



TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

ALLEGATO 3

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 5^a Commissione e dalle Commissioni competenti in sede consultiva,
con indicazione del relativo esito procedurale*

EMENDAMENTI**Art. 1****1.0.1**

CALIENDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917:

a) al comma 1, sono abrogate le lettere b), e-ter), f), g), i), l), l-bis), l-ter) e l-quater);

b) al comma 2, il primo periodo è abrogato e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri di cui alle lettere e) ed e-bis) del comma 1 sono deducibili a condizione che il reddito complessivo non superi 55.000 euro e, in questo caso, sono deducibili anche se versati relativamente alle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché fiscalmente a carico";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere f), g) e h)" sono sostituite con le parole: "alla lettera h)".

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Determinazione dell'imposta)* - 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23% sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 12.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 12.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo,

e 12.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".

3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Detrazioni per carichi di famiglia*) - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) 600 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se il reddito complessivo non supera 55.000 euro;

b) 1.000 euro per ciascun figlio, compresi figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 2.000 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo e compete una ulteriore detrazione di 1.200 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le detrazioni spettano, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, le detrazioni sono ripartite, in mancan-

za di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, le detrazioni competono a quest'ultimo per l'intero importo.

c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 55.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 3.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora le detrazioni di cui al comma 1 siano di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

4. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis."

4. Gli articoli 13, 16 e 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

5. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Detrazione per oneri*) - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo a condizione il suddetto reddito non superi 55.000 euro l'anno, relativo agli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acqui-

sto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.;"

6. Per le detrazioni abrogate la cui fruibilità era consentita per quote annuali costanti, nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi, resta fermo il diritto alla detrazione della relativa quota in ciascuno degli anni in cui era previsto che avesse luogo, a condizione però che il reddito complessivo dell'anno non superi 55.000 euro.

7. Gli articoli 17, 21 e 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

8. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "24 per cento" sono sostituite con le parole: "23 per cento".

9. L'articolo 55-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

10. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono recate le seguenti modifiche:

a) al comma 64, sono abrogati il secondo, terzo e ultimo periodo;

b) al comma 65, le parole: "l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento", sono sostituite con le parole: "sul reddito imponibile di cui al comma 64 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 per cento";

c) dopo il comma 65, è inserito il seguente comma:

"65-bis. All'imposta sostitutiva di cui al comma 65 si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.";

d) al comma 67, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Quando trova applicazione l'imposta sostitutiva di cui al comma 65,".

Art. 1-ter.

(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2017, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;

b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;

c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. Per il periodo di imposta 2013, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 16 giugno 2019 esclusivamente di una somma pari a 500 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 16 giugno 2019 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 900 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione aumentati a 1.000 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 2013. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2018. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina, l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 1.000 euro per ciascuna annualità.

7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 16 luglio 2019. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 30 novembre 2019, secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 500 euro prevista dal comma 5, sesto periodo, gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dall'1 di-

cembre 2019. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extra tributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai

sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2019, ovvero entro il 31 ottobre 2019 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2018 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 1-quater.

(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione entro il 31 dicembre 2017, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dei contributi previdenziali. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.

2. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 giugno 2019, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presenta-

ta. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 13. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 500 euro per ciascun periodo di imposta. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrati va, è versata secondo le modalità previste dal presente articolo. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di età al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia

della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 16 giugno 2019, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma 2. Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.

4. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Salvo quanto stabilito al comma 6, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 2 e 3 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché siano stati integrati i redditi di cui al comma 4, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4 delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

6. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute aumentate ai sensi del comma 5.

7. Per i redditi di cui al comma 4 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 5 e gli effetti di cui alla lettera *c*) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste.

8. Gli effetti di cui ai commi 5 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 3 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 5 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 2 e 4, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 18 e 19, in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera *c*) del comma 5, della quale il contribuente ha avuto la formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda

coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano, entro il 16 luglio 2019, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 30 novembre 2019, la dichiarazione integrativa di cui al comma 2 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 2. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 1-quinquies.

(Definizione automatica per gli anni pregressi)

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 dicembre 2017, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui all'articolo 1-quater, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 1-quater, secondo le modalità ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 5, di un importo pari al 10 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 8 per cento, mentre se è risultata di ammon-

tare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 6 per cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2 deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 200 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;

2) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

3) 700 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro.

4. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 800 euro per ciascuna annualità.

5. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della

propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 300 euro.

6. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 5 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. Il riportato a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 15 per cento delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 10 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 2.000 euro per le persone fisiche, elevato a 4.000 euro per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;

c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.

12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 9, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di

accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 18 e 9 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esecuzione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera *c)* del comma 11, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica;

c) il contribuente abbia omissa la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 1-sexies.

(Definizione dei ritardati o omessi versamenti)

1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2019 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2017, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2019, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019, il 16 giugno 2020 e il 30 novembre 2020.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2019, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alla rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicato in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2019, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli inte-

ressi iscritti in ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorata, a titolo di interessi del 3 per cento annuo.

Art. 1-septies.

(Proroga dei termini)

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.

Art. 1-octies.

(Definizione agevolata ai fini delle imposte indirette)

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2017 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2019, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

2. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2019 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.

3. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

4. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.

5. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termine per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2020.

Art. 1-nonies.

(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2019, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2020, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2021.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

Art. 1-decies.

(Definizione dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine

appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 1-undecies.

(Regolarizzazione delle scritture contabili)

1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 10, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.

2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazio-

ne delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'10, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-*quater*, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 1-*quater*. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter* possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta, entro il 16 aprile 2020, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1-*quater*. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà prevista dall'articolo 1-*quater*. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che i sog-

getti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 11 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

Art. 1-duodecies.

(Definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)

1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *b-bis*). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:

a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio; non superiori a 15.000 euro;

b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;

c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, di un importo calcolato:

a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;

b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;

b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;

b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso veramente del sostituito d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2020 ed il 16 giugno 2021, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2020. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro

dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2020 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-*bis*, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

Art. 1-tredecies.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto

introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2020 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2017, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in

caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2019, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera *b*), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1° giugno 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

7. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2020, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2020 ovvero al 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2020 ovvero il 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

Art. 1-quaterdecies.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis pari a 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli da 1-ter a 11-terdecies, nonché attraverso:

1) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 75 e 88.

1.0.2

FAGGI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288 del 2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corrispondenza dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli" sono soppresse.»

1.0.3

MARTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione delle accise sulla birra)

1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e succes-

sive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,91 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,87 per ettolitro e per grado-Plato.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 30.000.000.

1.0.4

COLLINA, BOLDRINI, BINI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.»

Conseguentemente,

a) all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

*b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Art. 2**2.0.1**

SBRANA, CIRINNÀ, DE PETRIS, UNTERBERGER, RUSSO, PUCCIARELLI, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*undecies* è aggiunto il seguente:

"127-*vicies*) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

2.0.2 (testo 2)

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO, PICHETTO
FRATIN

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2.0.3 (testo 2)

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO, PICHETTO
FRATIN

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2.0.4

DE PETRIS, CIRINNÀ, UNTERBERGER, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni veterinarie relative all'identificazione e controllo riproduzione animali da affezione)

1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

"18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

2.0.5

RIZZOTTI, GALLONE, MASINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,6 miliardi»

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

2.0.6

UNTERBERGER, CIRINNÀ, DE PETRIS, PUCCIARELLI, SBRANA, RUSSO, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

2.0.7

CIRINNÀ, DE PETRIS, SBRANA, UNTERBERGER, RUSSO, PUCCIARELLI, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1,060"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

2.0.8

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Nella Tabella A - Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il numero 10-bis) è soppresso.

Art. 2-ter.

Alla Tabella A - Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni dopo il n. 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste"»;

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

2.0.9

RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

"1-quater) I pellet per uso domestico";

b) alla parte III, al n. 98) le parole: ", esclusi i pellet» sono soppresse".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

2.0.10BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI,
TOSATO, FERRERO**Respinto**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente:

"16-bis) Servizio di impollinazione;"»

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

2.0.11

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazione dello split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

2.0.12

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000 euro;

2022: - 20.000.000 euro.

2.0.13

PARAGONE, NOCERINO, GIANNUZZI, CAMPAGNA, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas)

1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 72 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponibile la fornitura:

a) di energia elettrica per uso domestico;

b) di energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;

c) di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;

d) di energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica";

c) alla Tabella A, parte III, il numero 103 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 26:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, non è sottoposto ad accisa";

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: "Ai fini della tassazione di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del presente articolo";

4) i commi da 6 a 8 e da 11 a 13 sono abrogati.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo».

Conseguentemente:

a) *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».*

2.0.14

MARTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aliquota Iva sulla fornitura di energia termica per uso domestico)

1. L'inclusione delle forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento di cui al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso di ricomprendere anche le forniture di energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento benché

non prodotta totalmente da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.».

2.0.15

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MARTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aliquota Iva sulla fornitura di energia termica per uso domestico)

1. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "sono incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento;" sono sostituite dalle seguenti: "sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento"».

2.0.16

CENTINAIO, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione minimo di spesa TFS)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole: "Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea" premettere le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2020";

b) al primo periodo, sostituire le parole: "a lire 300 mila" con le seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, numero 193), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

2.0.17

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Iva per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge.».

2.0.18

FERRERO, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «164 milioni»; le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».

2.0.19

TOSATO, ZULIANI, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sanzioni per il fornitore che applica lo split payment)

1. All'articolo 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"I-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso"».

2.0.20

FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ritenuta del 4 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento";

2. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.21

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per far fronte al costo del personale che le imprese sostengono in attesa di aggiudicazione di appalto da parte della Pubblica amministrazione tramite procedura Sdapa (Sistema dinamico acquisti della Pubblica amministrazione), le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), nn. 2 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono elevate di 2.000 euro nei limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabili i criteri e le modalità attuative della presente norma».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni di euro 2020» con le seguenti: «194 milioni di euro 2020».

2.0.22

TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Deducibilità del contributo di cui all'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private)

1. Il comma 76 della legge n. 92 del 2012, è sostituito dal seguente:

"76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è interamente deducibile. La disposizione di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020".

2. Dopo il comma 76, è aggiunto il seguente:

"76-bis. Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, di categoria ecologica pari o superiore ad Euro III, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel corso dell'anno solare successivo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di 300 euro a veicolo. In tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 'Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio' le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma".

2.0.23

ZULIANI, TOSATO, FAGGI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire la lettera *b*), con la seguente:

b) nel comma 941, le parole da: "Le disposizioni" fino a: "in consumo o estratti;" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo"».

2.0.24

TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

All'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sopprimere i punti 1) e 2)».

2.0.25

TOSATO, FAGGI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

All'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il punto 1) è sostituito dal seguente:

1) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. I depositi di cui al comma 2, lettera *a*), di dimensioni superiori a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi, e gli impianti di cui al comma 2, lettera *b*) di dimensioni superiori a 5 metri cubi e non superiori a 10 metri cubi, sono censiti nell'apposita anagrafe da istituirsi con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"».

2.0.26

ZULIANI, TOSATO, FAGGI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire il punto 2) con il seguente:

2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera *a*), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera *c*); collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate

da stabilire con Determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"».

2.0.27

FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1) dopo le parole: "10 metri cubi", aggiungere i seguenti: ", collegati a serbatoi interrati";

b) sostituire il punto 1.2) con il seguente:

1.2) nella lettera *c*), sostituire le parole: "collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi", con la seguente: "collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi"».

2.0.28

ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al capoverso, sopprimere il comma 941-ter».

2.0.29

TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole: "un litro", sono sostituite con le seguenti: "un litro e mezzo";

b) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d'opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione.

2-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014"».

2.0.30

FERRERO, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Depenalizzazione degli omessi versamenti dell'Imposta sul valore aggiunto e delle ritenute)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 1, dopo la lettera n), è inserita la seguente:

"n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere o) e p).

2.0.31

FERRERO, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Adempimento collaborativo - eliminazione delle sanzioni penali)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.';

- il comma 4 è abrogato".

b) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 a 2", sono sostituite dalle seguenti parole: "di cui ai commi 1, 2 e 2-bis"».

Art. 3

3.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

CALIENDO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3 - (*Deducibilità Imu*) - 1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni"».

Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633, 6 milioni di euro nel 2021 e 400, 8 milioni di euro nel 2022».

3.3

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nella misura del 50 per cento», con le seguenti: «nella misura del 60 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondi di cui all'articolo 99, comma 2.

3.4 (testo 2)

ARRIGONI, FAGGI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In seguito al distacco di ingente materiale roccioso che nel mese di agosto ha interrotto la strada provinciale numero 29, cosiddetta frana del Ruinon, i fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP 29 sono esenti, per la rata scadente il 16 dicembre 2019 e per l'anno 2020, dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-ter. Ai fini della messa in sicurezza e al ripristino della viabilità ordinaria della SP 29 è assegnato alla Provincia un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, quantificati in 440.000 euro per il 2019 e di 940.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi dal 1-bis all'1-quater entrano in vigore in giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.».

3.5 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE, TESTOR

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

3.0.1

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«3-bis.

(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

3.0.2

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di 'Thomas Cook UK Pie' e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».

3.0.3 (testo corretto)

GIROTTO, SANTILLO, DELL'OLIO, ANASTASI, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, BOTTO, GRANATO, ROMAGNOLI, L'ABBATE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA agevolata per autoveicoli al servizio di persone disabili).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se azionati da motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt".

2. All'articolo 8, comma 3, della legge 27 novembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel," sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore ai duecentoventicinque chilowatt".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

Art. 4

4.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 6 dopo le parole: "arti e professioni" sono inserite le seguenti parole: "salvo che le stesse siano assegnate ai lavoratori dipendenti a condizione che sia applicabile l'articolo 51, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale ultima fattispecie, i nominativi dei lavoratori dipendenti devono essere indicati nel contratto come utilizzatori dell'immobile."».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23 .1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020

CP: - 300.000.000;

CS: -300.000.000.

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.2

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019"».

Conseguentemente:

alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati»

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* « è incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 215 milioni di euro per l'anno 2025 e di 296 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.3DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, GALLONE,
TOFFANIN, DAMIANI**Respinto**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 160 milioni di euro.

4.4

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 160 milioni di euro.

4.5

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» fino alla fine del comma con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020, di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 180 milioni di euro per l'anno 2025 e di 261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

4.6

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "nell'anno 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

4.7

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020».

4.8

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020,».

4.9

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "54 milioni di euro per l'anno 2020".

4.10

D'ARIENZO, MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel primo e nel secondo periodo, dopo le parole: "stipulati nell'anno 2019" aggiungere le seguenti: "e nell'anno 2020".».

Conseguentemente:

alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati»

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di

250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 215 milioni di euro per l'anno 2025 e di 296 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.11

CALIENDO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate, secondo le modalità ivi previste, per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro per l'anno 2027».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e proroga della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili commerciali».

4.12

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.13

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 20 milioni di euro.

4.14

GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 20 milioni di euro.

4.15

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

4.16

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono soppresse.».

4.17

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.18

GASPARRI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.19

MANCA, FERRARI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.20

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, PIZZOL

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.21

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.22

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ivi compresi società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché da questi sublocate ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti della società o ente conduttore stesso o di altra società o ente con cui il conduttore abbia concluso un contratto di sublocazione ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti del subconduttore. Ai fini di quanto previsto al presente comma, per "uso abitativo" si intende la destinazione dell'immobile locato a dimora abituale, per la maggior parte dell'anno solare, del subconduttore, anche ove quest'ultimo non stabilisca la propria residenza nell'immobile locato, e per 'collaboratori' si intendono i soggetti che partecipano all'attività di impresa o di lavoro autonomo del conduttore a titolo di lavoratori subordinati, o parasubordinati o autonomi, ivi compresi i

rapporti di collaborazione ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche, e di apprendistato"».

4.23

PAPATHEU

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dal 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

4.24

CAUSIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, nonché relativo a contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2020 aventi ad oggetto immobili classificati anche nelle categorie catastali da A/2 a A/4, di superficie fino a 200 metri quadrati, escluse le pertinenze, adibiti allo svolgimento dell'attività professionale da conduttori iscritti ad un albo o registro

professionale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2018, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef;

all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con: «2.500» e la parola: «5.000» con: «4.500»;

sopprimere l'articolo 99, comma 2.

4.25

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare l'apertura di nuovi negozi, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 5 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2018, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef;

all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con «2.500» e la parola: «5.000» con: «4.500»;

sopprimere l'articolo 99, comma 2.

4.0.1

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

4.0.2

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

4.0.3 (testo 2)

PIRRO, BOTTICI, PESCO, FENU, MATRISCIANO, GIROTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI, CONZATTI, STEGER

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dell'applicazione della cedolare secca agli immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «315 milioni» con le seguenti: «141,6 milioni».

4.0.4

COMINCINI, CONZATTI, MARINO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma e valutati in 171 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4.0.5

FERRARI, MANCA, TARICCO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1

e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* « è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020, di 82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.0.6

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «42,8 milioni di euro per l'anno 2020,».

4.0.7

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

4.0.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca abitazioni classe energetica A o B)

1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: -300.000.000.

All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.0.9

MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca per locazioni a canone concordato di abitazioni in classe A o B possedute da imprese)

1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.0.10

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Cedolare secca per locazioni a canone concordato di abitazioni in classe A o B possedute da imprese)*

1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

4.0.11

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Proroga cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1)*

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica anche per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per le proroghe.

2. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica anche per i contratti di locazione stipulati negli anni 2019 e 2020 nonché alle proroghe dei contratti scadenti in detti anni, relativi ad unità immobiliari riclassificate in categoria catastale D/8 a seguito di interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione, effettuati su immobili già classificati in

categoria catastale C/1 , che siano destinati all'esercizio di attività ricomprese in detta categoria catastale».

4.0.12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.0.13

NANNICINI, D'ALFONSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Compensazione tra crediti e debiti tributari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2020 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2020 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.14

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica sull'ambito oggettivo di applicazione della cedolare secca sulle locazioni abitative effettuate da persone fisiche)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si interpreta nel senso che il regime opzionale ivi previsto si applica a tutti i redditi fondiari derivanti da contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, indipendentemente dalla qualifica soggettiva della parte conduttrice e quindi anche se quest'ultima agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

All'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.0.15

D'ALFONSO, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.0.16

D'ALFONSO, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione crediti IVA)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), punto 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "50.000 euro".

2. La disposizione di cui al comma 2, si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2020 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

4.0.17

D'ALFONSO, MANCA, BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detrazioni delle spese per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione in caso di incapienza)

1. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:

"La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

4.0.18

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estensione dell'ammortamento alle abitazioni locate da imprese)

1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione-

ne. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 60.000.000;

2021 - 60.000.000;

2022 - 60.000.000.

4.0.19

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estensione dell'ammortamento alle abitazioni locate da imprese)

1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».

Art. 5

5.1

BONINO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - (*Legalizzazione della produzione e del commercio della cannabis a uso ricreativo e riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*) - 1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché della *cannabis* coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo";

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare *cannabis* ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

1-*ter*. È consentita la coltivazione di *cannabis* in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-*bis*, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-*bis*, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della *cannabis* come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro

e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di *cannabis* ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79".

b) Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"CAPO I-BIS.

DELLA DETENZIONE

Art. 30-bis.

(Detenzione personale di cannabis)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati".

c) All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-bis, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori";

2) al comma 5, le parole: "sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14".

d) All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: "e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo," sono soppresse;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-ter, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili";

3) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-bis";

4) al comma 14, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-BIS.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater.

(Esclusioni)

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto

dagli articoli 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e 73, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 63-*quinquies*.

(Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della *cannabis* e la preparazione dei prodotti da essa derivati.

Art. 63-*sexies*.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenti, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.

Art. 63-*septies*.

(Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-*quater*, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di *cannabis* nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di *cannabis* e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-*quinquies* e 63-*sexies*. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni";

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera *a)*:

1) il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli:

a) per la coltivazione della *cannabis*, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;

b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis*, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;

c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis* ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;

d) per la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.

2) Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla *cannabis* ammessi alla vendita al pubblico;

b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla *cannabis*.

3) Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:

a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;

b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

4) È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il fondo è altresì alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del primo

e del secondo comma, pari a 5 miliardi di euro per il 2020 e a 6,5 miliardi a decorrere dal 2021. Conseguentemente, l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta dal 2020 dal 23 per cento al 20 per cento. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle eventuali eccedenze del fondo, si finanziano ulteriori interventi di riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche».

5.2

RICHETTI

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5 - (*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti*) - 1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. La dotazione del Fondo di cui al precedente comma, nei limiti delle risorse ivi previste, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito di appositi provvedimenti normativi, è destinata a finanziare il minor gettito derivante dalle previsioni di cui all'articolo 5-bis.

Art. 5-bis. - (*No tax area per under 25 anni e riduzione IRPEF per soggetti under 30*) - 1. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente dei soggetti più giovani, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:

"5. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, percepiti da soggetti che non abbiano compiuto i venticinque anni di età, l'imposta non è dovuta.

6. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della

legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 percepiti da soggetti che:

a) non abbiano compiuto i ventisei anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 15 per cento;

b) non abbiano compiuto i ventisette anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 25 per cento;

c) non abbiano compiuto i ventotto anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 50 per cento;

d) non abbiano compiuto i ventinove anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 75 per cento;

e) che non abbiano compiuto i trenta anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 90 per cento".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e nel rispetto del limite delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, il limite reddituale per l'esenzione dell'imposta per i soggetti con età inferiore ai 25 anni e il limite reddituale per i soggetti di età compresa tra i 26 ed i 30 anni che potranno usufruire delle riduzioni dell'imposta».

5.3

DE POLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e sull'impresa) - 1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e sull'impresa", con una dotazione pari a 3.750 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e le imprese, di cui 750 milioni riservati alla riduzione degli oneri contribuiti a carico delle imprese.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.

Conseguentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2021:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2022:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

5.4

NANNICINI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, in particolare quello delle donne e dei giovani al di sotto di 35 anni d'età, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis.1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma secondo, dopo il numero 4 è inserito il seguente:

"4-bis) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;"

2) in fine è aggiunto il seguente comma:

"Il ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto fissa i criteri per individuare:

a) con riferimento a quanto previsto al comma secondo, numero 4), i ristoratori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287, qualificati come di alta cucina;

b) con riferimento a quanto previsto dal comma secondo, numero 4-bis), le strutture ricettive di cui ai commi quinto, settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 6 della citata legge n. 217 del 1983 equiparabili agli alberghi classificati con 5 stelle o 5 stelle con denominazione «di lusso» di cui al comma quinto dell'articolo 7 della medesima legge.";

b) all'articolo 16, comma secondo, le parole: "parte II-bis" e "parte III" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "parte III" e "parte IV".

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parte II è sostituita dalla seguente:

"PARTE II

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4 PER CENTO

1) Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);

2) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma

1, lettere *b*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

3) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

4) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti;

5) parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 della presente parte;

6) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

7) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

8) preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso.";

b) la parte *II-bis* è sostituita dalla seguente:

"PARTE III

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO

1) Latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

2) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

3) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi (v.d. *ex* 07.01 *ex* 07.03 - *ex* 07.04);

4) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);

5) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

6) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche-cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - *ex* 08.04 - da 08.05 a 08.12);

7) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - *ex* 10.03 - *ex* 10.04 10.05 - *ex* 10.06 - *ex* 10.07);

8) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. *ex* 11.01 - *ex* 11.02);

9) frumento, granturco e segala, spezzati; riso, orzo, avena ed altri cereali minori, spezzati, destinati ad uso zootecnico (v.d. *ex* 10.06 - *ex* 11.02);

10) semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. *ex* 12.01);

11) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana o animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. *ex* 15.07);

12) paste alimentari; *crackers* e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

13) pomodori pelati e conserve di pomodori (v.d. *ex* 20.02);

14) crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

15) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, a esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;

16) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, a esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria;

17) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;

18) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici con-

tenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella;

19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

20) costruzioni rurali destinate a uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere *c*) ed *e*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

21) beni, escluse le materie prime e semilavorate, fomenti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 20);

22) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 19), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;

23) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'articolo 19, lettere *b*) e *c*), della legge 14 aprile 1975, n. 103;

24) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*);

25) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi;

26) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. *ex* 12.07);

27) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

Nota: con riferimento al numero 23) della presente parte, l'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio;

si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modi Reazioni.";

c) la parte III è sostituita dalla seguente:

"PARTE IV

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 10 PER CENTO

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);

3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. *ex* 02.01 - *ex* 02.06);

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. *ex* 02.01 - *ex* 02.06);

5) pollame vivo o morto commestibile, fresco, refrigerato, congelato o surgelato (v.d. 01.05 - *ex* 02.02);

6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. *ex* 02.02 - 02.03);

7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. *ex* 03.01 - 03.02);

8) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. *ex* 04.01);

9) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. *ex* 04.02);

10) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. *ex* 04.01 - *ex* 04.02);

- 11) uova di pollame in guscio, fresche o conservate (v.d. *ex* 04.05);
- 12) uova di pollame e giallo di uova di pollame, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);
- 13) miele naturale (v.d. 04.06);
- 14) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 05.04);
- 15) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. *ex* 06.01 - 06.02. *ex* 06.03 - 06.04);
- 16) ortaggi e piante mangerecce refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata-o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. *ex* 07.01 *ex* 07.03 - *ex* 07.04);
- 17) ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; patate, radici di manioca, d'*arrow-root* e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, purché non fritti; midollo della palma a sago (v.d. *ex* 07.04 - 07.06);
- 18) uva da vino (v.d. *ex* 08.04);
- 19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. *ex* 08.13);
- 20) té, mate (v.d. 09.02-09.03);
- 21) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
- 22) orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. *ex* 10.03 - *ex* 10.04 - *ex* 10.07);
- 23) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. *ex* 11.01);
- 24) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlato, schiacciati o in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. *ex* 11.02);
- 25) riso, orzo, avena, altri cereali minori, spezzati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. *ex* 10.06 - *ex* 11.02);
- 26) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
- 27) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
- 28) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

- 29) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - *ex* 23.03);
- 30) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. *ex* 12.01);
- 31) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
- 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
- 32) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o dissecate (v.d. *ex* 12.04);
- 33) coni di luppolo (v.d. *ex* 12.06);
- 34) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. *ex* 12.08);
- 35) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
- 36) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
- 37) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. *ex* 13.03);
- 38) alghe (v.d. *ex* 14.05);
- 39) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 15.02);
- 40) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 15.03);
- 41) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 15.04);
- 42) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 15.06 - *ex* 15.07);
- 43) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 15.12);
- 44) cera d'api greggia (v.d. *ex* 15.15);
- 45) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);
- 46) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. *ex* 17.01);
- 47) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 17.02);
- 48) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. *ex* 17.03);

- 49) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simile) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);
- 50) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
- 51) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);
- 52) estratti di malto; preparazioni per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);
- 53) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
- 54) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffedricé", "cornflakes" e simili (v.d. 19.05);
- 55) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
- 56) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
- 57) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
- 58) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
- 59) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
- 60) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
- 61) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);
- 62) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di té, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
- 63) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
- 64) preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);
- 65) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);
- 66) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
- 67) birra (v.d. 22.03);
- 68) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);
- 69) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);

70) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. *ex* 23.03);

71) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

72) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

73) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);

74) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. *ex* 23.07);

75) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

76) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. *ex* 29.24);

77) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01);

78) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;

79) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

- 80) prodotti fitosanitari;
- 81) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
- 82) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
- 83) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche e articoli «di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
- 84) assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali;
- 85) abbigliamento per neonati di età compresa fra 0 e 2 anni;
- 86) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 91), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari;
- 87) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, a esclusione delle strutture di cui all'articolo 7, quinto comma, della citata legge n. 217 del 1983 e delle altre strutture ricettive a esse equiparate, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
- 88) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici, a esclusione degli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287, qualificati come di alta cucina; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande di cui al presente numero;
- 89) somministrazioni di alimenti nelle mense aziendali e interaziendali;
- 90) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;
- 91) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
- 92) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
- 93) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110;
- 94) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di

distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

95) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

96) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;

97) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 96);

98) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 96);

99) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;

100) prestazioni di servizi aventi a oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;

101) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;

102) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 93) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;

103) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,

esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

104) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo-, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere *d)*, *l)* e *m)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *g)*, del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

105) oggetti d'arte di cui alla lettera *a)* della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;

106) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)*, del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

107) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

108) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di trasporto aereo su tratte nazionali, quelle di cui alla tabella A, parte III, numero 27) e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto".

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute nella tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto della entrata in vigore della presente legge, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nelle parti e nei numeri che recano la numerazione disposta con la presente legge.

1-ter. Le risorse derivanti dal comma 1-bis sono destinate alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1».

5.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «sui lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «e autonomi»;*

b) *sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;*

e) *aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo: «Ai maggior oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

Conseguentemente aggiungere nella rubrica, alla fine, le parole: «e autonomi».

5.6

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», inserire le seguenti: «e autonomi».

Conseguentemente nella rubrica sopprimere la parola: «dipendenti».

5.7

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro» con le seguenti: «9.000.000 milioni di euro» e le parole: «5.000 milioni di euro» con le seguenti: «9.000 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 6.000.000 milioni di euro nel 2020 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

5.0.1

COLTORTI, NATURALE, ANGRISANI, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravi contributivi per i porti in transhipment)

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in modalità *transhipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari all'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'ero-

gazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

a) garantiscono, per il triennio 2020-2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

b) non fanno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

3. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 3, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».

5.0.2

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sgravi contributivi per i porti in transhipment)

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta nei cinque anni precedenti la promulgazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 in modalità *transhipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari alla intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

a) garantiscono, per il triennio 2020-2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

b) non faranno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L'incentivo di cui al presente comma è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.

2. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla correspon-

sione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

3. L'incentivo di cui al comma 1, quantizzato in 9 milioni di euro, è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo i di cui al comma 2, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».

5.0.3

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il biennio 2020-2021 e nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di Euro per ciascun anno, alle imprese di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 e nei limiti previsti dalla stessa norma.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative del

presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo comma.

3. Conseguentemente ridurre di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del MEF».

5.0.4

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 9 milioni di euro per il 2020, 26 milioni di euro per il 2021 e 74 milioni per il 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge».

5.0.5 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2020, 2,9 milioni per l'anno 2021, 4 milioni di euro per il 2022, 2,1 per l'anno 2023 e 0,5 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2, dell'articolo 99 della presente legge».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è incrementato per l'anno 2020 di 0,4 milioni di euro.

5.0.6

PICHETTO FRATIN, MODENA, TESTOR, TOFFANIN, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 205 milioni di euro per l'anno 2020, di 279 milioni di euro per l'anno 2021, di 231 milioni di euro per l'anno 2022,».

5.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Ai relativi maggiori oneri, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, 26 milioni di euro per l'anno 2021 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

5.0.8

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

5.0.9

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

5.0.10

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliere)

1. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, si dispone che:

a) i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano

sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro;

b) i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.11

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri)

1. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come rifinanziato dalla presente legge.».

5.0.12

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Premio Aziendale Nascite)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *f-quater*), è inserita la seguente:

"f-quinquies) le somme erogate dal datore di lavoro a categorie di dipendenti per la fruizione dell'erogazione liberale di cui al comma 1-bis dell'articolo 95";

b) all'articolo 95, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Rientrano inoltre, tra le spese di lavoro dipendente deducibili, le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un loro figlio, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio neonato».

Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

Art. 6

6.1

GUIDOLIN, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le lettere *b*) e *c*) sono soppresse.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 50 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

6.2

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 2:

a) si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;

b) si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi;

d) spetta, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 100 a 108, 114 e 115, sono abrogati.

6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati.

7. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96", sono sostituite con le seguenti: "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni".

8. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

9. L'esonero di cui al comma 2 si applica nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono interamente trasferite su apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato "Fondo per incentivi all'occupazione", per l'attuazione del comma 2.

10. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

6.3

CAUSIN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:

"Art. 7-bis.

(Comunicazione all'INAIL)

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 6, comma 4.

Art. 7-ter.

(Banca dati informatizzata e tariffe)

1. Per gli obblighi relativi all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 6, comma 4, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 2, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Le tariffe per gli obblighi di cui al comma 1, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto dell'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro 7 luglio 2005 recante Tariffario ISPESL' e successive modificazioni".».

6.2000/1

PIRRO, DONNO

Accolto

All'emendamento 6.2000, al capoverso «comma 2-bis», lettera b), capoverso 715, dopo le parole: «l'esonero di cui al comma 706» inserire le seguenti: «, dal 1° gennaio 2020,».

6.2000/2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 6.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti:»;*

b) *dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente: «2-ter. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "a domanda dell'assicurato", sono aggiunte le seguenti: "o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "dei corsi di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341 al termine dei quali sia stato conseguito l'attestato previsto dal comma 3 nonché dei tirocini, per un periodo massimo di non più di 12 mesi, svolti presso istituzioni pubbliche";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la parola: "superstiti" sono aggiunte le seguenti: "o ai loro parenti ed affini entro il secondo grado"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

6.2000/3

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Ritirato

All'emendamento 6.2000, dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-ter. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi di cui al comma 29";

b) al comma 29, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "*b-bis*. A partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.";

c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*d-bis*) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

6.2000/4

Giuseppe PISANI

Ritirato

All'emendamento 6.2000, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-ter. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "quattro mesi";

b) alla lettera d) le parole: "cinque mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi"».

Conseguentemente:

all'articolo 16, comma 1.1, le parole: «cinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «sei mesi»;

all'articolo 26, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 67, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 68, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 68, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 70, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 75, comma 1, alla lettera a) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 75, comma 1, alla lettera c) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 5 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «Si Vince Tutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

6.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 714 è abrogato;
- b) il comma 715 è sostituito dal seguente:

"715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

6.0.1

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Revisione della imposizione fiscale diretta)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11 - *(Determinazione dell'imposta)* - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;

b) oltre 80.000 euro, 20 per cento.";

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - *(Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale)* - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo della famiglia fiscale è costituito:

a) dal contribuente dichiarante;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;

c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:

a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;

b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro.

c) all'articolo 77, le parole: 24 per cento', sono sostituite con le seguenti: 15 per cento".

2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede; a decorrere dall'anno 2020, attraverso:

a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

6.0.2

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del primo scaglione IRPEF)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, l'aliquota di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta dal 23 al 22 per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

6.0.3

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione

di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

6.0.4

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, PAROLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "26.600 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 e a quelli derivanti dal comma 2 pari a 2.000 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

6.0.5

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Premi di produttività nel settore privato)

1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione si considerano realizzati se superiori ai parametri individuati in un periodo congruo dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se non risultano superiori agli incrementi realizzati nei periodi precedenti".».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 65 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

6.0.6

MALLEGNI, TOFFANIN, FLORIS, TESTOR

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che noti danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi

superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.

5. L'articolo 54-*bis*, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».

6.0.7

MALLEGNI, TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo)*

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assi-

curative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

11. L'articolo 54-*bis*, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».

6.0.8

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

- a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;
- b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;
- c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- 1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

- 2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

- 3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

- 4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione) nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

6.0.9

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro intermittente - cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente:

"3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.950 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.950 milioni»

6.0.10

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro intermittente - cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10; primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.950 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.950 milioni».

6.0.11

FERRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - causali di ricorso - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.12

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - causali di ricorso - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.13

FERRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - disciplina delle proroghe e dei rinnovi - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.14

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - disciplina delle proroghe e dei rinnovi - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.15

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - esclusioni - esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

6.0.16

FERRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - esclusioni - esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

6.0.17

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 ridurre tutti gli importi di 96 milioni di euro.

6.0.18

FERRARI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.19

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.20

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.21

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.22

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)*

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.23

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)*

1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.24

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

6.0.25

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

6.0.26

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

6.0.27

FERRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro extra e di surroga - esclusione dalla contribuzione addizionale)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

6.0.28

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Lavoro extra e di surroga - esclusione dalla contribuzione addizionale)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".».

6.0.29

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 200,25 milioni di euro per l'anno 2020, di 291,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

6.0.30

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

6.0.31

FERRO, PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

6.0.32 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi di cui al comma 29";

b) al comma 29, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"b-bis. A partire dal 1 gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.";

c) al comma 29, dopo la lettera *d)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

6.0.33

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 12 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera *b)* comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.992 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.992 milioni».

6.0.34

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse;

b) dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2, dell'articolo 29, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

6.0.35

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono soppresse le seguenti parole: ", peri periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.992 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.992 milioni».

6.0.36

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Lavoro stagionale nel settore turismo -
esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)*

All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono sostituite con le parole: ", con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera *b)* comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.995 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.995 milioni».

6.0.37

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Lavoro stagionale nel settore turismo -
esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)*

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono sostituite con le parole: ", con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera *b)* comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.995 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.995 milioni».

6.0.38

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determi-

nato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».

6.0.39

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)

L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».

6.0.40

FERRO, PEROSINO, PICCHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)

L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».

6.0.41

FERRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratto di prestazione occasionale)

All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

6.0.42

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

6.0.43

FAGGI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

6.0.44

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori stagionali - deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)

Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.955 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.955 milioni».

6.0.45

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori stagionali - deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)

1. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.955 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.955 milioni».

6.0.46

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 18 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

"Art. 39-bis.

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: 'nel 2018' sono inserite le seguenti: 'e nel 2019'.

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia."».

6.0.47

FERRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

"Art. 39-bis.

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2018" sono inserite le seguenti: "e nel 2019".

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia."».

6.0.48

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

"Art. 39-bis.

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2018" sono inserite le seguenti: "e nel 2019".

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia."».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 99.

6.0.49 (testo 2) - 26.0.9 (testo 2)

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, FENU, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTICI, ANGRISANI, FEDELI, FERRARI, COLLINA, TARICCO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misura in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione NAspi, destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità)

1 La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NAspi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NAspi anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 0,37 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

6.0.49

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, FENU, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTICI, ANGRISANI, FEDELI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità).

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».

6.0.50

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(TARI per studenti universitari)

1. Sono esonerati dal pagamento della TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel comune di residenza gli studenti universitari che versano tale tributo nel comune dove sono domiciliati per motivi di studio,

previa presentazione al comune di residenza del contratto di affitto stipulato nel diverso comune ove è ubicata l'Università».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

6.0.51

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 368 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 333 milioni di euro per l'anno 2025 e di 414 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.52

CORTI, BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, RIVOLTA, FAGGI,
FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 265 8/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 368 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 333 milioni di euro per l'anno 2025 e di 414 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.53

CORTI, BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, RIVOLTA, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;
- b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

6.0.54

TARICCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ot-

tobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;
- b) alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.»

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.55

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;
- b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.»

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.56

FEDELI, VALENTE, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Imposta sul valore aggiunto per prodotti sanitari e igienici femminili)

1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "114" è aggiunto il seguente:

"114-bis. assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000;

2021: - 300.000;

2022: - 300.000.

6.0.57

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, PIANASSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla Tabella A - Parte II-bis (*Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-*quater*. latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 255 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

6.0.58

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rimodulazione aliquote Iva a sostegno di economia circolare e filiere locali di qualità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla Tabella A, parte III, numero 98), le parole: "esclusi i *pellet*" sono soppresse;

b) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 103) è inserito il seguente: «103-*bis*) biometano prodotto ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018;»

c) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 127) è inserito il seguente: "127-*bis.1*) servizi di *sharing mobility* di biciclette, autovetture, motocicli";

d) alla Tabella A, parte III, dopo il numero 102) è inserito il seguente: "102-bis.1) attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati";

e) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-quater è aggiunto il seguente: "1-quinquies) latti di origine vegetale"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

6.0.59

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-quinquies), è inserito il seguente: "127-quinquies-bis) opere di difesa idraulica e di difesa della costa."».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

6.0.60

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Iva agevolata al 5 per cento per i clienti allacciati alle reti di teleriscaldamento biomassa)

1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella A, Parte li-bis, dopo il comma 1-*quater*, inserire il seguente:

"1-quinquies. fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa.";

b) alla Tabella A, Parte lii, n. 122), sostituire le parole: "alle forniture da altre fonti" con le seguenti: "alla quota di forniture da altre fonti"«.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000;

2021:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000;

2022:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

6.0.61

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime IVA delle prestazioni di accoglienza)

1. All'articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole ", senza fissa dimora, richiedenti asilo" sono sostituite dalle seguenti: "ospitate in centri di permanenza temporanea e assistenza, di accoglienza o di protezione"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

6.0.62

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 8, primo periodo, le parole: "0,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,50 per cento" e le parole: "0,45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

6.0.63

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 8, primo periodo, le parole: "0,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,50 per cento" e le parole: "0,45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

6.0.64

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

1. Al comma 8 dell'art. 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 i valori percentuali dello 0,65% e dello 0,45% sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: 0,50% e 0,30%.».

6.0.65

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto split payment)

1. I consorzi di cui all'articolo 17, lettera *a-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'Iva chiesta a rimborso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1% su base annua.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure di attuazione di cui al precedente comma.».

6.0.66

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I consorzi di cui all'articolo 17, lettera *a-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'Iva chiesta a rimborso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1% su base annua.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure di attuazione di cui al precedente comma.».

6.0.67

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Archiviazione delle fatture elettroniche)

1. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano conservate elettronicamente ai fini fiscali a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate".».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

6.0.68

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detrazione fiscale per i premi di assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi)

1. La misura della detrazione prevista dal comma 768 dell'art. 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è aumentata al 50% a decorrere dall'anno 2020.

2. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo nonché alle unità immobiliari diverse da quelle ad uso abitativo possedute da persone fisiche non nell'esercizio di impresa e di lavoro autonomo, ad eccezione dell'esercizio di impresa agricola.

3. In caso di incapacienza totale o parziale dell'IRPEF la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione. In caso di incapacienza totale o parziale di entrambe le imposte è possibile chiedere in sede di dichiarazione dei redditi un rimborso forfetario pari ad euro cinquanta.

4. Per le unità immobiliari possedute da persone fisiche, società di persone e persone giuridiche nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo i premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi si considerano in ogni caso inerenti e deducibili sia se sostenuti dal possessore che dal detentore in forza di contratto di locazione, affitto d'azienda, comodato.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di euro 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.

6. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità per il riparto delle risorse.».

6.0.69

ANGRISANI, FLORIDIA, MAUTONE, DI MICCO, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, PUGLIA, BOTTO, GRANATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta di registro in caso di espropriazione a seguito di deliberazione dello stato di emergenza)

1. Il comma 8 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si interpreta nel senso che l'imposta non è dovuta anche se l'esproprio è stato disposto da Commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, successivamente, ultimato dagli enti subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si intende espressamente estesa la previsione relativa all'inesistenza dell'obbligo del pagamento della relativa imposta.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

6.0.70

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2».

6.0.71

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Iscrizione fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)

1. All'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a) le parole: "8 m² «, sono sostituite dalle seguenti: "50 m²».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione del presente articolo, valutato per 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

6.0.72

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.6-bis.

(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a sei milioni e a due milioni di euro".».

6.0.73

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trattamento tributario delle convenzioni urbanistiche)

1. All'articolo 20, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: "all'articolo 40-bis" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 36-bis e 40-bis"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

6.0.74

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Fabbricati di lusso)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera *e*), è sostituita dalla seguente:

"*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali".».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

6.0.75

GIAMMANCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "con esclusione," sono aggiunte le seguenti: "delle tende esterne"».

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

6.0.76

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

«1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata", sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «201,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno».

6.0.77

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

«1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della", sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026", con le seguenti: "201,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362,9

milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

Art. 7**7.1**

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, CAMPAGNA, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «una dotazione di 625 milioni di euro per l'anno 2020, di 825 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.060 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27».

7.2

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO, L'ABBATE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «una dotazione di 675 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.165 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Istituzione del Fondo MPMI Creative)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli orientamenti europei relativi al sostegno delle industrie creative, in coerenza con quanto indicato nel Libro Verde della Commissione europea del 27 aprile 2010 (COM 2010) 183, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo MPMI Creative» con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese del settore creativo.

2. Ai fini della presente disposizione, si intende per:

a) "settore creativo", il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al *software*, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al *design*, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;

b) imprese del settore creativo, quelle che:

1) rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;

2) hanno un oggetto sociale che rientra, in via prevalente o esclusiva, nelle attività indicate alla lettera a), classificate dai codici ATECO individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'e-

conomia e delle finanze, tenendo conto della normativa dell'Unione europea, degli studi e delle prassi amministrative più avanzate sul tema.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate:

a) per promuovere nuova imprenditorialità nel settore creativo e favorire la crescita di imprese già esistenti nel medesimo settore, attraverso:

1) la concessione di garanzie da parte dello Stato, di prestiti a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto;

2) investimenti nel capitale di rischio;

3) strumenti alternativi di finanziamento, quali il *crowdfunding*;

b) per promuovere la collaborazione tra imprese del settore creativo e imprese degli altri settori produttivi, attraverso sistema di *voucher* creativi, concessi:

1) alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di servizi forniti da imprese del settore creativo per promuovere soluzioni innovative nell'ambito delle loro attività produttive;

2) ad imprese del settore creativo per promuovere processi di innovazione con l'acquisto di servizi forniti da imprese di altro segmento del settore creativo;

3) alle imprese del settore creativo per promuovere il processo di innovazione o di rafforzamento della propria attività attraverso collaborazioni con le Università e gli enti di ricerca.

c) per favorire l'accesso al credito delle imprese del settore creativo;

d) per consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore creativo italiano, attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a imprese del settore creativo, come definite al comma 2, che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, nel rispetto del Regolamento della Commissione UE 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", sulla base dei seguenti criteri:

a) se esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzon-

tali, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

b) se soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui alla presente disposizione normativa e, con le medesime modalità, sono individuati i Codici ATECO di cui al comma 2, lettera *b)*, punto 2).

6. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate per un importo massimo pari al 10% alle attività di cui al comma 3, lettera *d)*».

7.3 (testo 4)

MANCA, FERRARI, TARICCO, DE BONIS

Accolto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di *veichle ramming-attack* attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica-nazionale digitale (PLN)";

b) al comma 2 dopo la parola: "2019", sono aggiunte le seguenti: "e di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021". Al medesimo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie";

c) al comma 3 dopo le parole: "1,5 milioni di euro per il 2019", sono aggiunte le seguenti: "e a 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021"».

Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

7.4

D'ARIENZO, PINOTTI, VATTUONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «940 milioni di euro per l'anno 2021» fino a «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7"».

7.5

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «sviluppo del Paese,» sopprimere la seguente: «anche».

7.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 2 sostituire la parola: «anche» con la seguente: «prioritariamente».

7.7 (testo 3)

ROMEO, TOSATO, RIVOLTA, CANTÙ, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, STEFANI, CONZATTI, STEGER, FERRARI, CALANDRINI, FERRO, SACCONI, DAMIANI, TESTOR

Accolto

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e

Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 - M5 di Cinisello - Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

3-quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

3-sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

3-septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della *Ryder Cup* 2022 e delle Olimpiadi 2026.».

7.8

FERRO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto di 42 milioni nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-ter. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

3-quater. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal *dossier* di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel *dossier* di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici.

3-quinquies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel *dossier* di candidatura per accessibilità ai luoghi olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

3-sexies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e/o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione delle Olimpiadi 2026».

7.9 (testo 2)

D'ARIENZO, FERRAZZI, DE POLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è istituito un fondo riservato ai finanziamenti a favore delle Regioni Lombardia e Veneto di 1 milione di euro nell'anno 2020. Con apposito decreto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

3-ter. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 212,5 milioni di euro per l'anno 2020».

7.10 (testo 2)

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWOBI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1° Lotto funzionale "San Gerolamo" e 80 milioni di euro per il finanziamento del 2° Lotto funzionale "Lavello" della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.

3-quater. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dal presente articolo, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale R'TN, sul territorio Italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2020.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.700.000.

7.11

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWObI, PERGREFFI, PIROVANO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento del 2° Lotto funzionale "Lavello" della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.».

7.12

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWObI, PERGREFFI, PIROVANO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1° Lotto funzionale "San Gerolamo",

della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.».

7.13

GRASSI, LUPO

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della nuova linea della metropolitana leggera di Roma Capitale: "Anagnina - Tor Vergata - Pantano", è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni per l'anno 2021 e 380. per l'anno 2022, di 355 milioni di euro per l'anno 2023, di 360 milioni di euro per l'anno 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

7.14

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 80 milioni per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021, 150 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 150 milioni per l'anno 2024, e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.».

Conseguentemente all'art. 7, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «685 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «605 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) *sostituire le parole*: «940 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti*: «840 milioni di euro per l'anno 2021»;

c) *sostituire le parole*: «1175 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «1025 milioni di euro per l'anno 2022»;

d) *sostituire le parole*: «1325 milioni di euro per l'anno 2023» *con le seguenti*: «1125 milioni di euro per l'anno 2023»;

e) *sostituire le parole*: «1401 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti*: «1251 milioni di euro per l'anno 2024 »;

f) *sostituire le parole*: «1672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032» *con le seguenti*: «1632 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032».

7.15

COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la prosecuzione dei progetti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e, in particolare, per la progettazione definitiva del cantiere navale di Sestri Ponente con priorità al nuovo bacino di carenaggio, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000.

7.16

FERRAZZI, D'ARIENZO, FERRARI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse stanziare per gli anni 2020 e 2021 sono destinate, fino a concorrenza dei relativi oneri, agli interventi emergenziali per il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato, del patrimonio artistico,

architettonico, culturale, ambientale ed economico danneggiato a seguito degli eventi eccezionali di natura ambientale del 12 novembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

7.17

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 2020, la Regione Veneto procede a definire la programmazione, l'affidamento e la gestione dei servizi regionali indivisi d'intesa con le Regioni e Province autonome interessate. Per le finalità di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2020, le risorse stanziare per il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri regionali indivisi sono incrementate di 5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse destinate al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri regionali indivisi di cui al primo periodo del presente comma, nonché le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 stanziare a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario pari a 19.740.000 per l'anno 2020, 25.240.000 per l'anno 2021, 36.250.000 per l'anno 2022, 50.000.000 per l'anno 2023, 51.770.000 per l'anno 2024 e 10.000.000 per l'anno 2025, sono assegnate alla Regione Veneto.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020».

7.18

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per il rafforzamento dei presidi manutentivi e l'innalzamento della qualità della rete ferroviaria nazionale anche al fine di un utilizzo ottimale della stessa, è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il finanziamento del Contratto di programma - parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. Il Contratto di programma - parte servizi è conseguentemente automaticamente adeguato nelle relative tabelle.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 181 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

- *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2021:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2022:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

7.19

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 48 milioni euro per l'anno 2020, al fine di procedere alla definitiva regolarizzazione dei rapporti con Trenitalia S.p.A. per gli obblighi di servizio pubblico connessi allo svolgimento dei servizi erogati nelle Regioni a statuto speciale e per i servizi regionali indivisi nel periodo 2009-2019.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 166 milioni di euro per l'anno 2020».

7.20

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità previste dall'articolo 47, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Grandi Stazioni Rail.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020».

7.21

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse di cui alla Legge 15 dicembre 1990, n. 396, pari a Euro 12.737.442,67, già erogate a Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazio-

ne del parcheggio pubblico di scambio denominato P6 sono destinate al finanziamento della realizzazione del Nodo di Interscambio ferroviario Pigneto, in attuazione dell'Intesa del 24 luglio 2018 tra Roma Capitale, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani.».

7.22

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020».

7.23

D'ALFONSO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è stanziata la somma di 1 milione di euro in favore della Protezione civile da destinare all'acquisto di velivoli appositamente concepiti per la lotta antincendio.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

7.24

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI,

CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1, sono destinate al completamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale 106 Jonica risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021.».

7.25

NISINI, SBRANA, VESCOVI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 300.000.000;

2021: - 120.000.000;

2022: - 60.000.000.

7.26

NISINI, VESCOVI, SBRANA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 300.000.000;

2021: - 120.000.000;

2022: - 60.000.000.

7.27

NISINI, VESCOVI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 Milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 120.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 90.000.000.

7.28

NISINI, SBRANA, VESCOVI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 Milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 120.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 90.000.000.

7.29

ROMEO, Emanuele PELLEGRINI, Simone BOSSI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Monza a BressoCusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'art.1 comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

7.30

Emanuele PELLEGRINI, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Monza a BressoCusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'art. I comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti vanazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

7.31

ARRIGONI, FAGGI, RIVOLTA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 3 ,inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di migliorare la viabilità e favorire l'espansione delle attività economiche e produttive del territorio del lago di Lecco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dello studio di fattibilità per una viabilità di collegamento tra la strada Statale 36 e l'Autostrada A36.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000.

7.32

CAMPARI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 20018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2032, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.».

7.33

ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, è

attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda».

7.34

PERGREFFI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ad integrazione del finanziamento del quadro economico del progetto di variante e messa in sicurezza della strada statale 42 nel tratto da Trescore a Entratico, è autorizzata la spesa di 21 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni di euro per ciascuno dei anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella B allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

7.35

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3 bis. Per la realizzazione della Nuova Diga del Porto di Genova - Prima fase e per la »Realizzazione e Ampliamento dell'area industriale del Porto di Genova - Sestri Ponente« è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2030».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 3-bis dell'articolo 7, apri a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

7.36

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 per sostenere il tempestivo avvio degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, anche ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono definite le modalità di attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - Invitalia per lo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di supporto tecnico specialistico a favore delle amministrazioni centrali. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - Invitalia stipula all'uopo una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.»

7.37

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare che non meno del 34 per cento sia destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.»

7.38

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Respinto

All'Articolo 7, quarto periodo del comma 4, sopprimere le parole: «con gli enti territoriali interessati ovvero.»

7.39

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 100 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata alla gestione e manutenzione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE.

4-ter. All'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «, nonché alle fasi di gestione e manutenzione ai fini del corretto funzionamento del sistema» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario è autorizzato ad indire una gara pubblica per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del MOSE, con disciplinare e capitolato tecnico elaborati dal citato Provveditorato alle opere pubbliche.».

7.40

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio nel Centro Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, nella medesima sede di riparto, ad operare le occorrenti variazioni di bilancio per versare il predetto importo sulle rispettive contabilità speciali in quote di pari importo. La quota predetta è destinata ad interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio».

7.41

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Stefani, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un ammontare complessivo pari a 2.000 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai progetti già cantierabili di Province e Città metropolitane per la costruzione e la messa in sicurezza di strade, ponti e scuole».

7.42 (testo 2)

Simone BOSSI, CAMPARI, ZULIANI

Respinto*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico dell'intero Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-Bre e dei relativi raccordi. A tal fine, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria».

7.43

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Respinto*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, è istituito, per gli anni 2020 e 2021, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici responsabili in materia di appalti, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021.

5-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 66-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti territoriali

e locali, adotta un piano per il finanziamento di corsi di formazione di alto livello che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e locali organizzano per la professionalizzazione dei rispettivi funzionari e dipendenti responsabili in materia di appalti pubblici, al fine di promuovere una gestione più efficiente degli appalti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture e di prevenire l'insorgere di nuovo contenzioso, come prospettato nella raccomandazione (UE) 2017 /1805 della Commissione europea».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2020: - 5.000.000;

2021: - 10.000.000.

7.44

TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da ripartire secondo le modalità previste dal medesimo comma 10.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

7.45

LA MURA, GIANNUZZI, ANGRISANI, CASTELLONE, DI MICCO, RICCIARDI, GAUDIANO, MAUTONE, VACCARO, PUGLIA, CASTIELLO, CIOFFI, DE LUCIA, MORONESE, ORTOLANI, PRESUTTO, SANTILLO, URRARO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di bacino distrettuale

dell'Appennino meridionale per la realizzazione degli interventi di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, di ripristino dello stato di qualità e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale, di rigenerazione territoriale e di manutenzione idraulica, nei seguenti territori:

a) territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno, nel limite di spesa di 15 milioni annui;

b) territori del distretto appartenenti al bacino dei Regi Lagni; nel limite di spesa di 15 milioni annui.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

7.46

CAMPARI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 20018, n. 145, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

7.47 (testo 3) [già 99.5 (testo 2)]

FAGGI, ARRIGONI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI, COMINCINI

Accolto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina dei 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decre-

to-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'articolo 99, comma 2.

7.2000/1

ENDRIZZI

Decaduto

All'emendamento 7.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «Alla provincia di Lecco» *aggiungere le seguenti:* «nonché della strada provinciale 3 in gestione alla provincia di Belluno»;

b) *sostituire le parole:* «è assegnata al soggetto attuatore» *con le seguenti:* «è assegnata ai soggetti attuatori».

7.2000/2

ENDRIZZI

Decaduto

All'emendamento 7.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «Alla provincia di Lecco» *aggiungere le seguenti:* «nonché della strada statale n. 52 "Carnica"»;

b) *sostituire le parole:* «è assegnata al soggetto attuatore» *con le seguenti:* «è assegnata ai soggetti attuatori».

7.2000/3

FERRAZZI

Decaduto

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-bis.1. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona logistica speciale (ZLS) nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo, comprendente le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e, nella provincia di Rovigo, i Comuni di Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmassa, Castelnuovo Bariano e Melara. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e delimitate le aree da comprendere nella suddetta ZLS e le modalità di definizione del relativo piano di sviluppo strategico.

5-ter. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZLS di cui al comma 5-bis, si applica il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 20.

5-quater. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZLS di cui al comma 5-bis, si applicano altresì, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

7.2000/4

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-ter. Al fine di consentire il completamento della Strada Statale 117 bis, con particolare riferimento ai lotti C, è autorizzata una spesa di 120 milioni di euro per il 2020, 110 milioni di euro per il 2021, 100 milioni di euro per il 2022, 90 milioni di euro per il 2023, 80 milioni di euro per il 2024.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».

7.2000/5

DE LUCIA

Decaduto

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-ter. Al fine di consentire interventi di ripristino delle barriere paramassi lungo la strada provinciale n. 76 "Cerreto Sannita- Cusano Mutri" e di mitigare il rischio di ulteriori cadute di materiale roccioso alla provincia di Benevento è attribuito un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».

7.2000/6

ASTORRE

Decaduto

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-ter. Al fine di compensare la carenza di introiti dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dal primo luglio 2020 di 20 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono versate, da parte dei gestori aeroportuali, direttamente ai Comuni aeroportuali. Le somme destinate ai Comuni, sono assegnate ai singoli Comuni, in base al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su più di un Comune, il riparto tra i Comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale è disposta secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici».

7.2000/7

FERRAZZI, D'ARIENZO

Decaduto

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, sono stanziati risorse in conto capitale per un ammontare pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

7.2000/8

Giuseppe PISANI

Decaduto

All'emendamento 7.2000, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- b) *dopo il comma 5-bis inserire il seguente:*

«5-ter. Al fine di ottemperare ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario alle assunzioni straordinarie previste per l'anno 2020, nelle carriere iniziali del corpo delle guardia di finanza autorizzate con legge n. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 287, lettera b) e legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 381, lettera a), si provvede in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito nell'anno 2018 e fino ad esaurimento delle stesse».

7.2000/9

BINETTI

Decaduto

All'emendamento 7.2000, sostituire le parole: «il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

7.2000/10

BINETTI

Decaduto

All'emendamento 7.2000, sostituire le parole: «il comma 2, dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo

39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

7.2000

I RELATORI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

7.0.1

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinaria-

rio di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, comma 1, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.3

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordina-

rio di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale.».

7.0.4

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale.».

7.0.5

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di

cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.6

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.7

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle ri-

sorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» *con le seguenti:* «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024»;

- *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: -150.000.000;

CS: -150.000.000.

2021:

CP: -150.000.000;

CS: -150.000.000.

2022:

CP: -150.000.000;

CS: -150.000.000.

7.0.8

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)*

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «485 milioni di euro per l'anno 2020, di 740 milioni di euro per l'anno 2021, di 975 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.125 milioni di euro per l'anno 2023».

7.0.9

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)*

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023,» con le seguenti: «485 milioni di euro per l'anno 2020, di 740 milioni di euro per l'anno 2021, di 975 milioni di euro per l'anno 2022, di 1125 milioni di euro per l'anno 2023,».

7.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire; con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge».

7.0.11

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 891 è sostituito dal seguente:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

7.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)*

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".».

Conseguentemente,

All'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 50.000.000

2021 - 50.000.000

2022 - 50.000.000

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per

l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

7.0.13

PICCHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023,» con le seguenti: «di 785 milioni di euro per l'anno 2020, di 840 milioni di euro per l'anno 2021, di 1075 milioni di euro per l'anno 2022, di 1235 milioni di euro per l'anno 2023».

7.0.14

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".

2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge».

7.0.15

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)*

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".».

7.0.16

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 208 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2034 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.».

7.0.17

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

Di conseguenza, l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 679 milioni di euro

per l'anno 2020, di 939,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.174,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.324,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».

7.0.18

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle-costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

Conseguentemente sostituire il comma 1 dell'articolo 7 con il seguente:

«1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 679 milioni di euro per l'anno 2020, di 939,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.174,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.324,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.».

7.0.19

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA, TARICCO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il dissesto idrogeologico)

1. Il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

7.0.20

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 156 milioni di euro per l'anno 2020, di 247 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 317 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 282 milioni di euro per l'anno 2025 e di 363 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 8

8.1

MARTELLI, DE BONIS

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o edifici a emissioni quasi-zero (NZEB) per gli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica;

b) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata al completo utilizzo delle superfici disponibili, anche se in situazioni di eccesso di capacità generativa rispetto ai fabbisogni degli edifici;

c) efficientamento dell'illuminazione pubblica finalizzata alla riduzione dei consumi e dell'inquinamento luminoso;

d) mobilità sostenibile, finalizzati alla realizzazione di interventi volti alla massima riduzione di emissioni inquinanti, mediante sostituzione di veicoli con motori endotermici con veicoli totalmente elettrici o a "fuel cells", o climalteranti e alla promozione degli spostamenti mediante bicicletta;

f) interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale solo a condizione che tali interventi siano combinati con quelli di cui alla lettera *a)*;

g) abbattimento delle barriere architettoniche».

8.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

c) *al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».*

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

8.3

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1°

gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

c) *al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».*

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

8.4

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «produzione di energia» inserire le seguenti: «elettrica e termica».

Al comma 14 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».

Al comma 16 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».

8.5

ARRIGONI, FERRERO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «messa in sicurezza di scuole» inserire le seguenti: «, strade».

8.6

SAPONARA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «edifici pubblici e patrimonio comunale» aggiungere le seguenti: «luoghi adibiti allo spettacolo».

8.7

Pietro PISANI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) realizzazione di alloggi, a compendio delle caserme presenti sul territorio comunale, da destinare agli appartenenti alle Forze dell'ordine ivi impiegati».

8.8

MANCA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni che si impegnano a migliorare la capacità amministrativa e la qualità di spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sulla base dei criteri da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il dipartimento della funzione pubblica».

Conseguentemente:

- *al comma 12 primo periodo, dopo le parole:* «riassegnazione delle risorse non utilizzate sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti *web* dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, social and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles for responsible investment*) dell'Onu»;

- *al comma 15, primo periodo, dopo le parole:* «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti *web* dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, social and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles far responsible investment*) dell'Onu»;

- *al comma 25, primo periodo, dopo le parole:* «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti *web* dei comuni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, social and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles for responsible investment*) dell'Onu»;

- *al comma 28, primo periodo, dopo le parole:* «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti *web* delle province e città metropolitane, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, social and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles far responsible investment*) dell'Onu»;

- *al comma 29 lettera a) dopo le parole:* «Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo» sono aggiunte le seguenti: «sulla base della valutazione comparata della capacità amministrativa e della qualità della spesa delle regioni secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, social and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles far responsible investment*) dell'Onu».

8.9

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g), è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti ai comuni che si impegnano a migliorare la capacità amministrativa e la qualità di spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, sulla base dei criteri da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il dipartimento della funzione pubblica».

Conseguentemente:

- al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

- al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

- al comma 25, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate» sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

- al comma 28, primo periodo, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse non utilizzate sono aggiunte le seguenti: «e i criteri per la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa secondo gli indicatori rilevabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

- al comma 29 lettera a) le parole: «Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo sulla base, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.10 (testo 2)

SANTILLO, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, PUGLIA, LA MURA, PRESUTTO, ANGRISANI, FEDELI, FEDE, DONNO

Accolto

Di seguito una proposta di riformulazione:

a) *al comma 10, lettera c) dopo le parole:* «ed efficientamento energetico» *sono aggiunte le seguenti:* «e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento"»;

b) *al comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «I decreti di cui al periodo precedente prevedono, altresì, che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento.».

8.11

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «15 marzo» *con le seguenti:* 15 settembre».

8.12

NASTRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

8-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

8-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.

8-quinquies. Le risorse di cui ai commi *68-bis* e *68-ter*, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

8-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma *68-quater*. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

8-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma *11-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

8.13 (testo 3)

COMINCINI, CONZATTI

Accolto

Dopo il comma 15, inserire i seguenti commi:

«*15-bis.* Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane,

di seguito "Fondo", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-ter. Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

15-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011.

15-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.».

Conseguentemente, al comma 11 del presente articolo, le parole: «300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

8.14

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.15

ARRIGONI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio», inserire le seguenti: «, di efficientamento energetico».

8.16

D'ARIENZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il 5 per cento delle risorse stabilite per gli anni 2020,2021 e 2022 saranno destinati esclusivamente all'attuazione del piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 59 del 2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019».

8.17

FREGOLENT, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

8.18

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 10, lettera c), prima delle parole: «ed efficientamento energetico», aggiungere le seguenti: «nonché installazioni di sistemi da energia rinnovabile e efficientamento del consumo di acqua potabile».

8.19

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

- *alla lettera a), le parole: «6 mesi», sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;*
- *alla lettera b), le parole: «10 mesi», sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;*
- *alla lettera c), le parole: «15 mesi», sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;*
- *alla lettera d), le parole: «20 mesi», sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;*
- *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».*

8.20

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FERRO, FANTETTI

Respinto

Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;*
- b) *le parole: «10 mesi» sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;*
- c) *le parole: «15 mesi» sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;*
- d) *le parole «20 mesi» sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;*
- e) *è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge n. 205 del 2017».*

8.21

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;*
- b) *le parole: «10 mesi» sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;*
- c) *le parole: «15 mesi» sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;*
- d) *le parole: «20 mesi» sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;*
- e) *è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge n. 205 del 2017».*

8.22

FREGOLENT, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili».

8.23 (testo 3)

CALANDRINI

Accolto

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"857-bis. Il comune beneficiario del contributo 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori de-

ve avvenire entro 12 mesi; *b*) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi; *c*) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi".

10-ter. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il Comune e la Città Metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della Regione, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale».

8.25 (testo 3)

COMINCINI, CONZATTI, RAMPI

Accolto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente Legge, per il completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 300.000.

8.26

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di semplificare le procedure di accesso ai contributi per l'annualità 2020 di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera a) dell'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla seguente:

"a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico deliberato dalla giunta comunale entro il termine previsto per la presentazione delle richieste di contributo e successivamente approvato dal consiglio comunale"».

8.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 11, dopo le parole:* «in progetti di rigenerazione urbana,» *aggiungere le seguenti:* «prioritariamente rivolti, previa verifica della fattibilità, al recupero di immobili pubblici e privati inutilizzati da cinque anni e da destinare a edilizia residenziale pubblica,»;

b) *al comma 12, dopo le parole:* «il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

c) *al comma 14, dopo le parole:* «di spesa dell'edilizia pubblica» *aggiungere le seguenti:* «dell'edilizia residenziale pubblica»;

d) *al comma 16, dopo le parole:* «e del patrimonio comunale» *aggiungere le seguenti:* «di edilizia residenziale pubblica»;

e) *al comma 17, lettera b), dopo le parole:* «e del patrimonio comunale» *aggiungere le seguenti:* «di edilizia residenziale pubblica»;

f) *al comma 18, dopo le parole: «di concerto con» aggiungere le seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dell'ambiente e»;*

g) *al comma 18, alla lettera c), dopo le parole: «con precedenza per gli edifici scolastici» aggiungere le seguenti: «e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica».*

8.28

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 11 dopo le parole: «rigenerazione urbana, volti» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria ad interventi di contrasto della povertà educativa minorile,».

8.29

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «volti» aggiungere le seguenti: «all'arresto del consumo di suolo,».

8.30

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «tessuto sociale ed ambientale», inserire le seguenti: «, con esclusione di ulteriore consumo di suolo,».

8.31

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana ed evitare il consumo di nuovo suolo, di rifunzionalizzare gli immobili, gli spazi pubblici e migliorare la coesione sociale nelle aree urbane maggiormente , sino al 31 dicembre 2022, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

11-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 11-bis, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

11-quater. Agli oneri di cui ai commi 11-bis e 11-ter, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui comma 11».

8.32

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al comma 11, all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire la parola: "possono" con la seguente: "devono";
- 2) alla lettera a) dopo la parola: "esistenti," aggiungere le seguenti: "e misure di svantaggio".».

8.33 (testo 2)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Ritirato

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2034, a valere sulle risorse di cui al comma 11. Ai fini di cui al presente comma, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli;

d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

m) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

11-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma *11-bis* sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana, approvato dal consiglio comunale, che definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire, in un determinato ambito urbano, in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano comunale definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese, di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo. Il decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi che sono da queste destinate, unitamente alle proprie risorse stanziare, ai Piani comunali selezionati all'esito dei bandi regionali.

11-*quater*. Ai fini di cui al comma 11-*bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al presente comma, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 11-*bis*.

11-*quinquies*. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

a) all'imposta di cui all'articolo 95;

b) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, cella legge 27 dicembre 2013, n. 147.

11-*sexies*. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

11-*septies*. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

11-*octies*. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2021:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2022:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

8.34

TRENTACOSTE, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Al comma 14, dopo le parole: «e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, anche prevedendo il finanziamento di specifici progetti volti alla riorganizzazione degli impianti tecnolo-

gici nell'area, ricadenti in "zona A" dei piani regolatori comunali, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici.».

8.35

MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

Respinto

Al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «agli enti locali»

Conseguentemente,

- al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «agli enti locali» e, ovunque ricorrano, sostituire:

a) la parola: «comunale» con le seguenti: «degli enti locali»;

b) la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;

- al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;

- al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le seguenti: «degli enti locali»;

- al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «dagli enti locali» e, al terzo periodo, sostituire la parola: «comuni» con le seguenti: «enti locali»;

- al comma 21, sostituire le parole: «i comuni» con le seguenti: «gli enti locali».

8.36

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;

b) al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;

c) al comma 17 sostituire la parola: «comunale» con le parole: «degli enti locali» ove ricorra;

- d) *al comma 17 sostituire la parola:» «comune» con le parole: «ente locale» ove ricorra»;*
- e) *al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale»;*
- f) *al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le parole: «degli enti locali»;*
- g) *al comma 20 sostituire le parole: «dai comuni» con le parole: «dagli enti locali»;*
- h) *al comma 20 sostituire la parola:» «comuni» con le parole: «enti locali»;*
- i) *al comma 21 sostituire le parole: «i comuni» con le parole: «gli enti locali».*
-

8.37

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Aapportate le seguenti modifiche:

- a) *al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;*
- b) *al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;*
- e) *al comma 17 sostituire la parola: «comunale» con le parole: «degli enti locali» ove ricorra;*
- d) *al comma 17 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale» ove ricorra;*
- e) *al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale»;*
- f) *al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le parole: «degli enti locali»;*
- g) *al comma 20 sostituire le parole: «dai comuni» con le parole: «dagli enti locali»;*
- h) *al comma 20 sostituire la parola: «comuni» con le parole: «enti locali»;*
- i) *al comma 21 sostituire le parole: «i comuni» con le parole: «gli enti locali».*
-

8.38

TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 16, dopo le parole: «sono assegnati ai comuni» inserire le seguenti: «per la predisposizione dei piani urbanistici e.».

8.39

BITI

Respinto

Al comma 16, dopo le parole: «per spese di progettazione definitiva ed esecutiva,» inserire le seguenti: «ovvero per spese di realizzazione di opere di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico.».

8.40

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 16, al comma 17 lettera b) e al comma 18 lettera c) dopo le parole: «a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza» aggiungere le seguenti: «,compresi interventi di bonifica dall'amianto,».

8.41

BITI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni denominato »Fondo per la cura e manutenzione del territorio«, finalizzato a interventi di messa in sicurezza dei versanti franosi e di contrasto a ogni altra forma di dissesto idrogeologico, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

16-ter. Con apposito decreto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro la data del 31 marzo 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a individuare criteri e modalità di utilizzo e monitoraggio delle risorse assegnate tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 100.000.000.

8.42

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. In attuazione di quanto disposto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 50 milioni di Euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

8.43

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Al comma 17, sostituire le parole: «15 gennaio» con le seguenti: «31 gennaio» e al comma 18, sostituire le parole: «28 febbraio» con le seguenti: «15 marzo».

8.44

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 17, le parole: «15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio» e al comma 18, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

8.45

MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi 19 e 20.

8.46

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 21 sostituire le parole: «è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228» con le seguenti: «è riassegnato fondo di cui al comma 1 per le stesse finalità».

8.47

LA MURA, L'ABBATE, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Al fine di favorire la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di punti ormeggio sostenibile sono assegnati ai comuni costieri con popolazione fino a 10.000 abitanti contributi per investimenti nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

23-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro ses-

santa giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative e i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 23-bis.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

8.48 (testo 2)

CONZATTI

Accolto

Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:

«24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'interno, il fondo "Asili Nido e Scuole dell'infanzia", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

24-bis. Il fondo di cui al comma 24 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

1. progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, con finalità di riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

25. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 24 e 24-bis, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in

sede Conferenza unificata, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di Regia per il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di Regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante del Dipartimento degli affari regionali, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di Regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibili a legislazione vigente».

8.49

SCHIFANI

Respinto

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «114».

Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000.000.

8.50

CALIENDO

Respinto

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «114».

Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000.000.

8.51

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Al comma 24, sopprimere le parole: «di proprietà dei comuni».

8.52

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 24, dopo le parole: «ad asili nido», inserire le seguenti: «e delle misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo».

8.53

FLORIS, TOFFANIN, PICETTO FRATIN

Respinto

Al comma 24, sostituire le parole: «è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. » con le seguenti: «, nonché per incentivare le nascite e agevolare il lavoro femminile, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i

requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

8.54

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 24, dopo le parole: «un fondo» inserire le seguenti: «di 50 milioni di euro per 2020,».

Conseguentemente:

al comma 25, sostituire le parole: «entro la data del 31 gennaio 2020» dalle seguenti: «entro la data del 31 maggio 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 1, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente modifica:

2020: - 50.000.000.

8.55

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «500 milioni di euro a decorrere dal 2020» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del predetto Fondo è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2021 al 2023 e di 300 milioni di euro dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

8.56

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» fino alla fine del comma con le seguenti: «114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per l'anno 2023, di 175 milioni di euro per l'anno 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

8.57

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 24, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034 per il finanziamento di misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo: ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.58

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 24, alla fine aggiungere: «Gli interventi dovranno avvenire in un quadro di coerenza rispetto a quanto già previsto in materia di edilizia scolastica (nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni, costruzione di edifici per i Poli per l'infanzia) di cui alla lettera *a*) del comma 2, articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017 che istituisce il Sistema integrato di educazione e di istruzione da Zero a Sei anni».

8.59

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi devono avvenire in un quadro di coerenza rispetto a quanto già previsto in materia di edilizia scolastica dalla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017».

8.60

NANNICINI

Respinto

Al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata richiesta di accesso al fondo di cui al comma 24 da parte di enti locali con più di 50 mila abitanti, il Ministro dell'interno, con proprio decreto motivato, può incaricare il Prefetto competente di effettuare le opportune verifiche. terminate le verifiche il Prefetto invia una relazione al Presidente del Consiglio, che entro un termine di 30 giorni, provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, alla nomina un commissario straordinario, con il compito di portare a termine gli adempimenti necessari per le finalità di cui al comma 24».

8.61

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:*

«25-bis. In coerenza con gli interventi di cui ai commi 24 e 25, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

25-ter. Per le strutture di cui al comma 25-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24-quater. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 1, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, so-

no individuati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili».

8.62

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

«25-bis. Al fine di completare l'anagrafe dell'edilizia scolastica, per l'anno 2020 sono stanziati 50 milioni di euro da destinare alle spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici e di controllo dello stato degli elementi non strutturali. I criteri di accesso da parte dei Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire un'attività di monitoraggio tale che entro l'anno 2023 per tutte le scuole situate nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 si disponga di informazioni attendibili e siano avviati gli eventuali lavori per la messa in sicurezza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, con il supporto di Enea e CNR, presenta un piano per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che deve perseguire l'obiettivo di ridurre e semplificare le linee di finanziamento, dando priorità agli edifici in aree a rischio sismico 1 e 2, di spingere gli interventi che tengono assieme l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

8.63

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Per le spese legate alla cartellonistica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per

l'anno 2020 per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi ai sensi del codice della strada».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: -;

2022: -.

8.64

DI GIROLAMO, L'ABBATE

Ritirato

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo di 2 milioni di euro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «303 milioni».

8.65

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 26, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «al fondo di cui al comma 1076».

8.66

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 26, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) al comma 1079, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

2) le parole: "e dei progetti definitivi degli enti locali" *sono sostituite con le seguenti:* ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

b-ter) al comma 1080, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo la parola: "cofinanziamento" è sostituita con la seguente: "finanziamento";

2) il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il terzo periodo sono aggiunti infine i seguenti: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

b-quater) il comma 1083 è soppresso».

8.67

D'ARIENZO

Respinto

Al comma 26, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018 è ulteriormente alimentato con risorse pari al 5 per cento degli importi indicati alla lettera a)».

8.68

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 27 sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 2,5 miliardi per gli anni 2021 e 2022».

8.69

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Conseguentemente:

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, » con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022»;

- allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2021:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0.

8.70

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI

Respinto

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: »250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Conseguentemente, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 64 milioni per l'anno 2020, di 155 milioni per l'anno 2021, di 305 milioni per l'anno 2022,».

8.71

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Al comma 27 le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

8.72

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Al comma 27 le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

8.73

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 27, le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

8.74

QUAGLIARIELLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 27 le parole «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole «250 milioni per ciascuno degli anni, dal 2020 al 2034».

8.75

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 27 le parole «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

8.76

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

Respinto

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: «150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034».

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2022:

CP: -

CS: -

8.77

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

8.78

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

8.79

DAMIANI, PICCHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Respinto

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30

giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

8.80

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

«27-bis. All'Art. 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

27-ter. All'Art. 1, comma 1080 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) eliminare il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.»

8.81

PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«27-bis. All'Art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

27-ter. All'Art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) eliminare il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.»

8.82

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

«27-bis. All'Art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) Sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: "dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

27-ter. All'Art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) Eliminare il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10.

Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato».

8.83

DI NICOLA, GRANATO, ORTIS, PIRRO, MARILOTTI, BRIZIARELLI

Ritirato

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-bis. Per il finanziamento degli interventi urgenti relativi alla messa in sicurezza delle scuole site nelle zone a rischio sismico 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2020 e di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

27-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2.700 miliardi».

8.84

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza antisismica delle scuole, è istituito un fondo di 500 milioni di euro per il triennio 2020-2022 a favore delle province, delle città metropolitane e dei comuni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e del ministero dell'interno è definita la ripartizione delle risorse di cui al fondo di cui al presente comma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Suppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

8.85

SCHIFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. In attuazione del disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le Regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre

2019 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale».

8.86 (testo 3)

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Accolto

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 27 della legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'art. 24 comma 5 lettera e) del decreto legislativo 28 del 2001 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli impianti stessi - a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero, degli oneri di sistema"».

8.87

RICCIARDI, DE LUCIA, ANGRISANI, DI GIROLAMO, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA, PIRRO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza del Ponte San Nicola di Benevento è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 in favore del Comune di Benevento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000.

8.88 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 134 è sostituito dal seguente:

"134. Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2020-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 100 milioni per l'anno 2020, di 235 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 455 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024, di 505 milioni di euro per l'anno 2025, di 640 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.050 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 1.210 milioni di euro per l'anno 2033 e di 850 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 28 febbraio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"»;

b) dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-bis. Al fine di favorire interventi straordinari per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie, ivi incluse le relative indagini tecnico diagnostiche, nonché interventi sulla viabilità provinciale e per la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica superiore, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di euro 500.000.000 per l'anno 2020, di euro 700.000.000 per l'anno 2021, di euro 900.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.000.000.000 di euro per l'anno 2023.

31-*ter*. Il fondo di cui al comma 31-bis è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di programmi settoriali presentati dalle singole amministrazioni Provinciali entro il 31 gennaio 2020 che individuano anche le esigenze da finanziare prioritariamente. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal comma 31-bis. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I decreti di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.

31-*quater*. All'onere derivante dal comma 31-bis si provvede:

a) quanto a euro 500.000.000 per l'anno 2020, euro 700.000.000 per l'anno 2021, euro 900.000.000 per l'anno 2022 ed euro 1.000.000.000 di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7 comma 1».

All'onere derivante dal comma 29 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.

8.89 (testo 2)

ARRIGONI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera a), dopo le parole: «produzione di energia» inserire le seguenti: «elettrica e termica»;

2) alla lettera b, dopo le parole: «messa in sicurezza di scuole» inserire le seguenti: «, strade»;

b)1; al comma 14 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»;

c) al comma 16 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»

d) al comma 29, lettera a, dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio» inserire le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».

8.90

BERUTTI, ROMANI

Respinto

Al comma 29 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 891, dopo le parole: "Per la messa in sicurezza" inserire le seguenti: "e il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico" e sopprimere le parole: "nel bacino del Po"».

8.91 (testo 2)

PITTELLA, MANCA, DE BONIS

Accolto

Al comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0.8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

8.92

VANIN, L'ABBATE, GUIDOLIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Nelle more di una nuova disciplina organica per la salvaguardia della laguna di Venezia, da predisporre sulla base di una consultazione tra il Governo, la Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia e gli altri enti locali interessati entro il 30 giugno 2020, la gestione della convenzione quadro n. 7191/91 prosegue fino al completamento delle opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Prefetto provvede ad integrare l'organo di amministrazione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino al numero di tre amministratori, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti al medesimo articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

8.93

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Al fine di far fronte alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2019, il Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementato di cinquanta milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

8.94

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Al fine di consentire il completamento del viadotto sulla S.P. m. 24 al Km 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 360.000,00 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 360.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.95 (testo 2)

GALLONE, PAROLI

Accolto

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Alla Regione Lombardia è assegnato, un contributo straordinario di 300.000,00 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

8.96

BERUTTI, ROMANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola, è assegnato al comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario di 1.840.000,00 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1.840.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.97

RICCIARDI, L'ABBATE, ANGRISANI, DI GIROLAMO, DE LUCIA, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la spesa di euro 10 milioni di euro da assegnare come contributo straordinario al Comune di Benevento per l'esecuzione delle opere di completa progettazione e costruzione del depuratore sito nel comune di Benevento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: -.

8.98

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-bis. I commi 118 e 119 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono soppressi».

8.99

COMINCINI, CONZATTI

Respinto*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Nell'ambito degli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi quelli sulla mobilità sostenibile di cui al comma 1 lettera *b*), allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla realizzazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 11 gennaio 2018, n. 2, il Fondo per le ciclovie interurbane di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per le annualità 2020, 2021 e 2022 e incrementato di 25 milioni di euro per ciascuna annualità. Il medesimo fondo di cui alla presente disposizione è ridenominato "Fondo per le ciclovie interurbane". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000;

2022: - 25.000.000.

8.100

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«30-bis. Per il periodo 2020-2023, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 834 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 839 della medesima legge, di contributi ai comuni di ciascuna regione inclusi nelle graduatorie formate in sede di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al ministero dell'Interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale.

Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni che regolano i contributi erariali di cui al primo periodo. Il provvedimento regionale di assegnazione ridetermina le date di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 1, comma 144 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.101

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per il 2021, 400 milioni per il 2022, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modifiche è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per l'anno 2021, 400 milioni per l'anno 2022. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 7 della presente Legge, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge n. 232 del

2016 sono destinate in via prioritaria, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, » con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000,000;
2022: - 10.000.000.

8.102

D'ARIENZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della *ex* SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».

8.103

RICCARDI, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della *ex* SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo

2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».

8.104

GARRUTI, DELL'OLIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-*bis*. La nuova linea ferroviaria Bari-Bitritto, acquisite le relative autorizzazioni alla messa in servizio, e previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita, a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità previste nei Contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

30-*ter*. Per le finalità di cui al comma 30-*bis*, è riconosciuto un contributo pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

8.105

PIRRO, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, NOCERINO, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI, FEDE

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-*bis*. Allo scopo di assicurare lo sviluppo uniforme delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di garantire il completamento dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo

pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per il 2021 e 12 milioni per il 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «209 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni per il 2021 e 293 milioni per il 2022».

8.106

CANGINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia, diversi dal MOdulo. Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), volti alla conservazione del patrimonio artistico del suo centro storico, sono assegnati alla città di Venezia 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «40.895.000 euro per l'anno 2020, 36.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».

8.107

CANGINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per interventi finalizzati alla salvaguardia della Basilica di San Marco, dell'area Marciana e delle Procuratie, sono assegnati al Comune di Venezia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «41.895.000 euro per l'anno 2020, 37.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».

8.108

CANGINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere seguente:

«30-bis. Per la salvaguardia di Venezia dalle espansioni mareali, sono assegnati al Comune di Venezia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per interventi sulla superficie della gronda lagunare, sui vettori acquiferi e sui canali lagunari».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «41.895.000 euro per l'anno 2020, 37.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».

8.109

CASOLATI, ZULIANI, RIVOLTA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Per l'acquisto della villa storica Cavour, è autorizzata la spesa di 500.000 euro in favore del Comune di Cavour».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000.

8.110

BERGESIO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Per i lavori di ripristino idrogeologico e la messa in sicurezza degli alvei e degli argini dei torrenti Chisone e Pellice è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000.

8.111

D'ARIENZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

30-ter. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

30-quater. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

30-quinquies. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato"».

8.112

GARRUTI, MORONESE, PUGLIA, PIARULLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«*30-bis.* Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

30-ter. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

30-quater. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

30-*quinquies*. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato"».

8.113

COMINCINI, NANNICINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 30, inserire il seguente:

«30-*bis*. All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "In caso di contratti ad impegno pluriennale per l'acquisizione di beni e servizi l'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

8.114

PARRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-*bis*. La soglia di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, è ridotta all'1 per cento per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

8.115

TOSATO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 31 inserire il seguente:*

«31-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche" è sostituita dalla seguente: "aggiudicatrici"».

8.116 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS, MANCA

Ritirato*Dopo il comma 30, è inserito il seguente:*

«30-bis. Al fine di contribuire al rilancio degli investimenti infrastrutturali, nonché di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per potenziare il finanziamento della progettazione, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono assegnati ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

30-ter. Per le finalità di rilancio degli investimenti infrastrutturali di cui al comma 30-bis, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

8.117 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Respinto

Al comma 30, è inserito il seguente:

«*30-bis.* Al fine di contribuire al rilancio degli investimenti infrastrutturali, nonché di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per potenziare il finanziamento della progettazione, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione".

30-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, alla Tabella 2- Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al capitolo 2313 sono apportate le seguenti variazioni:

2020:

CP + 1.000.000;

CS + 1.000.000.

2021:

CP + 1.000.000.;

CS + 1.000.000.

2022:

CP + 1.000.000;

CS + 1.000.000.

30-quater. Agli oneri derivanti dal comma *30-ter*, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

8.118

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Dichiarato inammissibile

All'articolo, inserire il seguente comma:

«30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.119

CRUCIOLI, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, BOTTO, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, BRUZZONE

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

I-ter. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7."».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «941 milioni di euro per l'anno 2021» fino a: «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».

8.120

LA MURA, L'ABBATE, MORONESE, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare è istituito in via sperimentale un fondo con dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dei Comuni costieri interessati dal fenomeno dello spiaggiamento delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia che provvedono alla loro gestione mediante modalità eco-sostenibili quali, a titolo esemplificativo, il mantenimento in loco e la periodica pulizia dai rifiuti eventualmente accumulati, lo spostamento stagionale lungo la spiaggia anche attraverso azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, l'utilizzo per ricostruzione di dune costiere, la re-immissione in mare al fine di ricostituire i letti di macerazione o il substrato misto di sabbia e materiale organico (matte).

31-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 31-*bis* sono destinate alle spese di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativa alle modalità gestionali eco-sostenibili o all'acquisto di mezzi e tecnologie idonei alla corretta gestione delle biomasse vegetali e degli accumuli di posidonia spiaggiata, ai

fini della tutela degli habitat naturali e degli ecosistemi costieri, ivi compresi, spiagge, dune, ecosistemi marino-costieri, con specifico riferimento ad interventi naturalistici per migliorare l'accesso e la fruizione dei litorali secondo standard di sostenibilità ambientale.

31-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 31-*bis* e 31-*ter*, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, da adottarsi entro il primo febbraio 2020, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000;

2021: - ;

2022: -.

8.121

SAPONARA, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-*bis*. Per le finalità della messa in sicurezza del territorio, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per la bonifica dei siti contaminati, inseriti nel Catasto dei siti contaminati dell'Arpa Emilia-Romagna del 2015, e per il recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 31-*bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.*

8.122

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

«30-bis. Per interventi di Bonifica Ambientale conseguente alla grave emergenza derivante dall'insediamento industriale per la produzione di sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) della ditta Miteni in comune di Trissino in provincia di Vicenza è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui, per il triennio 2020-2022, a fronte di un piano triennale di interventi della Pubblica Amministrazione da eseguirsi in via sostitutiva e in danno ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 31-bis, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

8.123

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127-*quinquies* è così modificato:

"127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;«.

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000

2021: - 60.000.000

2022: - 60.000.000

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi»».

8.124

QUAGLIARIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

«31-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; il numero 127-quinquies è così modificato:

"127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati al fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

8.125

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 12-*quinquies* è così modificato:

"127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659; assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

8.126

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127-*quinquies* è così modificato:

"127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge

19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

8.127

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*quinquies* dopo le parole: "ottobre 1971, n. 865;" sono inserite le seguenti: "interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

8.128 (testo 2)

D'ARIENZO, MIRABELLI

Respinto

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Dopo il comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327, inserire il seguente:

"3-bis. Se l'opera è di competenza di più enti territoriali, al fine di non pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi per lo sviluppo del Paese, in ossequio ai principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la Conferenza dei Servizi indetta dall'amministrazione aggiudicatrice destinataria dei finanziamenti statali eventualmente previsti, l'Accordo di programma, l'intesa ogni altro atto con il quale l'ente attuatore del progetto o gli enti territoriali interessati approvino il progetto di fattibilità tecnico economica o il progetto preliminare o definitivo, acquisito il parere favorevole dei Comuni su cui ricade l'intervento, nonché delle Province e/o Città Metropolitane e/o della Regione interessata, costituisce, ove se ne dia espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero su iniziativa dell'ente attuatore, variante allo strumento urbanistico, con eventuale apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10, comma 1"».

8.129 (testo 2)

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO, L'ABBATE, MORONESE, PUGLIA, ORTIS, PIRRO

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alle Regioni Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per il riparto dei contributi di cui al presente comma.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

8.130

D'ALFONSO

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.131 (testo 2)

BAGNAI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

8.132

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.133

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;
2022: - 15.00.000.

8.134

PAGANO, DAMIANI

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a opere messe in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, è assegnato alla Regione Abruzzo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

8.135

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere in fine, il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;
2021: - 15.00.000;
2022: - 15.00.000.

8.136

D'ALFONSO

Respinto

Dopo comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.137

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO, PIRRO

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere infine il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.138

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.139

BAGNAI, TOSATO, RIVOLTA

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere in fine, il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.140

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Ritirato

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.0,0.000;

2022: - 15.00.000.

8.141

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.142

PAGANO

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, è assegnato alla Regione Abruzzo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

8.143

TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».

8.144

BERGESIO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente:

"4. I sovracaroni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

8.145

NASTRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

«30-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "apparecchi radiotelefonici" sono aggiunte le seguenti: ", smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1.294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi".

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso "Art. 173", le parole: "commi 3 e 3-bis - 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3 - 5; comma 3-bis - 10"».

8.146 (testo 2)

FERRO, TOSATO, Marco PELLEGRINI, DAMIANI

Accolto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«31-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per il 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2020.

8.147

COMINCINI, CUCCA

Respinto

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

«32. Per sostenere l'impegno finanziario dei Comuni dovuto alla scelta di mantenere a proprie spese l'Ufficio del Giudice di Pace e tutti i servizi ad esso relativi, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali presso il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assegnare per l'anno 2020 a ciascuno dei seguenti Comuni, contributi per l'importo di euro 20.000,00:

Abbiategrosso; Acerra; Acireale; Acqui Terme; Acri; Adrano; Afragola; Agira; Agnone; Agropoli; Airola; Alatri; Alba; Alcamo; Altamura; Terme; Amalfi; Andria; Arcidosso; Ariano Irpino; Arienzo; Atri; Avola; Barlotta; Barra; Barrafranca; Bassano Del Grappa; Bella; Belpasso; Belvedere Marittimo; Biancavilla; Bisceglie; Bivona; Borgo Valsugana; Bressanone; Bronte; Brunico; Buccino; Caltagirone; Calvello; Camerino; Campana; Canosa di Puglia; Capaccio; Capri; Cariati; Carinola; Carrara; Casale Monferrato; Casarano; Caserta; Casoria; Castel di Sangro; Castel San Vincenzo; Castelnovo di Garfagnana; Castelvetro; Castiglione del Lago; Cava De'Tirreni; Cavalese; Cecina; Centuripe; Cerignola; Cervinara; Cetraro; Chiari; Chiaromonte; Chiavari; Chioggia; Cirò; Città della Pieve; Paciano e Piegaro; Città di Castello; Cles; Conegliano; Corato; Corigliano Calabro; Corleone; Crema; Dolo; Eboli; Egna; Empoli; Fabriano; Faenza; Fano; Ferentino; Filadelfia; Finale Emilia; Foligno; Fondi; Frattamaggiore; Gaeta; Gallipoli; Gangi; Gemona Del Friuli; Giarre; Gissi; Gragnano; Gravina in Puglia; Grottaglie; Grumello Del Monte; Guardia Sanframondi; Guardiagrele; Gubbio; Imola; Irsina; Ischia; Isili; Jesi; La Maddalena; Lauro; Legnago; Legnano; Lentini; Leonforte; Lercara Friddi; Licata; Locri; Lucera; Lugo; Luino; Macerata Feltria; Macomer; Maddaloni; Manduria; Manfredonia; Marana Di Napoli; Marigliano; Martina Franca; Mascalucia; Melfi; Menfi; Merano; Mercato San Severino; Mezzolombardo; Militello in Val di Catania; Mirabella Belano; Mistretta; Modica; Mondovì; Monopoli; Montalto Uffugo; Montecorvino Rovella; Montepulciano; Montesarchio; Montoro; Naso; Nicosia; Norcia; Noto; Novara Di Sicilia; Olbia; Oppido Mamertina; Oriolo; Orvieto; Ostia (Roma); Ozieri; Palazzolo Acreide; Pantelleria; Partanna; Partinico; Paternò; Pattada; Pavullo nel Frignano; Penne; Pergine Valsugana; Pescina; Pescopagano; Pettilia Policastro; Piazza Armerina; Piedimonte Matese; Pinerolo; Piombino; Pisticci; Poggio Mirteto; Palizzi Generosa; Polla; Pomigliano D'Arco; Ponte-

dera; Pontremoli; Porretta Terme; Porto Torres; Procida; Putignano; Ramacca; Randazzo; Regalbuto; Rho; Ribera; Riva Del Garda; Roccadaspide; Rodi Garganico; Ragliano; Rometta; Rossano; Sala Consilina; Saluzzo; San Donà Di Piave; San Giorgio Ionico; San Giorgio La Molara; San Giovanni In Fiore; San Giovanni Rotondo; San Marco Argentano; San Miniato; San Severo; San Sosti; Sanluri; Sanremo; Sant'Agata Di Militello; Sant'Anastasia; Sant'Angelo a Fasanella; Sant'Angelo Dei Lombardi; Sant'Angelo di Brolo; Sant'Arcangelo; Samo; Scalea; Segni; Senigallia; Sessa Aurunca; Siderno; Silandro; Sorra; Sorrento; Spezzano della Sala; Spoleto; Subiaco; Teano; Termoli; Terracina; Tione di Trento; Todi; Tolmezzo; Tortoli; Tortona; Tortorici; Trebisacce; Treviglio; Tricarico; Tricase; Trinitapoli; Traina; Ugento; Vallo della Lucania; Varallo; Velletri; Venafro; Venosa; Vibo Valentia; Vietri di Potenza; Vigevano; Viggiano; Vipiteno; Vittoria; Voghera; Volterra».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 5.080.000,00.

8.1000/1 (testo 2)

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Decaduto

All'emendamento 8.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole da: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno 2019';

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.000 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 e di 500 euro per i nuclei familiari con un ISEE superiore a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma";

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 620 milioni di euro per l'anno 2020, 630 milioni di euro per l'anno 2021, 641 milioni di euro per l'anno 2022, 652 milioni di euro per l'anno 2023, 663 milioni di euro per l'anno 2024, 674 milioni di euro per l'anno 2025, 685 milioni di euro per l'anno 2026, 697 milioni di euro per l'anno 2027, 709 milioni di euro per l'anno 2028, 721 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sopprimere il comma 5.

8.1000/2 (testo 2)

FREGOLENT, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Decaduto

All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine le seguenti parole: "in modo da consentire interventi sia per le strutture statali sia per quelle paritarie"».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 24, sostituire le parole: «di proprietà dei comuni destinati ad asili nido» con le seguenti: «destinati ad asili nido e scuole materne pubbliche e paritarie».

8.1000

IL GOVERNO

Ritirato

al comma 25, ultimo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «ed il Ministro per la famiglia».

8.2000/1

PIRRO, DONNO

Accolto

All'emendamento 8.2000, al capoverso «Art. 8», premettere il seguente: «All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: "metropolitana di Torino", inserire

le seguenti: ", ivi comprese le attività di progettazione, valutazione *ex ante*, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile,".

Conseguentemente».

8.2000/2

ARRIGONI, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 8.2000, al comma 1, sostituire le parole: «in viabilità», con le seguenti: «di mobilità» e la parola: «inquinati» con «contaminati».

8.2000/3

COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

"29-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito 'Fondo', con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

29-ter. Il Fondo finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

29-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.

29-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana».

Conseguentemente, al comma 11 del presente articolo, le parole: «di 300 milioni di euro nell'anno 2022, di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 250 milioni di euro nell'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

8.2000/4

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 29 è aggiunto è il seguente:

"29-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel Comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva, di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, per una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».

8.2000/5

MANCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo il comma 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Ai fine di procedere celermente al restauro e al consolidamento strutturale del ponte sul fiume Brenta lungo la ex SS n. 47 'Valsugana' nel Comune di Curtarolo, è assegnato alla Provincia di Padova un contributo, per l'anno 2020, pari a 4 milioni di euro."».

Conseguentemente, il Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze, alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

8.2000/6

SANTILLO, BOTTICI

Ritirato

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione del programma di rinnovo dei parchi automobilistici e filoviari per il miglioramento della qualità dell'aria e dei servizi di trasporto pubblico locale, previsto dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni con più di 100.000 abitanti sono assegnate risorse aggiuntive pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034».

Conseguentemente, il Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

8.2000/7 (testo 2)

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWOBI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, CORBETTA

Accolto

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dal presente articolo, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli

elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente il tfndo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di pari importo.

8.2000/8

FAGGI, TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, CANTÙ, ROMEO

Ritirato

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. Dopo il comma 30, inserire il seguente:

"30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145."».

8.2000/9

MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può

discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto".».

8.2000/10

COMINCINI, SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 188 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "la procedura di liquidazione" a "debiti di cui al comma 184 e al comma 185" sono sostituite dalle seguenti: "una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti erariali, di qualsiasi tipo," e le parole "liquidazione previsto dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti "procedura di cui agli articoli 10, 12-bis,"».

8.2000/11 (testo 2)

PIRRO

Accolto

All'emendamento 8.2000, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori

cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

8.2000

I RELATORI

Accolto

Al comma 29, lettera a), dopo le parole: «del territorio» sono aggiunte le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».

8.2001/1

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 8.2001, al comma 30-bis, lettera b), capoverso «1-bis» dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi, che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto-autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

Conseguentemente al comma 1-ter aggiungere la lettera: «Al secondo periodo le parole 480 milioni sono sostituite dalle seguenti 482 milioni».

Conseguentemente al comma 1-ter aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) quanto a 2 milioni euro per l'anno 2020 l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro nei porti di Savona e Vado Ligure un contributo, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti al crollo del Ponte Morandi. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

8.2001/2

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

al comma 1-bis, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024»;

sopprimere il comma 1-ter;

sostituire il conseguentemente con il seguente: «Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da "685 milioni di euro per l'anno 2020" fino a "1.401 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "645 milioni di euro per l'anno 2020, 880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024"».

8.2001/3

MANCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il capoverso «1-bis)» aggiungere il seguente:

«1-bis.1) Con apposito accordo di programma quadro stipulato tra le Amministrazioni statali interessate, il Commissario straordinario, l'Autorità di sistema portuale, la Regione Liguria e gli enti locali interessati, sono definite le modalità di realizzazione degli interventi al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti nel Programma di cui ai commi 1 e 1-bis.»;

b) dopo il capoverso 1-ter, aggiungere i seguenti:

«1-quater. All'articolo 5, comma 5-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "nei porti" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree del demanio marittimo dei porti".

1-*quinquies*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 578: al primo periodo, le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, si chiarisce che" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si chiarisce che sono parimenti censiti nella categoria E/1 i magazzini, le aree scoperte, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le banchine, le piattaforme logistiche e ogni altra struttura; anche se affidati a privati e a qualunque titolo, a servizio dei traffici, delle attività commerciali o di trasformazione delle merci, situati nelle aree di porto franco, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale del 13 luglio 2017, nonché nelle Zone economiche speciali (ZES) di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018, n. 12"»;

b) al comma 579, le parole "a decorrere del 1° gennaio 2019" sono soppresse».

8.2001/4

DE BONIS

Decaduto

All'emendamento 8.2001, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al fine di sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti dalla città di Matera a seguito delle piogge alluvionali dell'11 novembre 2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo volto al sostegno di tali attività e per incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri previsti per l'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.2001/5

FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, sostituire le parole da: «1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis» fino a «1.221 milioni di euro per l'anno 2024.» con le seguenti parole: «1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7.».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da «685 milioni di euro per l'anno 2020» fino a «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «645 milioni di euro per l'anno 2021, 880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024.».

8.2001/6

PINOTTI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, al comma 30-bis, lettera b), comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera b), premettere le seguenti parole: «quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020».*

8.2001/7

LONARDO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«30-ter. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

30-quater. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

30-quinquies. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 30-ter.

30-sexies. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

30-septies. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

8.2001/8

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30 inserire i seguenti:

«30-bis. I beni sottoposti al regime demaniale presenti nel territorio dell'area protetta che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, salvo diversa richiesta del parco.

30-ter. La concessione può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego del soggetto concedente.

30-quater. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente».

8.2001/9

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 8.2001, sostituire l'alea con la seguente: «Dopo il comma 30, inserire i seguenti:» e, dopo il capoverso «comma 31-bis», inserire i seguenti:

«30-ter. Per gli interventi di installazione della cartellonistica, necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. Agli oneri derivanti dal presente comma; pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

30-quater. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno

2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285».

8.2001/10

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, sostituire l'alinea con la seguente: «Dopo il comma 30, inserire i seguenti:» e, dopo il capoverso «comma 30-bis», inserire i seguenti:

«30-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per il 2021, 400 milioni per il 2022, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modifiche è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni per l'anno 2021, 400 milioni per l'anno 2022. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 7 della presente Legge, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020; di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

- «alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- *alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- *alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

- *alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

8.2001/11

MANCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis, aggiungere il seguente:

«30-ter. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della *ex* SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel Comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una

quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le parole: «inserire i seguenti».

8.2001/12

RICCARDI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis aggiungere, in fine, il seguente:

«30-ter. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel Comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi.».

8.2001/13

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «comma 30-bis», è inserito il seguente:

«30-ter. Per garantire la sicurezza della navigazione e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale genovese, ai fini del completamento del primo lotto della Diga Foranea del Porto di Genova di cui alla Convenzione quadro

stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Invitalia in data 3 agosto 2017, si autorizza la spesa di euro 40 milioni per il 2020 e 2021 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, sono apportate le opportune riduzioni all'articolo 99 comma 2.

8.2001/14

PEROSINO, BERGESIO

Respinto

All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «30-bis», aggiungere il seguente:

«30-ter. Per la Provincia di Cuneo il versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è ridotto della metà. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 17 milioni complessivi per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fonda per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.».

8.2001/15

RIPAMONTI, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis inserire il seguente:

«30-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-bis è aggiunto il seguente:

"282-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020».

8.2001/16

PAPATHEU

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «30-bis», inserire il seguente:

«30-ter. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro complessivi per il triennio 2020 - 2022, in favore della Fondazione Magna Grecia, istituita nel 2009, con vincolo di destinazione per attività, anche internazionali, di studio, ricerca e promozione della cultura della civiltà della Magna Grecia, nonché attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Mezzogiorno e dell'Italia all'estero.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

8.2001/17

CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis, inserire il seguente:

«30-ter. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese, nel limite massimo di un milione di euro annui, al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

8.2001/18

BATTISTONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, dopo il capoverso «30-bis», inserire il seguente:

«30-ter. Al fine di consentire la ristrutturazione del Palazzo Papale del Comune di Viterbo, è assegnato al medesimo Comune un contributo straordinario di 200.000,00 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «213.800.000,00 euro».

8.2001/19

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30 inserire il seguente:

«30-bis. I commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono sostituiti dai seguenti:

"563. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2020-2022, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il turn aver previsto a legislazione vigente fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio. A tale fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

564. Per le finalità assunzionali di cui al comma 563, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche».

8.2001/20

ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.2001, dopo il comma 30-bis aggiungere i seguenti:

«30-ter. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto.

30-quater. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato I, alla voce: "Energia elettrica", è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: "-per la fornitura di energia elettrica erogata, da impianti di terra, alle navi ormeggiate in porto: euro 0,0005 per ogni kWh". Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia subordinatamente all'adozione della decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al presente comma.».

8.2001

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7"».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «941 milioni di euro per l'anno 2021» fino a «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».

8.2002/1

MANCA

Ritirato

All'emendamento 8.2002, dopo il comma 857-bis, aggiungere il seguente:

«857-ter. Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, fatto a *Reading* il 22 giugno 2017, ratificato con legge 27 novembre 2017, n. 170, la regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, può autorizzare l'effettuazione in subappalto, senza alcun incremento del corrispettivo contrattuale, di opere o lavori, nonché di servizi o forniture riguardanti gli appalti in corso, anche al di fuori dei limiti e delle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalla lettera c) del comma 4 del medesimo articolo 105».

8.2002/2

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 8.2002, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «inserire il seguente» *con le seguenti:* «inserire i seguenti»;

b) *dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:*

«10-ter. All'articolo 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Per gli anni 2020-2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali".

10-*quater*. All'articolo 60-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "previa intesa in sede di" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la" e dopo le parole: "concrete per", sono inserite le seguenti: "il sostegno e";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni", sono inserite le seguenti: "anzitutto con riguardo a quelle territoriali di minori dimensioni";

c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "Il piano contiene", sono sostituite dalle seguenti: "Il piano individua";

d) al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei";

e) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "enti locali", aggiungere in fine: ", anche sotto forma di supporto e assistenza tecnica alla formulazione e attuazione delle azioni di cui alla lettera b), anzitutto per le amministrazioni sprovviste di adeguate professionalità, necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali";

f) al comma 3, secondo periodo, le parole: "misure correttive", sono sostituite dalle seguenti: "misure di sostegno";

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Di ogni sopralluogo, visita e attività di sostegno svolta, è redatto un resoconto sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita ed i risultati dell'attività svolta.";

h) al comma 5, le parole: "I verbali", sono sostituite dalle seguenti: "I resoconti";

i) al comma 6, le parole da: "misure correttive" a "Nucleo medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "misure concordate all'esito delle attività di cui al comma 4,";

j) il comma 7 è soppresso.

10-*quinqies*. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di verifica biometrica dell'identità e" e le parole: ", in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso» sono soppresse;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "sulle modalità di trattamento dei dati biometrici," sono soppresse;

c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "di verifica biometrica dell'identità e", sono soppresse.

10-*sexies*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 10-*ter* e 10-*quater* è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2020, 5.000.000 di euro per l'anno 2021 e 4.000.000 di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.2002/3

COLLINA

Ritirato

All'emendamento 8.2002, dopo il capoverso comma: «10-bis», aggiungere i seguenti:

«10-*ter*. All'articolo 1, comma 970 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

10-*quater*. All'articolo 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021", sono sostituite dalle parole: "di 18 milioni per l'anno 2020 e di 22 milioni per l'anno 2021."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - .

alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - .

8.2002/4 (testo 3)

MIRABELLI

Accolto

All'emendamento 8.2002, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alea con il seguente:*

«All'articolo 8 dopo il comma 10, inserire i seguenti»;

b) *dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:*

«10-ter. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il Comune e la Città Metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della Regione, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale».

8.2002 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"857-bis. Il comune beneficiario del contributo 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001

euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi; e) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi"».

8.2003/1

MOLLAME, DRAGO

Ritirato

All'emendamento 8.2003, capoverso comma 31-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «il quale, coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti», *sono sostituite dalle seguenti:* «incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana Siciliana e, mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i comma 2 e 3 del presente articolo. Con medesimo decreto sono stabiliti il supporto alle attività del Commissario e il suo compenso, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio.»;

b) dopo il capoverso comma 31-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«31-ter. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il secondo e terzo periodo sono soppressi».

8.2003/2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, MALLEGNI

Respinto

All'emendamento n. 8.2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «i medesimi poteri di cui», sostituire le parole: «i commi 2 e 3», con le seguenti parole: «il comma 2»;

b) dopo le parole: «è incaricato di realizzare la progettazione», sopprimere le parole: «l'affidamento e l'esecuzione».

8.2003/3

PIRRO, MOLLAME, DONNO

Accolto

All'emendamento 8.2003, sostituire le parole: «dopo le parole: "in cui versa la rete viaria"», fino a: «convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "esecuzione degli interventi sulla rete viaria", è inserita la seguente: "provinciale" e, dopo le parole: "Regione Siciliana", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 del presente articolo.";

b) al secondo periodo, le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche; l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del commissario" con le seguenti: "Col medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti altresì le modalità di supporto alle attività del Commissario e il suo compenso";

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di

apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio."».

8.2003/4

Giuseppe PISANI, MOLLAME

Ritirato

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) *dopo il comma 31-bis, inserire i seguenti:*

«31-ter. Alle province e ai liberi consorzi che, alla data del 30 novembre 2019, risultano in dissesto finanziario e con un valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno, relativi all'anno 2019, è attribuito un contributo di euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2020, in proporzione all'ammontare del valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno.

31-quater. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 4,5 milioni si provvede: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.2003/5

BARBONI, PICHETTO FRATIN

Ritirato

Dopo il comma 31-bis, inserire i seguenti:

«31-ter. Al fine di garantire gli *standard* di sicurezza e di operatività efficace necessari all'aeroporto internazionale Fellini di Rimini e San Marino (con traffico in costante aumento specie da paesi *extra* Schengen), la dotazione organica del Corpo della Polizia di Stato (Polaria) viene incrementata di 10 unità a decorrere dal 1° gennaio 2020. È autorizzata per gli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di 1.500.000 per il personale POLARIA.

31-quater. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'acquisto di due automezzi aeroportuali idro schiuma antincendio e un simulatore di incendi aeroportuali per il Corpo dei Vigili del Fuoco presso l'aeroporto Fellini di Rimini. È altresì autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 1.500.000 di euro per acquisto del materiale necessario (dispositivo per il controllo dei passaporti ed implementazione del sistema di digitalizzazione) alla Polizia di Stato (POLARIA) in servizio presso il Fellini per garantire sicurezza ed efficienza.

3. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale POLARIA».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020 - 3.000.000;

2021 - 1.500.000;

2022 - 1.500.000:

8.2003/6

MANCA, FERRARI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi in merito agli adempimenti relativi alla sicurezza degli edifici scolastici)

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle scuole, quota parte delle risorse di cui all'articolo 8, comma 11, pari a complessivi 40 milioni di euro, di cui euro 25 milioni per l'anno 2020 ed euro 15 milioni per l'anno 2021, sono assegnate agli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per effettuare verifiche in loco sui rischi strutturali, ai fini di fornire ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche i cui edifici hanno ricevuto la verifica in loco le valutazioni tecniche per la redazione del DVR di cui all'articolo 18 decreto legislativo 81/08, e per interventi di manutenzione di somma urgenza nel caso in cui l'ente ne ravvisi la necessità.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 tra gli enti locali interessati, nonché le modalità e i termini per effettuare le verifiche in loco sugli edifici scolastici.

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è aggiunto, dopo il comma 3-bis, il seguente comma:

"3-ter I dirigenti scolastici che, in adempimento di quanto previsto nell'ultimo periodo del precedente comma 3, abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei degli edifici assegnati e dei relativi impianti non possono essere destinatari di provvedimenti sanzionatori ad opera degli organi di controllo quali VV.FF., A.S.L., Ispettorato del lavoro.

I dirigenti scolastici non esercitano alcun controllo sugli impianti e sui locali tecnici destinati ad ospitare in via esclusiva centrali, impianti ed ogni altra strumentazione tecnica di servizio all'edificio. Sono, di conseguenza, sollevati da qualsiasi responsabilità in merito"».

8.2003/7

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «inserire il seguente» *con le seguenti:* «aggiungere le seguenti»;

b) *dopo il comma 31-bis, aggiungere il seguente:*

«31-ter. L'acquisto o il noleggio di veicoli ad alimentazione ibrida, non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La cilindrata del motore termico dei citati veicoli non può comunque essere superiore ai 2000 cc».

8.2003/8

Giuseppe PISANI, MOLLAME, PIRRO

Respinto

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole:* «il seguente» *con le seguenti:* «i seguenti»;

2) *dopo il comma 31-bis, inserire il seguente:*

«31-ter. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio».

8.2003/9

Giuseppe PISANI, MOLLAME, PIRRO

Ritirato

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole:* «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- 2) *dopo il comma 31-bis, inserire il seguente:*

«31-ter. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro."».

8.2003

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "in cui versa la rete viaria", inserire la seguente: "provinciale" e sostituire le parole: "è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana" con le seguenti: "è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti"».

8.0.1 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regioni ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

7. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 6 è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività

a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

9. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

8.0.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributi diretti ai Comuni per interventi di messa in sicurezza)

1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo preceden-

te sono assegnati, entro il 1° gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020".

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet,

nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, paria a 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

8.0.3

VANIN, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2019).

1. Al fine di fronteggiare lo stato di emergenza delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre 2019, è assegnato un contributo straordinario per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi predetti. Per gli eventi verificatisi nel territorio del Comune di Venezia a partire dal 12 novembre 2019, al medesimo Comune di Venezia è assegnato un contributo di 150 milioni di euro. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate ad interventi urgenti diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree colpite;

c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziare a favore dei territori interessati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici ai fini degli interventi indicati alle lettere da *a)* a *c)*.

3. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 12 novembre 2019, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del Comu-

ne di Venezia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 12 novembre 2019 ed il 30 settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Venezia.

5. La sospensione di cui al comma 3 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

7. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2020.

8. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2019 a carico del Comune di Venezia connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai commi da 3 a 5, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza del Comune di Venezia».

Conseguentemente:

a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2.500 miliardi»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni»;

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

8.0.4

TOSATO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 20156 al 2022.";

b) Al comma 7-bis, le parole: "2019" sono ovunque sostituite con le seguenti: "2022".

2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «194 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «285 milioni».

8.0.5

CAMPARI, ZULIANI, TOSATO, BORGONZONI, CORTI, SAPONARA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto-legislativo n. 75 del 2017 a favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po)

1. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, al fine di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni di prevenzione e protezione dal rischio idraulico nell'ambito idrografico di competenza e per assicurare il necessario coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza, è autorizzata a derogare al tetto del fondo del trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fermo restando il contenimento della spesa complessiva del personale entro i limiti previsti dalla vigente normativa e senza ulteriori oneri di finanza pubblica».

8.0.6

NASTRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la sicurezza della città di Novara)

1. Al fine di garantire migliori sistemi di sicurezza e dell'ordine pubblico, in relazione ai fenomeni di aggressione, esistenti all'interno degli ambulatori delle guardie mediche della provincia di Novara, è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per il triennio 2020, 2021 e , 2022 ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che prevedono l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno o all'esterno delle strutture sanitarie di cui al presente comma.

1-bis. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiara-

zione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio"».

Conseguentemente agli oneri nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8.0.7

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo prima casa piccoli comuni e contrasto allo spopolamento)

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni italiani, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo, denominato "Fondo Prima Casa Piccoli Comuni", con una dotazione pari ad euro cinque milioni per l'anno 2020 e ad euro cinque milioni per ciascuno gli anni 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato ad agevolare l'acquisto della prima casa attraverso la concessione di contributi a giovani coppie residenti in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che in-

tendono stabilire la loro residenza in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse.

4. Agli oneri recati dai commi precedenti si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

8.0.8

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente periodo: "Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-*bis* che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*."».

8.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)

1. All'articolo 47 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente periodo: "Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-*bis* che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*".».

8.0.10

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)

1. All'articolo 47 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente periodo: "Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-*bis* che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a

rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*."».

8.0.11

FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

1. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.».

8.0.12

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*octies*. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo nr 28 del 2010 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.

1-*nonies*. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato *ex* decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

1-*decies*. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato *ex* decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i.

la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente art. 3-ter.";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale";

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"v-nonies) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti."

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice."

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

8.0.13

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di salvaguardia della Laguna di Venezia e di bonifica e riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera)

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa speciale per Venezia, di cui alle Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992, che individua la salvaguardia di Venezia quale problema di preminente interesse nazionale, è assegnata alla Regione del Veneto la somma di 35 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 per consentire l'attuazione e il proseguimento degli interventi di tutela ambientale e di disinquinamento nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia.

2. Ai sensi dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe del 16/04/2012, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia), il Comune di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e l'Autorità Portuale di Venezia (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale), al fine proseguire negli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, è stanziata a favore della Regione del Veneto la somma di euro di 20 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, per consentire il completamento delle opere di marginamento delle macroisole industriali.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 55.000.000;

2021: - 55.000.000;

2022: - 55.000.000.

8.0.14 (testo 2)

RIPAMONTI, BRUZZONE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021";

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.";

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.";

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati ex art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84".

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto

2016, n. 169 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

8.0.15

ARRIGONI, TOSATO, RIVOLTA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono inserite le seguenti parole: "La valutazione di impatto ambientale è effettuata dalla Regione o dalla Provincia competente territorialmente secondo quanto previsto dalla legge provinciale."».

8.0.16

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Investimenti dei Comuni finanziati con quota dell'IMU sugli immobili di gruppo catastale D)

1. A decorrere dall'anno 2021 la quota del 10% del gettito dell'IMU derivante dagli immobili di gruppo catastale D è destinata ai Comuni nei quali il gettito si è prodotto nell'anno precedente, per il finanziamento di investimenti in infrastrutture pubbliche destinate all'aumento della competitività delle imprese.

2. A decorrere dall'anno 2021 è istituito apposito fondo presso il Ministero dell'Interno sulla base dei dati consuntivi di gettito dell'anno precedente.

3. Le tipologie di investimenti ammessi al finanziamento e le modalità di erogazione saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Interno, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.».

8.0.17

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per professionisti ai fini della presentazione dei bandi di gara europei (FoProUe))

1. Al fine di favorire la Formazione di professionisti che si occupino all'interno degli enti locali della ricerca e presentazione di progetti per bandi di gara europei, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per professionisti nella presentazione dei bandi di gara europei (FoProUe), con dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato a finanziare interventi promossi dai Comuni per l'organizzazione di corsi di formazione in tema di bandi di gara finanziati dall'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

8.0.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

8.0.19 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE, TESTOR

Accolto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

8.0.20

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Partecipazione a contribuzioni statali per la tutela e la valorizzazione del Parco nazionale dello Stelvio)

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali».

8.0.21RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO,
Pietro PISANI**Respinto**

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi in favore delle sole zone franche urbane non comprese nell'obiettivo «Convergenza»)

1. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle Imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a inte-

grazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

8.0.22

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Fondo a sostegno delle imprese turistico-ricettive italiane che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook)

1. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.

2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 di-

cembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti *de minimis*".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».

8.0.23

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi, nell'ambito delle risorse disponibili, alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».

8.0.24

ARRIGONI, FERRERO, TOSATO, Pietro PISANI, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti

lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Nel comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e dopo le parole: "la predetta data" sono inserite le seguenti parole: ", ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza"».

8.0.25

LONARDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 3 è abrogato».

8.0.26

RICCIARDI, L'ABBATE, ANGRISANI, DI GIROLAMO, DE LUCIA, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del Fondo per i sistemi di depurazione)

1. Per il finanziamento degli interventi relativi all'esecuzione di opere di costruzione e progettazione di sistemi di depurazione nei Comuni Capoluogo di provincia d'Italia che risultano esserne sprovvisti, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro la data del 31 gennaio 2020 sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo

dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

8.0.27

RICCIARDI, MATRISCIANO, DE LUCIA, ANGRISANI, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA, CAMPAGNA, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del Fondo per la messa in sicurezza, riqualificazione e monitoraggio di viadotti in calcestruzzo armato precompresso)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di viadotti in calcestruzzo armato precompresso, nonché di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000;

2021: - 7.000.000;

2022: - 7.000.000.

8.0.28

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti sulla rete ferroviaria Aosta-Torino)

1. Per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria della linea Aosta-Torino, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

8.0.29 (testo 2)

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

8.0.30

BONINO, ERRANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione di quota 100, blocco dell'aumento dei consumi intermedi della PA e istituzione del «Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica»)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2019". Conseguentemente, i fondi a tal scopo destinati per gli anni 2020 e 2021, come individuati dal comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinati alle finalità di cui al comma 4 del presente articolo.

2. È abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Per il biennio 2020-2021, il limite di spesa per consumi intermedi della pubblica amministrazione è il livello del 2018, come registrato dalle stime di contabilità nazionale dell'Istituto Nazionale di Statistica. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio trimestrale della spesa, adottando opportune misure correttive in caso di maggiore spesa da parte dei singoli enti, inclusa la riduzione dei trasferimenti statali agli stessi per l'importo della maggiore spesa.

4. Con i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 5,5 miliardi nel 2020 e a 7 miliardi nel 2021, è istituito un fondo denominato "Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica" destinato al finanziamento di provvedimenti normativi per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese, la formazione dei lavoratori, l'alternanza scuola-lavoro, la promozione delle automobili a trazione elettrica attraverso la diffusione dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli e l'incentivo al biometano».

8.0.31 (testo 5)

COMINCINI, CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

1. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285».

8.0.32

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attuazione articolo 12, comma 1, lettera d) decreto legislativo n. 1 del 2018 - Continuità amministrativa)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n. 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;

e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;

f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

8.0.33

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norma adeguamento indennità)

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 82, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. È comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un

apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.

3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'onere derivante dal presente articolo mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

8.0.34

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo a sostegno delle famiglie con vittime di morte violenta e suicidi)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo a sostegno delle famiglie con vittime di morte violenta e suicidi, con dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle pari opportunità e famiglia, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

Art. 9**9.1**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Respinto

Al primo comma, sostituire le parole: «30 miliardi» con le seguenti: «31 miliardi».

All'onere della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

9.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Respinto

Sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: «Le risorse sono ripartite secondo la seguente tabella:

Tabella A

	quota di accesso	importi
Piemonte	7,53 per cento	150.615.061,51
Valle D'Aosta	0,21 per cento	4.200.420,04
Lombardia	16,82 per cento	336.433.643,36
P.A. Bolzano	0,00	-
P. A. Trento	0,00	-
Veneto	8,25 per cento	165.016.501,65
F. Venezia Giulia	2,10 per cento	42.004.200,42
Liguria	2,75 per cento	55.005.500,55
E. Romagna	7,56 per cento	151.215.121,51
Toscana	6,42 per cento	128.412.841,28

Umbria	1,52 per cento	30.403.040,30
Marche	2,62 per cento	52.405.240,52
Lazio	9,84 per cento	196.819.681,97
Abruzzo	2,24 per cento	44.804.480,45
Molise	0,53 per cento	10.601.060,11
Campania	9,47 per cento	189.418.941,89
Puglia	6,76 per cento	135.231.521,35
Basilicata	0,96 per cento	19.201.920,19
Calabria	3,26 per cento	65.206.520,65
Sicilia	8,36 per cento	167.216.721,67
Sardegna	2,79 per cento	55.805.580,56
TOTALE	100 per cento	2.000.000.000,00

».

9.3

COLLINA, BOLDRINI, BINI, MANCA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il maggior importo di cui al presente articolo è destinato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione».

9.4

CASTELLONE, MAUTONE, FLORIDIA, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, ANGRISANI, Giuseppe PISANI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene esteso ai fini della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, del riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, nonché alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70. Le risorse di cui al precedente comma 1, nelle Regioni che non abbiamo sviluppato adeguatamente la predetta offerta assistenziale, vengono destinate prioritariamente agli interventi di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

9.5

DE POLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, a valere sulle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente ridurre di 100 milioni di euro gli stanziamenti di cui all'articolo 99, comma 2.

9.6

DE POLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 1».

9.7

CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente:

«2-bis. Per far fronte alle mutate ed accresciute esigenze di assistenza sanitaria nel territorio pontino e garantire un qualificato ed efficace servizio sanitario e una dotazione tecnologicamente avanzata, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2020-2022 da destinare alla realizzazione di nuovo ospedale di Latina. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

9.8

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

«2-bis. Il maggior importo di cui al presente articolo è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione».

9.0.1

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interventi urgenti per l'impermeabilizzazione di Piazza S. Marco)

1. Al Commissario di cui all'articolo 4, comma 6-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, acquisito il parere del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, è destinata la gestione di un Fondo speciale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi urgenti ed indifferibili di difesa delle acque alte e di impermeabilizzazione e salvaguardia di Piazza S. Marco».

Conseguentemente il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è ridotto di euro 50 milioni.

9.0.2

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Utenze elettriche ad alta efficienza energetica)

1. Alla Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

"1-quinquies) somministrazione di energia elettrica per utenze civili il cui immobile, sia certificato di Classe A3 o A4, per effetti del decreto legislativo n. 192 del 2005, ovvero abbia subito nei 10 anni precedenti interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorarne l'efficienza energetica di 3 classi, ovvero, riguardi utenze totalmente elettriche' relative ad immobili tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero ad immobili

presenti nei centri storici ove la realizzazione di impianti termo-idraulici e del gas comporterebbe un indebolimento delle murature ed il conseguente peggioramento del comportamento sismico degli edifici"».

9.0.3

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo indennizzo risparmiatori e Arbitro per le controversie finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 502-ter, aggiungere il seguente:

"502-ter.1. Resta fermo il diritto per i risparmiatori di cui al comma 494 all'integrale liquidazione del risarcimento riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici a valere sulle risorse del FIR"».

9.0.4

PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Edilizia sanitaria militare)

1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico e di mantenimento delle aree verdi con vincolo paesaggistico, delle strutture sanitarie militari è attivato un fondo pluriennale di 5 milioni ciascuno per gli anni 2021 e 2022. Il fondo è finanziato dai risparmi di spesa previsti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244,

dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e dall'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

9.0.5

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Equiparazione percentuale di indennizzo obbligazionisti subordinati e risparmiatori obbligazioni convertibili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, ovunque ricorrano, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "95 per cento"».

Art. 10**10.1**

FERRAZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),";

b) al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.".

1-ter. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "250.000" sono sostituite dalle seguenti: "150.000"».

10.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le modalità previste dal presente codice";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «150.000».

10.3

CIRIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio".».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «250.000» sono sostituite dalle seguenti: «100.000».

10.4

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sostituire l'articolo 35 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il seguente:

Art. 35

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di recupero di materia rispetto alle operazioni di riciclaggio delle frazioni differenziate inorganiche e di compostaggio aerobico delle frazioni differenziate organiche, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, nel rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 181, comma 5 e dall'articolo 182-bis, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali impianti di trattamento di rifiuti urbani e assimilati saranno realizzati

per coprire il fabbisogno residuo, privilegiando la realizzazione di impianti di prossimità di piccola e media capacità entro il limite di capacità pari a 36.000 tonnellate annue, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Al fine di riequilibrare il quadro delle politiche statali e incentivare le operazioni che rientrano nel recupero di materia e prevedono un fabbisogno di trattamento di compostaggio di frazione organica (F.O) differenziata e di frazione verde (F.V), nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo nazionale di incentivazione al compostaggio aerobico di importo pari a 1,5 miliardi di euro annui. L'incentivazione di cui al presente articolo è calcolata per il finanziamento di operazioni con importo pari a 180 euro/tonnellata/anno di F.O e F.V trattate in ingresso, inclusi i costi delle attività di trasporto, di trattamento di compostaggio e di realizzazione di impianti per la F.O e F.V. Il fondo nazionale di incentivazione è destinato a finanziare le attività con particolare riferimento alla ristrutturazione ed alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio "di prossimità" da parte delle amministrazioni comunali singole o consorziate che gestiscono tali operazioni in forma diretta tramite aziende di servizio, con corsia di preferenzialità per Comuni singoli od associati in ambiti o bacini territoriali non superiori a circa 200.000 abitanti. L'auto-compostaggio ed il compostaggio di comunità sono esclusi dall'obbligo di certificazione del compost prodotto che viene direttamente utilizzato dagli stessi produttori. L'accesso agli incentivi è commisurato alla quantità di ammendante compostato misto o verde prodotto ed effettivamente commercializzato o ceduto in maniera gratuita per usi agricoli, di giardinaggio e di ripristino ambientale (attraverso l'incremento della componente organica del suolo vegetale), nonché utilizzato per autoconsumo. Gli impianti di compostaggio a servizio del trattamento del "digestato", in esito da processi anaerobici della F.O., sono esclusi dalle presenti incentivazioni in quanto essi partecipano al sistema di incentivazione per il recupero energetico di biogas o biometano. Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo in sede di attuazione dal tavolo tecnico di cui al successivo articolo 2, comma 2, è definita la colorazione unica dei sacchetti compostabili per la raccolta differenziata delle F.O., differenziata da quella di tutti gli altri tipi di sacchetti a cui è vietato l'utilizzo dello stesso colore. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Tutti gli impianti di recupero di materia da rifiuti urbani e assimilati da realizzare sono autorizzati con le procedure semplificate od ordinarie, in base alle normative vigenti rispetto alla capacità di esercizio autorizzabile dalle rispettive autorità competenti, qualora sia stata valutata positivamente

la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. In caso di ubicazione di questi impianti a ridosso di centri abitati, sarà effettuata anche la valutazione preventiva ed il monitoraggio successivo su eventuali emissioni odorigene che possano superare la tollerabilità media, misurata con metodologia di olfattometri dinamica applicando la norma UNI EN 13725.

4. Sono autorizzate, in via preliminare alle autorizzazioni di cui al comma 4, le procedure di riconversione al recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico biologico, per le frazioni di sopravaglio in esito alla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, tese al recupero e riutilizzo industriale di frazioni plastiche e cellulosiche in sostituzione della attuale produzione di combustibile solido secondario CSS, salvo essere dimostrata l'impossibilità tecnica o economica di procedere alla suddetta riconversione impiantistica negli eventuali casi specifici.

5. Negli impianti di cui al comma 3 deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio regionale nel pieno rispetto del principio di prossimità e delle norme generali che disciplinano la materia. Sono altresì ammessi, in via complementare, al trattamento i rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

6. Per tutti gli impianti di incenerimento con o senza recupero di energia, in cui siano smaltiti rifiuti urbani o speciali prodotti nella propria, od in via complementare in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione competente un contributo, nel rispetto del principio stabilito dall'art. 3 comma 24 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, nella misura di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato conferito presso tali impianti. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza regionale ed extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

7. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.

8. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 6, 7 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

9. Al comma 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,".

10. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225."».

10.5

D'ARIENZO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2022";

b) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

"7-*ter*. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti nei commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.";

c) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle finalità di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità di cui ai commi 7 e 7-*ter*".».

10.6 (testo 2)

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, FEDE

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, il fondo denominato "Salva-opere" di cui all'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, è incrementato di un importo pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000.

10.7

PIROVANO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 36 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e degli affidamenti sono soppresse".

b) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di aggiudicazione di contratti di servizi sulla base del criterio del minor prezzo, non si applica il principio di rotazione degli inviti."».

10.8

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sopprimere le parole: "così individuati costituiscono infrastrutture e

insediamenti strategici di preminente interesse nazionale" e le parole: "e moderno"».

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 8 e 9.

10.9

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È abrogato il comma 10 dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»

10.10

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È abrogato l'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»

10.2000/1

FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO

Ritirato

All'emendamento 10.2000, sopprimere la lettera a).

10.2000/2

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 10.2000, al capoverso «2-bis.», lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale Anticorruzione».

10.2000/3

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPTHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

All'emendamento 10.2000, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. - (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole che vogliono dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture di cui al presente comma che vogliono dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture

ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

10.2000/4

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPATHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

All'emendamento 10,2000, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. - (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei

servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al

comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

f) le modalità e i termini della formazione del personale operante nelle strutture di cui ai commi 1 e 2.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. Con apposito provvedimento normativo sono definiti ulteriori obiettivi e priorità della formazione da finanziare a valere sui fondi di cui ai commi 1 e 2.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede,

quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

10.2000/5

PIRRO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 10.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-ter. Dopo l'articolo 2396 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2396-bis.

(Assicurazione per la responsabilità civile degli Amministratori e Direttori generali delle società private)

Gli Amministratori, anche con funzione di amministratore delegato o unico, delle società private di cui al libro V del Codice Civile, titolo V, per le quali sussiste l'obbligo di nominare l'organo di controllo, devono stipulare un'assicurazione professionale, in relazione ai compiti esercitati, a copertura della responsabilità di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2407, 2476 e 2497-bis.

L'obbligo di cui al comma 1 si applica anche ai direttori generali individuati all'articolo 2396.

Per le caratteristiche, la validità, gli importi del premio e dei massimali dell'assicurazione, si fa riferimento ai contratti applicati ai sindaci del collegio sindacale o al sindaco o revisore unico.

Qualora l'assicurazione di cui al comma 1 sia stipulata, in qualità di contraente, dalla medesima società presso la quale gli amministratori indicati al comma 1 e i direttori generali di cui al comma 2 esercitano le loro funzioni,

l'importo del premio annuale sottoscritto è deducibile al 50 per cento ai fini IRES e al 100 per cento ai fini IRAP nell'anno di riferimento".».

10.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2022";

b) al comma 7-bis, al primo periodo, le parole: "al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 7 e 7-ter";

c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

"7-ter. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti nei commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.";

d) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle finalità di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter"».

10.0.1

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Evento Giubileo 2025)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'arti-

colo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, una struttura tecnica denominata Evento Giubilare e grandi eventi".

2. Alla Struttura tecnica "Evento Giubilare e grandi eventi" sono attribuiti i seguenti compiti:

a) individuazione delle linee guida per l'accesso ai finanziamenti di ciascun evento delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) supporto e sostegno agli enti promotori di Grandi Eventi sin dalla fase di candidatura;

c) analisi e valutazione dei programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali interessate dagli eventi;

d) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi interessate dagli eventi;

e) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;

f) elaborazione e verifica di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti infrastrutturali e di servizi in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

g) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;

h) affiancamento alle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;

i) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;

l) elaborazioni di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente articolo;

m) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Alla Struttura tecnica "Evento Giubilare e grandi eventi" è assegnato un contingente di personale così composto:

a) un dirigente di livello dirigenziale generale;

b) tre dirigenti di livello dirigenziale non generale;

c) non più di venti unità di personale non dirigenziale.

4. La Struttura si avvale altresì di un contingente di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità, almeno due dei quali con specifica esperienza giuridico-economica nelle materie di competenza della Struttura.

5. Gli esperti di cui al comma 4, sono individuati mediante avviso pubblico in coerenza con i principi di trasparenza e imparzialità ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, tra soggetti in possesso di specifica ed elevata qualificazione scientifica e professionale nell'ambito delle materie di competenza della Struttura, di cui al comma 2.

6. Il dirigente di livello dirigenziale generale è individuato, tramite avviso pubblico, tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o nell'ambito delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali.

7. I dirigenti di livello dirigenziale non generale, sono individuati, tramite avviso pubblico, tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o nell'ambito delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali.

8. Il personale non dirigenziale è individuato, mediante apposite procedure per titoli e colloquio di ricerca di personale appartenente alle categoria A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei ministeri, o delle altre pubbliche amministrazioni, o delle Autorità amministrative indipendenti, o delle Istituzioni europee e internazionali e di Organismi ed Enti europei ed internazionali ad esse equiparate, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero, in caso di esito negativo o infruttuoso, anche tra estranei alla pubblica amministrazione, mediante apposita procedura di selezione pubblica, ai sensi della normativa vigente, equiparati, con riferimento al trattamento economico, ad una categoria non superiore alla categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Al dirigente di livello dirigenziale generale, di cui al comma 3, lettera a) è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

11. Agli esperti spettano compensi onnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 1.190.000,00 annui lordi.

12. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo per la progettazione degli Eventi Giubilari e grandi eventi pari ad euro 6.000.000,00 per l'annualità 2020.».

10.0.2 (testo 2)

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, FERRERO, AUGUSSORI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Misure a sostegno della logistica nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 dopo le parole: "Melzo" sono inserite le seguenti: "Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico".

2. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti.

3. La realizzazione delle attività di cui al comma 2 è affidata al soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 già individuato ai sensi del Decreto n. 15 del 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 per la realizzazione delle attività connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, nonché di cui all'articolo 1, commi 1025 e 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse individuate al medesimo comma 2 sono, quindi, destinate al soggetto attuatore unico di cui sopra.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

10.0.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)*

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado Ligure.

2. Il limite massimo del contributo per l'anno 2020 di cui al comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementato di un milione di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, apportare la seguente modifica alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

2020: - 1.000.000.

10.0.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure.

2. Il limite massimo del contributo per l'anno 2020 di cui al comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementato di un milione di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, apportare la seguente modifica alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

2020: - 1.000.000.

10.0.5

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17

della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado Ligure».

10.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

10.0.7

PAROLI, PICCHETTO FRATIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021».

10.0.8

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 5-bis è sostituito con il seguente:

"5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo, compresi quelli maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, sempre che la provvista di spesa sia inclusa nei singoli quadri economici"».

10.0.9

CAMPARI, PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ferrovia Pontremolese)

1. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale e al fine di realizzare la linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 20.000.000.

10.0.10

CAMPARI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Messa in sicurezza Strada Massese)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Strada statale 665 Massese, è autorizzata la spesa di 500 mila di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 11

11.1

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;

b) al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

c) al comma 3, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

d) al comma 4, le parole: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze può operare» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico può operare»;

e) al comma 10, le parole: «I decreti di cui al comma 4 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati i dati e le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze».

11.2

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «370 milioni di euro per l'anno 2020, di 840 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.354 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;*

b) *dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-bis.

(Incremento della dotazione del fondo per gli IPCEI)

1. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di "Fondo IPCEI", può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3.

2. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

3. Per le finalità definite dal presente articolo, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di 90 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per il 2022. Al finanziamento dei medesimi progetti possono concorrere ulteriori risorse an-

che regionali e derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei».

11.3

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «470 milioni» con le seguenti: «420 milioni»;*

b) *dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:*

«12-bis. Per il rafforzamento degli interventi per il sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi diretti alla spesa».

11.4

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Alla costituzione del fondo concorrono» aggiungere le seguenti: «, per gli scopi coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché di adattamento ai loro impatti,».

11.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Alla costituzione del fondo concorrono» aggiungere le seguenti: «, per gli scopi coerenti con gli obietti-

vi di decarbonizzazione e mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché di adattamento ai loro impatti,».

11.6

SAPONARA, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti».

11.7

PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il triennio 2020-2023 per consentire la riqualificazione del parco aeroportuale e infrastrutturale dell'aeronautica militare secondo moderni *standard*, anche di efficienza energetica da attuarsi anche sugli alloggi per le famiglie e del personale».

11.8

ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «la decarbonizzazione dell'economia,» *inserire le seguenti:* «l'efficientamento energetico, la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».

11.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «la rigenerazione urbana» inserire le seguenti: «la mobilità a emissione zero».

11.10

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «rigenerazione urbana» sono aggiunte le seguenti: «, la mobilità a emissioni zero».

11.11

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «la rigenerazione urbana,» aggiungere le seguenti: «il contrasto al consumo del suolo, il contrasto allo spreco dell'acqua potabile e la tutela delle fonti, la tutela del mare,».

11.12

MARTELLI, DE BONIS

Respinto

Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.» con le seguenti: «nella misura massima del 75 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per il raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o a emissioni quasi-zero (NZEB) e contestuale saturazione

della capacità generativa di energia da fonti rinnovabili mediante completo sfruttamento delle superfici a disposizione.».

al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente» con le seguenti: «alle emissioni di gas climalteranti quali, prioritariamente: biossido di carbonio, metano, ossido di diazoto, nonché alle attività climalteranti, all'incremento della capacità generativa da fonti rinnovabili, alla dismissione progressiva degli impianti di generazione elettrica da fonti fossili senza nuovi o maggiori oneri fiscali o tariffari, a interventi, anche legislativi, volti a ridurre la produzione di rifiuti, il parco veicoli privato circolante, all'economia circolare, all'incremento della superficie forestale nazionale, all'incremento delle produzioni legnose fuori foresta di qualità, anche mediante impianti sperimentali di specie esotiche non invasive, alla protezione dell'ambiente».

11.13

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'Ambiente, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 9-bis. Ai componenti del comitato non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9-bis. Il Comitato di cui al comma 9, ha come fine quello di orientare alla transizione energetica tutti gli investimenti pubblici; di individuare politiche per conseguire i 21 *Target* SDGs in scadenza nel 2020; di preparare una legge annuale sullo sviluppo sostenibile, che intervenga sulla normativa con un'ottica "sistemica" e realizzi un vasto piano di informazione e comunicazione sul tema dello sviluppo sostenibile diretto all'intera popolazione; inserire l'introduzione e la valutazione *ex-ante* della legislazione alla luce degli SDGs (*Sustainable Development Goal*) nonché dei BES (Benessere Equo e Sostenibile), ovvero l'analisi degli indicatori introdotti con la legge 163 del 2016.

9-ter. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con un decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

11.14

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Respinto

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«*11-bis.* Al fine di favorire nel sistema delle aree protette nazionali investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale secondo modalità eco-compatibili, possono usufruire delle tipologie di agevolazioni di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento;

c) le attività oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

11-ter. Alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti eco-compatibili sostenuti o avviati negli anni 2020, 2021 e 2022 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concer-

to con il Ministro dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tipologie di investimenti eco-compatibili ammissibili e i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

11.15

FERRARI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia di riciclo degli imballaggi in plastica secondo la Direttiva sulle plastiche monouso o *Single Use Plastics* (SUP), è istituito presso il Ministero dell'Ambiente un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per lo sviluppo della sperimentazione "bottle to bottle" della raccolta di materiale PET sul territorio nazionale con particolare attenzione alle città metropolitane ed alle regioni del mezzogiorno».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

11.16

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, sono assegnate alle regioni risorse per la programmazione e attuazione di progetti per la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato e

per la rigenerazione urbana, nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

11.17

ROMEO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, ANGRISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedente del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata per gli anni 2020, 2021 e 2022, per un importo pari a 45,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 44,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48,9 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «139,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 269,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 265,1 milioni di euro per l'anno 2022.».

11.18

ROMEO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine il seguente:

«12-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedente del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata per gli anni 2020 e 2021 per un importo pari complessivamente a 58 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «185 milioni di euro per l'anno 2020, di 276 milioni di euro per l'anno 2021, di 314 milioni di euro per l'anno 2022.».

11.19

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile. 12-quater. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 12-bis, è stanziata la somma di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 250.000;

2021: - 250.000;

2022: - 250.000.

11.20

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

12-ter. I canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo rilasciate nell'ambito del territorio regionale sono introitati dalla regione competente per il medesimo territorio.

12-quater. Le Regioni, al fine di migliorare l'azione di gestione dei corpi idrici adeguandola alle esigenze locali, possono introdurre discipline locali delle norme di polizia delle acque pubbliche di cui Capo VII del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".».

11.21

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«*12-bis.* Nelle discariche e negli impianti di incenerimento autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di tali rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, per una quota non superiore al quindici per cento della capacità autorizzata, considerando tali anche i rifiuti che nella regione siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica e in inceneritore, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

12-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle discariche e agli inceneritori in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data; analogamente per gli inceneritori la quota dei rifiuti riservata si calcola sulla potenzialità autorizzata».

11.22

TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Nelle discariche e negli impianti di termovalorizzazione che trattano rifiuti speciali, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale, per una quota non superiore al quindici per cento della capacità ricettiva, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica o termovalorizzatore, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

12-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle discariche e ai termovalorizzatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data e sulla capacità di smaltimento dell'impianto di termovalorizzazione.».

11.23

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Nel quadro delle politiche di implementazione del "Green New Deal" e delle misure per il contenimento delle emissioni climalteranti ed inquinanti nelle Città Metropolitane, ai titolari di licenza di pubblico esercente operanti nelle città metropolitane e che svolgono attività di trasporto in Conto Proprio che rottamano i veicoli di classe Euro 4/IV o inferiori è riconosciuto, per ciascun veicolo rottamato, un credito di euro 2.000 utilizzabile per la sostituzione del veicolo rottamato con veicoli commerciali ad emissioni ridotte e ad alimentazione alternativa, ai sensi del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, di recepimento della Direttiva 2014/94/EU.

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di

cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022.».

11.24

FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'", sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 150 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'".

12-ter. All'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033" sono sostituite con le seguenti: "di 1.060 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.400 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.050 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033"».

11.25

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'", sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 100 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'".

12-ter. All'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033" sono sostituite

con le seguenti: "di 1.210 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033"».

11.26

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'impatto di questi sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

12-ter. I programmi e i progetti di cui al comma 12-bis sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo»;

e, all'articolo 99, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 12-bis e 12-ter, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse a disposizione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'impatto di questi sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

12-ter. I programmi e i progetti di cui al comma 12-bis sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo»;

e, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

11.28

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

11.29

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

11.30

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, RIPAMONTI, BRUZZONE

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di avviare e realizzare i lavori per la costruzione della diga foranea del porto di Genova e per la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente, nello Stato di previsione del Ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con dotazione pari a 1.000 milione di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis, quantificate in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

11.31

SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2023 è utilizzata per la concessione di un credito d'imposta per la realizzazione di case in legno di nuova costruzione prodotte in filiera corta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del presente comma».

11.32

SAVIANE, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 è utilizzata per la realizzazione di recinti per il rimboschimento, con particolare riferimento alle foreste del Nord-Est distrutte dal tornado Vaia».

11.33

PUGLIA

Respinto*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 89, alla lettera *b-ter*), dopo le parole: "Venture Capital" sono inserite le seguenti: "o OICR che investono in obbligazioni, altri titoli di debito e crediti a medio e lungo termine emessi dalle imprese del settore dell'efficientamen-

to energetico e promozione dello sviluppo sostenibile nonché *green economy* (cosiddetti Fondi di *private debt*),"» .

11.34

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:

«12-bis. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, per un periodo transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 112-bis a 12-octies, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 6 anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di 10 anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di 10 anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

12-ter. L'esenzione di cui al comma 12-bis è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

12-quinquies. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 12-bis e 12-quater, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni. L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro 60 giorni calendari dall'entrata in vigore della presente legge.

12-sexies. Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 12-bis e 12-quater, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui ai commi 12-bis - 12-quater sarà prolungata di un anno.

12-octies. L'esenzione di cui ai commi 12-bis e 12-quater si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richie-

sta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 99.

11.35

ROMEO, RIVOLTA, TOSATO, STEFANI, CANTÙ, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, BERGESIO, CASOLATI, MONTANI, PIANASSO, BORGONZONI, CAMPARI, Pietro PISANI, SAPONARA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO

Ritirato

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

11.36

FERRO

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

11.37

FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui ciascuno degli anni 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 fino all'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge».

11.38

COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge».

11.39

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare di cui al comma 1, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi en-

tro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla valutazione con riferimento al Catalogo dei SAD e dei SAF del luglio 2018, dei sussidi ambientalmente dannosi (nei settori del trasporto e dell'energia, dell'industria, dell'agricoltura e del riscaldamento delle abitazioni) che devono essere progressivamente soppressi fino alla loro completa eliminazione entro il 2025, individuando nel contempo misure compensative nei sussidi ambientalmente favorevoli, che favoriscano scelte produttive e di consumo virtuose dal punto di vista ambientale. Dal presente comma devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

11.40

NUGNES, DE PETRIS

Ritirato

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare di cui al comma 1, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla valutazione di rimodulazioni dell'imposta del valore aggiunto calcolata sull'impronta di carbonio di ogni manufatto immesso sul mercato calcolato su tutto il ciclo di vita dello stesso (LCA) dal momento dell'estrazione, importazione, fino allo smaltimento. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

11.2000/1

GALLONE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versa-

mento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato"».

11.2000/2

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

Respinto

All'emendamento 11.2000, lettera b), prima delle parole: «il supporto» inserire le seguenti: «l'efficientamento energetico, la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili,».

11.2000/3

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 11.2000, alla lettera b), dopo le parole: «giovanile e femminile,» inserire le seguenti: «il supporto alla creazione di startup innovative».

11.2000/4

GALLONE

Respinto

All'emendamento 11.2000, alla lettera b) sostituire le parole: «e la sostituzione della plastica con materiali alternativi», con le seguenti: «e l'introduzione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze domestiche».

11.2000/5

BERNINI, GALLONE, VITALI, DAMIANI, MINUTO

Respinto

All'emendamento 11.2000, alla lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rientrano nelle ZEA di cui al primo periodo le zone colpite dalla Xylella e tutte quelle oggetto di gravi calamità nell'uno e nell'altro caso certificati da enti o autorità pubbliche».

11.2000/6

VANIN, ENDRIZZI, GUIDOLIN

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella lista del patrimonio mondiale', a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di rilascio di autorizzazioni e di concessioni demaniali aventi a oggetto nuovi impianti di stoccaggio di Gpl nei siti riconosciuti dall'UNESCO. È altresì vietato l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio. Conseguentemente, le autorizzazioni già rilasciate con riferimento agli impianti di cui al periodo precedente decadono dall'entrata in vigore della presente legge"».

11.2000/7

ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"*4-bis*. La superficie di cui al decreto ministeriale 935 del 13/02/2018 e non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015, è rilasciata ai richiedenti nuove autorizzazioni per superfici situate all'interno delle Zone Economiche Ambientali"».

11.2000/8

ROSSOMANDO

Ritirato

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"*4-bis*. Dopo il comma 62 della legge n. 205 del 2017 sono aggiunte le parole: «qualora in una stessa regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, nel territorio regionale potranno essere istituite un massimo di due Zone Logistiche Semplificate»".».

11.2000/9

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 12 inserire i seguenti:

"*12-bis*. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe "Euro

3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento.

12-ter. Il contributo di cui al comma 12-*bis* è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

12-quater. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

12-quinquies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 12-*bis*, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

12-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente norma, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 80.000.000;

2021: - 80.000.000;

2022: - 80.000.000.

11.2000/10

FERRAZZI

Ritirato

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

<d-bis) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

"12-bis. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2016, n. 204, è istituito il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede nella città di Venezia.

12-ter. Il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Cà Foscari, Iuav, VIU-Venice International University, degli istituti di ricerca in materia, tra i quali CNR e il Centro Moree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio ed il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis S.p.A. e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali ed internazionali. Per l'avvio e il funzionamento del Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020.

12-quater. Agli oneri di cui al comma 12-ter, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge"».

11.2000/11

MORONESE

Ritirato

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-*bis*. Al fine di supportare le attività nelle zone economiche ambientali, all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: Area II, posizione economica F1' sono sostituite dalle seguenti: Area II, posizione economica F2';

2) all'ottavo periodo, le parole: ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021', sono sostituite dalle seguenti: ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 41.750;

2021: - 83.500;

2022: - 83.500.

11.2000/12

FERRAZZI

Ritirato

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*e*) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis*. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi

della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni"».

11.2000/13

MORONESE, FERRAZZI, MIRABELLI, Assuntela MESSINA, DONNO

Accolto

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni"».

11.2000/14

GALLONE

Respinto

Aggiungere, in fine la seguente lettera:

«e) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di dige-

stione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza"».

11.2000/15

ANGRISANI

Ritirato

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Fondo per la creazione dei parchi archeologici a perimetrazione unitaria)

1. Al fine di favorire la creazione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria ed eliminare ostacoli di natura antropica, è istituito, a decorrere dall'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la creazione dei parchi archeologici a perimetrazione unitaria con una dotazione annua di 10 milioni di euro.

2. Per parchi archeologici a perimetrazione unitaria si intendono aree fisicamente delimitate senza discontinuità all'interno di un'unica perimetrazione funzionale alla fruizione da parte dell'utenza di più punti di interesse archeologico.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno di ogni anno, con proprio decreto, indica le aree ove intende intervenire al fine di favorire la creazione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria, indicando l'area fisica massimale del parco, provvedendo altresì ad individuare, con il supporto dell'Agenzia del Demanio e degli enti territoriali, gli edifici che insistono all'interno delle predette perimetrazioni senza titolo legittimo.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere impiegate in via prioritaria per:

- a) eseguire i controlli di cui al comma 3;
- b) provvedere alle opere di perimetrazione;

c) se presenti all'interno dell'area soggetta a perimetrazione, procedere alla demolizione degli edifici senza titolo legittimo, ad eccezione degli edifici ad uso abitativo come prima casa sul territorio italiano;

d) se presenti all'interno dell'area soggetta a perimetrazione, procedere alla demolizione degli edifici senza titolo legittimo utilizzati come prima casa sul territorio italiano, prevedendo, contestualmente, uno strumento di compensazione economica;

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante le riduzioni di spesa di cui ai commi 6 e 7.

6. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: «remunerazione massima spettante a titolo di aggio», sono aggiunte le seguenti: «, comunque non superiore al 2 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo».

7. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, di 25,1 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16 milioni a decorrere dall'anno 2019»."».

11.2000/16

PIRRO, DONNO

Accolto

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

b) al comma 59, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico, sentita con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce, con apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i crite-

ri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

d) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti coi generali principi, legali e regolatori, che sovrintendono al buon funzionamento dei mercati e la tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:

1) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;

2) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82»;

e) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'Elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi previsti dal decreto di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovrintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco».».

11.2000/17

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"b-bis) Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways nelle Zone Economiche Speciali)

1. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti Zone economiche speciali di cui all'articolo 4, il Presidente del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 5, segnala, al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, tra quelle ricomprese nell'elenco -anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60 per cento dell'intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all'iter autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.

2. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita, delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.

3. Gli elenchi di cui al comma 2 sono approvati con Delibera CIPE che, eventualmente, dispone l'assegnazione dei fondi per tutte le nuove infrastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.

4. Per le nuove infrastrutture, di cui al comma 3, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

5. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 2, nonché tutti gli inter-

venti funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

6. Al fine di accelerare il completamento dell'opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

7. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell'opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell'opera, sull'interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l'opera. Il Giudice delle indagini preliminari, sentito il Pubblico Ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del presente comma. In caso di diniego, il Giudice delle indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.

8. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Commissario può avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Comitato di indirizzo delle ZES istituite può richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 4 del "Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi" adottato dall'ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014".

2) aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e sostenibile e con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono individuate e approvate con delibera CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture "verdi" finalizzate al turismo ed alla "mobilità dolce" non motorizzata (*greenways*)'.

1-ter. All'onere derivante dal comma precedente sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell'anno 2020, 13 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147".».

11.2000/18

PIRRO, DONNO

Accolto

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies), è aggiunta la seguente:

'a-septies) Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli"».

11.2000

I RELATORI

Accolto

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali»;

b) al comma 2, dopo le parole: «economia circolare», sono aggiunte le seguenti: «il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi»;

c) *al comma 4, dopo le parole: «garanzie di cui al comma 2», sono aggiunte le seguenti: «anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico»;*

d) *al comma 4, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Le specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico».*

11.0.1 (testo 2)

PARAGONE, BOTTO, CORRADO, MARINELLO, PAVANELLI, LANZI, LANNUTTI, GIANNUZZI, GRANATO, ROMANO, CAMPAGNA, ANGRISANI, DESSÌ, LA MURA, VANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2020, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato li-

bero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma".

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con: le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima - MGP il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5,8 miliardi a decorrere dall'anno 2020 si provvede nel limite di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150».

11.0.2

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizioni in tema di sostegno alla microgenerazione)*

1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "K è un coefficiente di armonizzazione posto pari a" aggiungere i seguenti periodi:

- 6,5 per le quote di potenza fino a 6 kWe con tecnologia a celle a combustibile;

- 2,4 per le quote di potenza fino a 6 kWe;

- 2,0 per le quote di potenza superiori a 6 kWe e fino a 20 kWe;

- 1,8 per le quote di potenza superiori a 20 kWe e fino a 50 kWe;

b) conseguentemente, all'art. 4 comma 1 ultimo periodo, sostituire le parole "1,4 per le quote di potenza fino a 1 MWe" con le parole "1,4 per le quote di potenza superiore a 50 kWe e fino a 1 MWe".

2. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016 apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:

"h) sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando microgeneratori";

b) All'articolo 7, comma 3, Tabella A, dopo il Codice Intervento 1.G aggiungere l'intervento 1.H

Codice intervento	Tipologia Intervento	Soggetti ammessi	Durata dell'incentivo
1.H	Sostituzione, totale o parziale, o integrazione di impianti di climatizzazione invernale con microgeneratori	Amministrazioni Pubbliche	5 anni

c) All'Allegato I, punto 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "Gli interventi relativi alla sostituzione o integrazione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando microgeneratori devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato lii del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%";

d) All'Allegato II, punto 1, dopo il punto 1.3 aggiungere il seguente: "1.4 Per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del presente decreto, l'incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

$$I \text{ tot} = \% \text{ spesa } C \text{ P}_{\text{int}}$$

$$\text{con } I \text{ tot} \leq I \text{ max}$$

dove

- P_{int} è la potenza elettrica del microgeneratore installato in kWe;
- C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell'intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza elettrica nominale installata in kWe. I valori massimi di C ai fini del calcolo dell'incentivo, sono indicati in Tabella 6;
- $\%$ spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l'intervento, come espressa in Tabella 6;
- $I \text{ tot}$ è l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso a/l'intervento in oggetto;
- $I \text{ max}$ è il valore massimo raggiungibile dall'incentivo totale

e) All'Allegato II, punto 1., è inserita la seguente tabella 6:

Tipologia di intervento		Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)	Costo massimo ammissibile (Cmax)	Valore massimo dell'incentivo (I max) [euro]
articolo 4 comma 1 lettera h)	installazione di microgeneratori	65	3.076 euro/kWe	100.000
	installazione di microgeneratori (celle combustibile) a	65	12.000 euro/kWe	100.000

11.0.3

GALLONE, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in tema di sostegno alla microgenerazione)

1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercenti officine costituite da impianti di microgenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

11.0.4

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo rotativo per l'efficienza energetica)

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e del decreto 22 dicembre 2017 «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica» è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento ed all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati a sostenere interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4».

11.0.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della soluzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della potenza complessiva dell'impianto né dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse.

Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo articolo 6, gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche,

comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15%.

Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h_1 * d_2 / d_1$, dove $k = 1,15$ ".

2. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"«3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende: a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi; b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

i) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n_1 * 2/3$ e $n_1 * d_1 / (d_2 - d_1)$;

ii) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

a) d_1 : diametro rotori già esistenti o autorizzati

b) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati

c) d_2 : diametro nuovi rotori

d) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

11.0.6

GALLONE, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20% dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione.

Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 % -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata".».

11.0.7

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni industriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli artt. 251 e 252 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. previa bonifica;

c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 1 i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in conto

interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

11.0.8

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo."».

11.0.9

GALLONE, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo"».

11.0.10

GALLONE, DAMIANI, ANGRISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'im-

mobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni industriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli articoli 251 e 252 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. previa bonifica;

c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 1 i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.11

GALLONE, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 lett. *a*), dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera *b*) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta."».

11.0.12

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 lett. *a*), dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione,

che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera *b*) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta."».

11.0.13

ARRIGONI, TOSATO, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interpretazione autentica - Partecipazione a contribuzioni statali per la tutela e valorizzazione del parco dello Stelvio)

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali.».

11.0.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)

1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

"*hh*) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui

alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 252-ter.

(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)

1. Al fine di arrestare l'inquinamento presente, favorire un razionale uso del suolo e il riutilizzo e la valorizzazione delle aree industriali dismesse all'interno dei siti orfani o delle aree destinate alla riconversione per la riqualificazione delle predette aree e la valorizzazione economica, ambientale e produttiva, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente, un Fondo Pilota, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse sono destinate al finanziamento dei progetti presentati dagli operatori interessati e relativi alla riconversione e riqualificazione dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera *hh*), per un ammontare non superiore a 2 milioni euro per singolo progetto. I progetti sono adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante procedura ad evidenza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.

2. Con riferimento ai siti orfani presenti all'interno dei siti di cui all'articolo 252 del presente decreto, i soggetti non responsabili della contaminazione che avviano a proprie spese gli interventi relativi alla bonifica e alla riconversione e riqualificazione dei suddetti siti, a valere sul Fondo di cui al comma 1, beneficiano di un credito di imposta sul reddito di impresa per una quota non superiore al 45 per cento del costo degli interventi di bonifica e comunque non superiore a 2 milioni euro per singolo intervento. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di erogazione del suddetto credito d'imposta, da effettuare comunque mediante procedura a evidenza pubblica.

3. Le Pubbliche Amministrazioni proprietarie dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera *hh*), possono, previa presentazione del progetto di cui al comma 1, provvedere, mediante procedura di affidamento, alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 191, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede median-

te corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

11.0.15

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostenibilità ambientale degli scarichi idrici)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 108 è inserito il seguente:

"Art. 108-bis.

(Limiti di concentrazione negli scarichi per le sostanze perfluoro - alchiliche - PFAS - e per le sostanze pericolose emergenti non altrimenti normate)

1. Su tutto il territorio nazionale negli scarichi in tutte le matrici ambientali dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione per le sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS): PFOS \leq 0,06 microgrammi/litro; PFOA \leq 0,5 microgrammi/litro; PFBA \leq 0,5 microgrammi/litro; PFB \leq 3,0 microgrammi/litro; PFPeA \leq 3,0 microgrammi/litro; PFHxA1,0 microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFNA + PFDeA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + PFDoA) \leq 0,6 microgrammi/litro; per ciascuna di tutte le altre sostanze PFAS non descritte nel presente punto il limite di concentrazione è fissato il 0,1 microgrammi/litro.

2. Per tutte le sostanze emergenti pericolose non normate con riguardo ai limiti allo scarico nelle matrici ambientali, il valore limite da rispettare non potrà essere superiore a 0.05 microgrammi/litro.

3. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 si riferiscono alla mediana su base annua calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti dalle Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente.

4. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2020.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le limitazioni alle sostanze perfluoroalchiliche relativamente agli scarichi e alle acque potabili e ad uso agricolo."».

11.0.16

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Risparmio idrico)

1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 75 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 4.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati, gli interventi:

- a) finalizzati al risparmio idrico domestico;
- b) relativi al ripristino di preesistenti cisterne in disuso;
- c) finalizzati al riutilizzo o all'immissione in falda dell'acqua di condensa degli impianti di climatizzazione;
- d) finalizzati all'utilizzo dell'acqua piovana;
- e) finalizzati alla realizzazione di mini impianti di fitodepurazione".

2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono definite, anche avvalendosi dell'ISPRA e dell'ENEA, le procedure, i moduli e il dettaglio degli interventi ammissibili su cui presentare le richieste di detrazioni previste al comma 1-bis dell'art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)».

11.0.17

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Sostenibilità ambientale - rischio idrogeologico)*

1. Per far fronte alle necessità connesse con la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art 24 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge della legge 7 dicembre 2018, n. 136, le Regioni interessate e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2 possono assumere, negli anni 2010-2021, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata biennale e non rinnovabile, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'ente, da impiegare nelle proprie strutture di protezione civile, e di supporto all'emergenza entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, nonché in deroga a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Commissario delegato territorialmente competente il quale provvede con propri atti al riparto, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri tra i medesimi soggetti, delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite delle disponibilità delle risorse di cui di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge della legge 7 dicembre 2018, n. 136. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, d'intesa con il Commissario delegato territorialmente competente.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 361

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità».

11.0.18

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, denominato Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro annui dal 2020 al 2034, per interventi straordinari volti a rilanciare una politica di contrasto al fenomeno dell'inquinamento causato dalla dispersione e l'accumulo di prodotti plastici nei principali mari e bacini idrici del mondo.

2. Gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 sono volti ad assicurare la piena cooperazione con i paesi interessati, nel quadro di un'azione integrata di politica ambientale che valorizza la tematica del controllo dell'inquinamento dei principali mari e bacini idrici del mondo.

3. Sono considerate di priorità strategica per gli interventi di cui al comma 1, la regione asiatica e la regione africana, aree maggiormente interessate dall'inquinamento per l'accumulo di prodotti plastici nei propri mari.

4. Vengono incentivate iniziative volte alla costruzione di barriere fisse e all'utilizzo di imbarcazioni a pescaggio ridotto per il contenimento e raccolta della plastica nei fiumi maggiormente inquinati.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni annui dal 2020 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7».

11.0.19

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione dell'unità operativa ItaliaClima)

1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale "Italia Clima", cui sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attuazione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici, nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli effetti di tale politiche, ovvero: Ministero dell'economie e finanze, Ministero dello sviluppo economico e del lavoro, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del beni culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.

2. Il tavolo interministeriale "Italia Clima" coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell'aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, la Strategia energetica nazionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura presso il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano per l'edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.0.20 (testo 2)

SANTILLO, MININNO, LEONE, FLORIDIA, MORONESE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, PRESUTTO, ANGRISANI, D'ANGELO, NATURALE

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: "edifici pubblici contaminati da amianto", sono inserite le seguenti: "comprese le navi militari".

2. Il Fondo per la progettazione preliminare 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99; è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

11.0.21

FLORIDIA, L'ABBATE, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, DI GIROLAMO,
PIRRO, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione di un Fondo per le bonifiche ambientali dei siti di interesse nazionale)

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi necessari alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, nell'ambito del Fondo Unico giustizia si costituisce una apposita sezione denominata "Sezione per le bonifiche ambientali dei siti di interesse nazionali (SIN)" di seguito denominata "Sezione". La sezione di cui al presente comma è finanziata con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari intrapresi nei confronti di persone fisiche e giuridiche responsabili dell'inquinamento.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la dotazione iniziale del Fondo ha un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

11.0.22 (testo 2)

MORONESE, L'ABBATE, MATRISCIANO, NATURALE, PUGLIA, ANGRISANI,
BRIZIARELLI, FEDE

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 11-bis.

(Ecobonus per le strutture recettive)

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimentale per il periodo d'imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d'imposta sopra indicato per gli interventi di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a: l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzato all'eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge a marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i con hotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 12.000.000;

2022: - 6.000.000.

11.0.23 (testo 2)

MORONESE, L'ABBATE, GUIDOLIN, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, QUARTO, CROATTI, ACCOTO, CALANDRINI, COMINCINI, CONZATTI, DAMIANI, DELL'OLIO, ERRANI, FAGGI, TOFFANIN, FERRARI, FERRERO, FERRO, GALLICCHIO, BOTTICI, MANCA, Marco PELLEGRINI, PESCO, PICHETTO

FRATIN, PIRRO, PRESUTTO, RIVOLTA, SACCONI, STEFANO, STEGER, TOSATO,
ZULIANI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Stanziamen-
to della carta geologica ufficiale d'Italia)*

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo a di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

11.0.24

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, MATRISCIANO, LA MURA, BOTTO, ANGRISANI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Programma sperimentale Mangiaplastica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 e euro 2 milioni l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Alla relativa copertura si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

2. A valere sul programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni centomila abitanti.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.25

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico)

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione europea il 4/10/2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal bilancio del 2020, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d'esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'Accordo di Parigi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approva linee guida e una metodologia sull'allineamento degli investimenti, di cui al primo periodo, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall'Accordo di Parigi».

11.0.26

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione dell'unità operativa ItaliaClima)

1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito all'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è istituito presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale "Italia Clima", cui sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attuazione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici, nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli effetti di tale politiche, ovvero: Ministero dell'economie e finanze, Ministero dello sviluppo economico e del lavoro, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del beni culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.

2. Il tavolo interministeriale "Italia Clima" coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell'aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, la Strategia energetica nazionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano per l'edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.0.27

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità, alla prevenzione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla promozione delle aree protette e dell'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.";

c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:

"6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante incremento di pari importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, lignite e coke e sui bitumi di petrolio prevista dall'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato I del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».

11.0.28

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e al contrasto dei cambiamenti climatici, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento

di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma *2-bis* è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

2-quater. L'agevolazione di cui al comma *2-bis* è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale, rimboschimento;
- e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma *2-bis* è concessa nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625"».

11.0.29

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili)

1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020»;*

b) *sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

11.0.30

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Adeguamento dei canoni regionali per il prelievo di materiali da cava)

1. A decorrere dal 30 giugno 2020 l'importo dei canoni e dei contributi di indennizzo stabiliti dalle regioni e dalle province autonome per il prelievo di materiali da cava non può essere complessivamente inferiore a 2 euro per ogni metro cubo di materiale estratto. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare gli importi di propria competenza.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati dalle regioni e dalle province autonome all'incremento degli interventi per la tutela idrogeologica del suolo e per la tutela della biodiversità all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

11.0.31

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), è ridotto, per la quota relativa al contributo determi-

nato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

11.0.32 (testo 3)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Accolto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«13. Per studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020 una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

14. La commissione di cui al comma 13 presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nel-

l'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

15. Alla Commissione di cui al comma 13, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, viene assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

11.0.33

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. All'art. 27 della legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2 comma 150 lettera a) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli impianti stessi- a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero, degli oneri di sistema"».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 5.000.000;

2021 - 5.000.000;

2022 - 5.000.000.

11.0.34

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico)

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma *c*, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europa il 4 ottobre 2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal bilancio del 2020, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento.

2. La comunicazione di cui al comma 1 descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d'esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'Accordo di Parigi.

3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approva linee guida e una metodologia sull'allineamento degli investimenti, di cui al comma 1, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall'Accordo di Parigi»

11.0.35

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in tema di sostegno alla microgenerazione)

1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Gli esercenti officine costituite da impianti di microgenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A".

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

11.0.36

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 17, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera *d-quater*) è aggiunta la seguente: «*d-quinquies*) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione;».

11.0.37

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20% dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1% -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata"».

11.0.38

GALLONE, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 17, comma sesto, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera *d-quater*) è aggiunta la seguente: "*e*) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione;"».

11.0.39 (testo 2)

RUFA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: "*e* una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti"».

Conseguentemente, inserire il seguente articolo:

«Art. 11-bis.

(Commissari straordinari per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale)

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11, per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza di ciascun sito inquinato di interesse nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone la nomina di un Commissario straordinario, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche le risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare per le bonifiche dei siti inquinati, nonché le garanzie e gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 11.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva bonifica o messa in sicurezza dei siti e per il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, i Commissari straordinari, individuabili eventualmente nella figura del sindaco, nel caso che sia interessato un unico comune, e anche nell'ambito delle società a controllo pubblico nazionali o locali, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, previo parere favorevole dell'ARPA competente, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

4. I Commissari straordinari in carica, nominati ai sensi del presente articolo, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini della bonifica o messa in sicurezza del sito».

11.0.40

RUFA, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alla ricompensa dei soggetti che in via assolutamente anonima segnalano l'esistenza di una discarica abusiva; Con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti le garanzie, i termini, le modalità, le tempistiche, l'ammontare della ricompensa, nonché le modalità di controllo e verifica delle segnalazioni pervenute».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo».

11.0.41

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alla Tabella A Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere in fine il seguente punto:

1-*quinquies*) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;

2. Al n. 122 della Tabella A-Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituire le parole: "alle forniture di energia da altre fonti" con le seguenti: "alla quota di fornitura di energia da altre fonti"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

11.0.42

GIROTTA, SANTILLO, DELL'OLIO, ANASTASI, BOTTO, L'ABBATE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile)

1. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile, i finanziamenti agevolati di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 possono essere integrati, nei limiti delle disponibilità assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, di una quota di contributo a fondo perduto, non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, idonee ad assicurare il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. In ogni caso, la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili.

2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo può essere disposta a valere su risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei, anche di competenza regionale, nonché a valere su risorse destinate all'intervento sulla base di specifiche disposizioni normative. In sede di prima applicazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Art. 12

12.1

MARTELLI, DE BONIS

Respinto

Al primo periodo, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante sia dal numero, che dall'utilizzo di veicoli a motori endotermici, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione a procedere, dal 1° gennaio 2020, a una riduzione del 5 per cento del fabbisogno di acquisto o noleggio di veicoli e all'acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente "full electric" o a "celle a combustibile", nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli».

12.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in dotazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in dotazione, adibiti al trasporto su strada, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o noleggio di veicoli leggeri a basse emissioni, così come definito dal regolamento UE 631/2019 nonché di bus urbani elettrici puri, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spese».

12.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in misura non inferiore al cinquanta per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore all'ottanta per cento»

12.4

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «non inferiore al cinquanta per cento», inserire le seguenti: «per l'anno 2020, al sessanta per cento per gli anni 2021 e 2022, al settanta per cento per l'anno 2023 e all'ottanta per cento a decorrere dal 2024».

12.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1, dell'articolo, dopo le parole: «al trasporto su strada» sono aggiunte le seguenti: «a basse emissioni così come definito dal regolamento UE 631/2019 o».

12.6

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE

Accolto

Al comma 1, le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida,» sono sostituite dalle seguenti: «alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,».

12.7

MANCA, FERRARI

Respinto

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: «ad energia elettrica o ibrida» con le seguenti: «con combustibili alternativi o ibridi, indicati all'articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,».

12.8

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida» con le seguenti: «a trazione elettrica o a trazione ibrida termoelettrica a funzionamento multimodale con una potenza massima netta del motore elettrico almeno maggiore o uguale a 30kw».

12.9

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «energia elettrica o ibrida» aggiungere le seguenti: «o da veicoli a minor impronta di carbonio possibile».

12.10

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ad energia elettrica o ibrida» aggiungere le seguenti: «o termoelettrica a funzionamento multimodale, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), punto 3), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con una potenza massima netta del motore elettrico a 30kw».

12.11

VONO, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida», inserire la seguente: «o dotati di doppia alimentazione, quali a titolo esemplificativo i veicoli alimentati a benzina e gas di petrolio liquefatti o alimentati a benzina e gas metano».

12.12

AUGUSSORI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «almeno due veicoli», aggiungere in fine le seguenti: «all'anno».

12.13

DELL'OLIO, GALLICCHIO, PIRRO, BOTTICI, BOTTO, Marco PELLEGRINI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel medesimo esercizio finanziario».

12.14

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» aggiungere le seguenti: «i Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché la Protezione Civile, i Corpi Forestali e il servizio strade delle Province medesime,».

12.15

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» inserire le seguenti: «i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,».

12.16

CAMPARI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati nella categoria euro 0 o euro 1 con veicoli nuovi.

3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate, a fronte della presentazione da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1° gennaio 2019 al 1° giugno 2020 e immatricolato entro il 31 dicembre 2020.

3-quater. Il contributo di cui al comma 3-ter è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del *leasing*.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma 3-ter».

12.17

Marco PELLEGRINI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PESCO, BRIZIARELLI, FEDE

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la promozione del trasporto sostenibile con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato al riconoscimento di contributi per l'acquisto di biciclette e *cargo bike* e di biciclette elettriche e *cargo bike* elettriche a pedalata assistita.

3-ter. Il contributo è riconosciuto nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di Iva:

a) fino a un massimo di 50 euro per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica;

b) fino a un massimo di 100 euro per l'acquisto di una *cargo bike* nuova di fabbrica;

c) fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, ovvero una *cargo bike* elettrica, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;

3-*quater*. I contributi sono riconosciuti secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e comunque nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 3-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - ;

2022: - .

12.18

D'ARIENZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 3,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, quanto a 16,2 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 14 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

12.19

SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 3,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, quanto a 16,2 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - .

12.20

LA MURA, L'ABBATE, MORONESE, DI GIROLAMO, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2020, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 15.000 euro, per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo.

3-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «295 milioni per l'anno 2021 e 305 per l'anno 2020».

12.21

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 16-ter", comma 1, primo periodo, sostituire le parole "dal 1° marzo 2019" con le seguenti "dal 1° gennaio 2020";

b) al capoverso "Art. 16-ter", comma 1, al secondo periodo, sostituire la parola: "dieci" con la parola: "tre" e sostituire le parole: "nella misura del 50 per cento" con le seguenti: "nella misura del 65 per cento";

c) al capoverso "Art. 16-ter", comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai conseguenti oneri si provvede con quota parte delle risorse provenienti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1041-bis della legge n. 145 del 2018";

d) al capoverso "Art. 16-ter", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle infrastrutture di ricarica installate in ambito privato non accessibile al pubblico di potenza pari a 3,7 kW che consentano la ricarica in modo 3 secondo le Norme IEC 61851-1.

2-ter. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.000 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione. Ai conseguenti oneri si provvede nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con quota parte delle risorse provenienti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1041-bis della legge n. 145 del 2018";

e) al capoverso "Art. 16-ter", dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

"3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive

modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Relativamente alle spese di cui precedente comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018, n. 165110"».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1041 è inserito il seguente:

«1041-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette annue non inferiori a 42 milioni di euro a partire dal 2020. Le risorse rinvenienti dall'aumento di cui al periodo precedente sono destinate a uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di interventi in materia ambientale, con priorità allo sviluppo della mobilità elettrica».

12.22

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MALLEGNI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di piste ciclabili è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e termini di presentazione delle domande».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per il 2022».

12.23 (testo 2)

PAVANELLI, PIRRO, BRIZIARELLI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2020 a ogni comune con almeno centomila abitanti, come da rilevazione ISTAT al 1 ° gennaio 2019, è assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di *Green mobility* denominati "Piedibus" e "Ciclobus". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione del contributo di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.500.000.

12.24

TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e per lo sviluppo del cicloturismo e per la messa in sicurezza di percorsi ciclabili di interesse regionale e comunale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio nazionale, con una dotazione annuale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. I criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al presente comma sono definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente:

- all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

- alla tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000.

12.25

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunta in fine la seguente frase: "Le entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinate all'incremento del fondo di cui al comma 1041"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1041, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni» con le seguenti: «95 milioni di euro per il 2019 e di 110 milioni».

b) aggiungere, in fine, la seguente frase: «Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui al comma 1031».

12.26

SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nell'ambito della progettazione e realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'individuazione dei progetti e degli interventi da realizzare, d'intesa con Rete

Ferroviana Italiana SpA, deve prioritariamente considerare il riutilizzo delle ferrovie dismesse e delle relative pertinenze».

12.2000/1

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Ritirato

All'emendamento 12.2000, al comma «3-bis.» premettere il seguente:

«03-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano altresì ai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Protezione Civile, ai Corpi Forestali provinciali e al servizio strade delle province medesime».

12.2000/2

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Ritirato

All'emendamento 12.2000, al capoverso: «Dopo il comma 3», premettere il seguente:

«Al comma 2, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,"».

12.2000/3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Ritirato

Sostituire i capoversi «3-bis, 3-ter e il relativo "Conseguentemente"» con i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa 45,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, pari complessivamente a 74,4 milioni di euro per l'anno 2020, 73,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 48,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

12.2000/4

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGGI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPTHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

«3-quinquies. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. - (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per

un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al Comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui ai comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58,

paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

f) le modalità e i termini della formazione del personale operante nelle strutture di cui ai commi 1 e 2

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. Con apposito provvedimento normativo sono definiti ulteriori obiettivi e priorità della formazione da finanziare a valere sui fondi di cui ai commi 1 e 2.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

12.2000/5

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI,

PAPATHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

«3-quinquies. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. - (*Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani*) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole che vogliono dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture di cui al presente comma che vogliono dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

12.2000/6

MANCA, FERRARI, ROJC

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

«3-quinquies. All'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (AREA), ente pubblico di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono attribuite funzioni di disseminazione e coordinamento nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione sul territorio nazionale.

3-sexies. Nello svolgimento delle nuove funzioni di cui al comma precedente AREA fornisce anche supporto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 218 del 2016, a soggetti pubblici e privati e si coordina con loro per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3-septies. Il Consiglio di Amministrazione di AREA, in carica all'entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le necessarie modifiche allo Statuto ed ai propri regolamenti per adeguarli alle disposizioni contenute ai commi precedenti e ad eventuali specifiche direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la data del 31 ottobre 2020.

3-octies. Lo Statuto e i regolamenti sono adottati secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

3-novies. Il Consiglio di Amministrazione di AREA, di cui al comma 3-septies, resta in carica fino alla nomina dei nuovi Organi secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,

dopo l'adozione dello Statuto e regolamenti ai sensi del precedente comma 3-*septies*».

12.2000/7 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

«3-*quinqüies*. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano Iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.).

3-*sexies*. I contributi di cui al comma 3-*quinqüies* sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.

3-*septies*. I contributi di cui al comma 3-*quinqüies* sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

3-*octies*. Fermo quanto previsto dal comma 3-*septies*, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

3-*novies*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

3-decies. Agli oneri di cui al comma *3-quinquies*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

12.2000/8 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

«*3-quinquies.* Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'Imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

3-sexies. Agli oneri di cui al comma *3-quinquies*, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

12.2000/9 (testo 2)

MANCA, FERRARI, FERRAZZI, TOFFANIN

Accolto

All'emendamento 12.200, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

«3-quinquies. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204 è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia.

3-sexies. Il Centro di studio e di ricerca, internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenza maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studi e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca'Foscari, Iuav, VIU - *Venice International University*, degli istituti di ricerca in materia, tra i quali, CNR e il Centro Maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare *partnership* con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. Per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici è autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020.

3-septies. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798'.

3-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 7 comma 1 è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

12.2000/10 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

«3-quinquies. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa massima. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

3-sexies. Agli oneri di cui al comma 3-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge».

12.2000/11

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 12.2000, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

«3-quinquies. Al fine di aumentare la sicurezza del trasporto sui veicoli adibiti a scuolabus, è istituito un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2020 per incentivare l'installazione di cinture di sicurezza sui veicoli di categoria M2 e M3, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) adibiti a uso scuolabus. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto definisce le modalità di erogazione dell'incentivo.

3-sexies. Agli oneri di cui al comma 3-quinquies, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fon-

do per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

12.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, e quanto a 16,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

3-quater. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 14.000.000;

2021: - 11.000.000;

2022:-.

12.0.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI,

MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il riconoscimento di incentivi economici al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climateranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (*diesel/elettrico*) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692/2008 e al Regolamento (CE) n. 715/2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati di cui al comma 2 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle medesime risorse».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «14 milioni di euro per l'anno 2020».

12.0.2

ANASTASI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per l'anno 2020. In assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro.

2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - .

12.0.3

SANTILLO, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, PRESUTTO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2021"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

12.0.4 (testo 2)

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, BOTTICI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per gli anni 2020 e 2021.

2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

3. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 15,000.000;

2022: - .

12.0.5

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO, BRIZIARELLI,
PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alle agevolazioni fiscali sulle infrastrutture di ricarica privata per famiglie e aziende)

1. All'articolo 16-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "dal 1° marzo 2019", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2020";

2) la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "tre";

3) le parole: "nella misura del 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 65 per cento";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle infrastrutture di ricarica installate in ambito privato non accessibile al pubblico di potenza pari a 3,7 kW, che consentano la ricarica in modo 3 secondo le Norme IEC 61851 -1;

2-ter. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 2-bis si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.00 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Le

modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui comma 3, si applicano in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, n. 165110."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

12.0.6

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km)

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la tabella di cui alla lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

2) la tabella di cui alla lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

2. Al comma 1041, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Eventuali risorse residue provenienti dalle annualità precedenti sono riassegnate alle annualità successive"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

12.0.7 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO, Assuntela MESSINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e bioliquidi sostenibili in impianti già ammortizzati)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2030 in ambito europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica, nonché al fine di realizzare processi di produzione mediante economia circolare, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bioliquidi sostenibili, prodotti e sottoprodotti, di cui all'articolo 23 del D.M. sviluppo economico 23 giugno 2016 e all'articolo 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, non più beneficiari al 31 dicembre 2018 e/o entro il 31 dicembre 2025 degli incentivi sull'energia elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2030 e comunque per 10 anni dalla data di riconoscimento dell'incentivo stesso, un incentivo sull'energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell'energia sul libero mercato.

2. L'incentivo è erogato sulla base dei seguenti criteri:

a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione;

b) deve essere verificata, con cadenza annuale, la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono definite ai sensi del comma precedente le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo.

3. La concessione dell'incentivo agli impianti di cui al comma 1, è subordinata all'attestazione da parte della Regione della validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387».

12.0.8

ARRIGONI, RIPAMONTI, TOSATO, FERRERO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 32-bis.

(Semplificazione della sostituzione serbatoi GPL per autotrazione)

1. Per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati dall'origine con sistema di alimentazione GPL, le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada non si applicano.

2. Con apposito decreto direttoriale il Ministero dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce:

a) le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel comma 1;

b) le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione."».

12.0.9

NANNICINI, GIROTTI, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sperimentazione veicoli micromobilità elettrica)

1. L'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito come segue:

"102. Al fine di favorire la diffusione della micromobilità elettrica nelle città, senza aggravii per la finanza locale, è autorizzata una sperimentazione della durata di 24 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, per la circolazione su strade urbane di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali monopattini. Ai fini della sperimentazione i veicoli elettrici innovativi di cui al periodo precedente, con potenza massima non superiore a 0,5 KW e comunque con velocità limitata elettronicamente a 20 km/h dal fornitore del servizio e/o dal produttore, e destinati al trasporto del solo conducente, sono assimilati ai velocipedi di cui all'articolo 50 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della circolazione e della guida. La sperimentazione avente ad oggetto i veicoli di cui al periodo precedente è autorizzata in deroga alle seguenti disposizioni del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

a) articolo 68, comma 1, la lettera c) per la seguente parte: inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati' e commi 4 e 5;

b) articolo 182, comma 5 per la seguente parte: "È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5" e commi 6, 7 e 8.

Ai fini della sperimentazione di cui al presente comma sono altresì derogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

c) articolo 224, comma 7 e comma 9 per la seguente: "parte e a luce gialla";

d) articolo 225.

I comuni, con proprio atto, possono istituire un'imposta per l'occupazione del suolo pubblico, a carico delle società fornitrici del servizio di condizione, non superiore a 15 euro per dispositivo, con l'obbligo di destinare delle somme percepite in infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile".».

Conseguentemente, il decreto 4 giugno 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è abrogato con riferimento ad ogni disposizione riguardante i monopattini con l'eccezione dell'allegato 1, che rimane in vigore anche con riferimento alle disposizioni riferite ai monopattini.

12.0.10

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)

1. All'articolo 49, al comma 1 dopo la lettera g) del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera:

"g-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici".

2. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto».

12.0.11

GALLONE, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)

1. Dopo la lettera *g*) dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera:

"*h*) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici".

2. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.».

12.0.12

GALLONE, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che

assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».

12.0.13

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».

12.0.14

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».

12.0.15

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), alinea, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " salvo quanto previsto alla lettera c), ultimo periodo";

b) al comma 1, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: "È considerata nuova unità di cogenerazione, e non rifacimento, l'intervento di totale ricostruzione di un impianto di cogenerazione in esercizio da almeno 20 anni che non abbia mai avuto accesso ai regimi di sostegno del presente provvedimento"».

12.0.16

ARRIGONI, RIPAMONTI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), è aggiunto il seguente periodo: "È considerata nuova unità di cogenerazione, e non rifacimento, l'intervento di totale ricostruzione di un impianto di cogenerazione in esercizio da almeno 20 anni che non abbia mai avuto accesso ai regimi di sostegno del presente provvedimento".

b) al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma successivo».

12.0.17

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. A decorrere dal 2021 il prezzo di ritiro di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, è quello vigente nell'anno precedente al momento dell'entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione».

12.0.18

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

12.0.19

ARRIGONI, RIPAMONTI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:***«Art. 12-bis.***(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)*

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione" sono sostituite dalle seguenti parole: "a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione"».

12.0.20

TARICCO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:***«Art. 12-bis.***(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)*

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 2011, n. 218, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione" sono sostituite dalle seguenti parole: "a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione"».

12.0.21

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Autoconsumo e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili)

1. I clienti finali residenziali, gli enti locali, le piccole e medie imprese, che sono collegati in prelievo alla rete di bassa tensione alimentata dalla medesima cabina di trasformazione, si possono associare per produrre energia destinata al proprio consumo con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 100 kW ciascuno collegati alla medesima rete di bassa tensione con configurazioni conformi a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, o dall'articolo 22 della Direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. I clienti finali associati possono condividere anche attraverso sistemi di accumulo tale energia prodotta collettivamente, utilizzando la rete di distribuzione esistente per tale condivisione. I clienti finali associati non possono avvalersi dello scambio sul posto. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi rispetto ai clienti finali associati. La disciplina dei clienti finali associati si applica anche a un cliente finale che abbia più unità di consumo sulla stessa rete di bassa tensione.

2. L'energia condivisa deve essere pari al minimo in ciascun periodo orario tra l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete di bassa tensione, anche con l'uso di sistemi di accumulo, dai clienti finali associati e l'energia elettrica prelevata dall'insieme di tali clienti finali sulla stessa rete di bassa tensione. La quantità di energia fatturata ai clienti finali dai venditori al dettaglio di energia non include l'energia oggetto di condivisione ai sensi dei commi 1 e 2.

3. L'energia condivisa è esentata dall'applicazione dei coefficienti di perdita convenzionali, dalla parte variabile delle tariffe di trasmissione e distribuzione, nonché, nella misura in cui tale esenzione sia giustificata, dalle tariffe di dispacciamento. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi del mercato della capacità, se la energia condivisa corrisponde al 35 per cento o più dei propri consumi e viene garantita una quota minima di energia autoconsumata in specifiche fasce orarie.

4. L'energia condivisa è contabilizzata nelle bollette dei clienti finali ai soli fini della applicazione degli oneri generali di sistema delle accise e della quota di oneri di dispacciamento che residua ai sensi del comma 3.

5. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 individuano un soggetto delegato mandatario con rappresentanza, che misura la quantità di energia oggetto di condivisa e che effettua fra i clienti finali associati il riparto dell'energia secondo gli accordi di diritto privato, che intercorreranno fra gli stessi. Tale soggetto effettua tutte le necessarie comunicazioni ai fini della bollettazione dei consumi dei clienti finali associati. Esclusivamente il soggetto delegato è responsabile nei confronti degli associati dell'esatto riparto dell'energia secondo gli accordi intercorsi fra i clienti finali.

6. Ciascuno dei clienti finali acquista l'energia elettrica prelevata dalla propria società di vendita, preservando i diritti di ogni cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore e potrà recedere dal sistema di condivisione dell'energia previsto dal presente articolo con preavviso di tre mesi, fermi restando i corrispettivi per il recesso anticipato che siano stati concordati e che risultino proporzionati tenuto conto degli investimenti sostenuti dai clienti finali associati.

7. Il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. cooperano al fine di consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Entro 90 giorni ARERA adotta con proprio provvedimento ogni misura necessaria a consentire la immediata attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in un quadro di sostegno atto a promuoverne e agevolarne la diffusione, individuando anche, qualora ciò sia giustificato, eventuali misure di sostegno esplicito all'autoconsumo collettivo, che risultino fruibili anche dagli enti locali e che possano essere finanziate a valere sulla riduzione di altri oneri o spese, ivi compresi gli oneri derivanti dallo scambio sul posto. Gli impianti dei clienti finali associati sono idonei per ottenere gli incentivi di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019, su tutta l'energia immessa in rete ivi inclusa quella condivisa, in alternativa alle detrazioni di cui al comma 9.

9. Gli impianti di cui al comma 1 installati su edifici possono usufruire delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante Testo Unico delle imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»

12.0.22

Assuntela MESSINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e bioliquidi sostenibili in impianti già ammortizzati)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2030 in ambito europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica, nonché al fine di realizzare processi di produzione mediante economia circolare, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bioliquidi sostenibili, prodotti e sottoprodotti, di cui all'articolo 23 del D.M. sviluppo economico 23 giugno 2016 e all'articolo 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, non più beneficiari al 31 dicembre 2018 e/o entro il 31 dicembre 2025 degli incentivi sull'energia elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2030 e comunque per 10 anni dalla data di riconoscimento dell'incentivo stesso, un incentivo sull'energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell'energia sul libero mercato.

2. L'incentivo è erogato sulla base dei seguenti criteri:

a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione;

b) deve essere verificata, con cadenza annuale, la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono definite ai sensi del comma precedente le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo.

3. La concessione dell'incentivo agli impianti di cui al comma 1, è subordinata all'attestazione da parte della Regione della validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.».

12.0.23

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata».

12.0.24

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA, FERRO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

1. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)*. - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2».

2. Dopo l'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 219-*ter*.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-*bis*, i produttori, i comuni, la distribuzione organizzata, aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiere", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

3. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

4. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

5. I produttori, gli utilizzatori e la distribuzione organizzata aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.0.25

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 222-bis.

(Fondo unico per il riciclo)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato».

12.0.26

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1, non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo".».

12.0.27

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "energia elettrica", aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale rico-

struzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta"».

12.0.28

PICHETTO FRATIN, GALLONE, PAPATHEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Investimenti verdi - Autorizzazione di impianti di ricerca, sperimentazione e industrializzazione su sistemi di selezione, recupero e trattamento chimico-fisico a freddo, a emissioni zero, dei rifiuti solidi urbani ed alla connessa produzione di biografene)

1. In deroga alle previsioni di cui alla parte II e IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di ricerca, sperimentazione e industrializzazione su sistemi di selezione, recupero e trattamento chimico-fisico a freddo, a emissioni zero, dei rifiuti solidi urbani che prevedono:

- a) il recupero delle materie prime seconde disperse nel rifiuto;*
- b) la produzione di grafene da matrici organiche da rifiuti e/o da combustibili sia solidi che liquidi;*
- c) che abbiano una potenzialità non superiore a 100.000 tonnellate annue;*
- d) che producano, almeno 20 grammi di biografene per tonnellata gestita, devono presentare istanza di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allegando la documentazione tecnica per la realizzazione del progetto stesso.*

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si esprime nei successivi 60 giorni di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la regione di competenza.

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e contiene, almeno, i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) la data di scadenza dell'autorizzazione in conformità con quanto previsto dal comma 4.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della sua scadenza i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'Amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- a) soggetto interessato e ragione sociale;
 - b) sede legale dell'impresa autorizzata;
 - c) sede dell'impianto autorizzato;
 - d) attività di gestione autorizzata;
 - e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
 - f) quantità autorizzate;
 - g) scadenza dell'autorizzazione».
-

12.0.29

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo per la prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggio e per la diffusione del sistema del vuoto a rendere)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, mediante la concessione a produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili, di agevolazioni finalizzate alla diffusione del sistema del vuoto a rendere relativo ai prodotti di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificate dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche) - 1.* Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto o rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2".

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 9 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le forme di incentivazione e stabiliti termini e modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, favorendo la costituzione di filiere di recupero e riutilizzo tra produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

12.0.30

COLTORTI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Piano nazionale di interventi nel settore idrico)

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'", sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro annui per l'anno 2019 di cui 60 milioni di euro annui per la sezione 'invasi', e di 130 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029, di cui 80 milioni di euro annui per la sezione 'invasi'».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

12.0.31

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Risorse per la digitalizzazione della logistica)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche tramite la digitalizzazione della logistica del paese, a decorrere dal 2020, il 3 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è destinato al finanziamento delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».

12.0.32

NUGNES, DE PETRIS, D'ANGELO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Piano Nazionale della Mobilità)

1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone entro il 2020 l'aggiornamento, previsto dall'articolo 201 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del Piano Generale dei Trasporti e della

Logistica del marzo 2001, trasformandolo in un Piano Nazionale della Mobilità che, compiendo un'analisi sulle principali problematiche di saturazione, congestione ed emissione di sostanze inquinanti e climalteranti, esistenti nel nostro Paese, abbia come priorità la riduzione delle emissioni di gas serra. Dal presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.0.33 (testo 4)

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, CANDIANI, FAGGI, DRAGO, RUSSO, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; euro *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

12.0.34 (testo 2)

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro; *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

12.0.35

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città metropolitane)*

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13.marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo della Città metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».

12.0.36

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Risorse per la bonifica dell'amianto)

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

"140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici".

2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

Conseguentemente All'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

12.0.37

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

1. All'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così riformulata: "pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti";

b) al comma 1, la parola "lavorazione" è sostituita dalla seguente: "trattamento" e, dopo le parole "o di nuova costruzione," sono inserite le seguenti: "individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,";

c) al comma 1, lettera a), dopo la parola "incidenti" sono inserite le seguenti: "che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali";

d) al comma 1, lettere b) e d), la parola: "rilevanti" al termine delle lettere è soppressa;

e) al comma 2, la parola: "rilevanti" è soppressa

f) al comma 3, le parole: "della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui al comma 9";

g) al comma 4, le parole "Il gestore trasmette" sono sostituite dalle seguenti: "I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch'essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono";

h) al comma 5, la parola "rilevanti" è soppressa, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "in raccordo" e dopo le parole "piano di emergenza esterna all'impianto", sono inserite le seguenti: "anche con l'apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,";

i) al comma 6, lettere b) e d), la parola "rilevanti" è soppressa;

l) al comma 9, le parole "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e", dopo le parole "le linee guida per" sono inserite le seguenti: "l'individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti soggetti agli obblighi di cui al presente articolo, e per" e, infine, è aggiunto il

seguinte periodo: ", nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività."

2. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.38

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di biomasse)

1. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomassa e contestualmente garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che rispettano i limiti dell'allegato IB del predetto decreto, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sottoposti a trattamento atto a garantire un PCI non inferiore a 3 (MJ/kg tal quale), e possono essere utilizzati come combustibili in impianti per la produzione di energia con potenza termica maggiore di 10 MW. Le emissioni in atmosfera di detti impianti non possono superare i limiti di cui all'allegato 2 del titolo III-*bis* della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

12.0.39

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio)

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

12.0.40

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. All'articolo 15, comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"; è aggiunta la seguente lettera:

"i-undecies) le spese sostenute per dispositivi marcati CE inerenti la sicurezza stradale dei ciclisti (gilet ed abbigliamento ad alta visibilità, luci, catarifrangenti, casco, avvisatori acustici e similari, ecc.), e per i dispositivi aventi funzione di antifurto o di geolocalizzazione delle biciclette nonché per l'acquisto di specifiche polizze RC per ciclisti urbani per un importo complessivo non superiore a 200 euro annui."».

12.0.41

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 12-bis.***(Risorse per la bonifica dell'amianto)*

1. All'articolo 1, dopo il comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

"140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici".

2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.».

12.0.42

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Risorse per la bonifica dell'amianto)*

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

"140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici".

2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

12.0.43

GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.».

12.0.44

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2020-2022, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-bis, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica».

12.0.45

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI,
TOSATO, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«12-bis.

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone a titolo meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

12.0.46

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI,
TOSATO, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di oneri per l'elettricità dei consorzi di bonifica e di irrigazione)

1. Ai consumi di energia elettrica necessari per gli impianti di sollevamento delle acque a fini di difesa idraulica dei consorzi di bonifica si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le imprese a forte consumo di energia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente disposizione».

12.0.47

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI,
TOSATO, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni di semplificazione per i consorzi di bonifica e di irrigazione)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2, non si considerano concessionari soggetti passivi dell'imposta i consorzi di bonifica e di irrigazione per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui curano la manutenzione e l'esercizio"».

12.0.48

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 496, le parole: "30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento" e le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro";

b) al comma 497, le parole: "95 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento" e le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro"».

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021 ulteriori rispetto alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

12.0.49

PEROSINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di ILVA Spa)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.

2. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge di cui al comma 1 come modificato dal medesimo comma 1, si applica altresì alle condotte poste in essere dal 3 novembre 2019 alla data di scadenza del termine di attuazione del piano ambientale di cui al medesimo articolo 2, comma 6, fatti salvi i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

12.0.50

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente

- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione».

Conseguentemente al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono abrogate.

12.0.51

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Fondo regionale protezione civile)

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio»

12.0.52

PEPE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Aeroporto di Lamezia Terme)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

12.0.53

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a decorrere dall'anno 2020 e per i succes-

sivi anni 2021 e 2022, in via sperimentale, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1° gennaio 2020 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2014, è riconosciuta:

a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 1042 a 1047, sono abrogati.

12.0.54

TOSATO, FREGOLENT

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Modifica alle norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone)*

1. All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di comprovata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:

a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;

b) per quanto riguarda la materia nivologica:

1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista

di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimostrato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;

3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;

4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.

6-bis. Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.

6-ter. La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre".»

12.0.55

PUCCIARELLI, STEFANI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)*

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.

2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2019: -3.000.000;

2020: -3.000.000;

2021: -3.000.000.

12.0.56

CAMPARI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, Simone BOSSI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Disposizioni in materia di revisioni periodiche dei veicoli a motore)*

1. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Alle le revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i

requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

«9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le -modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

h) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.».

12.0.57

ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cold ironing)

1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto.

2. All'allegato I del decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative alla voce energia elettrica dopo le parole "Per ogni kWh di energia impiegata" aggiungere: "per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto: euro 0,0005 per ogni Kw".

3. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore solo in seguito all'adozione di apposita decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi l'Italia ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».

12.0.58

TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina sulle società in-house)

1. All'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche" è sostituita con la seguente: "aggiudicatrici"».

12.0.59

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A coloro che, negli anni 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7, e di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto, per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6.

3. In assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro.

4. I veicoli usati di cui al comma 1 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di circolazione per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6; copia del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, per i veicoli delle categorie L3, L4, L5 e L7; copia del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile o dalle agenzie di pratiche auto per i veicoli delle categorie L1, L2 e L6.

8. Per la concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 10 milioni per l'anno 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - .

12.0.60

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208, comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle

autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo; qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

12.0.61

COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012, è incrementato di 50 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

12.0.62

GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera *f)*, è sostituita dalla seguente:

"*f)* a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con

energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F».

12.0.63

FERRAZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettera D10 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che oltre a rispettare le medesime condizioni ambientali di cui al comma 3, garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 60 per cento e siano in possesso di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro"».

12.0.64

FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10% sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 334 milioni di euro per l'anno 2025 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

12.0.65

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"*d-ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, nonché per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali autoveicoli, motocicli, ciclomotori, *e-bike* in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari di cui all'articolo 12 che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, per una somma di importo complessivamente non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

12.0.66

GALLONE, PAPTUEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Del. 24/03/2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente all'aggiudicazione dei lavori, il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della senten-

za di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, si avvale della struttura e dell'anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

12.0.67

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CALIENDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 63-bis.

(Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi)

1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di

cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.

3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:

a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;

b) le imprese artigiane.

4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.

6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.

7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente:

Il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 30 milioni di euro.

12.0.68

PEROSINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Le condotte poste in essere in attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei termini e delle modalità, ivi stabiliti, costituiscono adem-

pimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale e dell'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa.

12.0.69

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il Fondo per gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e dell'economia, definisce le modalità di accesso e utilizzazione delle risorse da parte dei Comuni per le attività di demolizione di opere abusive e per la chiusura delle procedure di sanatoria edilizia ancora aperte. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza annuale l'elenco delle opere abusive per i quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto può avvalersi delle competenze degli uffici e degli organi della pubblica amministrazione e dello Stato, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi anche delle risorse di cui al comma precedente. L'agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche alla Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio istituita con l'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presso il Ministero delle infrastrutture, ai Ministeri dell'ambiente e dei beni e attività culturali, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

12.0.70

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai Comuni contribuiti soggetti a rendicontazione pari a 20 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

12.0.71

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il Titolo II e l'articolo, aggiungere i seguenti:

«TITOLO II-BIS

RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE

Art. 12-bis.

(Obiettivi)

1. L'obiettivo dei seguenti articoli del presente Titolo è quello di attuare le disposizioni della Direttiva n. 2019/904/UE e prevenire nonché ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali

innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Art. 12-ter.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Art. 12-quater.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si applicano le seguenti definizioni:

1) "plastica": il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907 /2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

2) "prodotto di plastica monouso": il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

3) "plastica oxo-degradabile": materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

4) "attrezzo da pesca": qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

5) "rifiuto di attrezzo da pesca": l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

6) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro dell'Unione europea;

7) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

8) "norma armonizzata": una norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

9) "rifiuto": il rifiuto definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

10) "regime di responsabilità estesa del produttore": il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;

11) "produttore":

a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

12) "raccolta": la raccolta definita all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;

13) "raccolta differenziata": la raccolta differenziata definita all'articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;

14) "trattamento": il trattamento definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

15) "imballaggio": l'imballaggio definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;

16) "plastica biodegradabile": plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

17) "impianto portuale di raccolta": 1 'impianto portuale di raccolta definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE.

Art. 12-quinquies.

(Riduzione del consumo)

1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con proprio decreto, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione europea in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure devono produrre entro il 2026 una riduzione pari al 50 per cento del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio nazionale.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comprendere obiettivi di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, contributi alle aziende del settore per la loro riconversione produttiva e per la ricerca di nuovi prodotti meno inquinanti, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale.

3. Nel decreto di cui al comma 1, si possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati. Le misure adottate di cui al presente comma devono essere proporzionate e non discriminatorie.

4. Nel decreto di cui al comma 1, sono previste misure per il monitoraggio dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato e dell'applicazione delle misure di riduzione adottate.

5. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" la cui dotazione è determinata dalle maggiori

entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, e dalle risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12-*duodecies*.

Art. 12-*sexies*.

(Restrizioni all'immissione sul mercato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, è vietata.

Art. 12-*septies*.

(Requisiti dei prodotti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

2. Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

3. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato:

a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale ("bottiglie in PET") devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione;

b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio nazionale.

Art. 12-*octies*.

(Requisiti di marcatura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve recare sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti;

b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Art. 12-decies

(Raccolta differenziata)

1. Con il decreto di cui al comma 1, vengono adottate le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:

a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno;

b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.

2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno.

Art. 12-undecies.

(Misure di sensibilizzazione)

1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere dei Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adotta misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dal presente Titolo, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;

c) l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

2. Per realizzare le misure di sensibilizzazione di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del

territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo, le cui risorse sono ripartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tra i ministeri di cui al comma 1, sulla base dei programmi di rispettiva competenza, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 12-duodecies.

(Sanzioni)

1. Con il decreto di cui al comma 1, dell'articolo 12-*quinquies* si stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 5».

Conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 30 per cento per il gas e dal 7 per cento al 21 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Allegato

(Titolo II-bis - articoli 12-*bis* - 12-*duodecies*)

PARTE A

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*quinquies*, sulla riduzione del consumo

- 1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

- a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

PARTE B

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*sexies*, sulle restrizioni all'immissione sul mercato

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;

2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);

3) piatti;

- 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

5) agitatori per bevande;

- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

PARTE C

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*septies*, sui requisiti dei prodotti

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che sono in forma liquida.

PARTE D

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*octies*, sui requisiti di *marcatatura*

- 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 4) tazze per bevande.

PARTE E

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*decies*, *sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 12-septies*, sui requisiti del prodotto

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

PARTE F

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*undecies*, *sulle misure di sensibilizzazione*

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

- a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-*quater*, della direttiva 94/62/CE;

9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

Art. 13

13.1

ROMANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, MININNO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di applicarsi le misure in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 1-*bis*, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi di un piano triennale per la formazione. Il piano definisce i contenuti delle attività formative e per lo sviluppo professionale del personale dipendente.

1-*quater*. A decorrere dall'anno 2020, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono utilizzare il personale in quiescenza cessato dal servizio da non oltre sei mesi, che abbia dato la propria disponibilità, in incarichi di tutoraggio anche a favore del personale nuovo assunto e per incarichi omogenei a quelli rivestiti prima della cessazione dal servizio.

1-*quinqües*. Gli incarichi di cui al comma 1-*quater* sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinqües*.

1-*septies*. Nelle more della realizzazione dei sistemi di classificazione professionale delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «Per il triennio 2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».

Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* si attuano nel limite di spesa annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, dopo le parole: «Rinnovo contrattuale», inserire le seguenti: «, ed altre misure finanziarie in materia di pubblico impiego»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

13.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine

e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 55 milioni di euro per l'anno 2022».

13.3

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 55 milioni di euro per l'anno 2022».

13.4

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

«1-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

13.5

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

13.6

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».

13.7

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».

13.8

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza».

13.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza».

13.10

ALFIERI, ASTORRE

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra le ipotesi non ricomprese nelle disposizioni di cui al primo

periodo sono da intendersi anche i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 8 agosto 200, n. 267».

13.11

SUDANO, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000;

13.12

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo le parole "personale medico" è aggiunta la seguente "amministrativo", le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020"».

13.13

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei confronti delle categorie del pubblico impiego che in sede di rinnovo contrattuale anche precedenti al triennio 2019-2021, ottemperano al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 172 milioni di euro per l'anno 2020, di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 253 milioni di euro per l'anno 2022, di 309 milioni di euro per l'anno 2023, di 293 milioni di euro per l'anno 2024, di 244 milioni di euro per l'anno 2025 e di 318 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

13.14

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei confronti delle categorie del pubblico impiego che in sede di rinnovo contrattuale anche precedenti al triennio 2019-2021, ottemperano al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo».

13.15

LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle ipotesi di assunzione per esigenze sostitutive, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi."».

13.16

LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) in caso di assunzioni dovute a eventi imprevedibili, eccezionali o cause di forza maggiore."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

13.17

LAUS

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1175 è sostituito dal seguente:

"1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, quale condizione di fruibilità dei predetti benefici, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto del trattamento economico degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso il recupero dei benefici contributivi non può superare il doppio dell'importo corrispondente al trattamento economico erogato in misura inferiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva di cui al primo periodo."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

13.18

ROJC

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela economico-finanziaria, e di difesa nazionale, al fine di incentivare l'elevazione dei livelli di efficienza dei relativi servizi, è

autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzata ad incrementare, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 207 milioni euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

13.19

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma precedente potrà essere incrementato negli anni successivi per garantire, nei rinnovi contrattuali per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'economia e finanze».

13.0.1 (testo corretto)

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, MININNO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e semplificazione degli adempimenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca

dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché, fatto salvo l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di settanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato. In relazione alle somme di cui al presente comma:

a) un percentuale non superiore al 3 per cento è destinata all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;

b) una percentuale non superiore all'1 per cento a misure di *welfare* integrativo;

e) una percentuale non superiore al 20 per cento a misure, anche a carattere indennitario, da definire con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza anche attraverso l'utilizzo di autovetture a noleggio in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A far data dal 1° gennaio 2021 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato nazionale del lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 70 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi.

3. A far data dal 1° gennaio 2020:

a) all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "da 100 a 750 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 240 a 1.800 euro", le parole: "da 400 a 1.500 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 3.600 euro", le parole: "da 1.000 a 5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.400 a 12.000 euro", le parole: "da 100 a 600 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 720 euro, le parole: "da 400 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 480 a 1.800 euro"

e le parole: "da 800 a 4.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 5.400 euro";

2) al comma 4, le parole: "da 50 a 150 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 360 euro", le parole: "da 300 a 1.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 720 a 2.400 euro" e le parole: "da 900 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.160 a 3.600" euro;

b) al comma 4-*bis* dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: "A tal fine", fino alla fine del comma, sono soppresse.

c) al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'articolo 14 è abrogato;

d) all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato";

e) all'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

1) alla lettera d), numero 1), le parole: ", e all'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66" sono soppresse;

2) le lettere e) e g) sono soppresse;

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2.500 miliardi»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni».

13.0.2 (testo 2)

GUIDOLIN, SANTILLO, DELL'OLIO, NOCERINO, MATRISCIANO, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di contratti per il tutoraggio della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore alle 30 unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.

1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente"».

13.0.3

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la

contrattazione collettiva del personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.4

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di valorizzare la progressione di carriera dei dipendenti e dirigenti pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: "in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti" sono soppresse.

- al comma *1-bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "secondo principi di selettività" e "attraverso l'attribuzione di fasce di merito" sono soppresse».

13.0.5

BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei».

13.0.6

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Norme in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, l'assetto del corso concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 e di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è modificato dalle disposizioni dei commi seguenti, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

2. Il corso concorso di formazione di cui al comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica ha una durata di tre mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di un mese, presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

3. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione di cui al comma 2 è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e

provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera *b*), del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

4. I segretari comunali permangono nell'albo regionale di prima iscrizione a seguito del superamento del corso concorso per un biennio a decorrere dalla data di immissione in servizio.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso, per le quali non siano state svolte le relative prove preselettive.

Art. 13-ter.

(Norme in materia di vice segretari comunali)

1. Nei comuni aventi una popolazione fino a diecimila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente anche a scavalco, su richiesta del Sindaco le funzioni del vice segretario di cui all'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo dell'ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nelle more di una nuova pubblicizzazione da avviare entro i successivi sei mesi.

2. Nei casi di cui al comma 1 resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco».

13.0.7

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, STEFANI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 13-bis.***(Modifica del comma 96 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.56 in materia di personale trasferito)*

1. All'articolo 1, comma 96, lettera *a*), della legge 7 aprile 2014, n. 56 dopo le parole: "posizione giuridica" sono aggiunte le seguenti: "comprese, se possedute, le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

13.0.8

DE POLI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri per il rinnovo dei contratti 2020-2022 a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate a decorrere dall'anno 2020 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 250 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni, 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e 30 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

Conseguentemente ridurre di 60 milioni di euro lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.

13.0.9

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile", sono sostituite dalle seguenti: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile"».

13.0.10

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, ORTIS, DI GIROLAMO, FEDE

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga delle misure per il superamento del precariato nella PA)

1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni ed allo scopo di proseguire ulteriormente nel superamento del precariato nel settore del pubblico impiego, all'articolo 20, comma 1, del decreto legisla-

tivo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "nel triennio 2018-2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

13.0.11

ALFIERI, VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Nuove disposizioni in materia di diritto alla quota di riserva nelle assunzioni)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è attribuita altresì alle donne vittime di violenza di genere».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

Art. 14**14.1 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «di 48 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre di 152 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 tutti gli importi del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

14.2

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di 48 milioni di euro» con le seguenti: «di 200 milioni di euro»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 62 milioni di euro per l'anno 2020».

14.3

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera e), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

14.4

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

14.5

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

14.6

DONNO, MATRISCIANO, ANGRISANI, CROATTI, LANZI, TRENTACOSTE, LUCIDI, RICCIARDI, PIARULLI, ROMANO, DRAGO, DELL'OLIO

Ritirato

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promozione delle attività periodiche di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato da parte delle forze della Polizia di Stato. Ai contributi relativi al Fondo di cui al periodo precedente accedono le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) previsione di un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico adeguato alle funzioni di polizia attribuite al personale;

b) controlli medici periodici per la verifica dello stato di salute del personale in forza alla Polizia di Stato;

c) verifiche con cadenza biennale del livello di efficienza psicofisica raggiunta.

2-ter. Le modalità di accesso al riparto delle risorse di cui al comma *2-bis*, le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità attuative delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma *2-ter* sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

14.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Al fine di garantire i controlli di cui alla legge 22 marzo 2012, n. 33, e per elevare i livelli qualitativi dei servizi di sicurezza e di viabilità nelle zone aeroportuali, i comuni o le unioni di comuni nei cui territori insistono gli aeroporti internazionali e gli aeroporti nazionali riconosciuti strategici in base al Piano nazionale aeroporti, possono destinare una quota di personale di polizia locale in via esclusiva alle attività nelle zone aeroportuali. A tal fine gli enti procedono ad assunzioni in deroga ai vincoli attualmente vigenti ma nel rispetto di un tetto di spesa fissato nella spesa sostenuta nell'anno 2002 per il personale di polizia locale.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma *2-bis* si provvede, nel limite di 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.8

GRASSI, DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel medesimo triennio, 450 allievi vice ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

14.9

DONNO, CROATTI, ANGRISANI, LANZI, TRENTACOSTE, LUCIDI, RICCIARDI, PIARULLI, DRAGO, DELL'OLIO

Ritirato

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai soli fini della progressione di carriera, per i vice ispettore della Polizia di Stato vincitori del 9° corso di formazione, la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori è retrodatata al primo gennaio 2005.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

14.0.1

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

Alla lettera *b*), dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 2.000 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere *b*) e *c*) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;

c) previa verifica del requisito di cui alla lettera *b*), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera *b*);

d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibili-

lità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"».

14.0.2

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

1. Alla lettera *b*) dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 2-*bis*, le parole da: "purché in possesso" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "purché in possesso dell'idoneità psicofisica"».

14.0.3

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia)

1. Al fine di prevenire i fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato "Osservatorio", composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

2. Sono compiti dell'Osservatorio:

a) monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio ed alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia;

b) svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale;

c) elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio;

d) elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari;

e) promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

3. L'Osservatorio redige con cadenza annuale una relazione sulle attività di cui al comma 2, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere.

4. Entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale di cui al comma 3, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria:

a) attivano specifici programmi di formazione per i rispettivi operatori, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi del comma 2, lettera *c)*, la cui frequenza è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza;

b) attivano programmi di sostegno per i rispettivi operatori, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi del comma 2, lettera *d)*.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché i contenuti dei programmi di formazione e sostegno di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

14.0.4 (testo 3)

FAGGI, CANDURA, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI, PUCCIARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori subacquei, "acquistori obiettivi", e "Ranger" delle Forze armate e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi per la promozione delle attività sportiva con arma da fuoco)

1. Per il personale dell'Esercito "acquistare obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1° gennaio 2020. Al medesimo personale dell'esercito "acquistare obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Al fine di promuovere le discipline sportive che utilizzano le armi da fuoco per i comprovati benefici in termini di capacità di concentrazione e di autocontrollo, anche alla luce degli importanti risultati olimpici ottenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i prezzi delle carte valori e stampati per i libretti di licenza per porto d'armi per tiro a volo sono diminuiti dello 0,5 per cento ed è consentita, anche se non destinata alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*.

3. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*, nonché" sono abrogate.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

14.0.5

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei)*

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

14.0.6

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)*

1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.7

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)

1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

14.0.8

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1° settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante riquilificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001.».

14.0.9

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge

30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

14.0.10

NOCERINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, DELL'OLIO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.
(Polizia locale)

1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al primo periodo, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono inserite le seguenti: ", della pensione privilegiata"».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

Art. 15

15.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole «di 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

15.2

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «di 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

15.3

STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

15.4

MORONESE, L'ABBATE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, GRANATO

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio, con le medesime modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472, previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure in favore dei Vigili del fuoco)».

15.5

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo l'articolo 231 è inserito il seguente articolo:

"Art. 231-bis. - (Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco trasferito a domanda ad una sede di servizio diversa rispetto a quella di cui all'articolo 6, comma 3, può partecipare ad una nuova procedura di mobilità ordinaria solo ove questi abbia prestato effettivamente ed ininterrottamente servizio in tale sede per un periodo non inferiore a due anni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

15.0.1

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

15.0.2

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Lavoro straordinario Polizia locale)

1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alla Polizia locale, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

15.0.3

PEROSINO, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

alimentato da una quota pari a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, ridurre di 14 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

15.0.4

CARBONE, DE SIANO, CESARO, MALLEGGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanziari - Anno 2018)

1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.».

15.0.5

MATRISCIANO, GUIDOLIN, DONNO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, MORONESE, DE LUCIA, DI GIROLAMO, PUGLIA, PIRRO, BOTTO, CAMPAGNA, ANGRISANI, CASTELLONE, MAUTONE, SANTANGELO, DELL'OLIO, LANZI,

MARINELLO, PIARULLI, MOLLAME, NATURALE, ABATE, D'ANGELO, PACIFICO, CROATTI, Marco PELLEGRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Tutela assicurativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, n. 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, come individuato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

2. L'obbligo di assicurazione per il personale di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 nonché al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1986, n. 46.

3. Per il personale di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle speciali provvidenze previste dalla normativa vigente. Esse sono cumulabili con le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. La presentazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale all'INAIL costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alle provvidenze di cui al comma 3, primo periodo, del presente articolo. L'accertamento sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento del diritto a tali provvidenze. Il procedimento relativo al riconoscimento di tali provvidenze rimane sospeso sino all'esito dell'accertamento predetto.

5. L'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità al lavoro non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità

di attuazione delle predette disposizioni, con particolare riferimento al regime transitorio ed alla istruttoria dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento delle prestazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente

a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2,5 miliardi»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni».

15.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, BUCCARELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Assicurazione INAIL per i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia penitenziaria)

1. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - è estesa alle attività ed agli operatori dei Vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria.

2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo le parole: "delle Forze di polizia e delle Forze armate" aggiungere le seguenti: "con esclusione degli operatori dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria"».

15.0.7

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGGNI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Concessione di benefici previdenziali al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)*

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera *a)* e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso,

al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

15.0.8

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo economico per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017,

n. 97 e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 14 milioni a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni per l'anno 2020 e di 14 milioni a decorrere dall'anno 2021.

15.0.9

PEROSINO, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da erogarsi mediante successivi provvedimenti legislativi compatibili con le risorse stanziare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

15.0.10

SBROLLINI, PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo economico per l'equiparazione retributiva e previdenziale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di implementare misure destinate all'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020, 108 Milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 54 milioni per l'anno 2020, di 108 milioni per l'anno 2021 e di 216 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Art. 16

16.1

RAUTI, PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,».

16.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 149.973.488», «euro 147.502.805» ed «euro 2.470.683» con le parole «euro 200 milioni», «euro 197 milioni» e «euro 3 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

16.3

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 149.973.488», «euro 147.502.805» ed «euro 2.470.683» con le parole: «euro 200 milioni», «euro 197 milioni» e «euro 3 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

16.4

ROJC, MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di consentire la riqualificazione del parco infrastrutturale dell'Esercito attraverso la realizzazione di basi militari di nuova generazione, ispirate a moderni standard e secondo criteri costruttivi innovativi e ad elevata efficienza energetica, pienamente funzionali alle esigenze di uno Strumento militare all'avanguardia - comprensive di aree addestrative, poli alloggiativi per famiglia nonché di impianti sportivi e spazi socio-ricreativi accessibili anche alla popolazione civile - è istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa un fondo straordinario con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.»

Conseguentemente,

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»

- alla Rubrica, dopo le parole: «Strade sicure» aggiungere le seguenti: «e istituzione del Fondo per la riqualificazione del parco infrastrutturale dell'Esercito)»

16.0.1

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, STEFANI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Modifica dell'articolo 57 del Codice di procedura penale)*

1. All'articolo 57, secondo comma, punto 2, del Codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'ambito del territorio di appartenenza, le guardie» sono aggiunte le parole «delle regioni».

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 700.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.»

16.0.2

PAPATHEU

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

"1. Il personale civile del Ministero della Difesa inquadrato nell'area A1-F3 che alla data di entrata in vigore della legge abbia l'incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e del decreto ministeriale del 15 marzo n. 90, deve essere inquadrato nell'area corrispondente A2-F3. Gli oneri economici derivanti dalla presente disposizione sono a valere sui fondi previsti all'articolo 99 comma 2 per la quota corrispondente"».

16.0.3

RICHETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizione per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. La lettera *b*), del comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, è sostituita dalla seguente:

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso dell'idoneità psicofisica.»

Art. 17**17.1 (testo 2)**

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di polizia, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo, nonché di prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 220 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

17.2

CANDIANI, TOSATO, FAGGI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) - 1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del

regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, nonché di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti e di ordinamento del personale del medesimo Corpo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

17.3

GASPARRI, RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (*Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile*) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

17.4

BERUTTI, MALLEGGNI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

17.5

DAMIANI, MALLEGGNI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una

dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

17.6 (testo 2)

CIRIANI, RAUTI

Respinto

L'articolo, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "214 milioni" sono sostituite con le seguenti: "142 milioni";

b) le parole: "305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite con le seguenti: "161 milioni per l'anno 2021 e 89 milioni per l'anno 2022";

c) le parole: "375 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024" sono sostituite con le seguenti: "159 milioni per l'anno 2023 e 159 milioni per l'anno 2024";

d) le parole: "340 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "124 milioni";

e) le parole: "421 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "205 milioni"».

17.7

PINOTTI, VATTUONE, PARRINI, D'ARIENZO, BOLDRINI, TARICCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 milioni di euro annui» con le seguenti: «70 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:

«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 169 milioni euro per l'anno 2020, di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 330 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 295 milioni euro per l'anno 2025 e di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

17.8 (testo 3)

CANDIANI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, STEFANI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'armonizzazione del trattamento retributivo e previdenziale e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le finalità di cui ai commi successivi. Conseguentemente, a parziale copertura degli interventi finalizzati all'armonizzazione,».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

- a) 430 unità non prima del 10 maggio 2020;
- b) 140 unità non prima del 1° settembre 2020;
- c) 430 unità non prima del 1° aprile 2021.

Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

- a) euro 13.650.000 per l'anno 2020;
- b) euro 37.565.000 per l'anno 2021;
- c) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- d) euro 42.320.000 per l'anno 2025;
- e) euro 42.770.000 per l'anno 2026;
- f) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- g) euro 42.950.000 per l'anno 2030;
- h) euro 43.100.000 a decorrere dall'anno 2031;

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021».

Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione, pari a:

- 38.785.000 per l'anno 2020;

63.235.000 per l'anno 2021;
67.345.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
67.990.000 per l'anno 2025;
68.440.000 per l'anno 2026;
68.540.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
68.620.000 per l'anno 2030;
68.770.000 a decorrere dall'anno 2031.

Si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.9

MATRISCIANO, MORONESE, ANGRISANI, CASTELLONE, DE LUCIA, MAUTONE, DONNO, SANTANGELO, DELL'OLIO, LANZI, MARINELLO, PIARULLI, MOLLAME, NATURALE, ABATE, D'ANGELO, NOCERINO, GUIDOLIN, PUGLIA, PESCO, CROATTI, PIRRO, PACIFICO, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025 e di 396 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.10

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: « 25 milioni» con le seguenti: « 48 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:

«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

17.11

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro», con le seguenti: «una dotazione di 40 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.12

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro» con le seguenti: «una dotazione di 40 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.13

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «una dotazione di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, di ulteriori 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate a misure di equiparazione graduale retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

e all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 204 milioni di euro per l'anno 2021 e di 104 milioni di euro per l'anno 2022, di 174 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 149 milioni di euro per l'anno 2025 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.14

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Conseguentemente, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del primo periodo, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddi-

to di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

17.15

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

17.16

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.17 (testo 2)

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99»;

b) *dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-bis.

All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero"».

17.18

VATTUONE, PINOTTI, PARRINI, D'ARIENZO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1 settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016.

1-quater. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma *1-bis*, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:

«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 206.984.608 euro per l'anno 2020, di 269.923.334 euro per l'anno 2021, di 262.908.000 euro per l'anno 2022, di 332.908.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 297.908.000 euro per l'anno 2025 e di 378.908.000 euro a decorrere dall'anno 2026.».

17.19

GARAVINI, SUDANO, GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede mediante il ricorso per il cinquanta per cento dei posti alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto

del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4 serie speciale, n. 90, del 15 novembre 2016, e per il restante cinquanta per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.015.392;

2021: - 35.076.666;

2022: - 42.092.000.

17.20

SUDANO, GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1° settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede mediante il ricorso per il cinquanta per cento dei posti alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, 4 serie speciale, n. 90, del 15 novembre 2016, e per il restante cinquanta per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.015.392;

2021: - 35.076.666;

2022: - 42.092.000.

17.21 (testo 2)

CIRIANI, RAUTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1 settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021.

Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016.

1-*quater*. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076.666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

17.22

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 361 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 326 milioni di euro per l'anno 2025 e di 407 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.1000/1

MANCA, PIRRO, CONZATTI, ERRANI, STEGER

Accolto

All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso, premettere il seguente: «All'articolo 8, comma 16, le parole: "ai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti locali"».

Conseguentemente;

al comma 17, le parole: «ai comuni» sono sostituite con le seguenti: «agli enti locali» e, ovunque ricorrono, sostituire:

a) la parola: «comunale» con le seguenti: «degli enti locali»;

b) la parola: «comune» con le seguenti: «ente locale»;

al comma 18, la parola: «comune» è sostituita con le seguenti: «ente locale»;

al comma 19, le parole: «dei comuni» sono sostituite con le seguenti: «degli enti locali»;

al comma 20, secondo periodo, le parole: «dai comuni» sono sostituite con le seguenti: «dagli enti locali» e, al terzo periodo, la parola: «comuni» è sostituita con le seguenti: «enti locali»;

al comma 21, le parole: «i comuni» sono sostituite con le seguenti: «gli enti locali»;

dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:

«31-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto

superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

17.1000/2

PIRRO

Respinto

All'emendamento 17.1000, sostituire il 1° capoverso con il seguente: «All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "un apposito fondo con dotazione di" sostituire le parole: "25 milioni di euro annui" con le seguenti: "75 milioni di euro per l'anno 2020 e 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021"».

Conseguentemente:

a) *alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 dell'articolo 1 sono abrogati.*

b) *all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.»;

2) *al comma 13, primo periodo, le parole da: «, anche attraverso il ricorso alla Struttura» fino alla fine del periodo sono soppresse.*

17.1000/3

SALVINI, CANDIANI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, STEFANI

Respinto

All'emendamento 17.1000, al comma 1, sostituire le parole: «dopo le parole: "un apposito fondo con una dotazione di" sostituire le parole: "25 milioni di euro annui" con le seguenti: "65 milioni di euro annui"» con le seguenti: apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «adottare provvedimenti» fino alle parole: «Forze di Polizia» con le seguenti: «valorizzare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e assicurarne il completo allineamento del trattamento economico e previdenziale a quello del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n.97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo»;*

b) *sostituire le parole: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «65 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2021»;*

c) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni per l'anno 2020 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».*

17.1000/4

SANTILLO, PIRRO

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso, sostituire le parole: «65 milioni di euro annui», con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2020, 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente:

a) *Per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021:*

1) *Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 dell'articolo 1 sono abrogati.*

2) *All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:*

I) *il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.»;

II) *al comma 13, primo periodo, le parole da: «, anche attraverso il ricorso alla Struttura» fino alla fine del periodo sono soppresse.*

b) *Per la restante quota parte di 55 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.*

Conseguentemente dopo il capoverso «L'articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

"Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «*SiVinceTutto SuperEnalotto*», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma"».

17.1000/5

MATRISCIANO, PIRRO, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso, sostituire le parole: «65 milioni di euro annui», con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2020, 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente dopo il capoverso «L'articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

"Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «*SiVinceTutto SuperEnalotto*», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma"».

17.1000/6

CANDIANI, SALVINI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 17.1000, al comma 1, aggiungere, prima del punto, le seguenti parole: «e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

- a) 430 unità non prima del 10 maggio 2020;
- b) 140 unità non prima del 1° settembre 2020;
- c) 430 unità non prima del 1° aprile 2021.

Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

- d) euro 13.650.000 per l'anno 2020;
- e) euro 37.565.000 per l'anno 2021;
- f) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- g) euro 42.320.000 per l'anno 2025;
- h) euro 42.770.000 per l'anno 2026;
- i) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- j) euro 42.950.000 per l'anno 2030;

k) euro 43.100.000 a decorrere dall'anno 2031;

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021"».

Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.1000/7

TESTOR, STEGER

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al 1° capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

'h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica."».

17.1000/8

STEGER, PIRRO, MANCA, CONZATTI, ERRANI

Accolto

All'emendamento 17.1000, dopo il 1° capoverso, aggiungere il seguente:

«Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del

personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze un fondo da ripartire, la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, alla armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.1000/9

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il primo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Miglioramenti economici per il personale scolastico)

1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020"».

Conseguentemente, dopo il capoverso «l'articolo 91», aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

"Art. 93-bis.

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e misura del payout)

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 11,3 per cento dal 10 febbraio 2020 e all'11,9 per cento dal 1° gennaio 2021. L'aliquota prevista dal presente articolo sostituisce quella prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Per gli apparecchi di cui al comma 1, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*pay-out*), di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissata in misura non inferiore al 79 per cento. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

17.1000/10

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il 1° capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Miglioramenti economici per il personale scolastico).

1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020."».

Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91», inserire il seguente:

«Conseguentemente, dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

"Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e 'SiVinceTutto SuperEnalotto', lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma."».

17.1000/11

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il 1° capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Miglioramenti economici per il personale scolastico).

1. Il fondo a copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore del personale docente ed educativo degli istituti scolastici ed educativi statali per il triennio 2019-2021, è incrementato di euro 474 milioni annui a decorrere dal 2020."».

Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91» inserire il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 93, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) 7,5 per cento dal 1° maggio 2020, 5 per cento dal 1° gennaio 2021 per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;"».

17.1000/12

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il primo «conseguentemente» aggiungere:

«All'articolo 18 aggiungere, infine, i seguenti commi:

"3-bis. Gli enti locali territoriali per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da altro Ente locale territoriale a partire dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020 gli Enti locali territoriali possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate e pubblicate da altro Ente locale territoriale se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, previo accordo con lo stesso approvato dai rispettivi organi esecutivi e sottoscritto dai legali rappresentanti preliminarmente alla data di pubblicazione del bando di selezione, ed avente ad oggetto la cooperazione nello svolgimento della selezione pubblica che preveda la compartecipazione nelle spese e l'utilizzo dei rispettivi funzionari o dirigenti quali componenti la commissione di selezione.

3-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l'acquisizione delle graduatorie e il loro utilizzo, nonché i criteri di scelta fra più graduatorie eventualmente disponibili. L'Ente utilizzatore non può svolgere alcuna verifica circa il grado di preparazione e professionalità acquisiti dal candidato inserito in graduatoria. Gli Enti di cui al comma *3-bis* e *3-ter* non possono in ogni caso utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da Ente diverso, al fine della copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, nei casi in cui possano utilizzare gli idonei collocati nelle proprie graduatorie di selezione espletate per la copertura di posti a tempo indeterminato di pari categoria e profilo professionale.

3-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) l'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

c) l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

d) l'articolo 1, comma 100, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

e) l'articolo 14, comma *4-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

f) l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

g) l'articolo 3, comma *5-ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

h) l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Conseguentemente:».

17.1000/13

D'ARIENZO, FERRAZZI, DE POLI

Accolto

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Articolo 27», dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020».

17.1000/14

VERDUCCI, CASTELLONE, IORI, MANCA, GRANATO, ANGRISANI

Accolto

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 27», è aggiunto il seguente: «L'articolo 29 è soppresso»

17.1000/15

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il primo «conseguentemente» aggiungere:

«Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Giornalisti dipendenti di Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

'2-bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi del 2 comma dell'articolo 2077 del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti

di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 n. 150, ai quali risulta applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica Amministrazione 2016-2018."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: 5.000.000;

2021: 5.000.000;

2022: 5.000.000.

17.1000/16

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il secondo «conseguentemente» aggiungere il seguente:

Conseguentemente:

All'articolo 50, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

"814-bis. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza-pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77 /18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

814-ter. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77 /18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

814-quater. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo"».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «processi civili» aggiungere le seguenti: «e norme in materia di giustizia».

17.1000/17

FENU

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Articolo 76», premettere il seguente:

«Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

"Art. 75-bis.

(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

'1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2020, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale *motoairbag*, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN 1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici';

b) al comma 2, dopo le parole: '*i-decies*) del comma 1' sono inserite le seguenti: 'e al comma 1-*quinquies*' e dopo le parole: 'alle lettere f) e *i-decies*)' sono inserite le seguenti: 'al comma 1-*quinquies*'.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2021, e 13,9 milioni di euro per l'anno 2022 e seguenti, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A - parte prima, la tariffa di cui alla voce n. 4 è incrementata da 12,5 a 12,7 per l'anno 2021 e da 12,5 a 12,6 per l'anno 2022 e seguenti; alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'Allegato A - parte seconda, la tariffa di cui alla voce n. 19 è incrementata da 12,5 a 12,7 per l'anno 2021 e da 12,5 a 12,6 per l'anno 2022 e seguenti".

Conseguentemente:».

17.1000/18

SANTILLO

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al capoverso «articolo 76» premettere il seguente:

«Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

"Art. 70-bis.

(Misure urgenti in materia di autorità nazionale anticorruzione)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

'3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età.'

2. In fase di prima applicazione del comma 3-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente."

Conseguentemente».

17.1000/19

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Respinto

All'emendamento 17.1000, al terzo Conseguentemente, sostituire le parole: «1° luglio 2020» con le seguenti: «1° luglio 2099».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 437,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 634,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2099 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 305 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020:

c) quanto a 31,43 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 329,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

e) quanto a 634,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2099 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.1000/20

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il terzo: «conseguentemente» aggiungere:

«Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

"Art. 60-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2020 al 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente».

17.1000/21

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il terzo: «conseguentemente» aggiungere:

«Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

"Art. 60-bis.

(Misure a favore dei piccoli produttori agricoli)

1. Al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: 'non superiore a 7.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'non superiore a 10.000 euro';

b) al terzo periodo, le parole: 'di 7.000 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'di 10.000 euro'.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede tramite mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge".

Conseguentemente».

17.1000/22

TOSATO, ROMEO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L'articolo 78 è sostituito dal seguente: Art. 78. (Fringe benefit auto aziendali)» con il seguente:

«L'articolo 78 è soppresso».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 61,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2025.»;

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 2.612,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.621,2 milioni di euro per l'anno 2022»;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 62.600.000;

alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 60.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000.».

17.1000/23

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso da: «Conseguentemente: L'articolo 78 è sostituito dal seguente», fino a: «contratti stipulati entro il 30 giugno» con il seguente:

«Conseguentemente: L'articolo 78 è soppresso. Agli oneri derivanti dalla misura, pari a euro 332,6 milioni nel 2020, 387,4 milioni nel 2021, 378,8 milioni nel 2022, 369,6 milioni nel 2023 e 362,9 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

17.1000/24

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 17.1000, sostituire le parole da: «L'articolo 78 è sostituito dal seguente», fino alle: «contratti stipulati entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «L'articolo 78 è soppresso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, a 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

17.1000/25

TOSATO, ROMEO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 78 è sostituito dal seguente: Art. 78. - (Fringe benefit auto aziendali)», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: "ai veicoli adibiti ad uso pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta";

b) la lettera b-bis) è soppressa».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2020»;

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022»;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 67.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 63 .000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 25.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 12.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 18.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 17.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 14.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.500.000;

alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 19.500.000;

alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 24.000.000».

17.1000/26

GALLONE

Respinto

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art 78». dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2020. Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n.

145, e successive modificazioni e integrazioni sono definite misure premiali e incentivanti rapportate al numero di figli con età inferiore a quattro anni, per quanto riguarda l'acquisto del dispositivo di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli previsti dall'articolo 172, comma 1-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «212 milioni di euro».

17.1000/26-bis

COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 17.1000, all'alinea «Conseguentemente: l'articolo 78 è sostituito dal seguente», dopo le parole: «con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020» aggiungere le seguenti: «Conseguentemente: dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis.

(Fondo per l'innovazione e l'attrazione di investimenti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire, denominato Fondo per l'attuazione delle politiche per l'innovazione e l'attrazione di investimenti, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

17.1000/27

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Respinto

All'emendamento 17.1000, quinto «Conseguentemente», sostituire il capoverso «Articolo 79» con il seguente: «Articolo 79 è soppresso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

c) *quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-*

za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

17.1000/28

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso da: «Conseguentemente: All'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:» fino a: «alle imprese operanti nel settore» con il seguente: «Conseguentemente: L'articolo 79 è soppresso. Agli oneri derivanti dalla misura, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»

17.1000/29

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 17.1000 sostituire le parole da: «All'articolo 79 apportare le seguenti modifiche:» fino alle: «alle imprese attive nel settore» con le seguenti: «L'articolo 79 è soppresso.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 312,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 460,2 milioni di euro per

l'anno 2021, a 344,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 339,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 112,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 30.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 4.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9.500.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 12.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 260,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 144,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,8 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

17.1000/30

ARRIGONI, ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Respinto

All'emendamento 17.1000:

1) al quinto «Conseguentemente», al capoverso: «All'articolo 79» alla lettera a), dopo le parole: «preparati medicinali» sono inserite le seguenti: «, organi destinati al trapianto e prodotti alimentari, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, per i quali non siano disponibili alternative

con le medesime caratteristiche di isolamento termico in grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti»;

2) *alla lettera c), le parole: «o prodotti alimentari» sono soppresse;*

3) *alla lettera i), dopo le parole: «Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministero della Salute» e dopo le parole: «con particolare riguardo» sono inserite le seguenti: «all'individuazione dei MACSI esclusi dall'applicazione dell'imposta ai sensi del comma 1 per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico,»;*

Conseguentemente, nella parte consequenziale, alinea «All'articolo 99», le parole: «509 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «502 milioni».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

17.1000/31

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al quinto «Conseguentemente», all'articolo 79, lettera a), sostituire la parola: «preparati» con la seguente: «prodotti».

17.1000/32

DAMIANI

Respinto

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 79», dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono inoltre esclusi gli "Alimenti a Fini Medici Speciali - AFMS" di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli "Alimenti a Fini Medici Speciali", sezione 1, del Ministero della salute.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

17.1000/33

NUGNES, ERRANI

Ritirato

All'emendamento 17.1000, capoverso articolo 79, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'art. 13-ter, comma 2 del Decreto Ministeriale del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", le parole: " ... devono contenere almeno il 50% di polietileneftalato vergine e ... " sono soppresse.».

17.1000/34

NUGNES, ERRANI

Ritirato

All'emendamento 17.1000, capoverso articolo 79, lettera d), sostituire le parole: «0,50 euro» con le seguenti: «0,50 euro fino al 30 giugno 2020, 1 euro dal 1° luglio 2020».

17.1000/35

ROMEO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, quinto «Conseguentemente», capoverso «All'articolo 79», dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) sostituire il comma 19 con il seguente:

"19. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2099"».

Conseguentemente:

- ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 312,5 milioni di euro nel 2020, 460,2 milioni di euro per il 2021, 344,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2098, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2098 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 98,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 1.500.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 460,2 milioni di euro per il 2021 ed a 344,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

d) quanto a 339,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2098 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

17.1000/36

TOFFANIN, DAMIANI

Respinto

All'emendamento 17.1000, capoverso «all'articolo 79 apportare le seguenti modifiche», dopo la lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*l-bis*) al comma 20 sostituire le parole: "nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020" con le seguenti: "nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022";

l-ter) al comma 21 sostituire le parole: "fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "fino all'importo massimo consentito delle regole europee per gli aiuti "de minimis" nel

limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023"».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, di 120 milioni per il 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

17.1000/37

FERRO, DAMIANI

Respinto

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 79» All'articolo 79, dopo l'alinea 1), inserire la seguente:

«l-bis) Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

"20-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese a livello nazionale predisporre il piano di cui al comma 20, che preveda le seguenti misure:

- 1) incentivare l'eco-progettazione e le azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti in plastica;*
- 2) incentivare i progetti di ricerca e sperimentali che portino verso soluzioni eco-compatibili in sostituzione delle attuali plastiche o all'utilizzo di plastiche riutilizzabili;*
- 3) rafforzare la capacità impiantistica per il riciclaggio, meccanico e chimico, e il recupero energetico dei rifiuti in plastica;*
- 4) incentivare la graduale e razionale diffusione dei bio-polimeri;*
- 5) incentivare le azioni volte a valorizzare le filiere produttive del settore, favorendo i processi di riconversione industriale, favorendo la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative;*
- 6) sostenere percorsi di riqualificazione professionale con l'obiettivo di tutelare e riqualificare l'occupazione in coerenza con il Patto per il Lavoro;*
- 7) attuare una campagna di informazione dei cittadini sul corretto utilizzo dei manufatti in plastica al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente."».*

17.1000/38

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al quinto «conseguentemente», dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) dopo il comma 25, è inserito il seguente:

"25-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, la lettera a) è soppressa"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 33.300.000;

2021: - 18.000.000;

2022: - 18.000.000.

17.1000/39

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al quinto conseguentemente, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

"25-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio con una dotazione finanziaria iniziale di 500.000 euro per l'anno 2020, 300.000 euro per l'anno 2021 e 200.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente

comma, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti 'de minimis' e agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo.

25-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma *25-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge"».

17.1000/40

TRENTACOSTE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, al quinto conseguentemente, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«l-bis) Dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

"25-bis. All'articolo 23, terzo comma, primo periodo, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: 'stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza' sono inserite le seguenti: 'oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,'"».

17.1000/41

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L'articolo 87» con il seguente: «L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

"Art. 87.

(Detassazione incrementi retributivi ccnl)

1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

'182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali

e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182'.

2. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93-bis"».

Conseguentemente dopo il capoverso «L'articolo 91 », aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

"Art. 93-bis.

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e misura del payout)

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata al 11,3 per cento dal 10 febbraio 2020 e all'11,9 per cento dal 1° gennaio 2021. L'aliquota prevista dal presente articolo sostituisce quella prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Per gli apparecchi di cui al comma 1, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out), di cui all'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissata in misura non inferiore al 79 per cento. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

17.1000/42

PIRRO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, sostituire il capoverso «L'articolo 87 è soppresso» con il seguente: «Sostituire l'articolo 87 con il seguente:

"Art. 87.

(Detassazione incrementi retributivi ccnl)

1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

'182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182'.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93-bis."».

Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91» inserire il seguente: «Conseguentemente, dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:

"Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1 è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta

all'erario. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma"».

17.1000/43

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 17. 1000, sostituire il capoverso «L'articolo 87» con il seguente: «L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

"Art. 87.

(Detassazione incrementi retributivi ccnl)

1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

'182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182'.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 507,7 milioni di euro per l'anno 2020, 667,2 milioni di euro per l'anno 2021, 662,1 milioni di euro per l'anno 2022, 154,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a)"»

Conseguentemente, dopo il capoverso «All'articolo 91» inserire il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 93, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) 7,5 per cento dal 1° maggio 2020, 5 per cento dal 1° gennaio 2021 per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;"».

17.1000/44

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente all'articolo 98», al comma 1, dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere le seguenti parole: «per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2022 di 564 milioni di euro» e conseguentemente sopprimere la parola: «annui».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2021, e 464 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

17.1000/45

ROMEO, PIROVANO, AUGUSSORI, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Precluso

All'emendamento 17.1000, al «Conseguentemente art. 98», al comma 1, sostituire la parola: «annui» con le seguenti: «per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2020» con le seguenti: «per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

17.1000/46

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Respinto

All'emendamento 17.1000, settimo «conseguentemente», capoverso «Art. 98», sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,171 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.1000/47

DE POLI, SACCONI, D'ARIENZO, FERRAZZI, TOFFANIN

Accolto

All'emendamento 17.1000, al settimo conseguentemente, all'articolo 98, aggiungere infine il seguente comma:

«5. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata a favore del Comune di Padova la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

17.1000/48

ERRANI, MANCA, PIRRO, CONZATTI, STEGER

Accolto

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 98», aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "predetto valore soglia" sono sostituite dalle seguenti: "valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "Unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti Unioni con oneri a carico delle medesime in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.";

b) al sesto periodo le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalla seguente: "superiore":

c) al settimo periodo dopo le parole: "al valore soglia" è aggiunta la seguente: "superiore"».

17.1000/49

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI,

CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI,
FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Precluso

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 444,3 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie)

Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 50 milioni di euro annui per il 2020».

17.1000/50

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI,
CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI,
CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI,
FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Precluso

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 494,3 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Finanziamento dell'estensione del NUE 112 sul territorio nazionale)

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 982, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020».

17.1000/51

TOSATO, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Precluso

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 101,3 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del DL 30 aprile 2019, n.34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

17.1000/52

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI,

CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI,
FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Precluso

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 186,3 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Indennizzi emotrasfusi)

1. Relativamente agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 12 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un primo contributo di 200 milioni di euro per il 2020.

Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio 2020, previo riscontro del Ministero della salute».

17.1000/53

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI,
CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI,
CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI,
FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Precluso

All'emendamento 17.1000, sostituire l'ottavo «Conseguentemente» con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:

"è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 386,3 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del di 95/2012 e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 58 milioni per l'anno 2020».

17.1000/54

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Precluso

All'emendamento 17.1000, ottavo «Conseguentemente», sostituire le parole: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020, dei quali 150 milioni destinati ad interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche e per i servizi di trasporto in favore delle persone con disabilità».

17.1000/55

MIRABELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 99», è aggiunto il seguente:

«Dopo l'articolo 99, è aggiunto il seguente:

"Art. 99-bis.

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327, inserire il seguente:

'3-bis. Se l'opera è di competenza di più enti territoriali, al fine di non pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi per lo sviluppo del Paese, in ossequio ai principi di sussidiarietà, effica-

cia ed efficienza dell'azione amministrativa, la Conferenza dei Servizi indetta dall'amministrazione aggiudicatrice destinataria dei finanziamenti statali eventualmente previsti, l'Accordo di programma, l'intesa ogni altro atto con il quale l'ente attuatore del progetto o gli enti territoriali interessati approvino il progetto di fattibilità tecnico economica o il progetto preliminare o definitivo, acquisito il parere favorevole dei Comuni su cui ricade l'intervento, nonché delle Province e/o Città Metropolitane e/o della Regione interessata, costituisce, ove se ne dia espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero su iniziativa dell'ente attuatore, variante allo strumento urbanistico, con eventuale apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10, comma 1"».

17.1000/56

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Precluso

All'emendamento 17.1000, al nono conseguentemente, sopprimere il capoverso «all'articolo 2».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021, a 732 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.522 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante:

a) *quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 732 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;*

b) *quanto a 1.522 milioni per l'anno 2023 e 1.243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,*

che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.1000/57

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Precluso

All'emendamento 17.1000, sopprimere il capoverso da: «Conseguentemente: All'articolo 2, comma 1, le parole: "non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021"» fino a: «1.543 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021, 732 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.243 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

17.1000/58

GRASSI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, il nono «conseguentemente» è soppresso.

17.1000/59

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Precluso

All'emendamento 17.1000, al nono «Conseguentemente», sostituire il capoverso «all'articolo 2» con il seguente:

«All'articolo 2, comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

'c) a decorrere dal 1° gennaio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite in misura tale da determinare minori entrate nette pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 e per ciascuno degli anni successivi il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.718 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.332 milioni di euro per l'anno 2022, 2.122 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.843 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020 e a 375 milioni di euro per il 2023 e a 343 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 99 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 1.718 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.332 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

d) quanto a 247 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione di riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.1000/60

PICHELTO FRATIN, DAMIANI

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 2», sostituire le parole da: «comma 1» fino a: «per l'anno 2024» con le seguenti: «sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella lettera c), le parole: «non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022».

1-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 868 milioni di euro per l'anno 2021, di 732 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.543 milioni di euro per l'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma."».

17.1000/61

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Precluso

All'emendamento 17.1000, al nono «Conseguentemente», al capoverso «all'articolo 2» sopprimere le parole da: «a 918 milioni» fino a: «per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e a 732 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

17.1000/62

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 17.1000, le parole da: «Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente» fino alle: «si applicano a decorrere dal 2020» sono soppresse.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2,108 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,205 milioni di euro a decorrere dal 2022.

17.1000/63

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 17.1000, nei conseguentemente, alinea «All'articolo 89», dopo le parole: «All'articolo 89» inserire le seguenti: «al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il saldo attivo della rivalutazione" sono sostituite dalle seguenti: "il saldo attivo della presente rivalutazione e delle precedenti rivalutazioni";

b) le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle parole: "8 per cento";

al comma 7 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle parole: "10 per cento";

b) le parole: "10 per cento", sono sostituite dalle parole: "8 per cento";

al comma 8 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "del quarto esercizio successivo" sono sostituite con le parole: "del terzo esercizio successivo".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,8 milioni di euro nel 2021, di 7 milioni di euro nel 2022, di 7,3 milioni di euro nei 2023 e di 7,6 milioni nel 2024.

17.1000/64

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, sopprimere il dodicesimo «conseguentemente».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti, pari a 2.108 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.205 milioni di euro per l'anno 2022, si ravvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.1000/65

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al dodicesimo «conseguentemente», dopo l'articolo 89-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 89-ter.

1. Allo scopo di fare fronte agli effetti della rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale e garantire anticipazioni in favore degli Enti Locali al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le anticipazioni, da restituire con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di dieci anni, non devono, ad ogni modo, superare la riduzione del gettito subito a valere sul Fondo di Solidarietà comunale 2014-2015 e non devono eccedere l'importo pari ai debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019. Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2020, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

17.1000/66

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dodicesimo «conseguentemente», dopo l'articolo 89-bis inserire il seguente:

«Art. 89-ter.

(Disposizioni in materia di enoturismo)

1. Al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, alla Tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "127-duodevicies)", è inserito il seguente: "127-duodevicies.1) le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 503, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applica l'aliquota di cui al numero 127- duodevicies.1) della Tabella A - Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

17.1000/67

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al dodicesimo, «conseguentemente», dopo l'articolo 89-bis inserire il seguente:

«Art. 89-ter.

(Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche)

1. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggiere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

17.1000/68

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 17.1000, al dodicesimo «conseguentemente», dopo l'articolo 89-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 89-ter.

(Campagne a favore del consumo di succo di 100 per cento frutta)

1. Al fine di incentivare il consumo di succo di 100% frutta come definito all'allegato I, parte 1, punto 1, lettera *a*), annesso al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale sul tema.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

17.1000/69

TRENTACOSTE

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il dodicesimo «conseguentemente», aggiungere il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 8, comma 14, dopo le parole: «e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, anche prevedendo il finanziamento di specifici progetti volti alla riorganizzazione degli impianti tecnologici nell'area, ricadenti in "zona A" dei piani regolatori comunali, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici.»».

17.1000/70

GRASSI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, il tredicesimo «conseguentemente» è soppresso.

17.1000/71 (testo 2)

MARTI, CENTINAIO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91-Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione".» apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»;

dopo il comma 3 inserire il seguente capoverso:

«Conseguentemente, dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:

"Art. 91-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

c) quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

17.1000/72 (testo 2)

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91-Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione".» apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»;

dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

c) *quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.*

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

17.1000/73 (testo 2)

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91-Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione".» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 11 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

17.1000/74

CORTI, PERGREFFI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il capoverso «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91 - Addizionale Ires su redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione."» inserire il seguente:

«Conseguentemente all'articolo 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

«31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità

nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».».».

17.1000/75 (testo 2)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 17.1000, capoverso «Art. 91», sostituire le parole: «2019, 2020, 2021» con le seguenti: «2020, 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 112,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 30.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 4.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9.500.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 12.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 284,6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

17.1000/76

FERRO

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art. 91», al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «tre punti percentuali» con le seguenti: «1,5 punti percentuali»;*
- b) *dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*
 - «h) concessioni di trasporto o distribuzione di gas naturale;
 - i) concessioni di stoccaggio di gas naturale;
 - l) concessioni per la costruzione e l'esercizio dei terminali di rigasificazione di gas naturale».

17.1000/77

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91» al comma 1, sostituire le parole: «tre punti percentuali» con le seguenti: «1,5 punti percentuali».

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 153,25 milioni di euro per l'anno 2020, di 99,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.

17.1000/78

DAMIANI

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.

17.1000/79

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Precluso

All'emendamento 17.1000, capoverso «Art. 91 - Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione», al comma 1, sopprimere le lettere d), f), g).

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

17.1000/80

GALLONE, PICHETTO FRATIN

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.

17.1000/81

GALLONE, PICHETTO FRATIN

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.

17.1000/82

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, TOFFANIN

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art. 91. Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento delle attività in concessione» al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente al minor gettito, valutato in 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.1000/83

GRASSI

Precluso

All'emendamento 17.1000, al tredicesimo «conseguentemente», capoverso «art. 91» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui

sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, entro il 31 dicembre 2020, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1. La vigilanza dell'Autorità della concorrenza e del Mercato si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

17.1000/84

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Art. 91», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 novembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

17.1000/85

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Precluso

All'emendamento 17.1000, al capoverso «Conseguentemente All'articolo 91», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

17.1000/86

MANCA

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Art. 91», aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),";

b) al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio".

1-ter. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "250.000" sono sostituite dalle seguenti: "150.000"».

17.1000/87

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Art. 91», aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 novembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

17.1000/88

D'ALFONSO, ASTORRE, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91», è aggiunto il seguente: «All'articolo 96, comma 5, dopo le parole: "lettera b)" sono aggiunte le seguenti: ", numeri 1), 2) e 4).»».

17.1000/89

CONZATTI, PIRRO, MANCA, ERRANI, STEGER, DELL'OLIO, COMINCINI, BOTTICI

Accolto

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91» è aggiunto il seguente: «Dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:

"Art. 98-bis.

(Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021- 2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione "Fondi e Accantonamenti" ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 139 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all'articolo 96, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di

realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti."».

17.1000/90

PIRRO, MANCA, CONZATTI, ERRANI, STEGER, DONNO, COMINCINI, Marco PELLEGRINI

Accolto

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91» aggiungere il seguente: «Dopo l'articolo 98 aggiungere il seguente:

"Art. 98-bis.

(Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2021";

b) al comma 861 sono soppresse le seguenti parole: "Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.";

c) al comma 868, le parole: "A decorrere dal 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 2021".

2. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "Entro il 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° luglio 2020".».

17.1000/91

MANCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000, dopo il capoverso «Articolo 91» è aggiunto il seguente: «Dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:

"Art. 98-bis.

1.All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modifica: "al comma 1-ter, dopo le parole: «da parte di un'impresa costituita» sono inserite le seguenti: «nella Repubblica di San Marino,»."».

17.1000/92

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Precluso

All'emendamento 17.1000, al sedicesimo «Conseguentemente», capoverso «missione 29 - politiche economico - finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire la variazione in tabella con la seguente:

«2020

CP: - 100.000;

CS: - 100.000».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.1000/93

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

All'emendamento 17.1000, al sedicesimo «conseguentemente», sopprimere il capoverso «missione 13».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 460 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 246 milioni per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.1000/2000/1

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 17.1000/2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al nono Conseguentemente, sopprimere il capoverso "all'articolo 2"»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al quinto "Conseguentemente", sostituire il capoverso "All'articolo 79" con il seguente: "L'articolo 79 è soppresso."»;

c) *alla lettera b), sostituire le parole da:* «Conseguentemente» *fino a* «ufficiale» *con le seguenti:* «Conseguentemente, L'articolo 82 è soppresso»;

d) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «capoverso articolo 17,» *sostituire le parole da:* «le parole: "65 milioni di euro" fino a "2022" con le seguenti: "le parole: "70 milioni di euro nell'anno 2020, 140 milioni di euro nell'anno 2021 e di 191 milioni di euro a decorrere dal 2022"»;

e) alla lettera j) capoverso «Art. 91», dopo il comma 3 inserire il seguente capoverso: «Conseguentemente, dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:

"Art. 91-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali e dei porti turistici, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 104 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

f) al primo conseguentemente, lettera a), sopprimere il capoverso: «Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 1.422,3 milioni di euro per l'anno 2020, 3.284,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.501,8 milioni di euro per l'anno 2022, 3.976

milioni di euro per l'anno 2023, 4.076 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 284,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 305 milioni di euro per l'anno 2022, a 375 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 340 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

c) quanto a 99 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 99 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione di riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 1.100,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.142 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.242 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.377 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.1000/2000/2

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 17.1000, lettera a) capoverso «art. 79», al primo periodo aggiungere infine le seguenti parole: «nonché per quelli utilizzati per alimenti a fini medici speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli "alimenti a fini medici speciali", sezione 1, del Ministero della salute».

17.1000/2000/3

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 17.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'articolo 82, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate le bevande ad uso medico e sanitario individuati con decreto del Ministro della Salute da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

17.1000/2000/4

PAROLI, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

All'emendamento 17.1000/2000, lettera d) dopo il capoverso «3-bis», inserire il seguente:

«3-ter. Ai fini della formazione delle graduatorie e della costituzione delle liste di cui al punto 2.2, lettera j), del decreto ministeriale 2 agosto 2017, in continuità con la disciplina vigente, sono confermate tutte le disposizioni previste dai decreti ministeriali emananti ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'uti-

lizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

17.1000/2000/5

ANGRISANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.1000/2000, primo capoverso, alla lettera e) sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti» ed aggiungere il seguente capoverso: «Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

"Art. 47-bis.

(Promozione della cultura cinematografica)

1. Ai fini della promozione e della diffusione della cultura cinematografica destinata alle giovani generazioni, oltre che dei valori di solidarietà, integrazione e inclusione è assegnato all'ente autonomo Giffoni *Experience* un contributo una *tantum* per l'anno 2020 pari a 500.000 euro per la realizzazione di iniziative dedicate ai bambini e ai giovani all'interno delle attività del 50° anniversario del Giffoni Film Festival"».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero per i Beni e le Attività culturali, apportare la seguente variazione:

2020: - 500.000.

17.1000/2000/6

MANCA

Ritirato

All'emendamento 17.000/2000, lettera f) capoverso «articolo 98», sostituire il comma 2 con il seguente:

«al comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dal 2020" con le seguenti: "100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024" e sostituire le parole: "a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle

risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti" con le seguenti: "a incremento delle risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale dalle lettere c) e d), la ripartizione tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e i comuni delle regioni Sardegna e Sicilia è individuata"».

17.1000/2000/7

PICHETTO FRATIN, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, CALANDRINI, DAMIANI, FERRO, FANTETTI

Accolto

All'emendamento 17.1000/2000, lettera f) aggiungere le seguenti parole: «dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnato alla stessa un contributo pari a 500 mila euro per il 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «213,5 milioni di euro».

17.1000/2000/8

DAMIANI

Respinto

All'emendamento 17.1000/2000, lettera j), capoverso «Art. 91», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2020, 50 milioni di euro in ragione d'anno provenienti dalle maggiori entrate disposte dal presente articolo sono destinati ai contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, quale incremento delle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

17.1000/2000/9

Assuntela MESSINA

Respinto

All'emendamento 17.1000/2000, lettera j) capoverso «art. 91», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2020, 50 milioni di euro in ragione d'anno provenienti dalle maggiori entrate disposte dal presente articolo sono destinati ai contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, quale incremento delle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

17.1000/2000/10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE, BERUTTI

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, lettera l), premettere la seguente:

«0l) dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: compensi erogati ai direttori artistici' sono aggiunte le seguenti: 'ai formatori e';

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: sportive dilettantistiche' sono aggiunte le seguenti: 'e per le bande musicali';

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nonché alle bande musicali'.

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: Comitato olimpico nazionale italiano' sono aggiunte le seguenti: nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

17.1000/2000/11

ANASTASI, PIRRO, DONNO, BOTTICI

Accolto

All'emendamento 17.1000/2000, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) dopo il secondo conseguentemente, aggiungere il seguente:

"Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

'Art. 26-bis.

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-*bis* del medesimo articolo 27.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli

anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.

3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di 'Fondo IPCEI', è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuate dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico"».

Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 1 e 2 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali» di cui all'articolo 7.

17.1000/2000/12

FERRARA

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, alla lettera 1), capoverso «articolo 26», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'accesso ai fondi e alle agevolazioni di cui ai precedenti commi è esteso anche per la realizzazione di interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica, di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237».

17.1000/2000/13

RICHETTI

Decaduto

All'emendamento Relatori 17.1000/2000, lettera 1), dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 26-ter.

(Fondo di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

"1. Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018, a valere sulle risorse del 'Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020' e assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui all'articolo 1, comma 116, della medesima legge, sono assegnate ad Invitalia S.p.A. per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione al fine di contrastare i fenomeni di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali. I criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al precedente periodo sono definiti attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente, sostituire il capoverso: «Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:», con il seguente: «Dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:».

17.1000/2000/14

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, lettera 1), dopo il capoverso: «Articolo 26-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 26-ter.

(Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti del settore dei call center)

1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1, sostituire le parole: "per gli anni 2019 e 2020" con le parole: "per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022", e sostituire le parole: "superiore a 1.000 unità" con le parole: "superiore a 500 unità";

b. al comma 3, dopo le parole: "non continuativi", aggiungere infine il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c. al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2020" aggiungere: ", 2021 e 2022"».

17.1000/2000/15

NANNICINI

Dichiarato inammissibile

Al capoverso «Art. 93», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "successivamente al termine del 31 dicembre 2016", sono soppresse».

17.1000/2000/16

NANNICINI

Ritirato

Al capoverso «Art. 93», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 9 del D.M. 21 novembre 2000, "Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo" (*Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2000, n. 279, S.O.), è abrogato».

17.1000/2000/17

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Ritirato

Al capoverso articolo 22-bis (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali), dopo, il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a:

a) le *start-up* innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) le piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».

17.1000/2000/18

CONZATTI, COMINCINI, MAGORNO

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, dopo il capoverso: «Art. 22-bis. (Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)», è inserito il seguente:

«Art. 22-ter.

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta; da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 15.000.000;

2022: - 25.000.000.

17.1000/2000/19

COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, al numero 4), capoverso: «Articolo 23», sono apportate le seguenti modifiche:

1) comma 2, le parole: «Nei confronti delle piccole imprese», sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti delle piccole e micro imprese»;

2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 2, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari, nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale».

17.1000/2000/20

LUPO

Ritirato

All'emendamento 17.1000/2000, lettera d), dopo le parole: «Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Missione 13 - diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto,», sostituire le parole:

«Programma 4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo U.d. V. 2.2», con le seguenti: Programma 9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne U.d.V. 2.5».

17.1000/2000 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 17.1000,

a) *capoverso* «art. 79», sostituire la lettera d) con la seguente:

'd) nel comma 7, le parole: '1 euro' sono sostituite dalle seguenti: '0,45 euro'.

alla lettera i), sostituire le parole: 'da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*', con le seguenti: 'da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella *Gazzetta Ufficiale*';

aggiungere, in fine, la seguente lettera:

'm) ai commi 20 e 25 eliminare le parole: 'biodegradabili e''»;

b) *dopo il capoverso* «articolo 79», aggiungere il seguente *capoverso*: «Conseguentemente all'articolo 82, nel comma 15, le parole: "da adottare entro il mese di febbraio dell'anno 2020"», sono sostituite dalle seguenti: «da pubblicare, entro il mese di agosto dell'anno 2020, nella *Gazzetta Ufficiale*»;

c) *capoverso* «articolo 17,» sostituire le parole: «65 milioni di euro annui» con le seguenti: «65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e 165 milioni di euro a decorrere dal 2022»;

d) *dopo il secondo conseguentemente* aggiungere il seguente:

«All'articolo 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: ", per il triennio 2019-2021", sono soppresse."»;

e) *dopo il secondo conseguentemente* inserire il seguente:

«All'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: "50 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "80 milioni per l'anno 2020".

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: 'di 20 milioni di euro per l'anno 2018', sono aggiunte le seguenti: 'e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020';

- dopo le parole: 'aree colpite da eventi sismici,', è espunta la parola: 'nonché';

- dopo le parole: 'della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari', sono aggiunte le seguenti: ', nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo.'"».

f) *capoverso* «articolo 98»;

- al comma 1 eliminare le parole: «A decorrere dall'anno 2020,» e sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le parole: «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

- al comma 2 sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2020» con le parole: «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

g) *dopo il tredicesimo conseguentemente inserire il seguente:*

«Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

"Art. 91-bis.

(Cinque per mille)

All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è così riformulato: Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.'"»;

h) *capoverso* «articolo 17» *anteporre i seguenti*:

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modalità di determinazione fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione 'Fondi e Accantonamenti' ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all'articolo 96, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti.

- All'articolo 13 le parole: "1.650 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole: "3.175 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375 milioni".

- All'articolo 75, comma 1, capoverso 4-*ter*, le parole: "sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria" sono soppresse.»;

i) L'ottavo conseguentemente è sostituito dal seguente:

«All'articolo 99 comma 2 sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti è incrementato di 307,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 405 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 475 milioni di euro per l'anno 2023, di 492,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 440 milioni di euro per l'anno 2025, di 638,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 580 milioni di euro per l'anno 2027 e 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2028"».

All'articolo 99, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, è rifinanziato di 5 milioni di euro nel 2021, di 15 milioni di euro nel 2022, di 25 milioni di euro nel 2023, di 26 milioni di euro nel 2024, di 25 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, di 46 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.»;

j) *Il tredicesimo conseguentemente è sostituito dal seguente:*

«L'articolo 91 è sostituito dal seguente:

"Art. 91.

(Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione)

1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- d) concessioni ferroviarie.

2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019."»;

k) *capoverso «articolo 76» le parole: «A decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2020.»;*

l) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

«Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis.

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2021.

3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di 'Fondo IPCEI', è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico."»;

m) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

«L'articolo 93 è sostituito con il seguente:

"Art. 93. -

(Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a*) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b*). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di Euro 200.

4. A decorrere dal 1° marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

5. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato."»;

n) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:*

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0.

2. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

3. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto

del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 6 e 7, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

6. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

7. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

8. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 7, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti di cui al comma 5, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6 e 7. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 6 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la

parte spettante ai sensi del comma 5. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6 e 7, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

9. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

10. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

11. Il credito d'imposta di cui al comma 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

12. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti

nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:

a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 6 e 7, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2) l'articolo 38 è soppresso.

3) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 2 a 9.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di ap-

partenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente 'Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione'. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di

utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) le spese per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).»;

4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari. Le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato

presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a)* si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta

anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera *c*).

5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di *design* e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in *design* e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di *design* e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di *design* e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di *design* e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle so-

cietà di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a*) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*) ovvero alla lettera *c*). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*) ovvero delle spese per i contratti di cui alla precedente lettera *c*).

6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4 destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di

innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

7. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 8. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi 1 e seguenti, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il

revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico *dell'International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 6.

9. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

10. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8, nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

12. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020», sono sostituite

dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019». Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese di cui ai commi precedenti.

4) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. -

(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico".

Conseguentemente, il comma 23 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

23. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente:

Il Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7, comma 1, è ridotto di 161 milioni di euro per l'anno 2022, di 160 milioni

di euro annui per ciascun anno dal 2023 al 2025 e di 159 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla quota da assegnare al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 7, comma 4.

Conseguentemente:

- alla Tabella B, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2020 - ;

2021 - ;

2022 - 20.000.000».

o) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Versamento all'entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato)

1. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.»;

p) Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

«All'articolo 7, dopo il comma aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Interventi rete ferroviaria nazionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 40 milioni di euro nel 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026".

Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

"All'articolo 74, dopo il comma 2, inserire il seguente:

'2-bis. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di Stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle fi-

nanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente".

Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:

"All'articolo 2, comma 1, le parole: non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022' sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."»;

q) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

"All'articolo 99 aggiungere in fine i seguenti commi:

3-bis. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:

a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;

b) Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.

3-quater. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,

n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022."»;

r) *dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:*

«All'articolo 61, aggiungere in fine: "8-bis L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.»;

s) Al sedicesimo conseguentemente sostituire il seguente:

"Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - Ud.V 1.8:

2020:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000".

Con il seguente:

"Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - Ud.V. 1.8:

2020:

CP: - 95.000.000;

CS: - 95.000.000.

Missione 6- Giustizia, programma 8: Autogoverno della magistratura U.d.V. 19.3:

2020:

CP: - 1.961.966;

CS: - 1.961.966;

2021:

CP: - 1.961.966;

CS: - 1.961.966;

2022 e successivi:

CP: - 1.961.966;

CS: - 1.961.966.

Missione 33 - Fondi da ripartire, programma 2: Fondi di riserva e speciali U.d.V. 23.2:

2020:

CP: - ;

CS: - ;

2021:

CP:-;

CS: - ;

2022 e successivi:

CP: - ;

CS:-145.500.000;

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo Ud.V 2.2:

2020:

CP: - 13.000.000;

CS: - 13.000.000.

Allo stato-di-previsione del Ministero dello sviluppo economico - Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 7.1:

2020:

CP:- ;

CS: - ;

2021:

CP: - ;

CS: - ;

2022 e successivi:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

17.1000

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 milioni di euro annui» con le seguenti: «65 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «prima casa» aggiungere le seguenti: «e rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

Conseguentemente, all'articolo 76, comma 1, le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2020».

Conseguentemente, l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - (Fringe benefit auto aziendali) - 1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di co₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è

elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021».

2. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 79 apportare le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole da: «L'imposta non è dovuta» a «legge 27 dicembre 2002, n. 289», sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.»;

b) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 1 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.»;

c) al comma 6, nell'alinea, dopo le parole: «dei MACSI», sono aggiunte le seguenti: «, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari.»;

d) nel comma 7, le parole: «1 euro» sono sostituite dalle seguenti: «0,50 euro»;

e) nel comma 8, le parole: «Agenzia delle entrate», sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei Monopoli»;

f) nel comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.»;

g) nel comma 14, le parole: «dell'Agenzia delle entrate e», sono soppresse;

h) nel comma 15, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione».

i) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di attuazione del presente

articolo con particolare riguardo alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 9, allo svolgimento delle attività di cui al comma 14, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.»;

l) nel comma 20, le parole: «Alle imprese attive nel settore», sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore».

Conseguentemente l'articolo 87 è soppresso.

Conseguentemente l'articolo 98 è sostituito dal seguente:

«Art. 98. - (*Rettifica fondo di solidarietà comunale*) - 1. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro annui.

2. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

"d-quater) destinato quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i DPCM di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali.".

3. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui all'articolo 95.

4. Al comma 449, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 918 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.032 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.543 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

«Art. 87-bis.

(Estromissione dei beni immobili imprese individuali)

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente all'articolo 89, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine

rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

«Art. 89-bis.

(Modifiche all'ambito soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE)

1. All'articolo 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo le parole: "a qualsiasi uso destinati", le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";

b) al comma 14, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.";

c) al comma 18, dopo le parole: "libretti di risparmio detenuti all'estero", le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";

d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167";

e) al comma 22, dopo le parole: "le disposizioni previste per", le parole: "l'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "le imposte sui redditi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - (Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione) - 1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;
- e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;
- f) concessioni ferroviarie;
- g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni.

2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente:

- *Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

Missione 11 - Competitività e sviluppo imprese, programma 8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno U.d.V. 7.1:

2021

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2023

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente alla Missione 7 - ordine pubblico e sicurezza, programma 5: Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica U.d.V. 5.1:

2021

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2023

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali - U.d.V. 1.2:

2021

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2023

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

- *Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica apportare le seguenti variazioni:*

Missione 17 - Ricerca e Innovazione, programma 22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicate - U.d.V. 3.1

2020

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2021

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2022

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

- *Allo stato di previsione dell'Entrata, apportare le seguenti variazioni:*

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposta sul reddito delle persone fisiche) Unità di voto 1.1.1

2020

CP: + 760.000.000;

CS: + 760.000.000.

2021

CP: + 760.000.000;

CS: + 760.000.000.

2022 e successivi

CP: + 760.000.000;

CS: + 760.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposta sul reddito delle società) Unità di voto 1.1.2

2020

CP: + 214.000.000;

CS: + 214.000.000.

2021

CP: + 214.000.000;

CS: + 214.000.000.

2022 e successivi

CP: + 214.000.000;

CS: + 214.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Sostitutive) Unità di voto

1.1.3

2020

CP: + 936.000.000;

CS: + 936.000.000.

2021

CP: + 936.000.000;

CS: + 936.000.000.

2022 e successivi

CP: + 936.000.000;

CS: + 936.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti *Imposta sul valore aggiunto*)

Unità di voto 1.1.5

2020

CP: + 260.000.000;

CS: + 260.000.000.

2021

CP: + 260.000.000;

CS: + 260.000.000.

2022 e successivi

CP: + 260.000.000;

CS: + 260.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Registro, bollo e sostitutiva)

Unità di voto 1.1.6

2020

CP: - 199.000.000;

CS: - 199.000.000.

2021

CP: - 199.000.000;

CS: - 199.000.000.

2022 e successivi

CP: - 199.000.000;

CS: - 199.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Accisa e imposta erariale sugli oli minerali) Unità di voto 1.1.7

2020

CP: - 270.000.000;

CS: - 270.000.000.

2021

CP: - 270.000.000;

CS: - 270.000.000.

2022 e successivi

CP: - 270.000.000;

CS: - 270.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposte gravanti sui giochi) Unità di voto 1.1.11

2020

CP: + 222.000.000;

CS: + 222.000.000.

2021

CP: + 222.000.000;

CS: + 222.000.000.

2022 e successivi

CP: + 222.000.000;

CS: + 222.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Altre imposte indirette) Unità di voto 1.1.13

2020

CP: + 13.000.000;

CS: + 13.000.000.

2021

CP: + 13.000.000;

CS: + 13.000.000.

2022 e successivi

CP: + 13.000.000;

CS: + 13.000.000.

Conseguentemente:

- *Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, Ud. V. 1.4:

2020

CP: + 534.000.000;

CS: + 534.000.000.

2021

CP: + 534.000.000;

CS: + 534.000.000.

2022 e successivi

CP: + 534.000.000;

CS: + 534.000.000.

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 6 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, Ud. V. 2.4:

2020

CP: + 561.000.000;

CS: + 561.000.000.

2021

CP: + 561.000.000;

CS: + 561.000.000.

2022 e successivi

CP: + 561.000.000;

CS: + 561.000.000.

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - Ud. V 1.8:

2020

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 - Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1:

2020

CP: - 460.000.000;

CS: - 460.000.000.

Missione: Missione 33 - Fondi da ripartire, programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1:

2020

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2021

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2022

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

17.2001/2

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Respinto

All'emendamento 17.2001, al capoverso 17-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini delle procedure concorsuali relative all'arruolamento nelle forze armate, nonché per le procedure di assunzione nella Polizia di Stato, il morbo celiaco non è causa di esclusione. I Ministri dell'interno e della

difesa sono autorizzati ad emanare propri decreti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione del presente comma».

17.0.1

GASPARRI, RIZZOTTI, STABILE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, TESTOR, MALLEGGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.2

DAMIANI, GALLONE, MALLEGGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.3

BERUTTI, MALLEGGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del corpo dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017,

n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.4

CIRIANI, RAUTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.5

STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 217, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, e 14 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.»

17.0.6

STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 80 milioni di euro per l'anno 2021, e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo dei vigili

del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 erogati mediante successivi provvedimenti legislativi compatibili con le risorse stanziare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, 80 milioni per il 2021, 90 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

17.0.7

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali nonché per sostituire il *turn over* si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2019:

a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, a cui si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 94, commi da 2 a 2-*quater*».

Conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

a) concessione di coltivazione: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato.

1-*ter*. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, dell'articolo 11-*ter* del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 1.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato.

1-*quater*. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente

l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10% al 30% per il gas e dal 7% al 21% per l'olio.

1-quinquies. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento dei canoni e delle aliquote di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.0.8

PINOTTI, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Incremento Fondi indennità di Amministrazione)

«1. In sede di contrattazione collettiva 2019/2021, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, è incrementata in misura di 30.000.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 184 milioni euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310

milioni euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

17.0.9

PARRINI, PINOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Incremento Fondo risorse decentrate)

1. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile."».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 12.000.000;

2021: - 0;

2022: - 0.

17.0.10 (testo 3)

VONO, COLLINA, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CALANDRINI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Potenziamento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60

unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre del 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.

2. Le facoltà assunzionali per la copertura dei posti di cui al comma 1 sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui all'articolo 17.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 a decorrere dall'anno 2034.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1, 2 e 4, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

17.0.11

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Impiego dei beni immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per le esigenze del Servizio nazionale della protezione civile)

1. All'articolo 307, comma 4, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per essere assegnati, con priorità rispetto ad ogni altra destinazione e a domanda, per le esigenze delle strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini della loro riconversione a sedi di servizio.».

17.0.12

DE FALCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riconoscimento di mansione usurante ai fini previdenziali dei lavori svolti dai sommozzatori)

1. All'articolo 2 al comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, le parole: "lavori svolti dai palombari" aggiungere le seguenti: "e dai sommozzatori in servizio locale"».

17.0.13

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera *d*), sono estese anche ai veicoli del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».

17.0.14

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei "Nucleare-Batterio-logico-Chimico-Radiologico" (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento dei Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del

Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2020 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2020 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2020 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2020 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia penitenziaria.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19.000.000 euro per l'anno 2020 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.»

17.0.15

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla com-

partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

17.0.16

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

17.0.17

TESTOR

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

«1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo la lettera *h*), è inserita la seguente:

"*h-bis*) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

17.0.18

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco)

1. Al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco, di assicurarne l'arricchimento e la custodia e di promuoverne la pubblica fruizione, è fondato l'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, avente sede, in prima applicazione, a Mantova e a Napoli.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco e possono essere individuate ulteriori sedi territoriali in cui si articola lo stesso.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 80.000 per l'anno 2020 e a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

4. È autorizzata l'iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione nel programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, delle eventuali somme versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di liberalità, volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'Istituto di cui al comma 1.»

17.0.19

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Contributo alle spese per i dispositivi integrativi di soccorso pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche)

1. Una quota non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione di manifestazioni pubbliche, per le quali, in presenza di peculiari condizioni di criticità, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone l'attivazione di un dispositivo integrativo di soccorso pubblico, è destinata, mediante riassegnazione, a finanziare i costi sostenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare la pubblica incolumità in occasione degli eventi medesimi, ivi compresi i costi delle ore di lavoro straordinario.

2. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato è altresì composto dal comandante dei vigili del fuoco per la trattazione di questioni di ordine e sicurezza pubblica per le quali è necessario acquisire valutazioni tecniche attinenti a profili di pubblica incolumità, di soccorso pubblico e di difesa civile";

b) al terzo comma, le parole: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono soppresse.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di cui al

comma 1 effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'aggiornamento delle tariffe, determinate su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.».

17.0.20

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti alle modificazioni da apportare all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nella parte in cui prevede che "coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario" anziché "con la qualifica di commissario capo", è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, e per il triennio 2020-2022, la spesa aggiuntiva di 6,5 milioni di euro, da impiegare nell'ambito della rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.21

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2020, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 18.944.754 euro da destinare all'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2020, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 ed incrementato dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'incremento delle risorse di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.22 (testo 2)

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

2. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio\».

17.0.23

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Indennità supplementare per il personale militare delle forze speciali dell'esercito "Acquisitore obiettivi" e "ranger")

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfobie, per incursori subacquei, 'Acquisitori Obiettivi' e 'Ranger'";

b) al comma 2, dopo le parole: "presso centri e nuclei aerosoccorritori,", inserire le seguenti: "nonché al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali";

c) in fine, aggiungere il seguente comma:

"Per il personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Inoltre, al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze Speciali già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, articolo 6".

2. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sopprimere il comma 9.

3. All'articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 171, dopo le parole: "del brevetto militare di incursore", aggiungere le seguenti: ", nonché al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 4 milioni e 150 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo specia-

le di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.24 (testo 2)

VALLARDI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, delta legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente articolo si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.

5. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità

possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

7. L'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

8 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, per un importo non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e non superiore a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

17.0.25

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)

1. Al fine di potenziare le attività di supporto delle politiche di ordine e sicurezza pubblica, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della Guardia di Finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.».

17.0.2000/1

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 17.0.2000, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel primo periodo è eliminata la parola: "limitata" e, in fine, sono

inserite le seguenti: ", secondo le percentuali individuate dalla contrattazione collettiva nazionale e comunque in misura non superiore al sessanta per cento dei dipendenti in possesso dei requisiti di partecipazione alle selezioni".

2-ter. Sono fatti salvi gli accordi e le progressioni economiche in atto alla data di entrata in vigore della presente legge».

17.0.2000/2

CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, BORGONZONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 17.0.2000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ai fini di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni nell'ambito del bacino idrografico di competenza nonché per assicurare il necessario supporto e coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza idraulica, è autorizzata a derogare al limite del fondo annuale per il trattamento accessorio del personale previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, fermo restando il contenimento della spesa complessiva per il personale entro i limiti previsti dalla normativa vigente e senza ulteriori oneri di finanza pubblica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Trattamento personale pubblico per incremento attività svolte)».

17.0.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Incremento Fondo risorse decentrate)

1. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12. 000. 000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma I, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

17.0.2001/1

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 17.0.2001, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 1.000.000.

17.0.2001

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021";

b) al secondo periodo le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021"».

Art. 18**18.1**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

All'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole: «2.bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1, del presente decreto,».

18.2

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione».

Aggiungere il seguente comma 4:

«4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati».

18.3

MANCA, FERRARI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione».

aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati».

18.4

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, PIRRO, ROMANO

Ritirato

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019, entro due anni dalla loro data di pubblicazione.

3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

3-ter. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.».

18.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 361 è abrogato.».

18.6

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

18.7

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.»

Dopo comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

18.8

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.»

Dopo comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la

copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

18.9

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 361, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2020 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche".

3-ter. Al fine di estendere la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'assunzione di candidati idonei non vincitori, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche approvate sino al 31 dicembre 2019, entro e non oltre il 30 settembre 2020.».

18.10

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 362-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nell'anno 2011", sono sostituite dalle parole: "fino all'anno 2011"».

18.11

PARRINI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

«3-bis. Al comma 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 365 è inserito il seguente:

"365-bis. Agli enti locali si applica l'articolo 91, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino all'avvio del primo reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300"».

18.12

TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, MATRISCIANO, PUGLIA, PIRRO

Respinto

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-bis. Gli enti locali territoriali per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da altro Ente locale territoriale a partire dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020 gli Enti locali territoriali possono utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate e pubblicate da altro Ente locale territoriale se relative a selezioni indette per posti di pari categoria e pari tempo di lavoro, nonché per profilo professionale identico o assimilabile secondo un criterio di equivalenza, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, previo accordo con lo stesso approvato dai rispettivi organi esecutivi e sottoscritto dai legali rappresentanti preliminarmente alla data di pubblicazione del bando di selezione, ed avente ad oggetto la cooperazione nello svolgimento della selezione pubblica che preveda la compartecipazione nelle spese e l'utilizzo dei rispettivi funzionari o dirigenti quali componenti la commissione di selezione.

3-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l'acquisizione del-

le graduatorie e il loro utilizzo, nonché i criteri di scelta fra più graduatorie eventualmente disponibili. L'Ente utilizzatore non può svolgere alcuna verifica circa il grado di preparazione e professionalità acquisiti dal candidato inserito in graduatoria. Gli Enti di cui al comma 3-*bis* e 3-*ter* non possono in ogni caso utilizzare per scorrimento le graduatorie approvate da Ente diverso, al fine della copertura a tempo indeterminato e determinato di posti vacanti in organico, nei casi in cui possano utilizzare gli idonei collocati nelle proprie graduatorie di selezione espletate per la copertura di posti a tempo indeterminato di pari categoria e profilo professionale.

3-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) l'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

c) l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

d) l'articolo i, comma 100, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

e) l'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

f) l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

g) l'articolo 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

h) l'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

18.13

PARRINI, PINOTTI, VATTUONE, COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO, DE BONIS, MARILOTTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere infine i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 2-*bis*, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" sono soppresse.

3-*ter*. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del con-

corso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.».

18.14

D'ALFONSO, FERRAZZI, VATTUONE, ASTORRE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) capoverso, dopo le parole: "procede all'assunzione," aggiungere le seguenti: "prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo";

b) al comma 1, lettera c) capoverso, sostituire: "31 dicembre 2017", con: "31 dicembre 2020";

c) al comma 2, lettera b) capoverso, sostituire: "31 dicembre 2017", con: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000».

18.15

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla

disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.16

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. 1 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di Polizia di Stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. L'Amministrazione è autorizzata all'assunzione straordinaria di 455 unità di agenti di Polizia di Stato con decorrenza 1° novembre 2020, mediante ricorso alla graduatoria di cui al periodo precedente, fino ad esaurimento della stessa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.510.000 euro per l'anno 2020 e di 21.060.000 euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.510.000;

2021: - 21.060.000;

2022: - 21.060.000.

18.17

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di Polizia di Stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. Per la copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020

si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria di cui al presente comma, fino ad esaurimento della stessa».

18.18

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera *b*) del comma 760 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 154, sostituire le parole: "A decorrere 1° gennaio 2020" con: "A decorrere 1° luglio 2020"».

18.19

BOLDRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 130, dopo le parole: "alle medesime attività svolte," sono inserite le seguenti: "mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 175, o"».

18.20

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.21

COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpo della Guardia di Finanza, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono effettuate mediante il ricorso alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanziari pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 3, del 15 maggio 2018, ai sensi del medesimo articolo 2199, fino ad esaurimento della stessa».

18.22

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento».

18.23 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS

Accolto

All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;*

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«6. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1, ai quali in data antecedente al 21 maggio 2018 risulti applicato il trattamento previsto da norme afferenti al contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche e vigenti norme di legge regionale, qualora, al termine dell'apposita sequenza contrattuale stabilita nella dichiarazione congiunta n. 8 allegata al contratto collettivo nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, vengano inquadrati nei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione ivi previsti con attribuzione del corrispondente trattamento economico, sarà riconosciuto, se più favorevole, il mantenimento del trattamento in godimento precedentemente acquisito sulla base degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno personale da riassorbirsi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».

18.24

COLLINA, FERRARI, LAUS, BOLDRINI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di superare il precariato nella sanità, nel rispetto degli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente, le aziende ospedaliere e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, nel triennio 2020-2022, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato al 31 dicembre 2019 almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, anche non continuativi negli ultimi otto anni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

18.25 (testo 2)

D'ALFONSO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale con profilo di esperto tecnico assunte con contratti di collaborazione di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019".

3-ter. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2019, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».

18.26

FAZZOLARI, CALANDRINI

Respinto

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le pubbliche amministrazioni devono istituire l'"Albo degli idonei e dei vincitori" nei concorsi pubblici; al suddetto albo possono iscriversi, su domanda, i dipendenti nei ruoli e fuori ruolo delle rispettive amministrazioni che risultino idonei o vincitori di concorsi pubblici non riservate a categorie specifiche di partecipanti. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare i suddetti albi nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti internet istituzionali.

5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite dal Dipartimento per la Funzione pubblica le modalità attuative di cui al comma 4.

6. Per economia di atti le pubbliche amministrazioni, prima di procedere al reclutamento di personale a tempo determinato, sono tenute a verificare la presenza di professionalità interne iscritte all'albo di cui al comma 4 laddove esistano professionalità affini o equipollenti.

7. Previa autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica e per motivi di indifferibilità ed urgenza le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure di progressione verticali tra gli iscritti al rispettivo "Albo degli idonei e dei vincitori" previa intesa con le amministrazioni che hanno indetto il concorso a cui i dipendenti risultino vincitori o idonei».

18.27

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Apportate le seguenti modifiche:

«a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"4. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: 361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni contenute nel *budget* assunzionale previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

b) Quanto previsto dal comma 4 trova applicazione anche per l'utilizzazione delle graduatorie pubblicate anteriormente l'entrata in vigore della presente disposizione, purché ancora vigenti ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

c) Il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.».

18.28

LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Ai fini del comma 1 del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

18.2000/1

ROMEO, CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI

Respinto

All'emendamento 18.2000, all'alinea «All'articolo 18», dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le risorse di cui al comma 2, dell'articolo 54 sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge"».

18.2000/2

BINI

Ritirato

All'emendamento 18.2000, sopprimere la lettera b).

18.2000/3

GRANATO

Ritirato

All'emendamento 18.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione".

3-ter. I commi 3 e 3-bis non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica".».

18.2000/4

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b), dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

«3-ter. I datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", le quote d'obbligo non coperte relative ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 delle Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di aggiornare in modo continuo le relative informazioni. Analogo adempimento di pubblicazione deve essere effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attinente al monitoraggio, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ed all'articolo 39 del decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118.

3-quater. I datori di lavoro pubblici, il Dipartimento della Funzione Pubblica e gli organi di controllo implementano il proprio sistema informativo al fine di facilitare la comunicazione dei dati e delle informazioni trasmesse dai datori di lavoro pubblici, utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione e delle informazioni, ed aggiornare di conseguenza il relativo monitoraggio, previsto, dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118».

18.2000/5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2000, alla lettera b) dopo il capoverso «3-bis» aggiungere il seguente:

«3-ter. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.2000/6

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b), dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:

«3-ter. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni contenute nel *budget* assunzionale previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, redatto nel rispetto delle corrispondenti Linee di Indirizzo di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8 Maggio 2018, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbli-

gatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso"».

18.2000/7

MANCA

Ritirato

All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

18.2000/8

MANCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: contratto di lavoro a tempo determinato' si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato"».

18.2000/9

PIROVANO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

«c) dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: contratto di lavoro a tempo determinato' si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato"».

18.2000/10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: contratto di lavoro a tempo determinato' si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano

specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato"».

18.2000

I RELATORI

Accolto

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione».

Conseguentemente, i commi da 361 a 362-ter e il comma 365, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione"».

18.2001/1 (testo 2)

SANTILLO, DONNO

Accolto

All'emendamento 18.2001, dopo il comma 3-*quinqies* aggiungere i seguenti:

«3-*sexies*. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.

3-*septies*. All'articolo 9, comma 28, al nono periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;" sono soppresse.

3-*octies*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 3-*sexies* esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-*nonies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-*sexies* a 3-*octies*, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante la riduzione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3-*decies*. Per le medesime finalità di cui al comma 3-*sexies*, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

3-undecies. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.2001/2

MANCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2001, dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

«*3-sexies.* Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.

3-septies. All'articolo 9, comma 28, al nono periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma

5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;" sono soppresse.

3-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma *4-bis* esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-nonies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *4-bis* a *4-quater*, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3-decies. Per le medesime finalità di cui al comma *3-sexies*, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

3-undecies. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.2001/3

VESCOVI, CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.2001, all'articolo 18, dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-quinquies-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del *Made in Italy* agro alimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 669, le parole: "un numero massimo di 57" sono soppresse;

b) dopo il comma 670 è aggiunto il seguente:

"670-bis. All'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

c) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: ", e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, e a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

18.2001/4

DAL MAS

Respinto

All'emendamento 18.2001, dopo il comma 3-quinquies inserire il seguente:

«3-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 362-bis, le parole: "allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015", sono sostituite con le seguenti: "allo scorrimento delle graduatorie vigenti al 30 dicembre 2018";

b) il comma 362-ter è soppresso».

18.2001 (testo corretto)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di adeguare gli *standard* operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e del traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

"a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente".

3-ter. All'articolo 5851 comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da: "h-sexies" a "h-undevicies" , sono sostituite dalle seguenti:

"h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;

h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;

h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;

h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;

h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;

h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;

h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;

h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.376,69;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39; *h-septiesdecies*)
per l'anno 2033: 103.140.459,99;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;
h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;
h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79".

3-quater. Ai fini del comma *3-bis* è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.

3-quinquies. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-ter*, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: -;

2021: -;

2022: -7.485.281.

18.0.1

GASPARRI, TESTOR, MALLEGNI, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 a decorrere

dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte, a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

GASPARRI, TESTOR, MALLEGGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo interazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività

di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995, nonché a copertura del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante Corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

18.0.3

GASPARRI, TESTOR, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000,000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.4

ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale civile dell'amministrazione difesa)

1. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento.

2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.

3 Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 1 e 2 è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel triennio 2018-2020, nonché gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la

quota del cinque per cento di cui al comma 3, dell' articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 2231-bis e all'articolo 930, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Gli effetti economici e giuridici derivanti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 si producono a decorrere dalla loro completa definizione».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 151 milioni euro per l'anno 2020, di 242 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 312 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 277 milioni euro per l'anno 2025 e di 358 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

18.0.5

ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale civile dell'amministrazione difesa)

1. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento.

2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale

da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.

3. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 1 e 2 è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel triennio 2018-2020, nonché gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per cento di cui al comma 3, dell'articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 223-*bis* e all'articolo 930, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Gli effetti economici e giuridici derivanti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 si producono a decorrere dalla loro completa definizione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa».

18.0.6

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, Come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse

se finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno-quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

18.0.7

DAMIANI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, tutt'ora efficace ai sensi dell'articolo 1 comma 362-bis, della legge 30 dicembre 2018 n. 145:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

b) previo nuovo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al ridetto bando di concorso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.8

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispose un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis".

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscono in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

18.0.9

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento".

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico".

2. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il per-

sonale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

3. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entrò sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1".

4. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incumbenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

5. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

6. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono aggiunte le seguenti: ", salvo siano appartenenti, ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscono in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

7. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38, l'articolo 12-*bis* è abrogato.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18.0.10

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

2. L'articolo 12-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

3. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

18.0.11

GASPARRI, MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2020 per il pagamento:

a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno».

18.0.12

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGGNI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso-pubblico)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0,05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2020 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età».

18.0.13

GASPARRI, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18.0.14 (testo 2)

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, NATURALE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, ANGRISANI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Incremento extraorganico Comando carabinieri per la tutela ambientale)

1. Al fine di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, nonché vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2215, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: "249 unità" sono sostituite dalle seguenti: "299 unità";

b) alla lettera d), il numero "1" è sostituito dal seguente: "3";

c) alla lettera e), il numero "3" è sostituito dal seguente: "6";

d) alla lettera g), il numero "139" è sostituito dal seguente: "164";

e) alla lettera h), il numero "39" è sostituito dal seguente: "51";

f) alla lettera i), il numero "39" è sostituito dal seguente: "47".

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 30 unità del ruolo ispettori e in 20 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2020. A tal fine è autorizzata una spesa di euro 350.772,83 per l'anno 2020, euro 1.917.765,58 per l'anno 2021, euro 2.229.029,60 per l'anno 2022, euro 2.367.204,20 per l'anno 2023, euro 2.399.330,15 per l'anno 2024, euro 2.441.069,43 per l'anno 2025 e euro 2.460.296,10 a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 350.773;

2021: - 1.917.766;

2022: - 2.460.297.

18.0.15

ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Fondo di funzionamento dell'arma dei carabinieri)

1. Il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche al Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito dei programmi di spesa "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" e "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

18.0.16

ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

18.0.17

DAMIANI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato lo scorrimento della prova scritta di esame di cui alle lettere *b*) e *c*) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 nel limite massimo di 1500 unità. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: *a*) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; *b*)

limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa, conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psicofisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.18

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGGNI, MOLES, MODENA, GALLONE, BERARDI, LONARDO, PAROLI, BATTISTONI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sopprimere le seguenti parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare".

2. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso».

18.0.19

DAMIANI, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanziari - Anno 2018)

1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».

18.0.20

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)

1. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4

dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».

18.0.21

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)

1. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».

18.0.22

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2020, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, attingendo alla graduatoria degli idonei non

vincitori del concorso 380 allievi finanziari bandito per l'anno 2018 e fino ad esaurimento della stessa, ai sensi del medesimo articolo 2199».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «199 milioni», le parole: «305 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni», le parole: «375 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «360 milioni», le parole: «340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni», e le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «406 milioni».

18.0.23

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le risorse di cui ai comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali"».

18.0.24

PACIFICO, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti)

1. I dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di pensioni di invalidità o di privilegio, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale di venti anni e, comunque, sino al settantaseiesimo anno di età.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al personale militare e delle Forze di polizia di Stato, nonché agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario.

3. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio. Per coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge residua un periodo di servizio inferiore a sei mesi possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

18.0.25

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

18.0.26

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla

copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

18.0.27

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2020, 2 milioni per l'anno 2021 e 2 milioni per l'anno 2022. Ai relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.28

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di polizia locale)*

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza,

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver certato che il destinatario del provvedimento:

a) goda dei diritti civili e politici;

b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica [l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18.0.29

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Respinto**«Art. 18-bis.**

(Assunzioni di personale di polizia municipale)

1. All'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, negli anni 2019 e 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni negli anni 2018 e 2019 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale"».

18.0.30

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 361 è sostituito dal seguente:

"361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate prevalentemente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso";

b) il comma 363 è abrogato;

c) il comma 365 è sostituito dal seguente:

"365. Le previsioni di cui ai commi 361 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali 2020».

18.0.31

BINI, MANCA, COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO

Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche)

1. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni assunzionali previste dal Piano triennale del fabbisogno di personale, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'utilizzazione delle graduatorie pubblicate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, purché ancora vigenti ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 365 è abrogato».

18.0.32

VALENTE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di scorrimento delle graduatorie dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 361, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "individuare dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

b) dopo il comma 361, è inserito il seguente: "361-bis. La previsione di cui al comma 361 non si applica agli enti, di qualunque natura, con un numero di dipendenti inferiore a 100».

18.0.33

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione;

b) dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati.

18.0.34

TOTARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera *b*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "contratto di lavoro flessibile", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti,"».

18.0.35

VALENTE

Respinto

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, o anche presso qualsiasi altra amministrazione";

b) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione o di altra diversa amministrazione di cui alla lettera *a*), almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni"».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

18.0.36

CASTELLONE, FLORIDIA, MATRISCIANO, PUGLIA, ANGRISANI, DELL'OLIO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75, le parole: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile", sono sostituite dalle seguenti: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

18.0.37

TOTARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: "ai fini", sono aggiunte le seguenti: "del comma 1"».

18.0.38

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Premi di produttività nel settore pubblico)

1. Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile corrisposti ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi integrativi delle amministrazioni o degli enti o amministrazioni di livello nazionale, aziendale o di posto di lavoro, riferiti all'efficienza organizzativa e individuale correlata a incrementi della qualità e dell'innovazione delle pubbliche amministrazioni, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 4, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di

lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. La disposizione trova applicazione, nei limiti delle risorse stanziare, nella misura complessiva di 1.500 euro lordi, limitatamente ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo, nell'anno precedente, fino a 40.000 euro.

2. Ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

3. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, definiscono speciali piani o progetti volti all'individuazione di obiettivi di efficienza organizzativa o individuale, che comportino innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro, volti al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure di attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese le caratteristiche e i contenuti dei progetti di cui al comma 3 per il miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero dell'efficienza organizzativa, dell'innovazione di prodotto o di processo delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'accesso dei dipendenti al beneficio fiscale».

Conseguentemente, agli oneri di cui ai presente articolo, stimati in 50 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

18.0.39

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

Al comma 1, articolo 23 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, dopo le parole: "uffici dirigenziali generali", sono inserite le seguenti: "di Direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato"».

18.0.40

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Sospensione del divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi e collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza)

1. Fino all'espletamento dei concorsi/corsi-concorso per il reclutamento di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non trova applicazione il divieto di cui all'art. 5, comma 9, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'articolo 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Durante tutto il periodo di espletamento degli incarichi, delle cariche e delle collaborazioni di cui all'articolo 5, comma 9, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non sono dovuti contributi previdenziali ed è sospeso il trattamento pensionistico in godimento al personale in quiescenza a qualunque titolo reimpiegato».

18.0.41

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per favorire l'inserimento lavorativo nelle pubbliche amministrazioni di persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

1. A tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare stru-

menti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b*), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici.

2. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui al comma 2, deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione rilasciata dalle strutture preposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesta l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.

3. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo in ambito pubblico delle persone con DSA deve assicurare condizioni di pari opportunità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

18.0.42

ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, MAUTONE, DI MICCO, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, PUGLIA, CAMPAGNA, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Scuola)

1. Al fine di garantire la continuità didattica e supportare eventuali vacanze di organico, gli uffici scolastici regionali sono autorizzati a procedere all'immissione in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica dal 1 settembre 2020, nel limite di spesa di 20 milioni

di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2021, di un contingente di personale docente e ATA pari al numero dei posti resisi vacanti in conseguenza dell'esercizio del diritto alla pensione quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e che, in conseguenza della tardiva gestione delle relative pratiche da parte dell'INPS, non sono rientrati nel contingente di immissioni in ruolo relativi all'anno scolastico 2019/20.

2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono destinate:

a) nella misura del 50 per cento per la stipula di contratti a tempo indeterminato dei docenti e del personale ATA; il restante 50 per cento sono cumulate ai posti riservati alla mobilità interprovinciale e professionale per l'anno scolastico 2020/21, secondo le aliquote previste dal vigente CCNI triennale sulla mobilità;

b) nella misura del 100 per cento per la stipula di contratti a tempo indeterminato a copertura dei posti già autorizzati dal MEF per l'anno scolastico 2019/20 per il personale Docente e ATA e non ancora attribuiti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

18.0.43

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Di-

rigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

18.0.44

BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 2 del 20 dicembre 2018.

3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle graduatorie dei concorsi di cui al decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 e al decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018».

18.0.45

RUSSO, ANGRISANI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis..

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici rimasti esclusi dagli effetti del provvedimento di cui all'articolo 1, commi da 738 a 740, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

18.0.46

RAUTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Mobilità straordinaria dirigenti scolastici)

Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal DM 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera da a) a f) del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del DM 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via

straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti».

18.0.47

RIZZOTTI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

18.0.48

BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«18-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 è sostituito dal seguente: "Sulla base della graduatoria di merito i vincitori e idonei del concorso sono ammessi in ruolo fino all'approvazione della

nuova graduatoria, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche negli anni successivi"».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, è soppresso il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso».

18.0.49

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente ridurre di 100 milioni tutti gli importi di cui all'art. 99, comma 2 del presente disegno di legge.

18.0.50 (testo 2)

RUSSO, CAMPAGNA, MARILOTTI, DONNO, FARAONE

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

"5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro nell'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collabora-

tori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità"».

Conseguentemente, l'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

18.0.51

RUSSO, CAMPAGNA, MARILOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«18-bis.

(Disposizioni in merito ai servizi ausiliari nelle scuole della provincia di Palermo)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinquies*. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato ma i cui 45 posti risultano accantonati e presenti nella pianta organica per il profilo professionale di collaboratore scolastico nella provincia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 745, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, con le modalità e la procedura previste dal predetto articolo 1, comma 622".

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo "buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, legge 13 luglio 2015, n. 107».

18.0.52

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, NATURALE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, ANGRISANI, CORRADO, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Commissari straordinari in campo ambientale)

1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo e secondo periodo, del citato articolo 20".

2. Per il Commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2019 per il recupero dei rifiuti plastici pressati perse dalla motonave "IVY" in prossimità dell'isolotto di Cerberi, nelle acque del golfo di Follonica, non si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 20 luglio 2004, n. 215».

18.0.53

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, MATRISCIANO, NATURALE, LA MURA, PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«18-bis.

(Programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente")

1. E' istituito il programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve MAB Unesco, e contrastarne gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa

di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002, n. 120.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.54

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni riguardante il personale SOGESID SpA)

1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio» con le seguenti: «Per far fronte alle esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente, per la risoluzione delle procedure di infrazione europea in materia ambientale e per attuare politiche volte a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, il Ministero dell'ambiente è autorizzato, in deroga al *turn over* ordinario, ad assumere fino a 300 unità di personale da inquadrare nell'area III, F1, e fino a 80 unità di personale da inquadrare nell'area II, F2 mediante procedura per titoli e colloquio

a cui potrà partecipare il personale dipendente della Sogesid SpA distaccato in servizio presso il Ministero dell'ambiente, che sia stato assunto mediante selezione pubblica, che abbia maturato una anzianità di 36 mesi e che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale affidate in modo diretto alla Sogesid S.p.a. proseguiranno e saranno rimodulate in maniera proporzionale alle unità di personale individuato con le procedure selettive di cui al precedente periodo ed effettivamente assunto in servizio al Ministero. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla rimodulazione delle convezioni tra Sogesid e il Ministero dell'ambiente per le attività di assistenza tecnica"».

18.0.55

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasformazione di SOGESID SpA in INVITALIA AMBIENTE SpA)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, procede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della società SOGESID S.P.A., di cui all'articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al fine di renderla strumentale alle esigenze dei quattro Ministeri suddetti.

2. In esito alla trasformazione di cui al comma precedente, SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A. ed è posta sotto il controllo dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.). L'assetto organizzativo di INVITALIA S.P.A. e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato dai Ministeri competenti, al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari. L'amministrato-

re delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione individuati su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID S.P.A.. Il personale subordinato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministrazione di INVITALIA S.P.A." di concerto con le Organizzazioni sindacali del comparto di afferenza di SOGESID S.P.A. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra altresì in tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere su risorse comunitarie, facenti capo a SOGESID S.P.A.».

18.0.56

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungerei seguenti:

«Art. 18-bis.

(Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile - AISVIS).

1. Per l'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata "Agenzia", con personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e opera sulla base di direttive emanate dall'autorità vigilante.

2. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi individuati con le direttive di cui al comma 1, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di sviluppo sostenibile, e, in particolare, supporta la Cabina di Regia «Benessere Italia» istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel compito di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (BES) e per la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), nell'ambito degli impegni sottoscritti dall'Italia per l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I rapporti tra l'Agenzia e la Cabina di Regia sono regolati con apposite convenzioni quinquennali. L'Agenzia eroga inoltre servizi, assistenza e supporto tecnico a tutte le amministrazioni pubbliche nello svolgimento delle funzioni di pianificazione in campo ambientale e nel settore dello sviluppo

sostenibile, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo sostenibile, anche fuori dal territorio nazionale; può realizzare iniziative di sviluppo sostenibile finanziate da soggetti privati.

3. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di sviluppo sostenibile e di pianificazione strategica in campo ambientale.

4. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il Direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea.

5. L'Agenzia ha la sede principale a Roma, Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, il Direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere sedi in altre regioni e province autonome dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse regioni e province autonome.

6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia, nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di sviluppo sostenibile nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

- c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;
- d) le procedure di reclutamento per il Direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18-*quater* della presente legge;
- e) le procedure comparative di cui al comma 3;
- f) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- g) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;
- h) la previsione che il bilancio dell'agenzia sia pubblicato nel sito *internet* del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

Art. 18-ter.

(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile)

1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:
 - a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 - b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
 - c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a euro 50 milioni;
 - d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.
3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

Art. 18-*quater*.

(Personale dell'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 550 unità.

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) nel periodo transitorio, mediante l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale non dirigenziale attualmente in servizio presso la società Sogesid spa che ne faccia domanda, previa selezione per titoli e colloquio attitudinale;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale del comparto Enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente all'articolo 99 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

18.0.57

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

18.0.58

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«18-bis.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

18.0.59

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

18.0.60

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«18-bis.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

18.0.61

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a*) articolo 9, comma 1-*quinq*ues, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b*) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- c*) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d*) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.62

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI, TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.63

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle: città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.64

FREGOLENT, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)

1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio».

18.0.65

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Respinto

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.0.66

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro a tempo determinato", si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».

18.0.67

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro a tempo determinato", si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».

18.0.68

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro a tempo determinato", si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».

18.0.69

GALLONE

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.***(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)*

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.70

RUFA, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per un periodo comunque non superiore a 365 giorni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

18.0.71

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione, in carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3"».

18.0.72

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Personale incaricato di posizione organizzativa)

1. L'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge il febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"2. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi della normativa vigente, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importò determinato

nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente"».

18.0.73

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, ORTIS, DE LUCIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Piccoli comuni)

1. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dalla medesima data i comuni di cui al precedente periodo possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 50 per cento dei posti vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94.

2. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dalla medesima data i comuni di cui al precedente periodo possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 25 per cento dei posti vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94.

3. Qualora in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94, venga ridotto, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerate esuberanti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

18.0.74

TRENTACOSTE, MATRISCIANO, DE LUCIA, PUGLIA, BOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Giornalisti dipendenti di Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi del 2 comma dell'articolo 2077 del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 n. 150, ai quali risulta applicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica Amministrazione 2016-2018"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

18.0.75

FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento dei giornalisti dipendenti della amministrazione regionale assunti con CCNL di lavoro giornalistico)

1. Dopo il comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"2-bis. Presso le Regioni si istituiscono speciali ruoli ad esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018"».

18.0.76

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 2077, secondo comma, del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica amministrazione 2016-2018".

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 25-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si applicano ai giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, fino alla cessazione del rapporto di lavoro relativo agli stessi».

18.0.77

BITI

Respinto

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Assunzione di personale dedicato a euro-progettazione nei Comuni di piccola e media dimensione)

1. Al fine di sostenere le funzioni di *project management* e reperimento delle risorse derivanti da progettazione complessa e progettazione europea nei Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, le spese per l'assunzione di personale dedicato alle suddette funzioni nei Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti non concorrono ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fatto salvo il rispetto della normativa sul pareggio di bilancio negli enti locali di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.0.78 (testo 2)

AUDDINO, CORRADO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, GIANNUZZI, VACCARO, CASTELLONE, ANGRISANI, PUGLIA, LA MURA, MAUTONE, URRARO, DE LUCIA, GAUDIANO, PRESUTTO, DI MICCO,

RICCIARDI, MORONESE, SANTILLO, CIOFFI, ORTOLANI, GRASSI, CASTIELLO,
ORTIS, DI GIROLAMO, CAMPAGNA, FEDE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

18.0.79

PUGLIA, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soli fini della stabilizzazio-

ne occupazionale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nei limiti dello stanziamento ivi previsto, a lavoratori di cui al primo periodo sono equiparati i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera *b*), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000;

2022: - 25.000.000.

18.0.80

QUARTO, SANTILLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato attingendo alle graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 1.500.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

18.0.81

SANTILLO, LA MURA, PUGLIA, PRESUTTO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, ad utilizzare le graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000.

18.0.82

QUARTO, SANTILLO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di garantire l'efficiente esercizio delle proprie specifiche funzioni, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è au-

torizzata, per l'anno 2020, ad utilizzare le graduatorie concorsuali della soppressa Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvate dal 2006 al 2010, nel limite di spesa di 500.000 euro per il medesimo anno».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000.

18.0.83

DE BONIS, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Personale impiegato nel comune di Matera)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 346, al primo e al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020" e al quinto periodo le parole: "dal 2017 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2017 al 2020";

b) al comma 347, al primo periodo, le parole: "e 2019", sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2020" e al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 6.500.000.

18.0.84

ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accesso alla dirigenza sanitaria)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al primo periodo, dopo le parole: "per l'accesso ad una nuova qualifica unica di diligente del molo sanitario," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di dirigente del servizio sociale, alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti alla sezione A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 e del comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, di altra laurea magistrale,". Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al secondo periodo, dopo le parole: "nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario", sono aggiunte le seguenti: "nonché di dirigente del servizio sociale,"».

18.0.85 (testo 3)

MORRA, MORONESE, PUGLIA, GRANATO, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis ed eventuale causa di responsabi-

lità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corrispondenza della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.";

2) all'articolo 47:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*ter*, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.";

c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo"».

18.0.86

GASPARRI, TESTOR, PICHETTO FRATIN

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Il Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

18.0.87

PICHETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. A favore degli atleti che hanno preso parte a edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici, sia estive che invernali, entro e non oltre il quarto anno successivo alla partecipazione ai Giochi Olimpici, è riservato il 2 per mille dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Se le riserve di cui al periodo precedente non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono

utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».

18.0.88

CANDURA, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

18.0.89

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

1. All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica", sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale"; le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150", sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti"».

18.0.90

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto di termini)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"».

18.0.91

SAPONARA, FAGGI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga iscrizione all'albo speciale patrocinatori giurisdizionali superiori secondo le norme previgenti)

1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

18.0.92 (testo corretto)

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sopprimere il comma 361.»

18.0.1000/2

DURNWALDER, STEGER

Accolto

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni».

18.0.1000/3

MANCA

Accolto

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186 e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5 della stessa legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 16, e 50, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni».

18.0.1000/4

ERRANI

Accolto

All'emendamento 18.0.1000, al capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186 e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5 della stessa legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 16, e 50, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni».

18.0.1000/5

URRARO, PIRRO

Ritirato

All'emendamento 18.0.1000, aggiungere infine i seguenti commi:

«1-bis) Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è abrogato;

b) all'articolo 192, dopo il comma 5, sono aggiunti infine i seguenti:

5-bis. Il funzionario, nelle ipotesi in cui sorge l'obbligo previsto dall'articolo 14, verifica il pagamento del contributo unificato previsto dalle lettere a), b) e c), attesta l'avvenuto pagamento, annulla l'eventuale contrassegno, rifiuta con atto motivato di ricevere gli atti solo in caso di omesso pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 10 o di insufficiente pagamento allorquando lo stesso non corrisponda ad uno degli importi della tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999 e modificata dalla legge n. 91 del 2002.

5-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 6 la parte può proporre reclamo entro sette giorni al Presidente del Tribunale che si pronuncia entro dieci giorni.

5-quater. Il Presidente del Tribunale se respinge il reclamo conferma il diniego di iscrizione della causa e notifica il provvedimento all'opponente; Se accoglie l'opposizione ordina al funzionario responsabile l'iscrizione del procedimento e notifica il predetto provvedimento all'opponente. Il provvedimento del Presidente è immediatamente esecutivo ed è ammesso ricorso per Cassazione.

c) all'articolo 227-ter, primo comma, dopo le parole: "da cui sorge l'obbligo" sono inserite le seguenti: "nei casi in cui è necessario procedere al recupero del contributo unificato";

d) l'articolo 248 è abrogato;

e) all'articolo 249 dopo le parole: "226 e 227" sono inserite le seguenti: "227-ter".

1-ter. Il maggior gettito derivante dal comma precedente, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, è destinato al capo 8, capitolo 3321, del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa e disposizioni in materia di contributo unificato».

18.0.1000/6

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente».

18.0.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono aggiunti i seguenti:

320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette"; al comma 3, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti".

All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze di supporto alle attività delle Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per come progressivamente modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426".

2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono abrogate.

3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020:

2021: - 115.179;

2022: - 115.179.

18.0.1001/1

BAGNAI, OSTELLARI

Respinto

All'emendamento 18.0.1001/1, al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».

18.0.1001/2 (testo 2)

PIRRO, DONNO

Accolto

All'emendamento 18.0.1001, capoverso «Art. 18-bis.», dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte degli enti regionali e territoriali in materia di contabilità pubblica, è istituita la Sezione centrale consultiva della Corte dei conti, con sede in Roma, cui è attribuita, in via esclusiva, la funzione consultiva già prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1-ter. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ", nonché pareri in materia di contabilità pubblica", sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

1-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede nel limite del ruolo organico della magistratura contabile come rideterminato dal comma 1 e nell'ambito della vigente dotazione organica del

personale amministrativo della Corte dei conti e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

18.0.1001

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rafforzamento del ruolo della magistratura contabile a tutela del sistema di finanza pubblica)

1. All'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse».

Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.143.004;

2021: - 3.200.873;

2022: - 5.008.352.

18.0.2000/1

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 18.0.2000, all'articolo 18-bis, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione».

18.0.2000/2

ENDRIZZI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.0.2000, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono soppresse le seguenti parole: "che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione,";

2-ter. Il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2-quater. I residui annuali non utilizzati del fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15.

2-quinquies. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis.* Gli interessi maturati sui conti correnti alimentati dai contributi di cui al comma 1 dalle Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura affluiscono ogni anno su un apposito Fondo di accantonamento, istituito in ciascuna Associazione e Fondazione, destinato al rimborso delle spese di gestione delle Associazioni e Fondazioni stesse. Nei casi in cui la capienza di tale fondi di accantonamento non sia sufficiente a coprire le spese di gestione sostenute nell'anno di competenza, le Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura possono deliberare di attingere dalla disponibilità dei rispettivi fondi antiusura, nel limite massimo del 5 per cento dell'importo dei contributi erogati nell'anno precedente. Allo scadere del terzo anno dal deposito sui singoli Fondi di accantonamento delle Associazioni e Fondazioni, le somme non utilizzate per il rimborso delle spese di gestione confluiscono nei rispettivi fondi antiusura delle Associazioni e Fondazioni per essere destinati alla concessione delle garanzie ai soggetti di cui al comma 6.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e disposizioni in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura»;

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «214 milioni» *con le seguenti:* «212 milioni» *e le parole:* «305 milioni» *con le seguenti:* «303 milioni».

18.0.2000/3

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.0.2000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis.* All'articolo 83, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis.* La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".

2-ter. All'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente"».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di certificazione antimafia».

18.0.2000/4

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 18.0.2000, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.2000/5

LANIECE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 18.0.2000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di certificazione antimafia».

18.0.2000/6

MANCA

Ritirato

All'emendamento 18.0.2000, dopo l'articolo 18-bis, inserire il seguente:

«Art. 18-ter.

(Continuità e sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa)

1. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente».

18.0.2000/7

LOMUTI

Ritirato

All'emendamento 18.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

b) *aggiungere infine il seguente capoverso:*

«Art 18-ter.

(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. All'articolo 1, dopo il comma 361-*bis*, è inserito il seguente:

"361-*bis*.1) La durata dei finanziamenti per il sostegno alle imprese e agli investimenti ricerca a valere sul Fondo previsto dal comma 354 non può essere superiore a trenta anni."».

18.0.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo".

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario».

18.0.2001/1

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 18.0.2001, sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 40, aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 1.004.897 euro per l'anno 2020, di 3.179.584 euro per l'anno 2021 e 4.247.514 euro per l'anno 2022».

18.0.2001/2

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 18.0.2001, sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«101-bis. (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni). - 1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 1.004.897 euro per l'anno 2020, di 3.179.584 euro per l'anno 2021 e 4.247.514 euro per l'anno 2022».

18.0.2001/3

OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PILLON

Ritirato

All'emendamento 18.0.2001, sopprimere i commi 3 e 4.

18.0.2001/4

BAGNAI, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Ritirato

All'emendamento 18.0.2001, al capoverso «Art. 18-bis», al comma 3, sopprimere le parole da: «ricercatori a tempo determinato», fino a: «dottori di ricerca».

18.0.2001/5

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 18.0.2001, al capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

"Art. 21-bis.

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli organismi di mediazione e dell'Elenco dei formatori per la mediazione tenuti presso il Ministero della giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli organismi di mediazione dell'Elenco degli enti formatori per la mediazione, alla loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato con decreto dal Ministero della giustizia per i mediatori e formatori per la mediazione, per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione e per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della giustizia; de-

corsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

5. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2020 e 2021 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta ai ruoli antecedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un giudice di pace, tribunale o corte d'appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

2. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" aggiungere le seguenti: "nonché, in materia di contratti e obbligazioni vane di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese;".

3. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 17, il comma 5-*ter*, è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.2001/6

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 18.0.2001 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole ", per il triennio 2019-2021," sono soppresse».

18.0.2001

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di organico dell'Avvocatura dello Stato)

1. La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765,00 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede ai sensi del comma 5.

2. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area

III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 5.

3. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore al triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.

4. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029, e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.244.897 euro;

2021: - 3.419.584 euro;

2022: - 4.487.514 euro.

18.0.2002/1

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 18.0.2002, all'articolo 18-bis, al comma 1, sostituire le parole: «130 unità» con le seguenti: «30 unità».

18.0.2002/2 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

Accolto

All'emendamento 18.0.2002, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, e rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

2-ter. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 376.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 196.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente alla, rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

18.0.2002/3

DE BONIS

Decaduto

All'emendamento 18.0.2002, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 11, comma 2-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" sono soppresse.

4. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso».

18.0.2002/4

CAUSIN

Respinto

All'emendamento 18.0.2002, dopo il capoverso «Art. 18-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Assunzione di personale dell'Agenzia delle Dogane)

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assume, entro il 31 dicembre 2020, 80 unità di personale da immettere nei suoi ruoli del personale dirigente, attingendo, secondo l'ordine di merito, tra i candidati risultati idonei all'esito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando del Direttore del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, n. 146312 del 16 dicembre 2011, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato.

2. Alla medesima graduatoria sono autorizzate a far ricorso, altresì, le Agenzie fiscali al fine di assumere personale da immettere nei ruoli dirigenziali delle medesime, reclutato tra gli eventuali restanti candidati risultati idonei e non assunti da quest'ultima ai sensi del comma precedente.

3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, le Agenzie fiscali utilizzano le risorse previste dal comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le seguenti parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2026» con le seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 371 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 336 milioni di euro per l'anno 2025 e di 417 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

18.0.2002/5

FREGOLENT, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Ritirato*All'emendamento 18.0.2002, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «Art. 18-bis», inserire il seguente:*

«Art. 18-ter.*(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)*

1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio.».

18.0.2002

I RELATORI

Accolto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Assunzioni di personale per il Ministero dell'interno)*

1. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, ad euro 7.006.049 per l'anno 2022, ad euro 8.329.819 per l'anno 2023 e ad euro 12.301.128 a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 0;

2021: - 1.751.513;

2022: - 12.301.128.

Art. 19**19.1-19.32 (testo 2)**

COMINCINI, CONZATTI, FARAONE, PARENTE

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente lettera:

«a) all'articolo 14 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "65 per cento" con le seguenti: "75 per cento" e le parole: "50 per cento" con le seguenti: "65 per cento"»;

b) alla lettera b), aggiungere infine il seguente numero:

"2-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

'1.1. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano finalizzati anche all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 65 per cento qualora gli interventi di cui al presente comma siano pari almeno al 15 per cento delle spese complessive sostenute"».

Al comma 1, sostituire le parole: «incrementata al 90 per cento» con le parole: «incrementata al 65 per cento».

Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo: «le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213,6 milioni di euro per l'anno 2020» e le parole: «421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «378,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

19.2

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Respinto*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*1) alla lettera *a*), sostituire il numero 1) con i seguenti:

«1) al comma 1, le parole: "sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2029", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013";

1-*bis*) al comma 2, lettera *a*), le parole: "sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013";

1-*ter*) al comma 2, lettera *b*) le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2015"»;

2) alla lettera *a*), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, lettera *b-bis*), al primo periodo, le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2019", e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi»;

3) alla lettera *a*), numero 3), sostituire le parole: «sostenute nell'anno 2020», con le seguenti: «sostenute a decorrere dall'anno 2020»;

4) alla lettera *a*), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«3-*bis*) al comma 2-*quater*, primo periodo, le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017";

3-*ter*) al comma 2-*quinqüies*, ultimo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018"»;

5) alla lettera *b*), sostituire il numero 1) con i seguenti:

«1) al comma 1, le parole: "sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012";

1-*bis*) al comma 1-*bis*, le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017";

1-ter) al comma 1-ter, le parole: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

19.3

MONTANI, FAGGI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, le parole da: «31 dicembre 2019» a: «schermature solari e» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020, comprese quelle relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese», e al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

19.4

GIROTTA, GUIDOLIN, ANASTASI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contribuenti IRPEF e IRES, per qualsiasi tipo di immobile, destinazione d'uso, natura e utilizzatore.»;

b) alla lettera *a)*, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

3-bis) al comma *2-quater.1* le parole: «è ripartita in dieci quote annuali di pari importo», sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo»;

3-ter) dopo il comma *2-quater.1* è aggiunto il seguente: «*2-quater.2.* Per gli interventi di cui al comma *2-quater.1*, la corrispondente spesa massima ammissibile o la detrazione massima ammissibile nei casi in cui è riferita all'unità immobiliare può essere determinata facendo riferimento al numero di unità immobiliari equivalenti, individuato dividendo il valore in metri cubi del volume lordo dell'edificio oggetto dell'intervento per 340, approssimando il risultato all'intero più vicino, attraverso asseverazione di un tecnico abilitato.»;

3-quater) al comma *2-sexies*, dopo le parole: «cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,», sono inserite le seguenti: «da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo,»;

3-quinquies) al comma 3 le parole: «è ripartita in dieci quote annuali di pari importo», sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo»;

c) alla lettera *b)*, dopo il numero 1), inserire i seguenti:

«*1-bis)* al comma *1-bis*, le parole: "è ripartita in cinque quote annuali di pari importo", sono sostituite dalle seguenti: "è ripartita, a scelta del beneficiario, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo";

1-ter) al comma *1-quinquies*, dopo le parole: "cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,", sono aggiunte le seguenti: "da utilizzare, a scelta del fornitore, in tre, o cinque, o in dieci quote annuali di pari importo";

d) alla lettera *b)*, dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

"*2-bis)* al comma 2, le parole: "da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo", sono sostituite dalle seguenti: "da ripartire tra gli aventi diritto, a loro scelta, in tre o cinque o dieci quote annuali di pari importo"».

Conseguentemente, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Disposizioni in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 35-000.000;

2022: - 70.000:000.

19.5

ANASTASI, NATURALE, PIRRO, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati, a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, aventi potenza termica nominale massima maggiore di 70 kW, con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, con contestuale installazione di valvole termostatiche su ogni radiatore, ove tecnicamente compatibili, nonché di un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica. Qualora i suddetti sistemi fossero già presenti sull'impianto, la medesima detrazione si applica nella misura del 65 per cento al solo intervento di sostituzione del generatore"»;

2) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 2-quater, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La detrazione di cui al secondo periodo si applica per gli interventi di sostituzione della canna fumaria collettiva mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, con contestuale sostituzione di tutti gli apparecchi da riscaldamento individuali con gli impianti termici, collegati alla medesima canna fumaria mediante generatori a condensazione aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013. I predetti generatori a condensazione sono installati contestualmente a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI o VIII della Comunicazione, della Commissione europea 2014/C 207/02, ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A+ di prodotto o di insieme, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013"».

b) alla lettera *b)*, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

"1-*bis*) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

19.6

ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati, a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale, aventi potenza termica nominale massima maggiore di 70 kW, con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, contestuale installazione di valvole termostatiche su ogni radiatore, ove tecnicamente compatibile e contestuale installazione di un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica; qualora i suddetti sistemi fossero già presenti sull'impianto, la medesima detrazione si applica nella misura del 65 per cento al solo intervento di sostituzione del generatore"»;

b) alla lettera *b)*, sostituire il numero 1) con il seguente: «al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di

regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento"».

19.7

VITALI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera *b*, dopo il numero 1) inserire il seguente:

1.1) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "della presente disposizione," sono inserite le seguenti: "nonché per le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica";

b) aggiungere in fine il seguente comma:

1-*bis*. Ai maggiori oneri, pari a 15 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

19.8

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 1, le parole: "ridotta al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotta al 60 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.9

MANCA, FERRARI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, le parole: ". La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le", sono sostituite dalle seguenti: ", comprese le"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.10

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

"b-ter), per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «:"è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265

milioni di euro per l'anno 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"».

19.11

VACCARO, ANGRISANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. La detrazione nella misura del cinquanta per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili certificati sulla base della classe 5 stelle di prestazione emissiva di cui alla Tabella 1, Allegato 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 e solo in sostituzione di impianti alimentati a biomassa di classe inferiore, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - ;

2021: - 15.000.000;

2022: - 7.000.000.

19.12

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«La detrazione si applica per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili certificati sulla base della classe 5 stelle di prestazione emissiva di cui alla Tabella 1, Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 e solo in sostituzione di impianti alimentati a biomassa di classe inferiore».

19.13

VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 2-quater.1, sono aggiunti i seguenti:

"2-quater.1-bis. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, sostenute dal condominio, nel rispetto di quanto previsto al comma 2-quater.1-ter, spetta un contributo pari all'ottanta per cento della spesa medesima ove gli interventi determinino il passaggio dell'edificio ad una classe inferiore o all'85 per cento della spesa ove gli interventi determinino il passaggio dell'edificio a due classi inferiori, purché tale contributo non ecceda il limite massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari presenti nell'edificio. Tale contributo spetta al condominio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sulle parti comuni dell'edificio condominiale e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

2-quater.1-ter. Ai fini di cui al comma 2-quater.1-bis, il contributo spetta al condominio, a condizione che:

a) l'assemblea condominiale approvi, ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile, il progetto per l'esecuzione dei lavori con l'espressa intenzione di optare per il contributo di cui al comma 2-quater.1-bis;

b) i lavori siano affidati tramite appalto ad un fornitore, con autorizzazione all'amministratore del condominio per la sottoscrizione dell'appalto entro i limiti deliberati;

c) i lavori siano preventivamente comunicati all'Enea;

d) un tecnico abilitato sottoscriva la certificazione di avvenuto raggiungimento degli obiettivi relativi all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico dell'edificio;

e) il condominio abbia effettuato il pagamento, a mezzo bonifico bancario, della spesa rimasta a suo carico e non oggetto del contributo.

2-quater.1-quater. Ai fini della ripartizione della spesa di cui al comma *2-quater.1-bis* rimasta a carico del condominio, i condomini possono stipulare appositi accordi da assumere con delibera dell'assemblea condominiale secondo le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «: "è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 270 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"».

19.14

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«*3-bis*) il comma *2-quater.1* è sostituito dal seguente:

"*2-quater.1.* Per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e della riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma *2-quater* del presente articolo e dal comma *1-quinquies* dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica comunque su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 per unità immobiliare"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.15

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:

«3-bis) dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente: "3-*quinquies*. Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni cui ha diritto nel numero di rate, anche inferiore a 10, dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile".

3-*ter*) al comma 2-*quater*.1, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3-*quinquies*";

3-*quater*) al comma 3, dopo le parole: "di pari importo" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal comma 3-*quinquies*"»;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate, anche inferiore a 10, dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.16

MIRABELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo il punto 3) aggiungere i seguenti:*

«3-bis) al comma 2-septies dopo le parole: "per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà", sono aggiunte le parole: "ovvero di proprietà del socio pubblico che esercita il controllo analogo";

3-ter) al comma 2-septies dopo le parole: "adibiti ad edilizia residenziale pubblica", sono aggiunte le parole: "o edilizia sociale"»;

b) *alla lettera b), dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:*

«2-bis) al comma 1-sexies.1 dopo le parole: "per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà", sono aggiunte le parole: "ovvero di proprietà del socio pubblico che esercita il controllo analogo";

2-ter) al comma 1-sexies.1 dopo le parole: "adibiti ad edilizia residenziale pubblica", sono aggiunte le parole: "o edilizia sociale";

2-quater) al comma 1-sexies.1 le parole: "Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies", sono sostituite con le parole: "Le detrazioni di cui ai commi da 1.1 a 1-sexies"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.17

GIROTTO, GUIDOLIN, ANASTASI, BOTTICI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) al comma 3.1, dopo le parole: "Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo", sono inserite le seguenti: "di valore complessivo superiore a euro settantacinquemila" e le parole: "di pari ammontare", sono soppresse»;

2) *alla lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo le parole: "Per gli interventi di adozione di misure anti-sismiche di cui al presente articolo", sono inserite le seguenti: "di valore complessivo superiore a euro settantacinquemila" e le parole: "di pari ammontare", sono soppresse».

19.18

NANNICINI, COMINCINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire i seguenti:

«3-bis) al comma al comma 2-septies, dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti", sono inserite le parole: "ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica", e le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-sexies.1, dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti", sono aggiunte le parole: "ovvero dagli, enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica", e le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

19.19

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi"»;

dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 1-*octies* le parole: "di adozione di misure antisismiche" sono soppresse e dopo le parole: "del presente articolo", sono aggiunte le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

19.20

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni

2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.21

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2) Ai contribuenti è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 30.000 euro, considerato al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 160 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

19.22

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «e dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente: "b-bis.1) per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume

medio di risciacquo uguale o inferiore ai 3,5 litri, sostenute dal 19 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

19.23

GALLONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le parole "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni", sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"».

Conseguentemente, ridurre di 4 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

19.24

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";

2-ter) al comma 1-ter, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.25

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030";

2-ter) al comma 1-ter, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2030"».

19.26

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-quinquies, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per tutti gli interventi che determinano una riduzione della classe di rischio, relativi a singole unità immobiliari o alle parti comuni di un condominio, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispettivo credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.27

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Respinto

Al comma 1), lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) il comma 1-*quinqies* è sostituito dal seguente: "Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di cui al comma 1-*bis*, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

19.28

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1-*septies*, è aggiunto il seguente comma: "1-*septies*.1. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al precedente comma, in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11

maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 e successive modifiche, può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile"».

19.29

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente :

«2-bis) dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente comma: "1-septies.1. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al precedente comma, in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 e successive modifiche, può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile"».

19.30

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-septies, dopo le parole: "ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,", sono aggiunte le seguenti: "o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,"».

19.31

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-septies, dopo le parole: "ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento," sono aggiunte le seguenti: "o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380,"».

19.33

TARICCO

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter:

1) al comma 1, le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° marzo 2019";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per l'anno 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.34

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "dal 1° marzo 2019".

b-ter) all'articolo 16-ter aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione: relativamente alle spese di cui precedente comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110"».

19.35

TOFFANIN, GALLONE

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 16-ter comma 1 le parole: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° marzo 2019».

b-ter) all'articolo 16-*ter* aggiungere in fine il seguente comma: «3-*bis*. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui precedente comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110».

19.36

GIROTTI, GUIDOLIN, ANASTASI, FENU, DELL'OLIO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-*ter* sono abrogati.

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

1-*quater*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

19.37

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 3.1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono inserite le seguenti: ", oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo";

2. Dopo il comma 3.1, sono aggiunti i seguenti:

«3.1-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99 comma 2"».

19.38

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 3.1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono inserite le seguenti: "oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo";

2) Dopo il comma 3.1, sono aggiunti i seguenti:

"3.1-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per l'anno 2021, di 294,3 per l'anno 2022, di 364,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 329,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 410,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.39 (testo 2)

MANCA, FERRARI, COLLINA, LAUS

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) al comma 2, dopo la lettera *b-bis*, aggiungere la seguente:

"*b-ter*) per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 19 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro"»;

e al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "La detrazione si applica per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili certificati sulla base della classe 5 stelle di prestazione emissiva di cui alla Tabella 1, Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 e solo in sostituzione di impianti alimentati a biomassa di classe inferiore"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2026 *con le seguenti*: «è incrementato di 182 milioni di euro per l'anno 2020, di 273 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 343 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 308 milioni di euro per l'anno 2025 e di 389 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.40

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile.". Di conseguenza, al comma 2, *quater*.1, e al comma 3, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma";

I-ter. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

19.41

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile.". Di conseguenza, al comma 2, *quater.1*, e al comma 3, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma";

1-ter. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

19.42

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichia-

razione utile.". Di conseguenza, al comma 2, *quater*.1, e al comma 3, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma";

I-ter. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare, il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

19.43

BOLDRINI, D'ALFONSO, MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda del contribuente, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.44

RAMPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di protezione dal rumore e *comfort* acustico, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-*quater*, e all'articolo 14, comma 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto se un tecnico competente in acustica ambientale di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, o da un progettista abilitato, tramite calcoli previsionali, attesta il miglioramento del potere fonoisolante della facciata o dei singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti».

19.45

FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di protezione dal rumore e *comfort* acustico, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-*quater*, e all'articolo 14, comma 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto se un tecnico competente in acustica ambientale di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, o da un progettista abilitato, tramite calcoli previsionali, attesta il miglioramento dei potere fonoisolante della facciata o dei singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti».

19.46

FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14 comma 2-*quater* e all'articolo 14 comma 2-*quater*.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2-s1,d0 di reazione al fuoco».

19.47

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 93,3 milioni per l'anno 2020, e 10,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.

19.48

FERRAZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il secondo periodo è soppresso».

19.49

BERUTTI, ROMANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, nelle percentuali e nei limiti indicati, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per gli interventi relativi all'adozione di misure di messa in sicurezza e di programmi di manutenzione idrogeologica.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per la classificazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-quater. All'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

19.50

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

a) a fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi";

b) Al comma 1-octies sono eliminate le parole: "di adozione di misure antisismiche", e sono aggiunte dopo le parole: "del presente articolo", le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

19.51

GASPARRI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

a) a fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi";

b) al comma 1-octies sono eliminate le parole: "di adozione di misure antisismiche" e sono aggiunte dopo le parole: "del presente articolo", le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

19.52

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

a) a fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi";

b) al comma 1-octies sono eliminate le parole: "di adozione di misure antisismiche" e sono aggiunte dopo le parole: "del presente articolo" le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

19.53

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

19.54

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

19.55

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

19.56PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FANTETTI, GALLONE,
TOFFANIN, FLORIS**Respinto***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19.57

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020";

b) le parole: "36 per cento", sono sostituite dalle parole: "50 per cento";

c) le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della presente legge».

19.58

GIROTTA, GUIDOLIN, RUSSO, ANASTASI, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «281 milioni di euro per l'anno 2021 e 305 milioni di euro per l'anno 2022»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - ;
2021: - 50.000.000;
2022: - 43.200.000.

19.59

LOREFICE, GIROTTI, L'ABBATE, MATRISCIANO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «282 milioni»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; -;
2021: - 50.900.000;
2022: - 43.200.000.

19.60

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "Per l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti: "e 2020"».

Conseguentemente:

alla Rubrica, dopo le parole: «riqualificazione energetica», inserire le seguenti: «, per le spese di sistemazione a verde»;

all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

19.61

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «16.941.452» con le parole: «10.941.452», le parole: «58.493.452» con le parole: «52.493.452», le parole: «29.962.452» con le parole: «23.962.452», le parole: «29.885.452» con le parole: «23.885.452», le parole: «39.605.452» con le parole: «33.605.452», le parole: «39.516.452» con le parole: «33.516.452», le parole: «34.279.452» con le parole: «28.279.452», le parole: «37.591.452» con le parole: «31.591.452», le parole: «58.566.452» con le parole: «52.566.452».

19.62

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 208 milioni di euro per l'anno 2020, di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 334 milioni di euro per l'anno 2025 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.63

FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A1 a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A - Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

19.64

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A1 a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A - Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

19.65

LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) previsti e rientranti nei progetti di rigenerazione urbana"».

19.66

FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica";

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti," sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro dello sviluppo economico definisce le nuove modalità applicative di controlli e sanzioni del GSE con specifici decreti da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".

1-ter. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo le parole: "agli impianti" sono aggiunte le seguenti: "e agli interventi di efficienza energetica"».

19.67

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico", sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica";

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti", sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro dello Sviluppo Economico definisce le nuove modalità applicative di controlli e sanzioni del GSE con specifici decreti da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2019, n. 101, dopo le parole: «agli impianti» sono aggiunte le seguenti: «e agli interventi di efficienza energetica».

19.68

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.69

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

19.70

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

19.71

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

19.72

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli interventi di riqualificazione energetica e sismica dei condomini di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, recante Testo Unico delle Imposte sui redditi, sono prorogati al 31 dicembre 2025. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono fissati i parametri minimi da rispettare per beneficiare della detrazione in modo da garantire una riduzione media dei fabbisogni energetici delle abitazioni di almeno il 50 per cento rispetto ai valori dichiarati nell'Attestato di Prestazione Energetica, stabiliti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, ed in conformità a quanto previsto dai decreti interministeriali del 26 Giugno 2015, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162, o quanto meno il raggiungimento della Classe energetica "B". Il decreto di cui al precedente periodo fissa altresì obiettivi analoghi di miglioramento delle prestazioni energetiche per gli interventi di efficienza energetica nelle singole unità abitative».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 184

milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.73

BOTTICI, ORTIS, MATRISCIANO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le spese sostenute per l'anno 2020 da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «295 milioni per l'anno 2021 e 305 per l'anno 2020».

19.74

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettan-

ti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori di sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

19.75

RAMPI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dai fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14 comma 2-*quater* e all'articolo 14 comma 2-*quater*.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2-sl, d0 di reazione al fuoco».

19.76

BRIZIARELLI

Respinto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14 comma 2-*quater* e all'articolo 14 comma 2-*quater*.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge

3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2-s1, d0 di reazione al fuoco».

19.77

ANASTASI, PIRRO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, commi 2-*quater* e 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto esclusivamente in caso di utilizzo di soli prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2- s1, d0, di reazione al fuoco».

19.78

BERUTTI, ROMANI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, è inserito il seguente:

"5-bis. Ai fini dell'abilitazione all'attività di certificazione energetica degli edifici, e quindi al riconoscimento come soggetto certificatore, l'obbligo del possesso dell'attestato di frequenza dei corsi formazione di cui al comma 5, non si applica ai tecnici abilitati di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2, in possesso del diploma di geometra, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali da almeno venti anni e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente"».

19.79

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 34 è abrogato».

19.80

BINI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato».

19.81

BOLDRINI, ROJC, PARRINI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi da 1 a 3 sono soppressi».

19.82

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

19.83

MANCA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW»

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 208 milioni di euro per l'anno 2020, di 299 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 334 milioni di euro per l'anno 2025 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.84

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. i soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Ai termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

19.85

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

19.86

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2020, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A1 ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'Imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

19.0.1

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Detrazione per interventi di manutenzione ordinaria)

1. Ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2020 è riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda pari al 36% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimasta a carico del contribuente sino ad un ammontare delle stesse non superiore a tremila euro per l'acquisto di materiali beni e prodotti finiti per la esecuzione dei lavori necessari agli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati all'Interno di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze.

2. L'agevolazione spetta ai seguenti soggetti:

- a*) proprietari o nudi proprietari;
- b*) titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- c*) locatari o comodatari;
- d*) soci di cooperative divise e indivise;
- e*) imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- f*) i soggetti indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

3. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese o siano intestatari di bonifici e fatture:

- a*) il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- b*) il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- c*) il componente dell'unione civile;
- d*) il convivente *more uxorio*, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, con la eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1e A/8.

4. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, copossedute, co-detenute, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatario a prescindere dalla quota a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, l'acquirente dell'immobile ha diritto all'agevolazione se è stato immesso nel possesso dell'immobile esegue gli interventi a proprio carico è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

19.0.2

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.**

(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*octies* è sostituito dal seguente:

"1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare,

sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di eredito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa 1 depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con TABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

3. Agli oneri derivanti dai commi 3.1 dell'articolo 14 e 1-*octies* dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli anni 2020 e 2021;

c) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) quanto a 200 milioni di euro, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono emanati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a quanto indicato dalla presente lettera. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 novembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno, ed entro il 15 marzo 2020 per l'anno successivo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo pa-

rere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e la riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.3 (testo 2)

NASTRI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-

bre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*octies* è sostituito dal seguente:

"1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'ABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari ed euro 2.000 milioni per il triennio 2020 - 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

19.0.4

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1 è inserito il seguente:

"3.1-*bis*. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie per far fronte alle necessità finanziarie di cui agli interventi di cui al comma 3.1 del presente articolo per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. Alla sezione dedicata sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non già impegnate per i fini di cui al comma 9 dello stesso articolo, nonché le risorse impegnate ma non spese entro il 1° gennaio 2020, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

19.0.5

FAGGI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 3 le parole: "in dieci quote annuali", sono sostituite con le seguenti: "in sei quote annuali".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

19.0.6

NASTRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi fiscali riqualificazione energetica)

1. Dall'anno 2020, la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi realizzati su qualunque immobile a qualunque titolo posseduto, oggetto di intervento.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

19.0.7

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'installazione di apparecchiature di miglioramento qualitativo delle acque ai fini della riduzione dell'uso di contenitori di plastica)

1. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2020, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5, 000 per le imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, dà adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi

al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 13 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.8

PERGREFFI, TOSATO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

19.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi per favorire il riacquisto di unità immobiliari da parte di soggetti che cedono immobili da demolire)

1. In alternativa all'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'Immobilabile di cui al comma 1. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui

ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduti».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «di 305 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 303,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 152,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 187,2 milioni di euro per il 2025, di 344,6 milioni di euro per il 2026 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

19.0.10

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi per favorire il riacquisto di unità immobiliari da parte di soggetti che cedono immobili da demolire)

1. In alternativa all'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento.

In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «di 305 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 303,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 152,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 187,2 milioni di euro per il 2025, di 344,6 milioni di euro per il 2026 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

19.0.11

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi per favorire il riacquisto di unità immobiliari da parte di soggetti che cedono immobili da demolire)

1. In alternativa all'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del de-

creto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «di 305 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 303,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 152,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 187,2 milioni di euro per il 2025, di 344,6 milioni di euro per il 2026 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

19.0.12

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ripartizione credito d'imposta articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, può essere ripartito in tre quote annuali, a scelta del beneficiario, in deroga a quanto prescritto dal comma 1-bis del citato articolo 16 del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati complessivamente in 203 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021

e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma.».

19.0.13

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, Emanuele
PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Detrazioni IRPEF per abbigliamento protettivo per lo sport)

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2020 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun acquirente.

2. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (*European Committee for Standardization*): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634, prEN17092.

3. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni e al Regolamento UE 2016/425.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

19.0.14

CENTINAIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di imposta per la qualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute nei periodi di imposta sopra indicati. La detrazione di cui al presente comma è incrementata al 65 per cento per le spese, sostenute nei medesimi periodi di imposta, relative ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche volti ad incrementare l'ospitalità rispetto allo standard minimo previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Il credito d'imposta, come prorogato e modificato dalla presente disposizione, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Per quanto non diversamente previsto dalla presente disposizione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, nei limiti delle risorse disponibili pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

19.0.15

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;"

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

19.0.16

PEROSINO, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il numero 122 della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 122, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento so-

no incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ovvero distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 1 milione di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

19.0.17

FAGGI, PILLON, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Oneri deducibili relativi a spese legate al mantenimento della famiglia)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente lettera:

"l-quinquies) le spese documentate, sostenute a decorrere dall'anno d'imposta 2020, sostenute per il mantenimento della famiglia, che non siano già specificamente previste come deducibili nel presente articolo, né tra quelle previste come detraibili ai sensi dell'articolo 15, entro il limite di 5.000 euro per ciascun nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

19.0.18

FERRERO, FAGGI, PILLON, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente lettera:

"l-quinquies) le spese documentate, sostenute a decorrere dall'anno d'imposta 2020, nell'interesse dei figli fiscalmente a carico, che non siano già specificamente previste come deducibili nel presente articolo, né tra quelle previste come detraibili ai sensi dell'articolo 15, entro il limite di 5.000 euro per ciascun figlio."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

19.0.19

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Aumento della detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi)

1. Per gli interventi previsti alla lettera *f*) del comma 1, dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione è elevata al 65 per cento per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispettiva riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

19.0.20

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto, o all'assegnazione in proprietà effettuata da cooperative edilizie di abitazione, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica non inferiore alla A/1, a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A - Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse, o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di riuso e rigenerazione urbana come qualificati dalla legislazione urbanistica vigente, o attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione, nonché con variazione volumetrica, laddove ammessa dalla normativa urbanistica vigente".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

19.0.21

SAPONARA, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Promozione del razionalismo in architettura e dell'astrattismo storico italiano)

1. Al fine di promuovere il razionalismo in architettura e l'astrattismo storico italiano, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad intraprendere iniziative volte alla loro promozione nel limite di spesa massimo di 5 milioni di euro di cui: 3 milioni di euro per interventi volti al recupero edilizio e al restauro degli edifici di architettura razionalista; 2 milioni di euro per la valorizzazione dell'astrattismo storico italiano.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

19.0.22

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *l-tricies*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono assimilati agli impianti termici anche gli apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5kW. Non sono considerati impianti ter-

mici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria'.'».

19.0.23

BATTISTONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 125 le parole: "almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento";

b) dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

"125-bis. Il regime di cui al comma 125 si applica, dietro opzione, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita nella comma 121, in cui una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento sia detenuta, anche congiuntamente, da una o più società istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che siano soggette ad un regime fiscale analogo a quello delle SIIQ.

125-ter. L'opzione di cui al comma 125-bis si esercita nei termini di cui al comma 120. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, l'opzione di cui al comma 125-bis è esercitata entro il 30 giugno 2020 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta. Salvo quanto stabilito dal comma 14-ter, in caso di opzione di cui al comma 125-bis con effetto dal 1° gennaio 2020, l'imposta sostitutiva di cui al comma 126 si applica con aliquota del 12 per cento e deve essere versata entro il 30 giugno 2020.

125-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina del com-

ma 125-*bis*, incluso l'elenco dei regimi fiscali ritenuti analoghi a quello delle SIIQ";

c) al comma 126, le parole: "20 per cento" sono sostitute dalle parole: "12 per cento";

d) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità di beni effettuati entro il 31 dicembre 2020 dalle stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che esercitino l'opzione di cui al comma 125-*bis* non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze, e minusvalenze dei beni conferiti. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter*".».

19.0.24

GIROTTA, GUIDOLIN, ANASTASI, DELL'OLIO, DE PETRIS, BOTTO, GRANATO, L'ABBATE, BRIZIARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Cumulabilità degli incentivi concessi ai sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 26, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi di qualsiasi natura, incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 40.000.000;

2022: - 20.000.000.

19.0.25

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA, TARICCO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo per la crescita sostenibile)

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2022:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

19.0.26

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche ai decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

2. All'articolo 16, comma 1-*octies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

19.0.27

FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire migliori livelli di protezione dal rumore e di *comfort* acustico, in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione di cui all'articolo 14, commi 2-*quater* e 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta a condizione che un tecnico competente in acustica ambientale, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, o un progettista abilitato, attesti, tramite calcoli previsionali, il miglioramento del potere fonoisolante della facciata o dei singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti.».

19.0.28

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e ve-

rifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

19.0.29

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano in detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»

Conseguentemente, all'articolo 99, ai comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «e incrementato di 183,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 374,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 344,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 309,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 390,2 milioni di euro a decorrere dal 2026 fino al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.»

19.0.30

CENTINAIO, RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di imposta perla qualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede: quanto a 200 milioni per l'anno 2020 e 240 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2; quanto a 40 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

19.0.31

CONZATTI, COMINCINI, MAGORNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta dell'installazione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è

riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 25 milioni.

19.0.32

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dell'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021".».

19.0.33

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fra fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19.0.34

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti:

«di 274,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 243,4 milioni di euro per l'anno 2022».

19.0.35

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 88 è inserito il seguente periodo: "le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature:

i) rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto;

ii) soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;

iii) cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri"».

Conseguentemente, all'articolo 99; al comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "è incrementato di 202 milioni di euro per l'anno 2020, di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328 milioni di euro per l'anno 2025 e di 409 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.".

19.0.36

NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Interventi di bonifica da amianto)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140-ter è inserito il seguente comma:

"140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli, anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità."».

19.0.37

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: "di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026." con le seguenti: "di 305 milioni di euro per l'anno 2021, 231,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 291,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 372,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

19.0.38

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 235,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 261,8 milioni di euro per l'anno

2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.».

19.0.39

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga del bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 144 milioni di euro per l'anno 2020, di 235 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 331 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296 milioni di euro per l'anno 2025 e di 377 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

19.0.40

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 235,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 261,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030».

19.0.41

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga delle detrazioni per le sistemazioni a verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000.

19.0.42

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO,
RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

19.0.43

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

19.0.44

MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni idroelettriche)

1. All'articolo 11-*quater*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1, il terzo periodo è sostituito dai seguente: "Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti e per quelli di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, al concessionario uscente spetta un importo determinato secondo il criterio del costo di ricostruzione a nuovo, diminuito nella misura dell'ordinario degrado, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione";

b) al capoverso 1-*ter*, lettera *e*), alinea 2, le parole: "ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera *n*)" sono sostituite dalle seguenti: "ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui al comma 1" e la lettera *n*) è abrogata.».

19.0.45

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga degli incentivi per l'acquisto di ciclomotori e veicoli elettrici o ibridi)

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "negli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

19.0.46

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, MARILOTTI, BRIZIARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di detrazioni per i pannelli solari)

1. Al comma 3-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari", sono sostituite con le seguenti: "La cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari è possibile per i soli soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

19.0.47

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato».

19.0.48 (testo 3)

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, LONARDO, TESTOR, PICHETTO FRATIN, CALANDRINI, CIRIANI, LA PIETRA, DE BERTOLDI, NASTRI, MODENA, FANTETTI, MALLEGNI, TIRABOSCHI, DAMIANI

Accolto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati».

Conseguentemente in fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2022, di 2,6 milioni di euro per il 2025, 0,7 milioni di euro per il 2026.

Conseguentemente in fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è incrementato di 2,2 milioni di euro per il 2020, 0,7 milioni di euro per il 2021 e 1,9 milioni di euro per il 2027.

19.0.49 (testo 2)

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Assorbito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per il 2026, 21,8 milioni di euro per il 2027, 6,5 milioni di euro per il 2028, 6,2 milioni di euro per il 2029, 2,7 milioni di euro per il 2030 e 0,5 milioni di euro per il 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

19.0.50

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

"1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati"».

19.0.51

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

19.0.52

PICHETTO FRATIN, MODENA, TESTOR, TOFFANIN, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

"1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati."».

19.0.53

MALLEGNI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

19.0.54STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO,
RIVOLTA, IWOBI, SAPONARA, PIZZOL**Respinto***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

"1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati."».

19.055

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Assorbito*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

19.056

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati.».

19.0.57

COMINCINI, CONZATTI

Assorbito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati.».

19.0.58 (Testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Assorbito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modifiche:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

19.0.59

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cessione credito IRPEF e modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10, sostituire il comma 3-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito nella legge n. 58 del 2019, con il seguente:

"3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore di istituti di credito e intermediari finanziari, dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi".».

19.0.60 (Testo 2)

NUGNES, DE PETRIS

Assorbito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cessione credito IRPEF e modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito nella legge n. 58 del 2019, sopprimere l'ultimo periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modifiche:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

19.0.61

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta nel senso che, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici, esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Art. 20**20.1**

DE LUCIA, ANGRISANI, GRANATO, LA MURA, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il credito d'imposta previsto dell'articolo 1, comma 621 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2020 per interventi di manutenzione e restauro nonché per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di istituzioni scolastiche pubbliche d'ogni ordine e grado nei quali svolgono le proprie attività società sportive dilettantistiche, alle medesime condizioni previste al comma 621.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 4,4 milioni per il 2020, 13 milioni per il 2021, 9,3 milioni per il 2022 e 4,9 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

20.2 (testo 3)

NANNICINI, CONZATTI, MATRISCIANO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, LAUS, NOCERINO, ROMANO, SBROLLINI

Accolto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

20.3

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

20.4

BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport» con le seguenti: «Le suddette risorse sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne individui i criteri e le modalità di gestione.».

20.5

SBROLLINI, COMINCINI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport» con le seguenti: «Le suddette risorse sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione

del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne individui i criteri e le modalità di gestione.».

20.6

BITI, FERRARI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo Sport» *con le seguenti:* «Le risorse sopra indicate sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, subordinatamente a un atto di indirizzo del Governo, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne dovrà individuare i criteri e le modalità di gestione».

20.7

PIARULLI, GRANATO, PIRRO, D'ANGELO, MARILOTTI

Respinto

Aggiungere infine i seguenti commi:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, al fine di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché di facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale. L'erogazione dei contributi deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) obbligatorietà di una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) previsione di una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

5-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma *5-bis*.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

20.8

GALLIANI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«*5-bis.* Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per le attività delle Federazioni sportive, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze dette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio.».

Conseguentemente, apportare la corrispondente riduzione a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.

20.9 (testo 2)

CUCCA, COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Eventi commemorativi Nuoro)

1. Aggiungere infine il seguente comma:

«5-bis. In occasione della ricorrenza del conferimento della medaglia di bronzo al pesista nuorese, al Comune di Nuoro è destinata la somma di 120.000 euro per l'organizzazione di eventi sportivi commemorativi "Nuoro2020"».

Conseguentemente, l'articolo 99, comma 2 è ridotto di euro 120.000 per l'anno 2020.

20.10

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera b-bis), dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale"».

20.11

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale"».

20.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa minorile)

1. Per sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfettari di spesa, ai premi ed ai compensi erogati per prestazioni di natura non professionale ai collaboratori e alle collaboratrici delle Associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se costituite in forma di Reti associative di cui al successivo articolo 41 del medesimo decreto legislativo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, comma 1, lettera *m*), e articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite delle risorse di cui al comma 2, purché le associazioni che erogano le somme risultino iscritte al Registro unico del terzo settore di cui all'articolo 45 o in uno dei registri di cui all'articolo 101 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, abbiano previsioni statutarie coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *d*), *i*), *l*) del medesimo decreto legislativo e siano aderenti ad Associazioni riconosciute con Decreto del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 6 lettera *e*) della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché

ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile", con una dotazione massima pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

20.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE, BERUTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.3

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 67 del TUIR)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 67, comma 1, letterali, dopo le parole: "cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche," sono aggiunte le seguenti: "costituite in qualsiasi forma associativa" .».

20.0.4

TRENTACOSTE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, RUSSO, BOTTO, CROATTI, CAMPAGNA, D'ANGELO, BRIZIARELLI, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di enoturismo)

1. Al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, alla Tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "127-duodevicies)", è inserito il seguente: "127-duodevicies.1) le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 503, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applica l'aliquota di cui al numero 127-duodevicies.1) della Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

20.0.5

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Iniziativa a sostegno delle sponsorizzazioni e del mecenatismo sportivo)*

1. Alle spese di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostenute in favore di società, associazioni e fondazioni sportive, riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del medesimo TUIR. I corrispondenti importi costituiscono, per il soggetto erogante, credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, ovvero del 100 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede in quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica, economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 13,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.».

20.0.6

DE LUCIA, SANTILLO, DELL'OLIO, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, GRANATO, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione della pratica sportiva di base)

1. Allo scopo di incentivare la pratica sportiva quale strumento di partecipazione e di inclusione sociale dei cittadini di tutte le età, compresa quella scolare, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani e ai soggetti con disabilità, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per la promozione della pratica sportiva di base", con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni ricompresi nel triennio 2020-2022. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione del Fondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

20.0.7

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione di manifestazioni sportive)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera

b-bis), dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".».

20.0.8

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione di manifestazioni sportive)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".».

20.0.9

GALLIANI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata per l'anno 2020 una ulteriore spesa di 10 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per attività sportive extracurricolari.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.».

Conseguentemente apportare la corrispondente riduzione a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.10

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Revisione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "di interesse sociale con finalità educativa", aggiungere le seguenti: "e le attività di bande musicali e cori".».

20.0.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: "a 220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 5.000.000,00 euro".».

20.0.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: "superiori ad 1 milione di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiori a 25 milioni di euro"».

20.0.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 6-bis., è inserito il seguente:

"6-bis.1. In deroga ai commi 2 e 3, ai componenti degli organi sociali delle associazioni del Terzo settore, che non siano Associati dell'associazione stessa, può essere attribuito un compenso per prestazioni a favore degli associati che esulano dalle funzioni istituzionali svolte".».

20.0.14

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "110.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 euro";

b) al comma 2, lettera *b)*, le parole: "220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.000.000 euro";

c) al comma 2, lettera *c)* le parole: "5 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

d) al comma 6, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo: "Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.";

e) al comma 7, le parole: "dall'organo di controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dai sindaci"».

20.0.15

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. Al comma 1, dell'articolo 31, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "1.100.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000.000 euro";

b) alla lettera b), le parole: "2.200.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000 euro";

c) alla lettera c), le parole: "12 unità" sono sostituite dalle seguenti: "50 unità".».

20.0.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche".».

20.0.17

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "del codice civile," sono inserite le seguenti: "nonché di quelli che non siano associati dell'associazione stessa e che prestano a favore degli associati servizi che esulano dalle funzioni istituzionali,"».

20.0.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 35, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle organizzazioni di volontariato";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche".».

20.0.19

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole: "organizzazioni di volontariato," sono inserite le seguenti: "nonché alle associazioni di promozione sociale,"».

20.0.20

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. L'articolo 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

"Art. 80. - Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali.

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 86, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui, agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, la legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, per i ricavi fino a 400.000 euro. Per i ricavi oltre i 400.000 euro il coefficiente di redditività di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è aumentato al 5 per cento.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

3. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.21

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. Al comma 1 dell'articolo 84, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, fino a un totale massimo di 20.000 euro."».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.22

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 94, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "disconosce la spettanza" fino a: ", L'ufficio", sono sostituite dalle seguenti: "informa l'organismo territoriale di controllo per gli opportuni provvedimenti. L'organismo";

b) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC";

c) al comma 2, le parole: "L'Amministrazione finanziaria", sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC competente"».

20.0.23

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo Settore)

1. All'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lettera e) è soppressa».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.24

FERRARI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Art Bonus)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di

cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 207,75 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 286,25 milioni di euro per l'anno 2022, di 356,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 321,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 402,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

20.0.25

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 207,75 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 286,25 milioni di euro per l'anno 2022».

20.0.26

TARICCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Art Bonus)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 6.250.000;

2021: - 12.500.000;

2022: - 18.750.000».

20.0.27

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Art Bonus)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

20.0.28

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di enti di tipo associativo)

1. All'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: ", per le bande musicali,"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

Art. 21

21.1

MANCA, FERRARI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni al comma 1:

alla lettera a) sostituire le parole: «, 2019 e 2020» con le seguenti: «, 2019, 2020 e 2021»;

alla lettera b) sostituire le parole: «anno 2021» con le seguenti: «anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,» con le seguenti: «205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,».

21.2

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del 50 per cento», con le seguenti: «del 30 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

21.3

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Respinto

All'articolo 21, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:

2021: - 10.000.000.

21.4

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" sono inserite le seguenti: "oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi"».

21.5

TRENTACOSTE, ABATE, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 23, terzo comma, primo periodo, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" sono inserite le seguenti: "oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

21.0.1

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

«1. Il comma 187 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione di clausole e secondo le modalità definite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

21.0.2

BATTISTONI, ROMEO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondi immobiliari aperti)

1. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

(i) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20 per cento in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

(ii) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5 per cento del valore complessivo netto del fondo o dei comparto, la quota eccedente il 5 per cento non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5 per cento deve essere eseguito entro 12 mesi;

c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob».

21.0.3

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRPEF per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano)

1 All'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di garantire l'uniformità dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, le medesime variazioni alle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRPEF di competenza statale, di cui al comma 1, sono applicate anche per le regioni-a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono disposte, con riferimento a ciascun esercizio tramite riduzione di risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni finanziarie delle eventuali maggiori entrate nette derivanti dal surplus di gettito in termini di addizionale regionale rispetto ai decimi di compartecipazione IRPEF spettanti."».

21.0.4

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Agevolazioni per le reti d'impresa nel settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 1, comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Si considerano altresì imprenditori agricoli, le reti di impresa di cui all'articolo 3 comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, formate per almeno il cinquanta per cento da imprese agricole singole e associate".

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "Gli imprenditori agricoli, singoli o associati", sono aggiunte le seguenti: "comprese le reti di imprese agricole soggetto di cui all'articolo 3 comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formate per almeno il cinquanta per cento da imprese agricole singole e associate,"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 3-bis, lettera i), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, dopo le parole: «anche se effettuate da» inserire le seguenti : «reti di imprese agricole,» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2», aggiungere le seguenti: «e 2-bis».

21.0.5

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

All'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "anche in forma cooperativa" sono aggiunte le seguenti: "ed i datori di lavoro privati";

b) dopo le parole: "rispettive associazioni di categoria" sono aggiunte le seguenti: "e dai centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati"».

21.0.6

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre-1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2020, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del

turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «2.800» e la parola: «5.000» con la seguente: «4.800».

21.0.7

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI, ERRANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, Compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della

presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «2.800» e la parola: «5.000» con la seguente: «4.800».

21.0.8

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Blocco aumenti aliquote per l'anno 2020)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: "2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2020 e 2021".

Conseguentemente, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2020 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote".

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2020, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

21.0.9

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Cedolare secca su reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:

"1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a partire dall'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, C/3, D e A10 di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 22**22.1**

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - (*Impresa 4,0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali*) - 1. Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione:

a) dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;

c) dei fabbricati e delle costruzioni;

d) dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;

e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all'articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge il dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.

6. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloudcomputing*, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili.

7. Il credito d'imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo

invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale. Sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Se, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

9. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.

10. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d'imposta, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Conseguentemente:

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «euro 3 miliardi» con le seguenti: «2.329 miliardi»;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

22.2

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imponenti sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta annuale, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 30 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

22.3

MANCA, FERRARI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in software e tecnologie digitali, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.».

22.4

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

22.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FANTETTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

22.7

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.8

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

22.9

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

22.10

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 171,13 milioni di euro per l'anno 2020, di 280,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,».

22.11

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019».

22.12

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL, Emanuele PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019.».

22.13

ANASTASI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla permanenza di tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 30.000.000;

2022: - 15.000.000.

22.14

NANNICINI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per l'anno 2021, di 185 milioni di euro per l'anno 2022, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 220 milioni di euro per l'anno 2025 e di 301 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.15 (testo 2)

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

22.16

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

22.17

MANCA, FERRARI, TARICCO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3-bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340

milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.18

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento, dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3-bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 3-bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.19

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3-bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 3-bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 15.000.000;

2022: - 25.000.000.

22.20

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3-bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 3-bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come, integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

22.21

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "mediante soluzioni di *cloudcomputing*", sono aggiunte le seguenti: "e intelligenza artificiale"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-bis» e sostituire le parole: «al medesimo comma 3», con le seguenti: «ai medesimi commi 3 e 3-bis»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 4», con le seguenti: «ai medesimi commi 3, 3-bis e 4»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4», con le seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4».*

22.22

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "mediante soluzioni di *cloudcomputing*" sono aggiunte le seguenti: "e intelligenza artificiale"».

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-bis» e sostituire le parole: «al medesimo comma 3» con le seguenti: «ai medesimi commi 3 e 3-bis»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «ai medesimi commi 3, 3-bis e 4»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4».*

22.23

CORTI, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "mediante soluzioni di *cloudcomputing*" sono aggiunte le seguenti: "e intelligenza artificiale"».

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-bis» e sostituire le parole: «al medesimo comma 3» con le seguenti: «ai medesimi commi 3 e 3-bis»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «ai medesimi commi 3, 3-bis e 4»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4».*

22.24

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire le parole: «Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 3 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 3,» con le seguenti: «Per i soggetti che, nel periodo indicato al comma 3,».

22.25

FERRARI, MANCA

Respinto

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione*

amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.26

MANCA, FERRARI, TARICCO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di software per la gestione, in cloud, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità web o App mobile».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.27

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di software per la gestione, in cloud, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità web o App mobile».

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 1.

22.28

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di software per la gestione, in cloud, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità web o App mobile».

22.29

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non

benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

22.30

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBBI, SAPONARA, PIZZOL, Emanuele PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di software per la gestione, in cloud, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità web o App mobile».

22.31

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di software per la gestione, in cloud, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità web o App mobile».

22.32

NANNICINI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 4 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 255 milioni di euro per l'anno 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.33

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 4 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 3».

Conseguentemente, ridurre di 15 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

22.34

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 4 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 3».

22.35

GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «l'impresa è tenuta» con le parole: «i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti».

22.36

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel

Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

5-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui ai comma *5-bis* e che, nel periodo indicato nel medesimo comma *5-bis*, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «di 290 milioni di euro per l'anno 2021, di 280 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

22.37

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del perio-

do di ammortamento. Le disposizioni di cui al presente comma si attuano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

22.38

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al capoverso tredicesimo, le parole: "interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" sono soppresse;

- sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

"strumenti innovativi per la gestione delle vendite, dei sistemi di pagamento e della spesa da parte del consumatore (ad esempio, casse automatiche, strumenti di *self scanning*, carrelli intelligenti, dispositivi di pagamento *contactless*);

strumenti evoluti di gestione del contante (ad esempio, casseti e casseforti intelligenti);

strumenti innovativi di efficienza nei rapporti con i fornitori (ad esempio, fatturazione elettronica, piattaforme di digitalizzazione delle informazioni e delle immagini di prodotto);

strumenti per la cablatura e la copertura internet per connessione avanzata del punto vendita, potenziamento rete mobile e *wireless*;

strumenti innovativi per la gestione della logistica (ad esempio, *fleet management system*, implementazione AGV, silo per la preparazione *pallet di picking, sorter*)".

Nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al capoverso diciannovesimo, le parole: "è di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica" sono soppresse;

- sono aggiunti infine i seguenti capoversi:

"*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per analisi grandi numeri e comportamenti di acquisto (sistemi *Big Data Analytics*);

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la multicanalità (ad esempio, dispositivi e applicazioni che consentono di offrire al consumatore diverse modalità di acquisto)"».

22.39

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle agricole,».

22.40

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle agricole,».

22.41

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,».

22.42

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,».

22.43

PICHETTO FRATIN, GALLONE, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere le parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,».

22.44

ARRIGONI, STEFANI, FAGGI, TOSATO, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere le parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,».

22.45

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere le parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,».

22.46

ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;*

b) *al comma 9, aggiungere infine le seguenti lettere:*

«e) realizzare modelli di gestione per i manufatti a fine vita generati nel punto vendita e per i manufatti a fine vita potenzialmente conferibili dai consumatori;

f) realizzare modelli di gestione per gli imballaggi a fine vita generati nel punto vendita»;

c) *al comma 13, sostituire le parole: «fino ad un importo massimo annuale di euro 60.000 per ciascun beneficiario» con le seguenti: «fino ad un importo massimo annuale di euro 120.000 per ciascun beneficiario».*

22.47

L'ABBATE

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, dopo la lettera d) inserire, in fine, le seguenti:

«*d-bis*) essere in grado di contribuire a realizzare una economia prospera, moderna, competitiva e apportare un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti per unità di energia prodotta secondo un calcolo che dovrà essere effettuato con metodologie che tengano conto dell'intero ciclo di vita, fino alla dismissione finale;

d-ter) sperimentare, implementare e aumentare nuove applicazioni industriali e soluzioni seguendo gli obiettivi della *blue economy*;

d-quater) verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, nonché gli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;

d-quinquies) adottare un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia presenti sul territorio

e promuovere il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo».

22.48

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Respinto

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-quater. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.49

CALANDRINI

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-quater. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.50

FERRAZZI, TARICCO

Respinto

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa complessiva non superiore a euro 1.600 euro per ciascun veicolo, nel limite di 15,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazio-

ne dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 15.700.000;

2021: - 15.700.000;

2022: - 15.700.000.

22.51

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cesionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-quater. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.52

MONTANI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-quater. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter, valutati in 15,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

22.53

LA MURA, MATRISCIANO, ANGRISANI, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO, GRANATO

Ritirato

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Per l'anno 2020, ai fini delle Imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 40 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

- a) recinzioni ecosostenibili;

-
- b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;
- c) coperture a verde e di giardini pensili;
- d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;
- e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;
- f) acquisto di biotrituratori;
- g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
- h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.

17-ter. La detrazione di cui al comma 1, spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

17-quater. Tra le spese indicate nei commi 17-*bis* e 17-*ter* sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

17-quinquies. La detrazione di cui ai precedenti commi spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2020: - ;
- 2021: - 25.000.000;
- 2022: - 12.000.000.
-

22.54

GIROTTO, ANASTASI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, i seguenti:

«17-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute";

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 6, lettera *c*), le parole: ", in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente", sono sostituite dalle seguenti: "che, qualora il soggetto commissionario si avvalga di uno o più soggetti terzi per l'esecuzione delle attività di ricerca contrattualizzate, il commissionario svolga almeno il 35 per cento delle attività stesse, impiegando proprio personale interno; non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, nel qual caso la determinazione del credito d'imposta si limiterà alle sole spese vive sostenute dalle imprese commissionarie, quali spese per il personale, consulenze, materiali e similari, tutte opportunamente rendicontate escludendo quindi ogni ulteriore marginalità";

4) al comma 6, lettera *c-bis*), le parole: "a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente", sono sostituite dalle seguenti: ". Nel caso in cui si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, la determinazione del credito d'imposta si limiterà alle sole spese vive sostenute dalle imprese commissionarie, quali spese per il personale, consulenze, materiali e similari, tutte opportunamente rendicontate, escludendo quindi ogni ulteriore marginalità";

5) al comma 6, lettera *d-bis*), l'ultimo periodo è soppresso;

6) il comma 6-bis è abrogato.

17-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15 si applicano anche alle attività di ricerca e sviluppo per le quali è attribuito il credito d'imposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 17-bis del presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 30.000.000;
2022: - 15.000.000.

22.55

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti commi:

«17-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.56

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, i seguenti:

«17-bis. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

17-ter. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza».

22.57

Simone BOSSI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

22.58

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:*

«17-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, pertanto, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

17-ter. Per i professionisti iscritti ai relativi albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendersi soddisfatti al momento dell'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi.

17-quater. Gli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter sono valutati in 35 milioni di euro per il 2021, 50 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

22.59

MANCA

Ritirato*Dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:*

«17-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

17-ter. Per i professionisti iscritti in albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendere soddisfatti dall'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi».

22.0.1

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.2

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.3

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.4

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.5

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole di cui al comma 1 per la parte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi non eccedente 200 mila euro e che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - ;

2022: - .

22.0.6

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole di cui al comma 1 per la parte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi non eccedente 200 mila euro e che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000.

22.0.7

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole di cui al comma 1 per la parte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi non eccedente 200 mila euro e che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000.

22.0.8

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi all'investimento nell'economia reale da parte di investitori istituzionali)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "n. 103", sono aggiunte le seguenti: "le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2020, 16,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 17 milioni a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».

22.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Incentivi all'investimento nell'economia reale da parte di investitori istituzionali)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "n. 103" sono aggiunte le seguenti: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2020, 16,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 17 milioni a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo di quota

parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».

22.0.10

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

22.0.11

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

22.0.12

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22.0.13

PICHELTO FRATIN, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi")

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36-bis, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo n. 58 del 1998", sono aggiunte le seguenti parole: "o contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione";

b) dopo l'articolo 36-ter, è inserito il seguente articolo:

"Art. 36-quater.

(Misure per incentivare la destinazione del risparmio previdenziale in investimenti nell'economia reale)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, possono destinare somme, fino ai 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-bis comma 3.

2. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino ai 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-bis comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.».

22.0.14

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi")

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36-bis, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo n. 58 del 1998", sono aggiunte le seguenti parole: "o contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione";

b) dopo l'articolo 36-ter, è inserito il seguente articolo:

"Art. 36-quater.

(Misure per incentivare la destinazione del risparmio previdenziale in investimenti nell'economia reale)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-bis comma 3.

2. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-bis comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

22.0.15

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

1. Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso incentivi fiscali automatici volti a favorire l'innovazione delle imprese, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato favore di ricerca, sviluppo e innovazione". Con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*; nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività di produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) i costi per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, il costo ammissibile ai sensi del periodo precedente è maggiorato del 50 per cento. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa; si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; la maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a)* si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello

Stato. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) i costi sostenuti per l'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro in ciascun periodo d'imposta e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili i costi per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

e) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) o alle spese indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servi-

zio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano in particolare i lavori per la concezione, la progettazione e la realizzazione di uno o più prototipi non commercializzabili di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, i lavori per la realizzazione di progetti dimostrativi iniziali o impianti pilota. Non sono comunque considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari; le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera *c)* del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* o alle spese indicate alla lettera *c)*, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre;

e) costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera *c)*.

5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera *c*) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività eventualmente commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*) ovvero alla lettera *c*); si applicano le stesse regole previste dalla lettera *c*) del precedente comma 3;

e) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*).

6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milione di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile

applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

7. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito d'imposta è utilizzabile per il pagamento in compensazione dei soli debiti di natura tributaria e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comun-

que, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

9. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese previsto dal presente articolo.

12. Ferma restando la competenza dell'Agenzia delle entrate in materia di controlli per la verifica della corretta fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e di credito d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, una somma

non superiore a euro 500.000, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per tali agevolazioni, è destinata ad assicurare le attività di supporto del Ministero dello sviluppo economico. Nello svolgimento di tali attività di supporto, il Ministero dello sviluppo economico potrà anche ricorrere a soggetti esterni con competenze tecniche specifiche. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività di supporto sono definiti dalle amministrazioni coinvolte per quanto di rispettiva competenza.

13. L'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, è abrogato.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 435.700.000 per l'anno 2021 ed euro 653.500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

22.0.16

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nei registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.»

22.0.17

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Agevolazione fiscale alle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti speciali)

1. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 alle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali o agricole è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese del personale relative all'attività di recupero.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti le spese.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.»

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni di euro 2020» rispettivamente con: «194 milioni di euro 2020».

22.0.18

BARBONI, BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche specifiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida per i veicoli esclusivamente delle categorie B e C1. Detto regime decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

22.0.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Definizione di mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per i lavoratori autonomi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma *1-bis* è aggiunto il seguente:

"1-ter. Non sussiste, in ogni caso, autonoma organizzazione, ai fini dell'imposta, nel caso di lavoratore autonomo o nel caso di imprenditore individuale, con un ammontare di compensi o ricavi non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, per prestazioni di servizi e per

acquisizione o gestione di beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi o ricavi percepiti e, comunque, nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale".

22.0.20

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito di imposta per la sicurezza)

1. Per l'adozione o la sostituzione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza digitale, di sistemi di allarme, nonché la stipula di contratti con istituti di vigilanza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle imprese di vendita al dettaglio e all'ingrosso, distributori di carburante, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, tabaccai.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del comma 1.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

22.0.21

VACCARO, BOTTICI, CAMPAGNA, ANGRISANI, BRIZIARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivi per la conversione a gas di autoveicoli)

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di euro cinquecento.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della, fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore

della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 80.000.000;

2021: - 80.000.000;

2022: - 80.000.000.

22.0.22

L'ABBATE, DI GIROLAMO, ANGRISANI, ORTIS, GAUDIANO, RICCIARDI, MOLLAME, DRAGO, MININNO, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Fondo Blue Economy)

1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione in campo energetico ed ambientale, promuovere l'uso sostenibile delle risorse, nonché la tutela delle risorse e degli ecosistemi marini, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo Blue Economy con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato in via prioritaria allo sviluppo di tecnologie innovative nel settore dell'energia legate alla *blue economy*:

a) in grado di contribuire a realizzare una economia prospera, moderna, competitiva e che apportino un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti per unità di energia prodotta secondo un calcolo che dovrà essere effettuato con metodologie che tengano conto dell'intero ciclo di vita, fino alla dismissione finale;

b) che sperimentino, implementino e aumentino le nuove applicazioni industriali e soluzioni seguendo gli obiettivi della blue economy, affinché possano essere pronti per il mercato;

c) che, oltre a verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, tenga conto degli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;

d) che adottino un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia presenti sul territorio e pro-

muova il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo, verificando lo sviluppo della resilienza del territorio stesso.

3. Al fine di garantire la transizione energetica alle fonti rinnovabili, l'accesso al fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di progetti in aree interessate dalla presenza di centrali termoelettriche alimentate con carbone o altre fonti fossili.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di intervento, i criteri e le modalità di accesso al fondo, nonché i criteri per l'eventuale revoca degli stanziamenti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 11.

22.0.23

D'ALFONSO, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Potenziamento dei PIR)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 101 è inserito il seguente:

"101-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 30.000 euro a 100.000 euro e il limite complessivo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 150.000 euro a 500.000 euro; conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al primo periodo del comma 101, come modificati ai sensi del presente comma".

b) al comma 102, dopo le parole: "o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore

complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in *start-up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 185,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 231,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 171,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 165,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 49,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 130,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.0.24 (testo 2)

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Super-ammortamento per autovetture e veicoli commerciali e industriali)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con emissioni di CO₂ fino a 60 g/km, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziari.

2. Non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a), n. 1 e n. 2.

3. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 23.500.000;

2021: - 23.500.000;

2022: - 23.500.000.

22.0.25

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ammodernamento macchine agricole e forestali)

1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 1° gennaio 1991.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 23**23.1**

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 23.

(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento UE 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

5. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in due quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto Compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'ispettorato Territoriale del lavoro competente, prevista dal comma 3, dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessaria ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.

8. Le disposizioni del comma 4, si applicano anche al credito d'imposta spettante in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 oggetto della proroga prevista dal comma 78 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2018, n. 145.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «205 milioni di euro per l'anno 2021 e 305 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: -;

2021: - 50.000.000;

2022: -.

23.01

Pietro PISANI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norma per favorire l'occupazione giovanile e la registrazione di brevetti)

1. Al fine di incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che operano nei settori d'attività contraddistinti dai codici ATECO 2007, sezioni A e C, divisioni dalla 10 alla 33, possono accedere a un contributo a fondo perduto, non imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, pari al 50 per cento del costo del lavoro relativo a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale dipendente di età non superiore ad anni trenta, a partire dall'anno di assunzione e per i due successivi.

2. Il contributo è erogato alle seguenti condizioni:

a) i neoassunti non devono avere avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei sei mesi antecedenti all'assunzione;

b) i neoassunti non devono aver avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il datore di lavoro che accede al contributo, né con società di persone o di capitale in cui il datore di lavoro che accede al contributo o un suo familiare o affine detenga o abbia detenuto una partecipazione;

c) i neoassunti devono essere impiegati esclusivamente nell'attività di ricerca e sviluppo dell'impresa da attestare con autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del progetto di ricerca al quale il personale neoassunto è destinato;

d) il numero dei neoassunti sul cui costo del lavoro è calcolato il contributo erogabile è pari all'incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato occupati nel bien-

nio precedente l'assunzione stessa. Per incremento occupazionale netto deve intendersi quello definito dall'articolo 2, paragrafo 32, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

e) il requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del contributo. Il venir meno del requisito determina la perdita del contributo stesso a partire dall'anno nel corso del quale è venuto meno l'incremento occupazionale;

f) nei tre anni successivi all'assunzione, l'impresa deve avere ottenuto la registrazione di un numero di brevetti nazionali o internazionali superiore alla media del quinquennio precedente.

3. Il contributo è ammesso nel limite massimo del 5 per cento del costo del personale risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, in caso di obbligo, presso il registro delle imprese prima della assunzione.

4. In caso di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai sensi delle disposizioni legislative fiscali vigenti, il costo del personale relativo all'ultimo anno deve essere autocertificato dal legale rappresentante dell'impresa.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, denominato "Fondo per il bonus brevetti".

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico emana uno o più decreti di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «209 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

23.2

VESCOVI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 23.

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 78, le parole: "nel periodo d'imposta successivo à quello in corso al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018";

b) al comma 79, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento" e le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento";

c) al comma 81, primo periodo, le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2020." sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni di euro per l'anno 2020 e di 170 milioni di euro per l'anno 2021".

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, e di 170 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

23.3

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese" sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-bis. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla

consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.4 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, le parole: "piccole imprese" sono sostituite dalle parole: "piccole e micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-bis. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 79, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari, nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale"».

23.5

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL, Emanuele PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-bis. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-bis. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e

sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.7 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"» e alla lettera b), sostituire le parole:« 150 milioni» con le seguenti:« 160 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020,».

23.8

ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.9

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.10

PICHETTO FRATIN, MODENA, TESTOR, TOFFANIN, TIRABOSCHI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.11

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole Imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.13

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.14

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.15

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«*I-bis.* All'allegato A di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), al numero VIII, dopo la parola: "*Marketing*", sono inserite le seguenti: "e vendita anche in relazione al settore del veicolo elettrico";

b) alla lettera b), dopo il numero IX, è aggiunto, in fine, il seguente: "X. Software ed analisi dati nel settore dell'elettrificazione del veicolo";

c) alla lettera c), dopo il numero LXXXVIII è aggiunto, in fine, il seguente: "LXXXIX. Tecniche e tecnologie di produzione nei processi di elettrificazione dei veicoli"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 25.000.000;

2022: - 50.000.000.

23.16

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, FEDE

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«*I-bis.* Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.00.000;

2021: - 7.500.000;

2022: - 7.500.000.

23.0.2

TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.23-bis.

1. Al fine di prevedere la formazione di diplomati e laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la formazione di professionalità digitali", con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

23.0.3

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Importanti Progetti di interesse Comune Europeo - IPCEI)

1. Il comma 203, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato ad erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI), con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto delle singole decisioni della Commissione europea di autorizzazione degli IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025, di 321 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

23.0.4

FERRO, PEROSINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo - IPCEI)

1. Il comma 203, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è *sostituito dal seguente:*

"203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI), con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto delle singole decisioni della Commissione europea di autorizzazione degli IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

23.0.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo - IPCEI)

1. Il comma 203, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI), con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto delle singole decisioni della Commissione europea di autorizzazione degli IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

23.0.6

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«23-bis.

(Fondo di Solidarietà per le imprese di Telecomunicazione)

1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati

al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.7

COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«23-bis.

(Proroga tax credit riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell'anno 2019, di 240 milioni di euro nell'anno 2020 e di 120 milioni di euro nell'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034» con le seguenti: «di 505 milioni di euro per l'anno 2020, di 880

milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».

23.0.8

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il comma 187 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è *sostituito dal seguente:*

"187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione di clausole e secondo le modalità definite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

23.0.9

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di "Thomas Cook UK Pie" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'ap-

plicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».

23.0.10

RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto e la installazione di sistemi di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza stradale)

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza dei veicoli attualmente in uso e a sostenere sviluppi e innovazioni che consentano di aumentare la sicu-

rezza dei veicoli già in uso, ai contribuenti è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla installazione di sistemi di assistenza alla guida da montare su autovetture e mezzi pesanti già in uso. Il credito d'imposta spetta, nel limite complessivo di spesa di 10, milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 2.000 euro.»

Conseguentemente, all'articolo 99 comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni» fino a: «e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021 e di 305 milioni di euro per il 2022».

23.0.11

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fruibilità del credito d'imposta per anticipi TFR 1997 e 1998 non utilizzati)

Il credito d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi da 211 a 213, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è compensabile con le imposte dirette ed indirette».

23.0.12

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 14, comma 2, è inserita la lettera c):

"c) per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

23.0.13

COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 88 è inserito il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature:

- rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto;

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;
- cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 24

24.1

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e dei mare è istituito un fondo denominato "Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali" con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a 200.000 euro, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.

1-ter. Le elargizioni di cui al comma 1-bis sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025»;

- sostituire la rubrica, con la seguente: «(Interventi nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)».

24.2

MANCA

Respinto

All'articolo 24, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Rimane in ogni caso", sono sostituite dalle seguenti: "Per il caso di cui al comma precedente rimane";

b) è aggiunto in fine: "È altresì possibile per il soggetto avente diritto alle detrazioni optare anche per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo".

2) al comma 3, è aggiunto in fine: "e all'accredito sui conto corrente dedicato del beneficiario"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per l'anno 2021, di 294,3 per l'anno 2022, di 364,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 329,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 410,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

24.3

PERGREFFI, ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-ter. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 94-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto con il comma 1 del presente articolo, l'obbligo dell'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. del medesimo decreto, è previsto per gli interventi rilevanti ricadenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2), e comunque per gli edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Restano fermi il deposito della documentazione al competente ufficio tecnico e la facoltà per le regioni di istituire controlli anche con modalità a campione per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva"».

24.4

PEROSINO, BERUTTI

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai comuni delle regioni per i quali è stato riconosciuto nell'anno 2019 lo stato di calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 4».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

24.0.1

DI GIROLAMO, GRANATO, ORTIS, CAMPAGNA, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per favorire la ricostruzione degli edifici scolastici)

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici siti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2), e al fine di garantire l'avvio della fase esecutiva degli appalti, fatte salve le competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione, ove previsti, le province e i comuni proprietari degli immobili adibiti ad edifici scolastici, in qualità di stazioni appaltanti, possono richiedere alle rispettive regioni, mediante comandi o distacchi verso le stesse, nel limite di spesa di 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, una unità di personale con professionalità di tipo tecnico per lo svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento. Il riparto delle somme stanziata avviene entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle priorità e dei criteri di assegnazione delle risorse stabilite con il medesimo decreto.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

24.0.2

ROMANO, MATRISCIANO, MININNO, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in tema di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 6-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"6-*ter*. Per le organizzazioni di ricerca e tecnologia senza scopo di lucro iscritte nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese di cui al comma 6-*quater*, ai fini della determinazione del credito di imposta relativo alle spese indicate alla lettera *a*) del comma 6, si considera l'intero importo delle spese sostenute nell'anno di imposta. Se l'iscrizione avviene in corso d'anno, per la determinazione del credito d'imposta si considerano comunque le spese sostenute dall'inizio dell'anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione purché queste siano riferite ad almeno 5 ricercatori a tempo pieno in organico, altrimenti si considerano solo le spese decorrenti dalla data di iscrizione.

6-*quater*. È istituito presso il Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, la Sezione Speciale degli Organismi di Ricerca di diritto privato senza scopo di lucro. L'iscrizione in tale Sezione è riservata solo ai soggetti che dimostrino di avere alle loro dipendenze almeno 5 ricercatori a tempo pieno con esperienza quinquennale, di disporre di attrezzati laboratori. Non possono richiedere l'iscrizione i soggetti partecipati da società fiduciarie. I richiedenti devono inoltre dimostrare di possedere tutti i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie per gli "organismi di ricerca" di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e alla Comunicazione 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014. Il controllo sul possesso dei requisiti è affidato a Unioncamere che provvede anche a definire le modalità per la richiesta di iscrizione. In caso di esito positivo delle verifiche, Unioncamere autorizzerà l'iscrizione nella Sezione speciale che decorrerà dalla data di domanda.

6-*quinquies*. Unioncamere provvede, con cadenza annuale, a verificare il mantenimento ed il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nel Registro da parte degli Organismi di ricerca e provvede ad escludere i soggetti che non rispettano più i requisiti. Nel caso di esclusione dalla Sezione Speciale il be-

neficio del credito di imposta di cui al comma 6-ter cessa dall'inizio dell'anno di imposta in cui si è verificata la perdita dei requisiti.

6-sexies. L'elenco degli Organismi di ricerca iscritti nella Sezione speciale è pubblico e Unioncamere provvede a pubblicizzarlo anche tramite *web*».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

24.0.3

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Erogazione contributi a favore dei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)

1. Le disponibilità finanziarie, di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 23 gennaio 1992 n. 32, destinati ai soggetti privati che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2019, sono erogate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:

a) dei soggetti privati proprietari di immobili tuttora inagibili, il cui diritto a contributo sia stato riconosciuto con sentenza, anche di primo grado, dal Tribunale competente;

b) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 - Tutela delle cose di interesse artistico e storico;

c) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, siti nei Centri Storici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni potranno utilizzare le somme ancora giacenti presso la Banca d'Italia - "Contabilità Speciale 2365 - Fondi *ex* legge 219/81" e, nel caso di insufficienza del Fondo, richiedere l'assegnazione delle risorse necessarie entro e non oltre il 31 marzo 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni».

24.0.4

BERGESIO, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI, CASOLATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023";

b) al comma 774, le parole: "entro il 31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

24.0.5

NATURALE, ORTIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure in favore dei comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002)

1. Per i comuni delle regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non

hanno completato la ricostruzione, è concesso un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzato al completamento dei lavori di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici danneggiati.

2. Al riparto delle somme di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti locali interessati, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

24.0.6

NATURALE, ORTIS, MATRISCIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure in favore dei comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002)

1. Per i comuni delle regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione, è predisposta una verifica dello stato dei lavori riguardo agli interventi di ricostruzione, di riparazione, di adeguamento sismico, nonché della ripresa delle attività economiche.

2. I sindaci dei Comuni interessati, con il sostegno delle strutture tecniche regionali, predispongono il piano di completamento degli interventi di cui al comma precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

24.0.7

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Pietro
PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca *ex* articoli 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione *ex* articolo 99, comma 12 L.F.».

24.0.8

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

4. Ai comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Com-

missari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022".

6. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla

base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di costruzione di Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni della legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)", sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali socio-sani-

tarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

13. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", la parola: "privata" è soppressa».

24.0.9

MANTOVANI, MATRISCIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga dello Stato di Emergenza al 31 dicembre 2021 per gli eventi sismici del maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «205 milioni».

24.0.10

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga dello stato d'emergenza sisma maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del de-

creto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

24.0.11

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 2-bis. del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 44 è sostituito con il seguente:

"44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente"».

24.0.12

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga dello Stato di Emergenza al 31 dicembre 2021)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

24.0.13

MANTOVANI, MATRISCIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga della sospensione dei mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli

oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1 comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.14

COLLINA, BOLDRINI, IORI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga della sospensione dei mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri

ri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti ai Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.15

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 1006 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dai seguenti:

«1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese

quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1006-*bis*. Gli oneri di cui al comma 1006, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1006-*ter*. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1006 e 1006-*bis* quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.16

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, Pietro Pisani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato

differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

24.0.17

MANTOVANI, MATRISCIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma del maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.18

COLLINA, MANCA, IORI, BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(IMU per immobili inagibili a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.19

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)*

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022».

24.0.20 (testo 2)

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 24-bis.

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

24.0.21

MANTOVANI, MATRISCIANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo, comma 726, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed all'articolo 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

24.0.22

IORI, MANCA, BOLDRINI, COLLINA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di euro 500.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge per provvedere ai relativi oneri, oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018».

24.0.23

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero, dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.500.000.

24.0.24

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI,
DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il comma 987, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con il seguente:

"987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,"».

24.0.25

MANTOVANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Risorse per spese di funzionamento a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, com-

ma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.26

IORI, COLLINA, MANCA, BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo per la ricostruzione post sisma del maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.27

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Risorse per spese di funzionamento)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

24.0.28

MANTOVANI, MATRISCIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi per il sisma del maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis*, dell'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)".

2. Al comma 1, dell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "lettere *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti parole: "*c*), *d*)";

2) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

24.0.29

BOLDRINI, IORI, MANCA, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d)".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c), d)";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari" sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".».

24.0.30

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),";

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *h)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.»

24.0.31

MANTOVANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga FINTECNA per gli eventi sismici del maggio 2012)

1. Al comma 14-*bis*, dell'articolo 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

24.0.32

COLLINA, IORI, MANCA, BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.33

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga FINTECNA)

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. Per la copertura dell'onere di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 1.500.000;

24.0.34

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma."».

24.0.35

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, DAMIANI, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

24.0.36

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 40 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».

24.0.39

DI GIROLAMO, L'ABBATE, MATRISCIANO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro annui".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».

24.0.37

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, RIVOLTA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n. 147)

1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: "Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122"».

24.0.38

MANCA, COLLINA, IORI, BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa».

24.0.40

MANTOVANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019,2020 e 2021"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «165 milioni e: 305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».

24.0.41

MANCA, BOLDRINI, IORI, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga facoltà assunzionali sisma maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018,2019, 2020 e 2021"».

24.0.42

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

24.0.43

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2 per l'anno 2021».

24.0.44

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole: "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

24.0.45

VERDUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Uffici speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2015, n. 229, le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. Per garantire la piena operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1 del presente articolo, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto.

1-bis.2. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma 1 e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1-bis.1"».

24.0.46

VERDUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *c*) è aggiunta, in fine, la seguente:

c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*).

2. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *e*) è aggiunta, in fine, la seguente:

e-bis) dei titolari di attività produttive ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero la data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali».

24.0.47

VERDUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Eliminazione della possibilità di presentare il progetto per singole unità immobiliari)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.

24.0.48 (testo 2)

VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Procedure per favorire l'insediamento di imprese nelle aree territoriali colpite dal sisma del 2016)

1. Al fine di favorire nuovi investimenti e l'insediamento di imprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere previste percentuali di ripartizione delle risorse tra le regioni interessate diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 10 maggio 2018, al fine di evitare che le somme stanziolate restino inutilizzate qualora siano destinate a Regioni che non hanno esaurito le risorse loro assegnate».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: « è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

24.0.49

VERDUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. L'indicazione dei subappaltatori deve obbligatoriamente essere comunicata prima dell'inizio dei lavori e deve essere contestualmente trasmesso l'addendum al contratto di appalto con indicazione delle imprese subappaltatrici le quali devono essere iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, nonché in regola con il DURC. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti indicati nel presente comma"».

24.0.50

VERDUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Specificazioni in materia di regolarità contributiva delle imprese delle imprese esecutrici dei lavori)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del DURC";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del DURC.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 del presente articolo riguarda, nei caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria».

24.0.51

VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Struttura commissariale - Uffici speciali per la ricostruzione)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: "pubblici" è soppressa.

2. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, il Commissario straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis, il Commissario straordinario può utilizzare, fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

24.0.52

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Incremento dotazione personale Comuni sisma Centro Italia)

1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità"

e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

24.0.53

VERDUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Assunzioni a tempo determinato effettuate dai comuni)

1. Dopo il comma 3-*quater* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

3-*quater*.1. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis*, può essere superiore a trecentocinquanta».

24.0.54

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dai presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, per l'anno 2021».

24.0.55

MANTOVANI, MATRISCIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL. nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

2) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

24.0.56

BOLDRINI, IORI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali interessati dal sisma del maggio 2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

24.0.57

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei)

1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti *de minimis* dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene

nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo».

24.0.58

MANTOVANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" - sisma del maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: "privata" è soppressa».

24.0.59

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola: "privata" è soppressa».

24.0.60

ROMEO, MONTANI, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, Emanuele
PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Rifinanziamento fondo per la formazione dei macchinisti ferroviari)

1. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «21 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

24.0.61

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Istituzione della ZES nell'area di Venezia e Rovigo)

1. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo, comprendente le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e, nella provincia di Rovigo, i Comuni di Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmassa, Castelnuovo Bariano e Melara.

2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.

4. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nei porti ricomprese nella ZES di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2021.

5. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nei porti di cui al comma 4, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

24.0.62

MANTOVANI, MATRISCIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.63

BOLDRINI, MANCA, IORI, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 762 è soppresso.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.64

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 per 44 milioni per l'anno 2019».

24.0.65

TARICCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure per aziende alluvionate)

1. Al comma 773 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "la somma di euro 10 milioni per l'anno 2020".

2. Al comma 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - ;

2022: - .

24.0.66

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. All'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"».

24.0.67

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. All'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"».

24.0.68

PINOTTI, VATTUONE, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di garantire la piena ripresa economica a seguito dell'evento calamitoso riguardante il crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, nel Fondo centrale di garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese colpite dal crollo. La garanzia può coprire fino all'80 per cento del finanziamento concesso da una banca convenzionata, così come può, in misura dell'80 per cento, la controgaranzia ad una garanzia rilasciata da un confidi convenzionato per un finanziamento concesso da parte di una banca convenzionata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

24.0.69

PINOTTI, VATTUONE, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 1, le parole: "per gli anni 2018 e 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 2, dopo le parole: "per l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti: "e di euro 10.000.000 per l'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

24.0.70

PINOTTI, VATTUONE, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per un massimo di dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di ventiquattro mesi";

b) al comma 3, sostituire le parole: "e di 19 milioni di euro per l'anno 2019", con le seguenti: ", di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 19 milioni di euro per l'anno 2020";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e a 19 milioni di euro per l'anno 2019", con le seguenti: ", a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 19 milioni di euro per l'anno 2020".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

24.0.71

PINOTTI, VATTUONE, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta altresì ai titolari di s.r.l. che abbiano dovuto sospendere l'attività o che abbiano subito danni a causa dell'evento di cui al comma 1.".

2. Il commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità di cui comma 1. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di euro 4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

24.0.72

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di fronteggiare esigenze urgenti connesse agli eventi calamitosi di origine naturale verificatesi nella regione Abruzzo il 10 agosto 2019, il Fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 225 milioni di euro per il triennio 2020-2022.

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 75 milioni di euro per l'anno 2020, 75 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99 della presente legge».

Art. 25

25.1

SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, ANGRISANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - (Bonus facciate) - *I*. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *i*) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, finalizzati al recupero o restauro delle facciate principali degli edifici prospicienti spazi pubblici o direttamente in vista di essi, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Vengono raddoppiati i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, anche in modo cumulativo agli incentivi previsti per gli interventi di ristrutturazioni edilizie e per l'efficientamento energetico, a condizione che siano specificate le opere finanziabili con divieto di sovrapposizioni per le lavorazioni economicamente computate ai fini dell'utilizzo di ogni incentivo. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-*bis*."».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

25.2

TOSATO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1 Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, ovvero alla rimozione o al superamento di barriere architettoniche nelle parti comuni, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Nel caso gli interventi afferiscano o includano interventi per la rimozione o il superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni, non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis."».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

25.3

CAUSIN

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

2) *dopo le parole:* «manutenzione ordinaria» *aggiungere le seguenti:* «e di isolamento termo-acustico»;

3) *dopo le parole*: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» *aggiungere il seguente comma*:

«1.2. La detrazione di cui al comma precedente è riconosciuta per gli edifici sprovvisti di isolamento termo-acustico a condizione che i lavori edilizi di recupero e restauro della facciata comprendano la realizzazione di opere di isolamento termo-acustico salvo che detto intervento non sia consentito ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio».

25.4

ASTORRE

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole*: «è inserito il seguente» *con le seguenti*: «sono inseriti i seguenti»;

2) *dopo le parole*: «manutenzione ordinaria» *aggiungere le seguenti*: «e di isolamento termo-acustico»;

3) *dopo le parole*: «contenute nel suddetto articolo 16-bis» *aggiungere il seguente comma*:

«1.2. La detrazione di cui al comma precedente è riconosciuta per gli edifici sprovvisti di isolamento termo-acustico a condizione che i lavori edilizi di recupero e restauro della facciata comprendano la realizzazione di opere di isolamento termo-acustico salvo che detto intervento non sia consentito ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio».

25.5

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole*: «è inserito il seguente» *con le seguenti*: «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

25.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle precedenti disposizioni pari ad euro 48 milioni di euro per il 2021, di provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «353 milioni».

25.7

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022,».

25.8

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 48 milioni di euro per l'anno 2022.

25.9

FERRARI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 0;

2021: - 48.000.000;

2022: - 0.

25.10

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL, Emanuele PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

25.11

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

25.12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

25.13

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FANTETTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.14

STEFANI, TOSATO, FAGGI, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBI, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.15

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.16

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.17

FERRARI, MANCA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.18

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.19

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.20

FERRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole «2020» con le seguenti: «2019 e 2020».

25.21

PERGREFFI, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Respinto

Sostituire le parole da «interventi edilizi» a «recupero o restauro» con le seguenti: «interventi di ristrutturazione edilizia, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.22

MARTELLI, DE BONIS

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole «ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento» con le seguenti: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici e contestuale realizzazione di cappotto termico, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento».

25.23 (testo 2)

VITALI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

25.24

CAUSIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

25.25

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «recupero» inserire la seguente: «realizzazione del cappotto termico,».

25.26 (testo 2)

NANNICINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «della facciata degli edifici» con le seguenti: «della facciata esterna o interna degli edifici o di entrambe, o di interventi per la rimozione o il superamento di barriere architettoniche nelle parti comuni,».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

25.27

CANGINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche.».

25.28

FERRERO, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici» aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

25.29

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.30

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICCHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.31

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», *aggiungere le seguenti*: «anche ad uso produttivo».

25.32

RUFA, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «recupero o restauro della facciata degli edifici» *inserire le seguenti*: «civili, commerciali ed industriali».

25.33

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI, BORGONZONI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 le parole «90 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «100 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

25.34

CIOFFI, LA MURA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «1.1», *sostituire le parole*: «90 per cento» *con le seguenti*: «65 per cento»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Al comma 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessione della detrazione d'imposta di cui al comma 1 il numero di cessioni successive non può superare le dieci."».

25.35 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo le parole: «incrementata al 90 per cento», *sono inserite le seguenti:* «negli interventi edilizi di manutenzione ordinaria rientrano i lavori di pulitura, tinteggiatura e verniciatura dei serramenti esterni, quali cancelli, ringhiere, serrande, avvolgibili, persiane e scuri».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

25.36

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo le parole: «la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento» *aggiungere le seguenti:* «, a condizione che gli interventi comprendano anche quelli di efficientamento energetico degli edifici. Tale limitazione non si applica qualora si tratti di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

25.37

FERRO, PEROSINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso 1.1, dopo le parole: «incrementata al 90 per cento.» aggiungere le seguenti: «La detrazione di cui al periodo precedente spetta altresì alle imprese in relazione ai medesimi interventi realizzati su edifici appartenenti alla categoria catastale D2.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 10,7 milioni di euro per il 2021 e 9,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.38

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso 1.1, dopo le parole: «incrementata al 90 per cento.» aggiungere le seguenti: «La detrazione di cui al periodo precedente spetta altresì alle imprese in relazione ai medesimi interventi realizzati su edifici appartenenti alla categoria catastale D2.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 10,7 milioni di euro per il 2021 e 9,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.39

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo le parole: «al 90 per cento» aggiungere le seguenti: «Tale credito d'imposta relativo agli interventi nelle regioni Campania, Calabria, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna può essere ceduto».

25.40

MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «n. 917» inserire le seguenti: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione viene riconosciuto a condizione che un tecnico abilitato attesti, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2010, n. 35, recante "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici». Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

25.41

VITALI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» aggiungere le seguenti: «L'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un soggetto abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si interviene, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all'appendice B del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La detrazione è altresì riconosciuta, in mancanza del rispetto dei predetti requisiti minimi, nel caso di interventi su facciate di edifici sottoposti

a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progetto non riceva le prescritte autorizzazioni.».

25.42

CAUSIN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» aggiungere i seguenti: «L'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un soggetto abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si interviene, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all'appendice B del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La detrazione è altresì riconosciuta, in mancanza del rispetto dei predetti requisiti minimi, nel caso di interventi su facciate di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progetto non riceva le prescritte autorizzazioni.».

25.43

ASTORRE

Respinto

All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» aggiungere i seguenti: «L'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un soggetto abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si interviene, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all'appendice B del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, La detrazione è altresì riconosciuta, in mancanza del rispetto dei predetti requisiti minimi, nel caso di interventi su facciate di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progetto non riceva le prescritte autorizzazioni.».

25.44

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1 aggiungere infine i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici". Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42».

25.45

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1 aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici". Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.».

25.46

GIROTTI, ANASTASI, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Al comma 1, capoverso «1,1.», aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC 2030), l'accesso alla detrazione viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi oggetto di intervento, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2010, n. 35. Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della Parte Seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

25.47

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di prestazione energetica degli edifici ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica contenuti nell'appendice B del decreto ministeriale del 26 giugno 2015.».

25.48

CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

All'articolo 25, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-*octies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "antisismiche di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "e per gli interventi di cui al comma 1"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15: milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.49

VITALI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente capoverso:* «1.2 Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

b) *aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 16 comma 1-*octies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "antisismiche di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "e per gli interventi di cui al comma 1.1"»

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

25.50

BARBARO, FERRERO, TOSATO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1.1 inserire i seguenti:

«1.2 Per gli interventi di cui al comma 1.1, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

1.3 Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nei commi 1.1 e 1.2 del presente articolo si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

25.51

VALENTE

Respinto

Al comma 1, dopo il punto 1.1, aggiungere il seguente:

«1.2. Nel caso si provveda a realizzare congiuntamente agli interventi sulle facciate lavori per l'efficientamento energetico o per il consolidamento statico riguardanti l'intero edificio sarà possibile cedere anche i crediti fiscali derivanti dal comma 1.1 con le medesime modalità previste all'articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58».

Consequentemente, all'articolo 99, a comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 226,8 milioni di euro per il 2021, di 261,8 milioni di euro per il 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.»

25.52 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Rientrano nella facciata sia i lati esterni che quelli interni dell'edificio comprensivi degli elementi architettonici che, per loro natura sono parte integrante dei suoi connotati e del suo aspetto, compresi i balconi.

1-ter. In caso di incapacienza dell'IRPEF, la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione.

1-quater. La detrazione prevista al comma 1 spetta anche alle società immobiliari di gestione, per gli interventi eseguiti su edifici residenziali».

Consequentemente, agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99 comma 2.

25.53

CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo

34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

1-ter. Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nei commi 1 e *1-bis* del presente articolo si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

25.54

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma *1-octies* inserire il seguente:

"*1-nonies:* Sulle spese documentate, sostenute dalle imprese nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi e efficientamento energetico ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici appartenenti alla categoria catastale D2 è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 90 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* « è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 251 milioni di euro per gli anni dal 2026 al 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

25.55

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*octies* è inserito il seguente: "1-*nonies*. Sulle spese documentate, sostenute dalle imprese nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici appartenenti alla categoria catastale D2 è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 90 per cento."».

25.56

BOTTICI, MORONESE

Respinto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del comma 1.».

25.57

VITALI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Nell'ambito del programma "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma».

25.58

VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «15.000 euro».

25.59

VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

25.60

TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 febbraio 1989, n. 13, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le innovazioni di cui ai presente comma sono innovazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2), del codice civile."».

25.2000 (testo 2)/1

FERRO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2020», con le seguenti: «negli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «14 milioni».

25.2000 (testo 2)/2

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo l'alea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi quelli di» sopprimere la parola: «sola» e sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «75 per cento»;*

2. *al comma 2, dopo le parole: «di rifacimento della facciata», sopprimere le parole: «ove non siano di sola pittura o tinteggiatura esterna»;*

3. *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Qualora gli interventi di cui ai commi precedenti siano finalizzati anche all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n.

503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione dall'imposta di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 spetta nella misura del 75 per cento qualora gli interventi di cui al presente comma siano pari almeno al 15 per cento delle spese complessive sostenute».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213,6 milioni di euro per l'anno 2020» e le parole: «421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «378,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

25.2000 (testo 2)/3

CAUSIN

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «tinteggiatura esterna», inserire le seguenti: «e di isolamento termico-acustico» e dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. La detrazione di cui al comma precedente è riconosciuta per gli edifici sprovvisti di isolamento termo-acustico a condizione che i lavori edilizi di recupero e restauro della facciata comprendano la realizzazione di opere di isolamento termo-acustico salvo che detto intervento non sia consentito ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio"».

25.2000 (testo 2)/4

VITALI, CAUSIN

Respinto

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «tinteggiatura esterna» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede me-

diante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

25.2000 (testo 2)/5

CANGINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «integrazione esterna», aggiungere le seguenti: «, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche.».

25.2000 (testo 2)/6

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 dopo le parole: «facciata esterna», inserire le seguenti: «o all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».*

b) *Sopprimere il comma 5.*

25.2000 (testo 2)/7

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole facciata esterna inserire le seguenti: «o all'eliminazione di barriere architettoniche di

cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

25.2000 (testo 2)/8

MALLEGNI

Respinto

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.2000 (testo 2)/9

GASPARRI, DAL MAS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, sopprimere le parole: «ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022,».

25.2000 (testo 2)/10

CALANDRINI

Respinto

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, sopprimere le parole: «ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

25.2000 (testo 2)/11

PERGREFFI, CAMPARI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,» con le seguenti: «o in quelle a destinazione residenziale con agibilità rilasciata prima del 31 dicembre 1999,».

25.2000 (testo 2)/12

GALLONE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «n. 1444», inserire le seguenti: «nonché quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi e quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche».

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 50 milioni di euro per il 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

25.2000 (testo 2)/13

PERGREFFI, CAMPARI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «2 aprile 1968, n. 1444,» inserire le seguenti: «ovvero nelle zone all'interno delle quali è già intervenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli in conformità agli strumenti urbanistici locali,».

25.2000 (testo 2)/14

PERGREFFI, CAMPARI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «2 aprile 1968, n. 1444,» inserire le seguenti: «e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, come individuate dai comuni con propria deliberazione, da adottare entro il 31 gennaio 2020,».

25.2000 (testo 2)/15

PERGREFFI, CAMPARI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «2 aprile 1968, n. 1444,» inserire le seguenti: «o in quelle ad esse assimilabili secondo quanto previsto dalle leggi regionali vigenti,».

25.2000 (testo 2)/16

VALENTE

Ritirato

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso si provveda a realizzare congiuntamente agli interventi sulle facciate lavori per l'efficientamento energetico o per il consolidamento statico riguardanti l'intero edificio sarà possibile cedere anche i crediti fiscali derivanti dal comma 1.1 con le medesime modalità previste all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 226,8 milioni di euro per il 2021, di 261,8 milioni di euro per il 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro

per l'anno 2025, di 377,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030».

25.2000 (testo 2)/17

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022,».

25.2000 (testo 2)/18

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FANTETTI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive».

25.2000 (testo 2)/19

NUGNES

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 2 ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente la detrazione sarà del cento per cento».

25.2000 (testo 2)/20

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione"».

25.2000 (testo 2)/21

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione"».

25.2000 (testo 2)/22

MIRABELLI

Ritirato

All'emendamento 25.2000 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 2-*septies*, dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti" sono inserite le seguenti: "ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica" e le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

b) all'articolo 16, comma 1-*sexies*.1, dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti", sono inserite le seguenti: "ovvero dagli, enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica", e le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

b) *sostituire la seconda parte consequenziale con la seguente:*

«Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 10,7 milioni di euro per l'anno 2022, 10,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 6,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4,2 per l'anno 2027, 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, 3,7 milioni di euro per l'anno 2031, 2,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

25.2000 (testo 2)/23

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è di-

sciplinato dalla legge n. 4 del 2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'articolo 71-*bis* del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale».

25.2000 (testo 2)/24

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 3.1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono inserite le seguenti: ", oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo";

2. Dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:

"3.1-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2022, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.2000 (testo 2)/25

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla, prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

25.2000 (testo 2)/26

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 88 è inserito il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature:

- rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto;
- soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;
- cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

25.2000 (testo 2)/27

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), capoverso «Art. 25», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite con le seguenti: "nell'anno 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.2000 (testo 2)/28

Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è soppresso.»

25.2000 (testo 2)/29

VITALI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Nell'ambito del programma "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma».

25.2000 (testo 2)/30

VITALI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.

7. All'articolo 16 comma 1-*octies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "antisismiche di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "e per gli interventi di cui al comma 1.1".

8. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

25.2000 (testo 2)/31

VITALI

Respinto

All'emendamento 25.2000 (testo 2) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "15.000 euro"».

25.2000 (testo 2)/32

BINETTI

Respinto

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al primo «conseguentemente» sostituire le parole da: «il Fondo per interventi strutturali di politica economica» fino a: «3 milioni di euro per l'anno 2031.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

25.2000 (testo 2)/33

BINETTI

Respinto

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al primo «conseguentemente» sostituire le parole da: «il Fondo per interventi strutturali di politica economica» fino a: «3 milioni di euro per l'anno 2031.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

25.2000 (testo 2)/34

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Rinvio obbligo trasmissione telematica corrispettivi)

1. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per i soggetti di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d'affari non supera 200.000 euro, si applica a partire dal 1° gennaio 2021. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».

Conseguentemente dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 10 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita-Win for Life Gold e SiVinceTutto SuperEnalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

25.2000 (testo 2)/35

Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Rinvio obbligo trasmissione telematica corrispettivi)

1. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per i soggetti di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d'affari non supera 200.000 euro, si applica a partire dal 1° gennaio 2021. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».

25.2000 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 25.

1. Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

2. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza

termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2010. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

3. Ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia"».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 2,7 milioni di euro per l'anno 2031.

25.0.1

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Bonus decoro siti UNESCO)

1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 75 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 4.000 euro per unità immobiliare, ricompresa all'interno di un sito UNESCO, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati, sulle facciate e sui tetti, gli interventi:

a) di bonifica dall'amianto limitatamente a grondaie, caditoie e cisterne;

b) finalizzati alla eliminazione di tubi di scarico, canne fumarie, canne di ventilazione, canalizzazioni in genere posticce e non rispettose dei luoghi o realizzate con materiali che non si inseriscono armonicamente nel contesto architettonico e paesaggistico;

c) relativi allo spostamento delle tubazioni telefoniche, elettriche e del gas poste sulle pareti esterne degli edifici;

d) finalizzati a mitigare l'impatto estetico degli alloggiamenti dei contatori delle utenze private dei diversi servizi pubblici;

e) l'eliminazione di elementi posticci e fuori contesto e loro eventuale sostituzione (citofoni, vecchie insegne, infissi, illuminazione privata, unità esterne di climatizzazioni, antenne e parabole, cassette della posta);

f) relativi allo spostamento in contesti meno impattanti, ovvero il mascheramento, di unità esterne di condizionatori;

g) relativi alla rimozione delle cisterne poste sopra i tetti e al loro spostamento in luoghi privi di impatto estetico.

L'ammontare complessivo delle spese documentate è elevato fino a 10.000 euro per gli interventi eseguiti sulle parti condominiali."».

2. Entro 60 giorni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono definite le procedure, i moduli, il dettaglio degli

interventi e gli uffici territorialmente competenti ove presentare le richieste di detrazioni previste al comma 1-*bis* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Il medesimo decreto stabilisce altresì, in una ottica di semplificazione, quali interventi tra quelli previsti siano realizzabili in assenza di un progetto redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale.».

25.0.2

LA MURA, L'ABBATE, MATRISCIANO, ANGRISANI, PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde)

1. Per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 40 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare aduso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

- a) recinzioni ecosostenibili;
- b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;
- c) coperture a verde e di giardini pensili;
- d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;
- e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;
- f) acquisto di biotrituratori;
- g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
- h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota

a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

4. La detrazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;
2021: - 10.000.000;
2022: - 5.000.000.

25.0.3

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per l'anno 2020 le detrazioni delle spese per interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *c*) ed *e*), si applicano nella misura del 90 per cento.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro per il 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

25.0.4

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Bonus Verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022", le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 166,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 218,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 288,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 253,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 334,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

25.0.5

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

25.0.6 (testo 2)

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, Pietro PISANI, RIVOLTA, FAGGI,
FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

25.0.7 (testo 3)

BINI, TARICCO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 56-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo n. 2135 c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento"».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 4,08 milioni di euro per l'anno 2021 e 2,38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

25.0.8

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.00.

25.0.9 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, CASOLATI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.

(Bonus Arredo)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2011, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020";

2. All'articolo 11 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2, ovunque ricorrano, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019" e la parola: "2019" è sostituita da: "2020";

3. A decorrere dal periodo di imposta 2020, le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo di imposta di riferimento ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2000 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 120,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020, dal 2025, e pari a 110,2 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

25.0.10

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000.

Art. 26

26.1

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di 105 milioni per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni per l'anno 2025» con le seguenti: «di 150 milioni per l'anno 2020, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 75 milioni per l'anno 2025».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 169 milioni di euro per l'anno 2020, di 277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 347 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 312 milioni di euro per l'anno 2025».

26.2

CAMPARI, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "è del settore della pesca" sono sostituite dalle seguenti: ", del settore della pesca e del settore della fabbricazione di componentistica per autocaravan prioritariamente finalizzata all'efficienza e al risparmio energetico dei processi produttivi e allo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori."».

26.3

CASINI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il limite dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, nonché all'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, è fissato a 50.000 euro. Conseguentemente, è abrogato il secondo periodo del comma 1 del citato articolo 4 ed al comma 2 dello stesso articolo le parole: "non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superi il limite di 50.000 euro". La dotazione dell'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 4.560.000 euro annui.».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze gli importi sorto così ridotti:

2020: - 4.560.000
2021: - 4.560.000
2022: - 4.560.000.

26.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il limite dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, nonché dall'articolo 4, comma 1, primo periodo del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, è fissato a 50.000 euro.

4-ter. All'articolo 4, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è abrogato; b) al comma 2, le parole: "non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi pre-

visti dal comma 1, di 35,000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superi il limite di 50.000 euro".

4-quater. La dotazione dell'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 4.560.000 euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.560.000;

2021: - 4.560.000;

2022: - 4.560.000.

26.5

CASINI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari agli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

26.6

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari agli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro, piccola e media impresa, finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Agli eventuali oneri del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse allocate nella Sezione speciale Microcredito del richiamato Fondo istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662».

26.7

MANCA

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

4-ter. Per i professionisti iscritti in albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendere soddisfatti dall'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi».

26.8

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 6 marzo 2017, il comma 2 è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.9

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 è corrisposto all'Ente nazionale per il microcredito un contributo straordinario di 300.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000;
2021: - 0;
2022: - 0.

26.10

CASINI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività, a carattere nazionale, di vigilanza, coordinamento ed informazione nel settore delle aperture di credito a fini sociali per i soggetti che non presentano i requisiti di bancabilità, con particolare riguardo all'imprenditorialità femminile, per l'anno 2020 è corrisposto all'Ente nazionale per il microcredito un contributo straordinario di 300.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2020: - 300.000.

26.11

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché delle disposizioni della lettera d), comma 2, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel testo rispettivamente vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2009.

4-quater. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

26.0.1 (testo 2)

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Misure per il sostegno all'accesso al credito per le PMI)*

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecento mila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti".

3. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al comma 1, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantirle di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di 3 milioni e cinquecentomila euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

4. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia ai sensi del presente comma.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comma 6-*bis*, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499" e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'importo massimo garantirle, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3 milioni e cinquecentomila euro".

6. In caso di cessione a terzi dei mini *band* o dei portafogli di mini *band* su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini *bond* e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Semplificazione per l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI)

1. All'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, eliminare, ovunque ricorrano, le parole: "e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003"».

26.0.3

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazione per l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ovunque ricorrano, le parole: "e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 sono soppresse"».

26.0.4

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, il comma 6, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

26.0.5

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il comma 6, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

26.0.6

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del presente decreto."».

26.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, eliminare ovunque ricorrano le parole "dei fidi" sono soppresse.

2. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario", sono sostituite con le seguenti: "l'accesso al credito e alle altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge."».

26.0.8

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque ricorrano le parole "dei fidi" sono soppresse.

2. All'art. 13, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario", sono sostituite con le seguenti: "l'accesso al credito e alle altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge."».

26.0.9

FERRARI, COLLINA, TARICCO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Utilizzo da parte del lavoratore di aziende in crisi della liquidazione anticipata Naspi per la sottoscrizione del capitale di una cooperativa)

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.10

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"*d*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice Civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 337 milioni di euro per l'anno 2025 e di 418 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.11

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Interventi favorire la creazione di nuove imprese da parte di lavoratori provenienti da aziende in crisi)

1. Al fine di garantire lo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare all'erogazione di finanziamenti agevolati per la creazione di nuove società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi.

2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17, della

legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa."

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»

26.0.12

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie

direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo.

3. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al comma 1 e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».

26.0.13

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo per lo sviluppo di start-up costituite da giovani)

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2021.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2021:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2022:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

26.0.14

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, PIANASSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

26.0.15 (testo 3)

PESCO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, BOTTICI, PUGLIA, BOTTO, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.
(Cambiale digitale)

1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.

2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.

3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.

4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.

5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.

6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.

7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre 2020, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A- annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:

"1-bis). Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 12 per mille"».

26.0.16

TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di apprendistato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, comma 1, le parole: "età compresa tra i 18 e i 29 anni", sono sostituite dalle seguenti: "età compresa tra i 18 e i 34 anni";

b) all'articolo 45, comma 1, le parole: "età compresa tra i 18 e i 29 anni", sono sostituite dalle seguenti: "età compresa tra i 18 e i 34 anni"».

26.0.17 (testo 2)

LOREFICE, L'ABBATE, ORTIS, MATRISCIANO, GUIDOLIN, RUSSO, PIRRO, CAMPAGNA, BRIZIARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti in aree di crisi industriali complesse e nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico).

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il ri-

lancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono, entro il 31 dicembre 2020, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese di cui al comma 7. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni sono revocate:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 80 milioni di cui:

a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa;

b) 60 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

8. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 8, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

10. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «174 milioni» e le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 40.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

26.0.18

PITTONI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, dopo le parole: "con l'Unione Sovietica" sono inserite le seguenti: "e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi del Golfo Persico,".

2. All'articolo 2 della legge n. 19 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "e prevalente" sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni";

c) al comma 6 le parole: "e prevalente" sono soppresse;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi, precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola Impresa e la sua quota di fatturato export sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige, nelle modalità stabilite nel comma 5, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari o similari emessi dalle società partecipate";

e) al comma 7 le parole: "; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento" sono soppresse».

26.0.19

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19)

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

"9-ter. La società Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Golfo Persico;

9-*quater*. La società Finest promuove e sostiene con proprie iniziative anche l'attività di società italiane operanti nei Paesi di cui ai commi 1, 9-*ter* e 9-*quater* del presente articolo"»;

Conseguentemente, nel comma 5 la parola: «25» è sostituita con la parola: «40»; le parole: «a prezzo non inferiore a valori correnti» sono soppresse».

26.0.20

PIZZOL, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità viene a decadere"».

26.0.21

MARTI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)*

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

26.0.22

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, BRIZIARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.0.23

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, CANDURA,
FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. La rideterminazione della durata delle concessioni vigenti alla data del 1° gennaio 2019 sino al 1° gennaio 2034, di cui al comma 682, si applica anche alle concessioni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché alle concessioni destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio dedicati alla nautica di diporto».

26.0.24

STEFANI, TOSATO, BRIZIARELLI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 682 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," sono aggiunte le parole: "e quelle sulla navigazione interna e lacuale trasferite alle Regioni,"».

26.0.25

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà)

1. Ai fini del sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo nautico, una quota delle risorse della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pari a un milione di euro, è destinata al finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Ai fini di cui al presente comma, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: "2019" sono sostituite dalle seguenti: "2021". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».

26.0.26

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni a favore del trasporto scolastico)

1. All'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il trasporto scolastico".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.».

Art. 27

27.1

BOTTICI, FENU, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «13 milioni»;*

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) *al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un contratto a tempo indeterminato.";*

b) *dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "Gli interventi del Fondo destinati ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possono superare il 30 per cento delle disponibilità complessive del Fondo."».*

Conseguentemente, all'articolo 93, comma 2, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

27.2

MIRABELLI, MORONESE, DE PETRIS, COMINCINI, Assuntela MESSINA, MANCA, L'ABBATE, TARICCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per

l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

alla Rubrica, dopo le parole: «prima casa» aggiungere le seguenti: «e rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

27.0.1

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera *d)* con la seguente:

"d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione";

b) il comma 22.1. è sostituito dal seguente:

"22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989.

Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono.

In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso.

In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni."».

27.0.2

BOTTICI, FENU, PUGLIA, FERRAZZI, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 494, dopo le parole: "per atto tra vivi" sono aggiunte le seguenti: "nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute";

b) al comma 496, dopo le parole: "del costo di acquisto," sono aggiunte le seguenti: "in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti" e dopo le parole: "inclusi gli oneri fiscali" sono aggiunte le parole: "sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni,";

c) al comma 502-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare."».

27.0.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero».

27.0.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

27.0.5

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera *d)*, con la seguente:

"*d)* il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione.";

b) il comma 22.1 è sostituito dal seguente:

"22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni"».

27.0.6

BOTTICI, FENU, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTO, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) all'articolo 10, comma 1, quarto periodo, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "duecentoquaranta giorni"».

27.0.7

BOTTICI, FENU, PUGLIA, PIRRO, FERRAZZI, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501, è inserito il seguente:

"501-bis.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extra-giudiziali, utili all'esame delle domande."».

27.0.8

BOTTICI, FENU, PUGLIA, FERRAZZI, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020».

27.0.9

BOTTICI, FENU, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, BOTTO, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

1. Al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono assegnati 3 milioni di euro.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 494 è inserito il seguente:

"494-bis. I beneficiari delle prestazioni FIR di cui al comma 2, che risultano essere in attesa della concreta erogazione, anche parziale, delle prestazioni FIR, possono accedere al beneficio di cui all'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

Conseguentemente all'articolo 93, comma 2, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento».

27.0.10

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Bonus mobili giovani coppie)

1. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 30,2 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 28

28.1

SAPONARA, BARBARO, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Sopprimere i commi da 1 a 10.

28.2

RUFA, ZULIANI, TOSATO

Respinto

Sopprimere i commi da 1 a 10.

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole: «Istituzione dell'Agencia nazionale per la ricerca e altre».

28.3

ZULIANI, TOSATO

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito comitato, denominato Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo sostenibile (CNRSS).

2. Il CNRSS promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. Il CNRSS favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. Il Comitato di cui al comma 1, in particolare:

a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;

b) promuove progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;

c) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;

d) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

4. Il presidente del Comitato è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è composto da otto membri più il presidente, scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.

5. Il presidente e i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni. Essi sono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca; costituisce requisito preferenziale l'aver esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le attività e le regole di funzionamento del Comitato, e ne è altresì definita la dotazione organica, nel limite massimo di otto unità di personale dei ruoli della Presi-

denza del Consiglio dei ministri o in comando da altre amministrazioni che partecipano al Comitato a titolo gratuito.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. Il CNRSS, nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera *d*), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.

8. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 7, l'amministrazione competente provvede con le risorse finanziarie ed organiche già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «dell'Agenzia nazionale per la ricerca» con le seguenti: «del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo sostenibile».

Conseguentemente, dopo all'articolo 28, aggiungere infine il seguente comma:

«16-bis. Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sono assegnati 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 al fine di sviluppare o finanziarie progetti di ricerca farmaceutica per le malattie rare.»

28.4

CASTELLONE, GRANATO, FLORIDIA, PUGLIA, PIRRO, ANGRISANI, MARILOTTI

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da Università, Enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita agenzia, denominata Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa, e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento delle politiche nazionali e regionali in tema di ricerca e delle attività di ricer-

ca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nel rispetto della autonomia dei ricercatori e in coerenza con obiettivi di sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e culturale del paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. L'ANR di cui al comma 2, in particolare:

a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;

b) raccoglie e diffonde tutte le informazioni sulle attività di ricerca scientifica e culturale svolte da enti pubblici favorendone il coordinamento e l'integrazione, anche proponendo standard comuni per le procedure operative di accesso ai fondi, valutazione e diffusione dei risultati;

c) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;

d) definisce metodi, e ne vigilia sulla applicazione, di criteri di Valutazione finalizzati a garantire la migliore allocazione delle risorse ai fini di promuovere congiuntamente il raggiungimento di risultati di interesse nazionale ed il mantenimento di una struttura nazionale di produzione scientifica e culturale competitiva a livello internazionale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si nomina una commissione composta da nove membri scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, uno dal Ministro per lo Sviluppo economico, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, uno dal Consiglio Universitario Nazionale, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca.

5. La commissione, di cui al comma 4, è incaricata di svolgere una consultazione pubblica, anche mediante strumenti telematici, al fine raccogliere le opinioni di tutti i potenziali portatori di interessi alle attività della ANR al fine di definirne gli organi di governo, le loro funzioni e lo statuto che meglio garantiscano il raggiungimento delle finalità definite nel presente articolo.

6. La commissione di cui al comma 4 è incaricata di produrre entro 6 mesi dal suo insediamento un rapporto che sintetizzi il risultato della consultazione pubblica e indichi una o più proposte motivate riguardo natura, funzioni e struttura per la ANR. Per le spese di funzionamento della Commissione, nel limite di 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. In considerazione della natura occasionale delle attività della commissione e della loro limitatezza temporale e dimensionale, le procedure di spesa di dette risorse, pur dovendosi ispirare a criteri di economicità ed efficienza, sono esentate dal rispetto della normativa generale riguardo il controllo e il contenimento della spesa pubblica.

7. Entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione di cui al comma 4 e sulla base dei suoi risultati definiti al comma 6 si istituisce la ANR con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. L'ANR assorbe le funzioni del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) di cui al comma 2 dell'art. 21 dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione dell'ANR di cui al comma 7, è soppresso il Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) istituito dall'art. 21 dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

28.5 (testo 3)

GRASSI, PIRRO, ANGRISANI, CASTELLONE

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 10, con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e profes-

sionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del Comitato di Promozione della Ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)».

28.6

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita Cabina di Regia all'interno del CNR, dotata di autonomia organizzativa e tecnico-operativa. Spetta alla Cabina identificare le modalità con cui dare una risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti e segnalando i punti di forza e di debolezza della ricerca nel Paese. La Cabina promuove il coordinamento e indirizza le attività, di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese; favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. La Cabina di cui al comma 2, in particolare ha:

a) competenza politica: scelta delle priorità e dell'allocazione delle risorse, globali e per ciascun settore dell'amministrazione, svolgendo funzione di coordinamento tra i Ministeri;

b) competenza esecutiva: spetta alla Cabina di regia identificare le modalità di risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti per lo sviluppo della ricerca nel Paese. La Cabina promuovere inoltre collaborazioni a livello internazionale e con le Regioni, che contribuiscono a finanziare la ricerca sul proprio territorio.

4. La Cabina è formata da rappresentanti il mondo della ricerca, della tecnologia, della cultura e dell'industria; con un direttore e dipartimenti per grandi aree tematiche con a capo un direttore.

5. La Cabina ha il compito di realizzare bandi di concorso, aperti a tutte le istituzioni che operano in campo scientifico nel Paese e altre organizzazioni pubbliche e private *no-profit*. L'assegnazione dei fondi avviene con *peer review* internazionali e *site visit*, consentendo alle comunità scientifiche di programmare le attività di ricerca con certezze sui tempi dei bandi, sulla valutazione, la disponibilità e la continuità delle risorse.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze vengono stabiliti i criteri di nomina dei componenti della Cabina improntati su criteri oggettivi di merito».

28.7

TOSATO, RIVOLTA, FAGGI

Respinto*Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:*

«1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo le parole: "inerenti la ricerca" sono aggiunte le seguenti: "verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale;"

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *h*), dopo la parola: "valuta", sono inserite le seguenti: "l'economicità,";

b) dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

"*h-bis*) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione;"

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANVUR nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera *b*), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall'applicazione del presente comma.»

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre».

28.8

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, BUCCARELLA

Ritirato

Sostituire i commi da 1 a 10 con il seguente:

«1. Al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, nonché per valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli Enti Pubblici di Ricerca attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è incrementato di 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro dal 2022, da iscrivere su apposito fono dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca».

28.9

VERDUCCI

Respinto

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «la restante parte per il finanziamento delle attività volte all'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati dal MIUR ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218.».

Al comma 2 sostituire le parole: «promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca Verso obiettivi di eccellenza» *con le seguenti:* «promuove il coordinamento tra i ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione "ricerca e innovazione" e di quelli deputati alla gestione degli interventi per la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di programmi afferenti ad altre missioni del bilancio dello Stato ai fini della elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale della ricerca disciplinati dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204» *e sopprimere l'ultimo periodo».*

Al comma 3 sopprimere le lettere b) e c).

28.10

ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la Tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è integrata prevedendo unospesifico organico di potenziamento per la scuola dell'infanzia per una quota pari a 2.000 posti comprensivi dei posti già attivati a partire dall'a.s. 2018/2019, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».

Conseguentemente, dia Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

28.11

VERDUCCI, IORI, MANCA

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente;

«5. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da quindici membri scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per lo sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca. Inoltre quattro sono scelti dal Consiglio Universitario Nazionale tra i propri membri e quattro sono scelti dal Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca tra i propri membri.».

28.12

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Respinto

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire con le parole: «composto da 8 membri», sono sostituite dalle seguenti: «composto da 9 membri»;*

b) *dopo le parole: «Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,» aggiungere le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,».*

28.13

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire con le parole: «composto da 8 membri», sono sostituite dalle seguenti: «composto da 9 membri»;*

b) *dopo le parole: «Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,» aggiungere le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,».*

28.14

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 40 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e

Confederazioni Rappresentative. La dirigenza amministrativa degli enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della Dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative."».

28.15

CASTELLONE, CASTIELLO, GRANATO, FLORIDIA, PUGLIA, MARILLOTTI, ANGRISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Organizzazione e management degli enti di ricerca";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Entro il 31 marzo 2020, gli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, definiscono nello statuto e nel regolamento di organizzazione e funzionamento il management scientifico e gestionale dell'ente articolato nella Direzione generale, nei Dipartimenti scientifici con compiti di coordinamento scientifico di Strutture di ricerca dotate di autonomia scientifica e gestionale, nel Dipartimento dei servizi generali dell'Ente e relative Unità di gestione. Il Dipartimento dei servizi generali dell'Ente e le Unità svolgono funzioni di raccordo degli adempimenti connessi alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente cui partecipano unitamente alle Strutture di ricerca per le materie di studio e applicazione.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Alla data di entrata in vigore degli Statuti e dei Regolamenti degli Enti tutti gli incarichi in essere decadono e saranno svolti per un periodo transitorio fino, al completamento delle procedure di individuazione dei Responsabili di cui al comma 1-bis.";

d) al comma 3 sostituire le parole: "della relativa dirigenza" con le seguenti: "dei Responsabili di cui al comma 1-bis";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli incarichi di direzione ai Direttori dei dipartimenti scientifici, ai Direttori delle Strutture di ricerca, al Direttore del Dipartimento dei servizi generali di Ente e ai Responsabili delle unità di gestione sono conferiti

a ricercatori e tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca pubblici dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifico-tecnologica e/o organizzativo-gestionale. Qualora non sussistano presso gli Enti sufficienti risorse, di personale con qualifica di ricercatore e tecnologo dotate di alta qualificazione ed esperienza scientifico-tecnologica e/o organizzativo-gestionale, gli incarichi al Direttore del Dipartimento dei servizi generali di Ente e ai Responsabili delle unità di gestione possono essere conferiti anche a dirigenti amministrativi nei ruoli del singolo ente. Gli incarichi sono a tempo pieno, durano quattro anni e possono essere confermati una sola volta per la medesima unità. Gli incarichi sono conferiti previa valutazione comparativa volta ad accertare il possesso della comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione di strutture complesse ovvero nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente."».

28.16

CASTELLONE, GRANATO, FLORIDIA, LA MURA, PUGLIA, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Nel limite del 20 per cento delle entrate complessive come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati, gli Enti possono stipulare contratti a tempo determinato o assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca, tecnologiche e di supporto alla ricerca. Le modalità di svolgimento di tali attività sono stabilite dal contratto, sulla base dei regolamenti dell'ente.

10-ter. I contratti o gli assegni di cui al comma 10-bis possono avere una durata massima di tre anni, non rinnovabile.

10-quater. Qualora la stipula del contratto a tempo determinato o dell'assegno di ricerca sia avvenuta per lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'Ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, al completamento dei tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello - internazionale nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

10-quinquies. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli Enti, alle procedure di cui al comma 10-quater è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate

nel Piano triennale di attività di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

10-*sexies*. Gli enti possono assumere, anche tramite chiamata diretta, con contratto a tempo determinato, per specifici progetti di ricerca, di innovazione tecnologica e per la gestione di infrastrutture complesse, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca e tecnologica di eccellenza svolta presso enti di ricerca o imprese private o in atenei o enti stranieri o in istituzioni di ricerca o sviluppo tecnologico internazionali. La realizzazione del progetto o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. L'onere complessivo dei contratti di cui al presente comma è posto a carico degli stessi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

28.17

ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, DE LUCIA, MAUTONE, DI MICCO, PUGLIA, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: ", ricerca scientifica,".

10-*ter*. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), di cui al comma 2, è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dal gettito statale destinato all'8 per mille per la categoria della "ricerca scientifica".

10-*quater*. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità negli esiti delle procedure, l'ANR pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 5.000.000.

28.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. A valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il comma 256 dell'art. 1 della Legge 190/2014 è soppresso;

10-ter. Gli effetti economici del comma 10-bis decorrono:

a) per il personale in servizio al 1° giugno 2020, a partire da tale data.

b) per il personale andato in quiescenza negli anni a partire dal 2015 e per quello che andrà in quiescenza entro il 30 maggio 2020, dal 1° gennaio dell'anno del pensionamento. L'erogazione da parte delle Università dei benefici corrispondenti per tali categorie di personale avverrà al 1° giugno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 155 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

28.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Le facoltà assunzionali delle università statali sono definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.».

28.20

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

«10-bis. In deroga alla normativa vigente e previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i Professori Associati e i Ricercatori a tempo indeterminato per i quali è previsto un pensionamento a una età inferiore ai 70 anni possono, a domanda, chiedere un differimento del pensionamento a una età superiore, e comunque non superiore al settantesimo anno di età.».

28.21

DE POLI

Respinto

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di 50 milioni di euro da ripartire, con DPCM, volto a finanziare la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per il finanziamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi che hanno interessato la Città di Venezia nel mese di novembre 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

28.22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 13, sostituire le parole: «30 milioni di euro», con le seguenti: «38 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.23

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA, MONTEVECCHI, BOTTICI, ROMANO, CROATTI, DONNO, LA MURA, TRENTACOSTE, VANIN, MARILOTTI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 13 sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;*

b) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-bis. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e fermi restando gli articoli 5, comma 4, 14, comma 7, e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso gli atti di gestione dei rapporti di lavoro e i provvedimenti emanati dal dirigente scolastico, ivi compresi quelli disciplinari e gli atti relativi all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 396 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola o nel sito *internet* dell'istituzione scolastica di riferimento o della notifica all'interessato, è ammesso un reclamo motivato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

11-ter. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale accoglie oppure rigetta il reclamo entro il termine perentorio di quindici giorni, su parere conforme della commissione di cui al comma 11-quinquies. In caso di accoglimento, la decisione del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale annulla e sostituisce Tatto o il provvedimento impugnato, con effetti a far data dal deposito della decisione, e non costituisce, in ogni caso, condizione di procedibilità ai fini dell'eventuale esperimento di un'azione giudiziale avente per oggetto il medesimo atto o provvedimento. La decisione sul reclamo è notificata entro il termine di cinque giorni al reclamante e al dirigente scolastico, nonché, in caso di accoglimento, all'ufficio competente per territorio in materia di provvedimenti disciplinari.

11-quater. Il dirigente scolastico provvede a dare tempestiva attuazione alla decisione assunta ai sensi del comma 11-ter. In caso di inerzia, l'inadempimento costituisce comportamento antidoveroso ai fini della responsabilità disciplinare.

11-quinquies. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale è istituita presso gli uffici scolastici regionali una commissione per i reclami di cui al comma 11-bis, composta da tre dirigenti del corpo ispettivo.

11-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 11-bis a 11-quinquies del presente articolo, con particolare riguardo all'istituzione delle commissioni presso ogni ufficio scolastico regionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020.

11-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 11-bis a 11-septies si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021"».

28.24

IORI

Respinto

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 13, in considerazione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine di armonizzare la retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di

quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «14 milioni di euro».

28.24a

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 13, considerate le competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della armonizzazione della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 340 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

28.25

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 13, considerate le competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine di avviare un percorso di armonizzazione della loro retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al "Fondo unico naziona-

le per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato" per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

28.26

VERDUCCI

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Nel fondo di cui al comma 13, sono stanziati, in apposita sezione, 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, alla valorizzazione e riqualificazione del personale tecnico-amministrativo delle Università statali».

Conseguentemente, all'articolo 99, a comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 14, dopo le parole: «qualificazione dei docenti», inserire le seguenti: «e del personale ATA».

28.28

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e pari a 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.29 (testo 2)

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Respinto*Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:*

«14-bis. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 28 per cento per l'anno 2020, al 30 per cento per l'anno 2021 e al 32 per cento per l'anno 2022, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2

per cento e fino ad un massimo del 36 per cento, ed è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

14-ter. Della quota di cui al comma 14-bis, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

14-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 14-bis è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

28.30 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020 e di euro 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.»

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.31

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente;

«14-bis. Nella definizione del numero di posti relativi ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente».

28.32 (testo 2)

RONZULLI, ANGRISANI, BINI, BERTACCO, SAPONARA, BINETTI, SEGRE, UNTERBERGER, BOLDRINI, D'ANGELO, FLORIDIA, GIRO, MALAN, MANTOVANI, MATRISCIANO, MAUTONE, PILLON, GRASSI, FEDELI, DAMIANI, SBROLLINI, VONO, RIVOLTA, TOFFANIN, GALLONE, CONZATTI

Accolto

Sostituire il comma 14, con il seguente;

«14. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:

a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;

b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e

della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza del contrasto ad ogni forma di discriminazione nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

28.33

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono incrementate di ulteriori 4 milioni di euro annui per la formazione del personale docente sulle tematiche indicate nell'articolo 3 della medesima legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'istruzione e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;
2021: - 4.000.000;
2022: - 4.000.000.

28.34 (testo 3)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, ROJC

Accolto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

28.35

FREGOLENT, AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Il fondo di cui all'art. 1, comma 616, della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.36

FREGOLENT, AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo, il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Il fondo di cui all'art. 1, comma 616, della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.37

RUSSO, GRANATO, ANGRISANI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) dagli effetti attuativi della *no tax area* di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la dotazione del Fondo per il

funzionamento e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM a decorrere dall'anno 2020 è aumentata di 10 milioni di euro.

14-ter. Le somme di cui al comma 14-*bis* sono ripartite tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

14-quater. All'onere di cui al comma 14-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.38

RUSSO, GRANATO, ANGRISANI, BOTTICI, CAMPAGNA, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis.* Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementati di 1.500.000 euro, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

14-ter. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14-*bis*, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.39

MANTOVANI, GRANATO, ANGRISANI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 15, dopo la parola: «didattica», inserire le seguenti: «, anche al fine di migliorare le competenze in ambito matematico».

28.40

IORI, VERDUCCI

Respinto

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 unità di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 204,70 milioni di euro per l'anno 2020, di 274,38 milioni di euro per l'anno 2021, di 270,58 milioni di euro per l'anno 2022, di 340,58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 305,68 milioni di euro per l'anno 2025 e di 386,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.41

FREGOLENT, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo

2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma dell'articolo 99.

28.42

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: "per i parcheggi comunali", sono aggiunte le seguenti parole: "e per il trasporto scolastico".

15-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto ministeriale 31 dicembre 1983 che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale».

28.43

IORI, VERDUCCI

Respinto

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di sostenere le attività sportive scolastiche e la partecipazione alle competizioni locali, nazionali e internazionali degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutti gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato destinati alle predette finalità. Il fondo di cui al primo periodo è, altresì, incrementato di euro 10 milioni annui a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2026» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.44

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) educazione finanziaria e alla contribuzione fiscale consapevole;"».

28.45

VERDUCCI, IORI

Respinto

Al comma 16, sostituire le parole: «di euro 16 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «di 63,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 47.200.000;

2021: - 63.200.000;

2022: - 63.200.000.

28.46 (testo 3)

VERDUCCI, IORI, MANCA, COMINCINI, CONZATTI

Accolto

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

28.47

LAUS

Respinto

Al comma 16, sostituire le parole: «di euro 16 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di euro 18 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di garantire la mobilità sul territorio nazionale degli studenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l'Università di iscrizione, è autorizzato un contributo annuale pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 da destinare, da parte delle Regioni, ad agevolazioni per l'utilizzo di mezzi di trasporto finalizzato al rientro nel Comune di residenza, a valere sul fondo di cui al comma 16. Nell'erogazione delle agevolazioni, si tiene conto del reddito dello studente.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;
2021: - 3.000.000;
2022: - 3.000.000.

28.48 (testo 3)

DE PETRIS

Accolto

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

28.49 (testo 2)

MONTEVECCHI

Accolto

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

28.50 (testo 2)

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Accolto

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

28.51

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPANICOLAOU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI,

RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI,
SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è abrogato.

28.52

VERDUCCI, IORI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 4, comma 2, quarto periodo, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: ", il contributo per l'accesso e la frequenza" sono soppresse, e al comma 5, la lettera b) è soppressa. Il contributo per l'accesso e la frequenza è soppresso anche per coloro che svolgono il dottorato senza borsa di studio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 6.000.000;
2021: - 6.000.000;
2022: - 6.000.000.

28.53

VERDUCCI, IORI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. L'importo minimo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, è adeguato in maniera tale da non risultare inferiore al minimale contributivo della gestione separata INPS. Tale importo è incrementato di una misura compresa tra il 50 per cento e il 75 per cento, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, se il dottorando è

autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 19 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. L'adeguamento annuale dell'importo delle borse è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ogni caso senza una riduzione del numero complessivo delle borse concesse».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 195 milioni di euro per l'anno 2020, di 286 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 356 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 321 milioni di euro per l'anno 2025 e di 402 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.54

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«17. All'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per il dipendente del settore privato"».

28.55

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla leg-

ge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse».

28.56

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 256 dell'art. 1 della Legge 190/2014 è soppresso.

Gli effetti economici decorrono:

a) per il personale in servizio al 1° giugno 2020, a partire da tale data;

b) per il personale andato in quiescenza negli anni a partire dal 2015 e per quello che andrà in quiescenza entro il 30 maggio 2020, dal 1° gennaio dell'anno del pensionamento. L'erogazione da parte delle Università dei benefici corrispondenti per tali categorie di personale avverrà al 1° giugno 2020.

All'attuazione del presente comma valutato in 49 milioni di euro nel 2020 e 60 milioni di euro nel 2021 si provvede a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

28.57 (testo 2)

GASPARRI

Accolto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. 1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/20212" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,81 milioni per l'anno 2020, e euro 3,55 milioni per l'anno 2021.

28.58

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 330, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2019/2020" sono sostituite, dalle seguenti: "2021/2022"».

28.59

VERDUCCI, IORI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 1 della, legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 255, lettera a), le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "30.000"»;

b) al comma 257, le parole: "13.001 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.001", le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000" e le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "30.000";

c) al comma 258, le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000".

16-ter. Ai fini di cui al comma 16-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 115 milioni di euro per l'anno 2020 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, con riferimento all'anno accademico 2019/2020, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi della lettera a) del comma 16-bis, moltiplicati per il costo *standard* di ateneo per studente in corso».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 99 milioni di euro per l'anno 2020, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.60

VERDUCCI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per promuovere la qualità dei servizi agli studenti e delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, il primo periodo del comma 2 non si applica alle università statali a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

28.61

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Ritirato

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente comma:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 598 è sostituito con il seguente:

"598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale sociopedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli ambiti professionali di cui al comma 594, abbiano almeno dieci anni di servizio";

b) al comma 599 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "I soggetti di cui al presente comma possono altresì continuare ad esercitare la professione socio-pedagogica anche in caso di cambio di ente gestore e godono dei diritti previsti dalle clausole di salvaguardia. Il mancato possesso della qualifica non è ostativo per la stipula di un nuovo contratto con un ente gestore subentrante nel medesimo servizio"».

28.62

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. Il primo periodo dell'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dai seguenti:

"A partire dal 1° gennaio 2018 il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Per i professori e ricercatori in servizio al 1° gennaio 2018 la transizione dal regime triennale a quello biennale avviene, ai fini giuridici, preservando il rapporto tra l'anzianità nella classe in godimento al 31 dicembre 2017 e la durata della classe stessa. Gli effetti economici decorrono dal 1° giugno 2020 per i professori e i ricercatori in servizio al 1° giugno 2020 stesso e dal 1° gennaio 2018 per i professori e ricercatori andati in quiescenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 1° giugno 2020, con corresponsione degli arretrati al 1° giugno 2020. Nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 ai professori e ai ricercatori in servizio al 1° giugno 2020 continuano ad applicarsi gli effetti economici derivanti dalla legislazione precedente"».

28.63

VERDUCCI

Respinto*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre, n. 145, dopo le parole: "degli enti locali" sono aggiunte le seguenti: "e al personale delle università"».

28.64

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale"».

28.65

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 760 e 761 sono abrogati».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000
2021: - 15.000.000
2022: - 15.000.000.

28.66

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati i commi 760 e 761».

28.67

VITALI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati i commi 760 e 761».

28.68

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 760:

1) alla lettera a) le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera b), capoverso "5-bis", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021";

3) alla lettera b), capoverso "5-ter", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "il 2019 e il 2020";

b) al comma 761 alla lettera a), le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

28.69

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 760:

1) alla lettera a) le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera b), capoverso "5-bis", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021";

3) alla lettera b), capoverso "5-ter", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "il 2019 e il 2020";

b) al comma 761 alla lettera a), le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

28.70

PICHETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, FANTETTI, DAMIANI, SACCONI, CALIENDO

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

"a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli Istituti professionali;

b) non inferiore a 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei".».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 60 milioni di euro.

28.71

PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, TOFFANIN, GALLONE, FANTETTI, DAMIANI, SACCONI, CALIENDO

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituite la lettera a) con la seguente:

"a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 61 del 2017"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 30 milioni di euro.

28.72

VERDUCCI, IORI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 971 è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.73

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTUEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di premiare e sostenere gli studenti che hanno già dimostrato il proprio valore e che vogliono proseguire il percorso di studio o attraverso la stesura di una tesi di ricerca o implementando la propria preparazione attraverso corsi altamente qualificanti nelle materie ambientali, dell'agro-alimentare, delle biotecnologie, dell'economia, delle nanotecnologie, dell'informatica, della mecatronica o della salute è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca un Fondo, di seguito denominato "Fondo Erasmus Italia", con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi mensili, di durata variabile da 3 a 6 mesi, a seconda della tipologia, a giovani italiani di età inferiore a venticinque o ventotto anni, a seconda della tipologia, per lo svolgimento di un periodo di ricerca finalizzato alla stesura della tesi di laurea specialistica o magistrale o per iscriversi e frequentare un corso di alta formazione (*master*) di 1° o 2° livello, in un istituto ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza, presso enti di ricerca pubblici o privati, università statali o non statali legalmente riconosciute previa presentazione del progetto di tesi da parte del candidato approvato dalla scuola universitaria di appartenenza.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 16-bis, sulla base dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, godere dei diritti civili, appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE inferiore ad euro 32.000 oppure avere un reddito dichiarato personale inferiore ai 13.000 euro annui;

b) essere uno studente in regola con la durata legale corso di studi, con una media ponderata non inferiore ai 105/110 e prima del compimento del ventottesimo anno di età per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 3 mesi, al fine di effettuare un periodo di ricerca presso un ente ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza e finalizzato alla stesura di una Tesi di laurea specialistica o magistrale;

c) essere in possesso della laurea triennale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta, sia essa italiana o comunitaria, non oltre i 12 mesi antecedenti dall'inizio del corso, con la votazione di 105 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del venticinquesimo anno di età, per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 6 mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 1° livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese;

d) essere in possesso della laurea specialistica o magistrale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria, ottenuta non oltre i 12 mesi antecedenti dall'inizio del corso, con la votazione di 105 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del ventottesimo anno di età, per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 6 mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 2° livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese.

16-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-*bis* e 16-*ter* pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

28.74

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU,

PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di reperire risorse aggiuntive per il sostegno alla ricerca e ai giovani nella fase iniziale della carriera accademica, si stabilisce che una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per le attività di cui al comma 16-ter è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

16-ter. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia,

16-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 16-ter deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al Rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.».

28.75

FERRARI, VERDUCCI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Ai fini dell'applicazione delle procedure di chiamata nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 e sono conseguentemente modificate le facoltà assunzionali degli atenei, comunque entro il limite di spesa sopra indicato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

28.76

VERDUCCI, IORI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 45 milioni di euro per l'anno 2021, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 191,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 260 milioni di euro per l'anno 2021, 236,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 283,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 275 milioni per l'anno 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.77

QUARTO, MONTEVECCHI, GRANATO, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di migliorare la stima della pericolosità sismica e della comprensione degli effetti di sito nell'area interessata dalla sequenza sismica dell'Italia centrale del 2016-2017 è istituito presso il Ministero dell'istruzione,

dell'Università e della ricerca un fondo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 da assegnare all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia».

16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.78

GRANATO, DRAGO, FLORIDIA, MONTEVECCHI, BOTTO, ROMANO, CROATTI, DONNO, LA MURA, TRENTACOSTE, VANIN, MARILOTTI, ANGRISANI

Respinto

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle famiglie e agli enti pubblici territoriali per i servizi di trasporto scolastico, contribuendo alla riduzione delle eventuali quote di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo perequativo per il trasporto scolastico in favore dei comuni con minore gettito fiscale, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione ed erogazione delle risorse di cui al comma 16-bis.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -10.000.000;
2021: -10.000.000;
2022: -10.000.000.

28.79

MONTEVECCHI, GRANATO, FLORIDIA, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Al fine di dare sostegno alla strategia per la crescita e l'occupazione, quale misura finalizzata al contrasto della precarietà di ricercatori e assegnisti, nonché per garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca, il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, è stabilito il piano di riparto per l'assegnazione ai singoli Enti di ricerca. La quota parte delle risorse di cui al presente comma eventualmente non utilizzata rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le finalità previste del medesimo Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.80

CORRADO, GRANATO, ANGRISANI, MATRISCIANO, RUSSO, PIRRO, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 90 milioni a decorrere dall'anno 2020, di cui 60 milioni vincolati per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata nel presente esercizio finan-

ziario per le finalità di cui al primo periodo del presente comma rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.

16-ter. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.81

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per il diritto allo studio, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, moltiplicati per il costo *standard* di ateneo per studente in corso.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.82

FEDELI, VALENTE, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

28.83

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, RIZZOTTI

Respinto

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di favorire la mobilità studentesca internazionale e lo svolgimento di esperienze di studi all'estero nonché l'apprendimento di *soft skills*, è istituita la "dote merito" per gli studenti del IV o V anno di scuola secondaria superiore che presentano una valutazione scolastica non inferiore alla media del 9 che, nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, intendono svolgere una parte o tutto l'anno scolastico, in corso di frequenza presso istituzioni scolastiche situate all'estero sulla base di progetti predisposti dalle scuole, anche costituite in rete alle scuole, o alle reti di scuole, che attivano i progetti di mobilità internazionale di cui al

presente comma è riconosciuto un contributo annuale fino a euro 500 per ciascuno studente per la mobilità in contesti europei e fino a 2500 euro per studente per progetti in contesti internazionali extraeuropei, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. A tal fine è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, università, e ricerca uno apposito fondo, denominato Fondo per la dote merito con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di presentazione da parte delle scuole dei progetti di mobilità internazionale e di riparto delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.84

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN, CALIENDO

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di sostenere l'attività di programmazione dei percorsi di apprendistato nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto alle istituzioni scolastiche un contributo di 500 euro ad alunno, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.85

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. In ottemperanza al principio per cui la formazione a tempo pieno dei medici specializzandi forma oggetto di una adeguata remunerazio-

ne, per i corsi a partire dall'anno accademico 1982-1983 e fino all'anno accademico 1990-1991, i medici specializzandi hanno diritto ad anni di contribuzione figurativa a titolo di risarcimento del danno per la mancata retribuzione dovuta, solo qualora non abbiano nel frattempo ricevuto alcun tipo di rimborso.

16-ter. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione al corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

16-quater. Il diritto di cui al comma *16-bis* è riconosciuto anche qualora il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

16-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare i contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

16-sexies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma *16-bis*, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo.

16-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *16-bis*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

28.86

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

«16-bis. In ottemperanza al principio per cui la formazione a tempo pieno dei medici specializzandi forma oggetto di una adeguata remunerazione, per i corsi a partire dall'anno accademico 1982-1983 e fino all'anno accademico 1990-1991, i medici specializzandi hanno la facoltà di riscatto a titolo gratuito dei periodi non coperti da contribuzione in base a quanto stabilito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a titolo di risarcimento del danno per la mancata retribuzione dovuta, solo qualora non abbiano nel frattempo ricevuto alcun tipo di rimborso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.87

ALFIERI, GIACOBBE

Respinto*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. A sostegno del sistema educativo italiano ed in particolare dell'internazionalizzazione della formazione superiore italiana, all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", di 50 milioni di euro per l'anno 2019, di 50,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022". Le risorse aggiuntive stanziata dal presente comma sono finalizzate alle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, recante "Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;
2021: - 3.000.000;
2022: - 3.000.000.

28.88 (testo 2)

MONTEVECCHI, SANTILLO, DELL'OLIO, GRANATO, MARILOTTI, ANGRISANI

Accolto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

28.89

CORRADO, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2020 è autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un piano finalizzato alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

16-ter. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui al comma 16-bis le Università statali sono autorizzate a bandire

procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

a) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

16-quater. All'onere derivante dal comma *16-bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.90 (testo 2)

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA, MONTEVECCHI, BOTTO, ROMANO, CROATTI, DONNO, TRENTACOSTE, VANIN, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*16-bis.* A decorrere dall'anno 2020, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative.

16-ter. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati.

16-quater. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente: "66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto";

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo";

c) al comma 70:

1) al primo periodo, le parole: "del medesimo ambito territoriale" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "di un medesimo ambito territoriale" sono soppresse;

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

"74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

g) il comma 79 è sostituito dal seguente:

"79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso";

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso";

i) al comma 109, lettera e), le parole: "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle"».

28.91 (testo 2)

ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, MAUTONE, DI MICCO, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. Dall'anno scolastico 2020-2021, nelle istituzioni scolastiche a rischio, a forte processo immigratorio e con insistenti e acclarati fenomeni di dispersione scolastica, i posti di sostegno attribuiti in organico di fatto vengono trasformati in organico di diritto fino a un limite di 5.000 unità, nel limite di spesa di 67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021».

Conseguentemente:

1) all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 197 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»;

2) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

28.92

QUARTO, L'ABBATE, DI GIROLAMO, SANTILLO, ANGRISANI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Per le attività di pianificazione e programmazione e relativi piani di gestione, ai sensi delle Direttive 2000/60 e 2007/60, del decreto legislativo 152 del 2006 e legge 221 del 2015, ivi comprese le attività di studio, monitoraggio e rilievi delle Autorità di Bacino Distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 152 del 2006, è autorizzata la spesa annua di 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

28.93

PICHELTO FRATIN, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN, CALIENDO

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alle istituzioni scolastiche, anche costituite in reti, che nell'ambito della loro autonomia inseriscono nel piano triennale dell'offerta formativa progetti di svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che richiedono contingenti orari superiori al numero minimo di ore previsto dall'articolo 1, comma 784, della legge 145 del 2018, è assicurato quale elemento di premialità per la realizzazione di detti progetti, un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.94

CALIENDO, PICHELTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle tecnologie 4.0 è adottato un piano straordinario di potenziamento del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, finalizzato alla crescita di un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, coerente con i processi di innovazione tecnologica e in accordo con il Piano nazionale Industria 4.0. Per l'adozione del Piano straordinario il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2020, di 150 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 150 milioni di euro.

28.95

PICHELTO FRATIN, CALIENDO

Respinto

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'adozione di un piano straordinario di potenziamento del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, per il 2020, di 160 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «54 milioni».

28.96

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, FANTETTI, CALIENDO

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, possono essere espletati anche mediante esperienze di lavoro realizzate con contratto, di apprendistato di I livello di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla base di apposite convenzioni definite ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005. L'apprendistato può essere svolto anche all'estero per un periodo di tempo non superiore a sei mesi».

28.97

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, RIZZOTTI, TOFFANIN, GALLONE

Respinto*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

«16-bis. Ai datori di lavoro pubblici e privati, alle Onlus, agli enti e alle istituzioni che assumono con contratto di apprendistato di I livello studenti nell'ambito di progetti attivati ai fini dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi per ogni studente assunto, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 2.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 50 milioni di euro.

28.98

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPANICOLAOU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. È data facoltà agli studenti universitari che sono in regola con i pagamenti delle tasse e che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale».

28.99

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. I Professori Associati e i Ricercatori a tempo indeterminato per i quali la legislazione vigente prevede un pensionamento a una età inferiore ai 70 anni, possono, a domanda, chiedere un differimento del pensionamento a una età superiore, e comunque non superiore al settantesimo anno di età».

28.100 (testo 2)

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Accolto

Aggiungere in fine, il presente comma:

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

28.101

VERDUCCI, IORI

Respinto

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.102 (testo 2)CASTELLONE, GRANATO, FLORIDIA, MATRISCIANO, PUGLIA, PIRRO,
COLTORTI, MARILOTTI**Respinto**

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.

16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.2000/1

GRANATO

Ritirato

All'emendamento 28.2000, lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, istituzioni di alta formazione, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e di garantire piena attuazione al Programma nazionale per la ricerca, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro per il 2020, e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia di cui ai successivi commi. La restante parte è destinata al potenziamento della ricerca da parte del MIUR con le modalità e per le tipologie di intervento previste a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

28.2000/2

MONTEVECCHI

Ritirato

All'emendamento 28.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) al comma 1, sostituire le parole da: "da iscriverne", fino a: "e della ricerca", con le seguenti: "da destinare al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) e al Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO)";

0b) al comma 3 sopprimere la lettera c)»;

b) *alla lettera b), al punto «i)» premettere il seguente:*

«0i) sostituire le parole: "è composto", con le seguenti: "esercita funzioni di coordinamento stabilite dallo Statuto dell'Agenzia ed è composto"»;

c) *alla lettera c), capoverso, «7-ter» dopo le parole: «Il comitato scientifico», inserire le seguenti: «, oltre ad esercitare le funzioni di cui al comma 3,».*

28.2000/3

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 28.2000, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita cabina di regia all'interno del CNR, dotata di autonomia organizzativa e tecnico-operativa. Spetta alla Cabina identificare le modalità con cui dare una risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti e segnalando i punti di forza e di debolezza della ricerca nel Paese. La Cabina promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese; favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali".

0a-bis) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. La Cabina di cui al comma 2, in particolare ha:

a) Competenza politica: scelta delle priorità e dell'allocazione delle risorse, globali e per ciascun settore dell'amministrazione, svolgendo funzione di coordinamento tra i Ministeri;

b) Competenza esecutiva: spetta alla Cabina di regia identificare le modalità di risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti per lo sviluppo della ricerca nel Paese. La Cabina promuovere inoltre collaborazioni a livello internazionale e con le Regioni, che contribuiscono a finanziare la ricerca sul proprio territorio.

4. La Cabina è formata da rappresentanti il mondo della ricerca, della tecnologia, della cultura e dell'industria; con un direttore e dipartimenti per grandi aree tematiche con a capo un direttore.

5. La Cabina ha il compito di realizzare bandi di concorso, aperti a tutte le istituzioni che operano in campo scientifico nel Paese e altre organizzazioni pubbliche e private *no-profit*. L'assegnazione dei fondi avviene con *peer review* internazionali e *site visit*, consentendo alle comunità scientifiche di programmare le attività di ricerca con certezze sui tempi dei bandi, sulla valutazione, la disponibilità e la continuità delle risorse.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze vengono stabiliti i criteri di nomina dei componenti della Cabina improntati su criteri oggettivi di merito».

28.2000/4

BAGNAI, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Ritirato

All'emendamento 28.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere la lettera b);*
- 2) *alla lettera c), al capoverso «7-bis», sostituire le parole: «nominati dal direttore», con la seguente: «sorteggiati»;*
- 3) *alla lettera c), al capoverso «7-ter», dopo le parole: «dei principi di libertà», inserire la seguente: «, pluralismo».*

28.2000/5 (testo corretto)

QUARTO

Ritirato

All'emendamento 28.2000, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) *al punto i) premettere il seguente: «0i) sostituire le parole: "otto membri" con: "dieci membri"»;*
- b) *dopo il punto i), inserire il seguente: «i-bis) sostituire le parole: "uno dalla Consulta" con le seguenti: "tre dalla Consulta"».*

28.2000/6 (testo 2)

MORONESE

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione».

28.2000/7

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Accolto

All'emendamento 28.2000 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) aggiungere il seguente punto:

«iii) La composizione del Comitato direttivo deve assicurare la parità di genere».

b) alla lettera c), al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La composizione del Comitato scientifico deve assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore 45 per cento».

28.2000/8

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 28.2000, alla lettera c), dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:

«7-quater. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano a decorrere dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78".

7-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.

7-sexies. Agli oneri di cui al comma *7-quinquies*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

28.2000/9 (testo 2) (nuovo testo)

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

"*15-bis.* Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a euro 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

15-ter. A tal fine, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo fino alle soglie previste dall'articolo 35 per le forniture e i servizi.

15-quater. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni

dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo"».

28.2000/14 (testo 2) (nuovo testo)

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

"15-*bis*. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.

15-*ter*. Le risorse di cui al comma 15-*bis* possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli d'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65"».

28.2000/15 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 28.2000, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

"15-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di *Energy Service Company* (ESCO)».

28.2000

I RELATORI

Accolto

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «comitato direttivo,» inserire le seguenti: «il comitato scientifico,»;

b) al comma 5:

i) sostituire la parola: «due» con la seguente: «uno»;

ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e uno dall'Accademia dei Lincei»;

c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il comitato scientifico è composto da 5 membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia.

7-ter. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia.».

28.2001/1

IORI, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 28.2001, dopo il comma 16-bis, inserire i seguenti:

«16-ter. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle scuole, quota parte delle risorse di cui all'articolo 8, comma 11, pari a complessivi 40 milioni di euro, di cui euro 25 milioni per l'anno 2020 ed euro 15 milioni per l'anno 2021, sono assegnate agli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per effettuare verifiche sui rischi strutturali degli edifici ai fini di fornire ai dirigenti scolastici le valutazioni tecniche di cui al comma 3-*quater* art. 18 decreto legislativo 81/08, per gli adempimenti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e per interventi di manutenzione di somma urgenza nel caso in cui l'ente ne ravvisi la necessità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto di dette risorse.

16-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 16-*ter*, tra gli enti locali interessati, nonché le modalità e i termini per effettuare le verifiche in loco sugli edifici scolastici.

16-*quinquies*. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*ter*. I dirigenti scolastici che, in adempimento di quanto previsto nell'ultimo periodo del precedente comma 3, abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei degli edifici assegnati e dei relativi impianti non possono essere destinatari di provvedimenti sanzionatori ad opera degli organi di controllo quali VV.FF., A.S.L., Ispettorato del lavoro. I dirigenti scolastici non esercitano alcun controllo sugli impianti e sui locali tecnici destinati ad ospitare in via esclusiva centrali, impianti ed ogni altra strumentazione tecnica di servizio all'edificio. Sono, di conseguenza, sollevati da qualsiasi responsabilità in merito. È fatto obbligo agli enti tenuti alla fornitura e manutenzione degli immobili ad uso scolastico di formalizzare l'esito dei sopralluoghi o degli interventi manutentivi effettuati, assicurando l'assenza di situazioni di rischio. Non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale nei confronti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche che, in applicazione di quanto disposto dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, abbiano interdetto l'uso parziale o totale dei locali e degli edifici assegnati, nonché abbiano ordi-

nato l'evacuazione degli stessi, dandone comunicazione all'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.

3-quater. I dirigenti delle istituzioni scolastiche procedono alla individuazione di eventuali fattori di rischio, per le parti relative agli impianti e alle strutture edilizie in tutte le sue componenti, acquisendo la valutazione tecnica da parte dell'ente proprietario dell'edificio, che ne assicura la rispondenza alle norme tecniche e l'assenza di rischio, in caso contrario, comunica formalmente le situazioni di rischio che ne derivano. I dirigenti delle istituzioni scolastiche procedono comunque alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi qualora l'ente proprietario non risponda, entro 15 giorni, alla richiesta di procedere alla suddetta valutazione tecnica. Qualora la valutazione dei rischi legata a strutture ed impianti risulti sbagliata a seguito della mancata o erronea indicazione della valutazione tecnica da parte dell'ente proprietario, la responsabilità civile, penale e amministrativa conseguente resta in capo all'ente proprietario "».

28.2001/2

IORI, VERDUCCI

Ritirato

All'emendamento 28.2001, dopo il comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

b) al comma 5-bis, la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "luglio" e dopo le parole: "di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi";

c) al comma 5-ter, le parole: "per titoli e colloquio" sono sostituite dalle seguenti: "per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "luglio", le parole: "non può partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "non possono partecipare:", dopo le parole: "legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono inserite le seguenti: ", il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-*septies.2* e 609-*nonies* del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori" e dopo le parole: "modalità di svolgimento" sono inserite le seguenti: ", anche in più fasi,";

d) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

"5-*quater*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-*ter*, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*ter* sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-*ter* sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-*ter*";

e) dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

"5-*quinqüies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-*ter* sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-*quater*. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater* sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma *5-bis*, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma *5-quinquies*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma *5-ter*. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma *5-ter*. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-*septies*.2 e 609-*nonies* del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma *5-ter* e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma *5-quinquies* sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari.

Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma»;

5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 264 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 84 milioni, pari a euro 168 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;

b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

c) quanto a euro 120 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

28.2001/3

ANGRISANI

Ritirato

All'emendamento 28.2001, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «le seguenti»;*

b) *dopo il comma 16-bis aggiungere i seguenti:*

«16-ter. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, in via sperimentale, un Fondo per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali.

16-quater. Il Fondo, di cui al comma 16-ter, ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della sperimentazione per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali sulla base dei seguenti parametri e principi:

a) obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria tecniche e professionali con un numero di alunni non superiore a 24, elevabile fino a 26 qualora residuino resti;

b) valutazione dei risultati conseguiti, raccolti e trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, dagli istituti interessati dalla sperimentazione.

16-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *16-ter* e *16-quater*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.2001/4

CASTELLONE, PIRRO

Ritirato

All'emendamento 28.2001 dopo il capoverso «16-bis» aggiungere i seguenti:

«*16-ter.* Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.

16-quater. All'onere derivante dal comma *16-ter*, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.2001/5

GARRUTI, PIRRO, DONNO

Accolto

All'emendamento 28.2001, dopo il capoverso «16-bis» aggiungere i seguenti:

«*16-ter.* Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di

operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020.

16-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *16-ter*, pari a 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

28.2001/6

MOLLAME, NATURALE, ABATE, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, DONNO

Ritirato

All'emendamento 28.2001, dopo il comma 16-bis aggiungere i seguenti:

«*16-ter.* Il fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

16-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma *16-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.2001/7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

All'emendamento 28.2001, dopo il comma 16-bis, inserire il seguente:

«*16-ter.* Per la partecipazione alla selezione per la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo è necessario il possesso dei medesimi titoli di studio già previsti quale requisito di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami bandito nel 2019. Possono altresì partecipare, in deroga, i soggetti che possedevano, alla data del 31 agosto 2000, i titoli idonei per l'accesso al precedente profilo dei responsabili amministrativi.»

Conseguentemente, sostituire l'alinea con la seguente: «Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:».

28.2001/8

IORI, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 28.2001 dopo comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Al fine di garantire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono autorizzate le eventuali maggiori spese, su segnalazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che si rendono necessarie per la costruzione delle scuole, nonché sono autorizzati eventuali progetti in graduatoria finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle economie nei limiti delle risorse complessive di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nei limiti dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, stanziati dall'articolo 1, comma 158, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati con le risorse a disposizione e attribuite alle singole regioni per la realizzazione dei poli d'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».

28.2001/9

IORI, VERDUCCI

Ritirato

All'emendamento 28.2001 dopo comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è autorizzata una spesa di euro 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023. A tal fine, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo fino alle soglie previste dall'articolo 35 per le forniture e i servizi. I pareri, i visti, e

i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.»

28.2001/10

IORI, VERDUCCI

Ritirato

All'emendamento 28.2001 dopo comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di *energy service company* (ES Co).»

28.2001/11

IORI, VERDUCCI

Ritirato

All'emendamento 28.2001 dopo il comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Al fine di sostenere le attività sportive scolastiche e la partecipazione alle competizioni locali, nazionali e internazionali degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutti gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello

Stato destinati alle predette finalità. Il fondo di cui al primo periodo è, altresì, incrementato di euro 10 milioni annui a decorrere dal 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.2001/12

IORI, VERDUCCI

Accolto

All'emendamento 28.2001 dopo il comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione è assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste.»

Conseguentemente, al «Conseguentemente», sostituire le parole «di 201,94 milioni di euro per l'anno 2020, di 250,72 milioni di euro per l'anno 2021, di 255,25 per l'anno 2022, di 325,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «di 201,44 milioni di euro per l'anno 2020, di 250,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 254,75 per l'anno 2022, di 324,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 289,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 370,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.2001/13

RAMPI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 28.2001 dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

«16-ter. All'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022."».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;.

28.2001/14

IORI, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 28.2001 dopo comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. All'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022."».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto in modo corrispondente a decorrere dall'anno 2020.

28.2001/15

D'ALFONSO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 28.2001 dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

«16-ter. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

28.2001/16

ROJC

Accolto

All'emendamento 28.2001 dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

«16-ter. All'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, il comma 4-bis è soppresso.»

28.2001/17

BINETTI

Respinto

All'emendamento 28.2001, sostituire le parole da: «all'articolo 99, comma 2» fino a: «e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

28.2001/18

BINETTI

Respinto

All'emendamento 28.2001, sostituire le parole da: «all'articolo 99, comma 2» fino a: «e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

28.2001

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni nell'anno 2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziari di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 201,94 milioni di euro per l'anno 2020, di 250,72 milioni di euro per l'anno 2021, di 255, 25 milioni di euro per l'anno 2022, di 325,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.0.1

CALIENDO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondazioni smart academy)

1. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono denominate fondazioni *smart academy*, di seguito *smart academy*, erogano propri servizi di formazione in modo da creare l'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive, attive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.

2. Le *smart academy* costituiscono parte del sistema educativo nazionale rientrando, con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tra i soggetti preposti all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.

3. Le *smart academy* organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

4. Alle *smart academy* possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore.

5. A conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la *smart academy* rilascia un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale *standard* dell'istruzione e la certificazione delle competenze acquisite.

6. Al termine dei percorsi di cui al comma 3, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle *smart academy* un riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale *standard* dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato.

7. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di industria 4.0, sono previste modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado

e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le *smart academy* o *stage* nelle imprese di industria 4.0.

8. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, il Coordinamento nazionale predispone azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico.

9. Alle *smart academy*, al fine di semplificarne e di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera *h*), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

10. Le *smart academy* finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono contratti di apprendistato di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

11. Le *smart academy* sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi, siti *internet* istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

12. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 possono avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni *smart academy*, partecipare alla loro *governance*, sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.

13. Alle *smart academy*, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

14. Per offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire i nuovi profili professionali, le *smart academy* valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo le indicazioni definite dal piano triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge è attuate a livello territoriale.

15. Le *smart academy* propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi.

16. Per garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni *smart academy*, di seguito denominato «Coordinamento nazionale», composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale. Il Coordinamento nazionale approva, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle *smart academy* dei settori tecnologici innovativi. Tiene, altresì, conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali. A tal fine provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese di industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente *smart academy* e dalle rappresentanze datoriali. Il Coordinamento nazionale identifica, altresì, i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.

17. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

18. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma XXX, le fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine della loro trasformazione in *smart academy* secondo quanto previsto dal presente articolo».

28.0.2

GIRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Korrepetitor al pianoforte per gli insegnamenti di canto, arte scenica e strumento nei Conservatori di musica)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità dei Conservatori di musica, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, la dotazione organica nazionale delle predette istituzioni è integrata con 200 posti finalizzati all'assunzione delle professionalità dei *korrepetitor* al pianoforte per il supporto pianistico al docente titolare delle classi di canto, arte scenica, strumento e di corsi tradizionali.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i profili giuridici ed economici di detto personale. Il trattamento economico spettante non può comunque essere inferiore a quello previsto per l'Area Terza- Collaboratore del CCNL Istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam.

3. Per l'accesso alla posizione lavorativa è richiesto il diploma accademico di secondo livello o equipollente in Pianoforte, indirizzo classico nonché diploma accademico in Maestro Collaboratore, diploma accademico in Musica da Camera ed equipollenti e una particolare qualificazione professionale con titoli artistici in relazione alle tipologie di attività previste.

4. Il *korrepetitor* al pianoforte, di cui al comma 1, collabora al pianoforte con il docente titolare di materia durante le lezioni, nonché per i saggi e per le attività di produzione artistica.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

28.0.3

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Nella definizione delle piante organiche di cui all'articolo 6 e del capo terzo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del capo secondo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il settore scolastico, è previsto, a partire dall'a.s. 2020/2021, l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto in assenza di ragioni sostitutive e in presenza di posti in deroga su sostegno assegnati per coprire effettive esigenze, anche sui posti relativi alle sezioni primavera attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 65 del 17 aprile 2017, e la revisione dei criteri di assegnazioni degli organici alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e all'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni, in base alle effettive esigenze del territorio, alla dislocazione, alla rete di collegamento con le stesse istituzioni scolastiche nelle piccole isole o comunità montane, all'ubicazione in luoghi a rischio, ad alto tasso di dispersione scolastica, migratorio o ancora depresse economicamente.».

28.0.4

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è introdotta nella scuola primaria la pratica dell'educazione motoria per un totale di due ore settimanali da assegnare, nelle more dell'attivazione di specifiche procedure concorsuali, a docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento di educazione motoria anche per altro grado scolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le procedure concorsuali per il reclutamen-

to del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

28.0.5 (testo 2)

GIRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Sistema pubblicistico per i professori delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3 il rapporto di impiego del personale docente delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica musicale e coreutica è disciplinato in regime di diritto pubblico. In via transitoria fino all'adozione di una specifica disciplina normativa, che regoli il predetto rapporto in modo organico ed in conformità all'articolo 33, sesto comma della Costituzione ed alle disposizioni della legge 21 dicembre 1999 n. 508 non espressamente incompatibili con il regime di diritto pubblico ed in prima applicazione senza determinare nuovi e maggiori oneri per lo Stato, continua a trovare applicazione il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018"».

28.0.6

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È prevista l'attivazione, a partire dall'a.s. 2020/2021, dei posti relativi al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici e del profilo C

professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure: relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'a.s. 2020/2021. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

28.0.7

BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei».

28.0.8

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:

a) all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: "in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria"; al medesimo comma, eliminare anche le parole "nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale". Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011."»;

b) all'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

eliminare la parola "predette";

sostituire le parole: "scuole statali e pareggiate" con le parole: "scuole statali, pareggiate e paritarie";

sostituire le parole: "è riconosciuto" con le parole: "è interamente riconosciuto";

eliminare le parole ", per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo";

c) all'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge."»;

d) è corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall'a.s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come

determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018;

e) in considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera».

28.0.9

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1° settembre 2021, si applicano per l'accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157. Per la relativa copertura finanziaria si attinge al fondo di cui al comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.10

BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per il personale docente della scuola, all'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si aggiunge il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede

all'assunzione, delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a.s. 2020/2021 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione."».

28.0.11

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Con decreto di natura regolamentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone i nuovi accessi ai percorsi di formazione iniziale e reclutamento apportando le specifiche modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei seguenti principi: l'accesso a un numero programmato ordinario annuale rispetto ai posti vacanti e disponibili l'anno scolastico successivo di almeno diecimila unità, la frequenza di un corso annuale universitario durante il quale svolgere anche attività di tirocinio retribuito nella qualità di supplente a tempo determinato e al termine del quale poter essere confermato, in caso di valutazione finale positiva, nei ruoli».

28.0.12

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. I candidati laureati che hanno un contenzioso pendente avverso i decreti del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016, sono ammessi a una prova suppletiva per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali».

28.0.13

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

28.0.14

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Nella definizione del numero di posti relativi, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente».

28.0.15 (testo 3)

CATTANEO, RUBBIA, SEGRE, GRANATO, PESCO, CASTELLONE, DELL'OLIO, DI MARZIO, ENDRIZZI, GALLICCHIO, LEONE, MARINELLO, MAUTONE, Marco

PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, Giuseppe PISANI, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PAVANELLI, GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, QUARTO, NOCERINO, VANIN, DI MICCO, BOTTO, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTICI, BINETTI, BOLDRINI, LANIECE, DURNWALDER, SERAFINI, BONINO, STEGER, CALIENDO, ERRANI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, CALANDRINI, FLORIS, ROJC, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Interventi a favore della ricerca pubblica nazionale nell'ambito delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole)

1. La Fondazione *Human Technopole*, di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione:

a) relaziona, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle *facility* infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale;

b) organizza, in corrispondenza della trasmissione della relazione di cui alla lettera *a)*, una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.

2. Con apposita Convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione *Human Technopole*, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo Statuto nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, vengono individuate le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione dovrà, tra l'altro, svolgere:

a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle *Roadmap* dello *European Strategy Forum on Research*

ch Infrastructures, le *facility* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzarsi, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del Direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella Convenzione;

b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione; le *facility* infrastrutturali, individuate alla lettera *a)*, assicurando le risorse umane, finanziarie, e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna *facility*, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla successiva lettera *d)*;

c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia Nazionale per la Ricerca di cui all'articolo 28 della presente legge, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle *facility* della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;

d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle *facility* infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle *facility* infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza;

e) istituire presso la Fondazione *Human Technopole* un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera *4)*, composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere cori università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal Presidente del Comitato scientifico della Fondazione *Human Technopole*, che ne è membro di diritto. La composizione - anche numerica - e il funzionamento della Commissione nonché i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla Convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. In caso di mancata sottoscrizione entro la data indicata al comma 2, la Fondazione *Human Technopole* è tenuta ad attivare la procedura di modifica dello Statuto della Fondazione adottato con d.P.C.M. del 27 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo Statuto per adeguar-

lo ai principi, criteri e modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2; in tal caso, e fino alla approvazione delle modifiche dello Statuto, la Fondazione assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 1, lettera *a*) e *b*) con cadenza semestrale.»

28.0.16

RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Vincolo parziale di destinazione delle risorse stanziato per la Fondazione Human Technopole a favore della ricerca pubblica del Paese)

1. Il 60 per cento delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole di cui al comma 121 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è vincolato:

a) alla creazione e implementazione presso la stessa Fondazione di più facilities infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nelle scienze della vita, biomolecolari e dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività;

b) al sostegno dei costi delle parti tecnologiche dei progetti selezionati da svilupparsi nelle facilities della Fondazione;

c) al sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*,

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione Human Technopole a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della Salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle facilities individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca a una «Commissione indipendente per la valutazione», di cui al seguente comma.

3. La «Commissione indipendente per la valutazione» è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni, incarichi o collaborazioni in Università, IRCCS, e Enti pubblici di ricerca italiani. Gli oneri

di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua principi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione.

5. Alla «Commissione indipendente per la valutazione» spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti a Università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca italiani che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle risorse, competenze tecnologiche, infrastrutture e dotazioni delle facilities della Fondazione Human Technopole, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso.

6. La Fondazione Human Technopole adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al primo comma del presente articolo e relazione, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e al Ministero della Salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione Human Technopole conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico delle facilities della Fondazione Human Technopole che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione.».

28.0.17 (testo 2)

IORI, VERDUCCI, TARICCO, ACCOTO, CALANDRINI, COMINCINI, CONZATTI, DAMIANI, DELL'OLIO, ERRANI, FAGGI, TOFFANIN, FERRARI, FERRERO, FERRO, GALLICCHIO, LEONE, MANCA, Marco PELLEGRINI, PESCO, PICHETTO FRATIN,

PIRRO, PRESUTTO, RIVOLTA, SACCONI, STEFANO, STEGER, TOSATO, ZULIANI,
DE BONIS, MONTEVECCHI, GRANATO, ANGRISANI, RUSSO, CORRADO, VANIN

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

(Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)

1. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento per nuove o maggiori spese o per riduzioni di entrate relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto dei seguenti importi, anche con riferimento alla proiezione pluriennale:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2020 - 4.374.000;

2021 - 16.596.000;

2022 - 15.725.000.

28.0.18

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI, PARENTE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale)

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

28.0.19

CARBONE, GALLONE, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il sistema nazionale di istruzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie.

2. Le scuole paritarie concorrono insieme alle scuole statali al funzionamento del sistema nazionale di istruzione.

3. Ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie è attribuito il medesimo punteggio previsto per il servizio preuolo svolto nella scuola statale.

4 A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento per riconoscere il servizio preuolo prestato nelle scuole paritarie, in ragione della pari dignità tra le istituzioni scolastiche statali e non statali.».

28.0.20

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescen-

za che, alla data di entrata in vigore, della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

28.0.21

CALIGIURI, BATTISTONI, BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Fondo speciale di ricerca «Salute 4.0»)

1. Al fine di implementare e migliorare i processi ospedalieri e clinici delle strutture sanitarie del mezzogiorno d'Italia, è istituito presso il Ministero della Salute un fondo, di seguito denominato fondo salute 4.0, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato a supportare i centri di ricerca pubblici e privati che progettano sistemi che, utilizzando tecniche avanzate di bioingegneria e bioinformatica, supportano le attività medico-cliniche e biologiche funzionali al potenziamento dei processi ospedalieri, clinici e chirurgici.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

28.0.22

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CALIENDO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. Al fine di favorire l'utilizzo della metodologia didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado e di potenziare e accrescere la qualificazione del personale educativo, docente e dei dirigenti scolastici in materia, a decorrere dal 2020 è istituito presso lo Stato di previsione del MHJR, apposito fondo con lo stanziamento di 80 milioni di euro annui destinato alla organizzazione di percorsi di formazione tecnologica in servizio che integrino le competenze disciplinari, pedagogiche e tecnologiche del personale educativo e docente delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

2. A valere sul Fondo di cui al comma precedente, una somma pari a 20 milioni di euro è destinata alla valorizzazione del personale educativo e docente in possesso di specifica formazione in materia di didattica digitale, o che la acquisisce mediante la frequenza dei percorsi di cui al comma precedente, che adottano le nuove tecnologie digitali per lo svolgimento dell'insegnamento. La valorizzazione: avviene tramite assegnazione di una indennità, definita bonus didattica digitale, con natura di retribuzione accessoria e può essere assegnata anche all'istituzione scolastica nel suo complesso o a un team di docenti che partecipano congiuntamente a un progetto.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del *coding* è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto all'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e master finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale.

5. A decorrere dal 2021, gli educatori e i docenti, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado o sono inseriti in qualunque graduatoria per l'insegnamento nonché gli educatori della scuola dell'infanzia partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale.

6. Per le finalità di cui al presente articolo sono adottate misure per l'inserimento nei corsi di laurea per il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento di specifiche modalità formative finalizzate all'introduzione della metodologia didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.

7. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) almeno 3 CPU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica generale e del *coding*»;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) almeno 3 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica generale e del *coding*»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i CFU/CFA di cui ai commi 1, lettere b) e *b-bis*), e 2, lettere b) e *b-bis*), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma *extra*-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.»

4. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, con proprio decreto adotta, entro sessanta giorni; dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari l'accREDITAMENTO degli enti al fine della formazione dei docenti in materia di didattica digitale».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 80 milioni di euro.

28.0.23

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO,

FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Insegnamento dell'educazione alimentare nei programmi scolastici)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione dell'obesità infantile, è introdotto, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, l'insegnamento dell'educazione alimentare, come materia di studio obbligatoria.

2. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione alimentare, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum.

3. Lo studio dell'educazione alimentare, oltre alla normale didattica in aula, può comprendere attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate presso centri di ricerca ed istituzioni.

4. L'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza che squilibri ed eccessi alimentari determinano malattie degenerative e dismetabolismi.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il contenuto dei programmi di insegnamento dell'educazione alimentare.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione alimentare e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

7. all'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima».

28.0.24

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Gestione del contenzioso avverso il bando concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 Novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

2. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

28.0.25

ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, MATRISCIANO, MAUTONE, DI MICCO,
LA MURA, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, RUSSO, PUGLIA, BOTTO,
MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo sperimentale per il contrasto del sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali)

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, in via sperimentale, un Fondo per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della sperimentazione per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali sulla base dei seguenti parametri e principi:

a) obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria tecniche e professionali con un numero di alunni non superiore a 24, elevabile fino a 26 qualora residuino resti;

b) valutazione dei risultati conseguiti, raccolti e trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, dagli istituti interessati dalla sperimentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.26

ROSSOMANDO, DE PETRIS, ERRANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, CIRINNÀ, ASTORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguente:

Art. 28-bis.

1. Al fine di rendere la società SOGESID S.P.A. strumentale alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico, la stessa è trasferita mediante conferimento del capitale sociale all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.) con corrispondente aumento di capitale sociale di quest'ultima. All'atto del trasferimento la società SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti. I nuovi organi societari sono nominati da Invitalia Spa nel rispetto della normativa vigente. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Tutte le attività, le passività, i contratti, le convenzioni, il personale attualmente in capo a SOGESID S.P.A. continuano in capo alla società denominata Invitalia Ambiente Spa.

28.0.27

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA, MATRISCIANO, RUSSO, MONTEVECCHI, BOTTO, ROMANO, CROATTI, DONNO, LA MURA, TRENTACOSTE, VANIN, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Istituzione del Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico e istituzione dei percorsi di specializzazione per il personale docente per le attività di Sostegno)

1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i docenti dell'organico dell'autonomia utilizzati per le attività di insegnamento, potenziamento, organizzazione progettazione e coordinamento possono essere utilizzati, su richiesta, per le attività di sostegno, previo superamento di un apposito percorso di specializzazione.

2. Al fine di garantire le attività di formazione dei docenti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di sostegno didattico, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per l'attuazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, dei percorsi di specializzazione di cui al presente articolo, a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il "Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico", con una dotazione annua di 15,11 milioni di euro a decorrere dal 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.».

28.0.28 (testo 2)

IORI, ERRANI, FARAONE, ZANDA, VERDUCCI, CERNO, SBROLLINI, PRESUTTO,
MONTEVECCHI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)

1. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 2, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dalla «*European Strategy Forum on Research Infrastructures*» (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscriverne in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 1, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'articolo 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

28.0.29

SACCONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Allo scopo di potenziare, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno l'*hub* delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico nella *roadmap* della "European Strategy Forum on Research Infrastructures" (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata, a decorrere dal 2020, la spesa di 4,8 milioni annui, per un triennio, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022," con le seguenti: "di 209,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 300,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,"».

28.0.30

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della "quota 100", nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero, di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo del personale docente in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020-2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20».

28.0.31

MARILOTTI, ANGRISANI, DE LUCIA, FENU, GRANATO, BRIZIARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento)

1. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, nonché di garantire il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Università

e ricerca, il "Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo:

a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle "pluriclassi";

b) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;

c) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.32

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Inserimento dell'educazione motoria nelle primarie)

1. Al fine di garantire il valore educativo dell'attività motoria è istituita, con modalità stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la figura professionale del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.

2. L'attività promossa dal docente di educazione fisica e sportiva è finalizzata a:

a) favorire l'integrazione dell'educazione fisica e sportiva nell'ambito del curriculum della scuola primaria, affiancando e sostenendo l'insegnante di classe e non sostituendosi totalmente ad esso;

b) proporre l'esperienza motoria e corporea come veicolo prioritario per la strutturazione delle capacità cognitive indispensabili ai processi di conoscenza e di interiorizzazione dei saperi;

c) promuovere la pratica motoria e sportiva affinché diventi una sana consuetudine di vita, volta a creare una consolidata abitudine al movimento e al benessere fisico e mentale che ne deriva;

d) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti di crescita comportamentale e sociale, per vivere e condividere esperienze significative di relazione e di integrazione;

e) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, volto al superamento dei propri limiti e al miglioramento delle proprie potenzialità;

f) offrire l'opportunità di partecipare ad attività motorie e di gioco sport a tutti gli alunni che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.

3. Per l'esercizio della professione di docente di educazione fisica e sportiva è necessario essere in possesso del diploma di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ovvero del diploma degli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF), equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136. Il personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è formato attraverso corsi organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'eventuale collaborazione del CONI.

4. L'organico costituito dal personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è costituito nella misura di un docente ogni 11 classi con un monte ore pari a ventidue ore settimanali più due di programmazione da articolarsi in attività di:

a) insegnamento frontale;

b) organizzazione e gestione di manifestazioni e di gare sportive anche per reti di scuole;

c) partecipazione ai consigli di classe;

d) partecipazione alle riunioni degli altri organi collegiali dell'istituzione scolastica;

e) valutazione degli alunni.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2020 e di 250 milioni a decorrere dal 2021».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

28.0.33

MOLLAME, AGOSTINELLI, PUGLIA, GRANATO, MATRISCIANO, RUSSO, BOTTO, DE BONIS, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per la promozione e l'ammodernamento degli Istituti agrari)

1. Per garantire il successo formativo degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, è istituito un Fondo per gli istituti tecnici e professionali, agrari con dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022.

2. Il Fondo, di cui al comma 1, è finalizzato in particolare alla promozione e all'ammodernamento degli Istituti agrari, di cui s'intendono incentivare le iscrizioni, favorendo il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico e sostenendo in particolare:

a) gli Istituti Agrari con annesse Aziende agrarie, quali modelli di possibili forme di Alternanza Scuola Lavoro;

b) le Università agrarie affinché, quali Enti certificatori, possano stipulare convenzioni per intraprendere percorsi di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) che costituiscano crediti formativi;

c) gli Istituti tecnici superiori (ITS) con percorsi specialistici in agraria;

d) le collaborazioni con il Collegio nazionale degli agrotecnici e il Collegio nazionale dei periti agrari;

e) la collaborazione e il supporto della Rete nazionale degli istituti agrari.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e di concerto con la Rete nazionale degli Istituti agrari, sono definiti i criteri di utilizzo e di ripartizione nonché le modalità di accesso, da parte degli istituti agrari al Fondo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.34

IORI, VERDUCCI, GRANATO, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Istituzione delle figure dei pedagogista scolastico e dell'educatore scolastico)

1. Al fine di affrontare la crescente complessità delle relazioni educative, prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio e di abbandono, con particolare riferimento a fenomeni quali la violenza, il bullismo, il *cyberbullismo*, nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti con il sostegno alle capacità educative dei genitori e degli insegnanti, sono istituite per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le figure del pedagogista scolastico e dell'educatore scolastico.

2. Il pedagogista scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola e, in particolare, nell'elaborazione e realizzazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), svolge una funzione di coordinamento delle azioni formative intraprese dall'istituzione scolastica, in coerenza con le rispettive determinazioni dei competenti organi collegiali. Nel suo ruolo scolastico, il pedagogista si pone a supporto dell'istituzione scolastica e fa riferimento al dirigente scolastico, al quale risponde direttamente del suo operato. Il pedagogista fornisce al collegio dei docenti, alle sue articolazioni ed ai singoli docenti, alle famiglie degli alunni e ai rappresentanti degli enti pubblici e privati impegnati nelle azioni educative, supporto, orientamento, indicazioni operative per una piena inclusione di ciascun alunno e per favorire al massimo il percorso formativo, anche in linea con gli attuali orientamenti dell'Unione europea in materia di rinnovamento ed efficacia dei sistemi nazionali d'istruzione e di formazione dei paesi membri. Il pedagogista scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d'accesso al concorso pubblico è la laurea quadriennale in pedagogia o la laurea magistrale nelle classi LM 50,

LM 57, LM 85, LM 93 o le lauree previste dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017,205.

3. Al fine di favorire la crescita e il benessere degli studenti e di assicurare un buon contesto educativo in cui potenziare lo sviluppo della comunità educante, l'educatore scolastico collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, garantendo percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli e migliorare le dinamiche relazionali del gruppo classe, proponendo azioni educative formali e informali, per i docenti, gli studenti e i genitori. L'educatore scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola, accompagna le relazioni tra e con gli insegnanti, i genitori degli studenti e gli studenti, al fine di favorire lo sviluppo delle interazioni educative. L'educatore scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d'accesso al pubblico concorso è la laurea in Scienze dell'educazione (LI9) o il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico come stabilito dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017,205.

4. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 198 milioni di euro per l'anno 2020, di 289 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 359 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 324 milioni di euro per l'anno 2025 e di 405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.0.35 (testo 2)

VERDUCCI, IORI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2020

e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «11 milioni di euro per l'anno 2020, 135 milioni di euro per l'anno 2021 e 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

28.0.36

VERDUCCI, IORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 331 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.0.37 (testo 2)

RUSSO, ANGRISANI, MARILOTTI, BRIZIARELLI, GRANATO, DONNO, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO, CONZATTI, COMINCINI, MANCA, FERRARI, STEFANO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

2. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi della *no tax* area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni di cui

all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico è rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

4. Gli incarichi d'insegnamento, di cui al comma 3, non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento, di cui al comma 3, non da luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 202,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 399,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.0.38

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per le gite a carattere ambientale)

1. Al fine di promuovere la cultura dell'ambiente nelle scuole primarie e secondarie e contribuire a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto della natura, è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca un fondo, di seguito denominato "Fondo per le gite a carattere ambientale", con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi alle scuole che, all'interno delle ore previste per le gite scolastiche prevedano nel loro percorso formativo attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, solte dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione

dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo.».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.0.39

GIRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1982, n. 485, dopo le parole: "confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL" sono aggiunte le seguenti: "o rappresentative ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

28.0.40

CARBONE, GALLONE, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dopo il comma 7, inserire il seguente:

"8. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato presso le istituzioni paritarie parificate."».

28.0.41

BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-20 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, è applicato, in caso di vacanza nelle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle redigendo graduatorie nazionali di cui al presente comma. Il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto Regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.».

28.0.42

LONARDO, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di finanziamento del sistema integrato scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico nel rispetto della Costituzione e della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche si intendono riferite a tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie, ai sensi della presente legge";

b) al comma 2, le parole: "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76";

d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla normativa dell'Unione europea";

e) al comma 4, lettera h), dopo le parole: "che rispettino" sono inserite le seguenti: ", quali condizioni minime,";

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4.1. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della presente legge.

4.2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *j*), fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato.

4.3. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

g) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*ter*. Le istituzioni di cui alla presente legge, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché provvisto dei relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4-*quater*. Ai docenti di scuole paritarie che passino, per effetto di stanziazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole paritarie."

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di cui al comma 6, il controllo è effettuato a rotazione su base regionale e deve accertare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché la corrispondenza al piano triennale dell'offerta formativa ai sensi della legislazione vigente in materia, la regolarità contabile, la pubblicità dei bilanci, nonché il rispetto dei contratti di lavoro per il personale delle scuole paritarie.

6-*ter*. Sono sottoposte annualmente a controllo le scuole paritarie che presentino un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie.

6-*quater*. A seguito dell'accertamento di gravi violazioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, gli uffici scolastici regionali, previo contraddittorio con l'istituzione scolastica interessata, concedono un termine di massimo due anni per la regolarizzazione della relativa posizione. Solo a seguito del permanere delle violazioni accertate, l'ufficio provvede alla revoca della parità.

6-*quinq*ues. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo *standard* per studente di cui al comma 6-*sexies* per ogni studente regolarmente iscritto.

6-sexies. Per "costo *standard* per studente" si intende la quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, quantificata ai sensi della tabella 1 allegata alla presente legge. Il costo *standard* per studente è determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.

6-septies. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma *6-quinquies*. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-octies. L'assegnazione del contributo ai sensi del comma *6-quinquies* è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, su ordine della direzione generale competente.

6-novies. I singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma *6-quinquies* che è conseguentemente ridotto di quota parte.

6-decies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere previste convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole scuole ai fini della promozione della eccellenza e del recupero sociale, culturale e artistico del territorio.

6-undecies. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma *6-quinquies* possono chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo *standard* per studente.

6-duodecies. Con le medesime modalità di cui al comma *6-septies*, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:

a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:

1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma *online* predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito *internet*;

2) rendendo pubblici i *curriculum vitae* dei docenti;

3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);

4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;

b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:

1) verificare la permanenza dei requisiti parità;

2) verificare la valutazione della scuola;

3) verificare i rendimenti scolastici;

4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma 6-*quinquies*;

5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

6-terdecies. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie."

2. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato (*articolo 1, comma 2*)«Tabella 1
(articolo 1, comma 6-*sexies*)

Quantificazione del costo *standard* per studente in alcune tipologie di scuola

Tipologia di scuola	Classe senza alunni disabili		Classe con alunno disabile	
	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa
Scuola dell'infanzia efficiente (più di 3 sezioni)	3.201,73	4.573,91	3.758,71	5.369,58
Scuola dell'infanzia non efficiente (fino a 3 sezioni)	2.881,56	4.116,52	3.382,84	4.832,63
Scuola primaria efficiente (più di 5 classi)	3.395,84	4.851,19	3.952,81	5.646,87

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scuola primaria non efficiente (fino a 5 classi)	3.056,25	4.366,07	3.557,53	5.082,18
Scuola sec. di I grado efficiente (più di 3 classi)	4.878,23	6.968,90	5.494,33	7.849,04
Scuola sec. di I grado non efficiente (fino a 3 classi)	4.390,41	6.272,01	4.944,90	7.064,14
Biennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.300,51	6.143,58	4.948,39	7.069,13
Biennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,46	5.529,22	4.453,55	6.362,21
Triennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,10	5.164,35	7.377,64
Triennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,89	4.647,91	6.639,88
Biennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.588,45	6.554,93	5.236,33	7.480,47
Triennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	4.129,61	5.899,44	4.712,70	6.732,42
Biennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Triennio linguistico efficiente (più di 5 classi)	Liceo	4.516,47	6.452,09	5.164,34	7.377,63
Triennio linguistico efficiente (fino a 5 classi)	Liceo non	4.064,82	5.806,88	4.647,91	6.639,87

28.0.43

RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 28-bis.***(Modifica dell'Articolo 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)*

1. Sostituire l'Articolo 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 con il seguente:

"Art. 65. - *1.* In deroga all'Articolo 64 del presente Codice e all'Articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, del 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università, con un ente pubblico di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento di attività di ricerca, ovvero con un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, l'inventore comunica la sua invenzione all'amministrazione da cui dipende, la quale ha facoltà di chiedere il relativo brevetto entro 6 mesi dalla comunicazione purché si impegnino a valorizzare l'invenzione.

E' data comunque facoltà all'inventore di depositare la domanda di brevetto entro il medesimo termine di 6 mesi. Qualora nel detto termine viene esercitata l'opzione, l'inventore è comunque tenuto ad effettuare il trasferimento della domanda all'amministrazione;

2. Le amministrazioni indicate al comma 1 si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di pianificazioni idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai propri ricercatori;

3. All'inventore spetta un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte nonché

del contributo che questi ha ricevuto dalle amministrazioni di cui al comma 1. Spetta all'inventore il diritto di chiedere il brevetto se, decorso il termine di cui al comma 1, le amministrazioni indicate non abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto. L'inventore acquisisce automaticamente il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi, qualora le amministrazioni entro 2 anni dalla concessione non ne abbiano iniziato lo sfruttamento;

4. Spetta all'inventore il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora le amministrazioni indicate nel presente articolo decidessero, una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato;

5. Qualora l'Università, l'Amministrazione, l'Ente di ricerca ovvero l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, entro i termini di priorità previsti dall'Articolo 28-*quinques*, si dichiarino non interessate a eventuali estensioni all'estero del brevetto, spetta all'inventore il diritto di decidere su eventuali estensioni;

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni previste nel comma 1 di appartenenza del ricercatore".

Art. 28-ter.

(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Il comma 3 dell'articolo 38 del Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il disegno o il modello venga creato nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il rapporto di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65".

Art. 28-quater.

(Modifica all'articolo 89 decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Il comma 2 dell'articolo 89 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il rapporto

di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65".

Art. 28-quinques.

(Modifica all'articolo 111 del codice)

1. Il comma 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo del 10 febbraio 20(55, n. 30 sostituito dal seguente:

"2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il rapporto di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65"».

28.0.44

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Incremento ore percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, con effetti dall'esercizio finanziario 2020, sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali e nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli Istituti tecnici;

b) non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 18,8 milioni nel 2020 e di 56,5 milioni a decorrere dal 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.45

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.46

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È soppresso l'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2020/2021 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da

disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

28.0.47

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti Legge 13/13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto del livello essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nei Repertorio nazionale ivi previsto.

2. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

28.0.48 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, RUSSO

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

"5-*quinquies*. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro nell'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collabora-

tori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità"».

Conseguentemente, l'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

28.0.50

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. I finanziamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente confermati per il settennio 2021-2027 nel limite annuale già previsto dalle citate disposizioni e relative delibere CIPE attuative. All'onere complessivo si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, all'uopo utilizzando anche economie derivanti dalla riprogrammazione o cancellazione di interventi precedentemente finanziati. Il CIPE con propria delibera, dà esecuzione alla presente disposizione in coerenza con la disciplina dettata dalla propria delibera n. 34 del 1° agosto 2017, attuati va della richiamata disposizione legislativa».

28.0.51

ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni relative all'autorità di regolazione in materia di sicurezza nucleare - Procedura di infrazione 2018/2021)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 2, comma 4, della legge 14.11.1995, n. 481";

b) all'articolo 6:

1) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole "La Consulta esprime parere obbligatorio" sono aggiunte le seguenti "e vincolante";

2) al comma 8, primo periodo, le parole "nel limite massimo di" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "pari ad almeno";

3) al comma 11, è soppresso l'ultimo periodo, da "Per quanto non specificamente previsto" a: "n. 41";

4) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Le risorse finanziarie del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di cui al comma 15 sono versate annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente a ISIN con corrispondente riduzione del contributo annuale dello Stato a favore di ISPRA".

5) il comma 14 è sostituito dal seguente: "Il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN e le relative modifiche sono approvati dal Direttore previo parere vincolante della Consulta".

2. Resta fermo il trattamento economico del personale previsto dall'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 45 del 2014, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

28.0.52

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 6, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, così come introdotto dall'articolo 2, comma 2 lettera g) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, sostituire le parole: "3,81 milioni di euro" con le seguenti: "5 milioni di euro".

28.0.53 (testo 2)

MANCA, IORI, VERDUCCI

Accolto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. 1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,81 milioni per l'anno 2020, e euro 3,55 milioni per l'anno 2021.

28.0.54 (testo 3)

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, FERRO

Accolto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,81 milioni per l'anno 2020, e euro 3,55 milioni per l'anno 2021.

28.0.55

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso il comma 331 dell'articolo 1».

28.0.56

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Docenti di sostegno)

1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «81 milioni di euro per l'anno 2020».

28.0.57

GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art 28-bis.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. Al fine di sviluppare la cultura ambientale negli studenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l'insegnamento dell'educazione ambientale nell'attività didattica delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

2. Lo studio dell'educazione ambientale, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

Art. 28-ter.

(Disciplina dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. L'insegnamento dell'educazione ambientale è parte integrante dei programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

2. L'insegnamento dell'educazione ambientale è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.

3. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.

4. L'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai principi della legalità,

della solidarietà e del rispetto della natura, accrescendo la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

Art. 28-quater.

(Formazione dei docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione ambientale nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in conformità alle finalità di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater.

Art. 28-quinquies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28-sexies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 8-bis a 8-quinquies, si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.».

28.0.58

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a.s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di molo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

28.0.59

BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola: "docente" aggiungere: ", del personale educativo e ata"; dopo le parole: "di ruolo", aggiungere: "e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata". Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l'erogazione del bonus per valorizzare il merito". Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell'articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l'utilizzo del fondo ivi stanziati.».

28.0.60

BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».

28.0.61 (testo 2)

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Accolto

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

28.0.62

LONARDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. Il cinquanta per cento delle risorse annue di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è destinato tramite gara pubblica alla copertura dei costi di ideazione, costruzione e mantenimento di "facilities nazionali HT" e delle spese di mobilità dei ricercatori di Università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca dalle loro sedi ad Arexpo di Milano, oltre che dei costi delle parti progettuali svolte all'esterno.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della salute da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo le modalità con cui devono essere erogate le medesime risorse.».

28.0.63 (testo 2)

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "214 milioni" sono sostituite con le seguenti: "114 milioni";

b) le parole: "305 milioni" sono sostituite con le seguenti: "205 milioni";

c) le parole: "375 milioni" sono sostituite con le seguenti: "275 milioni";

d) le parole: "340 milioni" sono sostituite con le seguenti: "240 milioni";

e) le parole: "421 milioni" sono sostituite con le seguenti: "321 milioni"».

28.0.64

FERRO, TESTOR

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui alla Parte II della presente legge».

28.0.65

TOFFANIN, BINETTI, RIZZOTTI, FLORIS, GALLONE, BERUTTI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

28.0.66

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 58, comma 1, lettera *m*), punto 3), di modifica dell'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n: 59, sostituire la parola: "quattro" con la parola: "due"».

28.0.67

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole: "e l'articolo 15, comma 7".

2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. All'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "2018/2019" aggiungere le seguenti: "e successivi", e sostituire le parole ove ricorrono: "30 giugno 2019" con: "30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva"».

28.0.68

IORI, GRANATO, SBROLLINI, LANIECE, CANGINI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA, MONTEVECCHI, ANGRISANI, VANIN, DE LUCIA, CORRADO, RUSSO, MARILOTTI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Coordinatori di struttura educativa)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto."».

28.0.69

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, alla fine del testo è inserito il seguente testo: "in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell'articolo 6"».

28.0.70

BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Via italiana al "sistema duale" di alternanza scuola-lavoro)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021,2022 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022".

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

28.0.71

BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Via italiana al "sistema duale" di alternanza scuola-lavoro)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

28.0.72

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'allegato *b*) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" aggiungere le seguenti parole: ", primaria e secondaria"».

28.0.73

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Stabilizzazione precari IRCCS e IZS)

1. All'articolo 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, dopo le parole: "424 a 434,", sostituire le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoti del comparto" con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

c) al comma 424:

1) dopo le parole: "di ricerca, personale" aggiungere le parole: "afferre alla sola area di ricercatori";

2) dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" aggiungere le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" aggiungere le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 426, sostituire ovunque ricorrano le parole: "cinque anni" con le parole: "tre anni";

f) al comma 427:

1) dopo le parole: "il personale" aggiungere le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

2) sostituire la parola: "cinque" con la parola: "tre";

g) al comma 428 dopo le parole: "a tempo indeterminato" sostituire le parole: "nei ruoli con le parole: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto";

h) al comma 429 sostituire la parola: "quinquennio", con la parola: "triennio".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

28.0.74

GIRO, VERDUCCI, IORI, RAMPI, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Modifica all'articolo 1, comma 654
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1 All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio."».

28.0.75

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Modifiche al decreto legge del 12 luglio 2018,
n.87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96)*

1. All'articolo 4, comma 1-*quiquies*, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n.87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti: "e paritarie"».

28.0.76 (testo 2)

VERDUCCI, IORI, RAMPI, MANCA, NANNICINI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

28.0.77 (testo 2)

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

28.0.78 (testo 2)

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

28.0.79

CASINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020,2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.80 (testo 2)

NENCINI, COMINCINI, CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

28.0.81

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.82 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Accolto

Aggiungere infine il presente comma:

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

28.0.83

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 760 lettera b), le parole: "Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono abrogate».

28.0.84

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: "anche mediante il coinvolgimento" fino a: "a legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti: "della durata almeno 300 ore per accrescere la sua possibilità di trovare un'occupazione anche in un settore diverso da quello in cui ha maturato esperienza o con più alte opportunità di inserimento lavorativo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative, gli standard e le modalità di rimborso per le attività svolte dagli enti di formazione di cui alla presente disposizione. Per i fini di cui al presente comma è stanziata una cifra pari a 303.750.000 per l'anno 2020 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria per l'anno 2020".».

28.0.2000/1

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 28.0.2000, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 la lettera c) si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia de-

tenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati».

28.0.2000/2

MANCA, FERRARI, ROSSOMANDO, BOLDRINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 28.0.2000, dopo il capoverso «Art. 28-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 28-ter.

1. I Commissari di aziende ammesse alla procedura dell'Amministrazione Straordinaria con un organico superiore alle 1400 unità lavorative nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, nelle ipotesi di retrocessione con l'applicazione dell'articolo 2112 c.c., a seguito di dichiarazione di fallimento del cessionario, applicano le condizioni contrattuali di lavoro in essere prima del trasferimento dei rapporti di lavoro dei lavoratori già ceduti».

28.0.2000

I RELATORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria).

1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma

3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario,

5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12". Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. È conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Il Ministro dell'economia

e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137. Il presente articolo entra in vigore il 31 dicembre 2019».

28.0.2001/1

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Respinto

All'emendamento 28.0.2001, capoverso «Art. 28-bis», comma 1, sopprimere le lettere a), b) c), d) ed e).

28.0.2001/2

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 28.0.2001 apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *ovunque ricorrano, sostituire le parole: «educazione finanziaria», con le seguenti: «educazione ambientale»;*

c) *sostituire la lettera f) con la seguente: «f) all'articolo 6, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 125, è, altresì, incrementata di 3,5 milioni di euro annui per iniziative specifiche nel campo della educazione ambientale, dello sviluppo sostenibile e della tutela del patrimonio ambientale.» e, al terzo periodo le parole: "al primo periodo", sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti periodi"»;*

c) *dopo la lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti:*

«f-bis) Il fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 1 milione per ciascun anno a decorrere dal 2020, per gli acquisti di beni e servizi strumentali all'attuazione della legge 20 agosto 2019, n. 92.

f-ter) All'onere derivante dalle lettere f) e f-bis), pari ad euro 4,5 milioni per ciascun anno a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

28.0.2001/3

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

Respinto

All'emendamento 28.0.2001, capoverso «Art. 28-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *sopprimere la lettera a);*

- *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "L'educazione finanziaria e all'imprenditorialità sviluppa la conoscenza dei fenomeni economici e finanziari nazionali ed internazionali, le competenze di auto-imprenditorialità e favorisce la partecipazione attiva e consapevole alla vita economica e alla crescita del Paese"».*

28.0.2001/4

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 28.0.2001, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso lettera a) dopo la parole: «economica» è inserita la seguente: «, imprenditoriale»;*

b) *al capoverso lettera b) dopo le parole: «attiva e digitale» inserire le seguenti: «, cultura d'impresa»;*

c) *il capoverso lettera c) è sostituito dal seguente:*

c) *all'articolo 3, comma 1, sono inserite le lettere:*

i) *«educazione finanziaria»;*

l) *«educazione alla creazione d'impres».*

d) *al capoverso lettera d) dopo le parole: «l'educazione finanziaria», inserire le seguenti: «, l'educazione alla creazione d'impres»;*

e) *al capoverso lettera e), dopo le parole: «dell'educazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «, dell'educazione alla creazione d'impres».*

28.0.2001/5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

Respinto

All'emendamento 28.0.2001, capoverso «Art. 28-bis», comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "L'educazione finanziaria sviluppa la conoscenza dei fenomeni economici e finanziari nazionali ed internazionali favorisce la partecipazione attiva e consapevole alla vita economica e sociale"».

28.0.2001/6

GALLONE

Respinto

All'emendamento 28.0.2001, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per le gite a carattere ambientale)

1. Al fine di promuovere la cultura dell'ambiente nelle scuole primarie e secondarie e contribuire a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto della natura, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca un fondo, di seguito denominato "Fondo per le gite a carattere ambientale", con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi alle scuole che, all'interno delle ore previste per le gite scolastiche prevedano nel loro percorso formativo attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, solte dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'Ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.0.2001/7

DAMIANI

Respinto

All'emendamento 28.0.2001, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie)

1. Per educazione economica e finanziaria si intende il processo attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una consulenza adeguata e oggettiva, sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, stabilisce gli obiettivi e le competenze da raggiungere nell'ambito dello sviluppo e della diffusione dell'educazione economica e finanziaria.

3. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione nelle scuole primarie e secondarie è istituito l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, come materia curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per le finalità di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concorrendo, ove possibile, all'elaborazione degli obiettivi, anche su base territoriale, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché alla eventuale spesa derivante

dall'insegnamento curricolare, di cui all'articolo 2, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

28.0.2001/8

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 28.0.2001, capoverso «Art. 28-bis», comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «4 milioni di euro» con «6 milioni di euro».

Conseguentemente,

Alla tabella A, Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: 2 milioni;

2021: 2 milioni;

2022: 2 milioni.

28.0.2001/9

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 28.0.2001, all'articolo «28-bis», alla lettera f) sostituire le parole: «4 milioni e 200 mila euro», con le seguenti: «6 milioni e 200 mila euro».

Conseguentemente modificare i seguenti importi

2020: - 2.200.000;

2021: - 2.200.000;

2022: - 2.200.000.

28.0.2001/10

MIRABELLI

Ritirato

All'emendamento 28.0.2001 dopo il comma 1, dell'articolo 28-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254, del 30 dicembre 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.

Il medesimo obbligo di redigere una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'art. 3 sussiste per le altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro".

1-ter. Al fine di promuovere la corretta redazione della dichiarazione individuale di carattere non finanziario (DNF) da parte delle imprese di cui al comma 1, è prevista la realizzazione di iniziative di comunicazione, realizzate dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237 mirate alle iniziative di informazione sulle attività di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016».

Conseguentemente:

- agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 200.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.0.2001/11

CANTÙ, CENTINAIO, ROMEO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, FREGOLENT

Ritirato

All'emendamento 28.0.2001, all'articolo «28-bis» aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 20 agosto 2019, n. 92, al fine di sostenere la diffusione di corretti stili di vita alimentari legati al consumo equilibrato dei nutrienti distribuiti nell'arco della giornata, secondo le direttive della dieta mediterranea, dichiarata patrimonio dell'Unesco il 16 novembre 2010 e necessario promuovere un sistema atto a valorizzare le eccellenze agroalimentari del nostro paese.

Conseguentemente dopo l'articolo «28-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 28-ter.

(Norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

1. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di *governance* per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito *rating*, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

2. Il *rating* è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare;

b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di *standard* qualitativi elevati;

c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli *standard* qualitativi previsti dal *rating*;

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di *rating* prestazionale: a) integrità e trasparenza; b) metodologie di calcolo rigorose e sistematiche; c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; d) elevata professionalità e competenza; e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale;

4. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

a) elaborare il modello di *rating* prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al *rating* da parte dei singoli operatori economici;

c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il *rating* dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

e) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del "*made in Italy*";

f) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

5. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di *rating* evidenzia l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

6. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del *rating* prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali è istituito un fondo denominato "Eccellenze Italia", con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del *rating*, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto

delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di *rating* ottenuti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

28.0.2001/12 (testo 2)

MANCA

Accolto

All'emendamento 28.0.2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro".

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2020.

1-quater. Per effetto delle disposizioni di cui al presente comma il comma 25 dell'articolo è sostituito dal seguente: «Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle Convenzioni stipulate con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché alle spese

sostenute dalla stessa società con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti". Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per tener conto degli effetti di cui all'art. 72, comma 1 della presente legge, i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ultimo prorogata ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 2017 n. 205, comma 1126, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: "3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, fermo restando il concorso della società agli obiettivi di finanza pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto delle direttive dell'Azionista e del controllore analogo".».

28.0.2001/13

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Respinto

All'emendamento 28.0.2001, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso: «Art. 28-bis», inserire il seguente:*

«Art. 28-ter.

(Educazione finanziaria)

2. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Educazione finanziaria)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 comma 7 lettera d): "potenziamento in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprendi-

torialità", a decorrere dal 1° settembre 2020 è istituito l'insegnamento di educazione finanziaria nel primo e nel secondo ciclo, allo scopo di sviluppare conoscenze e competenze legate ai settori economici e finanziari e all'auto-imprenditorialità.

2. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti sulla base del curriculum e sulla base di moduli didattici, individuati.

3. Nelle scuole del secondo ciclo l'orario non può essere inferiore a 33 ore. Nei licei viene attuata avvalendosi dell'organico dell'autonomia e utilizzando le quote di autonomia, previste dall'ordinamento vigente. L'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline economiche-giuridiche.

4. L'insegnamento dell'educazione finanziaria è oggetto di valutazione periodica e finale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 giugno 2009, n. 122".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico di personale, ad esclusione di quelle previste per l'organico dell'autonomia e per le quote di autonomia previste dalla normativa vigente.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente modifica normativa, viene emanato un decreto attuativo per l'individuazione delle competenze e degli obiettivi di apprendimento"».

28.0.2001/14

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 28.0.2001, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti»;*

b) dopo il capoverso «Art. 28-bis», inserire il seguente:

«Art. 28-ter.

(Educazione finanziaria e all'imprenditoria)

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Educazione finanziaria e all'imprenditorialità)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 comma 7 lettera d): "potenziamento in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità", a decorrere dal 1° settembre 2020 è istituito l'insegnamento di educazione finanziaria e all'imprenditorialità nel primo e nel secondo ciclo, allo scopo di sviluppare conoscenze e competenze legate ai settori economici e finanziari e all'auto-imprenditorialità.

2. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti sulla base del curriculum e sulla base di moduli didattici, individuati.

3. Nelle scuole del secondo ciclo l'orario non può essere inferiore a 33 ore. Nei licei viene attuata avvalendosi dell'organico dell'autonomia e utilizzando le quote di autonomia, previste dall'ordinamento vigente. L'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline economiche-giuridiche.

4. L'insegnamento dell'educazione finanziaria e all'imprenditorialità è oggetto di valutazione periodica e finale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 22 giugno 2009, n. 122.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico di personale, ad esclusione di quelle previste per l'organico dell'autonomia e per le quote di autonomia previste dalla normativa vigente.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente modifica normativa, viene emanato un decreto attuativo per l'individuazione delle competenze e degli obiettivi di apprendimento"».

28.0.2001/15

PIRRO

Respinto

All'emendamento 28.0.2001, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 28-ter.

(Polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro)

1. Al fine di rafforzare le possibilità di accesso agli studi universitari in un territorio particolarmente colpito dalle alterazioni dell'ambiente e del sistema economico-produttivo nonché per il potenziamento delle attività di ricerca a tutela della salute umana e del riequilibrio sostenibile, l'Università degli studi di Bari istituisce, in via sperimentale, nella sede decentrata di Taranto, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2020/2021 al 2022/2023, il polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro.

2. Per la promozione delle attività del Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro è autorizzata la spesa aggiuntiva di 9 milioni di euro, a favore dell'Università degli studi di Bari per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante incremento delle risorse destinate all'FFO e sulla base di un piano strategico predisposto dalla stessa in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università adottate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Ai fini dell'assegnazione delle sopraindicate risorse, con il predetto piano strategico viene fra l'altro prevista l'istituzione da parte dell'Università di Bari di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia con sede a Taranto a decorrere dall'a.a. 2020/2021, ferme restando le procedure di accreditamento di cui al D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 e relative alla programmazione nazionale degli accessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.

3. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca dell'intera offerta formativa accreditata presso la sede decentrata di Taranto, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett.

a), punto 2, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, all'istituzione dell'università degli studi di Taranto.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.2001/16

BINETTI

Respinto

All'emendamento 28.0.2001, sostituire le parole da: «alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» fino a: «2022: - 200.000.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

28.0.2001/17

BINETTI

Respinto

All'emendamento 28.0.2001, sostituire le parole da: «alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» fino a: «2022: - 200.000.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

Art. 32.

28.0.2001

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "vita civica" inserire la seguente: "economica";

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "attiva e digitale" inserire le seguenti: "educazione finanziaria";

c) all'articolo 3, comma 1, inserire la lettera:

"i) educazione finanziaria";

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "cittadinanza attiva" inserire le seguenti: "l'educazione finanziaria";

e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "della partecipazione" inserire le seguenti: "dell'educazione finanziaria";

f) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni e 200 mila euro"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

Art. 29

29.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

29.2

VERDUCCI, IORI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

29.3

VERDUCCI, IORI, MANCA

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 29.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma delle spese, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, per rapporti di lavoro subordinato a carico del Fondo di finanziamento ordinario degli enti e delle istituzioni di ricerca, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204";

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato automaticamente per evitare la diminuzione del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Agli oneri conseguenti al suddetto adeguamento si provvede a valere sulle risorse di bilancio di ciascun ente pubblico di ricerca garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 2 e dell'equilibrio di bilancio"».

29.4

VERDUCCI, IORI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9.», al comma 5, sostituire le parole: «, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite», con le seguenti: «automaticamente per evitare la diminuzione del valore medio pro-capite».

29.5

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Gli enti inseriti nell'articolo 1 nonché quelli indicati nell'articolo 19 comma 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016, costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto è inserito il personale contrattualizzato delle Università Statali, in base agli accordi tra Aran e Confederazioni Rappresentative. La dirigenza degli enti di cui al pre-

sente comma e delle Università Statali è inserita in apposita sezione nell'area contrattuale della dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative».

29.6

VERDUCCI, IORI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di conseguire le procedure per il superamento del precariato ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli Enti Pubblici di Ricerca, il fondo di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il criterio per l'attribuzione delle risorse è il medesimo stabilito dall'articolo 1, comma 670, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al suddetto fondo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», *con le seguenti:* «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

29.0.1

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni

di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

29.0.2

D'ALFONSO, FENU

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

"3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, nonché i compiti relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione di ciascuna delle predette procedure";

2) *al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:*

"e-bis) cura e accerta il rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice nei termini dallo stesso prefissati";

3) *dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

"5-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, nonché i criteri e le modalità per la definizione da parte del RUP dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure.";

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"La stazione appaltante, allo scopo di garantire il rispetto dei termini perentori fissati per l'avvio e la conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura operativa a supporto del RUP. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per il personale della struttura operativa a supporto del RUP e per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nelle procedure, al fine di accelerare e rendere certi i termini perentori di conclusione delle stesse"».

29.0.3

D'ALFONSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il presente comma si applica all'atto della liquidazione del compenso professionale, e non al momento dell'affidamento dell'incarico. Nel caso di pendenze contributive la liquidazione del compenso avverrà secondo la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010"».

29.0.4 (testo 2)

D'ALFONSO, FENU

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo,

presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la scelta del contraente, le amministrazioni procedenti provvedono a definire i singoli adempimenti di propria competenza, attraverso il responsabile unico del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con salvezza dei termini più brevi laddove espressamente previsti. Decorsi i termini stabiliti, in caso di inerzia, si configura un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

29.0.5

MORRA, GRANATO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica alle norme sull'Istituto di studi politici "S. Pio V" di Roma)

1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 293, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "di amministrazioni pubbliche e" sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati».

29.0.6

ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in materia di equo compenso)

1. Al comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti"».

Art. 30**30.2**

DE POLI

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 30.***(Misure a beneficio delle imprese in difficoltà finanziaria)*

1. I debiti delle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate nei successivi commi 4 e 5.

2. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 4 o dal comma 5, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

3. Ai fini del comma 1 e del comma 2, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità al 31 dicembre 2018, è pari allo 0,8.

4. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 3, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando: a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità risulti inferiore a 0,3; 2) al

20 per cento, qualora l'indice di liquidità dell'ente risulti superiore a 0,3 e non superiore a 0,6; 3) al 35 per cento, qualora l'Indice di liquidità risulti superiore a 0,6; *b*) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a*) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

5. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 3, ai fini del comma 1 e del comma 2, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 la procedura di messa in liquidazione di diritto. I debiti di cui al comma 1 e al comma 2 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera *a*) del comma 4, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 4. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 6 è allegata copia conforme del verbale di messa in liquidazione.

6. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 e al comma 2 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 3 o al comma 5 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

7. Il versamento delle somme di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari: al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, al 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, al 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e al restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 6, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 3 e 5 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi comma 1 e al comma 2.

10. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provvede con il maggior gettito atteso dall'adesione alle relative previsioni, che si assume ragionevolmente maggiore rispetto alle minori entrate riferite ai ruoli

oggetto di stralcio, soprattutto in ragione delle difficili aspettative di realizzo integrale dei crediti riferiti ai periodi d'imposta più risalenti».

Conseguentemente sono soppressi l'articolo 31 e il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge. Conseguentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata Tabella A, rubrica del MEF.

30.3

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, è istituita, anche in attuazione dell'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una piattaforma di servizio, denominata "Service" presso la Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione per Azioni, "MEFOP S.P.A", con l'obiettivo di:

a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;

b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a), nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituita, presso la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese una Commissione per elaborare, entro 90 giorni dalla costituzione, proposte relative:

a) all'istituzione del Service, alla sua governance e compiti, nell'ambito del MEFOP, fermo restando che la gestione dello stesso dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in am-

bito finanziario e di *asset management* e che sarà consentito l'avvalimento di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;

b) alle forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi del *Service*, fermo restando che tali forme, nel rispetto dei limiti di legge, dovranno includere necessariamente l'investimento in:

1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;

2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *i-bis), k-ter), m-ter), m-quater), m-quinquies), m-septies), m-octies), m-octies.1)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) fondi di *venture capital* come individuati dall'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) alle modalità di erogazione dei servizi del *Service* e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 1 con la specifica che, per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il *Service* potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;

d) all'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 1, che monitori l'attività del *Service*;

e) alle modalità di rendicontazione al Ministro per lo sviluppo economico e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali delle attività svolte dal *Service* con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alle tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.

1-quater. Con il decreto di cui al comma *1-ter* sono individuati i componenti della Commissione di cui al medesimo comma, tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management*, membri del MEFOP, rappresentanti di ABI, Confindustria, Aifi, Ania, dei Fondi Pensione e delle Casse di Previdenza, nonché persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, ai quali viene attribuito, ove compete, esclusivamente il rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente legislazione in materia.

1-quinquies. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione di cui al comma *1-ter*, sulla base delle proposte elaborate dalla stessa e delle finalità e indicazioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, è istituito il Service di cui al comma *1-bis*.

1-sexies. Per le finalità di cui ai commi *1-bis* e *1-quater* sono stanziati 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.500.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

30.4

FERRO, PEROSINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che utilizzano l'incentivo generale per la patrimonializzazione di cui al comma 1, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale di cui alla lettera *b*) del comma 1 è maggiorata del 100 per cento.

1-ter. Il rendimento nozionale addizionale di cui al comma *1-bis* è fruito dalle imprese interessate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma *1-bis*, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

30.5

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che utilizzano l'incentivo generale per la patrimonializzazione di cui al comma 1, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale di cui alla lettera *b*) del comma 1 è maggiorata del 100 per cento.

1-*ter*. Il rendimento nozionale addizionale di cui al comma 1-*bis* è fruito dalle imprese interessate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 1-*bis*, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

30.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sar-

degna e Sicilia, che utilizzano l'incentivo generale per la patrimonializzazione di cui al comma 1, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale di cui alla lettera *b*) del comma 1 è maggiorata del 100 per cento.

1-ter. Il rendimento nozionale addizionale di cui al comma *1-bis* è fruito dalle imprese interessate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma *1-bis*, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

30.7

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

«*1-bis.* L'articolo 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

30.8

FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

30.9

FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi:

"Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa"».

30.10

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

30.11

FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

30.12

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa».

30.0.1

MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)".

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

30.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*)"».

30.0.3

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole "compresi quelli inclusi nel costo

dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*)"».

30.0.4

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da *network* di *business angels*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento.

2. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, possono dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in *start-up* innovative, PMI innovative, fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40

milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

30.0.5

MANCA, PINOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il biennio 2020-2021 e nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di Euro per ciascun anno, alle imprese di cui all'art. 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 e nei limiti previsti dalla stessa norma».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000;

2022: - 0;

30.0.6

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

30.0.7

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente:

"*c-bis.1*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-bis.1*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del D.P.R. 22 di-

cembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

30.0.8

FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c-*bis*), è aggiunta la seguente:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla ba-

se di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, e dall'articolo 58 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

Art. 32

32.0.9 (testo 2)

MANCA, CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'anno 2021.

Art. 30

30.0.10

DE POLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.11

MANCA, FERRARI, COLLINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.12

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Consequentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.13

DAMIANI, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con

modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.14

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.15

BINETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.16

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.17

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 29, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

30.0.18

DE POLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, e 2022».

30.0.19

BINETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.20

MANCA, FERRARI, COLLINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.21

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.22

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.23

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.24

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1 ° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.25

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.26

FERRERO, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1° gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «164 milioni», le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».

30.0.27

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni di agevolazione per le imprese interessate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e da piani di recupero occupazionale)

1. All'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 26-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*c*) imprese esercenti attività di *call center*, le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno tenute alla contribuzione di cui agli artt. 5 e 23";

2. All'articolo 41 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 41 sostituire le parole: "per gli anni 2019 e 2020" con le parole: "per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022", e sostituire le parole: "superiore a 1.000 unità" con le parole: "superiore a 500 unità";

b) al comma 3 dopo le parole: "non continuativi" aggiungere infine il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7 dopo le parole: "per l'anno 2020" aggiungere: ", 2021 e 2022".

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2020, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le restanti risorse finanziarie di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 rimangono destinate alle specifiche situazioni occupazionali esistenti, rispettivamente, sul territorio della regione Sardegna e sul territorio della regione Sicilia».

30.0.28

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al fine di favorire gli investimenti delle società a controllo pubblico quotate che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, al comma 722 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserire, in fine, il seguente periodo: "e all'articolo 6 del medesimo testo unico al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, all'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 il comma 2-*quater* è abrogato e al comma 2-*quinqüies* le parole: ", 2-*ter* e 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-*ter*"».

30.0.29 (testo 3)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ripristino IRI)

1. L'articolo 1, comma 1055 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, valutati in euro 1.986,6 milioni per il 2020, 1.238, 1 milioni per il 2021, 1.236,6 milioni per il 2022, 1.250 milioni per il 2023, 1.253, 1 milioni per il 2024 e 1.255, 3 milioni per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i

requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

30.0.30

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizione sulla cessione crediti)

1. All'articolo 166, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "nei termini d'uso" sono aggiunte le seguenti: "e la cessione, a titolo definitivo (*pro soluto*), dei crediti ad essi relativi"».

30.0.31

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche decreto-legge Crescita)

1. All'articolo 18 del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 convertito con la legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, i commi 1 e 2 sono soppressi».

30.0.32

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, PIANASSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;

c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

30.0.33 (testo 2)

MININNO, ANGRISANI, CRUCIOLI, DI GIROLAMO, GRANATO, ORTIS, LUCIDI, DE LUCIA, TRENTACOSTE, FENU, ROMANO, LEONE, L'ABBATE, NATURALE, ROMAGNOLI, BOTTO, LICHERI, MATRISCIANO, FERRARA, Marco PELLEGRINI, GIANNUZZI, PRESUTTO, MOLLAME, Giuseppe PISANI, ABATE, MAUTONE, MARINELLO, PUGLIA, GAUDIANO, RICCIARDI, GALLICCHIO, GUIDOLIN, NOCERINO, DRAGO, QUARTO, DI MICCO, CORRADO, AUDDINO, PIRRO, GARRUTI, MARILOTTI, FEDE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo)

1. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento

decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede:

a) il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento;

b) l'annullamento di eventuali sanzioni già comminate, tranne che nei casi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) la cancellazione degli interessi di mora eventualmente già maturati alla data della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso; fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione, del progetto e della sua effettiva realizzazione, da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite per le agevolazioni di rispettiva competenza le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 3 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

30.0.34

FAGGI

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Rivalutazione dei beni d'impresa)

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 7.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di

un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura dell'8 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.

5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

6. In caso di opzione per il regime speciale di cui all'art. 1, commi da 119 a 141-*bis* della legge n. 296/2006 che dia luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 126, con gli effetti e le opzioni di cui ai commi da 127 a 130 della medesima legge, prima che il valore fiscale dei beni rivalutati ai sensi delle disposizioni precedenti sia divenuto efficace, il credito derivante dai pagamenti eventualmente effettuati ai sensi delle presenti disposizioni può essere immediatamente compensato con il debito per la predetta imposta d'ingresso.

7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni per l'anno 2022, pari a 8,4 milioni per l'anno 2023, pari a 5,7 milioni per l'anno 2024, pari a 5,8 milioni per l'anno 2025 e pari a 6 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «302 milioni e 500 mila», le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «366 milioni e 600 mila», le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «396 milioni e 300 mila», le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «334 milioni e 200 mila» e le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «415 milioni.

30.0.35

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla disciplina dei PIR)

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,0 in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti commi 1 e 2, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018, in quanto compatibili.

4. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018».

30.0.36

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (*IP manager*) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali *online* e di cancellazione dei contenuti illegali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro.

2. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro.

3. I contributi di cui al presente articolo sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva

di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

5. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili e le procedure per l'ammissione al beneficio».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

Art. 31**31.1**

SERAFINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente

«Art. 31. - (*Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici*) - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. Nell'ambito della misura prevista dal presente comma sarà prevista l'eliminazione delle commissioni attualmente applicate sulle transazioni *cashless* d'importo pari o inferiore a euro 10 e la riduzione del 50 per cento di quelle d'importo compreso tra euro 10 ed euro 20.

2. Al fine di favorire l'emersione del sommerso, alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti di prodotti dell'artigianato, di servizi di parrucchiere, nonché di ristorazione e riparazione di auto, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'Iva relativa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui ai commi 1 e 2, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3».

31.2

DE POLI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 31. - (*Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici*) - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di paga-

mento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. Nell'ambito della misura prevista dal presente comma sarà prevista l'eliminazione delle commissioni attualmente applicate sulle transazioni *cashless* d'importo pari o inferiore a euro 10 e la riduzione del 50 per cento di quelle d'importo compreso tra euro 10 ed euro 20.

2. Al fine di favorire l'emersione del sommerso, alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti di prodotti dell'artigianato, di servizi di parrucchiere, nonché di ristorazione e riparazione di auto, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'Iva relativa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui ai commi 1 e 2, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3».

31.3

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2 miliardi».

Conseguentemente alla tabella n. 11, relativa allo stato di previsione del Ministero della Difesa, Missione Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP + 0;

CS + 0.

2021:

CP + 1.000.000.000;

CS + 1.000.000.000.

2022:

CP + 1.000.000.000;

CS + 1.000.000.000

31.4

LUPO, SANTILLO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2,5 miliardi».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale)

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: "47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura del 30 per cento".

2. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con, modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 29,1 nella misura del 70 per cento".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede per quota parte mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

31.5

BOTTICI, MATRISCIANO, PIRRO

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

31.6

BOTTICI, MORONESE, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla commissione istituita ai sensi dell'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono destinate al fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 5».

31.7

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di offrire un sostegno agli oneri gravanti sugli esercenti attività di impresa, arte o professioni derivanti dal pagamento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento o carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 605, a decorrere dal 1 luglio 2020, in caso di credito di imposta spettante ai suddetti esercenti attività di impresa, arte o professione, in possesso di redditi e com-

pensi relativi all'anno precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro, in relazione alle citate commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, si applicano le disposizioni di cui ai commi *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies*.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che riconoscono un credito di imposta in relazione alle commissioni di cui al comma *3-bis*, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal contributo straordinario applicato sugli utili derivanti dalle predette commissioni spettanti agli operatori finanziari indicati nel citato comma *3-bis*, aggiuntivi rispetto alla media del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. In caso di non applicazione delle commissioni di cui al comma *3-bis* per le transazioni di importo unitario inferiore a 50 euro, ai fini del contributo dovuto ai sensi del presente articolo, gli utili derivanti dalle commissioni applicate alle restanti transazioni sono assunti in misura proporzionale al rapporto tra le citate transazioni senza applicazione di commissioni e il complesso delle transazioni.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare annualmente, previa verifica dell'ammontare complessivo del credito di imposta effettivamente utilizzato in compensazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e del corrispondente ammontare delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per le transazioni di cui al comma *3-bis*, è fissato l'ammontare del contributo straordinario dovuto in maniera da garantire maggiori entrate pari a 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai fini di accertamento, riscossione, sanzioni e relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

3-sexies. Al fine di provvedere alla compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies* anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno, gli operatori finanziari di cui al comma *3-bis* provvedono al versamento a titolo di acconto del contributo straordinario per il periodo di imposta in corso al 1° luglio 2020 e per quello successivo con le modalità e nei termini stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire maggiori entrate pari a, rispettivamente, 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.

3-septies. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni di cui al comma *3-bis* spetta un credito di imposta, nel limite di spesa complessivo di 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, come contributo alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 aventi ad oggetto acquisto, installazione o funzionamento di misure di sicurezza o apparati di dissuasione, controllo e protezione rispetto a condotte illecite di terzi. Il credito di imposta spetta, nel rispetto del predetto limite complessivo di spesa, in misura pari al 50 per cento degli oneri sostenuti e

fino all'importo annuo massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definiti termini e modalità di attuazione del presente comma.

3-octies. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-novies. Il credito di imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti *de minimis* ai sensi delle disposizioni vigenti dell'ordinamento UE».

31.8

FAZZOLARI, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di evitare che le misure premiali per favorire l'utilizzo del contante comportino una minore capillarità delle postazioni ATM ciascun operatore bancario (banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento) dovrà garantire in futuro un numero di postazioni ATM non inferiore a quello esistente alla data dall'entrata in vigore della presente legge.

3-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascun operatore bancario deve fornire evidenza alla Banca d'Italia circa la distribuzione dei rispettivi ATM. Ogni modifica circa la distribuzione e la localizzazione degli ATM deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia previa presentazione di un Programma di modifica.

3-quater. All'articolo 53 (Vigilanza regolamentare) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è aggiunto il seguente comma:

"5. La Banca d'Italia vigila affinché gli operatori bancari garantiscano la capillarità degli impianti ATM";

3-quinquies. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Banca d'Italia stabilisce le i livelli ottimali di servizio ATM in termini di disponibilità e le modalità per garantire in modo automatico l'attuazione di un quadro sanzionatorio per i disservizi causati dall'indisponibilità anche temporanea degli impianti ATM. L'impianto sanzionatorio potrà prevedere rimborsi agli utenti pari al doppio del valore medio delle commissioni bancarie previste per i prelievi e fino a 1000 euro al giorno in favore del Ministero dell'interno - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.

3-sexies. All'articolo 18 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive), comma 1, della legge n. 44 del 1999, recante: "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" è aggiunta la seguente lettera o il seguente comma:

"d) l'importo delle sanzioni previste per l'indisponibilità, anche temporanea, degli impianti ATM"».

31.9

PICHELTO FRATIN, DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma *4-quater*, è aggiunto il seguente:

«*4-quinquies.* Entro la data di entrata in vigore delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, a favorire una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante tali strumenti, assicurando:

a) la trasparenza, la chiarezza e l'efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti da parte di prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta;

b) la non discriminazione nell'applicazione di costi e commissioni in ragione del diverso potere negoziale, legato anche al volume di affari, di imprese e professionisti obbligati all'accettazione di pagamenti tramite carte di debito e di credito, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) una efficace traslazione sulle commissioni pagate da esercenti e professionisti dei criteri definiti dal Capo II del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015 in materia di commissioni interbancarie.

In assenza della riduzione dei costi e delle commissioni operata dal decreto di cui al presente comma, il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo».

31.10

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-*quater*, è aggiunto il seguente:

"4-*quinquies*. Entro la data di entrata in vigore delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, a favorire una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante tali strumenti, assicurando:

a) la trasparenza, la chiarezza e l'efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti da parte di prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta;

b) la non discriminazione nell'applicazione di costi e commissioni in ragione del diverso potere negoziale, legato anche al volume di affari, di imprese e professionisti obbligati all'accettazione di pagamenti tramite carte di debito e di credito, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) una efficace traslazione sulle commissioni pagate da esercenti e professionisti dei criteri definiti dal Capo II del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015 in materia di commissioni interbancarie.

3-*ter*. In assenza della riduzione dei costi e delle commissioni operata dal decreto di cui al comma 3-*bis*, il mancato adempimento degli obblighi di

cui al comma 4, non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo"».

31.11

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 15, comma 4, primo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso almeno un sistema elettronico tracciabile"».

Conseguentemente, al comma 4-quater del medesimo articolo 15, le parole: «effettuato con carta di pagamento di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato con un sistema elettronico tracciabile».

31.12

FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e con i corrispettivi elettronici di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono sospesi per la durata di dodici mesi per gli operatori ambulanti iscritti alla Sezione speciale del registro imprese delle CCIAA».

31.13

FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali e con i corrispettivi elettronici di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, gli operatori ambulanti iscritti alla Sezione speciale del registro imprese delle CCIAA».

31.0.1 (testo 3)

FERRERO, FAGGI, TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere in seguente:

«Art. 31-bis.

(Interventi su beni culturali)

1. Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2020 e 250 mila euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2020 e 250 mila euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

31.0.2

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Disciplina dell'equo compenso)*

1. Le seguenti disposizioni sono volte a garantire l'equità del compenso delle professioni regolamentate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nei confronti di qualsiasi committente.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso pattuito, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e conforme ai parametri stabiliti con decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 o, comunque, con successivi decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

3. I parametri indicati nei decreti di cui al comma precedente favoriscono la trasparenza, l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi e si applicano quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso dovuto non sia stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancata determinazione consensuale; in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale ai sensi dell'articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123/CE o è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni previste dalla legge. Fermo quanto sopra previsto, in mancanza di accordo tra professionista e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza del professionista affinché lo stesso esperisca un tentativo di conciliazione e, in difetto di accordo, il consiglio, su richiesta dell'iscritto o del committente, può rilasciare un parere sulla congruità della richiesta del professionista in relazione alla prestazione resa e nel rispetto dei parametri ministeriali di cui al presente articolo.

4. La disciplina dettata dal presente articolo si riferisce ai rapporti professionali comunque regolati aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali in favore di qualsivoglia committente, anche se rientrante nelle categorie delle microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

5. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nell'ambito dei rapporti giuridici di cui al comma 1 e 2, comunque denominati o disciplinati, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

6. La disciplina contrattuale dei rapporti giuridici di cui al comma 1 si presume unilateralmente predisposta dal committente, salva prova contraria.

7. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute in qualsiasi forma di disciplina pattizia della prestazione professionale che determinino, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

8. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della pattuizione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella pattuizione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova pattuizione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente pattuizione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

9. Le clausole di cui al comma 5 che precede, si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

10. È affetta da nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice, ogni clausola, condizione o patto vessatorio stipulato ai sensi del presente articolo. Il contratto rimane valido ed efficace per la parte restante. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

11. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni o negli affidamenti di incarichi comunque denominati che attestino genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

12. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole della pattuizione, comunque denominata, è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell'efficacia dell'incarico.

13. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una o più clausole a norma del presente articolo, ne dichiara la nullità e determina il compenso del professionista su un calcolo di valore stimato, in base al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 o in base ai successivi decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, oltre che delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore della prestazione eseguita in concreto.

14. Tutte le prestazioni professionali rese dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere remunerate in ossequio al principio dell'equo compenso.

15. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce sempre il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in esecuzione di incarichi comunque denominati e conferiti da eseguire successivamente all'entrata in vigore del presente atto, salvi i rapporti già instaurati se già retribuiti. La previsione, anche nell'ambito di procedure competitive, di forme di remunerazione dell'attività dei professionisti con modalità tali da violare, eludere o falsamente applicare in tutto o in parte il presente articolo è di per sé nulla ed inefficace. Ai fini del presente atto per pubbliche amministrazioni si intendono tutti i soggetti indicati nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Fermo l'obbligo di applicare le previsioni di cui al presente articolo, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad adottare apposito regolamento.

16. Le medesime garanzie di cui al presente articolo si applicano alle prestazioni rese dai professionisti che svolgono attività di tirocinio e/o praticantato, ferme le riduzioni previste dai parametri di riferimento.

17. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati automaticamente ogni due anni secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT. Le amministrazioni vigilanti sugli ordini e collegi professionali sono obbligate ad aggiornare ogni due anni l'elenco delle prestazioni erogate dai professionisti ed i relativi parametri di riferimento.

18. Con decreto del Ministro della giustizia è istituita un'apposita una commissione di esperti, composta da rappresentanti di tutte le professioni soggette alle disposizioni di cui al comma 2 che precede del presente articolo, con finalità di monitoraggio sull'effettiva osservanza del principio dell'equo compenso e di supporto all'Amministrazione. La Commissione monitora l'effettiva attuazione sia da pene dei committenti pubblici che privati, del cosiddetto principio dell'equo compenso nonché l'effettività del periodico aggiornamento delle tariffe professionali dei parametri ministeriali di cui ai commi 2 e 9 che precedono. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le prestazioni professionali rese a far data dall'entrata in vigore della presente legge e costituiscono parametro di riferimento anche per la determinazione di una congrua indennità dovuta in ogni caso alle prestazioni rese e/ai tirocinanti, laddove non diversamente previsto.

19. È in ogni caso vietato alle pubbliche amministrazioni l'affidamento di prestazioni professionali gratuite, comunque denominate o disciplinate.

20. Le istanze da presentare ad enti e ad uffici pubblici preposti al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di abitabilità e ad attestare il deposito di atti derivanti da prestazioni professionali deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista incaricato, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa ed oggetto dell'incarico, in cui devono essere riportati gli estremi del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

21. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai rapporti giuridici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

22. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

31.0.3

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet)

1. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si preavvisa la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali venga accertato dall'autorità competente ovvero debitamente documentato mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.

3. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 1 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmesse dall'utente.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*bis.1*. Nei contratti di cui al comma 1-*bis*, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio";

b) al comma 1-*quinqüies*, le parole: "del comma 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1-*bis* e 1-*bis.1*";

c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "1, 1-*bis*" sono inserite le seguenti: "1-*bis.1*".

5. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

31.0.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Lotteria degli scontrini)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° luglio 2020"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 211,8 milioni di euro per l'anno 2020».

31.0.5

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Abrogazione del reddito di cittadinanza)

1. L'articolo 1, comma 255 del 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

Conseguentemente, il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 è abrogato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato l'ammontare residuo delle risorse stanziare per il triennio dal 2019 al 2021 dal citato articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, poste in dotazione "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" istituita ai sensi del medesimo comma ed è altresì stabilito che tali risorse tornano nella disponibilità dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

31.0.6

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti delle categorie delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione del 6 maggio 2003, qualora le prestazioni professionali abbiano ad oggetto incarichi negli organi di controllo di cui agli articoli 2397, 2477 e 2543 del codice civile, all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e all'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Ai fini della determinazione dell'equo compenso rilevano i parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».

31.0.7

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2020"».

31.0.8

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Proroga dell'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021"».

31.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, GALLONE,
TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "; e in quelle sottoposte a tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136,"».

31.0.10

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 31-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria"».

Art. 31-ter.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

31.0.11

BOTTICI, FENU, MATRISCIANO, PUGLIA, PIRRO, BOTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per agevolare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il Capo I, è inserito il seguente:

"CAPO I-BIS.

Art. 34-quinquies.

(Limite alle commissioni applicabili ai beneficiari di operazioni di pagamento effettuate con strumenti di pagamento emessi da prestatori di servizi di pagamento)

1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, individuano, con decreto non regolamentare, le categorie di beneficiari alle quali applicare specifiche commissioni"».

31.0.13

FENU, PUGLIA, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Misure in favore delle imprese della filiera nautica)*

1. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione è essere comunicata all'Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge".

3. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" è sostituita dalla parola: "diportisti" e sono aggiunte le parole: "con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento".

4. Fino alla definizione della revisione della materia dei canoni riguardanti le concessioni demaniali marittime disposta dall'articolo 1, comma 677, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il pagamento dei canoni per le concessioni destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio, oggetto di contenzioso giudiziale sull'applicazione dall'articolo 1, comma 252, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296».

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000;

2022: - 40.000.000.

Art. 32

32.1

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 89.670.000;

CS: - 89.670.000.

2021:

CP: - 80.465.000;

CS: - 80.465.000.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0.

32.2

FERRO, PEROSINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 89.670.000 euro per il 2020 e a 80.465.000 euro a decorrere dal 2021,

si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 89.670.000 euro per il 2020 e a 80.465.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.4

CALIENDO

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 a decorrere dal 2021» con le parole: «84.995.000 euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50, quanto a 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

32.5

PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 a decorrere dal 2021» con le parole: «84.995.000 euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50, quanto a 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

32.6

TAVERNA, SANTILLO, DELL'OLIO, FERRARA, MATRISCIANO, LA MURA, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le seguenti: «188.895.000 euro».

32.7

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021», con le seguenti: «44.695.000 euro per l'anno 2020 e 40.090.000 euro annui a decorrere dal 2021».

Conseguentemente, dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per il funzionamento dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'art. 4 comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000».

32.8

PETROCELLI, PUGLIA, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «lettere a), b), e), d), f), g), h), i) e l),» con le seguenti: «, ad esclusione della lettera e),».

32.9

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, inserire in fine, le seguenti parole: «anche attraverso il coinvolgimento delle camere di commercio italiane».

32.10

GIACOBBE, ZANDA, ALFIERI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: "2020" inserite le seguenti: "nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di euro 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

32.11

CANGINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni, e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettera l)»;

b) la lettera l) è sostituita con la seguente: «l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia; realizzazione di

opuscoli in lingua che illustrino i contenuti delle disposizioni di legge che favoriscono gli investimenti in Italia; iniziative di promozione dei beni artistici, mobili ed immobili, di particolare pregio che necessitano di interventi di restauro, di conservazione, di consolidamento; sostegno ad iniziative di promozione di materiale video di qualità di carattere culturale ed economico realizzato dalle Regioni o dagli Enti Locali per favorire l'attrazione di investimenti esteri e il turismo nel loro territorio».

32.12

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 600.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

32.13

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «114 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «205 milioni».

32.14 (testo 2)

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, DONNO

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A Tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 a decorrere dall'anno 2021.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.15

FERRARA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale attribuibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è incrementato di tre unità. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 535.833 annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.464.167 per l'anno 2020, di euro 304.464.167 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374.464.167 euro per

ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 339.464.167 per l'anno 2025 e di euro 420.464.167 a decorrere dall'anno 2026».

32.16

NATURALE, ABATE, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare un maggiore e più incisivo controllo dei carichi delle navi che trasportano prodotti alimentari provenienti dall'estero, a tutela della salute pubblica, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2020, 100 unità di personale da adibire ad attività di controllo inerenti alle merci che circolano nei bacini portuali, nel limite di spesa di 2,5 milioni per il 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis*, di 2,5 milioni per il 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.17

ALFIERI, GIACOBBE

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono subordinate alla positiva verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'adeguatezza delle facoltà assunzionali maturate comunicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.100.000;

2021: - 4.200.000;

2022: - 7.200.000.

32.18

ALFIERI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata per l'anno 2020, ad assumere, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, un contingente massimo di 12 unità di personale non dirigenziale della seconda area funzionale, posizione economica F1 e di 20 unità di personale non dirigenziale della seconda area funzionale, posizione economica F1.

1-ter. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole "fino a: a 20" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 29"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;

2021:

2022:

32.19

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «30 unità», inserire le seguenti: «nell'ambito di figure altamente specializzate per la realizzazione di interventi di contrasto dell'Italian sounding, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnologicamente avanzati».

32.20

CONZATTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*c-bis*. All'articolo 103, commi 1 e 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "un diciottesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.21

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«*c-bis*) al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

32.22

FERRARA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*c-bis*. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 400.000;

2021: - 400.000;

2022: - 400.000.

32.0.1

SIRI, MONTANI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO, BAGNAI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«TITOLO V-BIS.

MISURE STRAORDINARIE PER LA CRESCITA

"Art. 32-bis.

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a*) e *b*) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento

con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione 'alla data del 31 luglio 2019' contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: 'alla data del 31 luglio 2020';

b) la parola: '2017' contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con '2018'.

Art. 32-ter.

(Definizione agevolata per i soggetti diversi dalle persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. I debiti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 3.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] al 31 dicembre 2018 è inferiore a 0,8.

3. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 2, i debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni

comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti inferiore a 0,3;

2) al 20 per cento qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,3 e inferiore 0,6;

3) al 35 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,6;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le imprese che non ricadono nella definizione di microimprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e in ogni caso quelle che:

a) detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 3 per cento in società che fanno parte di gruppi con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro;

b) appartengano a gruppi di società con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 2, allegando documentazione contabile a riprova, e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 6.

6. Entro il 30 aprile 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

7. Il versamento delle somme di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2021, il 15 per

cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dal comma 2 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi dello stesso comma 1.

10. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.

11. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

12. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede, entro il 31 dicembre 2024, al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della presenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

13. All'esito del controllo previsto dal comma 11 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

14. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 12, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1 e l'ente creditore, qualora, a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 6 del presente articolo, sia già intervenuto il discarico au-

tomatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

16. Ai soli fini del presente articolo:

a) la scadenza del 31 luglio 2019 contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si intende prorogata alla data del 31 luglio 2020;

b) all'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per anno 2017 si intende sempre anno 2018.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono Versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico"».

32.0.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-BIS.

MISURE PER LE EMERGENZE

"Art. 32-bis.

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di differenti Regioni del Paese nei mesi di ottobre e novembre del 2019, la somma complessiva di euro 1.000 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato

danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione degli eventi calamitosi di cui al comma 1 e, su proposta delle Regioni interessate, all'individuazione delle aree interessate a cui destinare le risorse.

4. Con successiva delibera, da emanarsi, entro i dieci giorni successivi, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei Commissari Delegati. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. I Commissari Delegati provvedono con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'ap-

plicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti

delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

32.0.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-BIS.

MISURE PER LE EMERGENZE

"Art. 32-bis.

1 Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città di Venezia nel mese di novembre del 2019, la somma complessiva di euro 1.000 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio dei ministri provvede alla nomina del commissario delegato. Con medesima delibera

provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

5. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

32.0.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI,

CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-bis

MISURE PER LE EMERGENZE

"Art. 32-bis.

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città di Matera nel mese di novembre del 2019, la somma complessiva di euro 400 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei Ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina del Commissario Delegato. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa

nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

5. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 208 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per

15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.

32.0.5

ARRIGONI, RIPAMONTI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Riconversione industriale)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: ", dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone" sono soppresse».

32.0.6 (testo 2)

ROSSOMANDO, TARICCO, CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021".

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'anno 2021.

32.0.7

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2019-2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo

di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

32.0.8 (testo 2)

LANZI, CONZATTI, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'anno 2021.

32.0.10

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso" aggiungere le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.0.11

FERRO, PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso", sono aggiunte le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020", sono aggiunte le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare

32.0.12 (testo 2)

CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'anno 2021.

32.0.13

FLORIDIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 in materia di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti)

1. All'articolo 47, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il quarto periodo inserire il seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere".

2. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui al comma, la dotazione del Fondo salva-opere di cui all'articolo 47, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementata di 500.000 euro per gli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - .

32.0.14

CORTI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Interpretazione autentica in materia di radio digitale)

1. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

32.0.15 (testo 2)

MOLES, COMINCINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di assicurare il gettito di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per la cessione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta per materia nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

32.0.16

ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.";

b) il comma 768 è abrogato».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

32.0.17

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai)

1. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "7,5 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni";

b) al secondo periodo, le parole: "dieci unità", sono sostituite dalle seguenti: "diciassette unità";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a 60 giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per un posto funzione presso il Consolato Generale a Dubai di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2020: - 7.000.000;

2021: ;

2022: .

32.0.18

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

32.0.19

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "2019" è sostituita dalle seguenti: "2019 e 2020"».

32.0.20

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi)

1. All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: "dai soggetti di cui agli articoli", aggiungere la seguente: "29"».

32.0.21

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019».

32.0.22

CALIENDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.

2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o delle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per le finalità dell'articolo 7-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché per la complessiva gestione dei Tavoli di crisi aziendale è costituito uno specifico Fondo presso

il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, è 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative del Fondo di cui al comma."».

32.0.23

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.

2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali com-

portamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

3. Per le finalità dell'articolo 7-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché per la complessiva gestione dei Tavoli di crisi aziendale è costituito uno specifico Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, è 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative del Fondo di cui al comma 2.».

32.0.24

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga della disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)

1. Al decreto ministeriale 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "per 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per 42 mesi";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "di 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di 42 mesi";

c) all'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo";

d) all'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: "per 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per 42 mesi";

e) all'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti fitosanitari per uso non professionale è aumentata di 12 punti percentuali. Conseguentemente, alla tabella A, parte III, n. 100), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "prodotti fitosanitari" sono aggiunte le seguenti parole: "ad uso professionale"».

32.0.25

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "75 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

32.0.26

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Finanziamento del sistema duale)

1. All'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "75 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni"».

32.0.27

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela
MESSINA, BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per favorire le assunzioni di donne vittime di violenza)

1. A decorrere dall'anno 2020, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

32.0.28

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela
MESSINA, BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per favorire le assunzioni di donne vittime di violenza)

1. A decorrere dall'anno 2020, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

32.0.29

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico-ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti

prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale"».

32.0.30

FERRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

Alla lettera i), del comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come

individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Iacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale."».

32.0.31

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

1. Alla lettera *i*), del comma 1122, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro n 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Iacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento, dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione

al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale"».

32.0.32

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel primo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale."»

32.0.33

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

32.0.34

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHELLO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il

medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

32.0.35

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge, è ridotto di 240 milioni euro a decorrere dal 2020».

32.0.36

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1 Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 di-

cembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».

32.0.37

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 o del contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha diritto a trattenere un importo pari al nove per cento delle somme riscosse, a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

32.0.37a

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 o del contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha diritto a trattenere un importo pari al nove per cento

delle somme riscosse, a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

32.0.38

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge, è ridotto di 240 milioni euro a decorrere dal 2020».

32.0.39

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Obblighi informativi)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al comma 127, le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

32.0.40

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-*bis* è abrogato;

b) al comma 125-*ter*, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 125 e 125-*bis*», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 125».

32.0.41

FERRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 125-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124 è soppresso.

2. Ai commi 125-*ter*, 125-*quater* e 125-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: "ai commi 125 e 125-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125".

32.0.42

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 125-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124 è soppresso.

2. Ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: "ai commi 125 e 125-bis" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125".

32.0.43

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi 60 e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.0.44

PICETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, commi 60
e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. L'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: da "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

32.0.45

STEFANI, FAGGI, TOSATO, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOB, SAPONARA, PIZZOL

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi 60 e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. L'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n.124 le parole: "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato", sono sostituite come segue: "dal 1 gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate all'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma preceden-

te, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n.124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.0.46

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, commi 60
e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. L'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n.124 sostituire le parole: "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato" con le seguenti: "dal 1 gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1 ° giugno 2011, n. 93, è abrogato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli

oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2 L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n.124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.0.47

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro"».

32.0.48

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modificazioni al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera p), del comma 1, dell'articolo 2, le parole: "alla data del 31 dicembre 2015" sono soppresse;

b) al comma 3, dell'articolo 26, le parole: "detenute al 31 dicembre 2015" sono soppresse».

32.0.49

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Per gli organi di controllo, un terzo è scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato".

2. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente:

al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19

agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico»;

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.50

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "amministrativo collegiale", sono inserite le seguenti: "e comunque per la scelta dei componenti degli organi di controllo".

2. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente:

al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico»;

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.51

STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI,
ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Misure per il potenziamento della siner-
gia tra l'imprenditoria e i soggetti pubblici)*

1. Al fine di accrescere e implementare il rapporto tra le imprese e le pubbliche amministrazioni nell'erogazione di servizi alla collettività, all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche", è sostituita con la seguente: "aggiudicatrici».

32.0.52

ROMAGNOLI, SANTILLO, DELL'OLIO, NOCERINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN,
MATRISCIANO, PUGLIA, FEDE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000", sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 500";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7, il quarto periodo è sostituito con il seguente: "I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite

complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e di 60 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.0.53

SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, CAMPAGNA, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000", sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 500";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7, il quarto periodo è sostituito con il seguente: "I benefici di cui al comma 3 e al presente comma rientrano tra le prestazioni già finanziate con il contributo ordinario di cui all'articolo 23 del presente decreto legislativo".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 32 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.0.54

Simone BOSSI, RUFA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per la valorizzazione dell'imprenditoria del territorio)

1. Al fine di promuovere e tutelare le specificità imprenditoriali territoriali e valorizzare il tessuto economico delle piccole e medie imprese:

a) al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali con possibilità di mantenere la singola camera di commercio esistente al 31 dicembre 2014 non accorpata, purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo l'istituzione di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;"

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti elencate nell'Allegato A del decreto ministeriale 16 febbraio 2018 emanato dal Ministro dello sviluppo economico, con possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. L'accorpamento è obbligatorio qualora le singole Camere non siano in grado di garantire, per almeno tre esercizi, l'equilibrio economico finanziario e debbano ricorrere al Fondo perequativo per la copertura degli oneri strutturali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali.";

c) all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali tenendo conto dei seguenti criteri:

a) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

b) possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo;

c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*) Per i Consigli camerali non ricostruiti dopo l'emanazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e dopo l'emanazione da parte del Ministro dello sviluppo economico del decreto ministeriale 16 febbraio 2018, a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 5-*quater* della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, decorre dal 1 ° gennaio 2020.";

3) il comma 9 è abrogato.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, attua le disposizioni del presente articolo al fine garantirne l'invarianza finanziaria degli effetti».

32.0.55

ALFIERI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: "stipulati", sono inserite le seguenti: "per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125" e le parole: "possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca", sono sostituite dalle seguenti: "o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 possono avere durata pari a quella del progetto"».

32.0.56

FEDELI, VALENTE, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC,
FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Nuove disposizioni in materia di incentivazione alla
contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata)*

1. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono previste, nel limite di spesa di 36 milioni di euro annui, anche per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 36.000.000;

2021: - 36.000.000;

2022: - 36.000.000.

32.0.57

CALIENDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39 è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44 è sostituito dal seguente: "44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99».

32.0.58

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44, è sostituito dal seguente:

"44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al

fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-*ter* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99».

32.0.59 (testo 2)

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, TAVERNA, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

lo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2022. Una quota dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è destinata all'incremento delle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265 milioni di euro per l'anno 2022, 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

32.0.60

ALFIERI, GIACOBBE, ZANDA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 40.000.000.

32.0.62 (testo 2)

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

32.0.63

ALFIERI, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono aumentate di ulteriori 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.200.000;

2021: - 4.200.000;

2022: - 4.200.000.

32.0.64

PETROCELLI, PUGLIA, BOTTICI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Spese di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono aumentate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede a valere sul finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125».

32.0.65

ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di azioni di cooperazione allo sviluppo)

1. Sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ulteriori risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea.

2. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del comma 1, sono destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

32.0.66

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

32.0.67

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la digitalizzazione delle imprese del turismo e pubblici esercizi)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: "degli esercizi ricettivi" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese del turismo e dei pubblici esercizi";

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022 alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, ai porti e approdi turistici, alle agenzie di viaggi nonché agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, di dolci e di prodotti di gastronomia, inclusi quelli in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ove tali pubblici esercizi siano localizzati nei comuni capoluogo di provincia, nelle unioni di comuni nonché nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo";

c) ai comma 2, lettera a), le parole: "l'esercizio ricettivo", sono sostituite con: "la struttura";

d) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "per il sistema mobile", sono aggiunte le seguenti: ", incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni";

e) al comma 2, lettera c), le parole: "e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed *extra-ricettivi*", sono soppresse;

f) al comma 2, lettera f), le parole: "e di ospitalità per persone con disabilità" sono sostituite dalle seguenti: ", di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia";

g) al comma 3, le parole: "Gli esercizi", sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese" e l'ultimo periodo è soppresso;

h) al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente";

i) il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2020, 33 milioni di euro nell'anno 2021, 59 milioni di euro nell'anno 2022, 33 milioni di euro nell'anno 2023 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 24, n. 307"».

32.0.68

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la digitalizzazione delle imprese del turismo e pubblici esercizi)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: "degli esercizi ricettivi", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese del turismo e dei pubblici esercizi";

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022 alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, ai porti e approdi turistici, alle agenzie di viaggi nonché agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, di dolci e di prodotti di gastronomia, inclusi quelli in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ove tali pubblici esercizi siano localizzati nei comuni capoluogo di provincia, nelle unioni di comuni nonché nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, è riconosciuto un credito d'im-

posta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.";

c) al comma 2, lettera a), le parole: "l'esercizio ricettivo", sono sostituite con: "la struttura";

d) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "per il sistema mobile", sono aggiunte le seguenti: ", incluso l'acquisto di programmi e relative applicazioni";

e) al comma 2, lettera c), le parole: "e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed *extra-ricettivi*", sono soppresse;

f) al comma 2, lettera f), le parole: "e di ospitalità per persone con disabilità", sono sostituite dalle seguenti: ", di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell'enogastronomia";

g) al comma 3, le parole: "Gli esercizi", sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese" e l'ultimo periodo è soppresso;

h) al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2020, 33 milioni di euro nell'anno 2021, 59 milioni di euro nell'anno 2022, 33 milioni di euro nell'anno 2023 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 272 milioni di euro per l'anno 2021, di 246 milioni per l'anno 2022, di 352 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025».

32.0.69

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di rifugi alpini)

1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».

32.0.70

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)

1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

32.0.71

FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ulteriori fattispecie di esonero dal contributo di licenziamento per cause non imputabili al datore di lavoro)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b)* aggiungere le seguenti:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati-bis e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

b-ter) licenziamenti effettuati in conseguenza della delibera dell'ente pubblico committente di soppressione del servizio in occasione della scadenza del relativo contratto di appalto;

b-quater) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca"».

32.0.72

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

1. L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che il contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto

tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato in regime di somministrazione».

32.0.73

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituita dalla seguente:

"*c*) non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia la stipula di convenzioni con banche e intermediari finanziari da parte dei confidi e delle associazioni di categoria e delle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative, finalizzate a favorire l'accesso al credito in tutte le sue forme delle imprese associate o dei loro titolari o soci. Per la promozione e la raccolta di richieste di finanziamento e di garanzia effettuate sulla base di dette convenzioni nei rapporti con le banche e gli intermediari finanziari, compresa la sottoscrizione della relativa modulistica e gli adempimenti collegati in materia di privacy, antiriciclaggio e trasparenza, tali soggetti devono avvalersi di propri dipendenti e collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-*novies*, comma 1, del testo unico bancario oppure di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi che agiscono nel rispetto della normativa di settore"».

32.0.74

STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI,
ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per lo sviluppo delle imprese nel settore dei pubblici servizi)

1. Allo scopo di consentire un maggiore coinvolgimento dell'imprenditoria nello sviluppo delle reti infrastrutturali del Paese, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è, abrogato».

32.0.75

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

"Art. 39-bis.

(Specializzazioni)

1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del Consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno due anni nella sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi;

b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione tipo definita dal Consiglio Nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni"».

32.0.76

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti *Made in Italy*, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge".

b) al comma 2 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi da 1 a 1-*quinquies*"».

32.0.77

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro irregolare)

1. All'articolo 3, del decreto-legge febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73, dopo il comma 3-*quinquies*, è inserito il seguente:

"3-*quinquies-bis*. Nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo o precedente al periodo di lavoro irregolare, la sanzione minima di cui al comma 3, lettera a), è ridotta del 50 per cento"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

32.0.78

FERRO, MASINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale la stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

32.0.79

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

32.0.80

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32 bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

32.0.81

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 12-bis. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle

strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

32.0.82

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 34 7, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32.0.83

FERRO, MASINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del consiglio o dei Ministri».

32.0.84

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri».

32.0.85

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, MARILOTTI, BRIZIARELLI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in materia di cartolarizzazione)

1. All'articolo 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "1 e 1-*bis* del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera ";

b) dopo le parole: "inferiore ad euro 2 milioni," sono aggiunte le seguenti: "direttamente ovvero per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che agisce in nome proprio,";

c) è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Nel caso il finanziamento abbia luogo per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dal finanziamento concesso dalla banca ovvero dall'intermediario finanziario, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-*octies* della presente legge".

2. All'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito" sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative";

b) al comma 4-*ter*:

1) dopo le parole: "derivanti da aperture di credito in qualunque forma" sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative";

2) dopo le parole: "contrattualmente previste. Gli incassi" sono aggiunte le seguenti: "e i proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti";

3) dopo le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli" sono aggiunte le seguenti: "e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,";

4) dopo le parole: "cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione" sono aggiunte le seguenti: "se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti"».

32.0.86

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, MARILOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Cartolarizzazione dei crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società)

1. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *z-quater*, le parole: "le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7", sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7.1.";

b) al comma *z-octies*, le parole: ", anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti

dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura: concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun-patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa".

c) al comma *z-novies*, la parola: "suddetta", è sostituita dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera a)".

2. L'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

32.0.87

LANZI, DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per investitori ed esenzione dall'imposta di registro)

1. All'articolo 26-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare", sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";

2) alla lettera *e*), alinea, dopo le parole: "euro 1.000.000", sono inserite le seguenti: ", o di almeno euro 500.000 nel solo caso di donazione effettuata da una persona fisica,";

3) alla lettera *e*), numero 1), dopo le parole: "alla presente lettera", sono inserite le seguenti ", ovvero di euro 500.000 nel caso di investimento

in favore di una *start up* innovativa o di donazione effettuata da una persona fisica nei medesimi casi”;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2.

3-*ter*. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-*bis* reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2”;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione”».

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Gli atti relativi agli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia previsti dall'articolo 26-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono esenti dall'imposta di registro in misura fissa”».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

32.0.88

FENU, BOTTICI, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dell'export per le imprese italiane)

1. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-*bis*, le parole: "atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati", sono sostituite dalle seguenti: "imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.";

b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: ", comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia cui all'articolo 16, comma 1-*bis*", sono soppresse».

32.0.89

FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a supporto dell'*export*, all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a*) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385;"

2) alla lettera *b*), dopo le parole: "banche, nazionali o estere", sono aggiunte le seguenti: "e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

32.0.90 (testo 3)

CONZATTI, FEDELI, COMINCINI, BOTTICI, MAIORINO, DE PETRIS, UNTERBERGER, PIRRO, VALENTE, DELL'OLIO, FATTORI, GARAVINI, PARENTE, VONO, SBROLLINI, GINETTI, ANGRISANI, DE LUCIA, LEONE, MATRISCIANO, NATURALE

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i

generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma".

3. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 1 e 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo all'entrata in vigore del presente articolo, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.

4. La Consob comunica annualmente al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio gli esiti delle verifiche sull'attuazione del presente articolo. Per il Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per gli anni 2020-2022».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 100.000 euro per gli anni 2020-2022.

32.0.91

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per i soci di banche cooperative)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 24-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro.

2. Ai fini del rispetto dei limiti del presente articolo, si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti».

32.0.92

MALLEGNI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt-bis*), è aggiunta la seguente:

"*tt-ter*) le prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e micro imprese che si occupano di attività di commercio ambulante presso mercati giornalieri, mercati settimanali, fiere e mercati itineranti"».

32.0.93

FEDELI, VALENTE, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in favore delle imprese femminili)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza dei Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

32.0.94

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)

1. All'articolo 80, comma 8 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. modifiche, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.95

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.96

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.97

MANCA, FERRARI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.98

FERRARI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.99

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate)

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.100

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'anno anteriore", sono sostituite con le seguenti: "nei sei mesi anteriori";

b) le parole: "e prima della scadenza del credito ceduto", sono eliminate».

32.0.101 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR,
TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. Al testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - *1.* L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scel-

ta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

b) all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede, quanto a 30.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. (*flat tax* 20 per cento per redditi da 65.001 euro e 100.000 euro).

4. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

Conseguentemente,

all'articolo 99, sopprimere il comma 2, sopprimere l'articolo 31;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

32.0.102

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 298 del 1974 e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. - (*Decisioni - competenze*) - *I.* La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonizione sono decise dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. Inoltre, l'Albo dispone la cancellazione dell'impresa di autotrasporto, per accertate carenze dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi 3 mesi dalla scadenza.

2. L'attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale, ed è notificata via PEC all'impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro 30 giorni dalla decisione.

- Art. 25. - (*Ricorsi*) - *I.* Contro i provvedimenti di cui all'articolo 24, l'impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l'audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro 60 giorni dal ricevimento"».

32.0.103

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. - *(Decisioni e competenze)* - 1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonizione sono decisi dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. L'Albo dispone la cancellazione dell'impresa di autotrasporto per accertate carenze dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi tre mesi dalla scadenza.

2. L'attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale ed è notificata via PEC all'impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 25. - *(Ricorsi)* - 1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 24, l'impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l'audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro sessanta giorni dal ricevimento"».

32.0.104

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. - (*Decisioni e competenze*) - 1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonizione sono decise dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. L'Albo dispone la cancellazione dell'impresa di autotrasporto per accertate carenze dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi tre mesi dalla scadenza.

2. L'attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale ed è notificata via PEC all'impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 25. - (*Ricorsi*) - 1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 24, l'impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l'audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro sessanta giorni dal ricevimento"».

32.0.105

FERRARI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. - (*Decisioni e competenze*) - 1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonizione sono decise dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. L'Albo dispone la cancellazione dell'impresa di autotrasporto per accertate carenze dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi tre mesi dalla scadenza.

2. L'attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale ed è notificata via PEC all'impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 25. - (*Ricorsi*) - 1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 24, l'impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l'audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro sessanta giorni dal ricevimento"».

32.0.106

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure fiscali per fronteggiare la crisi del settore automobilistico)

1. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di 400 milioni di euro per il triennio 2020-2022, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina sui limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni per i soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i limiti di deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura di nuova immatricolazione sono elevati fino ad un massimo del 50 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

32.0.107

ALFIERI, GIACOBBE, GARAVINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia", sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1";

c) al comma 3, le parole da: "il contributo fisso" a "dipendente è trasferito," sono sostituite dalle seguenti: "Il dipendente presenta al Ministero idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente stesso è trasferito," e le parole: "del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota", sono sostituite dalle seguenti: "della maggiorazione di cui al comma 1 e la somma";

d) al comma 4, la parola: "contributo", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "trattamento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

32.0.108

ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

1. All'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 le parole: "con personalità giuridica o a organizzazioni lucrative di utilità sociale", sono sostituite dalle seguenti: "pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati"».

32.0.109

DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza e la modernizzazione del Paese)

1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di scrittura privata di affitto d'azienda, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili"».

32.0.110

DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza e la modernizzazione del Paese)

1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di scrittura privata, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito detratto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili"».

32.0.111

DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori)

1. All'articolo 1743 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n. 1), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

2. All'articolo 1750 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi.

Nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso in tronco per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con

una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo".

3. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1753. - (*Agenti di assicurazione*). - 1. Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti».

4. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1899. - (*Durata dell'assicurazione*). - 1. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni».

32.0.112

MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. La disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 1260 del codice civile non si applica ai crediti delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499».

32.0.113

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Regime di incompatibilità alla carica di sindaco di società italiane con azioni quotate)

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'incompatibilità di cui al comma precedente non si applica a coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione in imprese di cui alla lettera a) per nomina del giudice"».

32.0.114 (testo 2)

GIACOBBE, ALFIERI, GARAVINI, ALDERISI, CARIO, ERRANI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

32.0.115

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rifinanziamento Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)

1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è rifinanziato per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

32.0.116

ARRIGONI, RIPAMONTI, TOSATO, FERRERO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Verifiche di integrità dei serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc)

1. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 1 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

3. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a Inail, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019.

4. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

32.0.117

BRIZIARELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Ai fini del monitoraggio e della manutenzione funzionali alla gestione del rischio residuo nelle aree della rupe di Orvieto e del Colle di To-di, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane, è finanziato a favore della Regione Umbria un importo pari a 2.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023. La Regione Umbria provvede, ai fini della manutenzione, al riparto delle risorse tra i due Comuni interessati ad effettuare direttamente, avvalendosi di soggetti esterni idonei il monitoraggio attraverso l'implementazione e la gestione della strumentazione installata.

2. All'onere di 2 milioni di euro, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui ai comma 2 dell'articolo 99».

32.0.118

BRIZIARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Realizzazione o potenziamento del servizio di Elisoccorso nelle regioni terremotate)

1. Al fine di assicurare il servizio di elisoccorso particolarmente necessario nelle zone terremotate del territorio nazionale, è disposto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.»

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

32.0.119 (testo 3)

BRIZIARELLI, PILLON, CANDIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico)

1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartirsi annualmente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è riservata alla regione Umbria

ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

32.0.120

BRIZIARELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città)

1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto, a favore della regione Umbria, un contributo speciale di 2 milioni di euro per la città di Orvieto e per la città di Todi, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023.

2. La regione Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo precedente, determinerà con appositi provvedimenti:

a) di eseguire uno studio geolitologico per accertare le cause dei movimenti franosi e individuare gli interventi necessari al consolidamento del masso tufaceo sul quale poggia la città di Orvieto ed al consolidamento del colle di Todi;

b) di eseguire, d'intesa con i comuni interessati e con la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche e di istituti universitari, i progetti e le opere necessarie ad evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo gli abitanti e le opere d'arte in essi contenute.

3. All'onere di 2 milioni di euro, derivante dall'attuazione della presente disposizione per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

32.0.121

FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Negli anni 2020 e 2021 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50% sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

32.0.122

PINOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta nei cinque anni precedenti la promulgazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 in modalità *transshipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari alla intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi

dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

a) garantiscono, per il triennio 2020 - 2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

b) non faranno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. L'incentivo di cui al presente comma, è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.

3. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 2, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in appo-

sita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dal fatto 2026»

32.0.123

CALIENDO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo nazionale e regionale)

1. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di *know how* produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 1 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è costituito un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

5. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.

6. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.

7. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

8. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.

9. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione di specifica documentazione che ne giustifica la necessità all'organo competente individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 7, dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati».

32.0.124

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo nazionale e regionale)*

1. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di *know how* produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 1 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è costituito un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

5. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.

6. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.

7. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

8. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.

9. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione di specifica documentazione che ne giustifica la necessità all'organo competente individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 7, dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati».

32.0.125

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fondo per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio nell'attività di impresa)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di suicidio e di disagio nell'attività di impresa, è istituito in via sperimentale, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo finanzia progetti finalizzati a realizzare studi e ricerche sulle condizioni di disagio nell'attività di impresa, anche allo scopo di elaborare programmi di sostegno e consulenza psicologica per gli imprenditori.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di

concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

32.0.126

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA, BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sgravio contributivo e disposizioni per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica)

1. Al fine di garantire il completo reinserimento nel tessuto sociale ed economico-produttivo e nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica, alle cooperative sociali ed ai datori di lavoro che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 4.000 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte, entro il limite di spesa di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.200.000;

2021: - 6.400.000;

2022: - 7.500.000.

32.0.127

COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù", dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'Ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal Demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche, attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole "Ente nazionale italiano turismo (ENIT)", sono inserite le seguenti: "AIG - Ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù".

4. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente Nazionale industrie turistiche, dalla Direzione Generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite

massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'ente medesimo.

7. L'ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite le modalità di gestione delle utenze prevedendo che una quota dei proventi venga destinata ad attività culturali, di integrazione e di solidarietà nei confronti dei giovani fruitori dei servizi.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da assegnare" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.128

FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù», dotato di

autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "ente nazionale italiano turismo (ENIT)", sono inserite le seguenti: "AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù".

4. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'ente medesimo.

7. L'ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 211,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 302,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 337,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 418,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

32.0.129

CENTINAIO, RUFA, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù".

4. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'Ente medesimo.

7. L'Ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 7 del presente articolo».

32.0.130

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI,

MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.32-bis.

(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver cessato o sospeso la propria attività;

b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;

c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;

d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;

e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un *master* di 1° o 2° livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;

b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;

c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

32.0.131

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI,

RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 32-bis.

(Detassazione Start Up innovative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le *start-up* innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le condizioni ai quali le *start-up* devono attenersi per poter accedere ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per i prestiti agevolati garantiti dallo Stato, di seguito denominato "Fondo StartItalia" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 3 prendendo in considerazione per il riparto delle risorse:

a) l'età anagrafica inferiore ai 35 del titolare della nuova società;

b) la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici;

c) l'alto valore aggiunto dell'azienda nell'ambito agro-alimentare, biotecnologico, dell'economia verde, delle nanotecnologie, dell'informatica, mecatronica o della salute.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.132

RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è sempre revocato:

a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

5. Nei casi di cui al comma 4, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.

6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'Istituto nazionale di statistica».

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

32.0.133

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione di un assegno sostitutivo o integrativo della retribuzione per promuovere il reinserimento lavorativo e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa fra

trenta e cinquanta anni, nonché concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti di età compresa tra trenta e quarantanove anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata "assegno io-lavoro", destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali.

3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura di sostegno del reddito di cui al comma 2 e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 16, quale esclusivo strumento per l'accesso alla suddetta misura di sostegno del reddito e alle prestazioni ad essa connesse.

4. L'assegno "io-lavoro", di seguito denominato "assegno", è riconosciuto dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 1.500 milioni di euro, ai soggetti di età compresa fra trenta e quarantanove anni che svolgono le prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e possiedono tutti i seguenti requisiti:

- a) sono in stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
- b) non beneficiano di alcuna misura di sostegno del reddito;
- c) hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
- d) hanno un valore dell'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE) non superiore a 3.000 euro.

5. L'assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.

6. L'assegno è usufruibile anche in maniera non continuativa entro trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro resa secondo le modalità di cui alla presente legge, entro il limite di età e a condizione della permanenza degli altri requisiti stabiliti dal comma 4.

7. L'assegno, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 9, può essere riconosciuto per la durata di ulteriori dodici mesi, purché siano trascorsi almeno dodici mesi dall'ultima prestazione erogata ai sensi del comma 6.

8. L'importo mensile dell'assegno è corrisposto al prestatore dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, esclusivamente a seguito della stipulazione di un contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo.

9. Il prestatore di lavoro beneficiario dell'assegno può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 14, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.

10. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'assegno riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

11. Le procedure per il riconoscimento dell'assegno e la stipulazione del contratto di lavoro ad esso connesso ai sensi del presente articolo sono svolte esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 16.

12. Il prestatore e il datore di lavoro stipulano il contratto di prestazione per via telematica nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 16. La cessazione del contratto può essere disposta, attraverso la medesima sezione della piattaforma informatica, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.

13. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

14. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile dell'assegno con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine, mediante l'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 16, essi stipulano un accordo di retribuzione aggiuntiva.

15. Salvo il caso di cui al comma 14, l'assegno non è cumulabile con altri redditi o con la fruizione di altre misure di sostegno del reddito. Esso non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica "io-lavoro", di seguito denominata "piattaforma", quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, 11. 150.

17. La piattaforma è istituita per i seguenti fini:

- a) svolgimento delle procedure per l'accesso all'assegno;
- b) gestione dei conti telematici personali dei prestatori di lavoro, comprese le operazioni di erogazione e di accreditamento degli importi dell'assegno;
- c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro nonché trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro e degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

18. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con l'INPS, con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo, i dati registrati nella piattaforma sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze di polizia.

19. Il prestatore e il datore di lavoro provvedono alla registrazione e all'identificazione nella piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma è trasmessa, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore di lavoro, la seguente documentazione:

- a) gli accordi stipulati;
- b) le buste paga;
- c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa riguardante la prestazione di lavoro, comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore di lavoro;
- d) l'eventuale sospensione dell'accesso all'assegno in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 4.

20. Attraverso la piattaforma il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi dell'assegno a esso accreditati esclusivamente nel deposito o conto corrente bancario o postale personale registrato nella medesima piattaforma.

21. Un'apposita sezione della piattaforma è destinata all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

22. Ai fini di cui al presente articolo l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

23. Fatta salva la disposizione di cui al comma 12, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro aventi i requisiti di cui al comma 4, è riconosciuto un contributo pari a 10.000 euro quale *bonus* occupazionale, nel limite di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

24. Il *bonus* di cui al comma 23 può essere riconosciuto a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti da almeno cinque anni in una delle medesime regioni.

25. Il contributo di cui al comma 23 è erogato dall'INPS in tre rate annuali di eguale importo corrisposte a decorrere dal termine del periodo di prova del lavoratore.

26. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nei trentasei mesi successivi al riconoscimento del contributo di cui al comma 23, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a restituire all'INPS, entro sei mesi dalla data del primo licenziamento, l'intero ammontare del contributo effettivamente percepito, maggiorato del 50 per cento.

27. Ferme restando le competenze attribuite all'ispettorato del lavoro e agli altri organi di controllo, per i fini di cui al comma 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e di reinserimento nel mondo del lavoro, l'ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano delle prestazioni disciplinate dalla presente legge e rileva ed elabora i dati relativi alle erogazioni dell'assegno.

28. Entro il 1° gennaio 2020 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 27 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
- b) verifica dei percorsi di riqualificazione dei prestatori di lavoro.

29. Il decreto di cui al comma 28 disciplina inoltre l'attività di rilevazione analitica e di elaborazione statistica, svolte dall'ANPAL su base trimestrale, con riguardo ai seguenti aspetti:

- a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
- b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione di lavoro;
- c) fasce di età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
- d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
- e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

30. Semestralmente l'ANPAL pubblica nel proprio sito internet istituzionale un rapporto contenente i risultati delle attività di controllo e di rilevazione ed elaborazione dei dati.

31. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'erogazione dell'assegno e sul funzionamento della piattaforma.

32. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 27 e 30, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa.

33. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la previsione e le modalità di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di strumenti e procedure volti a rendere tempestivo e puntuale il recupero delle somme indebitamente godute;

b) introduzione di banche di dati multi-accesso volte a rendere più efficace l'individuazione di situazioni in violazione delle disposizioni della presente legge.

34. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

35. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, la realizzazione e la gestione operativa della piattaforma e per le attività di controllo, rilevazione ed elaborazione di cui all'articolo 5 della presente legge, alla società ANPAL servizi Spa sono assegnati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

32.0.134

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 - Milano)

1. Per l'attuazione del partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema delle Camere di commercio al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 - Milano, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro l'anno per cinque anni a decorrere dal 2020. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate alla realizzazione di progetti individuati da Regione Lombardia tra gli aiuti strategici e prioritari ai poli di innovazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge».

32.0.135

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Assorbito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fondazione Human Technopole)

1. Il comma 121, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è rifinanziato per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022

e per 84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 ai fini: a) della creazione e implementazione presso la Fondazione di più *facilities* infrastrutturali nelle scienze biomolecolari ad alto impatto tecnologico e nella scienza dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività nelle materie delle scienze della vita; b) del sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*. All'onere di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione *Human Technopole* a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle *facilities* individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca ad una "Commissione indipendente per la valutazione", di cui al seguente comma.

3. La "Commissione indipendente per la valutazione" è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni, incarichi o collaborazioni di Università, IRCSS, e enti di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua principi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione.

5. Alla "Commissione indipendente per la valutazione" spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti ad Università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca del Paese che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle infrastrutture e dotazioni della Fondazione *Human Technopole*, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso e mediante richieste di valutazione diretta.

6. La Fondazione *Human Technopole* adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al primo comma del presente articolo e relazione, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero della salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i progetti di ricerca presso la Fondazione *Human Technopole* conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico della Fondazione *Human Techno-*

pole che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione».

32.0.136

NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in favore del mercato immobiliare)

1. Il presente articolo, al fine di stimolare la ripresa del mercato immobiliare, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e della condizione di crisi in cui versa tale mercato, prevede misure per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. L'accesso al fondo di garanzia è consentito in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle ulteriori disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di garanzia con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, specializzate in opere di edilizia residenziale privata. Il fondo di garanzia è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo quadro tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente all'adozione dell'accordo quadro, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del comma 1, compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del citato comma 1, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° giugno 2020».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2021:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2022:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

32.0.137

NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sviluppo del microcredito)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma».

32.0.138

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità)

1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova Costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma».

32.0.139

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inseguire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dà adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

32.0.140

STEGE, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in tema di concessioni demaniali delle acque interne)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n.42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con

finalità turistico-ricreative e residenzialiabitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

32.0.141

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ripartizione Quota aggiuntiva Tonno Rosso 2020)

1. Al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia per il 2020 è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:

Circuizione (PS) 15,00 per cento;

Palangaro (LL) 15,00 per cento;

Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;

Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;

Quota Indivisa (UNCL) 53,00 per cento.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT - Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 1, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivi zonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

32.0.142

FANTETTI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Riconoscimento, tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per "ristorante italiano" si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani", si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.

3. È istituito, presso il MiPAAF, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato". Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

- a)* uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI);
- b)* uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE);
- c)* uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF);
- d)* uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT);

e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE); g) due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MiPAAF, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma "Ospitalità italiana - Ristoranti italiani nel mondo".

5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui sopra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.

6. È istituita la "Conferenza annuale - Stati generali - della ristorazione italiana nel mondo", quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di "Ristorante italiano nel mondo", di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) emana il relativo decreto di attuazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.5 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, si provvede a valere sul Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari del MiPAAF».

32.0.143

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Lavoro accessorio)

1. Nell'ambito delle misure per l'incentivazione dell'occupazione e la semplificazione dell'accesso al lavoro è istituita la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disci-

plina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 8 e seguenti sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

9. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 8, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

10. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

11. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

12. Fermo restando quanto disposto dal comma 13, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 8, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

13. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 12 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

15. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui al presente articolo, sono destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 100.000 euro annui per le annualità 2020-2022».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 100.000 euro per le annualità 2020-2022.

32.0.144

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.145 (testo 3)

VALENTE, SANTILLO, TARICCO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento previsto e soddisfazione dei creditori, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle

prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

32.0.146

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per il potenziamento degli aeroporti nazionali)

1. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato».

32.0.147

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario)

1. Al fine di accelerare il "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System* - ERTMS)" e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato la al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella mi-

sura massima in relazione a una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025».

32.0.148

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di potenziare lo sviluppo e l'efficienza della logistica nel Paese, alla Struttura Tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in aggiunta ai compiti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 31 maggio 2019, n. 226 è affidato il compito di redigere il Piano Nazionale di Digitalizzazione della Logistica (PNDL), anche in attuazione di quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSN-PL) di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 agosto 2015. Per le finalità di cui sopra la Struttura Tecnica di missione utilizza il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'attuazione del PNDL è demandata al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, che si avvarrà all'uopo del soggetto attuatore unico di cui al presente comma.

2. in attuazione del processo di digitalizzazione dei porti di cui al PS-PNL, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale:

a) opera affinché le AdSP che non hanno ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti n. 137 del 20 marzo 2018 entro il termine ivi stabilito migrino i propri *Port Community Systems* (PCS), ove attivi, nel *private cloud* della PLN presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre il 30 giugno 2020;

b) opera affinché le AdSP non ancora dotate di PCS adottino il PCS della PLN entro e non oltre il medesimo termine di cui alla lettera a);

c) valida le tariffe per i servizi erogati dalla PLN su base nazionale, ivi comprese le tariffe relative ai servizi del PCS della PLN.

3. Per l'attuazione della digitalizzazione di cui al PSPNL il Dipartimento di cui al comma 2 si avvale del soggetto attuatore unico della PLN, nel cui perimetro sono ricompresi i PCS.

4. In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 61-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale vigila affinché i flussi di dati provenienti dai nodi logistici siano resi disponibili alla PLN entro il 30 giugno 2020 anche al fine di incrementare la quota modale su ferrovia.

5. Per le finalità del presente articolo è previsto uno stanziamento di 1 milione e 300 mila euro per l'anno 2020, di cui 300 mila euro per le finalità di cui al comma 1, a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.300.000;

2021: - 1.300.000;

2022: - 0.

32.0.149

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta sistemi di videosorveglianza)

1. Per le spese sostenute sia da persone fisiche e società nell'esercizio dell'attività d'impresa e lavoro autonomo nonché da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione

di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, e per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, pari al 50 per cento del costo sostenuto nell'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di utilizzo illegittimo».

32.0.150

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per lo sviluppo dei Confidi)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, i confidi e le società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva patrimoniale i fondi rischi, gli altri fondi, le riserve patrimoniali o i finanziamenti tempo per tempo costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2019 al netto della quota parte di fondi già utilizzata per il rischio in essere. Le risorse possono essere attribuite al patrimonio, anche a fini di vigilanza dei relativi confidi, liberando le stesse da qualsivoglia vincolo di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Le delibere sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei confidi».

32.0.151

FEDELI, VALENTE, ASSUNTOLA MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE, L'ABBATE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Piano straordinario di trasformazione del sistema moda italiana)

1. Al fine di promuovere, incentivare e agevolare la trasformazione delle produzioni del sistema moda italiana secondo i principi dell'economia circolare, alle aziende del sistema moda italiana che avviano processi di trasformazione dell'impresa, implementando processi produttivi circolari e sostenibili, sono riconosciuti i benefici previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni.

2. La trasformazione delle produzioni in senso circolare e sostenibile è realizzata in attuazione di un progetto di economia circolare e rigenerativa, nel rispetto delle norme regolamentari e secondo le più avanzate tecnologie disponibili.

3. Il progetto di economia circolare e rigenerativa deve essere redatto secondo le disposizioni regolamentari di cui al successivo comma 8 e depositato presso la competente CCIAA. Tale progetto definisce un sistema abilitante per la trasformazione circolare delle lavorazioni tessili e costituisce bene immateriale dell'azienda.

4. Le attività formative in materia di economia circolare sono ammesse ai benefici di cui al comma 46, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205.

5. Nei casi in cui il progetto di economia circolare sia attivato da *Start Up* o PMI, le stesse sono assimilate a *Start Up* o PMI innovative e sono disciplinate ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 18 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche e integrazioni.

6. I tessuti e le fibre risultanti dalle lavorazioni, al netto dello smaltimento dei materiali tecnicamente inutilizzabili, sono classificati "materia prima tessile recuperata".

7. La materia prima tessile recuperata deve:

a) avere un impiego successivo tecnicamente certo e individuato da impegni o rapporti contrattuali;

b) essere impiegata nello stesso processo produttivo o in uno successivo, anche da parte di terzi, secondo le normali pratiche industriali;

c) rispettare tutti i requisiti di legge previsti per il successivo uso specifico.

8. Alle transazioni commerciali di materia prima tessile recuperata si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di circolarità sulla base ai quali valutare le iniziative ammissibili ai benefici di cui al presente articolo e stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare, le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

32.0.2000/1

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 32.0.2001, All'articolo 32-bis, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *lettera a) dopo le parole: «credito cooperativo aventi», inserire le seguenti: «aventi alla data di entrata in vigore della presente legge»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «credito cooperativo aventi», inserire le seguenti: «aventi alla data di entrata in vigore della presente legge».*

32.0.2000/2

PIRRO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 32.0.2000, capoverso: «Articolo 32-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Nel primo caso, il soggetto gestore è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale. Nel secondo caso, il soggetto gestore è affiancato da una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.";

1-ter. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37-ter, è aggiunto il seguente:

"Art. 37-quater.

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di

nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5."».

32.0.2000/3

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 32.0.2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo,";

b) al comma 4, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.";

c) al comma 4-bis, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti parole: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

d) al comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle assemblee delle banche cui prendono parte soci finanziatori le maggioranze

richieste per la costituzione delle medesime assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti complessivamente spettanti ai soci. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo, di cui al presente articolo, non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile."».

32.0.2000/4

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 32.0.2000, capoverso: «Art. 32-bis», sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. All'articolo 150-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.";

b) al comma 4, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.";

c) al comma 4-bis, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti parole: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti parole: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

d) al comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle assemblee delle banche cui prendono parte soci finanziatori le maggioranze richieste per la costituzione delle medesime assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti complessivamente spettanti ai soci. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo, di cui al presente articolo, non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile."».

32.0.2000/5

ENDRIZZI

Ritirato

All'emendamento 32.0.200, capoverso: «Articolo 32-bis», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro il 1° gennaio 2021, gli apparecchi da divertimento o intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono modificati al fine di consentire il gioco solo mediante strumenti di pagamento elettronici.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute e l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica, necessario per l'utilizzo tramite strumenti di pagamento elettronici, degli apparecchi di cui al comma 1, in particolare prevedendo limiti orari giornalieri di utilizzo e tetti massimi di spesa rapportati al reddito medio mensile.

2-quater. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della *privacy*, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al l'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono riservati al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini nonché all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione di *report* sul proprio sito istituzionale e di pubblicazione della documentazione richiesta dal Governo e dagli organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente articolo, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto

del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle reti telematiche e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 32-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di strumenti di pagamento elettronici».

32.0.2000/6

ENDRIZZI

Ritirato

All'emendamento 32.0.2000, capoverso: «Articolo 32-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente: [Allegato B - Tabella] - Art. 28. - (Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385)».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dell'articolo 32-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di conti di pagamento»;*

b) *dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:*

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

a) *Vinci per la vita - Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.*

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

32.0.2000/7

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 32.0.2000, all'articolo «32-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'art. 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente: [Allegato B - Tabella] - Art. 28. - (Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385)»

Conseguentemente, alla rubrica dell'art. 32-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di conti di pagamento».

Conseguentemente dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

a) Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a)* è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

32.0.2000/8

Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 32.0.200, all'articolo 32-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il Capo I, è inserito il seguente: «Capo I-bis - Art. 34-*quinquies*. - (Limite alle commissioni applicabili ai beneficiari di operazioni di pagamento effettuate con strumenti di pagamento emessi da prestatori di servizi di pagamento) - 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, individuano, con decreto non regolamentare, le categorie di beneficiari alle quali applicare specifiche commissioni».

Conseguentemente alla rubrica dell'art. 32-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di strumenti di prestatori di servizi di pagamento».

32.0.2000/9

ANASTASI

Ritirato

All'emendamento 32.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «il seguente», con le seguenti: «i seguenti»;*
- b) *dopo il capoverso 32-bis, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 32-ter.

(Istituzione del Fondo MPMI Creative)

1. In coerenza con quanto indicato nel Libro Verde della Commissione europea del 27 aprile 2010 (COM 2010) 183, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo MPMI *Creative*", con una dotazione di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, destinato allo sviluppo del settore creativo.

2. Ai fini della presente disposizione, si intendono imprese del settore creativo le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, secondo

periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, in modo stabile e continuativo in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in via prevalente o esclusiva, una delle attività classificate dai codici ATECO individuati con le modalità di cui al comma 5.

3. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il sostegno allo sviluppo di imprese creative che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, al fine di:

a) promuovere nuova imprenditorialità nel settore creativo e favorire la crescita di imprese già esistenti nel medesimo settore;

b) promuovere la collaborazione tra imprese del settore creativo e imprese degli altri settori produttivi, anche attraverso un sistema di "voucher creativi", nonché con le Università e gli enti di ricerca;

c) favorire l'accesso al credito delle imprese del settore creativo;

d) consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore creativo italiano, attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del Regolamento della Commissione UE 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", sulla base dei seguenti criteri:

a) se esentate dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concesse nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

b) se soggette alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che siano state autorizzate dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i Codici ATECO di cui al comma 2 e sono stabiliti modalità e criteri per la concessione e l'utilizzo

delle risorse di cui al presente articolo, fermo restando che per le attività di cui al comma 3, lettera *d*), può essere destinato un importo massimo pari al 10 per cento del Fondo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i casi di revoca o decadenza dai contributi, nonché gli strumenti di monitoraggio e controllo».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

32.0.2000/10

TARICCO

Ritirato

All'emendamento 32.0.2000, dopo l'articolo 32-bis, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati alla sostituzione di trattori e macchinari obsoleti ad alto consumo di gasolio, di strutture che richiedono utilizzo di materiali plastici non riciclabili, o finalizzati a risparmio idrico, riduzione impatto chimico, risparmio energetico, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato nel medesimo comma, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta,

da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

32.0.2000/11

TARICCO, BITI

Ritirato

All'emendamento 32.0.2000, dopo l'articolo 32-bis, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

(Disposizioni per lo sviluppo dell'agricoltura)

1. Nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, con esclusivo riferimento alle madri lavoratrici dipendenti e autonome del settore agricolo, le disposizioni in materia di genitorialità, assistenza servizi alla famiglia, e al lavoro familiare, relative alla corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui agli articoli 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono prorogate per l'anno 2020.

2. I commi numero 654, 655 e 656 dell'articolo 1 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppressi.»

32.0.2000/12

RAMPI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 32.0.2000 dopo l'articolo 32-bis, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

1. Alla lettera *i*) del comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico - alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale".».

32.0.2000/13

FERRAZZI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 32.0.2000, dopo l'articolo 32-bis, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

1. Al fine di garantire gli standard di sicurezza e di operatività efficace necessari all'aeroporto internazionale Fellini di Rimini e San Marino (con traffico in costante aumento specie da paesi extra Schengen), la dotazione organica del Corpo della Polizia di Stato (Polaria) viene incrementata di 10 unità a decorrere dal 1 gennaio 2020. È conseguentemente autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di 1.500.000 per il personale POLARIA.

2. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 1 milione di euro per l'acquisto di due automezzi aeroportuali idro schiuma antincendio e un simulatore di incendi aeroportuali per il Corpo dei Vigili del Fuoco presso l'aeroporto Fellini di Rimini. È altresì autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 1.500.000 di euro per acquisto del materiale necessario (dispositivo per il controllo dei passaporti ed implementazione del sistema di digitalizzazione) alla Polizia di Stato (POLARIA) in servizio presso il Fellini per garantire sicurezza ed efficienza. 3. In conseguenza gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale POLARIA».

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.000.000,;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

32.0.2000/14

FERRARA

Ritirato

All'emendamento 32.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

«Art. 32-ter.

(Interventi a favore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

1. All'articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113 "Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»", la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "novanta".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 561.600 per l'anno 2020 e a euro 926.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014 n. 125».

32.0.2000/15

FERRARA

Ritirato

All'emendamento 32.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

b) aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 32-ter.

(Retribuzioni del personale locale a contratto negli uffici all'estero)

1. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 400.000;

2021: - 400.000;

2022: - 400.000.

32.0.2000/16

FERRARA

Ritirato

All'emendamento 32.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 32-ter.

(Corpi civili di Pace)

1. Al fine di assicurare il proseguimento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.»

32.0.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Banche di credito cooperativo)

1 All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela Istituzionale, In coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela Istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso."

2. All'articolo 150-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le se-

guenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

c) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.";

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:

"4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3"».

Art. 33

33.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "autorità delegata per coesione", sono sostituite dalle seguenti: "e la coesione territoriale"»;*

b) *alla lettera b), capoverso comma 7 sostituire le parole: «sentite le Amministrazioni titolari» con le seguenti: «d'intesa con le Amministrazioni titolari»;*

c) *alla lettera c) dopo le parole: «Ministro per il Sud e la coesione territoriale» inserire le seguenti: «di concerto con le amministrazioni competenti».*

33.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: «autorità delegata per coesione», sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;

b) *alla lettera b), capoverso «7», lettera b), sostituire le parole: «sentite», con le seguenti: «d'intesa con».*

33.3

SCHIFANI

Respinto

Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, le parole: "autorità delegata per coesione", sono sostituite dalle seguenti: "e la coesione territoriale"».

33.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:* «ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio».

b) *aggiungere infine il seguente comma:*

«2. Le Amministrazioni regionali che hanno garantito la spesa e la rendicontazione della totalità delle risorse FSC 2007-2013, nel rispetto delle tempistiche indicate nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione e concordate con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, avranno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 destinate al territorio regionale fermo restando che l'erogazione delle risorse avverrà sulla base della legislazione vigente».

33.5

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «7.», alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di

procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio».

33.6

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «7.», alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio».

33.7

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015"».

33.8

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati al-

la riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015"».

33.9

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura del bando previsto per l'attuazione dell'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015».

33.0.1

SCHIFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo L'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle

citare Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018;

b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione al ciclo di programmazione 2021-2027;

c) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.0.2

SCHIFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n.145 del 2018;

- b) quanto a 1 miliardo di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018;
- c) quanto a 1 miliardo di euro nel 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n.145 del 2018;
- d) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.0.3

SCHIFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sodali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ri-

comprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.0.4

COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 130 del 2018 sono estese, nel limite massimo di un milione di euro annui, al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

Art. 34**34.1**

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «comma 2», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e l'andamento della spesa erogata, nonché le specifiche misure, anche secondo criteri di automaticità, volte a reintegrare i territori delle eventuali minori risorse assegnate in attuazione del presente articolo».

34.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «infrastrutture sociali», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelle rivolte alla prima infanzia per la lotta alla povertà educativa minorile finalizzata a ridurre le disuguaglianze e riattivare la mobilità sociale.».

34.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «infrastrutture sociali», inserire le seguenti: «con priorità per le mense scolastiche».

34.4

DRAGO, GRANATO, ORTIS, PIRRO, ANGRISANI, MARILOTTI, MONTANI,
SAVIANE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le cattedre disponibili e tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, con riferimento alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, quota parte pari al 6 per cento del contributo annuo di 75 milioni stanziati per il Fondo sviluppo e coesione sociale e programmazione 2014-2022, di cui al comma 2, è devoluta per l'implementazione delle mense scolastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici e istituti comprensivi che ne risultino sprovvisti».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis».

34.5

SCHIFANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno, a valere sulle risorse di cui al comma 2, una quota pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 è finalizzata ad incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

34.6

SCHIFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000.

34.7

SCHIFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214», con la seguente: «164».

34.8

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA, MONTEVECCHI, BOTTO, ROMANO, CROATTI, DONNO, TRENTACOSTE, VANIN, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
- b) i commi da 4 a 7 sono soppressi;
- c) al comma 9, terzo periodo, le parole: "con il GIT di cui al comma 4 e", sono eliminate.

4-ter. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, comma 2-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) all'articolo 10, comma 1, le parole: ", sentito il GIT,", sono eliminate;
- c) all'articolo 19, comma 3, la lettera b) è soppressa;
- d) all'articolo 19, il comma 7-ter è soppresso;
- e) all'articolo 20, il comma 4 è soppresso».

34.2000/1

DAMIANI

Respinto

All'emendamento 34.2000, alla lettera a), lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e l'andamento della spesa erogata, nonché le specifiche misure, anche secondo criteri di automaticità, volte a reintegrare i territori delle eventuali minori risorse assegnate in attuazione del presente articolo».

34.2000/2

LEZZI

Ritirato

All'emendamento 34.2000, lettera a), capoverso «2» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque non inferiore al 34 per cento».

34.2000/3

DE BONIS

Decaduto

All'emendamento 34.2000, alla lettera b), dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera. Per la zona franca produttiva di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione di cui al quinto periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo

provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000;

2021: - 7.000.000;

2022: - 7.000.000.

34.2000/4

Giuseppe PISANI

Ritirato

All'emendamento 34.2000, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) *dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:*

«3-ter. Al fine di evitare la desertificazione sociale e produttiva e il degrado economico progressivo e costante dei territori montani portatori di identità, tradizioni e capacità imprenditoriali e di agevolarne lo sviluppo, sono istituite le zone franche montane, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, che provvede al finanziamento di programmi di intervento in favore di imprese nuove o già operative ai sensi del comma 2. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

3-quater. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, già operative o che iniziano, a decorrere dal 1° gennaio 2020, una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate secondo le modalità di cui al comma 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1 a tal fine vincolante:

a) esenzione, limitata al 50 per cento, dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza dell'importo di euro 65.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana;

b) esenzione, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, fino a concorrenza di euro 50.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nel limite di 3.000 euro annui, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

3-quinquies. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche montane, da parte delle regioni sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di desertificazione e di degrado di cui al comma 1.

3-sexies. I criteri per l'individuazione delle zone franche montane sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

3-septies. Le regioni individuano con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, le zone franche montane i cui comuni insistono nel proprio territorio.

3-octies. Delle zone franche montane possono fare parte uno o più comuni montani o porzioni di essi.

3-nonies. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

3-decies. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

3-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al comma 2.».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Conseguentemente all'articolo 93, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

a) 2,4 per cento dal 1 maggio 2020, 1,7 per cento dal 1° gennaio 2021 per la vincita o parte di essa fino a 500 euro.».

34.2000/5

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Ritirato

All'emendamento 34.2000, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «3-bis» inserire il seguente:*

«3-ter. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate nel 2020 dalla Regione Lazio, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale complessa delle province di Frosinone e Rieti, riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2020 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

34.2000/6

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.2000, alla lettera b), dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

«3-ter. Le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo ricomprese nella zona denominata "ex Padiglione Rossi", site nel Comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune, sez. A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 292, e al catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, provvede agli atti conseguenziali e a ride-limitare le aree che restano appartenenti al demanio marittimo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze definisce con proprio decreto la riduzione, a decorrere dalla data del trasferimento, delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura pari all'intera riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento medesimo».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le parole: «sono inseriti i seguenti».

34.2000/7

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.200, lettera b), dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo ricomprese nella zona denominata "ex Padiglione Rossi", site nel Comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune, sez. A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 292, e ai catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà,

a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, provvede, con atti conseguenziali, a ridelimitare le aree che restano appartenenti al demanio marittimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato».

34.2000/8

D'ALFONSO

Accolto

All'emendamento 34.2000, alla lettera d) capoverso «65-bis», sostituire le parole: «20 milioni di euro nel 2020» con le parole: «20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022».

34.2000/9

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 34.2000, alla lettera d) sostituire le parole: «dopo il comma 65, inserire il seguente» con le seguenti: «dopo il comma 65, inserire i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 65-bis, sono inseriti i seguenti:

«65-ter. All'articolo 5, del testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al comma 2 è soppresso il seguente periodo: "Si applicano, in quanto compatibili, le di-

sposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" ed in fine al medesimo comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alle aree facenti parte del demanio marittimo che ricadono nell'ambito portuale soggetto alla competenza delle Autorità portuali o Autorità di sistema portuale, si applicano anche ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994".

65-quater. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

65-quinquies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi *65-ter* e *65-quater*, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

34.2000/10

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 34.2000, alla lettera d) dopo il comma 65-bis aggiungere il seguente:

«*65-ter.* Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, nello stato di previsione del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro del Sud e della coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

65-quater. Agli oneri derivanti dal comma *65-ter* si provvede attraverso corrispondente riduzione Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

34.2000/11

ROMEO, CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI

Ritirato

All'emendamento 34.2000, aggiungere il seguente comma:

«All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "autorità delegata per coesione", sono sostituite dalle seguenti: "e la coesione territoriale";

b) il comma 7 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

"7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021";

c) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:

"10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con le amministrazioni competenti, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b)"».

Conseguentemente sono abrogate le lettere a), b) e e) del comma 1 dell'articolo 33.

34.2000/12

ROMEO, CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI

Ritirato

All'emendamento 34.2000, aggiungere il seguente comma:

«Il comma 7, dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021».

Conseguentemente è abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 33.

34.2000

I RELATORI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 7-bis. del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modifi-

cato dall'articolo 1, commi 597 e 598, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così modificato:

a) ovunque ricorrano le parole: "Ministro per il Sud", le stesse sono sostituite dalle parole: "Ministro per il Sud e la coesione territoriale";

b) il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

"2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente norma, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.";

c) al comma 2-bis, le parole: "28 febbraio" sono sostituite con le parole: "30 giugno";

d) al comma 2-ter, il secondo periodo è soppresso;

e) il comma 3, è soppresso e sostituito dal seguente:

"3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie."».

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, le parole: "in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123" sono sostituite dalle seguenti: "più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

b) al comma 63:

1) le parole: "per la coesione territoriale e il Mezzogiorno", sono sostituite dalle seguenti: "per il Sud e la coesione territoriale".

2) dopo le parole: "dei trasporti", sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze,".

3) dopo le parole: "sette anni.", è aggiunto il seguente periodo: "La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali".

c) al comma 64:

1) le parole: "procedure semplificate" sono sostituite dalle seguenti: "agevolazioni e semplificazioni";

2) le parole: "articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, 2-bis, 3, 4 e 6";

d) dopo il comma 65, è inserito il seguente:

"65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di politiche di coesione».

34.0.1

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Riduzione dei costi a carico degli utenti del trasporto aereo)

1. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2020-2022 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, sono poste a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.».

34.0.2

PEPE, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Contributo straordinario trasporto pubblico locale Regione Basilicata)

1. Per far fronte ai debiti verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali, alla Regione Basilicata è attribuito un contributo straordinario di 80 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020».

34.0.3

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a in-

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo"».

Art. 35**35.1**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA, NUGNES

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire la tutela ambientale e contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo rivolto a incentivare, per gli anni 2020, 2021 e 2022, interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, singole o associate.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Agli oneri previsti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 e 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-*quinqües*. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis* sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

35.2 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale, per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle Regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza Stato-Regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le Regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2020.

35.0.1

LONARDO, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni per promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate)

1. Il presente articolo, ai sensi degli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato dell'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni situati nelle zone interne e nelle aree

svantaggiate definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2017, n. 158, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne e il decremento demografico.

2. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo:

a) per aree interne si intendono zone caratterizzate da difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri urbani, nonché aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali relativi a settori quali l'assistenza socio sanitaria, l'istruzione e la mobilità, dotate di notevoli risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per caratteristiche naturali, soggette a processi di marginalizzazione dovuti a un significativo spopolamento e invecchiamento demografico;

b) per aree svantaggiate si intendono le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque da criticità dal punto di vista ambientale, caratterizzate da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere, da un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981, da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuali di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità, da scarsità di flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali.

4. Sono beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo tutti i comuni con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti in base al censimento del 2011 come definiti dall'articolo 1, comma 2 della legge 6 giugno 2017, n. 158, con una distanza di almeno 50 chilometri dalla costa marina e che presentano un'altitudine minima di 200 metri.

5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nei comuni di cui al comma 4 del presente articolo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Com-

missione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per l'assunzione di personale dipendente residente nelle regioni di cui al comma 1, da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i tre anni di attività successivi, la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

6. Per le imprese già presenti nei comuni di cui al comma 4 del presente articolo, limitatamente a quelle già classificabili come piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, con riduzione riconosciuta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

7. Il godimento dei benefici di cui ai commi 5 e 6 è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese di cui al comma 6 del presente articolo non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

8. L'efficacia delle disposizioni dei commi 5, 6 e 7 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

10. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 le imprese devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno dei comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nei comuni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto 30 anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legi-

slativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trenta-sei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1,2,3 e 4 e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune ricadente nei criteri di cui agli stessi commi 1, 2, 3 e 4.

12. Al fine di favorire il finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

13. I comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono prevedere specifiche misure in favore dei soggetti che intendono stabilire la propria residenza nei rispettivi territori. Tali misure possono consistere in:

a) incentivi in favore di soggetti che in passato sono stati residenti nel territorio comunale e che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale;

b) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo, nel territorio comunale, immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

c) contributi per favorire la natalità e l'acquisto, per i primi cinque anni di vita del nascituro, di beni per l'infanzia;

d) incentivi per l'acquisto di mezzi di trasporto e di lavoro a basso impatto ambientale;

e) misure di sostegno all'avvio di nuove attività produttive legate alle eccellenze enogastronomiche locali, all'agroalimentare e all'artigianato.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, i comuni possono avvalersi delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

15. Al riparto delle risorse tra i comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

16. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finali-

tà del presente Capo ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

17. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 quantificati in euro 455 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

35.0.2

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Strutture ospedaliere nelle Aree Progetto individuate dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne)

1. Nelle Aree Progetto, individuate e riconosciute tali all'interno della Strategia Nazionale delle Aree Interne, oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 895 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ove presenti strutture ospedaliere, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in ragione degli obiettivi della strategia, sono obbligate a mantenere per esse almeno lo *standard* ospedaliero minimo previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, allegato 1, punto 9.2.2, e non possono riconvertirle in strutture territoriali».

35.0.3

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

35.0.4

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

35.0.5

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per la tutela ambientale e paesaggistica nelle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

Art. 36

36.1 (testo 2)

GUIDOLIN, VANIN, MATRISCIANO, ENDRIZZI, GIROTTI, PESCO, ANGRISANI,
SANTANGELO, BRIZIARELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche dalle regioni su cui insiste una o più aree di crisi complessa individuate ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina dei benefici fiscali e delle semplificazioni di cui all'articolo 5."»;

2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 4, si applica il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"»;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. Le modalità di istituzione di una ZES di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del medesimo decreto nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del medesimo decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, e sottoposti a notifica preventiva alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa di 5 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per l'anno 2021, di 130 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

36.2 (testo 2)

FLORIDIA, ANGRISANI, D'ANGELO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4, il comma 4-bis è sostituito con il seguente:

"4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4, può presentare un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio pari al numero di aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2, fino ad un massimo di tre"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

36.3

SERAFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Respinto

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciute come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), se limitrofi

ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 o nelle infrastrutture idroviaria bacinizate di collegamento dei corsi d'acqua ai corridoi di trasporto TEN-T, secondo quanto previsto dal Programma NAIADES II dell'Unione europea;"».

Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Costituzione di una Zona economica speciale nell'ambito della infrastruttura idroviaria bacinizata di Mantova)

1. Al fine di favorire il rilancio economico della provincia di Mantova e di consentire lo sviluppo del sistema idroviario padano, la regione Lombardia può istituire una Zona economica speciale (ZES), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nelle aree della provincia di Mantova attraversate dall'asse di collegamento idroviario Porto di Valdaro - Banchina portuale di Ostiglia.

2. Ai sensi del comma 6, primo periodo dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le Regioni Lombardia e Veneto possono costituire una ZES interregionale, anche eccedendo i limiti di superficie previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, che ricomprensca l'idrovia Mantova-Adriatico, quale infrastruttura per la navigazione interna di chiatte di IV-V classe CEMT, sino al Porto di Levante (RO).

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 nel limite di spesa di 15 milioni di euro nel 2020; 25 milioni di euro nel 2020 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata della presente legge, ad apportare le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo».

36.4

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciute come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova".»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2021 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti indicati nel comma 2 dell'articolo 99 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

36.5

CALIENDO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse

da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciute come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova".»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti indicati nel comma 2 dell'articolo 99 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

36.6

D'ARIENZO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.7

SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la regione in cui è istituita la ZES,».

36.8

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Alla lettera a), che sostituisce il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti parole: «e dai Sindaci, o loro delegati, interessati dalla Zona economica speciale».

36.9

MANCA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio pari al numero di aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2 ivi presenti, fino a un massimo di tre"».

36.10

MANCA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 5, comma 5, dopo la parola: "2020" sono inserite le seguenti: ", che devono essere destinati a ciascuna Regione in misura proporzionale ai valori massimi di superficie ZES ad essa attribuiti,"».

36.11

FLORIDIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 5, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "e sono destinate a ciascuna Regione in misura proporzionale ai valori massimi di superficie ZES ad essa attribuiti"».

36.12

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, in via sperimentale, per il triennio 2020-2022 - nei limiti e alle medesime condizioni e modalità previste dai commi 99 e da 102 a 107 - alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che operano nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nella Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

1-ter. In relazione agli investimenti effettuati ai sensi del comma *1-bis*, il credito d'imposta ivi previsto è commisurato alla quota del complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2021 nel limite massimo, per cia-

scun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il riconoscimento dell'agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle predette aree per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

1-*quater*. L'agevolazione di cui al comma 1-*bis* è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

1-*quinquies*. Il beneficio di cui al comma 1-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari e comunque fino ad esaurimento delle predette risorse finanziarie disponibili.

1-*sexies*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

1-*septies*. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1-*bis*, i presidenti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - previa intesa rispettivamente con i presidenti delle regioni Veneto e Liguria - adottano, i provvedimenti necessari all'eventuale integrazione dei relativi siti retroportuali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

36.13

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 25 de decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo da emanarsi entro 3 mesi dalla legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS"».

36.14

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento".

1-ter. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "nelle zone assistite delle regioni" sono inserite le seguenti: "Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,".

1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte. In fine, le seguenti parole: "e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento"».

Conseguentemente:

- a) *nella rubrica, dopo la parola: «Zes», inserire le seguenti: «e Zls»;*
- b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

36.15

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l'insediamento di nuove imprese nel Comune di Venezia e negli altri Comuni della Regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.16

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella provincia di Pordenone, nonché l'insediamento di nuove imprese nei comuni del Friuli Venezia Giulia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale del Friuli Venezia Giulia cui si applica

la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.17

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano l'insediamento di nuove imprese, il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, in quanto ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, sono istituite zone economiche speciali, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, rispettivamente nella regione Veneto, nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree delle zone economiche speciali di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.18

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali territori, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.19

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modi-

ficata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma *1-bis* si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.20

DAMIANI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*1-bis.* I commissari delle ZES delle regioni Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia sono autorizzati ad istituire delle borse di studio per giovani che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, residenti da almeno 20 anni in Italia, finalizzate alla ricerca ed allo studio di soluzioni economico finanziarie utili allo sviluppo delle zone interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

36.21

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, ANGRISANI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale adotta, con proprio decreto - previo parere della Regione Veneto e dei comuni interessati - i provvedi-

menti necessari di integrazione e di modifica del punto franco di cui al presente articolo"».

36.0.1

NASTRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Zone franche VCO)

1. Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente a parte dei comuni di Trasquera, Varzo, Re e Cannobio, e i territori della provincia di Novara, limitatamente a parte dei comuni di Cameri, Galliate, Trecate, San Pietro Mosezzo e Novara, e del comune di Gozzano, sono assimilati a territori extra-doganali e costituiti in zone franche per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore, nel territorio delle zone franche, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nelle zone franche, la cui immissione nelle stesse zone franche è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo. Con il decreto previsto dal comma medesimo possono essere altresì disciplinate le agevolazioni che si rendono necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alle zone franche.

2. Alle imprese industriali operanti nelle zone franche di cui al comma precedente è consentito di:

a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongono alla vigilanza permanente;

b) corrispondere sui prodotti fabbricati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.

3. La concessione dei benefici previsti dai precedenti commi 2 e 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere b) e e) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefici predetti.

4. Le disposizioni di attuazione dei commi precedenti, sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le finalità di cui ai commi del presente articolo e le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2020 e per i successivi anni 2021, 2022, 2023 e 2024 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni pari al limite massima di 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

36.0.2

DE BONIS, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000;

2021: - 7.000.000;

2022: - 7.000.000.

36.0.3 (testo 2)

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di Zone economiche speciali)

1. A decorrere dal 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nei territori regionali individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ed ammessi alle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è consentita, nei limiti di spesa di cui al comma 3, l'istituzione delle Zone economiche speciali previste all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le Zone economiche speciali di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo II del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, e dai relativi provvedimenti attuativi, in quanto compatibili.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

36.0.4 (testo 3)

VONO, MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di ZES)

1. All'articolo 5, del testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.", al comma 2

eliminare il seguente periodo: "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.", conseguentemente al termine del medesimo comma 2 aggiungere le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alle aree facenti parte del demanio marittimo che ricadono nell'ambito portuale soggetto alla competenza delle Autorità portuali o Autorità di sistema portuale, si applicano anche ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994";

2. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020;

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.5

SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi per i giovani e le famiglie e per la salvaguardia dei piccoli Comuni)

1. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per favorire l'apertura di attività commerciali nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute per investimenti o per l'instaurazione di rapporti di lavoro fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e nel limite di spesa si euro 13 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2-ter. Per fruire del contributo di cui al comma 2-bis le imprese inoltrano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investi-

menti, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro 3 mesi dalla predetta data.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il trattamento fiscale di favore previsto per il contribuente che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di una unità immobiliare in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, nel quale può essere anche non residente, beneficia delle disposizioni in materia di prima casa. L'agevolazione si applica nei comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile. In via sperimentale, l'agevolazione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.";

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Detrazioni per i figli a carico)

1. Per favorire l'insediamento di nuovi residenti, in possesso di cittadinanza italiana, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, dall'imposta lorda si detraggono, per carichi di famiglia, 3.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sino al venticinquesimo anno di età. La detrazione è aumentata a 1.200 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione di cui al primo periodo è aumentata di 400 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nel limite di spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022";

d) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree disagiate o interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane con contenuta popolazione scolastica, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività amministrative e didattiche e all'utilizzazione dell'*e-learning* qualora sia conveniente in termini di risparmi di spesa connessi all'assegnazione di insegnati e di minor disagio per gli studenti in termini di trasporto per rag-

giungere l'istituto scolastico più vicino. L'*e-learning*, che può essere condiviso tra più comuni, deve prevedere una struttura adibita ad attività scolastica in ciascun comune interessato e l'utilizzo di strumenti tecnologici e visivi che permettano un 'interazione tra studente ed insegnante".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la pensione erogata alla persona che trasferisce la propria residenza in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è soggetta a totale detassazione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica attraverso controlli posti in essere dal comune interessato che la persona vi risieda effettivamente pena la decadenza dell'applicazione del beneficio fiscale e la restituzione all'Istituto delle somme percepite in regime di detassazione a decorrere dalla data in cui è stato riscontrato la mancanza del requisito.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, ciascuna Regione redige una lista di propri comuni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni. La lista, da aggiornarsi annualmente, è pubblica ed è consultabile sul sito internet della Regione.

4. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente articolo, il Governo, senza nuovi o maggiori oneri, allega, con cadenza biennale, allega alla Legge di Bilancio una relazione sugli effetti sociali ed economici positivi che ne sono derivati dall'applicazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in particolare in materia di contrasto allo spopolamento della popolazione residente.

5. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 90 milioni a decorrere dal 2020, si provvede con le risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

36.0.7

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani e appenninici, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 4 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 4 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui ai commi 4 e 5 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 6 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manuten-

zione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso corrispondente riduzione del "Fondo per lo sviluppo e la coesione" di cui all'articolo 61, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

36.0.8

SCHIFANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Zona Franca comuni montani in decremento demografico)

1. Nei Comuni montani e in quelli con popolazione residente alla data del 31 dicembre 2019 non superiore a cinquemila abitanti, che hanno registrato nel ventennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge un tasso di crescita della popolazione residente negativo non inferiore al 10 per cento, rientranti nelle regioni meno sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca o che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2020, possono beneficiare, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dell'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dal-

l'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e s.m.i., e del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e s.m.i.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

36.0.9

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria t della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 9 12anni successivi; al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024";

c) il comma 4 bis è sostituito con il seguente:

"4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio"».

36.0.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali non predefinite)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES".

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

6. In base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, sono inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione, "Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3 lettere *a*) e *c*)", del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020 - Zone *c* non predefinite ex articolo 107, paragrafo 3 lettera *c*)".

7. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

36.0.11 (testo 3)

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, BOTTO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi per le aree protette)

1. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere *d*), *f*), *o*) e *cc*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

36.0.12 (testo 2)

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES" per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnuovo Bariano e Melara.

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La ZES di cui al comma 1 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione Veneto, corredata da un piano di sviluppo strategico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area,

i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

6. In base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, sono inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione, "Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'art. 107, paragrafo 3 lettere a) e e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020 - Zone c non predefinite ex articolo 107, paragrafo 3 lettera c)".

7. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

36.0.13 (testo 2)

DAMIANI, Assuntela MESSINA, CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di Barletta è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo dello sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

36.0.14

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Completamento della elettrificazione della tratta ferroviaria Barletta-Spinazzola)

Al fine di potenziare il sistema ferroviario della Regione Puglia, di ridurre l'impatto ambientale delle polveri sottili derivate dal trasporto su gomma o su rotaia con vetture a trazione biodiesel, di decongestionare il traffico veicolare che insiste nella tratta tra Barletta e Spinazzola, si prevede la elettrificazione della tratta ferroviaria Canosa di Puglia-Minervino Murge-Spinazzola in aggiunta alla tratta Barletta-Canosa di Puglia già prevista dal piano di potenziamento della linea Barletta-Spinazzola. Le risorse necessarie all'intervento sono a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni».

36.0.15 (testo 2)

AUDDINO, MATRISCIANO, PUGLIA, GRANATO, CAMPAGNA, BRIZIARELLI, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro)

1. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzati alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

36.0.16 (testo 2)

DE BONIS, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi per la città di Matera colpita da eventi alluvionali dell'11 novembre 2019 e per il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino)

1. Al fine di sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti dalla città di Matera a seguito delle piogge alluvionali dell'11 novembre 2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo volto al sostegno di tali attività e per incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

36.0.17

NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure fiscali per i lavoratori dipendenti in zone di frontiera)

1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli *ex* lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33, 1) apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2021:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2022:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

36.0.18

PINOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, al termine del comma 2, inserire le seguenti parole: "Si rendono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), del decreto Interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati".

2. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

36.0.19 (testo 2)

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, SANTILLO, FEDE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di ZES)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alle aree facenti parte del demanio marittimo che ricadono nel-

l'ambito portuale soggetto alla competenza delle Autorità portuali o Autorità di sistema portuale, si applicano unicamente ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99 della presente legge».

Art. 37

37.1

FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 100, primo periodo, dopo le parole: "dei trasporti e delle relative infrastrutture", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei settori ATECO 52";».

37.2

ANASTASI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«*1-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano per l'anno 2020 anche agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di terreni, fabbricati, attrezzature industriali e commerciali, nonché altri beni o immobilizzazioni in corso e accantonati destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantati nel territorio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 40.000.000;

2022: - 20.000.000.

Art. 38

38.0.1

SAPONARA, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "euro 10 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro 20 milioni".

2. Agli oneri recati dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 39

39.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "e del regolamento (UE) n. 717 del 2014" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, nonché del regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca".

1-ter. All'articolo 1, comma 8-bis, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "e (UE) n. 717 del 2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ", (UE) n. 717 del 2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* e (UE) n. 508 del 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"».

39.2

MANCA, FERRARI

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa" sono sostituite dalle parole: "ovvero relative al commercio e alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici"».

39.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI,

CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

d) è aggiunto infine il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE,

PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.IA." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.5

COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. La gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii. è affidata all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. che, per tale attività, si avvale della Banca Mediocredito Centrale S.p.A. e di altre società interamente

partecipate. Si prevede che la predetta Agenzia stipuli all'uopo apposita Convenzione con la Banca Mediocredito Centrale S.p.A. della durata di 10 anni, rinnovabili. La gestione del Fondo realizzata dall'Agenzia medesima ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia e le risorse sono accreditate su un'apposita contabilità separata».

39.2000/1

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 39.2000, apportare le seguenti modifiche:

1) *Sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

2) *Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:*

«7-ter. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Regime speciale per lavoratori che si trasferiscono nelle regioni del Sud Italia)

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori già residenti nello Stato che trasferiscono la residenza nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti nelle suddette regioni nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nelle stesse per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio delle predette regioni.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 che avviano un'attività d'impresa nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio delle regioni indicate al primo comma ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affidio preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nelle regioni indicate al primo comma, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.».

Conseguentemente dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita-*Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.»

39.2000/2

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 39.2000, apportare le seguenti modifiche:

1) Sostituire le parole «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

2) Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

«7-ter. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per le nuove imprese, per quelle già esistenti e residenti nel territorio dello Stato e per quelle non residenti che decidono di avviare uno o più impianti produttivi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta al 14 per cento per i primi dieci anni di svolgimento dell'attività.

1-ter. Per le imprese già residenti nel territorio dello Stato e per quelle non residenti il regime fiscale agevolato di cui al comma precedente trova applicazione con esclusivo riferimento ai ricavi afferenti lo svolgimento dell'attività di impresa esercitate in uno dei nuovi impianti produttivi avviati nelle regioni indicate al comma 1-bis.

1-quater. La previsione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che risultino rispettate le seguenti condizioni:

a) l'avviamento di un nuovo impianto produttivo avente sede fisica in una delle regioni indicate al comma 1-bis;

b) la nuova assunzione di un numero minimo di 5 unità lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato da destinare stabilmente al nuovo impianto produttivo di cui alla lettera a);

c) la nuova assunzione di un numero non inferiore a 5 unità con contratti di stage e apprendistato da destinare stabilmente al nuovo impianto produttivo di cui alla lettera a);

d) il mantenimento delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del presente comma per un periodo non inferiore a 5 anni.

1-quinquies. Alle imprese di cui al comma 1-bis si applicano anche gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di nuovi lavoratori."».

Conseguentemente dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1 ° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.».

39.2000/3

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 39.2000 apportare le seguenti modifiche:

1) Sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

2) Dopo il comma 7-bis inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di evitare la desertificazione sociale e produttiva e il degrado economico progressivo e costante dei territori montani portatori di identità, tradizioni e capacità imprenditoriali e di agevolarne lo sviluppo, sono istituite le zone franche montane, con le modalità di cui al comma 7- quater del presente articolo. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, che provvede al finanziamento di programmi di intervento in favore di imprese nuove o già operative ai sensi del comma 7-ter. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

7-ter. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, già operative o che iniziano, a decorrere dal 1 ° gennaio 2020, una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate secondo le modalità di cui al comma

7-quater, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1 a tal fine vincolante:

a) esenzione, limitata al 50%, dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza dell'importo di euro 65.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana;

b) esenzione, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, fino a concorrenza di euro 50.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nel limite di 3.000 euro annui, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

7-quater. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche montane, da parte delle regioni sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di desertificazione e di degrado di cui al comma *7-bis*.

7-quinquies. I criteri per l'individuazione delle zone franche montane sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

7-sexies. Le regioni individuano con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, le zone franche montane i cui comuni insistono nel proprio territorio.

7-septies. Delle zone franche montane possono fare parte uno o più comuni montani o porzioni di essi.

7-octies. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

7-nonies. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

7-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al comma 2»

*Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.»

39.2000/4 (testo 2)

ANASTASI, DONNO

Accolto

All'emendamento 39.2000, aggiungere infine il seguente:

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione)

1. Al fine di rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in ma-

teria di laboratori di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge e in deroga all'articolo 6, comma 1, 2, 3, 4 e 6 e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma.

2. Per le assunzioni di cui al comma 1, nel triennio 2020-2022, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - euro 7,2 mln,

2021: - euro 14,4 mln

2022: - euro 21,6 mln.»

39.2000/5

ANASTASI

Ritirato

All'emendamento 39.2000 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Potenziamento della struttura per le crisi di impresa).

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese a favore della struttura di cui all'articolo 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

39.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "alla società" sono sostituite dalle seguenti: "a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Al capitale della società di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati"».

39.0.1

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR,
TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle corrotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.0.2

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.0.3

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *e-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

"3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31/10/1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente 22/12/1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2523 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

39.0.4 (testo 3)

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "In ogni caso, laddove il maggior reddito determini il superamento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 4, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare. La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato"».

39.0.5

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Regime speciale per lavoratori rimpatriati)

All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo"».

39.0.6

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere in fine il seguente comma:

"8-bis.1. Possono altresì optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, alle medesime condizioni e modalità, i cittadini stranieri di ceppo italiano che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2"».

39.0.7

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", con popolazione non superiore a 20.000 abitanti" sono soppresse».

39.0.8 (testo 2)

DRAGO, MATRISCIANO, MONTANI, SAVIANE

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dalle piogge alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018)*

1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 18 ottobre 2018, risultavano residenti nel territorio dei Comuni di Ramacca, Palagonia, Mineo, Grammichele, Scordia, Militello in Val di Catania, Paternò, Belpasso, Castel di Judica, Raddusa, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2018 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

3. I soggetti indicati al comma 1 e 2 che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2020.

10. In vigore del periodo di sospensione di cui al comma 1:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo, sono versate con le modalità previste al comma 3.

5. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «179 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «270 milioni».

39.0.9

DELL'OLIO, ANASTASI, Marco PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 39-bis.

(Banca pubblica per gli investimenti - BPI)

1. Al fine di promuovere gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno e di sostenere le piccole e medie imprese, la Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. assume la denominazione di Banca Pubblica per gli Investimenti S.p.A., di seguito denominata Banca per gli Investimenti, società a capitale interamente pubblico. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono definite le priorità e gli obiettivi perseguiti dalla medesima Banca.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese, per l'anno 2020 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, azioni emesse dalla Banca per gli investimenti di cui al comma 1, per un importo non superiore a euro 20.000.000,00.

3. Alla scadenza delle convenzioni in essere, la Banca per gli Investimenti di cui al comma 1, diventa gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo

23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, a concedere la garanzia dello Stato su passività emesse della Banca per gli investimenti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle proprie finalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato, nonché il volume complessivo delle passività sulle quali può essere prestata la medesima garanzia.

5. Le misure previste dal presente articolo sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla loro compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le ulteriori modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «194 milioni».

39.0.10

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Modifica all'articolo 1, comma 591,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019." sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

39.0.11

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Modifica all'articolo 1, comma 591,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.", sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

39.0.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Modifica all'articolo 1, comma 591,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.", sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro annui per l'anno 2019"».

39.0.13

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO,
RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Incremento del limite di valore per l'ap-
posizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.14

PICETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.15

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Incremento del limite di valore per l'ap-
posizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "50.000 euro".».

39.0.16

DELL'OLIO, FENU, GIROTTO, GALLICCHIO, BOTTICI, BOTTO, Marco
PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Incremento del limite di valore per l'ap-
posizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".».

39.0.17

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Incremento del limite di valore per l'ap-
posizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.18

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Incremento del limite di valore per l'ap-
posizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: "5.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Incremento del limite di valore per l'ap-
posizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: "5.000 euro", con le seguenti: "50.000 euro"».

39.0.20

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Incremento del limite di valore per l'ap-
posizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.21

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Incremento del limite di valore per l'ap-
posizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000 euro"».

39.0.22

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO,
RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.23

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.24

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.25

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.26

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.27

CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.28

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.29

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.30

PICHELLO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.31

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.32

PICCHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.33

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.34

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGGI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.35

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO,
RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.36

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.37

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.38

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.39

TARICCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.40

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.41

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.42

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione della disciplina dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché. a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.43

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione della disciplina dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.44

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione della disciplina dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.45

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

1. All'articolo 2, dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per reti radio pari o inferiori a complessivi 80 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 50%.

3-ter. Per reti radio con un numero di collegamenti complessivi compreso tra gli 81 ed i 200, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 25%".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 7 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

39.0.46

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Modifiche all'allegato 10 del d.lgs 259/2003
- Codice delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per reti radio pari o inferiori a complessivi 80 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 50%.

3-ter. Per reti radio con un numero di collegamenti complessivi compreso tra gli 81 ed i 200, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 25%";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 170,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	€ 370,00					

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	€ 740,00					
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	€ 1.060,00					
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	€ 1.390,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 370,00	€ 200,00	€ 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.750,00	€ 1.060,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 265,00	€ 130,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 2.770,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 950,00	€ 520,00	€ 260,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 3.850,00	€ 3.130,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 765,00	€ 380,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	€ 4.880,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.860,00	€ 1.020,00	€ 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz	€ 5.930,00	€ 5.240,00	€ 3.490,00	€ 2.330,00	€ 1.280,00	€ 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	€ 6.980,00	€ 6.290,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.520,00	€ 760,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 8.030,00	€ 6.400,00	€ 4.350,00	€ 2.900,00	€ 1.590,00	€ 800,00

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz	€ 8.830,00	€ 6.740,00	€ 4.700,00	€ 3.080,00	€ 1.680,00	€ 840,00
L Superiore a 2 GHz	€ 9.400,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 3.200,00	€ 1.750,00	€ 880,00

"»

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 7 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

39.0.47

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Aggiornamento della tabella relativa ai contributi annui per l'uso di risorse scarse)

1. L'articolo 5 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 170,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	€ 370,00					

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	€ 740,00					
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	€ 1.060,00					
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	€ 1.390,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 370,00	€ 200,00	€ 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.750,00	€ 1.060,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 265,00	€ 130,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 2.770,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 950,00	€ 520,00	€ 260,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 3.850,00	€ 3.130,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 765,00	€ 380,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	€ 4.880,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.860,00	€ 1.020,00	€ 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz	€ 5.930,00	€ 5.240,00	€ 3.490,00	€ 2.330,00	€ 1.280,00	€ 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	€ 6.980,00	€ 6.290,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.520,00	€ 760,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 8.030,00	€ 6.400,00	€ 4.350,00	€ 2.900,00	€ 1.590,00	€ 800,00

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz	€ 8.830,00	€ 6.740,00	€ 4.700,00	€ 3.080,00	€ 1.680,00	€ 840,00
L Superiore a 2 GHz	€ 9.400,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 3.200,00	€ 1.750,00	€ 880,00

"»

39.0.48

ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Aggiornamento della tabella relativa ai contributi annui per l'uso di risorse scarse)*

1. L'art. 5 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 170,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	€ 370,00					
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	€ 740,00					

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	€ 1.060,00					
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	€ 1.390,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 370,00	€ 200,00	€ 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.750,00	€ 1.060,00	€ 700,00	€ 480,00	€ 265,00	€ 130,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 2.770,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 950,00	€ 520,00	€ 260,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 3.850,00	€ 3.130,00	€ 2.110,00	€ 1.390,00	€ 765,00	€ 380,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	€ 4.880,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.860,00	€ 1.020,00	€ 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz	€ 5.930,00	€ 5.240,00	€ 3.490,00	€ 2.330,00	€ 1.280,00	€ 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	€ 6.980,00	€ 6.290,00	€ 4.180,00	€ 2.770,00	€ 1.520,00	€ 760,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 8.030,00	€ 6.400,00	€ 4.350,00	€ 2.900,00	€ 1.590,00	€ 800,00
L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz	€ 8.830,00	€ 6.740,00	€ 4.700,00	€ 3.080,00	€ 1.680,00	€ 840,00
L Superiore a 2 GHz	€ 9.400,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 3.200,00	€ 1.750,00	€ 880,00

"»

39.0.49 (testo 2)

FERRO

Respinto*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori di cui al comma 2 che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di cui al comma 1-bis, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per rimpianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

1-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per il finanziamento delle misure previste dal comma 1.

1-ter. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro a

decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

39.0.50

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è istituito un apposito Fondo per la continuità territoriale, la mobilità e la libera circolazione delle persone e delle merci con dotazione finanziaria pari a 300 milioni finalizzato a garantire alle aree svantaggiate l'inserimento nei programmi di infrastrutturazione finalizzati alla realizzazione dell'alta velocità e dell'alta capacità.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 vanno destinate con priorità alle aree geografiche delle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise prive di collegamenti ferroviari, autostradali e stradali che consentano standard di percorrenza chilometrica in linea con la media delle altre regioni

3. Per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e comunque fino al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, il Fondo è utilizzato, previa intesa con la Commissione Europea, per l'abbattimento tariffario con contribuzione statale dei servizi aerei e ferroviari. Sono individuati come scali beneficiari dell'interventi gli aeroporti di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone.

4. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge, 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

39.0.51

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Agenzia Nazionale per la mobilità)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia nazionale per la mobilità, di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori della mobilità interna al sistema dello stretto di Messina, avente sede a Reggio Calabria. L'agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema della mobilità nazionale. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Con riferimento alla mobilità generale che comprende mezzi di trasporto pubblici e privati, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di mobilità:

a) promuove l'adozione di servizi integrati alla mobilità;

b) sovrintende alle ispezioni di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici;

c) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento logistico di particolari zone di interscambio. Il piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti nella legislazione vigente;

d) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di mobilità.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definito lo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo».

39.0.52

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Esonero contributivo per favorire le imprese che investono nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2020 per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, 51,8 milioni di euro per il 2021, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 14 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

39.0.53

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Esonero contributivo per favorire le imprese in crisi)

1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una con-

sistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2018.

2. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 18 milioni di euro per il 2020, 23,5 milioni di euro per l'anno 2021, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 9,8 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

39.0.54

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Politiche a sostegno dell'occupazione giovanile)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2020 e 2021 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2020 e 2021 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età,

cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 99.

39.0.55

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.39-bis.

(Aeroporto strategico di Reggio Calabria)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015, n. 201 dopo le parole: "Lamezia Terme" aggiungere le seguenti: "Reggio Calabria"».

39.0.56

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento straordinario al Consorzio del porto di Villa San Giovanni per il completamento della messa in sicurezza e dei servizi generali di collegamento)

1. È autorizzata, per il triennio 2020 - 2022 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il

collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche» di cui al precedente articolo.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

4. Quale misura compensativa per il danno da inquinamento atmosferico, ambientale ed acustico viene istituita la tassa di imbarco e di sbarco, gravante sulle compagnie di navigazione che erogano il servizio di traghettamento dei veicoli a motore, in misura proporzionale sull'incasso, in favore del Comune di Villa San Giovanni. La tassa sarà pari all'1,5% dell'incassato fino alla completa realizzazione dei nuovi approdi e successivamente sarà pari allo 0,75% dell'incassato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «153 milioni» all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2.939 milioni di euro».

39.0.57

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica Reggio Calabria-Taranto)

1. Al fine di consentire il completo ammodernamento e la definitiva messa in sicurezza della Strada Statale 106 Jonica Reggio Calabria - Taranto è autorizzata la spesa di 500 milioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si destina il ricavato derivante dal Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 nella misura di 100 milioni di euro per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

39.0.58

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n.281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «212 milioni».

39.0.59 (testo 3)

RUSSO, ORTIS, DE LUCIA, NOCERINO, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, VANIN, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI, MARILOTTI, LA MURA, TOFFANIN, DE BONIS, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020.

39.0.60

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.61

VALENTE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, dell'area marina di Capri, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-septies*) è aggiunta la seguente:

"ee-octies) Area Marina Protetta isola di Capri".».

Conseguentemente, a/l'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 40**40.1**

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 40. - (*Norme sul Caregiver familiare e per la non autosufficienza*) - 1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nelle sue componenti e problematiche generazionali, relazionali, socio assistenziali ed economiche nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità, valorizzandone il potenziale di crescita, anche sostenendo il ruolo del *caregiver* familiare, nel rispetto degli articoli 2, 3, 1.3, primo comma, 31, 32, 3.3, primo, secondo e quarto comma, 34, 35 primo e secondo comma, 36, 38, 117, secondo comma, lettere *m*), *n*), *o*), *p*) e 118, quarto comma, 119, quinto comma della Costituzione, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea del 7 dicembre 2000, della legge 27 maggio 1991, n. 176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", alla legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", nonché dell'articolo 1, comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità:

a) il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 150 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

b) il Fondo nazionale per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

c) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla lettera a) del comma 1, e per un efficace erogazione delle misure di cui al successivo comma 3, il *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è scelto e nominato, secondo la seguente procedura generale:

a) l'assistito con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvi i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona;

b) l'atto di nomina del *caregiver* familiare è redatto per scrittura privata e presentato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che lo trasmette entro quindici giorni al competente ufficio, indicato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

c) il consenso può essere modificato o revocato con le medesime procedure e forme di cui alle lettere a) e b);

d) a seguito della nomina del *caregiver* familiare, tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito;

e) il *caregiver* familiare, nominato ai sensi delle lettere a) e b), si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari, socio assistenziali e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI);

f) entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui alla lettera b), l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualità di *caregiver* familiare a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

1) certificato di residenza del soggetto nominato in un comune del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno sul territorio italiano, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno;

2) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare nominato e l'assistito. Qualora il medesimo *caregiver* familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;

3) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla valutazione della non autosufficienza dell'assistito realizzata in base ai criteri della Classificazione Internazionale del Fun-

zionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio degli assistiti di cui al presente comma;

4) copia del piano assistenziale individuale (PAI), attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

5) copia dell'atto di nomina di cui alla lettera *b*).

g) la certificazione della qualità di *caregiver* familiare rilasciata ai sensi della lettera *f*), decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera *c*) o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o di morte dell'assistito.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri eventualmente interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione, nei limiti delle risorse annuali di cui alla lettera *a*) del comma 1, di un assegno annuale, il cui importo è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 5, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione attestante la qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 2, lettera *f*). L'assegno di cui al periodo precedente è corrisposto al *caregiver* familiare a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore dell'assistito, o di più assistiti, che lo ha nominato con la procedura di cui al comma 2.

4. L'assegno di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del *caregiver* familiare richiedente l'assegno, sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto annualmente, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 2 e 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del *caregiver* familiare richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

5. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'assegno di cui al comma 3, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate annualmente inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 4, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse disponibili di cui al comma 1, lettera *a*), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 3, e i valori dell'ISEE di cui al comma 4, terzo periodo.

6. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive, annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dal comma 1 lettera *b*), il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, da emanarsi la prima volta entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 e s.m.i., i criteri generali di riparto di cui all'articolo 1 comma 2 del citato Decreto Ministeriale 26 settembre 2016, delle somme da destinarsi agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo Decreto Ministeriale 26 settembre 2016, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

40.2

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 50 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

40.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «pari a 150 milioni per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 50.000.000;

2) *al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020,».*

40.4

DE POLI

Respinto

All'articolo, sostituire: «50» con: «100 », «200» con: «400» e: «300» con: «500»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

40.5

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «provvedimenti normativi», aggiungere le seguenti: «da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281».

40.6

TOSATO

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020, sono destinati ulteriori 25 milioni di euro alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «179 milioni di euro per l'anno 2020».

40.7

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2020, 25 milioni di euro della dotazione di cui al primo periodo, sono destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni di euro sono destinati ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112».

40.8

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI, FARAONE

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota parte di queste risorse, pari a 25 milioni di euro e 10 milioni di euro per l'anno 2020, vanno ad aggiungersi a quelle destinate rispettivamente alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112».

40.9

TOSATO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*I-bis.* La dotazione complessiva del "Fondo per le non autosufficienze (FNA)" di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

40.10

FARAONE, PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* La destinazione complessiva del "Fondo per le non autosufficienze (FNA)" di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere nel 2021».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 179 milioni di euro per l'anno 2020 e di 282 milioni di euro a decorrere dal 2021.

40.11

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020-2022».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni di euro»;

b) sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni di euro».

40.12

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, NANNICINI, LAUS, BOLDRINI, BINI, TARICCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

40.13

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'ar-

articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni per l'anno 2021 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2022.

1-ter. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma *1-bis* e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni per l'anno 2021 e 55 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.14

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: "I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."».

40.15

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. A decorrere dall'anno 2020 le dotazioni del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aumentate di 20 milioni annui.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

40.16 (testo 2)

CUCCA, VONO, FARAONE, COMINCINI, CONZATTI, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI

Accolto

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

40.17

CORBETTA, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

«1-bis. I benefici di cui alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e Legge 3 agosto 2004, n. 206 nonché del DPR 7 Luglio 2006, n. 243 si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, risultante dall'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

1-ter. In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l'art. 4, comma 1° lett. c), punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di in-

validità, anche per successivo intervenuto aggravamento, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a euro 1.300.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

40.18

FEDELI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del "progetto Filippide" un contributo annuo pari a 500.000 euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

40.19

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Le dotazioni previste dal comma 1 sono vincolate nella misura del 5 per cento per l'anno 2020, 2,5 per cento per l'anno 2021 e 2 per cento per l'anno 2022 all'incremento dell'erogazione di servizi di cure domiciliari integrati e residenziali ai disabili e ai non autosufficienti di cui all'articolo 22, 29, 30 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017».

40.20

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, all'articolo 10, comma 1, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "legge 21 marzo 1958, n. 326," inserire proposta seguente: "incluse le prestazioni di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

40.2000/1

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI, PARENTE

Ritirato

All'emendamento 40.2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1-bis aggiungere in fine:* «Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate:

a) quanto a 5 milioni di euro ad incremento del fondo di cui all'art. 1. comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità;

b) quanto a 3 milioni di euro, al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, ad incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute;

c) quanto a 4 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) quanto a 4 milioni ad incremento del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;

e) quanto a 4 milioni ad incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

2) *dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:*

«1-*ter.* Una quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro e 10 milioni di euro per l'anno 2020, vanno ad aggiungersi a quelle destinate rispettivamente alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.

1-*quater.* All'articolo 56, comma 2, dopo le parole: "dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori", inserire le seguenti: "e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari"».

40.2000/2

RENZI, CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 40.2000, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-*ter.* All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, *tablet*, *e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;"

1-*quater.* All'articolo 16, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis)* Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere *b)* e *c)* di cui al comma 3".

1-*quinquies.* La disposizione di cui al comma 1-*ter* si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Consequentemente all'alinea sostituire le parole «il seguente» con «i seguenti».

40.2000/3

RENZI, CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 40.2000, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-ter. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) da altri prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili".

1-*quater*. All'articolo 16, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere *b*) e *c*) di cui al comma 3".

1-*quinquies*. La disposizione di cui al comma 1-*ter* si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Consequentemente all'alinea sostituire le parole «il seguente» con «i seguenti».

40.2000/4

CASTELLONE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.2000, all'alinea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Consequentemente dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 1 comma 402-*bis* della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392" sono sostituite con le seguenti: "sono destinate, per l'anno 2019, al ripiano derivante dal superamento del limite della spesa ospedaliera per i codici AIC relativi a farmaci elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medici-

nali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e successive modificazioni, esclusi dal Registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione Europea. L'AIFA, con apposita determina, da emettersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per il computo di tale spesa."»

40.2000/5

RAMPI

Ritirato

All'emendamento 40.2000 dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e allo scopo di consentire l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 403 a 406, della predetta legge n. 205 del 2017, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 7.300.000 a favore delle regioni a statuto ordinario non coinvolte nella prima fase di sperimentazione. La ripartizione delle risorse destinate alla sperimentazione è complessivamente erogata nel triennio 2020-2022, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 7.300.000;

2021: - 7.300.000;

2022: - 7.300.000.

40.2000/6

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il capoverso comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e allo scopo di consentire l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 403,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 403 a 406, della predetta legge n. 205 del 2017, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 7 milioni 300 mila a favore delle regioni a statuto ordinario non coinvolte nella prima fase di sperimentazione. La ripartizione delle risorse destinate alla sperimentazione è complessivamente erogata nel biennio 2021-2022, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

40.2000/7

RAMPI, ROJC

Ritirato

All'emendamento 40.2000 dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. È istituito presso il Ministero dell'istruzione università e ricerca l'Istituto del Nord Adriatico per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con la Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze al fine di affrontare tematiche rivolte all'innovazione nei più diversi settori, dalla salute all'*information technology*, all'ambiente e all'energia, nello spirito del manifesto delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sostenibile. Il progetto ha ad oggetto la costituzione di un *Summer Institute*, attività formativa e di ricerca e monitoraggio, sullo stato delle ricerche e innovazioni relative agli obiettivi del manifesto ONU. Con decreto del Ministero dell'istruzione università e ricerca è adottato lo statuto dell'Istituto. All'Istituto del Nord Adriatico per lo Sviluppo Sostenibile è assegnato un contributo di euro 100.000 per l'anno 2020.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 100.000;

2021:

2022:

40.2000/8

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Accolto

All'emendamento 40.2000, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.»

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

2020: - 5.000.000.

40.2000/9

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 40.2000 al capoverso articolo 40, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Al comma 2, articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole "Per gli oneri indicati alle lettere c), e), ebis), e-ter), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1" è aggiunta la seguente frase "e quelli indicati dal comma 1-quater"».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di euro 250 mila a decorrere dall'anno 2020.

40.2000/10

DE PETRIS, ERRANI

Accolto

All'emendamento 40.2000 all'articolo 40, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

««1-ter. A decorrere dall'anno 2020, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle

attività del "progetto Filippide" un contributo annuo pari a 500.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000.

40.2000/11 (testo 2)

MANCA

Accolto

All'emendamento 40.2000, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aggiungere in fine il seguente periodo: "Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"».

40.2000/12

PIRRO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.2000, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, ai fini del riconoscimento dei trattamenti pensionistici che decorrono dal 1° luglio 2017, la contribuzione versata al predetto Fondo dà luogo a una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultima, dalla presenza di un requisito minimo contribu-

tivo nel Fondo stesso. Con riferimento ai soggetti di cui al presente comma, ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180."».

40.2000/13

BINETTI

Respinto

All'emendamento 40.2000, al «conseguentemente» sostituire le parole da: «il fondo di cui al comma 1, è ridotto di pari importo» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

40.2000/14

BINETTI

Respinto

All'emendamento 40.2000, al conseguentemente, sostituire le parole da: «il fondo di cui al comma 1, è ridotto di pari importo» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: "venticinque" con: "trentuno"».

40.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 1 dell'articolo 40, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1, è ridotto di pari importo.

40.0.1

COMINCINI, RENZI, FARAONE, CONZATTI, GINETTI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 40-bis.

(Start up a vocazione sociale)

1. Le organizzazioni, costituite in società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persona, che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge n. 134 del 2015, sono imprese sociali, qualificate *start up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4 del decreto legislativo 112 del 2017.

2. La qualifica di cui al comma 1 si determina quando l'impresa impiega per un periodo non inferiore ad un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una percentuale uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

3. La qualifica si determina con il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) è costituita da non più di sessanta mesi;

b) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

c) a partire dal secondo anno di attività della *start-up* a vocazione sociale, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi attraverso l'impiego prevalente di personale, a qualsiasi titolo, con disturbi dello spettro autistico;

f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Art. 40-ter.

(Disposizioni fiscali)

1. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi del comma

2. dell'articolo 40-*bis*, non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'INPS la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'Inps accertata, su comunicazione dell'interessato; la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap per 5 esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, per un periodo di 7 esercizi.

3. Le spese per l'equipe scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti, nella misura non inferiore al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* a vocazione sociale, sono qualificate ai fini tributari come spese in ricerca e sviluppo.

4. Le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici sono integralmente deducibili dal reddito di impresa per un periodo di 7 esercizi.

5. La *start-up* a vocazione sociale di cui all'articolo 40-*bis*, dal momento della iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del citato decreto legge 18 ottobre 2019, n. 179, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start-up* a vocazione sociale e dura

comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della *start-up* è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro, si provvede a decorrere dal 2021 e per ciascuno degli anni 2021-2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 40-*sexies*, comma 3.

Art. 40-*quater*.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up sociali)

1. La retribuzione dei lavoratori assunti da una organizzazione di cui all'articolo 40-*bis*, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

Art. 40-*quinquies*.

(Incentivi all'investimento in start-up a vocazione sociale)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *startup* a vocazione sociale per cinque esercizi successivi al investimento stesso.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 50.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* sociali, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* sociali per cinque esercizi successivi al investimento stesso.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 150.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal

beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro, si provvede a decorrere dal 2021 e per ciascuno degli anni 2021-2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 40-*sexies*, comma 3.

Art. 40-*sexies*.

(Incentivi alle assunzioni)

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso, a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore d con disturbi dello spettro autistico, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12/03/1999, n. 68.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 4. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (53)

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2020 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40-septies.

(Appalti e concessioni riservate)

1. Alle *start-up* a vocazione sociale si applicano le disposizioni in materia di riserva in materia di appalti dell'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni».

40.0.2

DE POLI, SACCONI, BINETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in favore dei disabili e dei non autosufficienti)

Alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: "Art. 3-bis. *(Istituzione dell'assegno personale di cura)* 1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 3-ter. (*Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura*) 1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessità di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera *c*), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera *b*) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede all'individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca"».

Conseguentemente, è soppresso l'articolo 99, comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

40.0.3

DE POLI, BINETTI, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 40-bis.

(Misure a sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti)

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"b-bis) le rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso le residenze sanitarie-assistenziali. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da onlus o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto".

Al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

40.0.4 (testo 2)

CANGINI, TOFFANIN, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi per le persone con disabilità)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGALT).

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

40.0.5

CONZATTI, COMINCINI, FARAONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare agli articoli 9 e 20 della medesima Convenzione, in materia di accessibilità e mobilità personale, che dettano principi volti ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile e la piena accessibilità ai trasporti, e tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della medesima Convenzione, è attribuito, decorrente dall'anno 2020, un contributo annuo iniziale di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (APS), finalizzato prioritariamente a :

a) promuovere azioni istituzionali a carattere generale, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, di sensibilizzazione e informazione sulla mobilità personale delle persone con disabilità;

b) promuovere azioni istituzionali, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, volte ad informare e favorire la cultura dell'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità sulle strade e nei trasporti per favorire la mobilità delle persone con disabilità;

c) promuovere l'accesso e l'informazione per l'uso degli ausili per una mobilità di qualità delle persone con disabilità;

d) promuovere l'uso di strumenti, tecnologie di supporto e forme di assistenza, finalizzati alla migliore mobilità e indipendenza delle persone con disabilità;

e) fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione e informazione sulle tecniche di mobilità;

f) promuovere azioni di sensibilizzazione culturale verso gli enti che producono ausili, strumenti, accessori e tecnologie di supporto alla mobilità, sugli aspetti della mobilità delle persone con disabilità;

g) agevolare l'apprendimento, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi delle abilità all'orientamento e alla mobilità delle persone con disabilità».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024; di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

40.0.6 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.7 (testo 2)

CARBONE, CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.8 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.9 (testo 2)

MANCA, FERRARI, TARICCO, PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, ANGRISANI, GRANATO, STEGER, DE BONIS, CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali»

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.10

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per le persone cieche con cane guida)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il periodo: "Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), e-ter), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1" sono aggiunte le seguenti parole: "e quelli indicati dal comma 1-quater"».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

40.0.11

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Esclusione dalla base imponibile delle somme derivanti dalla corresponsione di borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta alla fine la seguente lettera:

"d-quater) le somme derivanti dalla corresponsione di borse lavoro, o comunque denominate, volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità nel limite di 7.500 euro annui"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

40.0.12

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni per l'incremento del Fondo per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità)*

1. Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 131 comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni per l'anno 2021 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2022.

2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 169 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni per l'anno 2022, di 320 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 285 milioni di euro per l'anno 2025 e di 366 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

40.0.13

ROJC, BOLDRINI, BINI, COLLINA, TARICCO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Incremento della dotazione del Fondo per-
sone con disabilità grave - "Dopo di noi")*

1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole. "e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", in 56,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in 61,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

40.0.14

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Norme per l'esclusione delle somme erogate dall'INPS alla per-
sona con disabilità dall'ISEE e in materia di Reddito di Cittadinanza)*

1. Ai fini dell'individuazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabi-

lità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socioassistenziale soggetta a rendicontazione.

2. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli interessati dichiarano espressamente la titolarità, in capo alla persona con disabilità, delle indennità o benefici di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di integrazione del modello della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, non opera, l'incremento dei massimali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 3), secondo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

40.0.15

FARAONE, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifica alla disciplina del Reddito di Cittadinanza)

1. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 il seguente periodo è abrogato: "ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi".

2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante gli stanziamenti a legislazioni vigenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

40.0.16 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-septies*), sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.0.17

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 5, nei limiti di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, eventualmente incrementabili».

40.0.18

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di

cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.0.19

GUIDOLIN, NOCERINO, AUDDINO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO, DE LUCIA, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. La dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

40.0.20

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe

le parti" con le seguenti: "e comunque non inferiore al numero di venti ore settimanali"».

40.0.21

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'erogazione è altresì condizionata allo svolgimento di non meno di venti ore settimanali di lavori socialmente utili, da svolgere presso gli enti locali o gli altri enti pubblici,".

2. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali apporta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le opportune modificazioni al decreto di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1».

40.0.22

FARAONE, PARENTE, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

40.0.23

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI, PARENTE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Acquisto di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 sono stanziati 10 milioni di euro annui per il 2020, 2021 e 2022. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Agli ausili acquistati, per le finalità di cui al comma 40-bis, da parte delle scuole o di istituzioni pubbliche operanti nel settore dell'istruzione (es. CTS, USR, MIUR) per essere assegnati ad uso esclusivo ad alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.800.000;

2021: - 1.800.000;

2022: - 1.800.000.

40.0.24

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA, DE LUCIA, RUSSO, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contrasto all'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi dell'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone

con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con l'adozione di ogni ragionevole accomodamento volto a garantire il diritto delle persone con disabilità all'istruzione senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, da realizzarsi anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive, nonché mediante iniziative volte al contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle Università statali, all'articolo 12, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. L'importo di natura perequativa di cui al comma precedente è incrementato di un ulteriore 5 per cento rispetto al costo *standard* medio nazionale, per la realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive nonché per il contrasto dell'esclusione degli studenti con disabilità nelle università statali";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), si provvede alla determinazione del modello di calcolo dell'importo di natura perequativa di cui al comma 3-bis. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino a un massimo del 5 per cento".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse assegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

40.0.25

PICHETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI, BINETTI, DAMIANI, FERRO,
TOFFANIN, SACCONI, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici)

1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e pubblici";

b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi".

2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così come modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2020.

All'onere recato, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.

3. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni l'anno del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

40.0.26

CALIENDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e Pubblici)

1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e pubblici";

b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi".

2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così come modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2020.

All'onere recato, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.

3. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni l'anno del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

40.0.27 (testo 2)

BOTTICI, MATRISCIANO, MORONESE, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al fine di garantire la pari dignità sociale degli individui in età infantile e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale, fermo restando quanto già disposto dagli articoli da 77 a 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nel rispetto della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, all'articolo 82 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

"8-bis. I comuni, nell'ambito dell'esercizio della disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, possono dotare le strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili.

8-ter. Per le finalità di cui al comma 8-bis, ai comuni è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022."».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

40.0.28

BINETTI, GALLONE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO,
FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Accesso dei veicoli al servizio della persona disabile nei
Comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico)*

1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i Comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.

2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.

3. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 1, le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle parole: «211 milioni di euro per l'anno 2020».

40.0.29

CALIENDO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Accesso dei veicoli al servizio della persona disabile nei Comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i Comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.

2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.

3. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 1, le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle parole: «211 milioni di euro per l'anno 2020».

40.0.30

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure agevolative per l'acquisto di veicoli, nei confronti di soggetti con disabilità riconosciuta)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per il successivo triennio, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, nei confronti dei soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che acquistano un veicolo nel periodo previsto dal comma medesimo"».

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati complessivamente in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

40.0.31

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), sull'accessibilità nei trasporti, e all'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità». Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 81, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 138, comma 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia - A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 81, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 1, secondo periodo».

Conseguentemente:

a) *alla sezione II, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2021:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000.000

2022:

CP: + 10.000.000;

CS: +10.000.000.

b) *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000.000.

2021:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2022:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

40.0.32

GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel", ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel e di qualsiasi cilindrata in caso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

40.0.33

MANCA, COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, il primo periodo è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

40.0.34

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, il primo periodo è soppresso.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

40.0.35

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, il comma 4 è abrogato.».

40.0.36

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288/2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli" sono soppresse».

40.0.37

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: "L'indennità di accompagnamento di cui al primo comma spetta altresì agli invalidi civili gravi anche durante il ricovero in ospedale.";

b) Il comma 3 è soppresso».

Conseguentemente:

all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con: «2.400» e la parola: «5.000» con: «4.400»;

all'articolo 99 sopprimere il comma 2.

40.0.38

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario in favore della Fondazione LIA)

1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per l'anno 2020 un contributo di 300.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili - LIA».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2020: - 300.000.

40.0.39

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario in favore della Fondazione LIA)

1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale,

corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per l'anno 2020 un contributo di 300.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili - LIA».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000.

40.0.40

ROMEO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 2, comma 466, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "Scuola cani guida per ciechi" sono aggiunte le seguenti: ", al Servizio cani guida dei Lions Onlus ente morale di Limbiate".».

40.0.41

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. La FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'*Handicap* ONLUS è inserita fra i soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, quali titolari di contributi».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 371 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 336 milioni di euro per l'anno 2025 e di 417 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

40.0.42

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

40.0.43 (testo 2)

TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, FERRERO, PARENTE, FARAONE

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

40.0.44

TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale)

1. Fra i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 19 novembre 1987, n. 476, quali titolari di contributi, è inclusa, a partire dall'anno 2020, la FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'*Handicap ONLUS*».

40.0.45

FERRERO, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione SIAE per associazioni che svolgono attività non a scopo di lucro)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "compenso ridotto" sono aggiunte le seguenti: "della metà"».

40.0.46

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Rappresentanza delle persone con disabilità in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite Al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "ventotto".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

40.0.47

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. Per il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, infine, le seguenti parole: «e Fondo per le vittime dell'amianto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

40.0.48

SBROLLINI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione, manutenzione, lavorazione e collaudo di materiale rotabile ferroviario)

1. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai lavoratori del settore della produzione, manutenzione, lavorazione e collaudo di materiale rotabile ferroviario, a prescindere dall'attività principale svolta dal datore di lavoro, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo";

b) al secondo periodo le parole: "corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "che sarà considerata tempestiva anche in assenza della prevista dichiarazione del datore di lavoro,";

c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere: "Le domande saranno soddisfatte sulla base della data di presentazione delle stesse da parte del lavoratore interessato".

2. Il fondo di cui al comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 5 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

40.0.49

MONTANI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modificazioni al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Non ha altresì diritto al Rdc il componente del nucleo familiare nel quale sia presente un membro della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o un soggetto avente incarichi di governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ancorché cessati dalla medesima carica, prima che siano decorsi 5 anni dalla data di effettiva conclusione del mandato"».

Art. 41**41.1 (testo 2)**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI, PILLON

Respinto*Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:*

«1. A decorrere dall'anno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minore a carico, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori, per un importo pari a 200 euro mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

d) l'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 31.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 27.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante le risorse derivanti dall'applicazione del comma 2;

b) quanto a 1.956 miliardi di euro per il 2021 e 1.756 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

c) quanto a 3.438 milioni di euro per il 2020, 695 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 2.381 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 2.416 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2.335 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

d) quanto 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 375 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e a 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione il fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.2

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio di cui al presente comma, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4mila euro.

01-*bis*. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al comma 01, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 70.000 euro annui in caso di un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.

01-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno, nei limiti delle risorse di cui al comma 01-*septies*. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del beneficio di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

01-*quater*. Il contributo di cui al comma 01, non è conteggiato:

a) ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

01-*quinquies*. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 01, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955;

b) articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le previste detrazioni per ciascun figlio con disabilità certificata;

c) articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

d) articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 12-15.

01-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui al comma 01, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 01-*quinquies* e integrate dal presente articolo, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi. 01-*septies*. All'onere derivante dal beneficio di cui al comma 01, si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 01-*quinquies*, nonché, nel limite di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«Al fine di implementare le misure di sostegno alla genitorialità e valorizzazione della famiglia, sono stanziati 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 finalizzati a dare attuazione, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2, 5 e 6-bis, del presente articolo.».

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 non destinate alla copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 5, confluiscono, quale contributo dello Stato, in un fondo per la realizzazione di asili nido e di servizi per la prima infanzia, la messa in sicurezza delle strutture esistenti, nonché per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che ne caratterizza l'offerta. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali. Con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità

e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta.».

41.3

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riordino e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico, di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare, femminile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo assegno unico e dote unica per i servizi a favore dei figli a carico", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.».

41.4

RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alle famiglie con figli» con le seguenti: «alla famiglia con figli, naturali o adottati.».

41.5

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR,
TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole* «1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.», *con le parole:* «3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 4.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.».

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «quale contributo alla copertura degli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione dall'anno 2020, e nel limite di 3.000 milioni di euro annui, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e di requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

41.6

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

All'articolo 41 al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «provvedimenti normativi» *aggiungere le seguenti parole:* «da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281».

41.7

PICHETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI, BINETTI, DAMIANI, SACCONI,
FANTETTI, FERRO, TOFFANIN

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Con appositi provvedimenti normativi,», *aggiungere le parole:* «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

41.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la natalità, le aziende private possono elargire un contributo economico ai propri dipendenti per la nascita o l'adozione di un figlio. Le elargizioni di cui al precedente periodo sono esenti da ogni imposta o tassa e assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.».

Conseguentemente gli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.

41.9

GRASSI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nel nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, sia presente una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'individuazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.».

41.10

CANGINI, TOFFANIN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nel nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, sia presente una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'individuazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISBE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione».

41.11

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano a regime le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020 - 50.000.000;

2021 - 50.000.000;

2022 - 50.000.000.

41.12 (testo 2)

DELL'OLIO, MAIORINO, MATRISCIANO, GALLICCHIO, PIRRO, Marco
PELLEGRINI, FEDE, CONZATTI

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: «, a cinque giorni per l'anno 2019 e à sette giorni per l'anno 2020» con le seguenti: «, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020, a nove giorni per l'anno 2021 e a undici giorni per l'anno 2022»;*

c) *alla lettera c) sostituire le parole: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».*

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - ;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».*

41.13

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «a sette giorni per l'anno 2020» con le seguenti: «a trenta giorni per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

41.14

FEDELI, VALENTE, NANNICINI, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Respinto

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «dieci».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2020: - 50.000.000;

2021: - ;

2022: - .

41.15

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

*«b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, le risorse del *bonus* nido sono trasferite direttamente ai comuni dove sono presenti asili nido con offerta pubblica e privata autorizzata e convenzionata. Il comune nell'ambito della propria autonomia utilizza le risorse per abolire la retta per alcune fasce ISEE, ridurre la retta per tutti o per fasce, aumentare l'offerta dei posti degli asili nido. Il riparto delle risorse a favore dei*

comuni avviene con decreta del ministero del lavoro e delle politiche sociali previa Intesa in conferenza Stato-Città e autonomie locali;"».

41.16

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5:*

1) *alla lettera b), sostituire le parole:* «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000», *con le parole:* «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000».

2) *alla lettera c), sostituire le parole:* «520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029», *con le parole:* «1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di

euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»;

b) *sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. All'onere derivante dal comma 5 pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 540 milioni di euro per l'anno 2022, 560 milioni di euro per l'anno 2023, 580 milioni di euro per l'anno 2024, 610 milioni di euro per l'anno 2025, 640 milioni di euro per l'anno 2026, 670 milioni di euro per l'anno 2027, 700 milioni di euro per l'anno 2028 e a 730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede per gli anni 2021 e successivi, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.17

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire le parole:* «A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000» *con le seguenti:* «A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.000 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 e di 500 euro per i nuclei familiari con un ISEE superiore a 40.000 euro.»;

b) *alla lettera c), sostituire le parole:* «520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milio-

ni di euro annui a decorrere 2029» con le seguenti: «620 milioni di euro per l'anno 2020, 630 milioni di euro per l'anno 2021, 641 milioni di euro per l'anno 2022, 652 milioni di euro per l'anno 2023, 663 milioni di euro per l'anno 2024, 674 milioni di euro per l'anno 2025, 685 milioni di euro per l'anno 2026, 697 milioni di euro per l'anno 2027, 709 milioni di euro per l'anno 2028, 721 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

41.18 (testo 2)

NANNICINI

Respinto

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, le risorse del *bonus* nido sono trasferite direttamente ai comuni dove sono presenti asili nido con offerta pubblica e privata autorizzata e convenzionata. Il comune nell'ambito della propria autonomia utilizza le risorse per abolire la retta per alcune fasce ISEE, ridurre la retta per tutti o per fasce, aumentare l'offerta dei posti degli asili nido. Il riparto delle risorse a favore dei comuni avviene con decreta del ministero del lavoro e delle politiche sociali previa Intesa in conferenza stato-città e autonomie locali;"».

41.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Respinto

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «fino a 25.000» con: «fino a 60.000» e le parole: «fino a 40.000» con: «fino a 80.000».

Conseguentemente al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «190 milioni» sono sostituite con le seguenti: «290 milioni»;

b) le parole: «211 milioni» sono sostituite con le seguenti: «311 milioni»;

c) le parole: «222 milioni» sono sostituite con le seguenti: «322 milioni»;

d) le parole: «244 milioni» sono sostituite con le seguenti: «344 milioni»;

- e) *le parole: «255 milioni» sono sostituite con le seguenti: «355 milioni»;*
- f) *le parole: «267 milioni» sono sostituite con le seguenti: «367 milioni»;*
- g) *le parole: «279 milioni» sono sostituite con le seguenti: «379 milioni»;*
- h) *le parole: «291 milioni» sono sostituite con le seguenti: «391 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «114 milioni»;*
- b) *le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «205 milioni»;*
- c) *le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «275 milioni»;*
- d) *le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «240 milioni»;*
- e) *le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «321 milioni»;*

41.20

RIZZOTTI, STABILE

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) è aggiunto infine il seguente periodo: "Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il pagamento di rette relative alla frequenza di centri di custodia oraria, il buono di cui al primo periodo è corrisposto in misura pari a 500 euro su base annua e parametrato a undici mensilità"».

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 65 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

41.21

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto ai cittadini italiani, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e ai cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia"».

41.22

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis*. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, anche per l'anno 2020.

5-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247».

41.23

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI,

MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2020, forme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici».

Conseguentemente, ridurre di 75 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

41.24

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli enti locali sono tenuti, nella valutazione delle richieste di accesso agli asili nido, ad accogliere le richieste provenienti da nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori, prescindendo dai valori ISEE dei medesimi nuclei familiari».

41.25

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2020, le risorse del *bonus* nido sono trasferite direttamente ai comuni dove sono presenti asili nido con offerta pubblica e privata autorizzata e convenzionata. Il comune nell'ambito della propria autonomia utilizza le risorse per abolire la retta per alcune fasce ISEE, ridurre la retta per tutti o per fasce, aumentare l'offerta dei posti degli asili nido. Il riparto delle risorse a favore dei Comuni avviene con decreto del ministero

del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in conferenza Stato-Città e autonomie locali».

41.26

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui l'importo del *bonus* INPS spettante al beneficiario sia superiore al rimborso effettivamente liquidato, la differenza viene trasferita dall'INPS al Comune di residenza del beneficiario. Il Comune destinerà le risorse complessivamente ricevute ad interventi di ampliamento dell'offerta o di miglioramento della qualità degli asili nido».

41.27

LEONE, ANGRISANI, LANNUTTI, MARINELLO, LA MURA, ORTIS, FENU, ABATE, CAMPAGNA, PIRRO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale dei minori facenti parte di famiglie monoparentali, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per gli interventi in favore dei minori di famiglie monoparentali", con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno delle annualità del triennio 2020, 2021 e 2022.

6-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento, nella misura del 50%, di interventi, volti a prevenire situazioni di povertà, di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa dei minori e, con limitatamente alle finalità appena indicate, dei componenti le loro famiglie. Le Regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle risorse finanziarie per le stesse disponibili nei rispettivi bilanci, possono partecipare al finanziamento del restante 50% degli interventi di cui al presente comma.

6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

41.28

CORBETTA, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, NOCERINO, GUIDOLIN, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del dovere e ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a euro 12.800.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

41.29

DELL'OLIO, FLORIDIA, DE LUCIA, GALLICCHIO, PUGLIA, GRANATO, Marco PELLEGRINI, FEDE

Ritirato

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«6-bis. L'assegno di cui al comma 2, è riconosciuto, altresì, nel periodo successivo all'inserimento nel nucleo familiare, per ogni figlio adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, al fine di garantire il necessario sostegno per le attività di logopedia, psicomotricità, psicoterapia. La richiesta di acces-

so al fondo è subordinata alla presentazione di certificato medico che attesti la necessità delle attività di cui al periodo precedente.

6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità applicative del comma *6-bis*».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

41.30

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis*, quantificati in 20 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.31

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere in fine i seguenti:

«6-bis. Per il finanziamento di misure volte a garantire alle famiglie l'esonero dal pagamento delle rette degli asili nido e l'estensione dell'orario di apertura degli stessi anche, eventualmente a rotazione, nel periodo estivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Fondo per la gratuità degli asili nido", con una dotazione di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le pari opportunità e la famiglia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 6-bis, con particolare riferimento ai requisiti e ai criteri per il riparto e l'erogazione delle relative risorse».

41.32

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legge 126 del 2019 è aggiunto il seguente comma:

"3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento e allo studio, i Comuni hanno facoltà di prevedere servizi di trasporto a favore degli utenti degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole secondarie di 1° grado, con la medesima modalità e quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie, di cui al comma precedente"».

41.33

GALLONE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "1 milione di euro", sono sostituite con le seguenti: "3 milioni di euro";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "della presente disposizione", sono inserite le seguenti: "che dovranno prevedere misure incentivanti riportate al numero di figli con età inferiore a quattro anni".

c) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui alla medesima legge 1° ottobre 2018, n. 117, si applica decorsi quindici giorni dall'emanazione del decreto di cui al precedente periodo e comunque successivamente alla definizione delle modalità di fruizione del contributo di cui al secondo periodo"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «212 milioni di euro».

41.34

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti in ogni caso ad accogliere le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavorato-

ri con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

41.35

NANNICINI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) progettualità innovative per l'attivazione di servizi educativi integrativi di cui all'articolo, comma 3, lettera c), nonché la riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, in conformità all'obiettivo strategico del riequilibrio territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)"».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

41.36

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017".

6-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, in misura corrispondente a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

41.37

FEDELI, VALENTE, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

41.38

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017".

6-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, in misura corrispondente a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

41.39

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 165 del 2001";

b) al secondo periodo, le parole: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020";

c) al terzo periodo, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.40

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale di regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 165 del 2001";

b) al secondo periodo, le parole: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020";

c) al terzo periodo, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.41

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 500mila euro all'anno a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 500mila euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.42

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 1 milione di euro all'anno per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro all'anno per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.43

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con: «164 milioni».

41.44

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 30 milioni di euro nell'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con: 184 milioni».

41.45

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari

monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato per l'anno 2020 di 100 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «114 milioni di euro».

41.46

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.47

CORBETTA, ORTIS, PIRRO, NOCERINO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:

«6-bis) L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari ad euro 50.000.000 per l'anno 2020, 10.000.000 euro per l'anno 2021 e 10.000.000 euro per l'anno 2022, alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

41.48

CORBETTA, ORTIS, MATRISCIANO, PIRRO, GRANATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:

«6-bis. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e in favore delle vittime del dovere e dei relativi superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 250.000;

2021: - 250.000;

2022: - 250.000.

41.49 (testo 3)

DELL'OLIO, FLORIDIA, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI, COLLINA, MANCA, CONZATTI, DONNO

Accolto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020»

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.50

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 74, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di madre non lavoratrice, l'assegno di maternità è concesso prescindendo dalle condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare".

6-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modificazioni al decreto di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per adeguarle alle disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-ter, quantificati in 5 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.51

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "gli otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "i dodici anni".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, quantificati in 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.52

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, quantificati in 100 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.53

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi";

b) all'articolo 16, comma 1.1, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

d) all'articolo 26, comma 2, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

e) all'articolo 26, comma 3, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

6-ter. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

"1.2. La durata complessiva del congedo di cui al presente capo può essere prolungata di ulteriori 30 mesi, su richiesta delle lavoratrici. In tali casi, a decorrere dal settimo mese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, ultimo periodo.";

b) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui all'articolo 16, comma 1.2, l'indennità giornaliera è pari all'80 per cento della retribuzione per i primi sei mesi e al 30 per cento a decorrere dal settimo mese".

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, quantificati in 10 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.54 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. All'articolo 16, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "durante i tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "durante i 12 mesi";

b) all'articolo 16, comma 1.1, le parole: "cinque mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";

c) all'articolo 20, comma 1, le parole: "nei quattro mesi successivi", sono sostituite dalle seguenti: "nei dodici mesi"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 1.800 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

41.55

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 inserire il comma 6-bis:

«6-bis All'articolo 15 comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: "personale" sono aggiunte le parole: "compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.56

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 inserire il comma 6-bis:

«6-bis All'articolo 15 comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: "personale" sono aggiunte le parole: "compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.57

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono a formare reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

41.58

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "di età inferiore ai 18 anni compiuti" sono aggiunte le seguenti: "e fino ai 25 anni compiuti se ancora studenti o impegnati in tirocini formativi";

b) alla Tabella allegata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli importi relativi ai nuclei familiari con sei o più componenti sono incrementati del 100% e quelli relativi ai nuclei familiari con cinque componenti sono incrementati del 50%.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, quantificati in 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.59

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono a formare reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.».

41.60

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *f-quater*), è inserita la seguente:

"*f-quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro a categorie di dipendenti per la fruizione dell'erogazione liberale di cui al comma 1-bis dell'articolo 95;"

b) all'articolo 95, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Rientrano inoltre, tra le spese di lavoro dipendente deducibili, le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un loro figlio, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio neonato."».

Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

41.61 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere, i seguenti commi:

«6-bis. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021, 2022, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1".

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i

requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.62 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.63 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c), sostituire il periodo da: "950 euro" sino a: "n. 104" con il seguente: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.64

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: "Il limite di età di cui al secondo

periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019" ..

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

41.65

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

"*b-bis*) le spese sostenute relative alla retribuzione e ai contributi pagati per i collaboratori domestici;".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede nei limiti di 6.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

41.66 (testo 2)

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Accolto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni per l'acquisto di sostituti del latte materno)

1. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e, comunque fino al sesto mese di vita del neonato, presso il Ministero della Salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le misure attuative del presente articolo anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 1, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio del presente articolo.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

41.67

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo per le giovani famiglie", finalizzato alla concessione di prestiti a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno non ha compiuto l'età di 35 anni, che contraggano o abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile. Il Fondo di cui al presente comma eroga prestiti

di importo non superiore a 50mila euro per nucleo familiare, da restituire in massimo 10 anni senza interessi. La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

41.68

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, i comuni istituiscono e curano, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Registro delle famiglie, di seguito definito "Registro". Ai fini di cui al presente comma, per famiglia si intende la formazione sociale composta dai coniugi, dai figli anche adottivi con essi coabitanti e dagli altri ascendenti che siano presenti nel medesimo stato di famiglia o che contribuiscano ai bisogni e alle esigenze della famiglia nonché al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale dei figli. I comuni adottano tutte le misure finalizzate a dare sostegno ai nuclei familiari, con particolare riguardo a quelli numerosi e quelli nei quali sono ricompresi figli minori, persone con età superiore a 75 anni o persone con disabilità, favorendone l'accesso ai procedimenti amministrativi e la fruizione di tutti i servizi pubblici erogati a condizioni economicamente sostenibili, anche mediante intese con altre istituzioni e altri enti. L'iscrizione al Registro avviene d'ufficio per i nuclei familiari che abbiano presentato la

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del calcolo ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate ed è facoltativa per gli altri nuclei.».

41.69

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.70

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di realizzare interventi in ausilio delle famiglie in difficoltà e con l'obiettivo di evitare il collocamento dei minori nelle case famiglia, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il "Fondo per le famiglie in difficoltà", con una dotazione annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.71

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di realizzare interventi in ausilio delle famiglie in difficoltà in conseguenza del mancato pagamento degli assegni di mantenimento per i figli, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo, con una dotazione annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.72

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di realizzare interventi in ausilio dei genitori separati che devono lasciare la casa familiare, a seguito di concessione all'altro coniuge del godimento della medesima, ai sensi dell'articolo 337 del codice civile, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo, con una dotazione annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.0.1

BONINO, ERRANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 41-bis.

(Abolizione del reddito di cittadinanza, reintroduzione del reddito di inclusione - Rei, aumento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e istituzione dei Fondi Per l'alloggio degli studenti e Per il Voucher Universale per i servizi alla persona e alla famiglia)

1. A partire dal 1° gennaio 2020, sono abrogati l'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e gli articoli da 1 a 13 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le relative dotazioni di spesa. A decorrere dalla stessa data, per perseguire politiche di contrasto della povertà tornano in vigore le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, relative al reddito di inclusione, abrogate dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1:

a) il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2020 è aumentato di 3.500 milioni di euro annui;

b) è istituito un Fondo per l'alloggio degli studenti, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro annui, destinato a finanziarie borse di studio, basate sul merito, per le spese di alloggio degli studenti universitari. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al beneficio da parte degli aventi diritto e di erogazione del Fondo;

c) è istituito un Fondo per il *Voucher* Universale per i servizi alla persona e alla famiglia, con dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a

decorrere dal 2020, per il finanziamento degli interventi disciplinati all'articolo 41-ter.

Art. 41-ter.

(Disciplina del voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia)

1. Il *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia è finalizzato a contribuire a un migliore equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale, a innalzare i livelli di qualità delle prestazioni a favore dell'infanzia, delle persone non autosufficienti e per il benessere della famiglia e a favorire la crescita dell'occupazione e l'emersione del lavoro non regolare nel settore dei servizi di assistenza personale e di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 può essere utilizzato:

a) dalle famiglie per l'acquisto agevolato dei servizi per la persona e per la famiglia;

b) dalle imprese e da coloro che esercitano attività autonome e professionali per l'erogazione agevolata di prestazione di *welfare* aziendale ai propri dipendenti;

c) dalle amministrazioni pubbliche per l'erogazione delle prestazioni sociali obbligatorie e facoltative, di servizi per la persona e per la famiglia a favore di persone bisognose e svantaggiate o di altri destinatari delle politiche assistenziali e del lavoro;

d) dalle imprese, dalle fondazioni e dagli enti bilaterali di emanazione contrattuale a favore dei propri associati o clienti, anche per l'assistenza alle persone indennizzate a seguito di incidenti.

3. Il *voucher* di cui al comma 1 agevola l'acquisto dei servizi descritti nell'allegato A annesso alla presente legge e le altre prestazioni assistenziali e formative previste dalle regioni ai sensi dei commi 13, 14 e 15. L'allegato A può essere aggiornato con il decreto di cui al comma 44.

4. I servizi alla persona e alla famiglia possono essere erogati da:

a) lavoratori dipendenti, anche in regime di somministrazione, e occasionali;

b) imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sedi operative in più di una regione, accreditate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e registrati nell'albo di cui al comma 21;

c) imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sedi operative in una sola regione e da essa accreditate.

5. Le regioni provvedono alla formazione dei lavoratori e del personale dei soggetti indicati al comma 4 per adeguare e innalzare il livello delle

loro competenze, in particolare per quanto riguarda l'assistenza specialistica alle persone non autosufficienti.

6. Nel rispetto delle prerogative e delle competenze delle regioni in materia di servizi socio-assistenziali e in concorso con le stesse, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce che siano assicurati in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni e gestisce gli albi e i registri regionali di cui al comma 20 e l'albo nazionale di cui al comma 21.

7. Il *voucher* di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 è emesso da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro che prevedono nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata all'emissione, al rimborso, al monitoraggio e alla rendicontazione di documenti di legittimazione, selezionate con gare europee a evidenza pubblica, ed è rimborsato dagli stessi emittitori a coloro che hanno reso le prestazioni in conformità a quanto previsto dalla presente legge. I lavoratori dipendenti possono riscuotere il *voucher* di cui al comma 1 anche presso istituti bancari convenzionati.

8. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) "*voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia", di seguito denominato "*voucher*": il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile, avente le caratteristiche di cui ai commi 16, 17, 18 e 19, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere esclusivamente i servizi e le prestazioni indicate dal comma 3;

b) "*società emittitrice*": la società di emissione in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività finalizzata all'emissione, al rimborso, al monitoraggio e alla rendicontazione di documenti di legittimazione;

c) "*welfare aziendale*": le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro a favore della generalità o a categorie omogenee di dipendenti;

d) "*servizi competenti*": i servizi pubblici e privati per il lavoro ovvero i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dal comma 33 della presente legge, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le funzioni previste, in conformità alle norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) "*servizi per l'infanzia e per le persone non autosufficienti*": i soggetti pubblici o privati che erogano i servizi di cui alla lettera A3 dell'allegato A;

f) "*organizzazioni senza scopo di lucro*": gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono, in forme giuridiche diverse, attività di carattere sociale che hanno come scopo prevalente il soddisfacimento diretto dei bisogni socialmente rilevanti.

9. Per le famiglie che utilizzano il *voucher* sono riconosciute le detrazioni per oneri fiscali di cui all'articolo 15, commi 1-*quinquies* e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 10.

10. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 33 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per il pagamento dei servizi per la persona e per la famiglia attraverso il *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'importo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro in presenza di un figlio o di una persona di età superiore a 65 anni a carico del contribuente e a 8.000 euro in presenza di una persona non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana o con invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a carico del contribuente. La detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta nella misura del 40 per cento e gli importi massimi di cui ai periodi precedenti sono aumentati del 10 per cento per i contribuenti di sesso femminile che svolgano in forma continuativa attività di lavoro dipendente o parasubordinato o esercitino arti, professioni ovvero attività organizzate in forma di impresa.

1-*sexies*. Qualora l'assistenza personale sia rivolta a una persona titolare dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, la detrazione di cui al primo periodo del comma 1-*quinquies* è ridotta nella misura dell'indennità stessa.

1-*septies*. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-*quinquies* non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta al contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.

1-*octies*. Le detrazioni previste dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del presente articolo non sono cumulabili con le deduzioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 e con le detrazioni di cui al comma 1, lettera *i-septies*), del presente articolo e del comma 335 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

11. Il *voucher* è utilizzato per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per il pagamento delle rette dei servizi per l'infanzia, pubblici o accreditati,

in alternativa al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

12. All'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è abrogata.

13. Le regioni, le province e i comuni possono prevedere l'utilizzazione del *voucher* per l'erogazione alle persone bisognose e svantaggiate di servizi per la persona e la famiglia, secondo modalità stabilite con legge regionale e con altri provvedimenti amministrativi. In tale caso, i *voucher* possono essere integrati con un contributo statale a valere sul Fondo di cui al comma 40, in misura e secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 41.

14. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano anche ai servizi competenti e ai soggetti accreditati dalle regioni per le politiche del lavoro o formative che erogano il *voucher* per i servizi di conciliazione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti in percorsi di ricollocamento o di formazione.

15. I *voucher* di cui ai commi 13 e 14 utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per erogare servizi di assistenza familiare e di conciliazione non hanno natura retributiva né di compenso e non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di redditi previste dall'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le somme rimborsate al fruitore del servizio non sono assoggettate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle ritenute di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

16. Il *voucher* è nominativo, non può essere utilizzato da persone diverse dall'avente diritto, non può essere ceduto ed è utilizzabile solo per il pagamento del personale e dei servizi previsti dalla presente legge.

17. Le società emittitrici garantiscono che il *voucher* non sia falsificabile e che il suo utilizzo possa essere tracciato.

18. Il *voucher* può essere emesso anche in forma dematerializzata per via elettronica.

19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indice una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio di emissione del *voucher*, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 44.

20. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, stabilisce con il decreto di cui al comma 44 i requisiti comuni per l'iscrizione agli albi e ai registri regionali dei collaboratori domestici e degli assistenti personali, anche al fine di creare un registro nazionale pubblico consultabile via *internet*.

21. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi e le prestazioni di cui al comma 3, di seguito denominato "albo nazionale".

22. L'albo nazionale è pubblico ed è consultabile esclusivamente via *internet* al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizi e di prestazioni.

23. Per richiedere l'iscrizione diretta all'albo nazionale è necessario avere le sedi operative in più di una regione ed essere in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui al comma 44.

24. Nell'albo nazionale confluiscono i dati anagrafici delle imprese accreditate dalle regioni di cui al comma 26.

25. Possono essere pagati con il *voucher* solo i servizi e le prestazioni di cui al comma 3 offerti dai soggetti iscritti all'albo nazionale, dagli enti pubblici e dai soggetti privati convenzionati.

26. Le regioni abilitano i servizi per l'infanzia e per le persone non autosufficienti gestiti da privati, imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sede esclusivamente nella stessa regione a offrire i servizi e le prestazioni di cui al comma 3.

27. Le regioni accreditano i soggetti di cui al comma 26 che possiedono i requisiti stabiliti al comma 23, e secondo criteri stabiliti con legge regionale.

28. I dati anagrafici dei soggetti accreditati di cui al comma 1 sono trasmessi dalle regioni all'albo nazionale.

29. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla base degli indirizzi tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sistema telematico per la gestione del *voucher* da parte dei datori di lavoro e dei collaboratori domestici e degli assistenti personali.

30. Il sistema di cui al comma 29 deve garantire almeno i seguenti servizi e funzionalità al datore di lavoro in modo che tutte le operazioni possano essere gestite con facilità *on-line*:

a) iscrizione e informazioni sui contratti;

b) comunicazione dell'assunzione e della cessazione del collaboratore domestico o dell'assistente personale;

c) acquisto attraverso accredito in banca del *voucher*;

d) accredito dei voucher ricevuti dai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2;

e) predisposizione della busta paga del collaboratore domestico o dell'assistente personale e del saldo in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

f) pagamento con il *voucher* del collaboratore domestico, dell'assistente personale o dei servizi forniti da imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni iscritte all'albo nazionale;

g) calcolo e pagamento dei contributi sociali del lavoratore dipendente;

h) acquisto di *voucher* cartacei.

31. Il sistema di cui al comma 29 deve garantire almeno i seguenti servizi e funzionalità al lavoratore in modo che tutte le operazioni possano essere gestite con facilità *on-line*:

- a) iscrizione e consulenza contrattuale;
- b) accredito dei *voucher* presso la propria banca;
- c) verifica del pagamento dei contributi sociali;
- d) riepilogo mensile delle retribuzioni.

32. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare attraverso il sistema di cui al comma 29 il codice fiscale del lavoratore e la sua retribuzione anche nel caso in cui provveda direttamente al pagamento del collaboratore domestico o dell'assistente personale con il *voucher*.

33. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-bis*) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dei servizi per la persona e per la famiglia, attraverso l'istituzione di appositi sportelli per le persone in stato di disoccupazione, in particolare immigrate, disponibili a svolgere attività di collaboratori domestici e assistenti personali, offrendo almeno i seguenti interventi:

1) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, compilazione della scheda anagrafico-professionale e sua trasmissione per via telematica, se disponibile, all'albo o al registro regionale dei collaboratori domestici e degli assistenti personali;

2) proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo, di formazione e di riqualificazione professionale".

34. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissa gli standard relativi ai profili professionali e alla tipologia e durata della formazione per i soggetti iscritti agli albi o ai registri regionali e all'albo nazionale.

35. I collaboratori domestici e gli assistenti personali possono, inoltre, richiedere la certificazione delle competenze acquisite in percorsi formali e non formali o informali, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

36. Le competenze certificate secondo le modalità di cui al comma 35 sono considerate quali requisiti di ingresso all'esercizio della professione qualora corrispondenti agli standard nazionali fissati ai sensi del comma 1.

37. Con il decreto di cui al comma 44 sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento alle imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi alla persona e alla famiglia iscritte all'albo nazionale di un marchio di qualità per i servizi erogati, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attra-

verso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli istituti di certificazione della qualità.

38. Il marchio di qualità di cui al comma 37 è riconosciuto in caso di offerta di servizi alla persona e alla famiglia di alta qualità, in particolare per quanto riguarda i servizi specialistici rivolti alle persone disabili e agli anziani non autosufficienti, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 44.

39. Il marchio di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, in base a quanto certificato dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 44, e costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli incentivi previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

40. Ai fini del finanziamento delle disposizioni di cui alla presente legge e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

41. I criteri di riparto tra le regioni del Fondo di cui al comma 40 e le modalità di accesso al cofinanziamento dei voucher sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti e l'efficacia, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le regioni e con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e di valutazione che assicura annualmente rapporti sullo stato di attuazione dei singoli interventi e delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, sull'emersione del lavoro non regolare eventualmente correlato all'attuazione della presente legge, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità della medesima legge.

43. I dati utilizzati per il monitoraggio e per la valutazione di cui al comma 42 sono resi disponibili, in forma anonima, a fini di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo di tali dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

44. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione della presente legge prevedendo, in particolare, le attività svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini di:

- a) promuovere l'utilizzo del *voucher*;
- b) indire le gare e stipulare le convenzioni di cui al comma 7;
- c) promuovere la formazione dei collaboratori domestici e degli assistenti personali per le persone non autosufficienti;
- d) valorizzare i servizi alla persona e alla famiglia;
- e) assicurare nel territorio nazionale, in cooperazione con le regioni, livelli essenziali e uniformi delle prestazioni;
- f) gestire e pubblicizzare gli albi e i registri regionali e l'albo nazionale;
- g) gestire il marchio di qualità di cui al comma 37;
- h) definire gli indirizzi tecnici per la realizzazione del sistema telematico di cui al comma 29;
- i) redigere annualmente un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti da trasmettere alle Camere.

45. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante il Fondo per il *Voucher* Universale per i servizi alla persona e alla famiglia, come istituito e finanziato dall'articolo 41-*bis*, comma 2, lettera c)».

Allegato A

(Articolo 41-*ter*, comma 3)

Servizi alla persona e alla famiglia

A1 - Attività effettuate dal lavoratore nel domicilio del datore di lavoro:

- Cura della casa e lavori domestici
- Piccoli lavori di giardinaggio
- Piccoli lavori di riparazione e di *bricolage*
- Custodia dei bambini
- Sostegno scolastico e corsi a domicilio
- Assistenza informatica e *internet*
- Assistenza amministrativa
- Assistenza, anche specialistica, alle persone anziane e non autosufficienti, con l'esclusione delle attività mediche
- Assistenza, anche specialistica, alle persone disabili, comprese le attività d'interpretazione del linguaggio dei segni
- Sorveglianza dei malati con l'esclusione dei trattamenti medici
- Cure fisioterapiche ed estetiche per le persone non autosufficienti

Manutenzione e vigilanza temporanea dell'abitazione, anche secondaria

A2 - Attività effettuate dal lavoratore anche fuori dal domicilio del datore di lavoro:

Preparazione dei pasti, comprensiva della spesa

Consegna dei pasti o della spesa

Raccolta e consegna dei vestiti stirati

Aiuto alla mobilità e al trasporto di persone non autosufficienti

Guida del veicolo delle persone non autosufficienti per il trasferimento dal domicilio al lavoro, al luogo di vacanze e per gli obblighi amministrativi

Accompagnamento dei bambini, degli anziani e dei disabili fuori dal domicilio (passeggiate, accompagnamento ad asili nido, scuola dell'infanzia o attività sportive, mezzi di trasporto e altro)

Cura e passeggio degli animali domestici con esclusione delle attività veterinarie

A3 - Attività effettuate in strutture esterne:

Asilo nido o nido d'infanzia (compresa mensa)

Nido condominiale o familiare (compresa mensa)

Scuola dell'infanzia (compresa mensa)

Spazio gioco per bambini

Centro infanzia e *atelier* (attività ricreative e formative per bambini fino a 6 anni)

Doposcuola e centro culturale e ricreativo per ragazzi fino a 14 anni

Centro sportivo per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni

Centri diurni per anziani, anche non autosufficienti

Centri sportivi e fisioterapici per anziani, anche non autosufficienti.

41.0.2

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza)

1. All'articolo 3, comma 8, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In ogni caso, laddove il maggior reddito determini il superamento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 4, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare. La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato.».

41.0.3

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Proroga degli sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere)

1. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20104, n. 190».

41.0.4

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Pietro
PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Estensione dei benefici in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 800 mila euro per il 2020 e in 200 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.0.5

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020".».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 40 milioni di euro a decorrere dal 2020.

41.0.6

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, PIANASSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 "».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «174 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 265 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

41.0.7

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ORTIS, PUGLIA, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure a sostegno della genitorialità dei dipendenti pubblici e privati)

1 Al fine di proseguire gli interventi a sostegno alla genitorialità e di superare la disparità di trattamento con i lavoratori del settore privato, le misure di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, per l'anno 2020, anche a favore dei dipendenti pubblici.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, valutati complessivamente in 60 milioni di euro per l'anno 2020,

a) *al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «174 milioni»*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; - 20.000.000.

41.0.8 (testo 2)

RONZULLI, CONZATTI

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.0.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA,
SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Bonus per adozioni internazionali)

1. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati ad assegnare un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella misura massima di 5.000 euro per ogni bambino adottato. I fondi di cui al presente comma sono annualmente ripartiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle domande per accedere al bonus di cui al presente comma, nonché per l'esame delle medesime, per l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del bonus assegnato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del comma 2 dell'articolo 99,».

41.0.10 (testo 2)

SBROLLINI, CONZATTI

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.0.11 (testo 2)

SALVINI, CONZATTI

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.» con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 2.950 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.».

e, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 305

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

41.0.13

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

41.0.14 (testo 2)

DRAGO, CASTELLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e disposizioni in materia di assegno di mantenimento)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento dell'indi-

catore della situazione patrimoniale", sono sostituite con le seguenti: "di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale"; dopo le parole: "determinato ai sensi dell'articolo 5" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera *f*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"g) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 3".

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Scala di equivalenza (articolo 1, comma 1, lett. c))

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, 0,70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

- d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;
- e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;
- f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

4. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle separazioni fittizie e limitare l'illegittimo accesso ai benefici fiscali e socio-assistenziali conseguenti alla condizione di coniuge separato, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso per separazione consensuale fra coniugi che sospetti la strumentalità della separazione anche attraverso il rilievo della sussistenza di uno o più fattori di rischio quali la permanenza dei coniugi nella casa coniugale, la presenza di forti squilibri nel livello dei redditi percepiti dai coniugi, l'affido esclusivo della prole al coniuge con redditi inferiori, è tenuto a segnalare la circostanza ai competenti organi. Questi ultimi, nei casi ritenuti a rischio, possono disporre, con provvedimento notificato ai coniugi, la sospensione del diritto di esercitare la deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella misura massima del 50 per cento dell'importo. Il beneficio sospeso è fruito nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio o, a scelta del soggetto, nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio e nei quattro successivi».

41.0.15

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, PIANASSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Rifinanziamento Fondo aiuti alimentari)

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituirete parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «209 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

41.0.16

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per le pari opportunità)

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

41.0.17

LOMUTI, MONTEVECCHI, SANTILLO, DELL'OLIO, EVANGELISTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-*bis*, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1° settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento, se successiva. Il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o di decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

1-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio dell'Incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti di qualsiasi percentuale e grado ancora in vita ovvero deceduti, inclusi quelli defunti alla data del 26 agosto 2004".

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "ed in mancanza, ai genitori" sono inserite le seguenti: "e ai fratelli e sorelle";

c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1° gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2014";

2) al comma 3-*ter*, sono soppresse le parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014";

d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.

1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione";

e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - I. A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai loro familiari, è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento, calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2020, di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui all'articolo 99 della presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

anno 2020: euro - 9 milioni;

anno 2021: euro - 7 milioni;
anno 2022 e a regime: euro - 5 milioni.

41.0.18

DRAGO, CAMPAGNA, MONTANI, SAVIANE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Congedo parentale)

1. Alla legge 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di tre anni, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

1) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni;

2) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a un anno, elevabile a un anno e due mesi nel caso di cui al comma 2;

3) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre anni".

b) all'articolo 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a sei mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tre anni e due mesi";

c) all'articolo 33, comma 1, le parole: "non superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni";

d) all'articolo 34, comma 1, le parole: "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento" e le parole: "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

e) all'articolo 34, comma 3, le parole: "ottavo anno", sono sostituite dalle seguenti: "dodicesimo anno" e le parole: "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «41 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «132 milioni».

41.0.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione)

2. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incremento di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.».

41.0.20

DE PETRIS, ERRANI, MIRABELLI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incre-

mento di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

E, di conseguenza, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022»; con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 2.750 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022»;

e, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

41.0.21

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

41.0.22

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nei percorsi universitari)

1. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo. 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

41.0.23

FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Detrazioni per oneri scolastici)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 800 euro per l'anno 2019 e a 1000 euro a decorrere dall'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 38,75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.0.24

FREGOLENT, FAGGI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis.

(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)

1. Dopo l'articolo 15, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

"Art. 15-bis.

(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)

1. Dall'imposta lorda si detraggono le spese sanitarie, di vitto e di alloggio, sostenute da coniuge, convivente, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle per il familiare o il convivente, anche non disabile, per il familiare, affine, convivente, di età superiore ai 65 anni, ricoverato in presidi socioassistenziali e sociosanitari.

2. La detrazione si applica nelle seguenti misure:

a) totale se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 25.000 euro;

b) nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 50.000 euro;

c) nella misura del 20 per cento se il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro.

3. La detrazione spetta a condizione che la persona che risiede e trova assistenza nei presidi di cui al comma 1 abbia un reddito non superiore a 30.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Ai fini della detrazione la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della struttura di ricovero.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2; le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «34 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «125 milioni».

41.0.25

PILLON, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Detrazioni figli a carico)

1. All'articolo 13, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per i contribuenti con almeno tre figli a carico, l'importo di cui ai punti 1) e 2) viene incrementato di 240 euro per ogni figlio a carico, e i relativi limiti di reddito vengono incrementati di euro 2.000 per ogni figlio a carico. Per questi contribuenti l'intera detrazione viene riconosciuta anche in caso di incapienza rispetto all'imposta lorda dovuta".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati complessivamente in 750 milioni di euro, si provvede:

per il 2020:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 344 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

per il 2021 e per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

41.0.26 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR,
TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

e) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

- b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
- c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
- d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
- e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
- f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
- g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
- h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
- i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
- j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
- k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
- l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
- m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
- n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera *e*) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare la dichiarazione dei redditi o apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma"».

41.0.27

PILLON, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)

1. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"1-quinquies) una quota pari ad un quinto del reddito complessivo lordo dichiarato con un minimo di 5.000 euro per ogni figlio fiscalmente a carico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.0.28

PILLON, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per prodotti destinati all'infanzia ed accessori per la scuola)

1. Nell'articolo 2, comma 2; del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera:

"n) le cessioni dei seguenti prodotti per l'infanzia: pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per biberon, biberon, latte in polvere e artificiale, latte speciale o vegetale per allergici 9 intolleranti, preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, preparazioni alimentari composte, anche a base di frutta, omogeneizzate, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici o intolleranti, apparecchi e prodotti per sterilizzare i contenitori del cibo, seggiolini per automobili e dispositivi accessori anti-abbandono per i bambini in auto,

seggioni, girelli, fasciatoi, box e prodotti simili; beni per l'educazione e lo sviluppo cognitivo, fra cui i giochi, destinati a bambini non autosufficienti o disabili".

2. Le disposizioni previste al precedente comma si applicano in via sperimentale per il triennio 2020-2022.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede:

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

c) *quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle*

previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

d) quanto a 1000 milioni di euro per il 2021 e 1000 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

41.0.29

MANTERO, L'ABBATE, MORONESE, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTO, GRANATO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"i-quinquies) kit di pannolini lavabili per l'infanzia;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

41.0.30

DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RUSSO, RICCIARDI, MARILOTTI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Patti educativi territoriali)*

1. Al fine di definire azioni e iniziative volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di criminalità minorile nelle aree geografiche caratterizzate da maggiore povertà educativa e dispersione scolastica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un tavolo di lavoro permanente per la redazione di Patti sociali educativi territoriali volti ad amplificare e potenziare le attività dei presidi culturali ed educativi presenti sui territori, attraverso la creazione di una rete di soggetti, coordinata dal competente servizio sociale territoriale, che supporta gli istituti scolastici con la creazione di attività extrascolastiche.

2. Il Ministro dei Beni e della attività culturali, sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua le aree geografiche caratterizzate da maggior povertà educativa e culturale per la creazione di singoli distretti, denominati «Distretti di Bellezza», che comprendono i luoghi, gli spazi e le aree verdi utili alle attività extrascolastiche di cui al comma 1.

3. il Tavolo di cui al comma 1 è composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e rappresentanti degli operatori del Terzo Settore direttamente coinvolti nei percorsi educativi e culturali presenti nelle aree geografiche individuate.

4. Per attuare le iniziative previste dai Patti sociali educativi territoriali, è avviato un piano di assunzioni straordinario di 1.000 assistenti sociali, in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

5. Al fine di attuare un efficace contrasto alla dispersione scolastica, considerata causa significativa del degrado e della cultura della illegalità, della marginalità sociale nonché volano della criminalità minorile, è predisposta l'attivazione di un processo di monitoraggio degli studenti relativo alla frequenza scolastica, ai fattori di rischio di devianza e alle condizioni economiche e sociali delle famiglie di origine, svolto da parte dei responsabili dei sin-

goli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il supporto degli Osservatori locali della dispersione scolastica. Tale Monitoraggio è svolto dal momento dell'iscrizione alla fine dell'anno scolastico ed è finalizzato a individuare i minori da coinvolgere nei servizi offerti dai Patti sociali educativi territoriali, nonché a offrire adeguati aiuti alle famiglie dei minori a rischio. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta una relazione annuale al Parlamento contenente i dati relativi alle iniziative adottate grazie ai Patti sociali educativi territoriali, al monitoraggio degli studenti, di cui al comma 5 e alle politiche nazionali in vigore volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di criminalità minorile. I dati raccolti sono utilizzati per realizzare ricerche di natura qualitativa e quantitativa per l'analisi del fenomeno dei comportamenti criminali dei minori e della dispersione scolastica, nonché per migliorare l'efficacia delle politiche sociali esistenti e per valutare e ridefinire le iniziative adottate a seguito della sottoscrizione dei Patti sociali educativi territoriali.

7. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in coerenza con i Patti sociali educativi territoriali sottoscritti e gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo, nonché nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono prevedere la costituzione di specifiche equipe territoriali formate da ricercatori, docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, sociologi, pedagogisti ed educatori al fine di progettare e adottare percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili rivolti a tutti gli studenti e alle loro famiglie.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

41.0.31

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di assistenti domiciliari all'infanzia)

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

41.0.32 (testo 3)

ERRANI, PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco
PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, DRAGO, RUSSO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e-ter*), è aggiunta la seguente: «*e-quater*) spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute dall'Afam ai sensi della legge 22 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte ai registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;»;

b) al comma 2, dopo le parole: «*e-ter*)», aggiungere le seguenti: «*e-quater*)».

2. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *e-quater*), del citato TUIR, introdotta al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 28, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 16,4 milioni a decorrere dall'anno 2023.

41.0.33

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

41.0.34

TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia)

1. Per l'anno 2020 è istituito il Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1° marzo 2020 i comuni interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì definiti:

a) la documentazione che i comuni interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

b) i criteri per la valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi;

c) i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi;

d) i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

2. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Presidenza del Consiglio dei ministri seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'anno 2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

41.0.35 (testo 2)

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, MARIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo per i consumatori familiari)

1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.0.36

LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Reddito da lavoro casalingo)

1. Al fine di introdurre un adeguato riconoscimento al ruolo economico e sociale svolto dalle persone che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione svolgono continuativamente attività di lavoro casalingo, come definito al successivo comma 2, è istituito il reddito per il lavoro casalingo.

2. Ai fini della presente legge, si intende per "lavoro casalingo" l'attività svolta dal componente del nucleo familiare che si trova in stato di inoccupazione o disoccupazione e si dedica in modo abituale, continuativo ed esclusivo alle cure domestiche e all'assistenza dei figli, del coniuge, del convivente o dei genitori anziani.

3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) eroga, in favore dei soggetti di cui al comma precedente, un assegno mensile determinato nella misura di euro 780,00.

4. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è identificata la platea del soggetti aventi diritto e che possono richiedere l'erogazione del contributo, e sono altresì stabilite le modalità di erogazione del reddito di cui al comma 3, con particolare riferimento a:

a) la definizione dei requisiti sociali, della composizione dei nuclei familiari e delle soglie reddituali degli aventi diritto;

b) le modalità di determinazione della quota di spettanza in relazione alle fasce reddituali;

c) i termini, le modalità e le condizioni sociali per la richiesta del reddito da lavoro casalingo;

d) le cause di esclusione o decadenza dal beneficio;

e) le modalità di comunicazione di eventuali variazioni patrimoniali o del nucleo familiare.

5. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico di cui ai precedenti commi 1 e 3, il "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso, ed è contestualmente istituito, a valere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il reddito da lavoro casalingo", alimentato con le risorse stanziare per il reddito di cittadinanza ai sensi del citato articolo 1, comma 255 per la parte residua e non utilizzata. A valere sul medesimo "Fondo per il reddito da lavoro casalingo" sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 1.000 milioni di euro per il triennio 2020-2022».

41.0.37

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni a tutela del coniuge a carico)

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, l'assegno per il nucleo familiare è erogato direttamente al coniuge dell'avente diritto.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adotta il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

41.0.38

FERRERO, TOSATO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Disposizioni per riqualificare e migliorare presidi socioassistenziali e sociosanitari e migliorare la qualità di vita delle persone residenti e ricoverate)*

1. Al fine di migliorare la qualità di vita e tutelare la salute delle persone che vi risiedono e che vi sono ricoverate, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, ai presidi socio-assistenziali e socio sanitari esistenti alla data del 1° gennaio 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «194 milioni»; le parole: «305 milioni», sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».

41.0.39

PILLON, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente ovvero che abbia maturato almeno tre anni di servizio continuativo presso una delle amministrazioni predette può richiedere il ri-congiungimento del nucleo familiare mediante istanza di parte da presentare al proprio ente di impiego.

2. Per ottemperare alle disposizioni relative al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.0.40 (testo 3)

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, PIROVANO, STEFANI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di pari importo.

Art. 42

42.1

DE POLI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (*Esenzione canone RAI per soggetti a basso reddito*) - 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituito dal seguente:

"132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti con un reddito medio mensile non superiore a euro 900, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa".

2. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la lettera a), è soppressa».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.

Conseguentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla voce Ministero dell'economia e delle finanze Tabella A.

42.2

PUCCIARELLI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti,».

42.3

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso "132", sostituire le parole: «euro 8.000 annui» con le seguenti: «euro 15.000 annui».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

42.4

GRANATO, FLORIDIA, DE LUCIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «132», dopo le parole: «colf e badanti, », inserire le seguenti: «nonché, per i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito e i disabili gravi»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

42.5

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi da 152 a 160 sono abrogati;
- b) al comma 160, la lettera a) è soppressa».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

42.6

SCHIFANI, FLORIS, MODENA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c)».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni»;*
- b) *sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «105 milioni»;*
- c) *sostituire le parole: «375 milioni» con le seguenti: «175 milioni»;*

d) *sostituire le parole: «340 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;*

e) *sostituire le parole: «421 milioni» con le seguenti: «221 milioni».*

42.7 (testo 3)

Assuntela MESSINA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c)».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 144 milioni di euro per l'anno 2020, di 235 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 270 milioni di euro per l'anno 2025 e di 351 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

42.8 (testo 2)

RUSPANDINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016,

n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c)».

Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 190 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

42.0.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Costi gestione canone RAI)

1. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze verranno stabilite le modalità e i termini per il ristoro dei costi sostenuti e da sostenere dalle aziende di vendita».

42.0.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazione in materia di canone speciale RAI)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche

qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento"».

42.0.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Canone speciale Rai)

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati od uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti a adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunto, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesima testo unica. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999.

3. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di determinare maggiori entrate».

42.0.4

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Canone speciale RAI)*

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

42.0.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Canone speciale RAI)

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

42.0.6

FERRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Canone speciale RAI)

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

42.0.7

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Canone speciale RAI)*

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

42.0.8 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI, ROMEO, LUNESU

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Extra-gettito canone RAI e Fondo per il pluralismo)

1. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, è destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1, comma 2, lettera c).

2. All'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "125 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

3. Al fine di sostenere l'informazione locale, il servizio pubblico di prossimità e il pluralismo, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni dal 2020 al 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

42.0.9

LANNUTTI, PARAGONE, ORTIS, NOCERINO, PESCO, DELL'OLIO, GIANNUZZI, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, GRANATO, BOTTO, BRIZIARELLI, ANASTASI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

1. È fatto obbligo in capo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, di restituire agli utenti tutte le eventuali somme indebitamente percepite o ingiustificatamente addebitate, comprensive di rivalutazione ed interessi di mora, in cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere non rinnovabile di durata inferiore al mese, per il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, provvedendo all'automatica restituzione non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1 è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice.

3. I proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

42.0.10

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI,

PAPATHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondo per la videosorveglianza)

1. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. - *(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)* - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e

socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per

materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

42.0.11

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondo per la videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuo-

la nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero come prova documentale nel procedimento penale nel quale la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le sole condotte ivi previste.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: *a*) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale; *b*) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3; *c*) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; *d*) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6; *e*) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

42.0.12

COLLINA, ROJC

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

2022: - .

42.0.13

COLLINA, ROJC

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.300.000;

2021: - 2.300.000;

2022: - .

42.0.14

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Patente del buon cittadino)

1. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2020, 2021 e 2022, un Fondo denominato "Patente del buon cittadino", presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020, 2021, 2022, con la finalità di promuovere, incentivare e valorizzare i comportamenti di cittadinanza responsabile, attraverso lo sviluppo di un sistema premiale.

2. Accedono alle risorse del Fondo i comuni ubicati su tutto il territorio nazionale per progetti volti a promuovere incentivare e valorizzare la cittadinanza responsabile quale valore aggiunto per lo sviluppo, il contenimento, la razionalizzazione dei costi ed il miglioramento della fruibilità ed accessibilità dei servizi pubblici, attraverso la valutazione meritocratica dei comportamenti di cittadinanza responsabile.

3. Con proprio regolamento il Ministero dell'interno stabilisce i criteri generali per la valutazione dei progetti e l'assegnazione delle relative risorse. I comuni elaborano progetti secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuare comportamenti ritenuti utili al miglioramento della qualità di vita della comunità cittadina, quali:

- 1) partecipazione ad attività di volontariato sociale;
- 2) utilizzo dei centri di raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali;
- 3) donazione volontaria di sangue;

4) partecipazione ad iniziative associative basate sullo scambio gratuito del tempo;

5) partecipazione ad iniziative proattive per la sostenibilità ambientale;

6) assenza di sanzioni amministrative, quali:

a) violazione del codice della strada;

b) mancata obliterazione del titolo di viaggio sui mezzi del trasporto pubblico locale;

c) inosservanza delle regole per lo smaltimento dei rifiuti urbani;

d) inosservanza dei regolamenti comunali sulla corretta gestione e raccolta dei rifiuti dei proprietari o delle persone incaricate alla custodia degli animali domestici;

e) inosservanza delle ordinanze in materia di ordine pubblico sicurezza e decoro urbano.

7) fidelizzazione del cittadino nell'utilizzo di determinati servizi quali ad esempio le farmacie comunali, biblioteche comunali, *car sharing*, *bike sharing* e abbonamento al trasporto pubblico;

b) elaborare un modello di *rating* prestazionale per la valutazione annuale dei comportamenti virtuosi dei cittadini finalizzato ad attribuire un sistema premiale sotto forma di:

1) punteggio da sommarsi a quelli già attribuiti in fase di determinazione delle graduatorie per l'accesso a determinati servizi sociali, quali in particolare, nidi e case di cura comunali;

2) agevolazioni economiche sui costi a carico individuale di determinati servizi sociali di natura educativa e assistenziale;

3) sconti sugli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale;

4) sconti sulle tariffe comunali;

5) sconti sull'acquisto di prodotti presso le Farmacie comunali o altre strutture accreditate;

c) prevedere le modalità per attribuire il punteggio che permette l'accesso ai benefici previsti dal sistema premiale, considerando la possibilità di cumulare i punti tra i membri della stessa famiglia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli annui del triennio dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

42.0.15

GASPARRI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere anche informalmente, attività promozionale sulle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono svolgere anche informalmente, attività promozionale sui servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente disposizione è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 di euro».

42.0.16

RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Impiego di titolari di misure di sostegno al reddito in attività di pubblica utilità)

1. Al fine di potenziare il coinvolgimento dei soggetti titolari di misure di sostegno al reddito nello svolgimento di attività a beneficio di tutta la collettività, i comuni, avvalendosi anche dei Progetti di Utilità Pubblica previsti dall'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come attuati dal decreto ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono richiedere l'impiego dei percettori del reddito di cui al citato decreto-legge anche per i lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché per le mansioni assimilabili al rapporto di lavoro disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, e dal contratto collettivo nazionale di settore».

42.0.17 (testo 2)

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Welfare aziendale)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *f-quater*) è inserita la seguente:

"f-quinquies) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12, per le spese di cura e di assistenza veterinaria degli animali domestici

legalmente detenuti, come individuati dal decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, nel limite di 3.000 euro per ciascun periodo d'imposta";

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-ter*) le somme erogate al dipendente affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative, nel limite di 8.000 euro per ciascun periodo di imposta, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita alle quali il dipendente è sottoposto, accertata dalla commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche qualora le citate patologie riguardano il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 35 milioni di euro a decorre dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

42.0.18

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqies*. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 13.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede:

a) *quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

b) *quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.*

42.0.19

BARBONI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:

a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;

b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;

c) articolo 3, comma 1-bis, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi

da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;

d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera *b)*;

e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;

f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;

g) articolo 4, comma 2-*bis*, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un .quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;

h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;

i) articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;

l) articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;

m) articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i fami-

liari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

2. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

b) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;

c) l'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

4. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» e «vittima della criminalità organizzata» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

42.0.20

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di 15 milioni di euro a decorrere dal 2020 per le seguenti finalità:

a) una quota pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, del medesimo articolo 11;

b) una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il sostegno economico ad enti e associazioni legalmente riconosciuti presenti sul territorio nazionale che agiscono per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, per il finanziamento di programmi di prevenzione e supporto alle vittime.

2. Con decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

42.0.21

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari di qualità certificata)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

"i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ed individuati con apposito decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, fino all'importo di euro 300";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"3-bis. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera i-undecies), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «174 milioni di euro per l'anno 2020».

42.0.22

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 42-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari di qualità certificata)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

"i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ed individuati con apposito decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, fino all'importo di euro 300";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"3-bis. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera *i-undecies*), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «174 milioni di euro per l'anno 2020».

42.0.23

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni fiscali per interventi di sicurezza)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 gennaio 2020, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme o videosorveglianza in abitazioni private, ovvero a contratti con istituti di vigilanza privata finalizzati a controlli antiintrusione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento dell'importo della spesa sostenuta, fino a un valore massimo della detrazione di 250 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

42.0.24

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Lavoro accessorio in ambito familiare e domestico)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le attività lavorative di cui al presente articolo possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, esclusivamente nei seguenti ambiti:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo, i committenti esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 3 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del presente articolo sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presentai buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso

spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 27 del 2003».

42.0.25

COLLINA, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Bonus adozione)

1. È istituito un *bonus* per ogni famiglia che conclude l'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 10.000,00 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1 comma 411, della legge n. 208 del 2015.

2. Nei confronti dei beneficiari del *bonus*, di cui al precedente primo comma, si applica la deducibilità di cui all'art. 10, comma 1, lettera *l-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. L'erogazione del *bonus* di cui al precedente comma 2 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute così come ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. È autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'art. 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 25.000.000;

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000.

42.0.26

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. È istituito un *bonus* per ogni famiglia che conclude l'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 10.000,00 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1 comma 411, della legge n. 208 del 2015.

2. Nei confronti dei beneficiari del *bonus*, di cui al precedente periodo, si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. L'erogazione del *bonus* preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute così come ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. È autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per l'anno 2020 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'art. 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

42.0.27

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 42-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari di qualità certificata)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

"i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ed individuati con apposito decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, fino all'importo di euro 300".

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera i-undecies), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

42.0.28

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per le adozioni internazionali)

1. Il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

42.0.29

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'assegno di ricollocazione)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo, 2019, n. 26, il comma 7 è soppresso.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 175 milioni di euro l'anno 2021, di 305 milioni di euro l'anno per l'anno 2022».

42.0.30

NASTRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in favore della famiglia)

255-bis. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ad altre detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare)

1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:

a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;

n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), e), e), g), i), m), o) del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nel limite massimo pari a 1 miliardo di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato"».

Art. 43**43.1**

DAMIANI, CALIENDO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 43 - (*Finanziamento del "bonus diploma"*) - 1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2019/2020, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.

2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020, può essere utilizzata per:

a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:

- di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;

- di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori, e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;

c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di *software*.

3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2020, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso».

43.2

MARILOTTI, ANGRISANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: 160 milioni» con le seguenti: «240 milioni».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «134 milioni»;*
- b) *sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «225 milioni».*

43.3

GALLONE

Respinto

1. Al comma 1, sostituire le parole: «160 milioni di euro», con le seguenti: «190 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: - 30.000.000.

43.4

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «utilizzabile per acquistare», aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.».

43.5

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI,
BORGONZONI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «utilizzabile per acquistare», aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.».

43.6

FERRO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «utilizzabile per acquistare», aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.».

43.7

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «utilizzabile per acquistare», aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.».

43.8

CANGINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, *con le seguenti:* «musica registrata, nonché per i soli libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, purché i medesimi prodotti siano resi accessibili anche alle persone in condizione di disabilità che, a causa di detta condizione, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari atti a rendere il prodotto medesimo pienamente accessibile,».

43.9

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Respinto

All'articolo 43, comma 1, premettere alle parole: «abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale» *le seguenti:* «quotidiani, giornali e riviste singoli acquistati presso le edicole e».

43.10

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, prima delle parole: «abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale», *sono aggiunte le seguenti parole:* «quotidiani, giornali e riviste singoli acquistati presso le edicole e».

43.11

CANGINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «abbonamenti a quotidiani» aggiungere le seguenti: «e periodici».

43.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «quotidiani» aggiungere le parole: «e periodici».

43.0.1

SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, all'articolo 1, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: "pubblici" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004";

b) le parole: "di appartenenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004";

c) dopo le parole: "delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza," sono inserite le seguenti: "delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e s.m.i. comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica"».

Conseguentemente:

al comma 2 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;

al comma 5 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004».

Il comma 1 risulterà riformulato come di seguito:

«1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle strutture deputate a eventi espositivi caratterizzati da temporaneità, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestranti, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale» dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e s.m.i. comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, le istituzioni e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

43.0.2

SACCONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Agevolazioni fiscali per le spese culturali)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente *c-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. La detrazione di cui alla presente lettera spetta qualora il reddito complessivo non ecceda 100.000,00 euro».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

43.0.3

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso, e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

43.0.4 (testo 2)

DE LUCIA, ANGRISANI, GRANATO, LA MURA, RUSSO, RICCIARDI, MARILOTTI, PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, DRAGO, NATURALE, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)

1. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei" con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

43.0.5

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione e sostegno del settore musicale e dei giovani artisti)

1. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è soppresso. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo sono subordinate, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

43.0.6

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure a sostegno del settore musicale e dei giovani artisti)

1. Al comma 2, lettera *c*), dell'articolo 14 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle opere a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista"».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

43.0.7

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla disciplina sullo spettacolo dal vivo)

1. I commi dal 545-bis al 545-quinquies della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono soppressi.».

43.0.8

CANGINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla disciplina sullo spettacolo dal vivo)

1. I commi da 545-bis a 545-quinquies della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono soppressi.».

43.0.9

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128)

1. Dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 è inserito il seguente comma: "2-*quinquies*) Al fine di

garantire la corretta applicazione, senza ulteriori ritardi, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, è fatto obbligo a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado, di utilizzare libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento, esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione di quanto predisposto dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal presente decreto"».

43.0.10

DI GIROLAMO, DE LUCIA, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2017, n. 226 in materia di celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio)

1. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2019 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono essere impiegate in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

3. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».

43.0.11 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento delle rievocazioni storiche con una dotazione di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

43.0.12

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) Il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore" sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro

trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto, o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

7. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

43.0.13 (testo 2)

DE PETRIS, CIRINNÀ, SBRANA, RUSSO, UNTERBERGER, PUCCIARELLI, SAPONARA, MARIN, PERILLI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Art. 44

44.1

MONTEVECCHI, ANGRISANI, FLORIDIA, GRANATO, LA MURA, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «212,5 milioni di euro per l'anno 2020».

44.2

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «protezione e restauro di beni culturali pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati gestiti da fondazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»;

b) dopo le parole: «luoghi della cultura di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «o di appartenenza privata gestiti da fondazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate

le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma *2-bis*, nei limiti delle risorse disponibili pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter* del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

44.3

ROMEO, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis*. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «beni culturali pubblici», aggiungere le seguenti: «delle Fabbricerie di chiese e cattedrali di rilevante interesse storico artistico»,».

2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma *2-bis*, nei limiti delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter* del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

44.4

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis*. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di eventi a Bologna e a Parma, inserite nella Rete delle Città Creative dell'Unesco, creata nel 2004

per promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile riconosciute dall'UNESCO.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99,».

44.5 (testo 3)

CAMPARI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima Provincia ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

2-ter. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali è assegnato un contributo di 500 mila euro per l'anno 2020».

Conseguentemente il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

44.7

CAMPARI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 1, 5 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di

restauro nei palazzi di particolare pregio storico all'interno dei quali siano ubicate le sedi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

44.8

CENTINAIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, BRIZIARELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica quale servizio pubblico essenziale, per il principio dell'eccezione culturale, per motivi di interesse generale quali la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, la protezione dei consumatori destinatari dei servizi, ivi compresi la loro sicurezza e incolumità, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.».

44.9

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, per l'anno 2020, l'ammontare dello stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche è aumentato del 10 per cento rispetto all'ammontare dell'anno precedente».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

44.10

QUAGLIARIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo - Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati come contributi straordinari. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

44.11

QUAGLIARIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo - Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma del 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

44.12

CANGINI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementali nella misura di 13 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020» con: «41.895.000 euro per l'anno 2020».

44.13

BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di definire i parametri per la ripartizione del FUS fra le regioni, la Conferenza Stato-regioni costituisce uno specifico organismo tecnico paritario, al contempo la Conferenza unificata predispone linee e principi generali per garantire presenza e diffusione omogenea dello spettacolo su tutto il territorio nazionale.».

44.14

TESTOR, GIRO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Fondo accedono, nel limite di 5 milioni di euro annui, anche le bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.».

44.15

TESTOR, GIRO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli stanziamenti di cui al precedente periodo accedono anche le bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni».

44.16

TESTOR, GIRO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice.

4-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies), è inserita la seguente:

«i-septies.1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi stessi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali»;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,»;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».

4-quater. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 4-*bis* si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

4-quinquies. Al comma 3-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».

4-sexsies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies*, quantificati in euro 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

44.17

TESTOR, GIRO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice. La domanda deve contenere:

a) l'elenco dei componenti, almeno quindici, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e dello strumento musicale suonato;

b) la copia dello statuto;

c) la dichiarazione del sindaco del comune in cui ha sede la banda musicale, che attesta l'operatività della stessa.

4-ter. L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4, può:

a) iscrivere la banda musicale nel Registro nazionale di cui al comma 4;

b) invitare la banda musicale a rettificare la domanda o a integrare la relativa documentazione.

4-quater. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della rettifica ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa ai sensi del comma 4-ter, lettera b), la domanda s'intende accolta.

4-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate pubblica nel proprio sito internet istituzionale il modulo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle bande musicali.

4-sexies. Dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

44.18

TESTOR, GIRO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice.

4-ter. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 4-bis si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.».

Conseguentemente:

a) al comma 2, dell'articolo 99 le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 297 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *modificare la rubrica dell'articolo con la seguente*: «Interventi concernenti il Ministro, per i beni e le attività culturali e per il turismo».

44.19

TESTOR, GIRO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.».

Conseguentemente:

a) *al comma 2 dell'articolo 99 le parole*: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti*: «di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per l'anno 2021 e 289 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *modificare la rubrica dell'articolo con la seguente*: «Interventi concernenti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo».

44.20

TESTOR, GIRO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,»;

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 297 milioni di euro per l'anno 2022».

44.21

TESTOR, GIRO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» inserire le seguenti: «ai formatori».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dell'articolo 99 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 297 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «Interventi concernenti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo».*

44.22

TESTOR, GIRO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,».

Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 99 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 297 milioni di euro per l'anno 2022».

44.23

TESTOR, GIRO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, alla fine le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «Interventi concernenti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo».

44.24 (testo 2)

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TESTOR, COMINCINI, STEGER, CONZATTI, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del Fondo».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.25 (testo 2)

FERRARA, DE LUCIA, MARILOTTI, ANGRISANI, PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, DONNO

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

44.26

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2020, di 7 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per l'incentivazione e il potenziamento del «turismo di ritorno» degli italiani all'estero e degli italo-discendenti.

4-ter II Fondo di cui al comma 4-bis è destinato al cofinanziamento di progetti presentati da regioni, enti locali, soggetti associativi e imprese,

incluse in un apposito albo predisposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4-quater. Con decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il regolamento di gestione del Fondo di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 7.000.000;

2022: - 10.000.000.

44.27

STEFANI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis.* Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.28

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono incrementate, rispettivamente, di 4 milioni di euro e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.29

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.30

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Quale contributo statale alla Città di Venezia, Patrimonio dell'Umanità, per gli interventi di recupero e salvaguardia dei beni artistici, architettonici e storici colpiti dagli eventi calamitosi a far data dal 12 novembre 2019, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «14»;

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -100.000.000.

44.31

MANCA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 27 luglio 2017.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.32 (testo 2)

MALAN, SACCONI

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017.

4-ter. In deroga alla disciplina vigente in materia di erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), l'integrazione di cui al comma 4-bis è assegnata ai teatri di rilevante interesse culturale per i quali sussistano i seguenti requisiti:

a) abbiano effettuato successivamente al 1° gennaio 2012 lavori di ristrutturazione degli edifici e messa in norma degli impianti tecnologici necessari per assicurare l'agibilità del teatro e il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione antincendio;

b) i costi della produzione risultanti dal conto economico al 31 dicembre 2018 siano superiori a 5 milioni di euro e la media del contributo assegnato a valere sul Fondo unico dello spettacolo negli anni 2018 e 2019 non sia superiore al 15 per cento dei costi della produzione così determinati.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna le risorse finanziarie di cui al comma 4-bis ai teatri che ne hanno diritto ai sensi del comma 4-ter, determinando il contributo spettante a ciascuno in misura proporzionale alla differenza tra il 15 per cento e il rapporto percentuale di cui alla lettera b) del medesimo comma 4-ter. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministero eroga le risorse assegnate ai sensi del periodo precedente. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

44.33

RAUTI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Fino al 31 dicembre 2022 è assegnato un finanziamento a favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo» di Roma, con autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro annui.

4-ter. Il soggetto di cui al comma 4-bis presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di attribuzione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le seguenti: «209 milioni di euro» e le parole: «305 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

44.34

BOTTO, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1999, n. 223, è attribuito, in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, un contributo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.500.000;

2022: - 2.500.000.

44.35

CASINI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività del Teatro Coliseo di Buenos Aires, di proprietà dello Stato, è assegnato un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2002 alla *Fundacion Cultural Coliseum* destinato allo sviluppo delle attività e alla manutenzione straordinaria del Teatro Coliseo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2020: -1.000.000;

2021: -1.000.000;

2022: -1.000.000.

44.36 (testo 2)

LA PIETRA

Accolto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-ter. È assegnato un contributo di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

44.37

CAMPARI, CENTINAIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio enogastronomico della città di Parma, dichiarata dall'UNESCO «Città creativa della gastronomia», presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro, per l'anno 2020, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi in tutto il territorio parmense mirati alla diffusione della cultura del cibo con particolare riferimento alle tradizioni legate alle colture antiche e alle razze antiche da allevamento.

4-ter. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse di cui al precedente comma.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

44.38

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dichiarato inammissibile

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. In favore del comune di Alto Reno Terme (BO), per sostenere il completamento dell'intervento di restauro della Sala Bibita del complesso denominato «Terme Alte» di Porretta Terme è riconosciuto un contributo pari a 250.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare la seguente modifica:

2020: - 250.000.

44.39

VERDUCCI, IORI, RAMPI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

44.40

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per promuovere interventi di messa in sicurezza dei luoghi destinati ad attività di spettacolo è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per il 2020 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari 800 milioni di euro per il 2020 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.41

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a fornire all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia nazionale del turismo i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno, l'ENIT e l'ISTAT.».

44.42

FERRO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Il Ministero dell'interno è autorizzato a fornire all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia nazionale del turismo i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno, l'ENIT e l'ISTAT.».

44.43

ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I finanziamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente confermati per il settennio 2021-2027 nel limite annuale già previsto da tali dispo-

sizioni legislative e relative delibere CIPE attuative. All'onere complessivo si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, all'uopo utilizzando anche economie derivanti dalla riprogrammazione o cancellazione di interventi precedentemente finanziati. Il CIPE con propria delibera dà esecuzione alla presente disposizione in coerenza con la disciplina dettata dalla delibera CIPE n. 34 del 1° agosto 2014, attuativa della richiamata disposizione legislativa.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi in materia di cultura e turismo».

44.44

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "anni 2018 e 2019" sono inserite le seguenti: "e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

44.45

MANCA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono inserite le seguenti: "e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

44.46

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sostituire le parole: "2018 e 2019", con le seguenti parole: "2020 e 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.47

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di appartenenza pubblica" sono inserite le seguenti: «degli istituti di cultura italiana all'estero,"».

44.48

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 500.000 euro l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.49

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.50

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2019"».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

44.51

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2020. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2020.

44.52 [già emendamento 43.0.11 (testo 3)]

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n.232, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017";

b) il secondo periodo è soppresso.

4-ter. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 627 citato al comma 4-bis, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

44.1000/1

SAPONARA, BARBARO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 44.1000, al comma 4-bis, sostituire le parole: «3,5 milioni di euro», con le seguenti: «1 milione di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

44.1000/2

MONTEVECCHI

Ritirato

All'emendamento 44.1000, al capoverso «4-bis», sostituire le parole: «3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» e aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020, e nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.»

44.1000/3

FAGGI, ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Respinto

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 14/09/2015, n. 147, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare», con le seguenti parole: «concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 20 per cento del loro ammontare»;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei due periodi d'imposta precedenti», con le seguenti: «nei tre periodi d'imposta precedenti»;

c) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per almeno due anni», con le seguenti: «per almeno un anno»;

d) al comma 5-*quater* sostituire le parole: «limitatamente al 50 per cento del loro ammontare», con le seguenti: «limitatamente al 30 per cento del loro ammontare»;

e) al comma 5-*quinqües* sostituire le parole: «versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile», con le seguenti: «versamento di un contributo pari allo 0,2 per cento della base imponibile».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.1000/4

ROSSOMANDO, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. I finanziamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente confermati per il settennio 2021-2027 nel limite annuale già previsto da tali disposizioni legislative e relative delibere CIPE attuative. All'onere complessivo si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, all'uopo utilizzando an-

che economie derivanti dalla riprogrammazione o cancellazione di interventi precedentemente finanziati. Il CIPE con propria delibera dà esecuzione alla presente disposizione in coerenza con la disciplina dettata dalla delibera CIPE n. 34 del 10 agosto 2014, attuativa della richiamata disposizione legislativa.».

44.1000/5

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, infine, i seguenti:

«4-ter. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n.232, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017»;

b) il secondo periodo è soppresso.

4-quater. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 627 citato al comma 4-bis, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

44.1000/6

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di

potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.».

Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.1000/7

CAMPARI, SAPONARA, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo».

Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 500.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.1000/8

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis inserire i seguenti:

«4-ter. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione da parte di giovani studenti e ricercatori, iscritti presso corsi di laurea, *master* e dottorati istituiti nell'ambito del territorio nazionale, e consentire ai medesimi di esercitare il diritto di voto anche al di fuori della circoscrizione di residenza, al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

"Art. 54-*bis*. Gli studenti iscritti a corsi di laurea, *master* e dottorati istituiti presso le Università ubicate sul territorio nazionale sono ammessi a votare nel comune presso il quale ha sede il medesimo corso di studi.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, previa esibizione dei seguenti documenti:

a) certificato elettorale;

b) certificato del sindaco del comune presso il quale ha sede il corso di studi, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per motivi di studio;

c) certificato che attesti l'iscrizione al corso universitario.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella lista di cui all'articolo 49, secondo comma.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche previste dal secondo comma, compilano gli elenchi degli studenti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per motivi di studio e li consegnano ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione."

4-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*ter*, quantificati in 500mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

44.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti,

istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 6.500.000;

2021: - 6.500.000;

2022: - 6.500.000.

44.2000/1

CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.2000/2

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238). - I. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, al comma 1-bis dopo la parola: "2019" aggiungere le seguenti: "e 1 milione a decorrere dal 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «e incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

44.2000/3

RAMPI, IORI, VERDUCCI

Ritirato

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis inserire i seguenti:

«4-ter. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

4-quater. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.

4-quinquies. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500,00 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.

4-sexies. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale».

Conseguentemente, dopo il primo «Conseguentemente», aggiungere il seguente:

«Conseguentemente:

a) alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000;

b) alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 27.000.000;

2022: - 37.000.000».

44.2000/4 (testo 2)

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MARILOTTI

Ritirato

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 500.000 euro per gli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo, sono apportata le seguenti variazioni:

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

44.2000/5 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 500.000 euro per gli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

44.2000/6

CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'ICE è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorsi per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 75 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1, e di 25 unità di personale non dirigenziale della seconda area funzionale, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.855.933 per l'anno 2020 e di euro 5.567.800 a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 212.144.067 per l'anno 2020, di euro 299.432.200 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369.432.200 euro per

ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 334.432.200 per l'anno 2025 e di euro 415.432.200 a decorrere dall'anno 2026».

44.2000/7

COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Il numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale. attribuibili ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 presso l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è incrementato di tre unità. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 535.833 annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.464.167 per l'anno 2020, di euro 304.464.167 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374.464.167 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 339.464.167 per l'anno 2025 e di euro 420.464.167 a decorrere dall'anno 2026».

44.2000/8

RAMPI, IORI, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, inserire i seguenti:

«4-ter. In occasione del settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 in favore della Società Dante Alighieri per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero.

4-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4-quinquies. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli

enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, dopo il primo «Conseguentemente», aggiungere il seguente:

«Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 1.500.000;

2022: - 6.000.000».

44.2000/9

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-ter. In occasione del settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 in favore della Società Dante Alighieri per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero.

4-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4-quinquies. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2021: - 1.500.000;

2022: - 6.000.000.

44.2000/10

CONZATTI

Ritirato

*All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: «4-ter. (Partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai). - 1. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura e del *made in italy* all'estero, all'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, le parole: "7,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni";

b) al secondo periodo, le parole: "dieci unità" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette unità";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a 60 giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissario il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «210,5 milioni».

44.2000/11

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, il seguente:

«4-ter. Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantésimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il cen-

tocinquantésimo anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

4-quater. Agli oneri di cui al comma *4-ter*, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

44.2000/12

CONZATTI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«*4-ter.* Per tutte le imprese in attività da almeno tre periodi di imposta che acquisiscono lo *status* di esportatore abituale è deducibile dal reddito di impresa, per i tre periodi di imposta successivi a quello dell'acquisizione dello *status*, un importo pari al 50 per cento del fatturato estero incrementale rispetto a quello registrato nei tre esercizi precedenti. La deduzione è riconosciuta al massimo fino alla concorrenza del reddito imponibile del triennio precedente e comunque fino ad un importo massimo annuale di euro 1.000.000 per ciascun beneficiario».

44.2000/13

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«*4-ter.* A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per il 2020, 2021 e 2022 a favore delle camere di commercio italiane all'estero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

44.2000/14

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento. 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, il seguente:

«4-ter. Al fine di preservare l'eccezionale valore storico-artistico della Chiesa e della annessa Abbazia di Farfa, dichiarate monumento nazionale con il regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2290, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 per i lavori di restauro dell'abbazia. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

44.2000/15

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Al fine di preservare l'eccezionale valore storico-artistico della Rocca longobarda in Comune di Vogogna, di proprietà del Comune di Vogogna, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 1901, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

44.2000/16

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-ter. Al fine di potenziare l'accesso e la fruibilità alle fonti bibliografiche e d'archivio è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro, per l'anno 2020, destinati al restauro funzionale del Palazzo Baldassini.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

44.2000/17

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-ter. Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma "Vivere all'italiana", nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dei beni culturali e del turismo.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 800.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

44.2000/18

MANCA, FERRARI, CONZATTI

Accolto

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-ter. Nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato "Antonio Megalizzi", con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.

4-quater. Al riparto del fondo, di cui al comma 4-ter, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-quinquies. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

44.2000/19 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-ter. Al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, è autorizzata la spesa di 750.000 di euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 750.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

44.2000/20 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-ter. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge».

44.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

44.2001/1

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 44.2001, al capoverso comma 4-quinquies, dopo le parole: «e del paesaggio» aggiungere le seguenti: «, al co-finanziamento insieme ad investitori privati di startup innovative con finalità culturali e turistiche,».

44.2001/2

DRAGO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente:

«4-sexies. Al fine di garantire la dotazione delle risorse necessarie a dare continuità alla manifestazione di musica e cultura denominata "Bellini Festival", contribuendo in tal modo alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio storico di arte e cultura, è riconosciuto alla Regione Sicilia un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, da accreditare al capitolo 377316, missione 5, programma 2, titolo 1, amministrazione 13, rubrica 2 del bilancio della Regione, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla realizzazione dell'evento denominato Bellini Festival. La Regione è tenuta, nel termine di 15 giorni dalla data in cui le risorse sono rese disponibili, ad accreditare le stesse in favore dell'ente Teatro Massimo Bellini. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) *alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

44.2001/3

RAMPI, IORI, VERDUCCI

Ritirato

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

«4-*sexies*. Al fine di far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico e vigilanza e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Resta fermo il limite della durata massima complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei contratti di cui al presente comma».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero per i beni culturali e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: -1.000.000.

44.2001/4

MONTEVECCHI

Ritirato

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies aggiungere, infine, i seguenti:

«4-*sexies*. Al fine di far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico e vigilanza e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite massimo di spesa di un milione di euro dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Resta fermo il limite della durata massima complessiva di 36 mesi anche non consecutivi dei contratti di cui al presente comma.

4-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*sexies*, valutati in un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».

44.2001/5

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:

«4-*sexies*. Per le spese documentate nell'anno 2020, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, di cui al seguente comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

4-*septies*. La detrazione, salvi i requisiti di cui al comma 4-*sexies*, è concedibile per gli acquisti effettuati nelle seguenti manifestazioni fieristiche: Artefiera Bologna, Artissima Torino, Miart Milano, Arte Genova, Art Verona, Biennale antiquariato di Firenze, Art Parma Fair, Arte Vicenza e Bergamo Arte Fiera.

4-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

44.2001/6

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

Respinto

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

«4-*sexies*. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*septies*. Il Ministero dell'Istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli

istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che abbiano rilevanza internazionale.

4-octies. Agli oneri di cui al comma *4-sexies*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

44.2001/7

GALLIANI, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

«*4-sexies.* Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, i commi 6 e 8 sono soppressi;

b) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.";

2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. L'organizzatore della competizione prevede modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima"».

44.2001/8

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

«*4-sexies.* L'autorizzazione di spesa a favore del Museo nazionale delle arti del XXI secolo-MAXXI di Roma è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

44.2001/9

BINETTI

Respinto

All'emendamento 44.2001, al conseguentemente, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) al comma 3, dell'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

44.2001/10

BINETTI

Respinto

All'emendamento 44.2001, al conseguentemente, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) al comma 3, dell'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

44.2001

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 500.000 euro per l'anno 2019 e di e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

4-*ter*. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spe-

sa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.

4-quater. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500.00 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.

4-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale».

Conseguentemente:

a) *alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: = 1.000.000;

b) *alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 3.000.000;

2021: - 27.000.000;

2022: - 37.000.000.

44.0.1

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI,
BORGONZONI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'Art Bonus)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Il credito di imposta nella misura del 65 per cento spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "del comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-bis";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "al comma 1", sono sostituite dalle seguenti parole: "ai commi 1 e 1-bis"».

Conseguentemente per far fronte all'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

44.0.2

MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di art-bonus)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento"».

44.0.3

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG - Ente Italiano Alberghi e Ostelli per la Gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'Ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal Demanio e dagli Enti Locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG - Ente Italiano Alberghi e Ostelli per la Gioventù».

4. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un Commissario Straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il Commissario Straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo Commissario Straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il Decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del Commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'Ente medesimo.

7. L'Ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 7 del presente articolo».

44.0.4

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.5

CAMPARI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo per l'assunzione di giovani neo-laureati da impiegare come guida turistica)

1. Al fine di consentire l'assunzione, anche a tempo determinato, di giovani neolaureati da impiegare come guida turistica presso opere di interes-

se storico, culturale ed architettonico, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che individua le opere di interesse storico, culturale ed architettonico di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

44.0.6

CAMPARI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo per l'assunzione di giovani neo-laureati da impiegare come guida turistica)

1. Al fine di consentire l'assunzione, anche a tempo determinato, di giovani neolaureati da impiegare come guida turistica presso opere di interesse storico, culturale ed architettonico, facenti parte dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che individua le opere di interesse storico, culturale ed architettonico di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

44.0.7

SAPONARA, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI,
TOSATO, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 44-bis.

1. Per la sperimentazione di un nuovo modello di turismo basato su un'offerta di viaggio e permanenza che coniughi la cura della salute con la ricerca del benessere, anche attraverso modelli di gestione di impresa in partenariato pubblico-privato, è istituito un fondo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di valorizzare il patrimonio termale italiano.

2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo nella misura di:

a) 65 milioni di euro, per la concessione per l'anno 2020 di un credito di imposta a favore delle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

b) 5 milioni di euro per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

44.0.8

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Detrazioni per oneri)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

«e-quater) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.9

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.10

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Istituzione di centri studi)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la creazione, presso gli istituti d'arte, di centri studi che hanno come fine la formazione della professionalità e l'istruzione dei giovani artisti e artigiani.

2. I centri studi di cui al comma 1, sono complessi educativi scolastici che possono essere anche residenziali per i giovani non residenti.

3. I centri studi di cui al comma 1 concorrono alla piena e reale attuazione del diritto allo studio, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione, accogliendo studenti capaci e meritevoli, di ambo i sessi, anche se privi di mezzi, con spesa, per questi ultimi, a carico dello Stato o delle regioni o di enti locali.

4. Il Governo, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma quinquennale, anche a carattere sperimentale, relativo alla costruzione, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria dei centri studi residenziali.

5. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.11

MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.12

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, PIANASSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure di sostegno per il libro e la lettura)

1. Al fine di favorire e sostenere il libro e la lettura quale mezzo per la conoscenza, la cultura e la crescita sociale, sono previsti i seguenti interventi:

a) all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "con dotazione annua pari a 4 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione annua pari a 6 milioni di euro,";

b) all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 477, all'elenco n. 1, allegato alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sopprimere la denominazione legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022», con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 303 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

44.0.13 (testo 2)

BITI, MANCA, CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Contributi per le «Scuole di eccellenza nazionale operanti dell'altissima formazione musicale»)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è per ciascuna annualità incrementata di un milione di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

44.0.14

MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in materia di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei artistici)

1. Al comma 1, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la parola: "artistico" è soppressa».

44.0.15

TESTOR, GIRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici)

1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata, la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali».

Conseguentemente ridurre di 5 milioni tutti gli importi di cui al comma 2, articolo 99.

44.0.16

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero)

1. Il Fondo per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023 con una dotazione, rispettivamente, di 5 milioni di euro, 15 milioni di euro, 30 milioni di euro. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è ripartito tra i Ministeri interessati (MAE-CI, MIBACT, MIUR) con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

44.0.17

CASTIELLO, LA MURA, MAUTONE, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi per la promozione della cultura cinematografica)

1. Per promuovere e sostenere la cultura cinematografica nelle giovani generazioni, oltreché favorire lo sviluppo di una coscienza civica ispirata a principi di solidarietà, integrazione e inclusione, è assegnato all'ente autonomo Giffoni Experience un contributo *una tantum* di euro 500.000 per l'anno 2020 per la realizzazione di iniziative di particolare valore artistico, culturale e tecnico, dedicate ai bambini e ai giovani all'interno delle attività del 50° anniversario del Giffoni Film Festival.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000.

44.0.18 (testo 2)

MONTEVECCHI, ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, DE LUCIA, RUSSO, BOTTO, MARILOTTI, CAMPAGNA, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure per favorire il recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il "Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico", di seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

44.0.19

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Istituzione del Fondo per ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica sale teatrali)

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per la ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica delle sale teatrali» per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di messa a norma, innovazione tecnologica, restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale delle strutture di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

44.0.20

MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Agevolazioni in favore delle imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legisla-

tivo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro, subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

44.0.21

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini della presente legge sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui alla presente legge e sono individuate le relative risorse.

6. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.22

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero, per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.23

IORI, VERDUCCI, RAMPI, SBROLLINI, BOLDRINI, ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la regione Emilia-Romagna, i comuni di Modena e Reggio Emilia e gli altri comuni di tali province che intendano aderirvi, nonché l'azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, di seguito nominata «Fondazione». La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi istituti psichiatrici, che intendano aderirvi. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato lo statuto della Fondazione.

2. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa. Gli organi e l'attività della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. La Fondazione può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.

3. Ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Fondazione persegue le seguenti finalità:

a) conservare e valorizzare nella propria struttura museale, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e dall'archivio iconografico degli ex ricoverati;

b) promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiscono, con particolare riferimento agli aspetti scientifici e sociali nonché al rapporto con le comunità territoriali;

c) coordinare la rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi degli istituti psichiatrici, di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

44.0.24

LA MURA, GRANATO, ANGRISANI, PUGLIA, PIRRO, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Grande Progetto Pompei)

1. Al fine di accelerare e sostenere la realizzazione degli interventi previsti nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei Comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», lo svolgimento delle funzioni e delle attività del primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; -900.000;

2021: -900.000;

2022: -900.000.

44.0.25 (testo 2)

CASTIELLO, GRANATO, MARILOTTI, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)

1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

44.0.26 (testo 2)

PUGLIA, GAUDIANO, GRANATO, DE LUCIA, PIRRO, ANGRISANI, MARILOTTI, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane)

1. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, all'Ente per le Ville Vesuviane, di cui alla legge 29 luglio 1971, n. 578, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

44.0.27

CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Al fine di valorizzare, tutelare e conservare il patrimonio storico-artistico e culturale delle «Città di Fondazione», quali luoghi del contemporaneo e delle opere dell'architettura razionalista, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, il «Fondo per lo valorizzazione delle Città di Fondazione» con una dotazione per l'anno 2020 di 5 milioni di euro.

2. Il fondo è destinato alle Città di Fondazione per la costituzione di un «Sistema Distrettuale Culturale delle Città di Fondazione» finalizzato al perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di assegnazione e alle modalità di utilizzo delle relative risorse.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: - 5.000.000.

44.0.28

SAPONARA, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Percorsi turistici nei siti di interesse comunitario)

1. Al fine di potenziare l'offerta turistica all'interno dei siti di interesse comunitario, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi turistici lungo il Po e nella riserva naturale Parma Morta, anche nell'ambito degli eventi legati a Parma 2020, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

44.0.29 (testo 2)

BRIZIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, NATURALE

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis.

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del "Volo Turistico" con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

44.0.30

STEFANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni)

1. All'articolo 13-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,", sono inserite le seguenti: "con finalità turistiche";

b) al comma 5, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono inserite le seguenti: "previa intesa della Conferenza Stato-Regioni"».

44.0.31

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sopprimere le parole: "riferibile alle utenze domestiche" e al successivo comma 659 sostituire le parole: "può prevedere" con la parola: "prevede"».

44.0.32

CENTINAIO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 732 è sostituito dal seguente:

"732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre, 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: *a)* in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; *b)* rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore";

b) al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014" con le parole: "30 giugno 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

44.0.33

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA,
FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

*(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942
n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione)*

1. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm.
- Codice della Navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative";

b) all'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm.
- Codice della Navigazione - dopo il primo comma è aggiunto:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410".».

44.0.34

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA,
FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm.
- Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di
concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».»

44.0.35

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA,
FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n.
327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, le parole: "senza alcun compenso
o rimborso" sono soppresse».

44.0.36

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

2-ter. Si considera cessata la concessione al suo effettivo spirare"».

44.0.37

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "approdo" è sostituita con le parole: "ormeggi e degli approdi turistici" e la parola: "2020" con le parole: "2021, anche in deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,"».

44.0.38

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"».

44.0.39

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

1. Alla lettera *i*) del comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205:

nel primo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi

meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale".».

Art. 45**45.1 (testo 2)**

COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO

Respinto*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 45 - (*Misure in materia di editoria*) - 1. Al fine di consentire agli studenti delle scuole secondarie pubbliche di secondo grado l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, a decorrere dall'anno 2020 i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, iscritti a una scuola secondaria pubblica di secondo grado possono ottenere un contributo con le modalità e nella misura definite dal decreto di cui al comma 2.

2. I contributi sono concessi mediante erogazione sulla carta dello studente "IoStudio-Postepay" agli studenti delle scuole secondarie pubbliche di secondo grado che ne facciano richiesta per un importo stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi da assegnare a ciascun richiedente e i criteri e le modalità di utilizzo della carta dello studente "IoStudio-Postepay" ai fini previsti dal presente articolo.

3. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

45.2

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto*Sopprimere i commi 1 e 2.*

45.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1:

a) *dopo le parole:* «ogni ordine e grado,» *aggiungere le parole:* «e ai residenti nel territorio nazionale di età compresa tra i 19 e i 27 anni e superiore ai 67» *e sopprimere le parole:* «entro l'anno precedente»;

b) *sopprimere le parole:* «entro l'anno precedente»;

c) *sostituire l'ultima frase con la seguente:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo».

45.4

CANGINI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «ogni ordine e grado,» *aggiungere le seguenti:* «e ai residenti nel territorio nazionale di età compresa tra i 19 e i 27 anni e superiore ai 67»;

b) *sopprimere le parole:* «entro l'anno precedente»;

c) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo».

45.5 (testo 2)

COLLINA

Accolto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a pe-

riodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

1-bis. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale Studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza, possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente "IoStudio", di cui all'articolo 1, comma 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 2. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria superiore di secondo grado.

2. I contributi di cui ai commi 1, *1-bis* e *1-ter* sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dai 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 1, *1-bis* e *1-ter*, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 1-*ter*, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

2-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 della medesima legge n. 145 del 2018, è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici».

45.6

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più abbonamenti a», con le seguenti: «, anche tramite abbonamenti,».

45.7

DE LUCIA, ANGRISANI, GRANATO, LA MURA, RICCIARDI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «quotidiani» inserire le seguenti: «iscritti alla Federazione italiana editori giornali (FIEG)»;*

b) *dopo la parola: «periodici» inserire le seguenti: «associati all'Unione stampa periodica italiana (USPI)».*

45.8

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

1. «100 per cento».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
3. Qualora si determini un nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato, con successivo provvedimento la percentuale di deduzione di cui all'articolo 45 viene rideterminata fino a garantire le maggiori entrate necessarie alla copertura dei maggiori oneri.

45.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 milioni»

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

45.10

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 3 sostituire le parole: «comma» con le parole: «commi 772, 773, 774».

45.11

CANGINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «comma» con le parole: «commi 772, 773, 774».

45.12 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, GALLONE, COMINCINI, CONZATTI, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, FERRERO

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere dal 2020.

45.13 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, GALLONE

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere dal 2020.

45.14 (testo 2)

FANTETTI, PICHETTO FRATIN

Accolto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per il 2020 e 100.000 euro per il 2021, in favore del predetto IAI allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

45.15

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "albi professionali", sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo e per le quali si intendono inapplicabili le disposizioni di cui alla precedente lettera *a*)"».

45.16 (testo 2)

TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici per le quali è stata accertata la crisi aziendale o che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqüies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

45.0.1

CANGINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. Dopo l'articolo 43 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"Art. 43-bis.

1. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli, riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori"».

45.0.2

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente: "Art. 43-bis. 1.1 soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori"».

45.0.3

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per il funzionamento dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 200.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

45.0.4

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per il funzionamento dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000».

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

45.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 45-bis.***(Modifiche al regolamento decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146 concernente i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)*

1. Il comma 1 della Tabella 1, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è sostituito con il seguente:

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito negli anni 2019 e successivi secondo le aree e aliquote sotto riportate:

AREE	ALIQUOTE
a) Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b).	80 per cento
b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) (per emittenti televisive) ed i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).	10 per cento
c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per le spese tecnologiche innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).	10 per cento

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è sostituito con il seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una

graduatoria. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1».

45.0.6

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Istituzione dell'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi).

Dopo l'articolo 1 della legge 20 agosto 2019, n. 92, è inserito il seguente:

Art. 1-bis

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sono istituiti, inoltre, l'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi, per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza, del contrasto ad ogni forma di discriminazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1-bis è istituito un Fondo presso il Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione annua di 3 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al predetto fondo da parte delle istituzioni scolastiche, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 2-bis"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

45.0.7 (testo 2)

MONTEVECCHI, DONNO

Accolto*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

1-bis. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale Studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza, possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione *voucher* in forma virtuale associata alla Carta dello Studente "IoStudio", di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *f*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 2. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al

presente comma sono destinati, agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria superiore di secondo grado.

2. I contributi di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza, del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 1-*ter*, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

2-*bis*. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018S n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 della medesima legge n. 145 del 2018, è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici».

45.0.8

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Iniziativa a sostegno del mecenatismo culturale)

1. Per le erogazioni effettuate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., finalizzate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di

appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, il credito d'imposta spettante è aumentato del 50 per cento.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede in quanto a 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 14,6 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 18,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022»

45.0.9 (testo 2)

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI, GIACOBBE, ALDERISI, FANTETTI, GIROTTO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

45.0.10

ALFIERI, FANTETTI, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Contributo straordinario per l'istituto Affari Internazionali di Roma)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, è riconosciuto un contributo pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, all'istituto Affari Internazionali di Roma per la digitalizzazione dei fondi archivistici1».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 250.000;

2021: - 250.000;

2022: - 250.000.

Art. 46

46.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,» *aggiungere le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su internet di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,»;

al comma 2, dopo le parole: «affidamento del servizio di cui al comma 1,» *aggiungere le seguenti:* «dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, parzialmente utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1, al fine di garantire la continuità del servizio».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, Tab. A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: - 8.000.000.

46.2

NENCINI, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,», *sono aggiunte le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su *internet* di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,»;

b) *al comma 1, eliminare le parole:* «fino al massimo di 8 milioni» *sono sostituite dalla seguenti:* «di 9 milioni»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224» *aggiungere le seguenti:* «, dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, a tale scopo utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1. Le successive annualità di cui al comma 1 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1° maggio 2020».

Consequentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022.

46.3

IANNONE

Dichiarato inammissibile

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 dopo le parole:* «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.» *aggiungere le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su Internet di eventi istituzionali giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,» *ed eliminare le parole:* «fino al massimo»;

2) *al comma 2, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224» *aggiungere:* «, dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, a tale scopo utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1. Le successive annualità di cui al comma 1 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1° maggio 2020».

46.4 (testo 2)

RAMPI

Respinto

Al comma 1, al primo capoverso, dopo le parole: «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,» *aggiungere le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su Internet di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,» *e sopprimere le seguenti parole:* «fino al massimo».

Consequentemente:

- *al comma 2, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224» *aggiungere le seguenti:* «, dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, a tale scopo utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1. Le successive annualità di cui al comma 1 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1° maggio 2020»;

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

46.5

GARRUTI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «8 milioni» con le seguenti: «6 milioni»;*

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Fino al 30 aprile 2020, termine entro il quale il Ministero dello sviluppo deve procedere all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di Produzione SpA, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, nel limite di spesa di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma precedente».

46.0.1

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ORTIS, MATRISCIANO, BRIZIARELLI, FEDE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori del settore delle telecomunicazioni)

1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di

euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

46.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Ai giornalisti in servizio presso uffici stampa o agenzie di stampa delle regioni in cui la legge regionale prevede l'applicazione del Contratto Nazionale di categoria, attualmente inquadrati con contratto CCNL enti locali, in virtù della specificità e della flessibilità della propria attività, per garantire pari dignità e fino alla nuova contrattazione collettiva, viene applicato il tariffario previsto dall'attuale CNLG. Sulla scorta del tariffario e in base ai servizi svolti la Giunta regionale determina il trattamento economico di ogni giornalista. Nelle regioni in cui per legge sono istituite le agenzie di stampa, le risorse sono individuate nei capitoli utilizzati anteriormente all'anno 2018"».

Art. 47**47.1**

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea», aggiungere le seguenti: «con la legge 3 marzo 2009, n. 18, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"».

47.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 convertito con la legge n. 9 del 21 febbraio 2014, sono rifinanziate per l'anno 2019 con uno stanziamento di 350 milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, a fronte di un investimento minimo di euro 3.000 e con una percentuale di aiuto del 50 per cento dell'investimento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche: «le parole: "214 milioni"», sono sostituite dalle seguenti: «564 milioni».

47.3

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, a fronte di un investimento minimo di euro 3.000 e con una percentuale di aiuto del 50 per cento dell'investimento».

47.4

CIRIANI

Respinto*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE hanno la facoltà di accettare pagamenti per il tramite della piattaforma di cui al comma 2"».

47.5

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di appartenenza pubblica", sono inserite le parole: "e di proprietà di persone giuridiche private prive di scopo di lucro", e dopo le parole: "delle istituzioni concertistico orchestrali", sono inserite le seguenti: ", dei complessi strumentali e complessi strumentali giovanili e delle programmazioni di attività concertistiche e corali"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

47.6 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di appartenenza pubblica" aggiungere: "e di proprietà (titolarità) di persone giuridiche senza scopo di lucro", dopo le parole: "delle istituzioni concertistico orchestrali", inserire le seguenti: "dei complessi strumentali e complessi strumentali giovanili e delle programmazioni di attività concertistiche e corali".

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 3-bis, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.7

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera c), le parole: "76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020", sono sostituite dalle seguenti: "126 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: -;

2022: -.

47.8

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sopprimere le parole: "diretti alle imprese manifatturiere"».

47.9 (testo 3)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Accolto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58, per la ri-

mozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione:

a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;

b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto;

c) commercializzi, distribuisca o venda ai clienti al dettaglio opzioni binarie ovvero contratti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti previsti nei provvedimenti adottati dalla CONSOB.

Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.

3-*ter*. Per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto Contratti per differenza (CFD), dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA), l'imposta fissa prevista dall'articolo 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, viene calcolata sulla base di un'aliquota pari allo 0,4 per cento. L'imposta, così modificata, si applica a tutte le transazioni sopra richiamate, indifferentemente dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore nei Contratti per differenza.

3-*quater*. Al fine di aumentare il rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di cui al comma 3-*bis*, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-*ter*.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie finalità ivi previste, anche per le spese connesse alla formazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le medesime risorse possono essere utilizzate anche ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 13 comma 5-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, che possono essere esercitate fino al 31 marzo 2023. A tal fine, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere utilizzati anche eventuali aumenti dei ricavi o delle entrate accertati in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'anno precedente».

47.2000/1

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 47.2000, al capoverso «Art. 7-bis» sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «2,5 per cento».

47.2000/2

ROSSOMANDO

Ritirato

All'emendamento 47.2000, al capoverso «Art. 7-bis» dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Pubbliche Amministrazioni non possono prevedere alcuna clausola di gratuità nei bandi o selezioni per servizi professionali. È altresì fatto divieto di prevedere corrispettivi dal valore simbolico. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista sarà determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6; per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

47.2000/3

COLLINA

Ritirato

All'emendamento 47.2000, al capoverso «Art. 7-bis» inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i clienti commerciali con consumi superiori ai 16,5 KW, a decorrere dal 1° luglio 2021 per i clienti commerciali con consumi fino a 16,5 KW e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i clienti domestici";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i clienti commerciali con consumi superiori ai 16,5 KW, a decorrere dal 1° luglio 2021 per i clienti commerciali con consumi fino a 16,5 KW e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i clienti domestici";

c) Il Ministero dello sviluppo economico, in accordo con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce, con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;

d) al fine di analizzare le dinamiche di prezzo anche di medio-lungo periodo e per diminuire il costo della bolletta per i clienti domestici è consentito che Acquirente Unico possa differenziare le proprie strategie di acquisto sia "spot" nella Borsa elettrica sia attraverso la sottoscrizione di contratti bilaterali a medio ovvero lungo termine con gli operatori».

47.2000/4

MANCA

Accolto

All'emendamento 47.2000, aggiungere infine i seguenti commi:

«5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, si applicano anche ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa non idonei alla commercializzazione e destinati ad essere distrutti in quanto non più inseriti in distribuzione ovvero in quanto presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero in quanto non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore in ragione della loro obsolescenza tecnologica.

6. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui all'articolo 16, comma 3, lettere *b)* e *c)*.

7. Alle cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge del 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione».

47.2000/5 (testo 2)

PIRRO

Respinto

All'emendamento 47.2000 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di rafforzare le attività relative alle funzioni di informazione, formazione, assistenza e consulenza assegnati all'Inail in materia di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro correlati all'accertamento e valutazione dei rischi e all'individuazione di misure di prevenzione nonché per lo svolgimento delle attività di igiene del lavoro e raccolta e analisi dei dati afferenti i processi produttivi e l'esposizione pregressa dei lavoratori per la valutazione tecnica dei casi di malattia professionale e di infortunio denunciati all'Inail, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2021, con corrispondente incre-

mento della dotazione organica, un contingente di 310 unità appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di professionista di primo livello del Ramo Tecnico - Area Accertamento rischi e prevenzione, in possesso della corrispondente professionalità tecnica, 10 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di professionista - Consulenza Statistica attuariale, 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro e 100 unità di personale a tempo indeterminato, appartenente all'Area C, livello economico 1, profilo amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25.542.660 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi speciali di parte corrente iscritti alla tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 99.

5-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato per l'anno 2020 di venti milioni di euro. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

47.2000/6

PIRRO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 47.2000 aggiungere, in fine:

«Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Diritto ad innovare)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

"Art. 26-bis.

(Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)

1. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica e la nascita e la crescita di nuove imprese ad alto valore tecnologico, le *start-up* innovative, operanti nei settori dell'economia circolare, dell'intelligenza artificiale, della *blockchain*, del *cloud computing*, delle comunicazioni elettroniche, dell'*internet of things*, delle *smart city* e delle altre tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0, che intendono sperimentare iniziative di innovazione tecnologica presentano alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi. Sono altresì indicate le ragioni ostative alla sperimentazione derivanti dalle norme vigenti, specificamente indicate, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.

2. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale esamina le domande pervenute e, entro trenta giorni dal ricevimento, le rigetta o le accoglie. Non si applicano gli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del provvedimento finale, ove necessario, richiede informazioni e pareri alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ordinariamente compe-

tenti per materia, nonché eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente. Gli elementi richiesti devono essere forniti nel termine indicato, comunque non superiore a trenta. La richiesta alle amministrazioni o al richiedente interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste nel termine indicato comporta la rinuncia alla domanda e la conclusione del procedimento. Sono accolte le domande relative a progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo. Con il provvedimento di accoglimento, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri propone al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, l'adozione del provvedimento che autorizza la sperimentazione, indica le norme che possono essere derogate, fissa la durata, non prorogabile, della sperimentazione, stabilisce le modalità di svolgimento della sperimentazione e impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi. L'autorizzazione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, entro quarantacinque giorni dalla proposta della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini dell'autorizzazione può essere chiesto il parere di qualsiasi altra amministrazione pubblica. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni centrali. Il decreto di autorizzazione fissa la durata, non prorogabile, della sperimentazione, stabilisce le modalità di svolgimento della sperimentazione, impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi e indica le eventuali norme che possono essere disapplicate.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in alcun caso la disapplicazione di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni paesaggistico-territoriali, dei beni culturali ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di accertata violazione delle prescrizioni imposte, diffida la start-up ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine. In caso di inottemperanza alla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, la revoca dell'autorizzazione.

5. Al termine della sperimentazione, la *start-up* trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti. La relazione può contenere la proposta di modifica delle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dalla *start-up* si è conclusa positivamente ed esprime un parere sulla opportunità di modifica delle disposizioni che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione, tenuto conto dell'eventuale proposta della *start-up*.

6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro ordinariamente competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari necessarie per consentire l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.

7. Ai fini dell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale può avvalersi degli uffici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ordinariamente competenti per materia.

8. La *start-up* è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dello svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilità della *start-up*.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

47.2000/7 (testo 2)

CASTELLONE

Accolto

All'emendamento 47.2000 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di pari importo.

47.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predisporre la banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Decreto 7 luglio 2005 "Tariffario ISPESL" e successive modificazioni».

47.0.1

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis

(Misure per il settore della danza)

All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-decies) è aggiunta la seguente:

«*i-undecies*) le spese, per un importo non superiore a 260 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro, musica e recitazione presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

47.0.2 (testo 2)

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, GUIDOLIN, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Nuove norme in materia di sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - *(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)* - 1. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

2. Per lo sviluppo e la gestione del sistema SPID, nonché per il rilascio e la gestione delle identità digitali, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, definisce le caratteristiche e le regole di funzionamento del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema SPID;

b) all'individuazione dei gestori di attributi qualificati dell'identità digitale e alle modalità di acquisizione e gestione di tali attributi qualificati nel sistema SPID;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il

sistema pubblico di identità digitale, il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-bis e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai commi 3 e 4;

d) alle modalità di rilascio e gestione delle identità digitali, anche mediante soggetti terzi ai soli fini dell'identificazione dei soggetti richiedenti l'identità digitale e della consegna delle relative credenziali;

e) ai requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti terzi di cui alla precedente lettera *d)*, nonché le condizioni, anche economiche, del loro rapporto con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

f) alle modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;

g) alle modalità e ai tempi di adozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del sistema SPID per l'accesso ai servizi erogati in rete;

h) alle modalità e alle condizioni di adesione al sistema SPID da parte di soggetti privati per l'accesso a servizi erogati in rete.

4. I gestori di attributi qualificati dell'identità digitale, individuati con i decreti di cui al comma 3, rendono disponibili sul sistema SPID le informazioni delle quali sono in possesso, con le modalità previste dagli stessi decreti di cui al comma 3.

5. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione delle identità digitali rilasciate dai gestori dell'identità digitale anteriormente alla data in cui la società di cui al comma 2 ne avvia il rilascio, nonché le condizioni e le modalità di definizione dei rapporti con i gestori dell'identità digitale che le hanno rilasciate sino alla stessa data, tenuto conto del numero di identità digitali rilasciate da ciascun gestore e dei relativi investimenti sostenuti. Le identità digitali rilasciate anteriormente alla data di cui al periodo precedente restano valide fino al 31 dicembre 2020.

6. Il rilascio e l'uso delle identità digitali non comportano oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

8. I soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, che aderiscono al sistema SPID, identificano gli utenti dei propri servizi digitali in rete attraverso l'identità digitale, compresi i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una procedura di identificazione mediante l'esibizione di un documento di identità.";

b) all'articolo 6-bis, comma 2-bis, la parola: "2-sexies" è sostituita dalla seguente: "3";

c) all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera *i*), le parole: ", nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64" sono soppresse;

d) all'articolo 29, comma 1, le parole: "o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse;

e) all'articolo 32-*bis*, comma 1, le parole: "ai gestori dell'identità digitale" sono soppresse;

f) all'articolo 64-*bis*, comma 1-*bis*, le parole: "i fornitori di identità digitali" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64";

g) all'articolo 65, comma 1, lettera *b*), la parola: "2-*novies*" è sostituita dalla seguente: "7".

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di attributi qualificati dell'identità digitale adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Al fine di garantire lo sviluppo e la gestione del sistema e le successive attività di rilascio e gestione delle identità è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

47.0.3

TIRABOSCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*.

1. All'articolo 35, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge, 15 luglio 2011, n. 111 le parole "potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mW" sono sostituite dalle seguenti: "potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 250 mW"».

47.0.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 35, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge, 15 luglio 2011, n. 111 le parole: "potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mW" sono sostituite da: "potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 250 mW"».

47.0.5

COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "A decorrere dall'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017, 2018 e 2019";

b) al comma 7-bis, le parole: "A decorrere dall'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017, 2018 e 2019";

c) dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:

«7-ter. A decorrere dall'anno 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, piccole e medie imprese innovative, fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi o *Venture Capital* fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, o altre società che investano per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in *start-up* e piccole e medie imprese innovative.

7-quater. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi da *start-up* innovative, il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, piccole e medie imprese innovative, fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in *start-up* e piccole e medie imprese innovative.

7-quinquies. L'investimento massimo detraibile ovvero deducibile ai sensi dei commi *7-ter* e *7-quater* non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e 4.000.000 per le società incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali".

Art. 47-*ter.* Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o piccole e medie imprese innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di *Venture Capital* indirettamente per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative.

Art. 47-*quater.* Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o piccole e medie imprese innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di *Venture Capital* indirettamente per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato, l'investimento in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, sono deducibili in misura pari al 50 per cento.

Art. 47-*quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge».

47.0.6 (testo 3) - 44.6 (testo 2)

MIRABELLI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238)

1. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, al comma 1-*bis* dopo la parola: "2019" aggiungere le seguenti: "e 1 milione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

47.0.7

RAMPI, IORI, VERDUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 545,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "la vendita", sono sostituite dalle seguenti: "la messa in vendita";

b) dopo le parole: "o qualsiasi forma di collocamento", sono inserite le seguenti: "ovvero di intermediazione anche diretta volta a consentire la messa in vendita"».

47.0.8

TIRABOSCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'Allegato A, alla voce A8, dopo le parole: "cm 50", sono aggiunte le seguenti: "e l'installazione di colonnine modulari affiancate che non superino in altezza le cabine esistenti da alimentare;

b) all'Allegato B, alla voce B 10, dopo le parole: "o colonnine modulari" sono aggiunte le seguenti: "non rientranti in quelle contemplate alla voce A8,"».

47.0.9

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche al codice del Terzo settore)

1. All'articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"z-bis) gestione dei cimiteri particolari di cui all'articolo 104 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di proprietà di enti privati senza scopo di lucro, che hanno fra le finalità costitutive lo svolgimento di tale attività"».

47.0.10

SACCONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei (cosiddetti carrati) in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale, L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente».

47.0.11

TIRABOSCHI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis.**

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "canati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui alla voce A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di canati, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi, competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Tale disposizione si applica - in deroga - anche in presenza di vincoli imposti da normativa nazionale, locale e regolamentare».

47.0.12

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei (cosiddetti corrati) in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente».

47.0.13

BOTTICI, FENU, ORTIS, PUGLIA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per rinnovazione digitale)

1. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è sostituito dal seguente:

"Art. 64.

(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

1. L'accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 che richiedono livelli di garanzia basso, significativo ed elevato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014, deve avvenire con la carta di identità elettronica. Per garantire comunque l'accesso ai servizi in rete che richiedono livelli di garanzia basso e significativo, da parte delle imprese e dei cittadini che non dispongono della carta di identità elettronica, è istituito, a cura del Ministero dell'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID). Il sistema ha le caratteristiche e funziona in conformità alle regole definite con Decreto, del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il rilascio e la gestione delle identità digitali sono affidati al Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione che vi provvede in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, anche avvalendosi di PagoPa SpA.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 quali fornitori di attributi qualificati, rendono disponibili le informazioni delle quali sono in possesso relative ai cittadini nell'ambito del sistema pubblico dell'iden-

tività digitale con modalità e formati conformi a quanto previsto nel medesimo decreto.

4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente che erogano servizi nell'ambito dei quali trattano dati personali possono, nel rispetto delle condizioni e termini ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, rendere disponibili tali dati, su richiesta degli interessati, nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, stabilisce, tra l'altro:

a) il modello architettonico e organizzativo del sistema nonché l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 chiamati a svolgere funzioni di fornitori di attributi qualificati;

b) gli *standard* tecnologici e le soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-bis e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai commi 3 e 4;

c) le modalità nel rispetto delle quali PagoPA Spa dovrà procedere al rilascio e alla gestione delle identità digitali anche avvalendosi di soggetti terzi ai fini della sola fase di identificazione dei soggetti richiedenti un'identità digitale e di consegna delle relative credenziali nonché i requisiti dei quali tali soggetti terzi devono essere in possesso e le condizioni anche economiche relative ai rapporti tra PagoPA SpA e tali soggetti;

d) le modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;

e) i tempi e le modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi in rete;

f) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di fornitori di servizi in rete;

g) la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente la carta di identità elettronica e le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line*. Con lo stesso decreto sono altresì determinate le condizioni e modalità per la conversione delle identità digitali già rilasciate alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto in nuove identità digitali rilasciate dal soggetto di cui al comma 3 anche con riferimento al contributo da riconoscere ai gestori delle identità digitali operanti ai sensi della disciplina previgente; nella determinazione di tale contributo si tiene conto, tra l'altro, del numero di identità digitali rilasciate e degli investimenti sostenuti per il loro rilascio.

6. Il rilascio e l'uso delle identità digitali non comporta oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del

servizio di cui al comma 1 con le modalità e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e attraverso le carte di identità elettroniche.

8. Ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi digitali i soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, possono avvalersi, della carta di identità elettronica e dell'identità digitale in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 anche in tutte le ipotesi nelle quali la legge richiede di procedere all'identificazione di un soggetto attraverso l'esibizione di un documento di identità.

9. L'accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi".

2. Al comma 1, dell'articolo 29 del decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole "o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse.

3. Al comma 1, dell'articolo 32-*bis* del decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole "ai gestori dell'identità digitale" sono soppresse.

4. All'articolo 64-*bis*, le parole "i fornitori di identità digitali" sono sostituite dalle seguenti "il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64".

5. Le identità digitali emesse, nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale a norma della disciplina previgente restano valide fino alla conversione con le nuove identità digitali e, comunque, non oltre il 2021.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 15.000.000 per l'anno 2020, euro 20.000.000 per l'anno 2021 e con euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 93, comma 2. Parte di questi costi può essere ridotto con i ricavi conseguiti da PagoPA SpA attraverso l'erogazione, a favore dei soggetti privati aderenti al sistema SPID, del servizio di identificazione»;

b) all'articolo 93, comma 2, le parole: "15 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento"».

47.0.14 (testo 3)

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA, DONNO

Accolto

All'articolo 47, comma 3, dopo le parole: «individua, promuove e gestisce», aggiungere le parole «mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

All'articolo 47 aggiungere i seguenti commi:

«4. Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni.

5. L'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è sostituito dal seguente:

"1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità

previste dall'articolo 9, comma 5-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di 'società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-*quinq*ues, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità."

3. All'articolo 8, comma 1-*quinq*ues, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "da 1-*bis* a" sono sostituite dalle seguenti: "1-*ter* e" e dopo le parole: "1-*quater*" sono aggiunte le seguenti: "anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-*ter*,".

4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "anche utilizzando le competenze e le strutture" sono sostituite dalle parole: "che le esercita avvalendosi"; le parole: ", nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005" sono sostituite dalle parole: ". Per la progettazione, sviluppo, gestione e implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2".

5. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 le parole: "l'AgID" sono sostituite dalle parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.»».

Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*.

(Misure per l'Innovazione)

1. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,

convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "gestore della piattaforma", la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

b) "piattaforma", la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

c) "amministrazione", le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto;

d) "destinatari", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) "delegati", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) "delega", l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso decreto legislativo. Il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente

o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici resi disponibili ai fini della notificazione dalle amministrazioni. Ciascuna amministrazione, mediante regolamento, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

4. Il gestore della piattaforma rende disponibili ai destinatari, in apposita area riservata sulla piattaforma, i documenti informatici oggetto di notificazione. Assicura altresì, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12 e al di fuori dei casi di cui al comma 6, il servizio di avvisatura digitale, mediante il quale invia ai destinatari della notificazione che abbiano indicato un recapito digitale avvisi di cortesia, in formato elettronico, dell'avvenuto inoltro sulla piattaforma dei documenti informatici a loro destinati.

5. I destinatari accedono alla piattaforma al fine di prendere conoscenza dei documenti informatici oggetto di notificazione nei loro confronti, e resi disponibili sulla piattaforma. Con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati, previo consenso di questi ultimi. I delegati, sino alla revoca della delega, accedono alla piattaforma nell'interesse del destinatario delegante ed informano il destinatario sulla esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione, dei quali acquisiscono copia che mettono a disposizione del destinatario. L'amministrazione rimane estranea al rapporto tra destinatario delegante e delegato.

6. Per i documenti informatici da notificare ai soggetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero ai soggetti che, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, della parte dell'unione civile, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, il gestore della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica u febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche, invia i documenti informatici depositati dalle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indi-

rizzi di posta certificata (INI-PEC) o all'indirizzo di posta certificata comunicato dal destinatario nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Se la casella di posta elettronica risulta satura, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata per ciascun destinatario della piattaforma un avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12.

7. La notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, alla data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario, fuori dai casi di cui al comma 6, indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma:

1) alla data del 30 giugno, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

2) alla data del 30 settembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di aprile, maggio e giugno;

3) alla data del 31 dicembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di luglio, agosto e settembre;

4) alla data del 31 marzo, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

c) per il destinatario, nei casi di cui al comma 6, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello del deposito in apposita area riservata dell'avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata.

8. Il deposito del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe la prescrizione.

9. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui al comma 6 e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito di cui allo stesso comma 6.

10. Il malfunzionamento della piattaforma, qualora renda impossibile alle amministrazioni l'inoltro telematico dei documenti informatici destinati

alla notificazione o ai destinatari e delegati l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o dei destinatari correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

11. Le spese di notificazione tramite piattaforma da porre a carico del destinatario sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma. Il regolamento di cui al comma 12 disciplina le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.

12. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento;

b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;

c) sono stabilite le modalità con le quali, il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma e le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino della funzionalità della piattaforma;

e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati;

f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari conferiscono o revocano ai delegati la delega di cui al comma 5, secondo periodo;

g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari attivano il servizio di avvisatura digitale previsto dal comma 4, secondo periodo;

i) sono individuati gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni a cui non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo;

l) sono individuati i destinatari che, in ragione di particolari condizioni personali, hanno facoltà di optare per le notificazioni con modalità diverse da quella tramite piattaforma;

m) sono fissate le modalità di determinazione delle spese di notifica e di riparto delle stesse tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dal comma 11;

n) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma;

o) sono disciplinate le modalità con le quali i destinatari diversi da quelli di cui al comma 6 esercitano la facoltà di ricevere le notificazioni a mezzo piattaforma (c.d. opt-in);

p) sono disciplinate le modalità successive alla fase di sperimentazione di cui al comma 16 con le quali i destinatari diversi da quelli di cui al comma 6 esercitano la facoltà di non ricevere le notificazioni a mezzo piattaforma.

13. Con atto della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, sono fissati i termini e le modalità con cui le amministrazioni possono aderire alla piattaforma. Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano quest'ultima per la notificazione dei loro atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni diretti a tutti i destinatari che hanno esercitato la facoltà di cui al comma 12 lettera *o*). Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma possono effettuare le notifiche anche ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali.

14. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Nucleo per il monitoraggio della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione" a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio della verifica dell'utilizzo della piattaforma, anche segnalando ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio.

15. Trascorsi 24 mesi dall'avvio delle procedure di verifica e monitoraggio di cui al comma 14, il Ministro competente presenta una relazione al Parlamento sull'esito dei risultati ottenuti.

16. In caso di esito positivo delle procedure di verifica e monitoraggio di cui ai commi precedenti, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione,

a decorrere dalla quale le amministrazioni che hanno aderito alla piattaforma sono obbligate ad effettuare, per tutte o alcune tipologie di atti indicate nello stesso decreto, le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima. Dalla data fissata dal decreto di cui al periodo precedente, e per le stesse tipologie di atti ivi indicate, i destinatari ricevono la notificazione tramite piattaforma, salvo la espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, - capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis;

c) agli atti e ai destinatari individuati dal regolamento di cui al comma 12.

18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".

19. Le amministrazioni adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

20. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

47.0.15

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Incentivi fiscali per il settore della danza)

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato, che operano nel settore culturale della danza, musica e recitazione che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, assumono personale con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo comma valutati in 50 milioni di euro nel 2020, 100 milioni di euro nel 2021, 150 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dall'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle

entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge».

47.0.16

ZANDA, MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato anche *ex post* tramite rivendicazione verso intermediari della società dell'informazione e conseguente monetizzazione.";

b) all'articolo 71-*sexies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. È altresì consentita la fissazione effettuata da privati per finalità non commerciali di spettacoli e di esibizioni dal vivo, ivi incluse le esecuzioni di cui all'articolo 71, ove non espressamente proibita dagli esecutori, qualora essa sia parziale e tale da non recare ingiustificato pregiudizio ai diritti spettanti ad autori ed editori.";

c) all'articolo 71-*septies*, comma 1, dopo le parole: "nonché i produttori originari di opere audiovisive" sono inserite le seguenti: "i produttori di spettacoli dal vivo";

d) all'articolo 71-*octies*, comma 1, le parole: "per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi" sono sostituite dalle seguenti: "per il quaranta per cento ai produttori di fonogrammi e per il dieci per cento ai produttori di spettacoli dal vivo" e al comma 2 dopo le parole: "I produttori di fonogrammi" aggiungere le parole: "e i produttori di spettacoli dal vivo"».

47.0.17

SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, DI GIROLAMO, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in favore del Programma di supporto tecnologie emergenti)

1. Al Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G, allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 marzo 2019, recante "Approvazione del programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G, in attuazione della delibera CIPE n. 61/2018, lettera c)", come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2019, sono destinati ulteriori 30 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dalle misure di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, pari a 30 milioni di euro, del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Conseguentemente il Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di 30 milioni di euro.

47.0.18

MANTOVANI, BOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Tutela dei diritti del consumatore nei contratti del software di dispositivi elettronici)

1. Le condizioni contrattuali applicate ai dispositivi che eseguono programmi per elaboratore e contenuti rivolti ai consumatori devono assicurare l'effettivo diritto di reperire liberamente ed utilizzare i servizi, applicazioni e contenuti, forniti da terzi nel formato idoneo ai sistemi del consumatore con

licenza proprietaria o rispondente ai modelli internazionali a sorgente aperta, a condizione che detti servizi, applicazioni, e contenuti siano leciti, e devono garantire altresì agli utenti il diritto ad eliminare dai propri dispositivi servizi, applicazioni e contenuti, salvo che la loro presenza o le loro funzioni siano previste come obbligatorie da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti alle quali si connette, dei dati gestiti o dalla natura e funzione del dispositivo stesso.

2. Il diritto alla eliminazione di servizi, applicazioni e contenuti è assicurato in maniera da impedire le eliminazioni effettuate al fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è competente a valutare le violazioni dei diritti del consumatore, indicati nel comma 1, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 e le sanzioni dall'articolo 27 del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e opera esclusivamente nei limiti delle risorse ad essa assegnate per la propria attività senza nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. La medesima Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la determinazione delle applicazioni e servizi rientranti nella riserva di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle normative e regolamenti europei applicabili».

47.0.19

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, ai finanziamenti delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

47.0.20

PILLON, ZULIANI, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, Emanuele PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Inibizione accesso siti per adulti in utenze mobili intestate a minori)

1. Al fine di tutelare i minorenni non emancipati nell'uso dei servizi di telefonia mobile e di comunicazione digitale è fatto obbligo agli operatori dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica di inibire l'accesso a siti *web*, applicazioni e contenuti per adulti sulle utenze telefoniche intestate a soggetti minori d'età all'atto dell'attivazione delle medesime utenze.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

47.0.21 (testo 4)

VERDUCCI, MANCA, ERRANI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. In occasione del centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta Struttura di missione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi contributi.

47.0.22

COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione di quote azionarie di *start-up* innovative o PMI innovative sono deducibili dal reddito di impresa nell'anno di imposta corrispondente a quello dell'alienazione e nei tre anni successivi, nel limite del 50 per cento».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 22 milioni di euro.

47.0.23

COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di Venture Capital, Fondi di Fondi di

Venture Capital, fondi promossi da *network* di *business angels*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento».

47.0.1000/1

ROSSOMANDO, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 47.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È fatto divieto di utilizzo alle Pubbliche Amministrazioni della clausola di gratuità nei bandi o selezioni per servizi professionali, fatta eccezione per l'alta consulenza alle Amministrazioni Centrali. È altresì fatto divieto di prevedere corrispettivi dal valore simbolico. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6; per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

47.0.1000 (Testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Razionalizzazione delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo 33-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il

Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.

2. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dà attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14-*bis*, comma 2, lettere *c*), *f*) e *g*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

47.0.2000/1

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 47.0.2000, al capoverso «Art. 47-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «triennale»;

b) al comma 3:

1) sostituire la parola: «Scientifici» con la seguente: «superiori»;

2) sostituire le parole da: «sono destinati» a «4.0» con le seguenti: «è destinato per l'anno 2020 a investimenti per la dotazione di sedi e laboratori e per l'attivazione di percorsi formativi coerenti con processi di innovazione tecnologica di Industria 4.0»;

3) sostituire le parole da: «Ministero dello Sviluppo» a «della Ricerca» con le seguenti: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico»;

c) al comma 4:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 3, comma 1, lettera d) dopo le parole: "con particolare riguardo al diritto del lavoro" sono aggiunte le parole: "ed elementi fondamentali di economia»;

2) sopprimere le lettere c) e d).

47.0.2000/2

GRANATO

Ritirato

All'emendamento 47.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «triennale»;

b) al comma 3, sostituire la parola: «Scientifici» con la seguente: «Superiori» e sostituire le parole da: «sono destinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono destinati per l'anno 2020 a investimenti per la dotazione di sedi e laboratori e per l'attivazione di percorsi formativi coerenti con processi di innovazione tecnologica di industria 4.0. Le risorse di cui sopra sono ripartite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

c) al comma 4, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

«b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: "con particolare riguardo al diritto del lavoro" sono aggiunte le seguenti: "ed elementi fondamentali di economia"».

47.0.2000/3

ANASTASI, DONNO

Accolto

All'emendamento 47.0.2000, capoverso «Art. 47-bis», al comma 3 sostituire la parola: «Scientifici», con la seguente: «Superiori».

47.0.2000/4

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

All'emendamento 47.0.2000, al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera d) dopo le parole: "diritto del lavoro" sono inserite le seguenti: "e del diritto amministrativo"».

47.0.2000/5

IANNONE, CALANDRINI

Respinto

All'emendamento 47.0.2000, capoverso «Art. 47-bis», al comma 4, inserire in fine le seguenti parole: «nonché l'educazione ambientale per formare cittadini consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e del rispetto del territorio e delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e della pratica del riuso dei beni».

47.0.2000/6

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 47.0.2000, dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, le risorse di cui all'art. 1, comma 39 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sono incrementate di ulteriori di 5 milioni nel 2020 e di 15 milioni a decorrere dal 2021, da destinare alle scuole che abbiano attivato nel triennio precedente percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall'art. 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un numero di ore superiori a quelle minime previste dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione alle scuole delle risorse di cui al periodo precedente.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 5 milioni nel 2020 e di 15 milioni a decorrere dal 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

47.0.2000/7

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 47.0.2000, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2020, e di 100.000 euro annui a decorrere dal 2021, per la realizzazione di portali online che permettano ai cittadini italiani residenti all'estero per motivi di studio, in caso di disastri e calamità naturali, ovvero di altre questioni comportante rischi per la salute o situazione di pericolo per l'incolumità personale, di poter usufruire di servizi per la formazione a distanza.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati gli interventi da finanziare e le modalità di attuazione per le finalità di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

47.0.2000/8

PIRRO, DONNO

Accolto

All'emendamento 47.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti»;

b) dopo il capoverso **Art. 47-bis**, inserire il seguente:

«47-ter.

(Fondo per la Carta Giovani Nazionali).

1. Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo denominato "Fondo per la Carta Giovani Nazionale (CGN)" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e distribuzione della "Carta Giovani Nazionale (CGN)".».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

47.0.2000/9

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

All'emendamento 47.0.2000, dopo l'articolo 47-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 47-ter.

(Fondo per le competenze professionali degli istituti tecnici)

1. È consentita ai migliori studenti del quinto anno scolastico degli istituti tecnici, la possibilità di partecipare a percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento di cui di cui dal comma 784 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 nei comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, il cui svolgimento è disciplinato dal medesimo articolo.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile previa richiesta del Comune nel quale l'istituto tecnico è ubicato e fatte salve le disponibilità logistiche e strumentali dello stesso.

3. In via sperimentale, per i tre anni scolastici successivi a quelli di entrata in vigore della presente legge i comuni fino a 15.000 abitanti hanno la facoltà di richiedere direttamente all'istituto tecnico del territorio la disponibilità di uno studente per partecipare ai percorsi di cui al comma 1.

4. Lo studente è individuato sulla base di comprovati meriti scolastici e di condotta secondo i criteri stabiliti da ciascun istituto e previa deliberazione del collegio dei docenti.

5. Ai fini del presente articolo è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 denominato "Fondo per le competenze professionali degli istituti tecnici". Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati è disciplinato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

47.0.2000/10

MOLLAME

Ritirato

All'emendamento 47.0.2000, dopo il capoverso «Art. 47-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 47-ter.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei pagamenti della pubblica amministrazione nel settore ippico).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, di seguito denominato Ministero, al fine di diminuire i costi gestionali, semplificare e ridurre i tempi delle procedure, può stipulare con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura convenzioni per l'erogazione dei pagamenti agli operatori del settore ippico, nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio, a favore di un numero rilevante di operatori. Gli eventuali oneri per la stipula delle convenzioni trovano copertura negli stanziamenti di bilancio sui relativi capitoli di spesa preposti ai pagamenti.

2. Il Ministero, al fine di semplificare le procedure e ridurre i tempi di pagamento, ha la facoltà di ricorrere alla emissione di documenti contabili quali le autofatture in tutti i casi in cui, a seguito di stanziamenti nazionali di bilancio ordinari, si riscontrano pagamenti periodici a favore di un numero rilevante di operatori.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolate le modalità di trasferimento delle risorse nonché i criteri di verifica e controllo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le debite variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo in ordine alla istituzione di piani gestionali dei capitoli di spesa.».

47.0.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(ITS)

1. All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale".

2. All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "di concerto con" inserire le seguenti: "l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,".

3. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli Istituti Tecnici Scientifici, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui alfa legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n.205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400 mila per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i

processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "culturale" è inserita la seguente: ", economica";

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "cittadinanza attiva e digitale" sono inserite le seguenti: "cultura d'impresa e del lavoro";

c) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) dopo le parole: "elementi fondamentali di diritto" sono inserite le seguenti: "ed economia";

d) all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

"2-*bis*. È inoltre promossa, nel secondo ciclo di istruzione, l'educazione ai principi e ai valori propri della cultura di impresa quale competenza imprescindibile, strategica e trasversale per formare cittadini consapevoli delle dinamiche della realtà economica ed imprenditoriale"».

47.0.2001/1

BAGNAI, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Decaduto

All'emendamento 47.0.2001, sopprimere i commi da 1 a 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

47.0.2001/2

IANNONE, CALANDRINI

Dichiarato inammissibile

*All'emendamento 47.0.2001, capoverso «Art. 47-*bis*», sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità

nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

47.0.2001/3

CORTI, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Decaduto

All'emendamento 47.0.2001, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Al fine di adeguare l'ordinamento italiano ai vincoli di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e di rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità del Garante per la protezione di dati personali, i commi 1 e 2 dell'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, ed un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento."».

47.0.2001/4

BAGNAI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA

Decaduto

All'emendamento 47.0.2001, al comma 1, sostituire l'alinea 1 con la seguente: «Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito dal presidente e da due componenti. I componenti sono eletti uno dalla Camera dei deputati e uno dal Senato della

Repubblica. Il Presidente è nominato d'intesa tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato.»

47.0.2001/5

CORTI, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Decaduto

All'emendamento 47.0.2001, ai commi 3 e 4 sostituire le parole: «31 gennaio 2020» con le seguenti: «31 maggio 2020», ovunque esse ricorrano».

47.0.2001/6

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 47.0.2001, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

47.0.2001/7

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 47.0.2001, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

47.0.2001/8

CORTI, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 47.0.2001, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

47.0.2001/9

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 47.0.2001, al capoverso «Art. 47-bis», in fine, inserire i seguenti commi:

«7-bis. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione di quote azionarie di *start-up* innovative o PMI innovative sono deducibili dal reddito di impresa- nell'5 anno di imposta corrispondente a quello dell'alienazione e nei tre anni successivi, nel limite del 60 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

7-ter. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, denominato "Fondo per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti" pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso al Fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma precedente possono accedere alle risorse del Fondo fino ad esaurimento dello stesso.

7-quater. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter e 7-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

47.0.2001/10

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 47.0.2001, al capoverso «Art. 47-bis», in fine, inserire i seguenti commi:

«7-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in fondi di Venture Capital, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da *network* di *business angels*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento. Ai fini del presente comma si intendono per:

a) "Fondi per il *Venture Capital*" (FVC): i fondi comuni di investimento come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

b) "incubatore certificato": l'ente di cui all'articolo 25, comma 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

c) "*Business Angels*": investitori privati che investono in startup nella prima fase della loro raccolta di capitali.

d) "Società d'investimento": società che investono capitali privati, senza ricorrere alla raccolta da fondi istituzionali e fondi terzi, non sottostando così alla normativa delle società di gestione del risparmio (SGR).

e) "Fondi di fondi di *venture capital*": i fondi comuni di investimento che investono in fondi di *venture capital*».

47.0.2001/11

FERRO, DAMIANI, GALLONE

Decaduto

All'emendamento 47.0.2001, dopo il capoverso «Art. 47-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 47-ter.

1. Al comma 3 dell'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sostituire le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" con le seguenti: "entro l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del 2019."».

47.0.2001

I RELATORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Al fine adeguare l'ordinamento italiano ai vincoli di cui al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e di rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità del Garante per la protezione di dati personali, i commi 1 e 2 dell'art. 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito dal presidente e da quattro componenti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso, la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei propri membri. I componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il presidente e i componenti devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti, nelle more della nomina del presidente dell'Autorità o in caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono esercitate dal componente del Collegio eletto che abbia ottenuto, in percentuale, il maggior numero di voti in sede di elezioni da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 e, in caso di parità, dal componente più anziano".

2. In sede di prima applicazione il presidente è scelto, entro il 31 gennaio 2020, in base al comma 1, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nell'ambito della procedura di selezione in corso per l'elezione dei componenti.

3. All'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole: "fino a non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "fino a non oltre il 31 gennaio 2020".

4. All'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 gennaio 2020".

5. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

6. In fase di prima applicazione del comma 5, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già previsti dal bilancio dello Stato per il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 48**48.0.1**

GARRUTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure inerenti al ruolo organico di magistratura della Corte dei conti e assunzioni di referendari)

1. All'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. Anche al fine di assolvere alle ulteriori funzioni previste nella presente legge, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse". Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutato in 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Art. 49

49.1

GARRUTI, ROMANO, MATRISCIANO, PIRRO

Ritirato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63," sono soppresse;

b) dopo le parole: "giuridici ed economici", sono aggiunte le seguenti: ", previdenziali e pensionistici".

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 25.440.885 per l'anno 2020, euro 25.208.558 per l'anno 2021 a euro 28.282.224 per l'anno 2022, euro 30.136.064 per l'anno 2023, euro 29.706.809 per l'anno 2024, euro 29.150.324 per l'anno 2025, euro 29.669.579 per l'anno 2026, euro 28.110.488 per l'anno 2027, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

49.2

PIARULLI

Ritirato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63," sono soppresse;

b) dopo le parole: "giuridici ed economici", sono aggiunte le seguenti: ", previdenziali e pensionistici".

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 25.440.885 per l'anno 2020, euro 25.208.558 per l'anno 2021 a euro

28.282.224 per l'anno 2022, euro 30.136.064 per l'anno 2023, euro 29.706.809 per l'anno 2024, euro 29.150.324 per l'anno 2025, euro 29.669.579 per l'anno 2026, euro 28.110.488 per l'anno 2027, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

49.0.1

BAGNAI, TOSATO, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di Giustizia Tributaria)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i magistrati ordinari eletti componenti nel consiglio di presidenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26"».

49.0.2

LOMUTI, NATURALE, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, GIROTTO, BOTTO, CRUCIOLI, RICCARDI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato per le associazioni di protezione ambientale)

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 6-bis.1 è inserito il seguente:

"6-bis.2. Non è dovuto alcun contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, nonché,

nei casi ammessi dalla normativa vigente, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica da parte di associazioni di protezione ambientale, qualora sia riconosciuta la legittimazione attiva ad agire".

2. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono altresì agire in giudizio le associazioni di protezione ambientale, diverse da quelle di cui al precedente periodo, che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

- a) finalità statutarie di perseguimento non occasionale di obiettivi relativi alla tutela dell'ambiente, della salute o della qualità della vita;
- b) stabile assetto organizzativo;
- c) stabile collegamento, anche di natura territoriale, con l'interesse che si assume leso".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

49.0.3

SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI, Emanuele PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 147 in materia di formazione degli avvocati)

1. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età";

al comma 2 sostituire la parola: "confermati" con le seguenti: "e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca";

al comma 2 dopo le parole: "materie giuridiche" inserire le seguenti: ", i consoli onorati, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio";

al comma 3 dopo le parole: "superando l'attuale sistema dei crediti formativi" inserire le seguenti: "L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno"».

49.0.4

FERRERO, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Responsabilità amministrativa, degli enti)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. È istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia una Commissione con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre interventi di riforma e riordino della disciplina. La Commissione è composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e delle istituzioni accademiche. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità operative per la costituzione e l'avvio dei lavori della predetta Commissione"».

49.0.5

PILLON

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato

a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.500.000 in favore del corpo della polizia penitenziaria per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per l'intervento in situazioni a rischio di incolunità per gli agenti.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 1.500.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

49.0.6

DI GIROLAMO, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Proroga di termini in materia di modifiche alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2021" con le seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a euro 500.000 per l'anno 2021, ad euro 2.000.000 per l'anno 2022, euro 2.000.000 per l'anno 2023 ed euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

49.0.2000/1

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 49.0.2000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire le parole da: «per l'attuazione» fino a: «nel limite» con le seguenti: «Il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato»;*

b) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.*

Conseguentemente, Sopprimere i commi 1 e 2.

49.0.2000/2

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 49.0.2000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire le parole da: «per l'attuazione» fino a: «nel limite» con le seguenti: «Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementato»;*

b) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.*

Conseguentemente, Sopprimere i commi 1 e 2.

49.0.2000/3

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 49.0.2000, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nelle more del completamento dei numerosi processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021».

49.0.2000/4

PIARULLI, DONNO

Accolto

All'emendamento 49.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

b) aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 49-ter.

(Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'attività trattamentale negli istituti penitenziari)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020 a bandire procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 1.038.937;

2021: - 2.155.745;

2022: - 2.155.745.

49.0.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Procedure concorsuali per assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna)

1. Al fine di garantire l'efficienza degli Uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a

bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.390.256;

2021: - 1.890.256;

2022: - 2.106.597.

49.0.2001/1

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 49.0.2001, al capoverso «Art. 49-bis», dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata per l'anno 2020 a bandire, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorsi per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 75 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1, e di 25 unità di personale non dirigenziale della seconda area funzionale, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.855.933 per l'anno 2020 e di euro 5.567.800 a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 212.144.067 per l'anno 2020, di euro 299.432.200 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 369.432.200 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 334.432.200 per l'anno 2025 e di euro 415.432.200 a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 49-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e del commercio estero».

49.0.2001/2

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 49.0.2001, al capoverso «Art. 49-bis», dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il numero di incarichi di funzione dirigenziale non generale attribuibili ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è incrementato di tre unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 535.833 annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.464.167 per l'anno 2020, di euro 304.464.167 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374.464.167 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 339.464.167 per l'anno 2025 e di euro 420.464.167 a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 49-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e del commercio estero».

49.0.2001/3 (testo 2)

ROSSOMANDO, GALLONE, PIARULLI, CIRINNÀ, MIRABELLI, MODENA,
PAPATHEU, RIZZOTTI, VALENTE

Accolto

All'emendamento 49.0.2001, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012».

Conseguentemente in fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

49.0.2001/4

CIRINNÀ, MIRABELLI, VALENTE, ROSSOMANDO

Ritirato

All'emendamento 49.0.2001, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di ulteriori 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

49.0.2001/5

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 49.0.2001, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'anno 2020, il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 500.000 euro».

49.0.2001/6

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 49.0.2001, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 500.000 euro».

49.0.2001/7

LOMUTI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 49.0.2001, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «Art. 49-bis» è in fine aggiunto il seguente:*

«Art. 49-ter.

(Modifiche alle circoscrizioni dei Tribunali dei Napoli e Napoli Nord e degli uffici dei giudici di pace di Napoli e di Barra)

1. Alla Tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel circondario del tribunale di Napoli sono inseriti i comuni di Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria;

b) Nel circondario del tribunale di Napoli Nord in Aversa sono soppressi i comuni di Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria;

c) Nel circondario del tribunale di Napoli si inseriscono gli uffici del Giudice di pace di Afragola e di Casoria, mantenendo le attuali competenze territoriali di riferimento.

2. Alla Tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, alla voce "Circondario di Napoli" del distretto della Corte di Appello di Napoli sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nella circoscrizione del Giudice di pace di Barra è aggiunto il comune di Portici;

b) Nella circoscrizione del giudice di Pace di Napoli è soppresso il comune di Napoli

3. Le disposizioni precedenti non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione fatta eccezione dei procedimenti penali per i quali non è ancora stata esercitata l'azione penale».

49.0.2001

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'esecuzione penale esterna)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, è autorizzata l'assunzione straordinaria di cento unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.

2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.509.136;

2021: - 4.036.545;

2022: - 4.036.545.

Art. 50

50.1

CIRINNÀ

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'avvocato nominato amministratore di sostegno a norma dell'articolo 441 del codice civile munito della copia di verbale di giuramento con apposta marca da bollo del valore di 15 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

50.2

VALENTE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 il comma 4 è soppresso».

50.3

LOMUTI, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, PUGLIA, GIROTTO

Respinto

Dopo il comma 4, sono aggiunti infine i seguenti:

«4-bis. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, all'articolo 1, comma

20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1, è inserito il seguente:

"1-bis) all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: 'Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinquemila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nei limiti del doppio del medesimo importo'.";

b) dopo il numero 4, è inserito il seguente:

"4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: 'L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore procedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo è tenuto ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa, ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore procedente le informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto'.".

4-ter. Ai medesimi fini del comma precedente, all'articolo 164-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il creditore che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo.".

4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-bis entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-quinquies. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

"814-bis. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza-pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'as-

solvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

814-*ter*. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito e che abbia frequentato, anche per la consegna degli invii inesitati, il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

814-*quater*. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *a*) di cui al citato decreto legislativo"».

50.0.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure in materia di procedimenti giudiziari)

1. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, all'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1 è inserito il seguente: 1-*bis*) all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinquemila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nei limiti del doppio del medesimo importo.";

b) dopo il numero 4 è inserito il seguente 4-*bis*) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore procedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo è tenuto, ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore procedente le informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto."

2. Ai medesimi fini del comma precedente, all'articolo 164-*ter*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il creditore che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo."

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

"814-*bis*. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

814-*ter*. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo; come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito e che abbia frequentato, anche per la consegna degli invii inesitati, il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

814-*quater*. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo"».

50.0.2 (testo 2)

MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024".

2. Al fine di facilitare l'accesso alla giustizia in tema di tutela dell'ambiente al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "informazione ambientale", inserire le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dall'articolo 146, comma 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

b) all'articolo 119 dopo le parole: "esercitano attività economica" sono aggiunte infine le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali".

3. All'articolo 27-*bis* della Tabella di cui all'Allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: "atti" sono aggiunte: "procedimentali, amministrativi e giudiziari"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000;

2021:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000;

2022:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

50.0.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis.

(Accesso alla giustizia ai fini della tutela ambientale)

1. Al fine di facilitare l'accesso alla giustizia in tema di tutela dell'ambiente sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, lettera *a*), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "informazione ambientale", aggiungere le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'art. 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del d.lgs n. 22 gennaio 2004, n. 42";

b) all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "esercitano attività economica" sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali";

c) all'articolo 27-*bis* della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dopo la parola: "atti", sono aggiunte le seguenti: "procedimentali, amministrativi e giudiziari".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

50.0.4 (testo 2)

URRARO, PUGLIA, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di contributo unificato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è abrogato;

b) all'articolo 192, dopo il comma 5, sono aggiunti infine i seguenti:

"5-bis) Il funzionario, nelle ipotesi in cui sorge l'obbligo previsto dall'articolo 14, verifica il pagamento del contributo unificato previsto dalle lettere a), b) e c), attesta l'avvenuto pagamento, annulla l'eventuale contrassegno, rifiuta con atto motivato di ricevere gli atti solo in caso di omesso pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 10 o di insufficiente pagamento allorquando lo stesso non corrisponda ad uno degli importi della tabella 1 allegata alla legge n. 488/1999 e modificata dalla legge 91/2002.

5-ter) Nelle ipotesi di cui al comma 6 la parte può proporre reclamo entro sette giorni al Presidente del Tribunale che si pronuncia entro dieci giorni.

5-quater) Il Presidente del Tribunale se respinge il reclamo conferma il diniego di iscrizione della causa e notifica il provvedimento all'opponente; Se accoglie l'opposizione ordina al funzionario responsabile l'iscrizione del procedimento e notifica il predetto provvedimento all'opponente. Il provvedimento del Presidente è immediatamente esecutivo ed è ammesso ricorso per Cassazione.";

c) all'articolo 227-ter, primo comma, dopo le parole: "da cui sorge l'obbligo" sono inserite le seguenti: "nei casi in cui è necessario procedere al recupero del contributo unificato";

d) l'articolo 248 è abrogato;

e) all'articolo 249 dopo le parole: "226 e 227" sono inserite le seguenti: "227-ter"».

Conseguentemente, all'articolo 99 comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2026.».

50.0.5

PILLON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Finanziamenti Corte di Appello)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 200.000.000 per l'edificazione di nuovi palazzi di giustizia presso le sedi di Corte di Appello dell'intero territorio nazionale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

50.0.6

PILLON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato

a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 2.000.000 in favore delle procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni per esercitare le proprie funzioni di controllo sulle case famiglia e sulle condizioni dei minori in stato di affido familiare.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 2.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

50.0.7

PILLON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Videoconferenze con i detenuti durante i processi penali)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, e perseguire il contenimento della spesa pubblica attraverso il mancato trasferimento degli imputati dal carcere al tribunale a mezzo della polizia penitenziaria, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.000.000 in favore degli uffici giudiziari e delle amministrazioni penitenziarie per l'utilizzo durante i processi penali di videoconferenze con i detenuti».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020,304 milioni di euro per l'anno 2021,304 milioni di euro per l'anno 2022».

50.0.8

PILLON

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Videoregistrazione dei colloqui con i soggetti minori di età da parte di giudici e CTU).

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.000.000 in favore di tutti i gli uffici giudiziari per la videoregistrazione dei colloqui con i soggetti minori di età da parte di servizi sociali, consulenti tecnici, giudici e CTU».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020, 304 milioni di euro per l'anno 2021, 304 milioni di euro per l'anno 2022».

50.0.9

PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Patrocinio a spese dello stato nel giudizio di sottrazione internazionale di minore)

1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 5.000.000 al fine di estendere il patrocinio a spese dello Stato di Cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche per le spese legali maturate in uno stato estero per le procedure di rimpatrio dei figli minori nel caso di sottrazione internazionale di minori, ove non coperte dall'articolo 9 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

50.0.10

PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 50-bis.

(Accesso gratuito alla mediazione familiare)

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, e consentire un miglioramento della qualità della vita dei minori coinvolti nella separazione dei genitori, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 5.000.000 al fine di estendere il patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche per le spese di mediazione familiare sostenute dai genitori di figli minorenni.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5.000.000 di euro per gli anni 2020,2021,2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

50.0.11

PILLON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Esenzione costi processuali per vittime di reato)

1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, al fine di sollevare dall'aggravio dei costi processuali le vittime di reato, per quest'ultime è prevista l'esenzione del pagamento della marca da bollo per la costituzione di parte civile in tutti gli stati e gradi del giudizio. In caso di condanna le relative spese saranno poste a carico del condannato unitamente alle spese di giudizio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 500.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

50.0.12

PILLON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Decurtazione delle spese dai rimborsi derivanti da sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975)

1. Dalle somme che lo Stato italiano deve versare ai detenuti presso strutture carcerarie, a seguito di sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, per violazione dell'articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975, debbono essere preliminarmente detratte e accreditate agli aventi diritto le spese del giudizio, le spese di mantenimento nella struttura carceraria, le spese legali della parte civile, l'ammontare del risarcimento del danno alla parte civile, le sanzioni pecuniarie e le eventuali sanzioni amministrative».

50.0.13

PILLON

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Domanda al Magistrato di Sorveglianza con marca da bollo)

1. Tutte le istanze al Magistrato di Sorveglianza e al Tribunale di Sorveglianza debbono essere munite di marca da bollo».

Art. 51

51.0.1

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incremento delle risorse del Fondo per le vittime dell'amianto per la copertura dei risarcimenti derivanti da sentenze esecutive)

1. Al Fondo per le vittime dell'amianto istituito dall'articolo 1, comma 278, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnata una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

2. La dotazione del Fondo è da intendersi destinata a concorrere al pagamento di quanto dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in forza di sentenza esecutiva pubblicata o di verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è sostituito dal seguente: "Il Fondo concorre al pagamento, in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate, dei relativi eredi e superstiti di quanto agli stessi è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale".

4. La domanda volta ad ottenere le prestazioni del Fondo può essere presentata anche dal soggetto a carico del quale, in forza di sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, è posto l'obbligo di risarcimento del danno.

5. Il Fondo opera, altresì, in favore del soggetto tenuto, in base a sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, al pagamento, in via di regresso o rivalsa, di somme versate per prestazioni indennitarie, anche *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, a coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate e ai loro eredi e superstiti.

6. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

Art. 52

52.0.1

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis

1. All'articolo 60 del Codice Civile, dopo il comma 3) è inserito il seguente:

«4) quando alcuno ha compiuto l'ottantacinquesimo anno di età e sono trascorsi almeno cinque anni dalla sua scomparsa».

52.0.2

MORRA, MORONESE, PUGLIA, BOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 444, al comma 1, le parole: "non supera cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non supera sei anni";

b) all'articolo 453:

1) al comma 1-*bis* dopo le parole: "si trova in stato di custodia cautelare" sono inserite le seguenti: "o sottoposto ad altra misura coercitiva";

2) al comma 1-*ter*, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", anche nei confronti dei soggetti che si sono volontariamente sottratti alla custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari"».

52.0.3

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO, EVANGELISTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Mantenimento dei mutui relativi ad immobili destinati a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria)

1. All'articolo 19, comma 3. della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria"».

52.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Notizia di reato)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal presente decreto legislativo, la trasmissione della notizia di reato è preceduta dalla notificazione al contribuente di un avviso ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 e dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972"».

52.0.5

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 21-bis.

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli organismi di mediazione e dell'Elenco dei formatori per la mediazione tenuti presso il Ministero della giustizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della giustizia preposto a la vigilanza del Registro degli organismi di mediazione dell'Elenco degli enti formatori per la mediazione, al a loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato con decreto dal Ministero della giustizia per i mediatori e formatori per la mediazione, per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione e per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

5. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2020 e 2021 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo antecedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un giudice di pace, tribunale o corte d'appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

2. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" aggiungere le seguenti: "nonché, in materia di contratti e obbligazioni vane di ogni tipo e natura, di responsabilità *extra* contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese;".

3. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 17, il comma 5-*ter*, è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

52.0.6

LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Piemonte le controversie relative ai poteri esercitati dall'autorità di regolazione dei trasporti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

52.0.7 (testo 2)

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Nuove disposizioni in materia di rating di legalità delle imprese)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza", sono soppresse».

52.0.8

BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Equo compenso)

1. L'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, modificato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica ai contenziosi tra professionisti ed imprese bancarie e assicurative pendenti in ogni stato e grado alla data della entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed aventi ad oggetto le convenzioni previste dal comma 1 di tale articolo».

52.0.9 (testo 2)

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di nomina dei soggetti incaricati della composizione della crisi d'impresa e della gestione e controllo nelle procedure concorsuali)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 352, comma 1, le parole: "comma 1, lettere *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*";

b) all'articolo 356, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.";

c) all'articolo 357, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea le parole: "1° marzo 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) i casi e le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;"

d) all'articolo 358, comma 3, alla lettera b), dopo la parola: "personale", è aggiunta la seguente: ", efficiente".

2. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'ampliamento delle iscrizioni in sede di primo popolamento ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000;

52.0.10

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Codice crisi d'impresa - rinvio termini)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del codice civile".

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo il comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente comma:

"4. Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, gli indici di crisi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"».

52.0.11

PERGREFFI, ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Codice crisi d'impresa - rinvio termini)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del codice civile".

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo il comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente comma:

"4. Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, gli indici di crisi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"».

52.0.12

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Codice crisi d'impresa - rinvio termini)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del codice civile".

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo il comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente comma:

"4. Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,

gli indici di crisi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"».

52.0.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente Capo:

«CAPO II-BIS

MISURE IN MATERIA DI NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 52-bis.

(Modifiche all'articolo 379, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in materia di nomina degli organi di controllo)

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "nove mesi dalla predetta data.", sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2020"».

52.0.14

LOMUTI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, EVANGELISTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Potenziamento dell'utilizzo di dispositivi elettronici per i controlli di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale)

1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei dispositivi elettronici per l'attuazione delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle parole: «204 milioni», le parole: «305 milioni» sono sostituite dalle parole: «295 milioni», le parole: «375 milioni» sono sostituite dalle parole: «365 milioni», le parole: «340 milioni» sono sostituite dalle parole: «330 milioni» e le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle parole: «411 milioni».

52.0.15 (testo 2) - 41.0.13 (testo 2)

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI, VONO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022.

2. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2023.

52.0.16

CIRINNÀ, MIRABELLI, VALENTE, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 8.000.000;
2021: - 8.000.000;
2022: - 8.000.000.

52.0.17

FEDELI, VALENTE, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Rifinanziamento Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani)

1. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13,

comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

52.0.18

CIRINNÀ, MIRABELLI, VALENTE, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-*bis*.

(Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

52.0.19

CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure in favore di professionalità psicologiche all'interno degli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

52.0.20

ROSSOMANDO, GALLONE, PIARULLI, CIRINNÀ, MIRABELLI, MODENA, PAPANATHU, RIZZOTTI, VALENTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizione in materia di assistenza delle vittime di reato)

1. A decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi

di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

52.0.21

ROSSOMANDO, GALLONE, PIARULLI, CIRINNÀ, MIRABELLI, MODENA, PAPATHEU, RIZZOTTI, VALENTE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizione in materia di assistenza delle vittime di reato)

1. Al fine di attivare un sistema organico di tutela delle vittime di reati, con particolare riferimento all'offerta di servizi sociali e assistenziali dedicati, nonché per assicurare i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di ritorsioni e di intimidazioni, è istituito presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Coordinamento nazionale dei servizi di assistenza delle vittime reato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

52.0.22

MIRABELLI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, VALENTE, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata nell'anno 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali disposte dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica di ulteriori 20 unità, secondo le modalità di reclutamento di cui al comma 2-bis, dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

52.0.23

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Edilizia sanitaria carceraria)

1. Al fine di promuovere ed attuare interventi mirati a ridurre il fenomeno del sovraffollamento nelle strutture carcerarie, il Ministro della giustizia è autorizzato ad impiegare risorse, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di realizzazione residenze per l'esecuzione delle misure di

sicurezza, di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

52.0.24

CALANDRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di completamento e adeguamento del complesso immobiliare "Cittadella Giudiziaria di Latina", è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020».

Consequentemente alia Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: - 10.000.000.

52.0.2000/1

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 52.0.2000, all'alinea «Art. 52-bis. (Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 6.918.335 euro».

52.0.2000/2

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 52.0.2000, all'alinea «Art. 52-bis. (Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 6.918.335 euro».

52.0.2000/3

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Ritirato

All'emendamento del relatore 52.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea «Art. 52-bis. (Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)», al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c) e d);*

b) *al comma 1 capoverso «Capo II», sopprimere i capoversi «Articolo 7 (Organico) e Articolo 8 (Risorse)».*

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere infine il seguente comma:

«101-*bis*. (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni). 1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 6.918.335 euro».

52.0.2000/4

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 52.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinfa «Art. 52-bis. (Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)», al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c) e d);

b) al comma 1 capoverso: «Capo II», sopprimere i capoversi «Articolo 7 (Organico)» e «Articolo 8 (Risorse)».

Conseguentemente, all'articolo 40, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Fondo per le non autosufficienze (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 6.918.335 euro».

52.0.2000/5

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 52.0.2000, al capoverso «Art. 52-bis», Capo II, articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sostituire le parole: «10 unità» con le seguenti: «3 unità»;

b) Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «150 unità» con le seguenti: «50 unità».

52.0.2000/6

BITI

Ritirato

All'emendamento 52.0.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare in ogni Regione, anche mediante forme di convenzionamento con strutture private accreditate, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22

dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di ulteriori 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

52.0.2000/7

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 52.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea le parole: «il seguente» sono sostituite da: «i seguenti»;*

b) *inserire, in fine, il seguente articolo:*

«Art. 52-ter.

1. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

"814-*bis*. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza-pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e

l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

814-*ter*. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

814-*quater*. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *a*) di cui al citato decreto legislativo."».

52.0.2000/8

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 52.0.2000, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 52-ter.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81)

1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 2, le parole: "sicurezza e del buon funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "sicurezza, conformità, adeguatezza e buon funzionamento";

b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: "un'informativa scritta" sono inserire le seguenti: "e illustrata laddove necessario per attività di carattere operativo";

c) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con la consegna dell'informativa di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 174 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento gli obblighi del datore di lavoro, trovano applicazione in quanto compatibili con la disciplina della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali oggetto dell'accordo sulle modalità di lavoro agile stipulato per iscritto di cui all'articolo 19. Le disposizioni di cui agli articoli 69, 70 e 71, commi 1 e 2 lettera a), c), d) e 72 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 continuano ad applicarsi in ogni caso."».

52.0.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero" e le parole: ", secondo le rispettive competenze e» sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: ", per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o" sono soppresse;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il Capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II

**ARTICOLAZIONI DECENTRATE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Art. 6.

(Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)

1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e diretti-

ve disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare agli organi periferici di cui al periodo precedente sono assegnate le seguenti attribuzioni:

a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;

b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;

d) supporto all'attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari in ausilio agli organismi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 nello svolgimento delle loro funzioni;

e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui al comma 1, lettera d). Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Organico)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentato di 10 unità.

2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. Alla

individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.

4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 con sede in Napoli.

Art. 8.

(Risorse)

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *c*), 14, comma 1, lettera *b*), e 16, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9.

(Attuazione)

1. Al riordino dell'organizzazione del Ministero della giustizia che si rende necessario per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente capo si provvede nella forma semplificata di cui al secondo periodo. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni e sino al 31 luglio 2020, il regolamento di organizzazione del Ministero, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Il predetto decreto

è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 10.

(Misure straordinarie per interventi su patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia)

1. Il Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipulano apposite convenzioni per definire l'ambito, le modalità di esecuzione e le priorità degli interventi programmati di edilizia giudiziaria ordinari e straordinari anche per dare compiuta attuazione delle disposizioni del presente capo.

2. Il Ministero della giustizia stipula altresì specifiche convenzioni con l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'individuazione di immobili del patrimonio demaniale dismesso o in corso di dismissione da destinare in uso agli uffici giudiziari."

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 6.918.335;

2021: - 6.918.335;

2022: - 6.918.335.

Art. 53**53.1**

Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, PESCO, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PIRRO, CAMPAGNA, ANGRISANI, FEDE

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 53-bis.

(Programma "Casa Mia")

1. Al fine di garantire i diritti sociali dei cittadini e di ridurre, su tutto il territorio nazionale, il disagio e l'emergenza abitativa e al fine di soddisfare la richiesta di alloggi da parte di individui o nuclei familiari svantaggiati, è promosso il programma pluriennale straordinario, di durata almeno quindicennale, denominato "Casa Mia", aggiuntivo, rispetto alle politiche di edilizia residenziale pubblica attuate dagli enti territoriali. Per l'attuazione delle finalità del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero per le infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato "Fondo per il Programma Casa Mia" con una dotazione complessiva di 512,18 milioni per l'anno 2020, 1177,25 milioni per l'anno 2021, 1374,07 milioni per l'anno 2022, 1018,87 milioni per l'anno 2023, 1095,42 milioni per l'anno 2024, 1195,04 milioni per l'anno 2025, 1193,29 milioni per l'anno 2026, 1147,15 milioni per l'anno 2027, 1148,36 milioni per l'anno 2028, 1153,04 milioni per l'anno 2029, 1154,6 milioni per l'anno 2030, 1154,64 milioni per gli anni 2031 e 2032, 1151,28 milioni per l'anno 2033 e 1100 milioni per l'anno 2034.

2. Il Programma Casa Mia ha lo scopo di progettare e realizzare alloggi sociali, senza consumo di nuovo suolo rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbanistiche mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.

3. Il Programma Casa Mia è finalizzato alla realizzazione di 600.000 alloggi sociali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle diverse situazioni locali di disagio abitativo e seguendo un cronoprogramma da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del successivo comma 15.

4. Una quota di alloggi realizzati, pari al 5% del totale, è destinata alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

5. Gli interventi edilizi ammessi per la realizzazione degli alloggi di cui al comma 3 sono i seguenti:

a) sostituzione edilizia, preferibilmente mediante la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, con adeguamento sismico e adeguamento energetico.

c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere.

6. Gli interventi di cui al comma 5 interessano edifici di edilizia residenziale pubblica privi di soggetti assegnatari o edifici di altra natura o con altra destinazione, purché rientrino nelle previsioni di cui al successivo comma 8.

7. Gli alloggi realizzati devono rispettare la normativa antisismica e conseguire, come minimo, la classe energetica A.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di interventi di cui al comma 5 e, inoltre, determinano le superfici e/o i volumi complessivi che possono essere ceduti, in tutto o in parte, ovvero trasferiti su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

9. I progetti di realizzazione di alloggi devono prevedere, ove non già presenti nel tessuto edilizio nel quale gli stessi ricadono, la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa. Sono esclusi da questi servizi e funzioni le grandi strutture di vendita.

10. Gli interventi di cui al comma 5 non possono realizzarsi su edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree soggette a inedificabilità assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli.

11. Gli alloggi di cui al comma 3 sono assegnati ai beneficiari mediante contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 64, con durata massima quarantennale. 11

canone mensile è comprensivo della componente destinata all'utilizzo dell'alloggio e della componente da imputare al prezzo di acquisto dello stesso ed è calcolato in modo che allo scadere del periodo di quaranta anni il conduttore-assegnatario avrà corrisposto l'intero prezzo dell'alloggio.

12. Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore mentre quelle di manutenzione straordinaria dell'alloggio e delle eventuali parti condominiali, sono a carico del concedente.

13. Agli assegnatari del suddetto alloggio è consentito, in ogni momento, di procedere all'acquisto definitivo dell'alloggio prima del decorso dei quaranta anni, anticipando, in un'unica soluzione, le rate attualizzate del piano quarantennale del pagamento dei canoni.

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale. Le Regioni definiscono, altresì, sulla base del costo di costruzione del singolo alloggio, che è comunicato dal Comitato Esecutivo di cui comma 15, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni di locazione e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi col contratto di godimento di cui al comma 11. Le Regioni, possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e possono ridurre o annullare gli oneri di urbanizzazione.

15. Il programma ventennale di progettazione e di costruzione di alloggi di cui al comma 3, diviso in piani pluriennali, è predisposto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dal Comitato Esecutivo per il Programma. Il Comitato, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Comitato è costituito da:

- a) un presidente;
- b) un rappresentante per il ministero dell'economia e finanze;
- c) un rappresentante per il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) un rappresentante per il ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- e) un rappresentante per il ministero dello sviluppo economico;
- f) tre rappresentanti dei lavoratori e uno dei pensionati scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

16. I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e trasporti. Il vicepresidente è eletto tra i membri del Comitato».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «685 milioni» con le seguenti: «185 milioni», le parole: «1.325 milioni» con le seguenti: «1000 milioni» e le parole: «1.401 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni» all'articolo 8 sopprimere i commi da 11 a 14, all'articolo 31, al comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2 miliardi».

53.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

All'articolo 53 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato prioritariamente all'edilizia residenziale pubblica nonché a quella sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici e privati in particolare quelli inutilizzati da almeno 5 anni, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea».

b) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «interventi di edilizia residenziale» aggiungere le seguenti: «pubblica e sociale»;*

c) *al comma 2, lettera c), dopo le parole: «gli immobili di edilizia residenziale» aggiungere le seguenti: «pubblica nonché i programmi finalizzati all'aumento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale».*

53.3

D'ARIENZO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «destinato all'edilizia residenziale sociale,» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento a quella pubblica»;

Conseguentemente:

a) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «recupero, riqualificazione e densificazione» con la seguente: «densificazione»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì,» con le seguenti: «, approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le proposte finanziabili, nonché»;*

c) *alla rubrica, sostituire le parole: «rinascita urbana» con le seguenti: «qualità dell'abitare».*

53.4

RICCIARDI, MATRISCIANO, ANGRISANI, DE LUCIA, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, le parole: «rinascita urbana» sono sostituite dalle seguenti: «qualità dell'abitare»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «destinato all'edilizia residenziale sociale» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento a quella pubblica»;*

c) *al comma 5, le parole: «e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì,» sono sostituite dalle seguenti: «approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le proposte finanziabili, nonché».*

53.5

MARTELLI, DE BONIS

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «disagio abitativo» inserire le parole «e accelerare la transizione a un'edilizia a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB) nonché all'incremento della diffusione delle fonti rinnovabili».

Consequentemente al secondo periodo, dopo le parole: «residenziale sociale» inserire le parole: «mediante interventi di riqualificazione strutturale ed energetica volti all'ottenimento della qualifica di a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB) ottenibili anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, nonché al massimo sfruttamento possibile delle superfici utili ai fini della generazione di energia da fonti rinnovabili.».

53.6

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «incrementare l'accessibilità» aggiungere le seguenti: «e l'abbattimento delle barriere architettoniche».

53.7

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e densificazione».

53.8

MORRA, ORTIS, NATURALE, PUGLIA, PIRRO, GRANATO, CAMPAGNA, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare ed ampliare il sistema di trasporto ferroviario nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ai terminal ferroviari dismessi, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturali di ri-classificazione delle linee ferroviarie nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

Consequentemente all'articolo 77, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nell'Allegato I:

1) *nella voce:* «Oli da gas o gasolio» è aggiunta, infine, la seguente sottovoce:

«usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 13 per mille litri»;

2) *dopo la voce:* «Oli da gas o gasolio» è inserita la seguente voce:

«Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione»;

3) *le parole:* «Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.» Oli combustibili a basso tenore di zolfo; lire 45.000 per mille kg. « sono sostituite dalle seguenti:

«Oli combustibili:

usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi; per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,5 per mille chilogrammi;

Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,5 per mille chilogrammi»;

4) *nella voce:* «Gas di petrolio liquefatti» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: «usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,72 per mille chilogrammi»;

5) *nella voce:* «Gas naturale» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:

«per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,451 per mille metri cubi»;

6) *le parole da:* «Carbone, lignite e coke» fino a «9,20 euro per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:

per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;

per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 21 euro per mille chilogrammi».

53.9

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad effettuare il censimento e la successiva valutazione dello stato del patrimonio immobiliare inutilizzato, nonché delle aree dismesse da recuperare, al fine di concorrere alla realizzazione di una banca dati del riuso, suddivisa in sezioni regionali, e del patrimonio da riutilizzare per ogni esigenza insediativa. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili. Esso indica altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, denominato "Banca Dati del Riuso" e per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Dal presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

53.10

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire la parola: "possono", con "devono";
 - 2) alla lettera a) dopo le parole: "esistenti,", aggiungere le seguenti: "e misure di svantaggio"».
-

53.11

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «Le Regioni».

53.12

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «densificazione funzionale» con le seguenti: «abbattimento e ricostruzione» e sostituire le parole: «fortemente consolidati» con le seguenti: «impermeabilizzati, evitando in ogni caso la densificazione e il conseguente rischio di incremento delle cosiddette isole di calore urbano».

53.13

GALLONE

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «consolidati», inserire le parole: «, l'integrazione funzionale tra la destinazione residenziale e i servizi connessi all'abitare».

53.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

All'articolo 53, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 2, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'alta Commissione composta da:

a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

-
- b) tre rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
 - c) tre rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
 - d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
 - e) un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - g) quattro rappresentanti dei sindacati inquilini maggiormente rappresentativi;
 - h) tre rappresentanti di Federcasa, associazione degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica».
-

53.15

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), alla parola: «sei» sostituire la seguente: «quattro».
 2. dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
 - «f-bis) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
 - f-ter) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale degli Architetti».
-

53.16

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «per i casi di cui al comma 10 del».

53.17

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Per l'attuazione del Programma di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 1.653,81 milioni euro di cui 62,18 milioni di euro per l'anno 2020, 177,25 milioni di euro per l'anno 2021, 224,07 milioni di euro per l'anno 2022, 143,87 milioni di euro per l'anno 2023, 144,42 milioni di euro per l'anno 2024, 145,04 milioni di euro per l'anno 2025, 143,29 milioni di euro per l'anno 2026, 97,15 milioni di euro per l'anno 2027, 98,36 milioni di euro per l'anno 2028, 103,04 milioni di euro per l'anno 2029, 104,60 milioni di euro per l'anno 2030, 104,64 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 e 101,28 milioni di euro per l'anno 2033».

Conseguentemente:

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.» *con le seguenti:* «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 2.900 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.»

all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 254 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025, di 371 milioni di euro annui per gli anni dal 2026 al 2033 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».

53.18

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la necessaria presenza di funzioni e servizi di prossimità, anche a tutela delle fasce più deboli della popolazione, e di promuovere, in un'ottica di riqualificazione e rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane e dei comuni montani, un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, i comuni, previa consultazione pubblica, anche in via telematica, della popolazione residente interessata, individuano, d'intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio, le attività merceologiche assenti o comunque non adeguate al rispettivo territorio, per l'avvio delle quali possono accordare l'applicazione di aliquote agevolate di tributi locali».

53.19

TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le medesime finalità del fondo di cui al primo periodo, e ad incremento delle risorse assegnate, le regioni, possono utilizzare anche le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli Inquilini Morosi Incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relative all'annualità precedente».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

53.20

TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai fini del rifinanziamento del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

53.21

LAUS, TARICCO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di concorrere al sostegno dell'edilizia residenziale sociale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con dotazione pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire l'attuazione di un programma edilizio finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale attraverso l'erogazione di un contributo fino ad un massimo di 5.000 euro in favore di soggetti che acquistano o sottoscrivono un mutuo per l'acquisto di tali alloggi».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

53.22

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le aree e le costruzioni appartenenti ai demanio marittimo ricomprese nella zona denominata "ex Padiglione Rossi", site nel Comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune, sez. A, foglio 24, particelle 172,173, 234, 282 e 292, e al catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, provvede, con atti conseguenziali, a ridelimitare le aree che restano appartenenti ai demanio marittimo. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto la riduzione, a decorrere dalla data del trasferimento, delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura pari all'intera riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento medesimo».

53.23

MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine dell'attuazione del Programma di cui al comma 1, l'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applica nel caso di concessioni di costruzione e di gestione di parcheggi affidate nel rispetto della normativa europea vigente al momento dell'affidamento delle concessioni medesime».

53.1000

IL GOVERNO

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, sostituire le parole: «europea.» con le seguenti: «europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)»;*

b) *al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

53.0.1 (testo 2)

PESCO, MORONESE, ANGRISANI, GUIDOLIN, PAVANELLI, PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, DELL'OLIO, Marco PELLEGRINI, NATURALE, LANNUTTI, PARAGONE, BOTTICI, PUGLIA, BOTTO, FEDE, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

1. All'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "aventi sede legale in Italia" inserire le seguenti: "ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto";

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Ove l'operazione, di cui al comma 1, rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo

periodo del comma 4-*quater* è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione venga avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 95, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9"».

53.0.2

PARAGONE, NOCERINO, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Disposizioni in materia di cartolarizzazione del credito)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7.1, inserire il 7.1.1:

"Art. 7.1.1.

(Disposizioni per favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati cessionari, da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, di seguito denominato 'soggetti cedenti', quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato ovvero come inadempienze improbabili (UTP) tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato 'debitore', sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera A;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla ai cessionari nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale entro il 31 dicembre 2019.

2. In presenza dei requisiti di cui al comma precedente, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, ad euro 25.000.000,00, in essere presso ogni cessionario, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte dei cessionari, aumentato del 20 per cento, ove il debito sia inferiore ad euro 1.000.000,00; del 10 per cento ove il debito sia superiore ad euro 1.000.000,00 ma inferiore ad euro 10.000.000,00; del 5 per cento ove il debito sia superiore ad euro 10.000.000,00.

3. Ai fini di cui al comma 2:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione quale risultante dalle scritture contabili dei cessionari, all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte dei cessionari è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

4. Il soggetto cedente e il cessionario sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre 10 giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato dal comma 3 lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e il cessionario, non possono a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore al cessionario, o ai suoi successivi aventi causa, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 2 entro il termine massimo di giorni centoventi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

5. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 4 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al comma 4, terzo periodo;

b) qualora il cessionario, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio, ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 2 è del 10 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

6. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia».

53.0.3

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* dopo le parole "n. 504" inserire le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, dopo il periodo "Il contributo di cui alla presente lettera, è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo

è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

c) dopo la lettera *e-bis* aggiungere la seguente:

"*e-ter*) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio *in itinere*";

d) all'articolo 14, comma 5-*bis*, quarto periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", aggiungere le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi";

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserire il seguente: "7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa";

3. Il comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, è sostituito dal seguente: "5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento

sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 del 08/11/2011
- OPCM 4013 del 23/03/2014
- D.C.D. n. 108 del 18/04/2012
- L. 125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse

una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni".

4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "decorso quattro anni dalla concessione del contributo," sono abrogate.

5. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo la parola "autorizzazione", inserire la seguente: "generale" ed inserire infine le seguenti "e liberatoria del Comune"».

53.0.4

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a) dopo le parole "n. 504" inserire le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il periodo "Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

c) dopo la lettera *e-bis* aggiungere la seguente: "*e-ter*) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere";

d) all'articolo 14, comma 5-*bis*, quarto periodo, dopo le parole "vice commissario d'intesa con il Sindaco" aggiungere le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi";

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserire il seguente: "7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa";

3. Il comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, è sostituito dal seguente: "5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici, territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione

del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 del 08/11/2011
- OPCM 4013 del 23/03/2014
- D.C.D. n. 108 del 18/04/2012
- L. 125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni".

4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "decorsi quattro anni dalla concessione del contributo," sono abrogate.

5. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo la parola: "autorizzazione" inserire la seguente: "generale" ed inserire infine le seguenti "e liberatoria del Comune"».

53.0.5

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun 'altra formalità'».

53.0.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 53-bis.***(Modifiche all'articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostituzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità"».

53.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 53-bis.***(Modifiche all'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)*

1. All'articolo 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, comma 5-bis, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente periodo: "A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali.

Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse"».

53.0.8

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche all'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)

1. All'articolo 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, comma 5-bis, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente periodo: "A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse"».

53.0.9

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-bis con il seguente:

"9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso pubblico nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2022 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi, ivi compresi quelli di ingegneria e di architettura, e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

53.0.10

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-*bis* con il seguente:

"9-*bis*. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso pubblico nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2022 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi, ivi compresi quelli di ingegneria e di architettura, e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

53.0.11

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-ter con il seguente:

"9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatoli di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione"».

53.0.12

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-ter con il seguente:

"9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i sog-

getti attuatori possono avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione"».

53.0.13

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-*quater* con il seguente:

"9-*quater*. Agli interventi di cui al comma 9-*bis* si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori e, eventualmente, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"».

53.0.14

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-*quater* con il seguente:

"9-*quater*. Agli interventi di cui al comma 9-*bis* si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori e, eventualmente, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"».

53.0.15

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, dopo il comma 9-*quater* inserire i seguenti:

"9-*quinqüies*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, i lavori della conferenza di cui all'articolo 14-*ter* comma 2 si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1 del medesimo articolo Nei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in quarantacinque. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

9-*sexies*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, per i contratti di affidamento di lavori servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016"».

53.0.16

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, dopo il comma 9-*quater* inserire i seguenti:

"9-*quinqüies*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, i lavori della conferenza di cui all'articolo 14-*ter* comma 2 si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1 del medesimo articolo Nei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in quarantacinque. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

9-*sexies*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, per i contratti di affidamento di lavori servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016"».

53.0.17

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)

Il comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 è modificato come segue:

1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».

53.0.18

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)

Il comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 è modificato come segue:

1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».

53.0.19

D'ALFONSO, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Proroga della detrazione per l'acquisto di immobili in classe A o B)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.600.000;

2021: - 31.200.000;

2022: - 46.800.000.

53.0.20

BOTTICI, FENU, DELL'OLIO, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche alla disciplina della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli immobili da adibire ad abitazione)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 76:

1) la parola: "principale" è soppressa.

2) dopo le parole: "per un dato tempo," sono inserite le seguenti: "concordato tra le parti,".

b) dopo il comma 76, è inserito il seguente: "76-bis. Nella determinazione del corrispettivo di cui al comma 76 si può tenere conto anche del pagamento del premio del contratto assicurativo per la protezione dell'immobile";

c) dopo il comma 77, è inserito il seguente: "77-bis. Il contratto può prevedere il pagamento, a carico dell'utilizzatore di un anticipo pari ad un importo complessivo non superiore al valore di 60 canoni mensili e sostituisce il pagamento degli equivalenti canoni previsti nel piano di ammortamento. Il pagamento degli ulteriori canoni riprendere a decorrere dalla data di scadenza dell'ultimo canone pagato anticipatamente";

d) dopo il comma 80, è inserito il seguente: "80-bis. L'utilizzatore può recedere dal contratto anticipatamente e senza oneri. Per l'esercizio della facoltà di recesso anticipato è necessario che l'utilizzatore abbia pagato almeno 60 canoni mensili. L'utilizzatore che recede anticipatamente dal contratto perde ogni pretesa sul ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato e sui canoni pagati, anche a titolo di anticipo. Il concedente, nell'ipotesi in cui l'utilizzatore eserciti la facoltà di recesso anticipato di cui al presente comma, ha diritto alla restituzione del bene e per il rilascio dell'immobile può avviare la procedura di cui al comma 81. L'utilizzatore è responsabile degli eventuali danni arrecati al bene";

e) al comma 81, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "L'utilizzatore è tenuto al pagamento dei canoni al concedente fino alla data di rilascio dell'immobile. Il contratto di locazione finanziaria può prevedere l'accantonamento, anche rateizzato, di una somma presso il concedente, pari ad un massimo di 24 canoni mensili, a garanzia del pagamento di quanto dovuto all'utilizzatore e del risarcimento degli eventuali danni arrecati all'immobile. La somma accantonata è restituita al locatore alla scadenza del contratto, oppure all'atto della restituzione dell'immobile a seguito del recesso, ovvero, può essere destinata al pagamento dei 24 canoni mensili antecedenti la scadenza del contratto";

f) dopo il comma 81 è aggiunto il seguente: "81-bis. Nelle ipotesi di mancato esercizio della facoltà di acquistare la proprietà del bene ai sensi del comma 76 e nelle ipotesi di recesso anticipato ai sensi del comma 80-bis, la segnalazione dell'utilizzatore e dei relativi garanti nei sistemi di informazioni creditizie non è dovuta. Alla Banca d'Italia sono attribuiti i poteri sanzionatori, di indagine e di controllo"».

53.0.21 (testo 2)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

"e-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne, finalizzato a soddisfare le esigenze di integrazione del reddito e di assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa nella terza età, nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione sono assegnati, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, 5 milioni di euro per l'anno 2020. La dotazione della sezione è alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una *tantum* e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri e le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo. Con apposito accordo-quadro tra il Ministero del-

l'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria italiana sono definite le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000;

2022: - 25.000.000.

53.0.22

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a sostegno della sicurezza nella città di Matera e nelle città metropolitane)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di *veichle ramming-attack* attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)";

b) al comma 2 dopo la parola: "2019", sono aggiunte le seguenti: "e di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021". Al medesimo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie";

c) al comma 3 dopo le parole "1,5 milioni di euro per il 2019", sono aggiunte le seguenti: "e a 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 0.

53.0.23

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche all'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)

1. Al comma 40, primo periodo, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica", sono aggiunte le seguenti: "o privata";

b) le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti", sono soppresse.

2. Al comma 40, ultimo periodo, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo la parola: "pubblica", sono aggiunte le seguenti: "o privata"».

53.0.24

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche all'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)

1. Al comma 40, primo periodo, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica", sono aggiunte le seguenti: "o privata";

b) le parole: "ove i suddetti inferenti non siano stati già eseguiti", sono soppresse.

2. Al comma 40, ultimo periodo, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo la parola: "pubblica", sono aggiunte le seguenti: "o privata"».

53.0.25

FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 53-bis.

(Proroga dei termini per la presentazione delle agevolazioni per le imprese colpite dall'evento del crollo del Ponte Morandi di Genova)

1. Al comma 3 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 8, comma 2, del presente decreto-legge, è fissato al 31 gennaio 2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

53.0.26 (testo 2)

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, PESCO, PIRRO, FEDE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche in materia di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo la lettera *b*), inserire, la seguente: "*b-bis*) sino al 31 dicembre 2023, per i trasferimenti di interi fabbricati o di porzioni di fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o di compravendita immobiliare che, entro i successivi otto anni, provvedano all'adeguamento o al miglioramento sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o alla riqualificazione energetica per il conseguimento della classe energetica A o B, e, infine, alla successiva alienazione degli stessi anche frazionatamente, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria oltre a una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto dell'immobile di cui al primo periodo"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

53.0.27

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. L'articolo 12, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dai seguente: "Qualora gli interventi previsti nel contratto di valorizzazione urbana non siano realizzabili nei tempi previsti, è consentito agli enti beneficiari del finanziamento, motivando le cause del ritardo, rimodulare il cronoprogramma delle opere, previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Qualora gli interventi non fossero più realizzabili, le risorse destinate a tali interventi possono essere riassegnate agli stessi beneficiari, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 2 e 3. Gli enti beneficiari del finanziamento sottopongono alla valutazione della Cabina di Regia, entro il 30 giugno 2020, le nuove proposte di contratto di valorizzazione urbana, complete di tutta la documentazione di cui al medesimo comma 2. Qualora gli enti beneficiari non provvedano a presentare la documentazione relativa ai nuovi interventi entro la predetta data, gli interventi originariamente previsti nel contratto di valorizzazione urbana sono defianziati e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e trasporti".

53.0.28

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, la contabilità speciale di cui al comma 2, dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 20 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipula un Nuovo Accordo di Programma, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano, in sostituzione dell'accordo stipulato il 29 settembre 2009, allo scopo di definire gli interventi di bonifica, le competenze, i tempi di attuazione e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché le risorse disponibili nella contabilità speciale ai fini della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente del sito, della realizzazione della barriera idraulica e della copertura dei relativi costi di gestione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

53.0.29

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO III-BIS MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 53-bis.

1 A decorrere dal 1° gennaio 2020 i costi dei servizi telefonici a valore aggiunto e a tariffazione specifica addebitati agli utenti in assenza del consenso espresso dell'utente, sono riaccreditati interamente all'utente, da parte dell'operatore telefonico che ha addebitato i costi dei servizi non richiesti, entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell'utente, se fondata, o dall'accertamento di attività di natura illegittima o fraudolenta, anche da parte di terzi, con riferimento ai predetti addebiti.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità per l'acquisizione del consenso esplicito dell'utente, che non possono prescindere da un'azione da parte dell'interessato che preveda l'invio di un SMS ovvero l'inserimento di un codice o di una OTP.

3. Gli operatori di comunicazioni elettroniche provvedono alla completa e automatica restituzione in favore dei propri utenti dei giorni erosi a causa della mancata ottemperanza alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 121/17/CONS, mediante posticipazione del ciclo di fatturazione ovvero mediante accredito dell'equivalente valore monetario, entro il 31 gennaio 2020.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, condannando gli operatori inadempienti, in caso di violazione, al pagamento della sanzione di cui all'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché a corrispondere in favore di ciascun utente interessato un indennizzo in misura di euro 20».

53.0.30 (testo 3)

COLLINA, FERRARI, LAUS, VALENTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al fine di sostenere il processo di digitalizzazione della logistica del paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, a partire dall'anno 2020 l'importo di 5 milioni di euro all'anno è destinato al finanziamento, investimenti e spesa corrente, delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi. In ogni caso, la quota relativa alla spesa corrente di cui al comma 1, non potrà superare il 50 per cento del valore totale del contributo annuo».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 *con le seguenti:* «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

53.0.31

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Demolizione selettiva e sottoprodotto)

1. Al fine di incentivare processi di economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce una disciplina per il riutilizzo dei materiali derivanti dal processo di produzione del cantiere edile anche come sottoprodotti, anche attraverso tecniche di demolizione selettiva, con eventuale, preliminare attività di *audit*».

53.0.32

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Demolizione selettiva e sottoprodotto)

All'articolo 184-*bis*, comma 1 dopo la lettera *d*), aggiungere le seguenti:

*"e) i materiali derivanti dal processo di produzione del cantiere edile, al fine di consentirne il riutilizzo e di incentivarne una gestione volta a privilegiare i livelli più alti della gerarchia di cui all'articolo 179, decreto legislativo n. 152/2006, tramite gestione di demolizione selettiva, con eventuale, preliminare attività di *audit*"».*

Art. 54

54.1

RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tali risorse sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge.».

54.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Respinto

All'articolo 54, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Tali risorse sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge.».

54.3

MANCA, FERRARI, BOLDRINI, BINI, COLLINA

Respinto

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali risorse sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge.».

54.4

CASTELLONE, MORONESE, FLORIDIA, PUGLIA, MAUTONE, GRANATO,
Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 393 la parola "400" è soppressa;
- b) il comma 400 è soppresso;
- c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

"401. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

d) al comma 402 dopo le parole: "già individuati dall'AIFA." sono inserite le seguenti: "I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2019, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, accedono al Fondo unico di cui al comma 401";

e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole: "ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 401";

f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola: "Fondi" è sostituita dalla seguente: "Fondo".

3-ter. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

54.5

CANTÙ, ROMEO, RIVOLTA, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60:

a) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La predetta percentuale è pari al 7,5 per cento per l'anno 2020 e al 10 per cento e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: "Dall'anno 2021 il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato" con le seguenti: "Dall'anno 2021 i predetti incrementi di spesa sono subordinati"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni».

54.6

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sopprimere le parole da: "a favore di cittadini residenti" fino a "Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010,";

b) al quarto periodo dopo le parole: "i ricoveri" inserire le seguenti: "oncologici e quelli"».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e riduzione delle liste di attesa per malati oncologici».

54.7

TOTARO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 dopo le parole: "secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter" inserire "nonché con la certificazione, volontaria delle competenze professionali"».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e introduzione della certificazione volontaria delle competenze professionali».

54.0.1

PICETTO FRATIN, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nei compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera *d*), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie,".

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*f*) I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".

3. Agli oneri derivanti dai presente articolo, si provvede quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 6,6 milioni a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».

54.0.2

FREGOLENT, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Detrazione spese mediche per cure fisioterapiche)

All'articolo 15, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: "1-*quinquies*. Dall'imposta lorda relativa a spese mediche sanitarie concernenti cure fisioterapiche si detrae un importo pari all'80 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 214 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

54.0.3

RUSSO, GIAMMANCO, MASINI, CIRINNÀ, DE PETRIS, UNTERBERGER, SBRANA, PUCCIARELLI, SAPONARA, MARIN, PERILLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,

Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: - 2.000.000.

54.0.4

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria per minori privi di un contesto familiare)

1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 16, dell'articolo 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

54.0.5

RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

1. Nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.

Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.

2. Con decreto del ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 100 milioni per il 2020 e di 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

54.0.6

BOLDRINI, BINI, COLLINA, NANNICINI, MANCA, TARICCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 393, la parola "400," è soppressa;
- b) il comma 400 è soppresso;
- c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

"401. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.";

d) al comma 402, dopo le parole "già individuati dall'AIFA" sono inserite le seguenti: "I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2019, accedono al Fondo unico di cui al comma 401.";

e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406, le parole "ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 401";

f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola "Fondi" è sostituita dalla seguente: "Fondo".

2. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

54.0.7

BOLDRINI, BINI, COLLINA, ROSSOMANDO, MANCA, COMINCINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Rimborsabilità degli alimenti a fini medici speciali per pazienti affetti da esiti di gastro-resezione parziale o totale)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al comma 1, dopo le parole: "fibrosi cistica", sono aggiunte le seguenti parole: "e da patologie derivanti dagli esiti di gastro-resezione parziale o totale"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 364 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 329 milioni di euro per l'anno 2025 e di 410 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

54.0.8

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Orario settimanale dei medici specialisti ambulatoriali)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, commi 510 e 511, sono sostituiti dai seguenti:

"510. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per l'attivazione

di interventi volti a ridurre, anche in osservanza alle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante:

a) l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

b) il completamento dell'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'ASL di riferimento, per la branca o area professionale interessata dai più lunghi tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 26, comma 1, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritto il 30.7.2015.

511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni e tra gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma, secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 510, è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

54.0.9

COLLINA, BINI, BOLDRINI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche in materia di ripiano della spesa farmaceutica)

1. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per l'anno 2019, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020».

54.0.10

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto)

1. Per gli anni dal 2019 al 2021, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.

2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su do-

manda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della prestazione *una tantum* pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione *una tantum* per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.

5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.

6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1° ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, corredata a pena di improcedibilità di *curriculum* lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi 5, 6 e 7».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 245 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

54.0.11

PUCCIARELLI, DE PETRIS, MASINI, GIAMMANCO, RUSSO, UNTERBERGER, CIRINNÀ, SBRANA, SAPONARA, MARIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo nazionale per la fauna selvatica)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

54.0.12

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo nazionale per la fauna selvatica)

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse europeo. La gestione del Fondo è disciplinata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

54.0.13

SBROLLINI, VONO, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Introduzione dello stick nelle prescrizioni mediche d'urgenza)

1. Le strutture di pronto soccorso, anche pediatrico, e ogni presidio ospedaliero dispongono di *stick* per il controllo della glicemia.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della Salute sono stabilite le modalità di attuazione per le disposizioni di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 55

55.1 (testo 2)

CASTELLONE, ERRANI, MAUTONE, MORONESE, FLORIDIA, ANGRISANI, PUGLIA, COLTORTI, Giuseppe PISANI, DONNO

Accolto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dei medici di medicina generale», *aggiungere le seguenti:* «nonché dei pediatri di libera scelta»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse alle Regioni, di cui al presente articolo, in quota capitaria, e le modalità con cui le medesime Regioni, all'interno degli Accordi integrativi Regionali, individuano le attività assistenziali all'interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla *second opinion*, senza nuovi e maggior oneri per la finanza pubblica»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «dalle aziende medesime» *aggiungere, infine, le seguenti:* «avendo cura di misurare l'attività svolta attraverso indicatori di processo»;

d) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma 1, le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un *software* gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le regioni attingono al contributo di cui al comma 1.».

55.2

CASTELLONE, MAUTONE, FLORIDIA, PUGLIA, GRANATO, Giuseppe PISANI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dei medici di medicina generale»

aggiungere le seguenti: «o dei medici di assistenza primaria anche dipendenti delle Aziende sanitarie locali»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «dando priorità nell'assegnazione delle risorse ai medici titolari di convenzione da meno di 5 anni, nonché ai medici organizzati in aggregazioni funzionali territoriali o operanti nelle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «dalle aziende medesime» *aggiungere le seguenti:* «anche all'interno di percorsi predefiniti di telemedicina, misurando l'attività svolta attraverso indicatori di processo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

55.3

CASTELLONE, MAUTONE, FLORIDIA, DE LUCIA, LA MURA, PUGLIA, GRANATO, Giuseppe PISANI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «il fenomeno delle liste d'attesa,» *aggiungere le seguenti:* «ed al fine di istituire ed alimentare dei flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quali terminale le regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della salute,»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:* «2-bis. Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma 1, le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un *software* gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le regioni attingono al contributo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

55.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati» con le seguenti: «in base alla quota di accesso del Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

55.5

RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «sulla base» a: «parametri fissati» con le seguenti: «in base alla quota di accesso del Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

55.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «di Bolzano.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto saranno definite la distribuzione delle risorse alle regioni, di cui al presente articolo, in quota capitaria, e le modalità con cui le regioni, all'interno degli Accordi integrativi regionali, individueranno le attività assistenziali all'interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità,

anche prevedendo utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla *second opinion*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

55.7

Giuseppe PISANI, PUGLIA, PIRRO, MAUTONE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dalle aziende medesime» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per quanto concerne l'espletamento dei relativi esami strumentali come prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale prescrivibili ed erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) senza oneri aggiuntivi per i pazienti.».

55.8

FERRO, RIZZOTTI, TESTOR

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È fatto obbligo alle scuole di ogni ordine e grado e alle Università di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per la predetta dotazione.

2-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

55.9

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di perseguire gli scopi di cui al comma 1, i trasferimenti disposti con decreto del Ministro della salute possono essere assegnati anche ai medici, in forma individuale o associata, che mettano a disposizione le proprie apparecchiature sanitarie a condizione che le stesse siano destinate alla erogazione delle prestazioni stabilite dalle Istituzioni sanitarie del territorio.».

55.0.1

GIACOBBE, BOLDRINI, ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di centottanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000.000

2021: - 500.000.000;

2022: - 500.000.000.

55.0.2

GIACOBBE, BOLDRINI, ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure in favore di medici specializzandi stranieri)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di origine straniera, cittadini Ue o extra Ue, con la licenza ad esercitare nel Paese di origine e con posizione ospedaliera equipollente e parallela ai primi di due anni di specializzazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000;

2021: - 300.000;

2022: - 300.000.

55.0.3 (testo 3)

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, BOLDRINI, BINI, IORI, VERDUCCI, TARICCO, NATURALE, PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, STEFANO

Accolto

Aggiungere infine il presente comma:

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo e dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

55.0.4

MANCA, FERRARI, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.».

55.0.5

BOLDRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Indennità di esclusività dei dirigenti delle professioni infermieristiche)

1. Le previsioni di cui agli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificati dall'articolo

13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano anche ai dirigenti delle professioni infermieristiche.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 813.893,50;

2021: - 813.893,50;

2022: - 813.893,50.

55.0.6

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale)

1. Il comma 435, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

"435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* a cui concorre lo Stato è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico".».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 207

milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per l'anno 2021, di 296 per l'anno 2022, di 364 milioni di euro per l'anno 2023, di 361 milioni di euro per l'anno 2024, di 324 milioni di euro per l'anno 2025 e di 404 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

55.0.7

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Finanziamento per il registro nazionale delle protesi mammarie)

1. Per le spese di istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 1 della legge 5 giugno 2012, n. 86, recante «Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori», è autorizzata la spesa di euro 72.000 per l'anno 2020, euro 212.000 per l'anno 2021 e di euro 44.000 per gli anni dal 2022 al 2027.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 72.000;

2021: - 212.000;

2022: - 44.000.

55.0.8

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Attività di valutazione e comunicazione del rischio chimico, fisico e biologico nella catena alimentare)

1. Per l'attuazione dei compiti di valutazione e comunicazione del rischio chimico, fisico e biologico nella catena alimentare previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, il Ministero della salute svolge attività di ricerca, studi scientifici, attività di formazione e comunicazione.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000;

2021: - 300.000;

2022: - 300.000.

55.0.9

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), per il triennio 2020-2022, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Istituto

nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato, per complessive 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di personale categoria D posizione economica base, 3 unità di personale categoria C posizione economica base, 9 unità di personale categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni, presso l'istituto stesso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 300.682,31 per l'anno 2020, in euro 816.014,55 per l'anno 2021 e in euro 1.598.795,43 per l'anno 2022, si provvede utilizzando il finanziamento annuo di euro 10 milioni riconosciuto all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, a far data dall'esercizio 2013, dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.».

55.0.10

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Stanziamiento del Fondo risorse decentrate relativo al Ministero della salute)

1. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero della salute è incrementato di un importo complessivo pari a 1.900.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: -1.900.000;

2021: -1.900.000;

2022: -1.900.000.

55.0.11

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifica dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 288 del 2003)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni, dopo la parola: "ogni" la parola: "due" è sostituita dalla parola: "tre"».

55.0.12

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni previdenziali direttori scientifici IRCCS)

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano, per la durata dell'incarico, ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

55.0.13

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Detraibilità di alimenti a fini medici speciali)

1. La disposizione di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica anche a tutti i periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

55.0.14

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Attività d'informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo e del disturbo da gioco d'azzardo)

1. Al fine di aumentare la consapevolezza dei fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo e del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), il Ministero della salute realizza attività di informazione e sensibilizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

55.0.15

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Potenziamento dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)

1. Al fine di garantire l'operatività a regime dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, è autorizzata la spesa di 3.661.000 euro per l'anno 2020 e di 6.200.800 per l'anno 2021 e di 7.931.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è subordinato all'acquisizione, da parte del Ministero della salute, dell'aggiornamento del piano di sviluppo realizzato dall'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.661.000;

2021: - 6.200.800;

2022: - 7.931.000.

55.0.16

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni a salvaguardia del gettito tributario relativo al settore dei medicinali omeopatici)

1. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more del completamento della valutazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono essere mantenuti in commercio. Al fine di evitare il danno derivante dal minor gettito tributario, i lotti di medicinali prodotti alla data del 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta".».

55.0.17

COLLINA, BOLDRINI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di distributori intermedi farmaceutici)

1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge, dopo le parole: "stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate,

pubbliche e private", inserire le seguenti: "e, in collaborazione con esse, con le associazioni di categoria dei distributori intermedi".».

55.0.18

COLLINA, BOLDRINI, BINI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Superamento del precariato per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 10 dell'articolo 20, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile", sono sostituite dalle seguenti: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile".».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

55.0.19

COLLINA, BOLDRINI, BINI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "5 per cento" ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

55.0.20

BOLDRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992, dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: "Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disciplina si applica altresì, ove previsto dalle leggi regionali, al direttore sociosanitario"».

55.0.21

BOLDRINI, BINI, COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale"».

55.0.22

COLLINA, BOLDRINI, BINI, MANCA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa per farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del

presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".».

55.0.23 (testo 2)

BINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati con indicazione per il trattamento delle malattie rare. Inoltre per i farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e per quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché per altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIF A tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 50 milioni di euro".».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

55.0.24

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza è autorizzata la spesa di 20 milioni

di euro per l'anno 2020 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette di borse di studio.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

55.0.25

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 547, 548 e 548-*bis* dopo le parole: "medici veterinari", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: ", odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi";

b) al comma 548-*bis* dopo le parole: "di formazione" la parola: "medica" è soppressa e dopo le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono inserite le parole: "e sanitaria"».

55.0.26

BOLDRINI, BINI, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche alla legge 21 dicembre 2017, n. 205, in materia di inquadramento del personale stabilizzato)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "affidente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 426, le parole: "cinque anni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le parole: "tre anni";

f) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore" e la parola: "cinque" è sostituita con la parola: "tre";

g) al comma 428, dopo le parole: "tempo indeterminato", le parole: "nei ruoli" sono sostituite con le parole: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto";

h) al comma 429, la parola: "quinquennio" è sostituita con la parola: "triennio"».

55.0.27

BOLDRINI, BINI, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia)

1. Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati del Registro di cui all'articolo 5, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta. Le campagne sono realizzate in collaborazione con le regioni e con le associazioni regionali senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia. A tal fine il Ministero della salute stipula specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti nelle regioni che svolgono attività significative di prevenzione, informazione e ricerca innovativa su tale malattia. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: -1.000.000;

2021: -1.000.000;

2022: -1.000.000.

55.0.28

BOLDRINI, BINI, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Formazione del personale medico e di assistenza per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della fibromialgia)

1. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della predetta patologia. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

55.0.29 (testo 3)

COLLINA, FERRARI, LAUS, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, STEGER

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406, sono aggiunti i seguenti:

"406-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 è prorogata al

biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.

406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, prevede la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 179 del 2012, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del *dossier* farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti. Informano periodicamente, e ogni volta risulta necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia"».

55.0.30

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

2. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

3. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

4. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma 3 anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

5. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 1.

6. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 1.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 1 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.

55.0.31

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Prescrizione del farmaco veterinario)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la salute dell'animale, il diritto alla cura e di evitare stati di dolore e sofferenza, anche come conseguenza di mancate cure o terapie dovute al costo del farmaco veterinario, laddove esista un medicinale autorizzato per l'uso umano nello Stato membro interessato a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 726/2004, del tutto equivalente al rispettivo medicinale autorizzato per uso veterinario per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, e qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a uso umano"».

55.0.32

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente: "*m-bis*) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente";

b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente";

c) all'articolo 71, comma 1, lettera *b)*, numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche".».

55.0.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. È incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.».

Conseguentemente all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: -5.000.000;

2021: -5.000.000;

2022: -5.000.000.

55.0.34

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 7.000.000;

2021: - 7.000.000;

2022: - 7.000.000.

55.0.35 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità)

1. Nei confronti della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, a cui sono estesi gli effetti dell'articolo 1, comma 435 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che in sede di rinnovo contrattuale 2016-2018 ha ottemperato al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale 2019-2021, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per far fronte alle carenze del personale delle professioni sanitarie non dirigenziale in relazione alla necessità di garantire la continuità assistenziale e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021, di 9 milioni di euro per l'anno 2022, di 11 milioni di euro per l'anno 2023, di 14 milioni di euro per l'anno 2024, di 16 milioni di euro per l'anno 2025, di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale del comparto sanità, da destinare, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva, al perseguimento di obiettivi di miglioramento dell'assistenza e all'incentivazione del personale delle professioni sanitarie».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2020-2022 e sue proiezioni apportare le seguenti modifiche:

2020: - 7.000.000;

2021: - 8.000.000;

2022: - 17.000.000.

55.0.36 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CALANDRINI, BOTTICI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)

1. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro la data del 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al completamento

della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020, sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022"».

55.0.37

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Collaborazione volontaria presso associazioni e federazioni donatori volontari di sangue)

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue di cui all'articolo 7 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, che, senza scopo di lucro, svolgono l'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".».

55.0.38

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120)

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti: "1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. I programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori, di cui all'Allegato A, punto 3, del decreto 18 marzo 2011, Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009', sono estesi ai soggetti che abbiano compiuto i sedici anni di età.

1-bis. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare effettuate dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano in stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco";

b) il titolo è sostituito dal seguente: "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero".».

55.0.39

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche dei criteri per la designazione dei medici tutori)

1. Il comma 3, dell'articolo 27 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito con il seguente:

"3. Il medico tutore, di cui all'articolo 26, deve:

a) avere un'anzianità minima di servizio di 4 anni di attività come medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale;

b) possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari ad un quarto del massimale vigente;

c) avere una convenzione in atto con un'azienda sanitaria della regione presso cui si svolge il corso di formazione specifica di medicina generale;

d) esercitare la propria attività in uno studio idoneo tale da soddisfare i requisiti massimi previsti dall'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, di seguito A.C.N.;

e) non aver riportato sanzioni disciplinari previste dall'articolo 30 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti negli ultimi 5 anni;

f) essere in possesso, presso il proprio studio, di adeguata dotazione informatica, anche per le finalità di gestione della ricetta elettronica e della ricetta dematerializzata così come previsto dagli articoli 59-bis e 59-ter A.C.N.;

g) aver acquisito i crediti formativi previsti dall'A.C.N. con il sistema di formazione educazione continua in medicina;

h) aver frequentato l'apposito corso per medici tutori di medicina generale organizzato dalla regione in cui esercita la professione.

I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito. Tale elenco viene aggiornato annualmente. Per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati è pubblicato apposito avviso con indicazione dei termini e delle modalità di presentazione delle relative domande".».

55.0.40

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni a salvaguardia del gettito tributario relativo al settore dei medicinali omeopatici)

1. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more del completamento della valutazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono essere mantenuti in commercio. Al fine di evitare il danno derivante dal minor gettito tributario, i lotti di medicinali prodotti alla data del 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta".».

55.0.41

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni per la Croce Rossa italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

(Finanziamento)

1. A decorrere dall'anno 2020 il finanziamento annuale di cui all'articolo 2 comma 5, destinato alla riorganizzazione della CRI ai sensi del presente decreto legislativo, nella misura di 117.130.194 euro, è trasferito dal

fondo sanitario nazionale ad apposito fondo del bilancio del Ministero della salute che, con decreto del Ministro, provvede alla sua ripartizione ai sensi del comma 2.

2. A decorrere dal 2020, il finanziamento annuale di cui al comma 1, è così ripartito:

a) euro 18.821.466,11 all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa e fino alla conclusione della procedura;

b) euro 60.089.000,00 all'Associazione alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

c) euro 23.699.977,00 alle Regioni, ai sensi dell'articolo 6 comma 7;

d) euro 14.519.750,89,00 agli Enti ammessi nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'Ente, depositato presso il competente Tribunale, fino alla concorrenza dei rispettivi crediti, al fine di garantire il versamento del trattamento di fine rapporto ovvero del trattamento di fine servizio relativo al personale interessato alle procedure di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, e comunque per un importo: complessivo pari a euro 95.216.222,04, fatto salvo quanto disposto dal comma 6.

3. Nell'importo di cui al comma 2, lettera a) sono compresi i crediti prededucibili relativi alla liquidazione coatta amministrativa, unitamente agli oneri previdenziali e fiscali del personale propedeutico alla stessa.

4. Il Commissario liquidatore provvede alla cancellazione dallo stato passivo del corrispondente importo complessivo di cui al comma 2, lettera d).

5. L'importo di euro 17.845.706,00, accantonato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2018 e l'importo di euro 19.090.448,28, accantonato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* sono destinati, limitatamente all'anno 2020, rispettivamente per euro 14.209.238,46 al versamento a favore degli Enti di cui al comma 2, lettera d) e per euro 22.726.915,82 al pagamento del trattamento di fine rapporto ovvero del trattamento di fine servizio del contingente di personale dedicato alla gestione liquidatoria, unitamente ai crediti prededucibili relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, di cui al comma 2, lettera a).

6. Il Ministero della salute provvede al monitoraggio della ripartizione del finanziamento di cui al presente articolo. Nel caso si verificino scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 2, il Ministro della salute, provvede con proprio decreto, nel limite del finanziamento di cui al comma 1, agli adeguamenti nella misura necessaria alla copertura degli oneri risultanti dall'attività di monitoraggio.

7. Fino alla conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'Ente strumentale provvede a trasferire le risorse finanziarie per il trattamento economico del personale appartenente al contingente per gestione liquidatoria, come determinato dal comma 2 dell'articolo 8, e progressivamente trasferito ad altre amministrazioni, ai sensi dei decreti del Dipartimento della Funzione pubblica di assegnazione del personale del 9 gennaio 2019 e del 12 luglio 2019.

8. Eventuali economie sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato; il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è corrispondentemente ridotto di 117.130.194 euro a decorrere dall'anno 2020.

9. A decorrere dall'anno 2020 le convenzioni annuali fra lo Stato e l'Associazione previste dall'articolo 8 sono sottoscritte dal Ministero della salute e dal Ministero della difesa, ognuno per le rispettive competenze.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

55.0.42

RICCIARDI, DE LUCIA, ANGRISANI, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA, Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire, in fine, il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comporta a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e, in caso di pubblicità indiretta mediante sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale o suggestivo, anche dell'organizzazione della manifestazione, evento o attività, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo pari al 20 per cento del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione, e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad euro 10.000.

2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'AGCOM per sostenere i maggiori oneri connessi all'ampliamento delle competenze previste nel comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

55.0.43

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Proroga del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali)

1. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - sostituire le parole: "entro il 2005" con le seguenti: "entro il 2012"».

55.0.44 (testo 2)

MOLES, RIZZOTTI

Accolto

Aggiungere, infine il presente comma:

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

55.0.45 (testo 2)

MOLES, RIZZOTTI

Accolto

Aggiungere, infine, il presente comma:

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

55.0.46

LONARDO, BINETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Accertamenti diagnostici dei neonati)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 167 dopo le parole: "malattie metaboliche ereditarie", sono inserite le seguenti: "delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe, delle malattie da accumulo lisosomiale e dell'iperplasia congenita surrenalica (ISC)".».

55.0.47

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni a salvaguardia del gettito tributario relativo al settore dei medicinali omeopatici)

1. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more del completamento della valutazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono essere mantenuti in commercio. Al fine di evitare il danno derivante dal minor gettito tributario, i lotti di medicinali prodotti alla data dei 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta".».

55.0.48

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

55.0.49

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre

2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».

55.0.50

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.».

55.0.51

SICLARI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto il seguente:

"5-ter. Espletate le procedure di assunzione, qualora continuino a rilevarsi carenze di organico del personale sanitario è possibile, a domanda degli interessi, mantenere in servizio i medici ed il personale paramedico fino al compimento del 70 esimo anno di età".

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».

55.0.52

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, devono essere pagati entro 180 giorni dall'apertura della gestione straordinaria ovvero devono essere certificati ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

55.0.53

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, hanno la natura di credito privilegiato di primo grado, anche ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

55.0.54

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo l'articolo 13-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è inserito il seguente:

"Art. 13-quater. Il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria deve dare

piena e completa attuazione al Decreto del commissario *ad acta* n. 65 del 1 marzo 2018, all'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, all'Attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), a strumenti idonei alla riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, al governo clinico della cronicità come disposto dal piano nazionale della cronicità, all'attivazione *screening* oncologici e delle vaccinazioni come da piano nazionale vaccini, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e della spesa farmaceutica e ambulatoriale"».

55.0.55

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è soppresso.».

55.0.56

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. La violazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori sanitari determina l'applicazione degli interessi di mora ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, che vengono applicati dopo 90 giorni dalla fornitura".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

55.0.57

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è **soppresso**».

55.0.58

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"1-*ter*. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del SSN secondo le modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

55.0.59

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 01 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"01-bis. In caso di violazione del blocco temporaneo delle esportazioni e dell'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente, come previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 01 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, al contravventore la sanzione è raddoppiata".».

55.0.60

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"6-bis. In tutte le Università della regione Calabria è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirur-

gia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero. Tale disposizione si applica per i residenti della regione Calabria e per coloro i quali si impegnino a prestare la propria attività professionale per 10 anni all'interno della Regione Calabria".».

55.0.61

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 6, dell'art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In deroga alle limitazioni normative vigenti, nella regione Calabria, è autorizzata l'assunzione di tutto il personale sanitario, medico e paramedico, necessario all'innalzamento dei LEA.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma".».

55.0.62

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 6, lettera a) dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "e dello psicologo", aggiungere le seguenti: "nonché nelle

Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità".».

55.0.63

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 6, lettera *a*) dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sostituire le parole: "dei modelli organizzativi", con le seguenti: "di unità organizzative elementari".».

55.0.64

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è sostituito con il seguente:

"3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2020-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero

massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368".».

55.0.65

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366, dopo la parola: "coreutica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale".».

55.0.66

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Sostituire il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, con il seguente: "2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: 'medici', sono inserite le seguenti: ', veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi'".».

55.0.67

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Il Presidente della regione commissariata effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine," e sopprimere il secondo e il terzo periodo.».

55.0.68

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è soppresso.».

55.0.69

SICLARI, TESTOR

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni rese vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie di cui al comma 3, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione, consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2020, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree

mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi".».

55.0.70

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, inserire il seguente:

"1-bis. Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei LEA, fissato in 160, non trova applicazione il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale".».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

55.0.71

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "il personale in servizio al 31 dicembre 2018." aggiungere il seguente periodo: "È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei cessati".».

55.0.72

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"1-bis. È possibile anche il commissariamento dei soli dipartimenti, settori e unità operative nei quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata".».

55.0.73

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere in fine le parole: ", ma soprattutto al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria".».

55.0.74

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al di turn-over e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei Livelli Minimi di Assistenza per la Specialistica Ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario ad Acta con DCA 32/2017, la Regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1 comma 574 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la Regione Calabria provvederà ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria".».

55.0.75

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazio-

ne dei livelli essenziali di assistenza, dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020 e 2021, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma, ai attuano in deroga della previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.

5-ter. A copertura degli oneri di cui al comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma".».

55.0.76

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo la parola: "predispone," aggiungere le seguenti: "con il supporto di Agenas e delle Associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,"».

55.0.77

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sostituire le parole: "previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni", con

le parole: "previa convenzione, della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria"».

55.0.78

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge-25 giugno 2019, n. 60, sostituire le parole: "previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni", con le seguenti: "il commissario ad acta è autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la stazione unica appaltante SUA della Regione Calabria"».

55.0.79

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "Pubblica amministrazione, ovvero", aggiungere le seguenti: "della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima,".».

55.0.80

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole da: "da CONSIP S.p.A." fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "dall'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, denominata Azienda Zero, ente del Servizio sanitario della Regione Veneto, istituito con la legge della Regione Veneto 25 ottobre 2016, n. 19".».

55.0.81

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "o in quiescenza", sono soppresse.».

55.0.82

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: "reiterata incapacità di gestione,", aggiungere le seguenti: "tali da non consentire il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti nei confronti dell'ente con le modalità ordinarie,";

2) sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2018", con le seguenti: "fino all'annualità cui è riferibile detto stato di incapacità finanziaria";

b) al comma 4:

1) al secondo periodo, sostituire le parole: "anteriormente al 31 dicembre 2018", con le seguenti: "anteriormente all'anno cui si riferisce il dissesto";

2) aggiungere in fine le seguenti parole: "ove non si debba provvedere ai sensi del successivo comma 6 secondo periodo";

c) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Al fine di manlevare gli assistiti del SSN da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le, prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, verrà garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi".».

55.0.83

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il comma 8 è soppresso».

55.0.84

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3, comma 6-*bis*, secondo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "dirigenti del ministero della Salute", sono aggiunte le parole: "e rappresentanti della Regione,".».

55.0.85

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, primo periodo, la parola: "sei" è sostituita dalla parola: "tre";

b) sopprimere il comma 8;

c) al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: "dodici", con la seguente: "sei"».

55.0.86

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 3, secondo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "Commissario straordinario," , sono aggiunte le seguenti: "al raggiungimento degli obiettivi,"».

55.0.87

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 3, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4, sono soppresse"».

55.0.88

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è sostituito con il seguente:

"5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria"».

55.0.89

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "Può essere nominato", sono sostituite con le seguenti: "Non può essere nominato"».

55.0.90

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è soppresso».

55.0.91

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole:

"più anziano per età preposto ad unità", sono sostituite con le parole: "più anziano nella direzione di unità"».

55.0.92

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole ", anche in quiescenza", sono soppresse».

55.0.93

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "è scelto", sopprimere la seguente: "anche"».

55.0.94

SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25

giugno 2019, n. 60, provvede entro giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge, a costituire, a mero scopo consultivo, la Consulta dei Sindaci dei territori in cui ricadono i suddetti Presidi Ospedalieri».

55.0.95

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2018. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria anche tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2048"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000;

2021: - 50.000;

2022: - 50.000.

55.0.96

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il capo I del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è abrogato».

55.0.97

CASTELLONE, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, nell'ambito dell'attività di supporto resa ai sensi dell'articolo 2 comma 357 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sono attribuite le funzioni di mantenimento in esercizio ed evoluzione del sistema di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione di dati ai fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM con oneri a valere sul bilancio della medesima.

2. Quanto previsto dal presente articolo modifica l'articolo 22 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 del 2 febbraio 2017 in tema di formazione continua nel settore salute».

55.0.98

PUGLIA, PIRRO, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Vigilanza sui Fondi sanitari integrativi)

1. In vista della razionalizzazione dell'assetto normativo esistente e del completamento del quadro regolamentare relativo agli adempimenti a carico dei soggetti operanti nel settore della sanità integrativa, con lo scopo di tutelare gli iscritti e garantire una maggiore stabilità di sistema, l'alta vigilanza sulle Forme di Assistenza Sanitaria Integrativa nelle diverse tipologie assistenziali e nelle diverse forme giuridiche istitutive è affidata alla Direzione generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il Ministero della salute, al fine di regolare lo scambio di informazioni tra il Ministero stesso, le Regioni, ove interessate alla vigilanza, e altri enti o autorità deputati dalla normativa vigente a vigilare a su uno o più dei soggetti iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può delegare compiti di vigilanza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

3. Con decreto del ministro della Ministro della Salute da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le linee guida operative per richiedere a tutti i soggetti registrati all'Anagrafe dei fondi sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la compilazione obbligatoria di un apposito schema informativo, anche in formato elettronico, e l'invio della documentazione utile ad attestare la veridicità delle informazioni richieste. Lo stesso schema informativo dovrà essere compilato e trasmesso obbligatoriamente anche dai soggetti che richiedono la prima iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari i quali sono tenuti: a trasmettere al Ministero Salute anche la documentazione ivi prevista;

b) le regole di collaborazione e scambio di informazioni tra i soggetti di cui al comma 2;

c) nuove modalità semplificate di iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i soggetti di nuova costituzione, anche al fine del riconosci-

mento ai loro iscritti dei benefici fiscali stabiliti dagli articoli 10, comma 1, lettera *e-ter*) e 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già dal primo anno di valida iscrizione all'Anagrafe stessa;

d) l'istituzione e le norme per il funzionamento di un osservatorio dedicato all'analisi, studio e statistica delle attività svolte dalle forme di assistenza sanitaria integrativa iscritte all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le forme di assistenza sanitaria integrativa potranno essere iscritte all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 solo dopo la formale approvazione del Ministero della Salute una volta che sia stato verificato il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto del Ministro della salute 31 Marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2008, n. 141, dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2010, n. 12 e la veridicità e completezza delle informazioni trasmesse con lo schema informativo di cui al comma 3, lettera *a*) Il Ministero è tenuto a trasmettere al soggetto richiedente l'iscrizione nell'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il numero di iscrizione, che resterà fisso per il soggetto, e il provvedimento con il quale dispone o nega l'iscrizione stessa. Il mancato riscontro del Ministero Salute al soggetto interessato all'iscrizione all'Anagrafe entro 60 giorni dall'invio della documentazione, nei modi e nei termini di cui al citato decreto ministeriale 29 ottobre 2009 e al comma 3, lettera *a*), equivale ad assenso all'iscrizione stessa, o alla conferma dell'operatività a seguito di precedente, iscrizione. L'esito del procedimento relativo all'istanza di iscrizione è comunicato dal Ministero della salute al fondo è all'Agenzia delle Entrate.

5. L'approvazione del Ministero salute non è necessaria per le ipotesi di rinnovo annuale dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, da parte dei soggetti già iscritti nell'annualità precedente. Tali soggetti, in sede di conferma dell'iscrizione, sono tenuti esclusivamente all'invio della documentazione richiesta dal decreto del Ministro della salute 31 Marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2008, n. 141, dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2010, n. 12, oltre che dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Tutti i soggetti iscritti all'Anagrafe devono pubblicare sul proprio sito web il bilancio d'esercizio annuale, con tutte le informazioni utili e li nomenclatore con tutte le specifiche sulle prestazioni offerte e sulle contribuzioni.

6. L'elenco dei soggetti iscritti all'Anagrafe dei Fondi Sanitari deve essere accessibile al pubblico sul sito web istituzionale del Ministero salute o su una pagina internet a ciò dedicata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

55.0.99 (testo 2)

NOCERINO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, MATRISCIANO, CASTELLONE, MAUTONE, Giuseppe PISANI, ROMAGNOLI, ANGRISANI, DONNO

Accolto

Sostituire il comma con i seguenti:

«1. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dal 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 2 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali.

2. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.

3. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029, e di 7,8 milioni di euro dall'anno 2030».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

55.0.100

PICHELTO FRATIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Per la integrazione del fondo necessario per la copertura dei maggiori oneri previsti per la ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, già istituito dall'articolo 1, comma 456, della legge 205/2017, e per il completamento degli interventi perequativi ivi previsti per la corrispondenza nei confronti del personale medico ex condotto delle voci retributive del trattamento fondamentale della dirigenza medico veterinaria, sono stanziati euro 3.000.000 annui per il triennio 2020-2022.»

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

55.0.101

PICHELTO FRATIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

1. *All'articolo 1, comma 590 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "I lotti di medicinali prodotti alla data del 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta; i medicinali*

interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA"».

55.0.102

PICHETTO FRATIN, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, Comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, la norma proposta non determina oneri aggiuntivi.

55.0.103 (testo 2)

CASTELLONE, FLORIDIA, DE LUCIA, PUGLIA, ANGRISANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disciplina specialistica della medicina dell'emergenza-urgenza)

1. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a partire dal 2020 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

2. Per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 1, lo stanziamento di 35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 137 milioni di euro per l'anno 2020, di 228 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 263 milioni di euro per l'anno 2025 e di 344 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

55.0.104

MARILOTTI, MAUTONE, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Contributo alla Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie)

1. All'articolo 1, comma 438 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021". Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

55.0.105

ROMAGNOLI, GUIDOLIN, PUGLIA, BOTTO, CAMPAGNA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Cure palliative)

1. A decorrere dal 2020, ai fini del potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui, ai fini dell'incremento, nella medesima misura annua, della quota di risorse di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38».

Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nell'articolo 39-octies:

1) nel comma 5, nella lettera a), le parole: «euro 30», sono sostituite dalle seguenti: «euro 40», nella lettera b) le parole: «euro 32» sono sostituite dalle seguenti: «euro 39», e nella lettera c) le parole: «euro 125» sono sostituite dalle seguenti: «euro 135»;

2) nel comma 6, secondo periodo, le parole: «95,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «97,22 per cento»;

b) nell'allegato 1, la voce: «tabacchi lavorati» è sostituita dalla seguente: «Tabacchi lavorati: a) sigari 24 per cento; b) sigaretti 25 per cento; c) sigarette 60 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento; e) altri tabacchi da fumo 57 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 26 per cento».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

55.0.106

ROMAGNOLI, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, BOTTO,
CAMPAGNA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Farmaci oncologici innovativi)

1. Il fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1 comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.»

Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nell'articolo 39-octies:

1) nel comma 5, nella lettera a), le parole «euro 30», sono sostituite dalle seguenti: «euro 40», nella lettera b) le parole «euro 32» sono sostituite dalle seguenti: «euro 39», e nella lettera c) le parole «euro 125» sono sostituite dalle seguenti: «euro 135»;

2) nel comma 6, secondo periodo, le parole «95,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «97,22 per cento»;

b) nell'allegato 1, la voce «tabacchi lavorati» è sostituita dalla seguente: «Tabacchi lavorati: a) sigari 24 per cento; b) sigaretti 25 per cento; c) sigarette 60 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento; e) altri tabacchi da fumo 57 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 26 per cento».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

55.0.107

MARINELLO, PUGLIA, PIRRO, MAUTONE, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Diffusione defibrillatori semiautomatici e dispositivi salvavita)

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «211 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «302 milioni».

55.0.108

LANZI, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali»)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"I servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le unità sanitarie locali. Al fine della attuazione delle disposizioni di

cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'istituzione di un tavolo tecnico tra il Ministero della salute e Ministero dell'istruzione per la valutazione dei titoli acquisiti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

55.0.109

DI MARZIO, CASTELLONE, LA MURA, PUGLIA, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 55-bis.

(Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'equità nella salute (OENES))

1. Presso l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), è istituito, l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale per l'Equità nella Salute, di seguito OENES, con funzioni di ricerca, analisi e valutazione nel campo delle disuguaglianze di salute, incluso il monitoraggio della salute della popolazione immigrata. L'OENES accede alle basi dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), anche interconnesse e prive di identificativi individuali diretti, in tutte le fasi della loro gestione. L'OENES si avvale peraltro della collaborazione dei servizi epidemiologici regionali e degli enti e delle istituzioni nazionali coinvolti sulle relative tematiche».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

55.0.110 (testo 2)

DI MARZIO, CASTELLONE, PUGLIA, MAUTONE, PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è autorizzato un contributo di 300.000 mila euro a favore del medesimo Istituto».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

55.0.111

CASTELLONE, FLORIDIA, MORONESE, MATRISCIANO, DE LUCIA, PUGLIA, PIRRO, MAUTONE, GRANATO, CAMPAGNA, ANGRISANI, Giuseppe PISANI, NOCERINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Istituzione Fondo nazionale endometriosi e Registro nazionale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per l'endometriosi, di seguito denominato «Fondo nazionale», per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, nonché per il sostegno dello, studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Mi-

nistro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.

2. È istituito presso l'istituto superiore di sanità (ISS) il Registro nazionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze. Le regioni, avvalendosi del supporto delle aziende sanitarie locali e delle informazioni contenute nel registro regionale dell'endometriosi, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposita legge regionale, trasmettono al Registro nazionale, ogni sei mesi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, i dati relativi alle donne residenti nel rispettivo territorio affette da endometriosi, Corredati di informazioni sullo stadio della malattia».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

55.0.112

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, BOTTO, MAUTONE, GRANATO, CAMPAGNA,
Giuseppe PISANI, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità)

1. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per

l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 42.000.000;

2021: - 48.000.000;

2022: - 52.000.000.

55.0.113

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Indennità di esclusività dei dirigenti delle professioni infermieristiche)

1. Le previsioni di cui agli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificata dall'articolo 13, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano anche ai dirigenti delle professioni infermieristiche».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 813.893,50

2021: - 813.893,50

2022: - 813.893,50

55.0.114

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'AGENAS).*

1. Al fine di rendere operativo il sistema di analisi e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari di cui all'articolo 1, comma 513 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è istituita presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, una specifica unità funzionale di valutazione, a composizione multidisciplinare, che assicura supporto alle Regioni e alla pubblica amministrazione anche per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

2. L'Unità di valutazione di cui al presente articolo è composta da personale in servizio presso AGENAS e anche dal personale individuato per le attività di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2019 n. 60, nonché da esperti individuati dal Ministro della salute.

3. Per le suddette finalità AGENAS realizza specifiche e periodiche iniziative formative sulle tematiche di cui all'articolo 1, comma 513 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché sulle tematiche relative alla trasparenza dei processi, alla prevenzione della corruzione, al conflitto di interessi ed alla *privacy* in ambito sanitario.

4. Le iniziative formative di cui al comma 3, sono dedicate al personale preposto alle attività di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle performance sanitarie, nonché alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e sono estese anche ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti del SSN (RPCT).

5. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti l'AGENAS può avvalersi mediante la stipula di specifici protocolli d'intesa, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), del Comando dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e della Guardia di Finanza.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 2.044.000,00 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

7. Per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 annui a decorrere dall'anno 2020.

8. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 513 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 160 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

55.0.115

ENDRIZZI, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, MAUTONE, BRIZIARELLI, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Esercizio attività odontoiatrica)

1. A partire dal 1° gennaio 2022, l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli societari che assumono la veste e forma di società tra professionisti iscritte al relativo Albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Al fine di consentire le cure odontoiatriche alle fasce di reddito meno abbienti, con un reddito ISEE pari o inferiore a 25.000 euro, con particolare attenzione ai minori, alle famiglie monoreddito con figli, alle famiglie numerose, agli anziani e in genere alle categorie deboli è riconosciuto un contributo pari a 500 euro annui.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del contributo di cui al comma 2».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

55.0.116

MAUTONE, DE LUCIA, ANGRISANI, PIRRO, Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV))

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), per l'effettuazione dell'accertamento dello stato di infezione da HCV. Il Fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la raccolta e l'analisi delle informazioni epidemiologiche dei pazienti diagnosticati con il virus HCV, al fine di seguire l'evoluzione nel tempo e valutare cura e trattamento e l'efficacia degli interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -1.000.000;

2021: -1.000.000;

2022: -1.000.000.

55.0.117

Giuseppe PISANI, CASTELLONE, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

Ritirato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Medicinali di importazione parallela)*

1. Ai fini della disciplina di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo, per medicinale di importazione parallela si intende la specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i medicinali di importazione parallela, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1997, n. 235, sono attribuiti i medesimi regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia. Eventuali variazioni di regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico di una specialità medicinale registrata in Italia sono applicate, entro 30 giorni, anche al relativo medicinale di importazione parallela".

b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Italiana del Farmaco provvede ad attribuire ai medicinali già autorizzati all'importazione parallela i medesimi regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia.

4. Al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa farmaceutica, ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela corrisponde su base semestrale un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato derivante dalla vendita di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A. Il fatturato è calcolato tenendo conto del prezzo al pubblico, al netto dell'IVA e delle riduzioni di legge, nonché di eventuali payback effettivamente versati, sulla base dei dati trasmessi attraverso il flusso delle trac-

ciabilità di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la spesa convenzionata.

5. Il contributo di cui al comma 4 è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello del raggiungimento del valore di cento milioni di euro di spesa complessiva per l'acquisto di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A.

6. Il contributo di cui al comma 4 è maggiorato di ulteriore 0,25 per cento per ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela, nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 5 sia pari o superiore a 200 milioni di euro, ovvero di 0,50 per cento nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 5 sia pari o superiore a 250 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di incerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6».

55.0.118

DI MARZIO, MAUTONE, GRANATO, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di titolarità e gestione delle farmacie)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.

2-ter. Le società di cui al comma 2-bis già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancato adeguamento alle predette società si applica una sanzione di 50.000 euro.

2-quater. Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo a tutela delle piccole farmacie a cui affluiscono le sanzioni di cui al comma *2-ter*".

2. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 158 e 159 sono sostituiti dai seguenti:

"158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le società di cui al precedente periodo sono tenute ad adeguarsi entro trentasei mesi alle modifiche apportate dal presente comma.

159. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In luogo delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in caso d'inosservanza del terzo periodo del comma precedente, la medesima Autorità applica una sanzione di 100.000 euro per ogni esercizio di farmacia di cui la società sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al primo comma".».

55.0.119 (testo 2)

MAUTONE, ORTIS, ANGRISANI, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO, Giuseppe PISANI, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni per l'acquisto di sostituti del latte materno)

1. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e, comunque fino al sesto mese di vita del neonato, presso il Ministero della Salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'en-

trata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le misure attuative del presente articolo anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 1, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio del presente articolo.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

55.0.120

MARINELLO, MATRISCIANO, BOTTO, MAUTONE, GRANATO, CAMPAGNA,
Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui profilattici maschili e femminili)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è inserito il seguente:

"114-bis) profilattici maschili e femminili"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

55.0.121 (testo 2)

PAROLI, TOFFANIN, FLORIS

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.**

1. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e s.m.i., in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità ad esaurimento, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Restano a disposizione, altresì, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi spese riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui al decreto legge 463/1983, convertito, dalla legge 638/1983.

Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

55.0.122 (testo 2)

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO, MATRISCIANO, NOCERINO, RUSSO, PUGLIA, MININNO, NATURALE, FAGGI, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione)

1. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, ed a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi con la sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

55.0.123 (testo 4)

CASTELLONE, MORRA, FLORIDIA, ORTIS, MATRISCIANO, NOCERINO, MORONESE, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, DELL'OLIO, PIRRO, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI, Marco PELLEGRINI, NATURALE, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera

c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente; il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

55.0.124

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO, NOCERINO, RUSSO, PUGLIA, GRANATO, Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio).

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"m-bis) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente";

b) all'articolo 61, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero, di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente";

c) all'articolo 71, comma 1, lettera *b*), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche".

2. Al fine di incentivare la cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati

alla vendita diretta e al dettaglio è autorizzata la spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «303 milioni».

55.0.125 (testo 3)

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, GRANATO, Giuseppe PISANI, FAGGI, DONNO

Accolto

Aggiungere in fine il presente comma:

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

55.0.126 (testo 2) (.....)

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, MAUTONE, GRANATO, ANGRISANI, Giuseppe PISANI, DONNO

Accolto

Aggiungere, infine, il presente comma:

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

55.0.127

FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti: «64 milioni»;*
- b) *sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «165 milioni»;*
- c) *sostituire le parole «375 milioni» con le seguenti: «225 milioni»;*
- d) *sostituire le parole «340 milioni» con le seguenti: «190 milioni»;*
- e) *sostituire le parole «421 milioni» con le seguenti: «271 milioni»;*

55.0.128 (testo 2)

FAGGI

Accolto

Aggiungere in fine, il presente comma:

«2-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo e, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 2, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni».

55.0.129

FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni»;

sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «105 milioni»;

sostituire le parole «375 milioni» con le seguenti: «175 milioni»;

sostituire le parole «340 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;

sostituire le parole «421 milioni» con le seguenti: «221 milioni»;

55.0.130

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

55.0.131

RIZZOTTI, GALLONE, TESTOR

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino.

2. Il registro ha l'obiettivo di raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati, per

esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale e per il supporto alla ricerca clinica.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è istituito un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio è la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (*healthtechnology assessment*)».

55.0.132 (testo 2)

BRIZIARELLI, Emanuele PELLEGRINI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Finanziamento centrale operativa nazionale per non udenti)

1. Al servizio dell'ENS (Ente Nazionale Sordi), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

55.0.132

BRIZIARELLI, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Finanziamento centrale operativa nazionale per non udenti)

1. Al servizio dell'ENS (Ente Nazionale Sordi), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è disposto un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022. All'attuazione della presente disposizione provvede il Ministero della Salute con propri decreti.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

55.0.133

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 55-bis.

(Farmaci ad uso compassionevole)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini fiscali alle forniture a titolo gratuito di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2017, si applica l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166».

Conseguentemente ridurre di 40 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

55.0.134

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Sicurezza degli operatori sanitari in studi medici e ambulatori sanitari privati)

1. A decorrere dall'anno 2020 viene riconosciuto agli studi medici e agli ambulatori sanitari privati, nel limite di spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione *ex* articolo 17 decreto legislativo n. 241 del 1997 pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'allesti-

mento di nuovi impianti di videosorveglianza e di misure di sicurezza al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche;

a) *sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti: «194 milioni di euro»;*

b) *sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «285 milioni di euro».*

55.0.135

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 55-bis.

(Ausili e protesi per disabili uditivi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, stimato in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

55.0.136

RIZZOTTI, TOFFANIN, FERRO, STABILE

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Riabilitazione oncologica)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di inserire la riabilitazione oncologica nell'elenco delle prestazioni dei Livelli essenziali di assistenza e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, la disciplina del *Dragon Boat*, destinata alle donne colpite da tumore al seno al fine di promuovere il sostegno psicologico e riabilitativo delle donne che hanno subito mastoplastica additiva.

2. All'onere derivante dal presente articolo, stimato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

55.0.137

RIZZOTTI, FERRO, STABILE, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Ammodernamento tecnologico mammografi)

1. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2020, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 articolo comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 1 e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma».

55.0.138

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa per farmaci innovativi)

1. Il comma 584 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583"».

55.0.139

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Farmaci ad uso compassionevole)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini fiscali alle forniture a titolo gratuito di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2017, si applica l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 55-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

55.0.140

TESTOR

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carente disponibilità, possono essere conferiti, ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti"».

55.0.141

TESTOR

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, consentono ai laureati in medicina e chirurgia di accedere al servizio sanitario pubblico, seguendo un percorso formativo finalizzato all'acquisizione della specialità presso le aziende sanitarie stesse. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione della specializzazione».

55.0.142

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Finanziamento dell'estensione del NUE 112 sul territorio nazionale)

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 982, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 è incrementata di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

55.0.143

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di limite di età dei direttori sanitari)

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo e terzo periodo, dopo le parole: "il sessantacinquesimo anno di età", sono aggiunte le seguenti: "all'atto del conferimento dell'incarico"».

55.0.144

BERUTTI, ROMANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

2. Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma precedente, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

3. Per le finalità di, cui al comma precedente sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

55.0.145

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Farmaci orfani e malattie rare)

1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio plu-

riennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: ", dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e che sono elencati nella, circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni"».

55.0.146

BINETTI, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo le parole: "sottoposti a sperimentazione clinica" aggiungere le seguenti: ", i medicinali la cui commercializzazione è autorizzata per un'indicazione terapeutica diversa, in soggetti nei quali l'utilizzo di *test* diagnostici innovativi validati identificano delle alterazioni ovvero mutazioni per cui il farmaco stesso possa essere attivo in base a conoscenze scientifiche validate".

2. L'onere del presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica».

55.0.147

BINETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure per favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi con riferimento alle forniture di farmaci e medicinali coperti da brevetto)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ambito di un unico lotto, quando sussistono le ragioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera b), numeri 2 e 3, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e dei principi di concorrenza e trasparenza, al fine di favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi, nonché la migliore fruizione degli stessi, con riferimento alle forniture di beni aventi ad oggetto farmaci e medicinali coperti da brevetto o da un certificato di protezione complementare che garantisca al titolare dell'AIC l'esclusiva commercializzazione, le Amministrazioni aggiudicatrici sono legittimate ad accettare, a titolo gratuito, da parte dell'operatore economico individuato la fornitura di beni o servizi strumentali o accessori, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva, al fine della migliore utilizzazione dei prodotti oggetto dell'appalto e a condizione che le caratteristiche tecniche degli stessi ed il loro impiego non siano limitati esclusivamente ai beni oggetto dell'appalto e che ciò non comporti alcun onere finanziario o altro aggravio aggiuntivo a carico dell'amministrazione acquirente.";

b) all'articolo 63, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "dei parametri dell'appalto;" sono aggiunte le seguenti: "in tali casi, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e dei principi di concorrenza e trasparenza, al fine di favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi, nonché la migliore fruizione degli stessi, con riferimento alle forniture di beni aventi ad oggetto farmaci e medicinali coperti da brevetto o da un certificato di protezione complementare che garantisca al titolare dell'AIC l'esclusiva commercializzazione, le Amministrazioni aggiudicatrici sono legittimate ad accettare, a titolo gratuito, da parte dell'operatore economico individuato, la fornitura ulteriore di beni e servizi strumentali o accessori, al fine della migliore utilizzazione dei prodotti oggetto dell'appalto, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva e a condizione che le caratteristiche tecniche

degli stessi ed il loro impiego non siano limitati esclusivamente ai beni oggetto dell'appalto e che ciò non comporti alcun onere finanziario o altro aggravio aggiuntivo a carico dell'amministrazione acquirente».

55.0.148 (testo 2)

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 55-bis.

(Farmaci orfani e malattie rare)

1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" aggiungere: ", dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri/armaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro"».

55.0.148

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" aggiungere le seguenti "e inoltre per i farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento

Europeo (CE) n.141 del 2000 e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, prevedere una franchigia fino ad un fatturato di 50 milioni di euro».

55.0.149

BINETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.*(Quota riservata)*

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323».

55.0.150

TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio pro-

fessionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso, nonché i laureati in medicina e chirurgia non ancora abilitati. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di; pari importo delle disponibilità finanziarie, ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

55.0.151

RIZZOTTI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 23-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per gli anni 2020, 2021 e 2022, 5 milioni di euro annui agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (ERCCS) della Rete oncologica' del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro annui agli IRCCS della Rete cardiovasco-

lare' del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2"».

55.0.152

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(In materia di previdenza dei Direttori scientifici degli IRCCS)

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il comma 12-bis:

"12-bis. Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, per la durata dell'incarico"».

55.0.153

MALLEGNI, TESTOR

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Riconoscimento del disturbo depressivo e dei disturbi d'ansia come malattia sociale)

1. Il disturbo depressivo e i disturbi d'ansia, accertati da almeno 18 mesi nel paziente mediante diagnosi psichiatrica che ne attesti l'effetto inva-

lidante, sono riconosciuti come malattia sociale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 249, nelle seguenti forme:

- a) disturbi da Attacco di Panico (DAP);
- b) disturbo d'ansia generalizzata (DAG);
- c) fobia sociale;
- d) il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC);
- e) il disturbo post traumatico da *stress* (DPTS);
- f) depressione clinica.

2. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone le modifiche al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, con le disposizioni del comma 1 del presente articolo».

55.0.154

MONTANI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, all'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm."».

55.0.155

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, GASPARRI,
BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Internalizzazione operatori socio sanitari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le strutture sanitarie si avvalgono esclusivamente di personale dipendente appartenente al profilo degli operatori socio-sanitari, attingendo anche alle risorse umane attualmente impiegate alle dipendenze di soggetti esterni alle strutture, previo conferimento con apposito bando di gara, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere daranno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

55.0.156

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111)

All'articolo 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Alla voce controllo periodico, del paragrafo 6.2, dell'allegato 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, è aggiunto il seguente periodo: 'È possibile, altresì, prevedere in sostituzione, il telecontrollo degli estintori per garantire la loro efficienza lungo l'intero periodo di durata. In questo caso i soggetti titolari del telecontrollo rilasciano un apposito *report* periodico quindicinale, circa lo stato di efficienza degli estintori sottoposti al telecontrollo' "».

55.0.157 (testo 2)

STABILE, DAL MAS, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019, sostituire il comma 4-*bis* con i seguenti:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano alle Regioni autonome e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

4-*ter*. Le regioni autonome e le province autonome provvedono alle attività di cui al comma 4-*bis* nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

55.0.158

STABILE, RIZZOTTI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018)

1. Il comma 521 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2 apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «191,5 milioni»;*
- b) *sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «225 milioni»;*
- c) *sostituire le parole: «375 milioni» con le seguenti: «290 milioni»;*
- d) *sostituire le parole: «340 milioni» con le seguenti: «250 milioni».*

55.0.159

STABILE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa richieste al personale sanitario delle aziende sanitarie locali)

1. All'articolo 1, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Le disposizioni di cui al comma 13, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.";

b) al comma 14, le parole: "al comma 13" con le parole: "ai commi 13 e 13-bis";

c) al comma 15, le parole: "al comma 13" con le parole: "ai commi 13 e 13-bis".

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

55.0.160

STABILE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa richieste al personale sanitario delle aziende sanitarie locali)

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

55.0.161

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive richieste al personale sanitario dalle aziende sanitarie locali)

1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 173.150.801,67, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge».

55.0.162

STABILE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria)

1. All'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi i 547 e 548, dopo le parole: "medici veterinari", ovunque sono inserite le seguenti: ", gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi.";

b) al comma 548-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo le parole: "medici veterinari", ovunque ricorrano sono inserite le seguenti: ", gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";
- 2) dopo le parole: "di formazione" è soppressa la seguente parola: "medica";
- 3) dopo le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono inserire le seguenti: "e sanitaria"».

55.0.163

BINETTI, GALLIANI, PAROLI, GALLONE, DE POLI, SACCONI, MINUTO, DE SIANO, AIMI, MODENA, BATTISTONI, CALIGIURI, GIAMMANCO, CALIENDO, GIRO, MALAN, SICLARI, RIZZOTTI, FERRO, MALLEGNI, GASPARRI, FANTETTI, SCHIFANI, TOFFANIN, BERARDI, LONARDO, PAPTATHEU, CARBONE, TESTOR, PICHETTO FRATIN

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire il potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative e l'accesso di tutti i pazienti alle medesime cure, presso il proprio domicilio o presso le strutture ospedaliere, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 100 milioni di euro da destinare, nella medesima misura annua, alla realizzazione delle finalità della legge 15 marzo 2010, n. 38.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

55.0.164

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa per farmaci innovativi)

1. Il comma 584 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583"».

55.0.165

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004; numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata

una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

55.0.166

DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

5. Ai fini delle disposizioni previste dal presente articolo, per "libero professionista" si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

6. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, per "infortunio" si intende e l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:

a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;

b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;

c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;

d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.

7. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo:

a) per "malattia" si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;

b) per "grave malattia" si intende uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

c) per "cura domiciliare" si intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave che, pur non necessitando di un periodo di ricovero ospedaliero, impedisce l'esercizio dell'attività professionale a causa dei trattamenti medici e delle attività riabilitative necessari per il recupero dello stato di salute;

d) per "intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

9. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve dare comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

10. Alle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero

per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione, della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati, professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.

14. Le norme di cui ai commi da 1 a 6, si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

15. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore:

- a) della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo;
- b) della persona fisica che svolge attività d'impresa;
- c) della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cura domiciliari sia l'unico socio accomandatario;
- d) della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore;
- e) della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

16. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo depositano la documentazione prescritta ai commi 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.

17. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, i termini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.

18. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi della presente legge, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

19. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi della presente legge.

20. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione di attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

21. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

22. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

23. Il Governo adotta il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla data della di entrata in vigore, della presente legge, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale».

55.0.167

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Tetti di spesa per il personale degli enti del SSN)

1. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "5 per cento" ovunque ricorrenti sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

55.0.168

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI, Emanuele PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri al SSN)

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b)*, del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il requisito della specializzazione non è richiesto l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale"».

55.0.169

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Esenzioni in favore delle vittime di atti dolosi di violenza fisica)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di garantire l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazio-

nale (SSN), in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le prestazioni, attività, servizi, dispositivi e interventi, anche di natura estetica, necessari ed appropriati per la completa riabilitazione delle vittime di atti dolosi di violenza fisica, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.

2. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria, risulti che le lesioni subite non sono riconducibili ad atti dolosi di violenza fisica, ovvero che detti atti non sono stati materialmente posti in essere, le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sul presupposto della denuncia di cui al comma 1, che in assenza di essa non sarebbero state garantite, sono integralmente rimborsate dal soggetto che ne ha beneficiato, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto adottato ai sensi del comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

55.0.170

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale)

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università, da adottare entro il 31 marzo 2021, sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria"».

55.0.171

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Formazione specialistica a tempo parziale)

1. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la formazione specialistica in area sanitaria, ad accesso riservato ai medici, si svolge a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2005. La formazione teorica compete, alle università. La formazione pratica può essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale di cui al comma 1 e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria».

55.0.172

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Assunzioni straordinarie di personale medico)

1. Al fine di arginare, nel breve periodo, il fenomeno relativo alla carenza di medici e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratti di libera professione di personale medico, anche in quiescenza, non oltre il settantesimo anno di età.

2. L'assunzione di cui al comma 1 è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;

b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;

e) indagine, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

3. Ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 non si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

55.0.173

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi)

1. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

55.0.174

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi)

1. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

55.0.175

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi)

1. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:

a) *quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione, di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;*

b) *quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31;*

c) *quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

55.0.176

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. I soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia possono richiedere l'indenizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando la relativa domanda al Ministero della salute, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, non è richiesta la presentazione di documentazione sanitaria da cui si evinca la prescrizione o assunzione del farmaco talidomide.

3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole da: ", entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244" fino alla fine del periodo sono abrogate;

b) all'allegato A, le lettere a) e b) del punto 3 sono abrogate.».

Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

2022: - 4.000.000.

55.0.177

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;"

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

55.0.178

RAUTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Sospensione di termini in materia di sanità)

1. Per l'ospedale di Castelvetro "Valle del Belice", area sismica di 1° grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015».

55.0.179

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la funzione di presidio sanitario unico ed indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

55.0.1000/1 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 55.0.1000 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di dare adeguata soluzione al problema della carenza di medici specialisti e di riqualificare strutturalmente il ruolo dei ricercatori degli Irccs pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione in apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, di medici in formazione nell'ultimo anno della scuola di specializzazione, fino al limite di età di 35 anni, con contratto a tempo determinato, con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia raggiunte, garantendo loro il tutoraggio da parte del direttore della struttura di destinazione per il completamento del percorso di formazione in ottemperanza al fabbisogno formativo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per le finalità di cui al precedente periodo, le medesime amministrazioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, sono autorizzate a indire procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, con facoltà di accesso ai laureati in medicina e biologia e veterinaria iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione nella disciplina oggetto della procedura selettiva.

1-ter. Il rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi del comma 1-bis, in deroga al possesso del requisito di specializzazione, è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria con la qualifica di dirigente in formazione ed il relativo trattamento economico è stabilito sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

1-quater. Il personale assunto ai sensi del comma 1-bis, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria e ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, stipulato con le università, è interrotto, salvo il diritto di prosecuzione, da parte degli specializzandi, del programma di formazione teorica di cui al precedente periodo.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater si applicano anche ai ricercatori, fino al limite di età di 35 anni, presso gli IRCCS

pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali in possesso del diploma di laurea in medicina e biologia e veterinaria».

55.0.1000/2

GUIDOLIN, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, PIRRO

Ritirato

All'emendamento 55.0.1000, all'articolo «55-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le attività conseguenti all'operatività delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.126, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000,00 per l'anno 2020, di euro 850.000,00 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dalla stessa data, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000,00, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per il medesimo personale non dirigente di cui al comma 1-bis, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data 2020, è pari ad euro 2.579.468,90».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo «55-bis», alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;*

b) *all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 211.420.531,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 302.420.531,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 300.770.531,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 370.770.531,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335.770.531,1 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416.770.531,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»;

c) alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 700.000;

2021: - 850.000.

55.0.1000/3

ROSSOMANDO, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 55.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al primo periodo, dopo le parole: "per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di dirigente del servizio sociale, alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti alla sezione A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 e del comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, di altra laurea magistrale,". Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al secondo periodo, dopo le parole: "nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario", sono aggiunte le seguenti: "nonché di dirigente del servizio sociale,"».

55.0.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)

1. All' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432, è inserito il seguente:

"432-bis. Il Ministero della salute, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si

attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432"».

55.0.2000/1

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 55.0.2000, sostituire le parole: «dopo il comma 11, è inserito il seguente», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2022";

b) al comma 1, lettera c) le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

c) al comma 2, le parole: "Nello stesso triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2022";

d) al comma 2, lettera b) le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

e) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o presso altre Amministrazioni pubbliche dello stesso Comparto.";

f) al comma 3 le parole: "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino ai 2023.";

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 dicembre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."».

55.0.2000/2

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 55.0.2000, comma 1, capoverso 11-bis, sostituire le parole: «30 giugno 2019» con le seguenti: «30 giugno 2020».

55.0.2000/3

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 55.0.2000, al comma 1, capoverso: «11-bis», sostituire le parole: «30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2019».

55.0.2000/4

CASTELLONE, MARINELLO, MAUTONE, DI MARZIO, Giuseppe PISANI, DONNO

Accolto

All'emendamento 55.0.2000, al capoverso «Art. 55-bis», comma 1, sostituire le parole: "30 giugno 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2019».

55.0.2000/5

GALLONE

Respinto

All'emendamento 55.0.2000, al capoverso «Art. 55-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo e terzo periodo, dopo le parole: "il sessantacinquesimo anno di età", sono aggiunte le seguenti: "all'atto del conferimento dell'incarico"».

55.0.2000/6

COMINCINI, CONZATTI

Accolto

All'emendamento 55.0.2000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "20 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "22,5"».

Conseguentemente modificare la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale e stabilizzazione personale precario CREA » e alla Tabella A - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.500.000;

2022: - 2.500.000.

55.0.2000/7

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 55.0.2000, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2020, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato nella misura del 7,55 per cento, di cui 0,20 per cento relativo alla spesa per gas medicinali e 7,35 per cento per gli altri acquisti diretti.

1-ter. Per l'anno 2020, il tetto della spesa farmaceutica convenzionata, di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7,30 per cento.

1-quater. A decorrere dal 2021 i tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la spesa farmaceutica convenzionata vengono annualmente eventualmente rivalutati e rideterminati alla luce del livello rilevato nell'anno precedente dai dati AIFA di monitoraggio della spesa farmaceutica, dell'evoluzione del mercato e dell'impatto dei nuovi farmaci sulla spesa».

55.0.2000/8

FREGOLENT, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 55.0.2000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Allo scopo di garantire l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigente medico odon-

toiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

1-ter. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

1-quater. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale"».

55.0.2000/9

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 55.0.2000, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis 1. Al fine di poter raggiungere l'eliminazione dell'HCV ed attuare una strategia mirata alla ricerca di tale infezione nonché una successiva rapida ed efficace presa in carico dei soggetti risultati positivi, è predisposto, per il biennio 2020-2021, uno screening gratuito per HCV per la fascia di popolazione nata nel periodo tra il 1969 e il 1989 ritenuta a maggior rischio di trasmissione di malattia e nella quale ci sono il maggior numero di soggetti non diagnosticati, nonché, la popolazione con meno di trenta anni sottoposta a fattori di rischio.

1-ter. Dal 2022 lo screening gratuito per l'individuazione dell'HCV è esteso anche a quella parte di popolazione nata nell'intervallo tra il 1948 e il 1968.

1-quater. Il Ministro della Salute di intesa con la Conferenza Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di primo livello volto alla ricerca degli anticorpi HCV nonché per lo screening di secondo livello volto alla ricerca dell'HCV-RNA per quei soggetti risultati positivi al primo screening e della loro presa in carico da parte del Sistema Sanitario Nazionale.

1-quinquies. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sul Fondo Sanitario Nazionale».

55.0.2000/10

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 55.0.2000, al capoverso «Art. 55-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2019, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti, diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato nella misura del 7,55 per cento, di cui 0,20 per cento relativo alla spesa per gas medicinali e 7,35 per cento per gli altri acquisti diretti.

1-ter. Per l'anno 2019, il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7,30 per cento.

1-quater. A decorrere dal 2020 i tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la spesa farmaceutica convenzionata vengono annualmente eventualmente rivalutati e rideterminati alla luce del livello rilevato nell'anno precedente dai dati dell'Agenzia italiana del farmaco relativi al monitoraggio della spesa farmaceutica, dell'evoluzione del mercato e dell'impatto dei nuovi farmaci sulla spesa.».

Conseguentemente alla rubrica dell'art. 55-bis sopprimere le parole: «precariato del».

55.0.2000/11

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI

Accolto

All'emendamento 55.0.2000, capoverso «Art. 55-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'art. 20 comma 10 e 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "personale medico, tecnico-professionale e infermieristico" sono sostituite dalle seguenti: "personale dirigenziale e non dirigenziale dei Servizio sanitario nazionale", le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".»

55.0.2000/12

SUDANO, CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 55.0.2000, capoverso «Art. 55-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo le parole: "personale medico" sono aggiunte le parole: "amministrativo," le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019" e le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020."».

55.0.2000/13

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 55.0.2000, alla Rubrica «Art. 55-bis» aggiungere le seguenti parole: «e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)» conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito" con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.»

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.200.000.

55.0.2000/14

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 55.0.2000, al comma 1, dopo il capoverso «11-bis», aggiungere il seguente:

«11-ter. La Regione Liguria - Azienda Sanitaria Locale 5 Spezzina è autorizzata ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze della Asl stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale adibito alla funzione di operatore socio-sanitario impegnato per almeno 5 anni anche in altre attività in ambito ospedaliero, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso la stessa Azienda Sanitaria Locale, per lo svolgimento di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento della stessa tipologia di servizi. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.»

55.0.2000/15

LONARDO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 55.0.2000, dopo il capoverso «Articolo 55-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 55-ter.

1. All'articolo 7-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per una efficiente, efficace ed appropriata programmazione e controllo dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro soggetta ai Livelli Essenziali di Assistenza ed in considerazione del minore costo del personale del ruolo professionale, la struttura organizzativa di cui al comma 2, lettera c), è diretta da Ingegnere con laurea magistrale o specialistica ed espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilan-

za sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, è gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento."».

55.0.2000/16 (testo 2)

CASTELLONE, DONNO

Accolto

All'emendamento 55.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«Art. 55-ter.

(Formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica" e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.

2. Per le finalità di cui al comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al precedente comma, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.

3. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni

di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

55.0.2000/17 (testo 2)

CASTELLONE, DONNO

Accolto

All'emendamento 55. 0.2000, aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

55.0.2000/18

DE POLI, SACCONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 55.0.2000, dopo il capoverso: «art. 55-bis.» aggiungere il seguente:

«Art. 55-ter.

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979 all'anno accademico 1991/1992, che hanno presentato domanda giudiziale per il riconoscimento

to retroattivo della adeguata remunerazione o, in conseguenza della mancata adeguata remunerazione durante il corso di formazione specialistica, per il risarcimento del danno per la non corretta attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfettario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 8.000,00 euro, oltre la rivalutazione monetaria decorrente dall'8 agosto 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interessi compensativi al tasso legale medio tempore maturati sulle somme rivalutate anno per anno.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma abbiano ottenuto sentenze esecutive, non riformate nei gradi successivi, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

3. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in complessivi 5 miliardi di euro, si provvede mediante il corrispondente risparmio annuale previsto sui costi annuali della medicina difensiva c.d. "positiva", come stimato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 5 novembre 2008 e dall'AgeNaS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in conseguenza della entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24 disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2017.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Gli importi previsti dal presente articolo vengono tramutati in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui ai commi successivi.

9. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

10. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto anche qualora il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

11. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare i contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali: *a)* Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale; *b)* Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio Sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

12. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria indicata nel presente articolo, l'ente previdenziale interessato, effettuati i relativi conteggi, richiede ai soggetti interessati, il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione».

Conseguentemente, nell'alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti».

55.0.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 30 giugno 2019."».

Art. 56

56.1 (testo 2)

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che non percepiscano nessun ammortizzatore sociale e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025» con le seguenti: «è incrementata di 133 milioni di euro per il 2020, 243,7 milioni di euro per il 2021, 209,6 milioni di euro per il 2022, 149,4 milioni di euro per il 2023, 82,1 milioni di euro per il 2024 e 27,2 milioni di euro per il 2025»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025».

56.2

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi"».

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025» *con le seguenti:* «è incrementata di 125 milioni di euro per il 2020, 235,7 milioni di euro per il 2021, 201,6 milioni di euro per il 2022, 141,4 milioni di euro per il 2023, 74,1 milioni di euro per il 2024 e 19,2 milioni di euro per il 2025»;

b) *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 197 milioni di euro per l'anno 2020, di 288 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 358 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 323 milioni di euro per l'anno 2025 e di 404 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

56.3

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, commi da 212 a 225, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni annui dal 2020 al 2030, si provvede con le risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari».

56.4

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e seguenti della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 300 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

56.5

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati gli istituti previsti dai commi 179 a 184 e 199 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, sulla base delle risultanze dei dati di monitoraggio effettuato sulla base della stessa norma».

56.6

VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le parole: "indicati alle lettere a) e b), del" sono sostituite con la seguente: "dal"».

56.7

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Sono esclusi dall'onere di cui al comma 3 coloro che abbiano conseguito il titolo accademico con la votazione di 110 e lode"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di Ape sociale, riscatto dei periodi di studi, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

56.8

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinquies*. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, possono essere oggetto di riscatto con le modalità previste dal comma 5-*quater* anche i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario collocati in data antecedente al 1 gennaio 1996. I periodi riscattati ai sensi del presente comma sono utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura. Con riferimento alle anzianità contributive conseguentemente maturate in data antecedente al 1 gennaio 1996, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni in materia di Ape sociale, riscatto dei periodi di studi, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 8.000.000;

2022: - 50.000.000.

56.9

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinquies*. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, possono essere oggetto di riscatto con le modalità previste dal comma 5-*quater* anche i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario collo-

cati in data antecedente al 1° gennaio 1996. I periodi riscattati ai sensi del presente comma sono utili ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni in materia di Ape sociale, riscatto dei periodi di studi, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 12.000.000.

56.10

BITI, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite con le seguenti: "0,226 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 40.900.000;

2021: - 40.900.000;

2022: - 40.900.000.

56.11

VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite con le seguenti: "0,226 per cento"».

56.12

VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite con le seguenti: "0,213 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 21,2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze.

56.13

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo capoverso, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" inserire le seguenti: "alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" aggiungere le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" aggiungere le seguenti: "o autonomi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti nominativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura

del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

56.14

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo capoverso, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" inserire le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" aggiungere le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" aggiungere le seguenti: "o autonomi"».

56.15

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBI, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo capoverso, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" inserire le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" aggiungere le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera *d*), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" aggiungere le seguenti: "o autonomi"».

56.16

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo capoverso, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" inserire le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera *a*), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" aggiungere le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera *d*), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" aggiungerete seguenti: "o autonomi"».

56.17

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

b) alla lettera *a*), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

c) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "o autonomi"».

56.18

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo al personale viaggiante degli autoferrottranvieri internavigatori del servizio di trasporto pubblico a Venezia,».

56.19

CANGINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «dei datori di lavoro e dei lavoratori,» aggiungere le seguenti: «dai rappresentanti delle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative che abbiano per oggetto statutario la tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari,»;*

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei datori di lavoro e dei lavoratori,» aggiungere le seguenti: «dai rappresentanti delle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative che abbiano per oggetto statutario la tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari,».*

56.20

TOSATO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,» inserire le seguenti: «e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari,».

56.21

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori», inserire le seguenti parole: «e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari.».

56.22

COMINCINI, CONZATTI, FARAONE, PARENTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori», inserire le seguenti: «e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari.».

56.23

PARENTE, FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Al secondo comma, dopo le parole: «dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori» inserire le seguenti: «e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari.».

56.24

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Al comma 2, sostituire il quinto periodo con il seguente: «La Commissione conclude un primo lavoro entro il 30 settembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori

della Commissione. La stessa Commissione prosegue il suo lavoro e presenta un'ulteriore relazione di monitoraggio entro il 30 maggio 2021».

56.25

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Respinto

All'articolo 56, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020» con le seguenti: «La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2020».

56.26

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: «La Commissione conclude un primo lavoro entro il 30 settembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. La stessa Commissione prosegue il suo lavoro e presenta una relazione entro il 31 dicembre 2020».

56.27 (testo 2)

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: "Il direttore sanitario è un medico che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico," e dopo le parole: "Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che" sono inserite le seguenti", all'atto del conferimento dell'incarico,";

b) all'articolo 3-bis, comma 11, dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: "Il presente comma si intende nel senso che la medesima disciplinari si applica altresì, ove previsto dalle leggi regionali, al direttore sociosanitario"».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «e commissione spesa previdenziale» con le seguenti: «commissione spesa previdenziale e direttori sanitari e amministrativi».

56.28

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638"».

56.29

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini dei diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del

decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638"».

56.30

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 180 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente paragrafo:

"L'indennità di cui al comma 179 spetta invece ai titolari di pensione estera in regime di convenzione di importo inferiore ai 300 euro mensili residenti in Italia"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.800.000;

2021: - 1.800.000;

2022: - 1,800.000.

56.31

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. L'articolo 1, comma 441, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applica alle cooperative di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 475».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

56.32

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dichiarato inammissibile

All'articolo, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638"».

56.0.1

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge

27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, dai commi 212 a 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi fino all'utilizzo totale delle risorse per un massimo di 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche su base volontaria;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL ex DTL), anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-*bis*, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale) ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le leggi di salvaguardie - con le modifiche ivi indicate al comma 1, continuano ad applicarsi, sino ad esaurimento delle 9.000 unità e nei limiti di spesa di cui al medesimo comma 1, ai soggetti di cui al comma 1 che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 con requisiti per tutte le tipologie identici a quelli validi per l'ottava salvaguardia.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia, anche per accedere alle pensioni anticipate e alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

5. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

7. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo:

di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020;

di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021;

di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022;

di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023;

di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024;

di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025;

di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026;

di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027;

di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028;

di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029;

di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 151 milioni di euro per l'anno 2020, di 211 milioni di euro per l'anno 2021, di 204 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per l'anno 2023, di 307 milioni di euro per l'anno 2024, di 291 milioni di euro per l'anno 2025, di 391 milioni di euro per l'anno 2026, di 405 milioni di euro per l'anno 2027, di 419 milioni di euro per l'anno 2029, di 420 milioni di euro per l'anno 2030 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».

56.0.2

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, dai commi 212 a 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi fino al l'utilizzo totale delle risorse per un massimo di 9.000 unità, ai seguenti

soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche su base volontaria;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditata alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale) ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza

ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le leggi di salvaguardie - con le modifiche ivi indicate al comma 1, continuano ad applicarsi, sino ad esaurimento delle 9.000 unità e nei limiti di spesa di cui al medesimo comma 1, ai soggetti di cui al comma 1 che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 con requisiti per tutte le tipologie identici a quelli validi per l'ottava salvaguardia.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia, anche per accedere alle pensioni anticipate e alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ulti-

mo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014.

5. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

7. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo:

- di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020,
- di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021;
- di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022;
- di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023;
- di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024;
- di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025;
- di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026;
- di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027;
- di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028;
- di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029;
- di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030.

8. Agli oneri di cui al punto 7 si provvede sulle disponibilità ancora presenti del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

56.0.3

NANNICINI, TARICCO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 212 a 221, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sodali anche su base volontaria;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151, del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato,

cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:
«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 151,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 290,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 291,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 391,1 milioni di euro per l'anno 2026 di 405,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 417 milioni di euro per l'anno 2028, di 419,4 milioni di euro per l'anno 2029, di 420,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 420,5 milioni di euro per l'anno 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

56.0.4

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione per esodati)

1. All'articolo 20, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui alle tipologie del comma 214, lettere da a) ad f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche con anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo contributo lavorativo e quello dell'ultimo contributo da accreditare entro il 31 dicembre 2019 nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di dieci anni, anche non continuativi.

1-ter. La facoltà di riscatto per esodati prevede un importo annuale forfettario, proporzionale e progressivo rispetto all'importo della pensione maturata, che consente il riscatto dei periodi di contributi mancanti non versati fino a 10 anni, utili per raggiungere i 30 anni, i 35 anni, i 38 anni previsti dagli istituti previdenziali Ape speciale, Opzione Donna, Quota 100, pensioni anticipate con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le

donne. Si configura a titolo gratuito con onere a carico dello Stato, per i soggetti con pensioni di importo fino a 1.500 euro mensili lordi. I contributi annui forfettari ammontano a: 1.000 euro annui per pensioni fino a 2.000 euro mensili lordi, 2.000 euro annui per pensioni fino a 3.000 euro mensili lordi, 2.620 euro annui per pensioni oltre i 3.000 euro mensili lordi, con rateizzazione di tali contributi integrativi tramite trattenuta mensile su assegno pensionistico o su APE, anche in 120 rate mensili da scalare subito già dal primo assegno pensionistico o da APE; tale quota versata verrà conteggiata nel Fondo 'Gestione Separata' con le modalità di calcolo contributivo proprie di tale Fondo, prevedendo il cumulo coi contributi versati in AGO".

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

"5-*quinqüies*. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, per le tipologie di cui al comma 214, lettere da a) ad f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del sessantottesimo anno di età, anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva"».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

56.0.5

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione per i lavoratori così detti "esodati")*

1. All'articolo 20, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui alle tipologie del comma 214 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dalla lettera a) alla lettera f), anche con anzianità contributiva prima del 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo contributo lavorativo e quello dell'ultimo contributo da accreditare entro il 31 dicembre 2019 nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di dieci anni, anche non continuativi.

1-ter. Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione di cui al comma 1-bis si ottiene con un importo annuale forfettario, proporzionale e progressivo rispetto all'importo della pensione maturata, che consente il riscatto dei periodi di contributi mancanti non versati, utili per raggiungere i minimi contributivi per accedere agli istituti previdenziali di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I contributi forfettari, definiti da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere gratuiti per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a

quattro volte il trattamento minimo INPS. I contributi di cui al presente comma sono rateizzati anche in 120 rate mensili mediante trattenuta mensile sul l'assegno pensionistico o sull'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Al comma 6, dell'articolo 20, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

'5-*quinquies*. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, per le tipologie di soggetti di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, citate nelle lettere da a) ad f), dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento sessantottesimo anno di età, anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva'.

3. Per l'attuazione del presente articolo, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo per il riscatto forfettario dei contributi previdenziali, di seguito denominato "Fondo", con le dotazioni di cui al comma 4. Gli oneri relativi all'attuazione delle misure di cui al presente articolo non possono eccedere le risorse di tale Fondo.

4. Al Fondo di cui al comma 3 sono assegnate le seguenti dotazioni:

62,7 milioni di euro per l'anno 2020;

93,6 milioni di euro per l'anno 2021;

100,2 milioni di euro per l'anno 2022;

84,8 milioni di euro per l'anno 2023;

67,6 milioni di euro per l'anno 2024;

48,2 milioni di euro per l'anno 2025;

29,9 milioni di euro per l'anno 2026;

15,6 milioni di euro per l'anno 2027;

4,0 milioni di euro per l'anno 2028;

1,6 milioni di euro per l'anno 2029;

0,8 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 151 milioni di euro per l'anno 2020, di 211 milioni di euro per l'anno 2021, di 204 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per l'anno 2023, di 307 milioni di euro per l'anno 2024, di 291 milioni di euro per l'anno 2025, di 391 milioni di euro per l'anno 2026, di 405 milioni di euro per l'anno 2027, di 419 milioni di euro per l'anno 2029, di 420 milioni di euro per l'anno 2030 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031".

56.0.6

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Quota 92)

1. In via sperimentale per il triennio 2020-2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodati, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 30 anni, di seguito definita "pensione quota 92", con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita e a incremento di genere, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, an-

corché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d) e f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato, per lavoro domestico o a chiamata, ovvero l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo determinato dopo il 30 giugno 2012 o dopo il 30 giugno 2012 o dopo il 30 dicembre 2012, non comporta l'esclusione dall'accesso alla Quota 92. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a), b), c), d) e f)* della legge n. 147 del 2013, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla Quota 92.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 151,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 290,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 291,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 391,1 milioni di euro per l'anno 2026 di 405,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 417 milioni di euro per l'anno 2028, di 419,4 milioni di euro per l'anno 2029, di 420,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 420,5 milioni di euro per l'anno 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

56.0.7

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche alla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di cui alle lettere da *a*) a *d*)", sono sostituite con le seguenti: "di cui alle lettere da *a*) a *d-bis*)";

b) dopo la lettera *d*) è aggiunta infine la seguente:

"d-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2020 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dell'APE sociale, anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di esodo di cui alle tipologie del comma 214, lettere da *a*) ad *f*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, eliminando la condizione che abbiano avuto indennità di disoccupazione conclusa da almeno tre mesi, eliminando la condizione di godere della prestazione di disoccupazione loro spettante, ovvero anche coloro di queste tipologie, che abbiano iniziato successivamente un lavoro a tempo determinato, svolto dopo il 30 giugno 2012 o dopo il 31 dicembre 2012, e poi siano tornate in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, eliminando la condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi. Per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia (20 anni), anche per accedere a Ape sociale. Per le lavoratrici è prevista la riduzione di 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

56.0.8

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Introduzione del Salario di disoccupazione)

1. È istituita una indennità mensile di disoccupazione denominata: "Salario di disoccupazione", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

2. Il Salario di disoccupazione sostituisce le prestazioni di NASpI di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento allo stato di disoccupazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, al Salario di disoccupazione si applicano le disposizioni in materia di NASpI di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Salario di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera b), non si applica ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione.

5. Il Salario di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

6. Il Salario di disoccupazione è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

7. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.330 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, il Salario di disoccupazione è pari al 90 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 90 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

8. Il Salario di disoccupazione non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.450 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Al Salario di disoccupazione non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

9. Il Salario di disoccupazione si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di erogazione. Tale riduzione non si applica ai soggetti che abbiano compiuto 50 anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione.

10. Il Salario di disoccupazione è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

11. Per i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione, il Salario di disoccupazione è corrisposto per un numero di settimane pari al 75 per cento delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

12. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente:

"1. Ai soggetti percettori del Salario di disoccupazione la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è attribuita, a decorrere dal quinto mese, una somma denominata Assegno individuale di ricollocazione, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24. L'Assegno è attribuito dal centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4. Nel caso di primo evento di disoccupazione, il disoccupato può fame richiesta, fino dal giorno successivo all'evento stesso".

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, sentita l'AN-PAL, alla ridefinizione di offerta di lavoro congrua, sulla base dei seguenti princìpi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto-pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all'importo del Salario di disoccupazione ovvero almeno pari all'importo del Reddito di cittadinanza percepito nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- e) in caso di soggetti percettori del Reddito di cittadinanza, valutazione della compatibilità dell'offerta con la condizione del nucleo familiare, come risultante dall'analisi multidimensionale dei bisogni effettuata ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

14. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del Salario di disoccupazione è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto al beneficio economico di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

Conseguentemente,

a) dopo l'articolo 101 inserire il seguente:

«101-bis. A seguito del monitoraggio sull'attuazione del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha rilevato il conseguimento di risparmi dispesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori della suddetta misura rispetto alle previsioni, il Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dal presente comma, che

costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede alla ridefinizione della platea dei beneficiari e del beneficio economico, nel rispetto del suddetto limite di spesa.»;

b) *al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 14:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono al diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono maturati nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021»;

2) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma se tali requisiti sono conseguiti nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021»;

3) al comma 7, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

c) *all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro

per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

56.0.9

TESTOR

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

*(Modifica al decreto legge del 12 luglio 2018,
n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n. 96)*

1. All'articolo 1, del decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n.96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa" aggiungere le seguenti parole: "le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi"».

56.0.10

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 45, dopo le parole: "o per lavoratori autonomi," sono inserite le seguenti: "inclusa la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,".

2. È istituito presso il Ministero del lavoro un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per garantire la stabilità della gestione separata Inps a seguito di domande di ricongiunzione verso le forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti. Le modalità di monitoraggio delle domande di ricongiunzione e di erogazione delle somme

all'Inps sono determinate con un decreto del Ministero del lavoro da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

56.0.11

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche alla contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali dei medici in formazione specialistica)

1. Per i soli medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, dal 1° gennaio 2020 non è prevista la contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali dovuta ai sensi del comma 2, articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta fermo l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ridetermina entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammontare dei contributi che devono essere versati dai medici in formazione specialistica.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

56.0.12

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore e modifiche all'articolo 1, comma 114 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016))

1. All'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Non contribuiscono a formare la base imponibile previdenziale i trattamenti economici erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo autonomo".

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 114, dopo le parole: "cooperative artigiane" sono aggiunte le seguenti: "e commerciali"».

56.0.13

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 recante Legge-quadro per l'artigianato)

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "in qualità di titolare" aggiungere le seguenti: "o socio";

b) dopo il quarto comma aggiungere il seguente: "Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, anche ai fini previdenziali, ai soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma con la cooperativa stessa".

2. All'articolo 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463 al primo comma dopo le parole: "è estesa ai titolari" sono aggiunte le seguenti: "e ai soci che intendano stabilire un rapporto di lavoro in forma autonoma con la cooperativa artigiana"».

56.0.14

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrare dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2026, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. Tali disposizioni non saranno valide per il trattamento di fine servizio o trattamento equiparato, in quanto non si potrà applicare nessuna prescrizione contributiva».

56.0.15

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è abrogato.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 41 della presente legge».

56.0.16

BERARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Con particolare attenzione alle segnalazioni di episodi di *burnout* e di rischio di lavoro correlato subito dal personale dipendente e dirigente delle istituzioni scolastiche».

Art. 57

57.1

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: a 59 anni sono soppresse;

b) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020".

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera *a)*, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lettera *b)*, dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le seguenti parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

57.2 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 57. - (*Opzione donna*) - 1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: "a 59 anni" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera *a)*, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi e alla lettera *b)*, dopo le parole: "delle gestioni" sono

soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché.";

c) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 188 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

57.3

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: "a 59 anni" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente;

"2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni del lavoratori autonomi e alla lettera b), dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché";

c) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020"».

57.4

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: "a 59 anni" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera *a)*, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lettera *b)*, dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché";

c) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020"».

57.5

MANCA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2019» con le seguenti: «il 31 dicembre 2020» e le parole: «entro il 29 febbraio 2020» con le seguenti: «entro il 28 febbraio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 238,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 117,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 92,9 milioni di euro per l'anno 2023,

di 123,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 368 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

57.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Sostituire le parole: «31 dicembre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2020» *e le parole:* «29 febbraio 2020», con le seguenti: «28 febbraio 2021».

57.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2019» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

57.8 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" sono soppresse le seguenti: "a 59 anni";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera *a)*, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti", aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi e alla lettera *b)*", dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 150 milioni annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «64 milioni»;*
- b) *le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «155 milioni»;*
- c) *le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «255 milioni»;*
- d) *le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «190 milioni»;*
- e) *le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «271 milioni».*

57.9

TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai soli fini della predetta agevolazione i limiti anagrafici e contributivi sono abbassati di ulteriori due anni nel caso in cui la lavoratrice risulti convivente con un parente o affine di primo grado o con il coniuge o con la parte dell'unione civile di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso della certificazione attestante la condizione di *handicap* con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

57.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Ai fini del diritto al trattamento pensionistico anticipato di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno versato contributi nelle due casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per accedere alla citata pensione anticipata».

57.0.1

NANNICINI

Respinto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 51-bis.***(Opzione Donna per esodate)*

1. In via sperimentale per l'anno 2020, le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita e agli incrementi di genere, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui

al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricole a tempo determinato e alle lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e alle lavoratrici di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla "opzione donna".

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 151,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 290,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 291,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 391,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 405,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 417 milioni di euro per l'anno 2028, di 419,4 milioni di euro per l'anno 2029, di 420,2 milioni di euro per l'anno 2030, di 420,5 milioni di euro per l'anno 2031 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

57.0.2

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.***(Opzione Donna per lavoratrici cosiddette esodate)*

1. In via sperimentale per l'anno 2020, le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entra il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita e agli incrementi di genere, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricole a tempo determinato e alle lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e alle lavoratrici di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i

lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla "opzione donna".

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

57.0.3

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28 marzo, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, primo comma, primo capoverso, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2019-2020";

b) all'articolo 14, primo comma, secondo capoverso, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

57.0.4

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo il comma 3 è inserito il seguente;

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, retroattivamente dal 1° gennaio 2014, a domanda dell'interessato, anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza al momento della proclamazione o che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento dei contributi, oltre che per l'eventuale versamento a carico dell'interessato, è pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. L'onere a carico dell'interessato per il periodo precedente la domanda può essere versato in massimo 60 rate con l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

57.0.5

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la durata dei rispettivi mandati, il Capo di Stato maggiore della Difesa, dell'Esercito,

della Marina, dell'Aeronautica, il Segretario Generale degli Armamenti e il Comandante Generale dei Carabinieri restano in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Art. 58

58.1 (già 57.0.6)

TOSATO

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2022» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2020».*

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

58.2 (già 57.0.7)

CALIENDO, PICCHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'au-

mento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 57 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte, il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 51 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 48 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero;

5) nella misura del 43 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo Inps.

b) Inserire il seguente comma:

"1-bis. All'onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

58.0.1

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Estensione della facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)

1. All'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria parificandoli, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per; la determinazione della relativa misura, a periodi di lavoro. Con riferimento alle anzianità contributive eventualmente maturate in data antecedente al 1° gennaio 1996, in virtù dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi".

2. Il comma 2, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.900.000;

2021: - 30.600.000;

2022: - 44.000.000.

58.0.2

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale)

1. Al fine di dare attuazione a misure per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione della pensione di garanzia per i giovani e di interventi per l'anticipo pensionistico di persone in difficoltà", con una dotazione iniziale pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma e di cui al comma 2 a decorrere dall'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "quota 100" di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rimaste inutilizzate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per il cinquanta per cento, al Fondo di cui al comma 1 e, per il restante cinquanta per cento, al Fondo di cui all'articolo 41 della presente legge».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 41, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riordino e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico, di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare, femminile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo assegno unico e dote unica per i servizi a favore dei figli a carico", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.»;

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro

per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) *al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 14:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono al diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione, dei requisiti stessi se tali requisiti sono maturati nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021.»;

2) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma se tali requisiti sono conseguiti nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021.»;

3) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022.»;

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»;

d) le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dalla lettera c), confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.

58.0.3

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale)

1. Al fine di dare attuazione a misure per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione della pensione di garanzia per i giovani e di interventi per l'anticipo pensionistico di persone in difficoltà", con una dotazione iniziale pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma e di cui al comma 2 a decorrere dall'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. A decorrere dall'anno 2022, le risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "quota 100" di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per il cinquanta per cento, al Fondo di cui al comma 1 e, per il restante cinquanta per cento, al Fondo di cui all'articolo 41 della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

58.0.4

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni lo sviluppo della previdenza-complementare)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano a partire dal 1° gennaio 2020, parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli inve-

stimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza Italia" istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di *welfare*, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e *welfare* in genere.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e per i successivi anni 2021 e 2022, in favori del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dal comma 6 pari a 16 milioni di euro per il 2020, a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui ai decorrere dal 2022, si provvede come segue:

a) quanto 12 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

58.0.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Incentivi alla partecipazione dei giovani alle forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n 252, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non è soggetto all'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente il risultato netto maturato riferibile alle posizioni individuali di aderenti di età inferiore a 35 anni. Il possesso di tale requisito anagrafico dovrà essere verificato al termine di ciascun anno solare".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 5 le parole: "fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "In tal caso l'importo complessivamente stabilito al comma 4 è elevato a euro 7.500".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 59.800.000;

2021: - 66.300.000;

2022: - 68.700.000.

58.0.6

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Incentivi alla partecipazione dei soggetti giovani alle forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Non è soggetto all'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente il risultato netto maturato riferibile alle posizioni individuali di aderenti di età inferiore a 35 anni. Il possesso di tale requisito anagrafico dovrà essere verificato ai termine di ciascun anno solare".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 5 le parole: ", fermo restando l'importo complessivamente stabilito nei comma 4" sono sostituite dalle seguenti: ". In tal caso l'importo complessivamente stabilito al comma 4 è elevato a euro 7.500".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 5 ridurre gli importi di:

- 59,8 milioni nel 2020;
 - 66,3 milioni nel 2021;
 - 68,7 milioni nel 2022.
-

58.0.7

RIZZOTTI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)

1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2020, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle, disposizioni del comma 1, assicurando l'invarianza di spesa».

58.0.8 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR,
TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

2. All'articolo 38, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

3. A gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

6. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il secondo periodo;

b) all'articolo 3:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: "i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero";

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 385 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

sopprimere l'articolo 31;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

58.0.9

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU,

PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in euro 500.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 5.000 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

58.0.10

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori

domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

58.0.11

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Ampliamento e stabilizzazione della disciplina dell'anticipo pensionistico. Estensione ad artigiani e commercianti)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti:

"179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trenta anni, al compimento del requisito anagrafico dei 62 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dai medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera *d)*, l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

179-quater. L'indennità erogata ai sensi del comma 119-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità"».

Conseguentemente,

a) *dopo l'articolo 101, inserire il seguente:*

«101-bis. A seguito del monitoraggio sull'attuazione del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha rilevato il conseguimento di risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori della suddetta misura rispetto alle previsioni, il Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, è ridotto di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dal presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede alla ridefinizione della platea dei beneficiari e del beneficio economico, nel rispetto del suddetto limite di spesa;

b) al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono al diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono maturati nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021.";

2) al comma 6, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera *a)* del presente comma se tali requisiti sono conseguiti nell'anno 2019, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se tali requisiti sono conseguiti negli anni 2020 e 2021";

3) al comma 7, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti a decorrere dal 1° gennaio-2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."».

58.0.12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogata la lettera *m*).

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

58.0.13

PICHELTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *m*) è soppressa.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

58.0.14

PAPATHEU

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogata la lettera *m*).

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2».

58.0.15

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogata la lettera *m*).

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) ,del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio n. 2».

58.0.16

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in edilizia)

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro";

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)".

c) All'articolo 13, comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile"».

58.0.17

TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1 Al decreto legislativo n. 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro";

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)";

c) all'articolo 13, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile"».

58.0.18

PAPATHEU

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in edilizia)

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro";

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere *n)* e *o)*";

c) all'articolo 13, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile"».

58.0.19

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in edilizia)

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro".

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili ad eccezioni dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)";

c) all'articolo 13, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile"».

58.0.20

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale pro-manante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministro, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

58.0.21

PAPATHEU

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale pro-manante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con de-

creto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto"».

58.0.22

BITI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Facoltà di riscatto di annualità di lavoro prestato in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale)

1. Il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, ha diritto al riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del presente articolo, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico, fatta salva la possibilità di riscatto di cinque annualità di lavoro prestato in regime di convenzione anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, a totale carico dell'interessato e secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

58.0.23

BITI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Facoltà di riscatto di annualità di lavoro prestato in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale)

1. Per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

58.0.24

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il "Fondo Pesca CISOA";

3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, affluiscono al fondo, una parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

4. Le risorse del "Fondo Pesca CISOA" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze.

6. Con decreto del Ministero, delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro delle giornate di pesca, facoltativamente tenuto da tutte le unità da pesca, dove vengono annotate a cura del Comandante le giornate di inattività della attività di pesca e le relative motivazioni. Le registrazioni apportate, validate dall'autorità marittima competente, attestano le giornate di inattività. Con il medesimo decreto sono stabilite le caratteristiche del registro anche in eventuale formato elettronico, i termini e le modalità di registrazione».

58.0.25

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Pesca Lavoro usurante)

1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate particolarmente usuranti le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui alla Tabella B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

58.0.26

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Pensionamento di agenti della polizia municipale)

1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità di rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e di potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, in caso di collocamento in quiescenza di unità di personale della polizia municipale i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di un corrispondente contingente di personale della polizia municipale, anche in deroga ai vincoli previsti dalle norme vigenti e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio"».

58.0.27

PUGLIA, FENU, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.700.000;

2021: - 2.400.000;

2022: - 3.000.000.

58.0.28

DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 58-bis.

(Requisiti agevolati per l'accesso al pre-pensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono optare per l'esodo e il prepensionamento, ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 34 anni di anzianità contributiva. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 1 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa complessivo di cui al comma 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici di cui al comma 1 e l'INPS provvede al monitoraggio delle suddette domande.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di euro 2.312.000 per l'anno 2020, euro 8.525.500 per l'anno 2021, euro 9.840.000 per l'anno 2022, euro 15.372.000 per l'anno 2023, euro 13.330.000 per l'anno 2024, euro 9.040.500 per l'anno 2025 ed euro 6.976.000 per l'anno 2026.

Art. 58-ter.

(Utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore editoriale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si tiene conto dei trattamenti richiesti a far data dal 1°

gennaio 2020. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2020 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.312.000;

2021: - 8.525.500;

2022: - 9.840.000.

58.0.29

MORRA, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Lavoratori poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico per i lavoratori poligrafici di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che hanno maturato i requisiti di cui alla predetta lettera *a*) anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Ai fini della determinazione del diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori poligrafici, di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che maturano i requisiti di cui alla predetta lettera *a*) successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.312.000;

2021: - 8.525.500;

2022: - 9.840.000.

58.0.30

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)*

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

58.0.31

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)*

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

58.0.32

COLLINA, FERRERO, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Integrazione salariale e benefici previdenziali a favore dei lavoratori della Società Trasporti Pubblici (S.T.P.) di Terra d'Otranto esposti all'amianto nel periodo intercorrente tra il 1977 e il 2003)

1. Ai dipendenti della Società Trasporti Pubblici (S.T.P.) di Terra d'Otranto esposti all'amianto nel periodo intercorrente tra il 1977 e il 2003 sono riconosciuti i trattamenti di integrazione salariale e i benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

58.0.33

PIRRO, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 288, il primo periodo è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000;

2022: - 25.000.000.

58.0.34

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corrispondenza dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli» sono soppresse".

58.0.35

BINI, FEDELI, LAUS, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misura in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato)

1. Il trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile ai fini fiscali con la retribuzione del beneficiario. I figli di minore età, studenti o inabili che percepiscono una quota del trattamento pensionistico di cui al periodo precedente sono fiscalmente a carico del genitore superstite».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

58.0.35a

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensioni-

stici," sono inserite le seguenti: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

- CP: - 50.000.000;
- CS: - 50.000.000;

2021:

- CP: - 50.000.000;
- CS: - 50.000.000;

2022:

- CP: - 50.000.000;
- CS: - 50.000.000.

58.0.36

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rivalutazione trattamento di quiescenza del personale di Poste Italiane)

1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione, senza inclusione degli interessi maturati, del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 4 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 381 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 417 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041».

58.0.37

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure dirette al riequilibrio dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - INPGI)

1. Al fine di ottemperare all'urgente necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di "comunicatore professionale", il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, a decorrere dal 1° giugno 2021 sono tenuti all'iscrizione presso l'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». Dalla medesima data sono altresì tenuti all'iscrizione all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul *web* o su altro canale multimediale.

2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI - Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI - Gestione separata, istituita ai

sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 maggio 2021 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'economia e finanze, previa intesa con le associazioni rappresentative delle categorie coinvolte, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi precedenti, anche con riferimento all'esatta individuazione dei soggetti che svolgono l'attività di comunicatore professionale ai sensi legge 14 gennaio 2013, n. 4 e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012.

5. Entro il 31 dicembre 2023 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

6. Qualora il bilancio tecnico di cui al precedente comma 5 non evidenzi un miglioramento dell'andamento del saldo di bilancio, l'INPGI con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è tenuto ad adottare ulteriori misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e sull'adeguamento delle aliquote contributive, con modalità tali da assicurare che l'eventuale saldo di bilancio negativo, a decorrere dall'anno 2024, non superi il limite annuo del 5 per cento del valore complessivo del patrimonio dell'ente.

7. L'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 59-bis, pari a 60 milioni di euro per il 2020 e 115 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

58.0.38

SERAFINI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia pensionistica per il personale di dirigenza medica)

1. All'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, concernente il limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: ", ivi compresi i responsabili di struttura complessa," sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In analogia a quanto previsto dall'articolo 1 comma 17 della legge 4 novembre 2005, n. 230, il servizio prestato dai Dirigenti medici e Dirigenti del ruolo Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, responsabili di struttura complessa, viene equiparato a quello del professore universitario con affidamento di funzioni assistenziali, sia per tipologia che per complessità. Pertanto il limite massimo di età per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e sanitari titolari di struttura complessa, è determinato al compimento del settantesimo anno di età, previa istanza che l'interessato dovrà presentare alla propria struttura sanitaria di appartenenza che dovrà pronunciarsi sull'accoglimento motivato della richiesta entro il termine di sessanta giorni."

2. Le disposizioni del presente articolo non determinano oneri di spesa per la finanza pubblica e comportano un risparmio di spesa per la struttura sanitaria in quanto i soggetti interessati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro hanno già maturato i contributi previdenziali previsti».

58.0.39

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di Naspi per i lavoratori stagionali)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis.

(Calcolo per lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione e il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL 'per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno' nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2020 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente."

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata

non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.".

c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis* ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis* ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.".

d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis*, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso."».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di euro 100 milioni.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione Fondi da ripartire, programma fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:

2020:

- CP: - 100.000.000;

CS: - 10.000.000;

2021:

- CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;

2022:

- CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

58.0.40

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, FLORIS, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di Naspi per i lavoratori stagionali)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis.

(Calcolo per lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione e il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente, della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL 'per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi, dell'anno' nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

3. In ogni caso la NASpI non può superare nel 2020 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente."

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata

non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.".

c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis* ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis* ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.".

d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis*, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso."».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di euro 100 milioni.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione Fondi da ripartire, programma fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: - 100.000.000;

CS: - 10.000.000;

2021:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;

2022:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

58.0.41

DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo di salvaguardia delle casse di assistenza integrative per i dipendenti pubblici)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di salvaguardia delle casse di assistenza integrative per i dipendenti pubblici, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, diretto a tutelare la posizione previdenziale di quei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali iscritti alle casse di assistenza integrative i quali entro novanta giorni dalla costituzione del Fondo, avanzino richiesta di indennizzo, dimostrando di avere fino a quella data regolarmente adempiuto ai propri obblighi contributivi.

2. Le risorse del Fondo sono destinate ai soggetti beneficiari secondo criteri di trasparenza e proporzionalità nell'assegnazione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

58.0.42

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo integrazione donna)

1. Le lavoratrici donne che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Integrazione Donna" con una dotazione pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

3. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 2;

b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;

c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio;».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 50 milioni di euro.

58.0.43

TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo integrazione donna)

1. Le lavoratrici donne che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione, dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Integrazione Donna" con una dotazione pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

3. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono disciplinate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) le procedure, per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 2;

b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;

c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio;».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 50 milioni di euro.

58.0.44

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.58-bis.***(Misure previdenziali in favore delle donne)*

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è esteso alle lavoratrici che matureranno i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i periodi di astensione dall'attività lavorativa o di riduzione dell'orario di lavoro delle donne, riferibili ai carichi di cura familiare o alla maternità, è riconosciuto il versamento di contributi figurativi compensativi.

3. Al fine di favorire la ricerca attiva di lavoro e di individuare azioni positive volte a evitare la discontinuità lavorativa delle donne con effetto sui trattamenti pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono riconosciuti, nel limite di tre mensilità all'anno, contributi figurativi per i periodi di ricerca attiva di lavoro individuati nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2018, comporta la perdita della contribuzione figurativa di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito l'INPS, sono definite le modalità attuative e l'ammontare della contribuzione figurativa di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 230 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

58.0.45

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

(Incentivo per l'assunzione di donne)

1. Al fine di incentivare l'occupazione femminile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, assumono, con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, con l'esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestici, donne di qualsiasi età, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro per le nuove assunzioni di cui al medesimo comma, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio di cui al comma 1 sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

4. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse a disposizione, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione le ulteriori richieste, fornendone immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti stipulati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive valutate con riferimento alla durata

dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 195 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

58.0.46

MOLES, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».

58.0.47 (testo 3)

VACCARO, PUGLIA, SANTILLO, DONNO

Accolto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza)*

1. Dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (RdC) e di Pensione di cittadinanza (PdC) di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Dalla medesima annualità, ai fini del finanziamento delle attività per il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del precitato decreto-legge, da parte degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza sono definiti con Regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi pari a 40 milioni di euro annui, si provvede nell'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

58.0.48

TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal primo gennaio 2020 e per la durata dei successivi due anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione, di contratti di lavoro a termine già attivati alla medesima data si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

58.0.49 (testo 2)

PICCHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato

la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, ridurre di 1 milione di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2».

58.0.50

DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

58.0.51

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

(Esecuzione delle sentenze in materia di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)

1. In caso di emissione di un titolo esecutivo che dispone il pagamento di somme di denaro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando il diritto di resistere in giudizio, sono tenuti a nominare un responsabile del procedimento che cura il pagamento delle citate somme, da effettuarsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica.

2. Il mancato o tardivo rispetto del termine indicato al comma 1 costituisce responsabilità amministrativa e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

3. Ai pagamenti di cui al presente articolo non si applica l'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.».

58.0.52

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di denuncia di infortunio e di finanziamento dei patronati)

1. L'intervento del patronato di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, relativo alla denuncia di infortunio di cui air articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è riconosciuto efficace ai fini del finanziamento, indipendentemente dal decorso del termine assegnato all'istituto previdenziale per provvedere ai sensi del medesimo articolo 100.».

58.0.53

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Part-time ciclico)

1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 21 gennaio 2010, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché garantendo il superamento delle discriminazioni vigenti, le prestazioni di lavoro a tempo parziale in *part-time* verticale o misto sono considerate pari a quelle in *part-time* orizzontale nelle modalità di svolgimento di un orario ridotto, ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa per il diritto a pensione.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 638, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione. Per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto a pensione con riferimento ai periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, da presentarsi all'Inps entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già erogati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza corresponsione di arretrati."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8,1 milioni di euro per il 2020, a 16,9 milioni di euro per il 2021, a 15,8 milioni di euro per il 2022, a 23,8 milioni di euro per il 2023, a 24,5 milioni di euro per il 2024, a 30,7 milioni di euro per il 2025, a 21,8 milioni di euro per il 2026

ed a 34,6 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

58.0.54

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

(Piani di riqualificazione professionale)

1. Gli enti di formazione accreditati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo anche in un settore diverso da quello in cui ha maturato l'esperienza lavorativa pregressa.

2. Il Patto di formazione di cui al comma 1 integra i contenuti del Patto per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di formazione è comunicato al centro per l'impiego o al soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, e, per il loro tramite, all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

58.0.55

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

(Contrasto delle cooperative irregolari)

1. Le cooperative sono tenute a istituire la revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per il controllo della gestione, la certificazione annuale del bilancio e la verifica della congruità della consistenza patrimoniale e dello stato delle attività e delle passività.

2. Le cooperative sono sottoposte, con cadenza semestrale e per ciascun lavoratore, all'obbligo di asseverazione, eseguita dai professionisti indicati all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che ne rispondono sul piano deontologico secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordini professionali, dei seguenti dati del rapporto di lavoro:

a) il pagamento delle retribuzioni nel rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;

b) il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Nel caso di liquidazione ordinaria della società cooperativa, il notaio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'atto, ha l'obbligo di darne comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle entrate competenti per territorio, secondo le modalità telematiche stabilite dai rispettivi enti e da pubblicare in una specifica sezione dei siti *internet* istituzionali di ciascun ente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La cooperativa provvede alla nomina del revisore legale di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La prima certificazione del professionista di cui al comma 2 deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le

disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contratti di appalto in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I lavoratori dipendenti di società cooperative possono optare, anche nel corso del rapporto di lavoro, per la liquidazione mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, esclusa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Alle somme erogate ai sensi del primo periodo del presente comma si applica la disciplina fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative per azioni, alle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, alle cooperative agricole, alle cooperative del settore della pesca, nonché alle cooperative di credito e alle banche di credito cooperativo previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

58.0.56

SICLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Agii oneri derivanti dalle presenti disposizioni, che si quantifica in 329 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse

residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del fondo istituito al comma 21 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 destinato ad interventi in materia pensionistica.».

58.0.57

NANNICINI, LAUS, MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Detassazione incrementi retributivi CCNL)

1. Dopo il comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

"182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari ad euro 3.000,00. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182."».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

58.0.58 (testo 2)

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.***(Modifiche in materia di somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima mensilità di pensione)*

1. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 187, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni, valide dal 1 ° gennaio 2020:

a) da tale data, alla tabella A si aggiungono le righe e le colonne di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge;

b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti", aggiungere: "nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

Allegato 2

AGGIUNTE ALLA TABELLA A di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 81/2007

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) dal 2020
---	---	--

3) Da 2 a 2,5 volte il trattamento minimo

Fino a 15	Fino a 18	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420
Oltre 25	Oltre 28	504

e, di conseguenza dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Rimodulazione di un onere deducibile in base al reddito)

1. All'articolo 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la deduzione di cui al comma 1, lettera *e-bis*), spetta:

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000,00 euro, qualora il reddito sia superiore a 120.000,00 euro.

Ai fini del presente comma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazioni principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica".

e, conseguentemente, all'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* il comma 36 è sostituito dal seguente:

36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 100.000.000;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 2.000.000".

e, di conseguenza, all'articolo 94, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I commi 3, 6, 6-bis e 7, dell'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625, sono soppressi".

e, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le con-

cessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

a) concessione di coltivazione: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato".

2-bis. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, dell'articolo 11-*ter* del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 1.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato.

2-ter. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10% al 30% per il gas e dal 7% al 21% per l'olio.

2-quater. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento dei canoni e delle aliquote di cui ai commi 1, 2, 2- bis e 2-ter ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

conseguentemente, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientale dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", sopprimere il numero 19, lettera *a*) (fertilizzanti generici).

conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, gli incrementi del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ridotti di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2020,

conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, sono apportate le seguenti modifiche:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero dell'interno:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

alla voce Ministero della difesa:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
missione 23, fondi da ripartire programma 23.1 fondi da assegnare apportare
le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 224.000.000;

CS: - 224.000.000.

2021:

CP: - 358.000.000

CS: - 358.000.000.

2022:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

58.0.59

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 58-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 recante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 inserite il seguente comma:

"1-bis. Per i soci-lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato con questa un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, l'imponibile contributivo di cui al precedente comma 1, è calcolato sul reddito derivante dal predetto rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 114 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.";

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. Tale disposizione non si applica ai soci-lavoratori di cooperativa con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro autonomo nelle forme stabilite dalla legge 3 aprile 2001, n. 142."».

58.0.60

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserite il seguente:

«Art. 58-bis.

(Norme per incentivare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)

1. Al fine di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse del fondo sono impiegate per le seguenti attività:

- a) attività ispettiva da parte dell'ispettorato nazionale del lavoro;
- b) attività di formazione sull'applicazione della normativa e sulle buone pratiche in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- c) interventi finalizzati al miglioramento e alla salubrità dei luoghi di lavoro;
- d) incentivazione dell'acquisto di materiali e strumenti antinfortunistica;

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottate di concerto con il ministro della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo che, ad eccezione dell'anno 2020, il fondò di cui al comma 1 sia ripartito annualmente tra le attività individuate dal medesimo comma entro il primo febbraio di ogni anno.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 gennaio di ogni anno invia una relazione alle competenti commissioni parlamentari in cui dà conto delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 relative all'anno precedente.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 30 milioni di euro.

58.0.61

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 58-bis.

(Norme per incentivare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)

1. Al fine di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse del fondo sono impiegate per le seguenti attività:

- a) attività ispettiva da parte dell'ispettorato nazionale del lavoro;
- b) attività di formazione sull'applicazione della normativa e sulle buone pratiche in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- c) interventi finalizzati al miglioramento e alla salubrità dei luoghi di lavoro;
- d) incentivazione dell'acquisto di materiali e strumenti antiinfortunistica;

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare di concerto con il ministro della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo che, ad eccezione dell'anno 2020, il fondo di cui al comma 1 sia ripartito annualmente tra le attività individuate dal medesimo comma entro il primo febbraio di ogni anno.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 gennaio di ogni anno invia una relazione alle competenti commissioni parlamentari in cui dà conto delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 relative all'anno precedente.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 30 milioni di euro.

58.0.62

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

1. All'articolo 13-ter del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e quelli derivanti dal trattamento NASPI destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per il 2020 ed a 220 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

58.0.63

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modificazioni all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche;

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente; "Sino alla scadenza del termine cui al periodo precedente è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994";

b) al quarto periodo la parola: "terzo" è sostituita dalla parola: "quarto";

c) al quinto periodo la parola: "quarto" è sostituita dalla parola: "quinto";

d) l'ultimo periodo è abrogato.».

58.0.64

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

*(Modificazioni all'articolo 54-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, in tema di prestazioni occasionali)*

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 6, lettera b), gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata piattaforma informatica INPS', che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

b) al comma 10, le parole: "attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali" sono sostituite dalle seguenti: "presso le rivendite autorizzate ovvero presso gli uffici postali";

c) il comma 12 è abrogato.».

58.0.65

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla legge n. 56 del 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sopprimere le parole: "in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020" e sostituire le parole: "1000" con le seguenti: "500";

b) al comma 3, dopo le parole: "non continuativi" aggiungere le seguenti: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7 sostituire le parole: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020" con: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

58.0.66

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: «*c*) imprese esercenti attività di *call center*.».

58.0.67

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni".

2. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento," aggiungere le seguenti: "compresi gli enti accreditati alle

attività di formazione di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e il relativo personale,"».

58.0.68

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 58-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma *3-ter*, è aggiunto il seguente:

"*3-quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto e della Naspi richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma *3-quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

58.0.69

PUCCIARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (*Permessi*) - 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti.

2. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità hanno altresì diritto, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi non retribuiti per i quali viene corrisposta un'indennità. La misura massima dei permessi e l'importo dell'indennità sono stabiliti annualmente dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presente comma, le consigliere ed i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un giorno prima.

3. L'onere di rimborsare le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico rispettivamente dell'ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 18. L'ente regionale o provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

4. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni ad un'indennità rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva attività, entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2.

5. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, nonché di un'indennità fissata dallo stesso decreto. In alternativa può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all'articolo 18, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta. Ove l'ufficio di consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperto da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2".

2. L'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità*) - 1. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, nonché le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo III; finanzia altresì le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonché quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all'articolo 19 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 2, diversi da quelli relativi al personale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del

Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al trenta per cento è riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 19;

b) la restante quota del settanta per cento è destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4.

3. La ripartizione delle risorse è comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.

4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione è composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'articolo 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, da un rappresentante della Direzione generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di ripartire tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonché all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'articolo 19. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione".

3. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo per l'attività delle Consigliere e Consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è pari a 6 milioni di euro annui.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente:
«Misure in materia di pensioni e lavoro».

58.0.70

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi che abbiano compiuto i 65 anni di età e siano titolari di trattamenti pensionistici diretti, erogati con il sistema retributivo, misto o interamente contributivo, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà. Per quanto riguarda i lavoratori la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.».

58.0.71

BERTACCO, FAZZOLARI, CALANDRINI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta, alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al comma 3-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 223, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».

58.0.2000/1

NISINI, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 58.0.2000, al capoverso "Art. 58-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del diritto e del calcolo".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «presente articolo», con: «commi 1 e 3».

58.0.2000/2 (testo 3)

MATRISCIANO, CONZATTI, VALENTE, LEONE, ALFIERI, ANGRISANI, DE LUCIA, LAFORGIA, MAIORINO, PERILLI, GINETTI, STEGER, UNTERBERGER, RIZZOTTI, RUFA, CASOLATI, Pietro Pisani, Romano, Donno

Accolto

All'emendamento 58. 0.2000, capoverso «Articolo 58-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni

non economicamente autosufficienti nati dalle predette relazioni purchè estranei alla condotta delittuosa.

3-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma *3-bis*, i crediti vantati da Istituti previdenziali e, o Assicurativi, pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma precedente sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi *3-bis* e *3-ter*, entro il limite di spesa 1,5 milioni di euro nell'anno 2020 di 700 mila euro nell'anno 2021 e di 500 mila euro per anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017 n.167, e vengono corrisposti a domanda all'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge n. 122 del 2016. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3-quinquies. All'articolo 12, comma 1, lettera *b*), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: "in cui è stata accertata la sua responsabilità;", sono aggiunte le seguenti: "oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 58-bis è modificata come segue: «Prestazioni creditizie INPS e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio».

58.0.2000/3

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2000, al capoverso "Art. 58-bis", dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa

ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

58.0.2000/4

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 58.0.2000, al capoverso "Art. 58-bis", dopo il comma 3, aggiungere, i seguenti:

«3-bis. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge».

58.0.2000/5

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, FERRERO

Ritirato

All'emendamento 58.0.2000, al capoverso "Art. 58-bis", aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al decreto-legge n. 4 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, e nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio,

nel limite massimo di tre anni. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

58.0.2000/6

LONARDO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 58.0.2000, al capoverso "Art. 58-bis", aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli ingegneri e gli architetti che, oltre all'attività di lavoro dipendente, pubblico o privato che sia, contestualmente svolgono attività libero professionale, con iscrizione all'albo dell'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, in quanto appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale, non devono essere iscritti nella gestione separata INPS e se, già iscritti, essere esclusi dalla stessa».

58.0.2000/7

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2000, al capoverso "Art. 58-bis", inserire il seguente:

«3-bis. La lettera b) dell'articolo 36-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituita dalla seguente:

"b) almeno il 70 per cento del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento

(UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, incluse anche attività in forme di cartolarizzazione purché siano dedicate al finanziamento di progetti a lungo termine ed alla crescita delle PMI, contribuendo ad un percorso di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come descritto dai consideranda del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2015, e che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 58-bis, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e misure in materia di gestione del risparmio».

58.0.2000/8

MALLEGNI

Respinto

All'emendamento 58.0.2000, al capoverso "Art. 58-bis", aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei requisiti e del montante contributivo necessari per l'ottenimento della pensione anticipata e di vecchiaia, nonché del trattamento di pensione anticipata «quota 100», di cui al Capo II del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 e del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, per ogni madre lavoratrice con almeno 25 anni di contributi e 3 figli, è riconosciuto un contributo figurativo di anni uno per ciascun figlio.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di contribuzione figurativa per madri lavoratrici».

Conseguentemente ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

58.0.2000/9

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2000, al capoverso "Art. 58-bis", dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 154, legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: "In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione.";

b) all'ultimo capoverso, dopo le parole: "Ai soggetti di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: "ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale,"».

58.0.2000/10

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «inserire i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «Art. 58-bis» inserire il seguente:*

«Art. 58-ter.

(Misure in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità)

1. All'articolo 13-ter del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e quelli derivanti dal trattamento NASPI destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per il 2020 ed a 220 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

58.0.2000/11

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 58.0.2000, all'alinea sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente dopo l'articolo 58-bis inserire il seguente:

«Art. 58-ter.

(Trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa)

1. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140 può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.».

58.0.2000/12

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 58.0.2000, dopo il capoverso «Articolo 58-bis» inserire il seguente:

«Art. 58-ter.

(Lavoro accessorio in ambito familiare e domestico)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le attività lavorative di cui al presente articolo possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche, non nel l'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, esclusivamente nei seguenti ambiti:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo, i committenti esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 3 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del presente articolo sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale dei lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di

inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

58.0.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Riapertura dei termini ai fini dell'accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPS gestione ex INPDAP)

1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico "Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP" nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. L'adesione esercitata è irrevocabile».

58.0.2001/1

BINETTI

Respinto

All'emendamento 58.0.2001, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo «39-terdecies» del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».

58.0.2001/2

BINETTI

Respinto

All'emendamento 58.0.2001, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo «39-terdecies» del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentuno».

58.0.2001/3

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001, all'articolo «58-bis», al comma 4 sostituire le parole dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3 fino alla fine del comma con le seguenti con le risorse di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge.

58.0.2001/4

MANCA, FERRARI, ROSSOMANDO, BOLDRINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2020 ai lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, ai fini del calcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano le condizioni contrattuali di lavoro precedenti l'originaria cessione, se più favorevoli, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 7,8 milioni di euro annui per l'anno 2020.

58.0.2001/5

NANNICINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni' sono sostituite dalle seguenti: a condizione che non percepiscano nessun ammortizzatore sociale e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025» *con le seguenti:* «è incrementata di 133 milioni di euro per il 2020, 243,7 milioni di euro per il 2021, 209,6 milioni di euro per il 2022, 149,4 milioni di euro per il 2023, 82,1 milioni di euro per il 2024 e 27,2 milioni di euro per il 2025 »;

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 » *con le seguenti:* «è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025».

58.0.2001/6 (testo 2)

PIRRO, PESCO

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001, all'articolo 58-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

Conseguentemente la rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «misure in materia di pensioni e lavoro».

E conseguentemente ancora all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «192,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 280,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 280,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 352,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 311,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 387,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 388,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 374,1 milioni di euro per l'anno 2028 e di 365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.».

58.0.2001/7

MANCA

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate per l'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, a valere sulle risorse finanziarie, nei limiti della parte non utilizzata, ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 16 del 29 aprile 2019».

58.0.2001/8

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001, capoverso «art. 58-bis», dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. L'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente: "Art. 19. -(*Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza per le amministrazioni pubbliche*) - 1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dell'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicati nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore».

58.0.2001/9

FERRERO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del diritto e del calcolo"».

58.0.2001/10

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI, DE PETRIS, ERRANI, PARENTE

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-ter, della legge 2 novembre 2019, n. 128, per procedere ad assunzioni subordinate a tempo indeterminato ad ANPAL Servizi S.p.a sono destinate ulteriori risorse pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per spese di personale al fine di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, della legge 2 novembre 2019, n. 128. Agli oneri pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzioni delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2».

58.0.2001/11

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti parole: "quattro mesi";

b) alla lettera d) le parole: "cinque mesi" sono sostituite con le seguenti parole: "sei mesi"».

Conseguentemente:

all'articolo 16, comma 1.1, le parole: «cinque mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «sei mesi»;

all'articolo 26, comma 2, le parole: «tre mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi »;

all'articolo 67, comma 2, le parole: « tre mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi »;

all'articolo 68, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

all'articolo 68, comma 2, le parole: « tre mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi »;

all'articolo 70, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

all'articolo 75, comma 1, alla lettera a) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

all'articolo 75, comma 1, alla lettera c) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

Consequentemente dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 10 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e "SiVinceTutto SuperEnalotto", lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

58.0.2001/12

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-ter.

1. Al fine di salvaguardare il reddito delle imprese professionali del settore apistico che ricavano dalla attività apistica oltre il 50 per cento del reddito aziendale, che nell'anno 2019 hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento rispetto al valore mediano corrispondente nel triennio 2016-2018, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un fondo denominato "Fondo stabilizzazione del reddito per il settore apistico", con una dotazione iniziale pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commis-

sione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente:

all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» *con le parole:* «sono inseriti i seguenti»;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

58.0.2001/13

VATTUONE

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-ter.

(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi a favore della Liguria, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dell'articolo 9-ter le parole: "presso il Porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

b) Al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'art.17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84" sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio n.84 sono prorogate fino al 31 ottobre 2024";

c) Al comma 2 dell'articolo 9-ter le parole: "del Porto di Genova", sono sostituite dalle seguenti "degli scali del sistema";

d) Al comma 2 dell'articolo 9-ter le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati ex art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84"».

58.0.2001/14

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

Respinto

All'emendamento 58.0.2001, apportare le seguenti modificazioni:

c) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

d) *dopo il capoverso «Art. 58-bis», inserire il seguente:*

«Art. 58-ter.

(Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali)

1. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'art. 71-bis della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale».

58.0.2001/15

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente capoverso:

«Art. 58-ter.

(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale transhipment)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi";

b) al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2019," sono aggiunte le seguenti: "11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

58.0.2001/16

MANTOVANI, PIRRO

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «le seguenti»;*

b) aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 17-ter.

(Potenziamento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre del 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.

2. Le facoltà assunzionali per la copertura dei posti di cui al comma 1 sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui all'articolo 17.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.44-0 per l'anno per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 a decorrere dall'anno 2034.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1, 2 e 4, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».

58.0.2001/17

Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 58. 0.2001, dopo l'articolo 58-bis, è inserito il seguente:

«Art. 58-ter.

(Modifiche al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 2), del decreto legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "diverso dalla casa di abitazione" aggiungere le seguenti: "o dalla casa adibita a residenza familiare assegnata all'ex coniuge con provvedimento dell'Autorità giudiziaria"».

58.0.2001/18 (testo 2)

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 58.0.2001, aggiungere in fine le seguenti parole: «4-bis. All'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), n. 1), le parole: "nella misura del 77 per cento" sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 90 per cento";

b) al comma 1, lettera b), n. 2), le parole: "nella misura del 52 per cento", sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 75 per cento".

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 47 milioni di euro per l'anno 2020, 205 milioni di euro per l'anno 2021, 207 milioni di euro per l'anno 2022, 204 milioni di euro per l'anno 2023, 203 milioni di euro per l'anno 2024, 202 milioni di euro per l'anno 2025, 199 milioni di euro per l'anno 2026, 196 milioni di euro per l'anno 2027, 191 milioni di euro per l'anno 2028, 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

58.0.2001/19

AUDDINO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMANO, CORRADO, MATRISCIANO, GIANNUZZI, CASTELLONE, ANGRISANI, DI MICCO, PRESUTTO, DONNO

Accolto

All'emendamento 58.0.2001, all'articolo «58-bis», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 446.

4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, le amministrazioni interessate provvedono:

a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal decreto direttoriale 7 agosto 2018, n. 234, integrabili con ulteriori risorse regionali;

b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali».

Conseguentemente, al medesimo articolo «58-bis», sostituire le parole: «e sistema duale», con le seguenti: «, sistema duale e lavoratori socialmente utili».

58.0.2001

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e sistema duale)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella Regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola Regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 può essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12.12.2018 e del 16.04.2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 10 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziata, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipularsi in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello Sviluppo Economico".

4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione per tale anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni».

Conseguentemente la rubrica del capo V è sostituita dalla seguente:
«Misure in materia di pensioni e lavoro».

58.0.2002/1

BINETTI

Respinto

All'emendamento 58.0.2002:

- a) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.*
- b) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.*

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».

58.0.2002/2

BINETTI

Respinto

All'emendamento 58.0.2002:

- a) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.*
- b) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.*

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentuno».

58.0.2002/3

MANCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 58.0.2002, al capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il termine di cui al precedente periodo, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio*

tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla scadenza del medesimo termine è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.";

b) l'ultimo periodo è abrogato».

58.0.2002/4

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2002, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 2, capoverso comma 2, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti parole: «29 febbraio 2020».

Al comma 3 sostituire le parole da: «i piani di riorganizzazione» fino a «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» con le seguenti: «piani ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclusi i casi di cessazione totale di attività. qualora non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il raggiungimento dei limiti previsti dal comma 4 del medesimo art. 25-bis, è concesso alle suddette aziende un ulteriore periodo di 12 mesi di cassa di integrazione salariale, anche frazionabile, da fruire limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 esclusivamente ai fini della presentazione dei piani di cui al presente comma»;

Al comma 3 sostituire le parole: «l'ente competente» con le parole: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

58.0.2002/5

IANNONE, CALANDRINI

Respinto

All'emendamento 58.0.2002 apportare le seguenti modifiche:

al comma 2 e parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;

al comma 3 sostituire le parole da: «i piani di riorganizzazione» fino a: «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» con le seguenti parole: «piani ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclusi i casi di cessazione totale di attività. Qualora non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il raggiungimento dei limiti previsti dal comma 4 del medesimo art. 25 bis, è concesso alle suddette aziende un ulteriore periodo di 12 mesi di cassa di integrazione salariale, anche frazionabile, da fruire limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 esclusivamente ai fini della presentazione dei piani di cui al presente comma.»

al comma 3 sostituire le parole: «l'ente competente» con le parole: «li Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

58.0.2002/6

CANGINI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso: «comma 2», sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «29 febbraio 2020»*

b) *al comma 3:*

i. primo periodo, sostituire le parole da: «i piani di riorganizzazione» fino a: «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» con le seguenti: «piani ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclusi i casi di cessazione totale di attività».

ii. al terzo periodo, sostituire le parole: «l'ente competente» con le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

58.0.2002/7 (testo 2)

GUIDOLIN

Accolto

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», al comma 3, dopo le parole; «di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici», inserire le seguenti: «e stampatrici».

58.0.2002/8

D'ARIENZO

Accolto

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», al comma 3, dopo le parole: «di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici» inserire le seguenti: «e stampatrici».

58.0.2002/9

TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CALANDRINI, COMINCINI, CONZATTI

Accolto

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», comma 3, dopo le parole: «imprese editrici» inserire le seguenti: «e stampatrici».

58.0.2002/9 (testo 2)

TOSATO

Ritirato

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», comma 3, dopo le parole: «imprese editrici», inserire le seguenti: «e stampatrici».

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma quantificati in 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondenze riduzione del fondo di cui all'articolo 98, comma 2.

58.0.2002/10

CANGINI

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Qualora non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal precedente periodo per il raggiungimento dei limiti previsti dal comma 4 dell'art.

25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, in deroga a quanto previsto dal presente comma è concesso alle suddette aziende un periodo di 12 mesi, anche frazionabile, da fruire limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ai fini della presentazione di piani esclusivamente finalizzati al prepensionamento escludendo in tal caso il ricorso alla cassa di integrazione salariale. Attraverso tali piani, soggetti alla valutazione dei criteri di cui all'art. 7,1° comma, lettere a) e b) del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 100495/2017 e per i quali non è consentito il ricorso alla CIGS, potranno accedere al prepensionamento i lavoratori in possesso dei requisiti contributivi di cui al presente comma».

58.0.2002/11

RAMPI, ERRANI

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni in materia di accesso ai trattamenti di pensione anticipata previsti dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche ai giornalisti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per i quali sia stata accertata la causale di crisi aziendale e collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, ancorché dopo il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Per tali soggetti i requisiti utili ai fini dell'accesso al suddetto trattamento sono determinati in 25 anni di contributi accreditati presso l'Inpgi e almeno 58 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini. I trattamenti pensionistici sono erogati, su richiesta, a decorrere dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

58.0.2002/12

RAMPI, ERRANI

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni in materia di accesso ai trattamenti di pensione anticipata previsti dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche ai giornalisti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per i quali sia stata accertata la causale di crisi aziendale e collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di cassa integrazione straordinaria siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Per tali soggetti i requisiti utili ai fini dell'accesso al suddetto trattamento sono determinati in 25 anni di contributi accreditati presso l'INPGI e almeno 58 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini. I trattamenti pensionistici sono erogati, su richiesta, a decorrere dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

58.0.2002/13

TOSATO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA

Ritirato

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Sino alla scadenza del termine cui al periodo precedente è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva, inefficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994";

- b) al quarto periodo, la parola: "terzo" è sostituita dalla parola: "quarto";
- c) al quinto periodo la parola: "quarto" è *sostituita dalla parola:* "quinto";
- d) *l'ultimo periodo è abrogato.*

3-ter. Al fine di ottemperare all'urgente necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione, i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2020 iniziano ad esercitare per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di «comunicatore professionale», il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, sono obbligatoriamente assicurati ai fini previdenziali presso l'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». L'iscrizione al predetto ente di previdenza avviene nell'ambito della Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato ovvero presso la Gestione separata, istituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3-quater. A decorrere dal 30 giugno 2021 i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, sono obbligatoriamente assicurati ai fini previdenziali presso l'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni: 2021, meno 25 milioni; 2022, meno 50 milioni. A far data dal 1° gennaio 2023 le coperture sono garantite dagli importi accantonati dall'articolo 16-*quinquies*, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 maggio 2021 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori. Per i lavoratori di cui ai periodi precedenti l'iscrizione al predetto ente di previdenza avviene nell'ambito della Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato ovvero presso la Gestione separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.».

58.0.2002/14

NANNICINI

Ritirato

Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* "Entro il termine di cui al precedente periodo, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla scadenza del medesimo termine è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.";

b) *l'ultimo periodo è abrogato».*

58.0.2002/15

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 58.0.2002, capoverso articolo 58-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del diritto del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31/12/2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «205,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 303,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 419,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 419,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 419,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 419,7 milioni di euro annui a decorrere a decorrere dall'anno 2029».

58.0.2002/16

Giuseppe PISANI, PIRRO

Ritirato

All'emendamento 58.0.2002, all'articolo 58-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è sostituito con il seguente: "11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale dirigenziale e no, di cui al comma 10 nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, al personale dirigenziale dei ruoli amministrativo tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso dei requisiti ivi richiamati"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 58-bis, aggiungere infine: «e disposizioni in materia di personale del servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 5 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessio-

nario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

58.0.2002/17

CALANDRINI

Respinto

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 3, inserire in fine i seguenti:

«3-bis. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'art. 71-bis della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

3-ter. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 3-bis, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale.».

58.0.2002/18

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2002, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 154, legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: "In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione.";

b) all'ultimo capoverso, dopo le parole: "Ai soggetti di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: "ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale,".».

58.0.2002/19

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2002, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il comma 154 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione».

58.0.2002/20

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2002, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, differite in attesa di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione sono da considerarsi

sospese qualora la predetta revisione organica della normativa non sia effettivamente vigente alla scadenza, del termine di differimento delle riduzioni».

58.0.2002/21

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2002, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 la lettera c) si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.»

58.0.2002/22

MANCA

Ritirato

Al capoverso articolo 58-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per un periodo di tre anni e" con le seguenti: "per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale";

b) aggiungere in fine il seguente periodo: "L'applicazione del periodo precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TFUE"».

58.0.2002/23

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2002, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari per il quale è autorizzato il finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è integrato dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su *Internet* di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese. La proroga del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa di cui al predetto articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è finanziata dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020. Le successive annualità fino al 2022 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1 maggio 2020».

Conseguentemente, la rubrica dell'emendamento è sostituita dalla seguente: «Norme in materia di incentivo all'esodo per i lavoratori del settore editoriale e ulteriori misure per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari».

58.0.2002/24

Giuseppe PISANI, BOTTICI

Respinto

All'emendamento 58.0.2002, dopo l'articolo 58-bis, inserire il seguente:

«Art. 58-ter.

(Misure per rinnovazione digitale)

1. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - *(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)* - 1. L'accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 che richiedono livelli di garanzia basso, significativo ed elevato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014, deve avvenire con la carta di identità elettronica. Per garantire comunque l'accesso ai servizi in rete che richiedono livelli di garanzia basso e significativo, da parte delle imprese e

dei cittadini che non dispongono della carta di identità elettronica, è istituito, a cura del Ministero dell'innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID). Il sistema ha le caratteristiche e funziona in conformità alle regole definite con decreto, del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il rilascio e la gestione delle identità digitali sono affidati al Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione che vi provvede in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, anche avvalendosi di PagoPa SpA.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 quali fornitori di attributi qualificati, rendono disponibili le informazioni delle quali sono in possesso relative ai cittadini nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale con modalità e formati conformi a quanto previsto nel medesimo decreto.

4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente che erogano servizi nell'ambito dei quali trattano dati personali possono, nel rispetto delle condizioni e termini ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, rendere disponibili tali dati, su richiesta degli interessati, nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, stabilisce, tra l'altro:

a) il modello architetturale e organizzativo del sistema nonché l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 chiamati a svolgere funzioni di fornitori di attributi qualificati;

b) gli *standard* tecnologici e le soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-*bis* e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai commi 3 e 4;

c) le modalità nel rispetto delle quali PagoPA Spa dovrà procedere al rilascio e alla gestione delle identità digitali anche avvalendosi di soggetti terzi ai fini della sola fase di identificazione dei soggetti richiedenti un'identità digitale e di consegna delle relative credenziali nonché i requisiti dei quali tali soggetti terzi devono essere in possesso e le condizioni anche economiche relative ai rapporti tra PagoPA Spa e tali soggetti;

d) le modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;

e) i tempi e le modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi in rete;

f) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di fornitori di servizi in rete;

g) la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente la carta di identità elettronica e le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line*. Con lo stesso decreto sono altresì determinate le condizioni e modalità per la conversione delle identità digitali già rilasciate alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto in nuove identità digitali rilasciate dal soggetto di cui al comma 3 anche con riferimento al contributo da riconoscere ai gestori delle identità digitali operanti ai sensi della disciplina previgente; nella determinazione di tale contributo si tiene conto, tra l'altro, del numero di identità digitali rilasciate e degli investimenti sostenuti per il loro rilascio.

6. Il rilascio e l'uso delle identità digitali non comporta oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio di cui al comma 1 con le modalità e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e attraverso le carte di identità elettroniche.

8. Ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi digitali i soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, possono avvalersi, della carta di identità elettronica e dell'identità digitale in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 anche in tutte le ipotesi nelle quali la legge richiede di procedere all'identificazione di un soggetto attraverso l'esibizione di un documento di identità.

9. L'accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi».

10. Al comma 1, dell'articolo 29 del decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole: «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse.

11. Al comma 1, dell'articolo 32-*bis* del decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole: «ai gestori dell'identità digitale» sono soppresse.

12. All'articolo 64-*bis*, le parole: «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64».

13. Le identità digitali emesse, nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale a norma della disciplina previgente restano valide fino alla conversione con le nuove identità digitali e, comunque, non oltre il 2021.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 15.000.000 per l'anno 2020, euro 20.000.000 per l'anno 2021 e con euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 93, comma 2. Parte di questi costi può essere ridotto con i ricavi conseguiti da PagoPA SpA attraverso l'erogazione,

a favore dei soggetti privati aderenti al sistema SPID, del servizio di identificazione"».

Conseguentemente dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 3 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: «Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea»;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

58.0.2002/25

ANASTASI, BOTTICI

Respinto

All'emendamento 58.0.2002 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «il seguente», con le seguenti: «i seguenti»;

b) dopo il capoverso: «58-bis» aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 58-ter.

(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 500, che si trovino in

uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;

b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

6. L'articolo 185-*ter* del citato decreto legislativo abrogato.

7. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinata alle finalità di cui all'articolo 31, comma 2, del medesimo decreto-legge.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

58.0.2002/26

CALIENDO

Respinto

Dopo il capoverso «Art. 58-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 58-ter.

1. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'articolo 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale.».

58.0.2002/27

Giuseppe PISANI

Ritirato

All'emendamento 58.0.2002, dopo l'articolo 58-bis, inserire il seguente:

«Art. 58-ter.

(Interventi inerenti le gravi carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari)

1. Data la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa urgenza di immettere tempestivamente personale, considerato che è presente una graduatoria ministeriale in corso di va-

lidità relativa al profilo di «assistente giudiziario» creatasi all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016, il Ministero della Giustizia per l'anno 2020 è autorizzato ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 articolo 14 comma 10-*sexies* convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tab. 7 ivi allegata, per un totale di 897 unità con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria.».

58.0.2002

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Norme in materia di incentivo all'esodo per i lavoratori del settore editoriale)

1. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale".

3. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande

presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198».

58.0.2003/1

ROMANO

Ritirato

All'emendamento 58.0.2003, «all'articolo 58-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano ai lavoratori con mansioni «personale viaggiante» della STP della provincia di Lecce, che abbiano svolto i propri incarichi, a bordo di veicoli con coibentazione ottenute con fibre di asbesto.

1-ter. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di certificazioni relativi all'esposizione all'amianto, rilasciati dall'INAIL, sono considerati titoli aggravanti i servizi di trasporto e sosta operati dagli autisti di cui al comma 1-bis, per un periodo non inferiore a 5 anni, presso i parcheggi di importanti centri industriali e delle aree adiacenti, individuabili in relazione alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 252, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro decorrere dall'an-

no 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

58.0.2003/2

CALANDRINI

Respinto

All'emendamento 58.0.2003, capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 1, inserire in fine il seguente:

«1-bis. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i risarcimenti in favore delle famiglie i cui figli in esito a procedimento giudiziario siano stati riconosciuti come ingiustamente affidati a terzi. I criteri di funzionamento del predetto Fondo e di riparto delle relative risorse sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;
2021: - 1.500.000;
2022: - 1.500.000.

58.0.2003/3

DE PETRIS, ERRANI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000.»

e, sostituire le parole da: «articolo 99, comma 2,» a «per l'anno 2022» con le seguenti: «le risorse di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotte di 1.200.000 euro per l'anno 2020, di 2.200.000 euro per l'anno 2021, di

3.200.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

58.0.2003/4

ENDRIZZI, DE BONIS

Ritirato

All'emendamento 58.0.2003 apportare le seguenti modifiche:

- 1) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 58-ter.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sopprimere le seguenti parole: "che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione,".

2. Il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. I residui annuali non utilizzati del fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della legge 108 del 1996 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Gli interessi maturati sui conti correnti alimentati dai contributi di cui al comma 1 dalle Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura affluiscono ogni anno su un apposito Fondo di accantonamento, istituito in ciascuna Associazione e Fondazione, destinato al rimborso delle spese di gestione delle Associazioni e Fondazioni stesse. Nei casi in cui la capienza di tale fondi di accantonamento non sia sufficiente a coprire le spese di gestione sostenute nell'anno di competenza, le Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura possono deliberare di attingere dalla disponibilità dei rispettivi fondi antiusura, nel limite massimo del 5 per cento dell'importo dei contributi erogati nell'anno precedente. Allo scadere del terzo anno dal deposito sui singoli Fondi di accantonamento delle Associazioni e Fondazioni, le somme non utilizzate per il rimborso delle spese di gestione confluiscono nei rispettivi fondi antiusura delle Associazioni e

Fondazioni per essere destinati alla concessione delle garanzie ai soggetti di cui al comma 6"».

Conseguentemente al comma 2, dell'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e le parole: «305 milioni», con le seguenti: «303 milioni».

58.0.2003/5

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 58.0.2003, apportare le seguenti modifiche:

- 1) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) dopo l'articolo «58-bis» inserire il seguente:*

«Art. 58-ter.

(Fondo di garanzia prima casa)

1. All'articolo 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "13 milioni";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), dopo le parole: "legge 28 giugno 2012, n. 92", sono aggiunte le seguenti: "o di un contratto a tempo indeterminato.";

b) alla lettera c), dopo le parole: "di ultima istanza", sono aggiunte le seguenti: "Gli interventi del Fondo destinati ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possono superare il 30 per cento delle disponibilità complessive del Fondo".».

Conseguentemente dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: «Vinci per la vita - Win for life, Vinci per

la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.».

58.0.2003/6

BINETTI

Respinto

All'emendamento 58.0.2003, sostituire le parole: «l'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1 milione per l'anno 2020, due milioni per l'anno 2021 e tre milioni per l'anno 2022.» con le parole: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».».

58.0.2003/7

BINETTI

Respinto

All'emendamento 58.0.2003, sostituire le parole: «l'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1 milione per l'anno 2020, due milioni per l'anno 2021 e tre milioni per l'anno 2022.» con le parole: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentuno».».

58.0.2003

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis.

(Fondo vittime di gravi infortuni)

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato rispettivamente di un milione di euro per l'anno 2020, di due milioni di euro per l'anno 2021 e di tre milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente l'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1 milione per l'anno 2020, due milioni per l'anno 2021 e tre milioni per l'anno 2022.

Art. 59

59.1

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso".».

59.2

BERNINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, LONARDO, FERRO, BATTISTONI, SERAFINI, CALIGIURI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, VITALI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 260 milioni di euro per il 2020 e a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di

cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

59.3

TOSATO, CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

59.4

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

59.5

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera *b*), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni."».

59.6

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma:

"4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera *b*), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni."».

59.7

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso."».

59.8

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è integrato come segue: "Dopo le parole: 'le produzioni zootecniche.' è aggiunto il seguente testo: 'Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso.'».

59.9

LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso."».

59.0.1

BERNINI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI,

RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. All'articolo 4-*bis* del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020" e le parole: "31 dicembre 2018", con le seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. All'articolo 8-*quater* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021", sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite «Indenni», nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.

1-ter. Il progetto di cui al comma 1-bis ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche.";

c) al comma 3, le parole da: "150 milioni di euro", fino, alla fine, sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

59.0.2

ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: "eventi eccezionali" sono inserite le seguenti: ", dalla mancata fioritura delle colture arboree o mancata allegagione dei frutti o dal concorso di eventi climatici con ripetute frequenze di evento nell'anno solare assimilabili ad eventi eccezionali".

2. Il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo 15 comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 comma 2 secondo periodo del medesimo decreto sono incrementati, rispettivamente, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, come definite dal comma 1 del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

59.0.3

Simone BOSSI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI,
ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis.

(Immissione in acque interne di specie ittiche non locali e non invasive)

1. Allo scopo di ridurre la pressione di pesca delle specie ittiche pregiate presenti nelle acque interne delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, può essere consentita l'immissione nelle stesse di specie ittiche non locali e non invasive, provenienti quali i salmonidi d'acqua dolce (come la trota fario e la trota iridea) o altre specie di interesse alieutico, purché siano resi sterili o comunque incapaci di riprodursi in ambiente naturale e a condizione che non comportino pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna ittica selvatica presente. Le specie immesse sono utilizzate ai soli fini della pesca sportiva o al fine di ridurre lo sforzo di pesca gravante sulle popolazioni ittiche pregiate autoctone.».

Art. 60

60.1

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con età inferiore a quarant'anni.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 50 milioni di euro per ciascuno l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

60.2

MARTELLI, DE BONIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «con età inferiore a quarant'anni.».

60.3

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2019».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 9.000.000;

2021: - 26.000.000;

2022: - 15.000.000;

60.4

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per l'anno 2021, di 293,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

60.5BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO,
ZULIANI, FERRERO**Dichiarato inammissibile**

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore».

60.6

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

60.7

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dell'imprenditoria femminile», inserire le parole: «e giovanile».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni» con le parole: «30 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e del turismo.

60.8

NATURALE, ABATE, PUGLIA, BOTTICI, MAUTONE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Allo scopo di stimolare gli investimenti in beni strumentali innovativi e sostenibili, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, le imprese agricole possono accedere ai benefici della maggiorazione del costo di acquisizione sulla base dei costi e dei ricavi effettivi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 60 a 65 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

60.9

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Quota parte delle risorse del Fondo, per un importo pari a 15 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi di cui ai commi 654 e 655, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per favorire la crescita demografica attraverso la concessione a titolo gratuito di terreni e mutui a tasso agevolato in favore dei nuclei familiari con tre o più figli.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

60.10

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 4-bis con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4-quater. Dall'attuazione del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

60.11

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «gli investimenti delle filiere» aggiungere le seguenti: «sostenibili conservative, così come definite dalle raccomandazioni FAO».

60.12

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per far fronte alla perdita di competitività delle imprese agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di fatturato derivante da attività di esportazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti a seguito dell'applicazione dei dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, di cui alla nota ufficiale pubblicata il 9 ottobre 2019 nel *Federal Register*.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle specificità del territorio, con particolare riguardo ai prodotti DOP, IGP e STG, e dell'esigenza di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy*, anche in ragione delle proprietà salutistiche che gli stessi rivestono nella dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

5-quater. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale volte a potenziare le attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari *made in Italy*, con particolare riguardo ai prodotti DOP, IGP e STG e di favorirne il consumo per le benefiche proprietà che hanno sulla salute dei consumatori.

5-quinquies. Le comunicazioni istituzionali sono finalizzate alla promozione di uno stile di vita sano, volto a contrastare i disturbi legati alla malnutrizione, con particolare riferimento all'obesità, attraverso la promozione di marchi *made in Italy*, simbolo dell'eccellenza agroalimentare italiana, anche per l'elevato valore nutrizionale nella dieta mediterranea.

5-sexies. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-agli aiuti *de minimis*.

5-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, Comma 2».

60.13 (testo 2)

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA, ORTIS, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di sostenere il settore zootecnico nel Mezzogiorno è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di contributi per l'acquisto di vacche nutrici da parte delle aziende agricole la cui sede operativa è ubicata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di concessione del contributo di cui al comma *5-bis*, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e «305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «302 milioni per l'anno 2021 e 305 milioni per l'anno 2022».

60.14

MOLLAME, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, PUGLIA, MATRISCIANO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di sostenere e garantire, attraverso lo svolgimento di attività mirate, l'assetto strutturale, funzionale e logistico dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici nonché di assicurare la qualità, la sicurezza e la trasparenza della filiera agroalimentare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, presenti sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di utilizzo e le modalità di accesso, da parte degli enti locali interessati, riguardanti il Fondo.

5-ter. Le risorse di cui al comma *5-bis* sono attribuite prioritariamente ai mercati ortofrutticoli all'ingrosso siti nei comuni con popolazione residente inferiore ai 100.000 abitanti.

5-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma *5-bis* soddisfano le disposizioni dei regolamenti (UE) n.1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

5-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

60.15

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, PUGLIA, MATRISCIANO

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio con una dotazione finanziaria iniziale di 750.000 euro per l'anno 2020, 650.00 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente comma, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 750.000 euro per l'anno 2020, 650.00 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.16

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva da tavola, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le cui risorse sono destinate a interventi rivolti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori del settore, a rafforzare i rapporti di filiera, a potenziare le attività

di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità del prodotto, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5-bis, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

5-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 5-bis devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente agli aiuti "*de minimis*" e agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

60.17

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno al settore del mais, di seguito detto Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli agricoltori, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

5-ter. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407 /2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000:

2021: - ;

2022: - .

60.18

TARICCO

Respinto

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

5-ter. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

5-quater. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

5-quinquies. All'articolo 19 della legge 28 luglio 2016 n. 154, il comma 4 è soppresso.

5-sexies. All'articolo 3 del decreto legge del 29 marzo 2019, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: "mensilmente" è sostituita dalla seguente: "annualmente" e le parole: "per ogni unità produttiva" sono soppresse;

b) al comma 2-bis, le parole: "i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato" sono sostituite dalle seguenti: "i dati di cui al comma 1 informa aggregata e anonimizzata"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

60.19

ABATE, MATRISCIANO, NATURALE, PUGLIA, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I mutui concessi al 31 dicembre 2019, per investimenti in macchinari o per la formazione e qualificazione del personale, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle aziende o degli imprenditori agricoli, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. Le operazioni di rinegoziazione effettuate possono comportare una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali per un ammontare massimo di 1000 euro per ciascun mutuo, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

5-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2020, si provvede, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni.

5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

60.20

FATTORI, ERRANI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine tutelare l'integrità dei beni aziendali e strumentali delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e di scongiurare la connessa condizione di squilibrio di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a favore degli imprenditori agricoli che versano in stato di crisi, di insolvenza o di sovraindebitamento, definiti, rispettivamente, ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 5-bis, da concedersi nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.21

NATURALE, ABATE, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il patrimonio strutturale delle imprese agricole oggetto di furti e rapine nei luoghi di campagna, è istituito un Fondo per promuovere sistemi di sicurezza innovativi, nonché contributi a polizze assicurative stipulate a copertura del rischio furto, incendio, rapina, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'interno, sono definiti i criteri di utilizzo e di ripartizione nonché le modalità di accesso al Fondo.

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.22

NATURALE, SANTILLO, DELL'OLIO, ABATE, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue spettano i seguenti benefici:

a) al datore di lavoro è riconosciuto un credito di imposta del valore di 10 euro per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di giornate di cui al comma 5-bis;

b) al lavoratore è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di giornate di cui al comma 5-bis.

5-ter. Alle retribuzioni relative a tali giornate lavorative si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

5-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione dei commi *5-bis* e *5-ter*.

5-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede tramite mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.23

ABATE, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5-ter. Trascorso il termine di cui al comma *5-bis*, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.

5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *5-bis* e *5-ter*, pari a 43 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.24

LONARDO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire l'adeguamento degli strumenti di »welfare« agricolo utili a sostenere gli investimenti obbligatori degli allevatori per rendere sostenibile le attività aziendali, alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

60.25

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Respinto

All'articolo 60, apportare le seguenti modifiche:

1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 11.000.000

60.26 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, COMINCINI, CONZATTI, DE BONIS

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021, 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 3,2 milioni di euro per l'anno 2024.

60.27

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della valorizzazione dei terreni agricoli resi disponibili mediante il ricorso alla Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 legge 28 luglio 2016, n. 154, anche in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad incrementare le risorse per gli interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli, le disposizioni del quinto comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e del sesto comma dell'articolo 40 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 si applicano agli atti

derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

60.28 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6; della legge n. 47 del 28 febbraio 1985».

60.29

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

5-*ter*. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

60.30

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

5-ter. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

60.31

TARICCO, BITI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: "di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: "di importo fino al 100 per cento della spesa ammissibile"».

60.32

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

5-ter. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

5-quater. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000».

60.33

MANCA, FERRARI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 8-ter del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo le parole: "all'estirpazione" inserire le parole: "e al reimpianto".

5-ter. All'articolo 8 quater, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo le parole: "per l'attuazione degli interventi in esso previsti" sono inserite le parole: "e che prevedono l'affidamento di tutti i compiti per la gestione del Piano ad una Auto-

rità Unica Speciale istituita entro 15 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato"».

60.34

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo pari al 70% delle spese sostenute per l'accesso alle metodologie, alle pratiche e alle tecnologie dell'agricoltura di precisione; nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, dal 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e del turismo.

60.35

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per sostenere i programmi di attività nonché gli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che reca la disciplina

dell'apicoltura, sono stanziati risorse statali in misura non inferiore ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000;

60.36

SAPONARA, VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalle regioni per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, di cui all'articolo 7, della legge 12 dicembre 2016 n.238 e per l'agricoltura di montagna è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro l'anno 2020.

5-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse in base ai finanziamenti stanziati dalle regioni nei piani di sviluppo rurale per le medesime finalità».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

60.37

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA,
BOLDRINI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 i commi 654, 655 e 656 sono soppressi».

60.38

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020».

60.39

MANTOVANI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di marzo 2020, sono assegnati alla coltivazione idroponica ed acquaponica i codici di classificazione da riportare nella tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica sul proprio portale istituzionale».

60.40

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro a decorrere dal 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

60.41 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, RENZI

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

60.42

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.43

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.44

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro a decorrere dal 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

60.45

RENZI, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro a decorrere dal 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

60.46

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa"».

60.47

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa"».

60.48

LONARDO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Allo scopo di consentire la riduzione dei tempi necessari al rimborso IVA e dei costi aggiuntivi per le industrie casearie è necessario recuperare risorse pari a 10.000.000 euro/anno»

60.49

LONARDO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: "entro il termine di tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "entro il termine di sei mesi"».

60.50 (testo 3)

PIRRO, L'ABBATE, MATRISCIANO, FEDE, DONNO

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005, assume la nuova denominazione di "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna". Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

60.51

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È fatto divieto di uso di pesticidi entro la distanza di un chilometro dalle abitazioni, scuole, campi da gioco, asili nido e ospedali».

60.52

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

60.53

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

60.54

TARICCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228».

60.55

CONZATTI, MAGORNO

Respinto

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

60.56

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno

2020". Al relativo onere, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1.»

60.57

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.»

60.58

CONZATTI, COMINCINI, TARICCO

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.»

60.59

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Per far fronte i danni subiti dalle imprese agricole per le alluvioni e gli eventi calamitosi del 2019, la dotazione del fondo di solidarietà

nazionale è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020; 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000

2021: - 50.000.000

2022: - 50.000.000

60.60

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. In considerazione della rilevanza tradizionale; culturale, sociale ed economica rivestita dalle produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Regolamento UE 1151/2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per la promozione e tutela dei prodotti a indicazione geografica con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al precedente comma 5.

5-ter. Per preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti dop e igr, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalORIZZANTI dei prodotti DOP e IGP agricoli e agroalimentari. Tali pratiche sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 5-bis.».

60.61

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. In considerazione della rilevanza tradizionale, culturale, sociale ed economica rivestita dalle produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del del Regolamento UE 1151/2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per la promozione e tutela dei prodotti a indicazione geografica con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al precedente comma 5.

5-ter. Per preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti dop e igp, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalORIZZANTI dei prodotti DOP e IGP agricoli e agroalimentari. Tali pratiche sono definite con il medesimo decreto di cui al comma 5-bis.».

60.62

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per l'anno 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo 111,

moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

60.63

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 23 *bis* del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo».

60.64

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'art. 24, comma 1 bis, del Decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "non si applicano fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano fino al 31 dicembre 2020"».

60.65

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche ai rapporti tra il socio imprenditore agricolo e la società cooperativa agricola, anche in assenza di contratto di rete, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa».

60.66

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia ai coltivatori diretti situati nelle zone montane di cui all'art. 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

60.67

MANCA, FERRARI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'art. 41, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: "delle tecnologie innovative, le garanzie" è aggiunta la seguente: "dirette" e dopo le parole: "sono a titolo gratuito per imprese agricole" sono aggiunte le seguenti: "in forma singola o associata"».

60.68

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

60.69

MANCA, FERRARI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "di Alleanza delle Cooperative italiane" aggiungere le parole: "della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana"».

60.70

MANCA, FERRARI

Ritirato*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

60.71

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«Le somme accertate come economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnati, fino a concorrenza delle predette somme accertate, ai Comuni ubicati nel territorio del Mezzogiorno, che abbiano già fatto richiesta relativamente all'anno 2017 o che presentino, in relazione a tale annualità, richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione di tali somme fra i Comuni, con priorità per quelli che presentino maggiori difficoltà nella chiusura dei bilanci relativi all'anno 2017.».

60.72

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

60.73

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA».

60.74

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l'agricoltura italiana e promuovere la diffusione della dieta mediterranea, nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole

secondarie di primo e di secondo grado, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono il consumo di prodotti agroalimentari del *made in Italy*, presenti nell'elenco pubblicato nel *Federal Register*, sull'applicazione dei dazi aggiuntivi da parte degli Stati Uniti».

60.75

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di potenziare le iniziative a sostegno degli allevatori di suini il Fondo nazionale della suinicoltura, di cui al comma 1, articolo 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

60.76

BERGESIO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 25, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e i 6 metri per quelli ad uso agricolo"».

60.77

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI,

Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, IWObI, Emanuele PELLEGRINI,
PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 60, inserire, in fine, in seguente comma:

«5-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di acquisizione e documentazione antimafia e promuovere la crescita nel settore agricolo, al decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse;

b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

60.78

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 83, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.

5-ter. All'articolo 91, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

1-bis. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente"».

60.79

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*5-bis.* Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis.* La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo";

b) all'articolo 91, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

"*1-bis.* L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti. dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo"».

60.80

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*5-bis.* Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 83, comma *3-bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento";

b) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 2.000 euro per pagamento"».

60.81

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 85, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"3-*bis*. Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma precedente e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione precedente"».

60.82 (testo 2)

MOLLAME, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di assicurare i necessari controlli nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare, per le spese di funzionamento degli organismi operativi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.500.000;

2021: - 3,500.000;

2022: - 3.500.000.

60.83

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986 aggiungere il seguente comma: "per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo n. 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento"».

60.84

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986 aggiungere il seguente comma: "per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo n. 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento"».

60.85

MANCA, FERRARI, BINI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986 aggiungere il seguente comma: "per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo n. 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento"».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

60.86

MANCA, FERRARI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta";

b) all'articolo 45, comma 2, lettera d), le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Consequentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019 - 4.000.000;

2020 - 4.000.000;

2021 - 4.000.000.

60.87 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO, STEGER, Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, NATURALE

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di Oleoturismo.

5-ter. Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione».

Consequentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2,19 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

60.88

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.400.000;

2021: - 5.400.000;

2022: - 5.400.000;

60.89

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standards* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

60.90

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 35, comma 3-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340 dopo le parole: "si applicano", inserire le seguenti: "anche"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

60.91

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 585 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, non si applicano ai coltivatori diretti operanti in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

60.92

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano anche agli iscritti titolari e collaboratori familiari nella previdenza agricola di aziende agricole situate nelle zone montane di cui all'articolo 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

5-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento di cui al comma 5-bis è riconosciuto a domanda nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

60.93

NASTRI

Respinto

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una *tantum* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli e Pavia».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: 5.000.000.

60.94

TARICCO, BITI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole da: "articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250"».

60.95

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 18 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2016, n. 39, le parole: "non deve superare il 40 per cento", sono sostituite dalle parole: "non deve superare il 60 per cento"».

60.0.1

CALIGIURI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento delle filiere agricole nazionali)

1. Al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.

2. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA. La misura si applica nel limite delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto".

4. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste:

a) alla modifica dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 17 agosto 2017, n. 191, sull'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, prevedendo che, per l'apposizione della dicitura "Italia e altri Paesi UE o non UE" la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale;

b) ad estendere la normativa sulla provenienza delle miscele dei prodotti cerealicoli utilizzati, anche ai prodotti a base cerealicola diversi dalla pasta.

5. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse, in particolare per la determinazione di quotazioni di prezzo di possibile riferimento per gli operatori commerciali e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, le commissioni uniche nazionali si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori indicate al comma 2 abbiano omesso di designare tutti o parte dei propri delegati entro il termine tassativo indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1. La designazione può in ogni caso essere effettuata anche successivamente, senza pregiudizio per la continuità di funzionamento delle commissioni uniche nazionali già istituite e funzionanti";

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Borse merci, di cui al precedente periodo, forniscono tempestivamente alle commissioni uniche nazionali i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte".

6. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ciascuna organizzazione, anche i nominativi dei soci aderenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente».

60.0.2

CALIGIURI, BATTISTONI, BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contributi per l'estinzione e il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole)

1. Al fine di introdurre strumenti finalizzati a creare un equilibrio economicofinanziario, in favore delle aziende e degli imprenditori agricoli, singoli o associati, colpiti da ripetute crisi del mercato o da calamità naturali siano esse di natura climatica o a causa di patologie vegetali o causate da organismi alieni al territorio nazionale che nell'arco dei 5 anni successivi a quello della data di entrata in vigore del presente articolo per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni può:

a) concedere un contributo in conto interessi sui mutui contratti;

b) prolungare fino a trentacinque anni la durata dei mutui o dei prestiti agrari;

c) provvedere al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'impresa agricola, anche derivanti da calamità naturali e anche se già scadute e non pagate ovvero con scadenze già prorogate o in corso di proroga.

2. Le misure di cui al comma 1 sono riferite:

a) alle operazioni di credito agrario stipulate con il sistema creditizio, comprese quelle relative all'acquisto di imprese agricole;

b) ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose;

c) a situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti od organismi pubblici.

3. Gli interventi sono assistiti dalla società di gestione fondi per l'agro-alimentare e sono concessi a tasso agevolato.

4. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui contratti ai sensi del comma 1 è a carico del bilancio dello Stato; i medesimi mutui sono comprensivi sia delle esposizioni finanziarie già scadute che del debito residuo in parte capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione, con l'esclusione degli interessi moratori.

5. Alle imprese agricole che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l'estinzione del debito, è concessa un'ulteriore riduzione del 25 per cento sul capitale residuo, a valere sulle risorse disponibili.

6. Le imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente articolo sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della regione interessata e previa presentazione, da parte delle imprese agricole, di un'apposita richiesta, sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria, recante l'indicazione documentata e attestata da idonea certificazione:

a) della natura e della consistenza delle situazioni debitorie da ripianare;

b) dell'effettiva destinazione culturale attuata dall'impresa;

c) degli eventuali interventi di sostegno debitorio e creditizio dei quali l'impresa già beneficia o ha beneficiato in attuazione di disposizioni statali o regionali.

7. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».

60.0.3

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(sostegno settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verificano crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

60.0.4

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(sostegno settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verificano crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e

del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - .

60.0.5

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verificano crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

60.0.6

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Campagne promozionali settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per sostenere, attraverso campagne promozionali i settori agricoli in crisi, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verificano crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti agricoli in crisi presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

60.0.7

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Campagne promozionali settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per sostenere attraverso campagne promozionali i settori agricoli in crisi, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verificano crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti agricoli in crisi presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - .

60.0.8

CALIGIURI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Divieto di utilizzo delle aste elettroniche a doppio ribasso e introduzione del prezzo minimo equo di acquisto)

1. È vietato l'utilizzo di aste elettroniche a doppio ribasso sul prezzo per l'acquisto di prodotti agroalimentari.

2. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, su base mensile, previo parere, non vincolante, degli esponenti più rappresentativi di tutta la filiera produttiva e distributiva e che tiene conto dei diversi fattori, endogeni ed esogeni al sistema, che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori.

3. I contratti che prevedono la formula descritta al comma 1 per l'acquisto di prodotti agroalimentari, sono nulli.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la contravvenzione a quanto previsto al comma 1 viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 5.000 e euro 50.000. La misura della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell'impresa che ha commesso la violazione.

5. In caso di violazioni particolarmente gravi o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a sette giorni.

6. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQR, è l'autorità competente a comminare le sanzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge vigente.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione sulla composizione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, specie per quelli dotati di certificazione comunitaria.

8. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agro-alimentari non possono essere oggetto di aste elettroniche"».

60.0.10

NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure fiscali in favore dell'agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di 30 milioni di euro per triennio 2019-2021, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisizione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui alla presente legge».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2021

CP: - 30.000.000;

CS: -30.000.000.

2022

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

60.0.11

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole».

60.0.12

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole».

60.0.13

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alla revisione obbligatoria delle macchine agricole».

60.0.14

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

1. L'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dai seguenti:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

7-bis. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

7-ter. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso"».

60.0.16

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI,
FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Accesso agli incentivi per gli impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 954 a 957, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dall'anno 2020 l'alimentazione di cui al citato comma 954 deve derivare prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. Secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, a partire dal medesimo anno, sono pubblicati bandi per l'ammissione agli incentivi per i nuovi impianti pari a un contingente di potenza di iscrizione al registro di 25 MW all'anno, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1. I bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno».

60.0.17

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Accesso agli incentivi per gli impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 954 a 957, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dall'anno 2020, l'alimentazione di cui al citato comma 954 deve derivare prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la ge-

stione dell'impianto. Secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, a partire dal medesimo anno, sono pubblicati bandi per l'ammissione agli incentivi per i nuovi impianti pari a un contingente di potenza di iscrizione al registro di 25 MW all'anno, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1. I bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno».

60.0.18 (testo 2)

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, NATURALE, LA MURA, PUGLIA, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali)

1. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

60.0.19

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, NATURALE, LA MURA, PUGLIA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali)*

1. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di euro centomila per l'anno 2020 ed euro un milione annuo a decorrere dal 2021.

2. Il comma 7 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è sostituito dal seguente:

"7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Agli oneri relativi al funzionamento della segreteria delle commissioni uniche nazionali e al supporto tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72, si provvede attraverso le risorse del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali."

3. Per l'effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, l'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 31 marzo 2017, n. 72, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Disposizioni finali)* - 1. Agli oneri relativi al funzionamento della segreteria delle Commissioni Uniche Nazionali e al supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'articolo 6, comma 2, del presente decreto, si provvede attraverso le risorse del Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali."

4. Agli oneri relativi al Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali si provvede per euro centomila per l'anno 2020 ed euro un

milione annuo a decorrere dal 2021, mediante le risorse di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

60.0.20

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«60-bis.

(Disposizioni in materia di Commissioni Uniche Nazionali)

1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-ter.

(Attività di supporto tecnico)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo può avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, del supporto tecnico della società di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, per l'attuazione degli interventi relativi ai contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché allo svolgimento delle attività previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2017, n. 128. Le risorse non impegnate al 31 dicembre 2018, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono assegnate quali residui di stanziamento per essere destinati alle finalità di cui al presente articolo"».

60.0.21

MOLLAME, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo per il sostegno all'agricoltura di precisione e alle coltivazioni fuori suolo)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato al sostegno di progetti nel settore dell'agricoltura di precisione e delle coltivazioni fuori suolo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.22

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60 bis.

(Lavoro occasionale)

1-bis. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 1, la parola: "2.500", è sostituita dalla seguente: "7.500" ovunque ricorra;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori";

d) al comma 14, la lettera b) è soppressa;

e) dopo le parole: "tramite qualsiasi sportello postate" sono aggiunte le seguenti: "o bancario"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «184 milioni»;*

b) *sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni»*

c) *sostituire le parole: «375 milioni» con le seguenti: «345 milioni»;*

d) *sostituire le parole: «340 milioni» con le seguenti: «310 milioni»;*

e) *sostituire le parole: «421 milioni» con le seguenti: «391 milioni».*

60.0.23

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Lavoro occasionale)

1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 1, la parola: "2.500", è sostituita dalla seguente: "7.500" ovunque ricorra;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori";

d) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

60.0.24

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(start-up giovani agricoltori)

1. al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

60.0.25

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Start-up giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissio-

ne, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

60.0.26

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(start-up giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e

delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

60.0.27

TARICCO, BITI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Start-up giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando re-

lazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.28 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO, NATURALE

Accolto

Dopo l'articolo, è aggiunte il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo dell'innovazione in agricoltura)

1. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività è la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendersi come limite massimo di spesa.».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

60.0.29

TRENTACOSTE, ABATE, MOLLAME, LA MURA, AGOSTINELLI, NATURALE, PUGLIA, MATRISCIANO, BOTTO, MAUTONE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure a favore dei piccoli produttori agricoli)

1. Al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non superiore a 7.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 10.000 euro";

b) al terzo periodo, le parole: "di 7.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 10.000 euro".

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede tramite mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.0.30

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno al reddito degli agricoltori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore».

60.0.31

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Reti di impresa e prodotti energetici)

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

60.0.32

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifica all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di registro nazionale degli aiuti di Stato)

1. All'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, le parole da: "aiuti di Stato" fino alle parole: "ivi compresi gli aiuti" sono sostituite dalle seguenti "aiuti di Stato e agli aiuti 'de minimis' nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013"».

60.0.33

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Restauro ecologico degli agroecosistemi)

1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero dell'Agricoltura e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce nuovi strumenti di fiscalità ambientale per gli investimenti non produttivi realizzati dalle aziende agricole per il restauro ecologico degli agroecosistemi, definendo anche accordi con il sistema bancario per agevolare il credito per la gestione delle misure ambientali dello sviluppo rurale. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

60.0.34

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Espropriazione indennità aggiuntive IAP)

Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta".

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

60.0.35

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Espropriazione - Indennità aggiuntive IAP)

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

60.0.36

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Espropriazione IAP Cessione volontaria)

Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 32 7 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce; Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

60.0.37

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO,
ZULIANI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Espropriazione IAP - Cessione volontaria)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

60.0.38

TRENTACOSTE, SANTILLO, DELL'OLIO, NATURALE, ABATE, PUGLIA, LA MURA

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, la lettera a) è soppressa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 33.300.000;

2021: - 18.000.000;

2022: - 18.000.000.

60.0.39

STEFANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

"20-bis. Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito con legge 116 del 11 agosto 2014"».

60.0.40

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure urgenti in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola)

1. In caso di omessa acquisizione da parte dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun centro di assistenza agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2019, trasmettendo entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.

2. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma precedente le amministrazioni interessate cessano le proce-

ture di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.

3. La sottoscrizione di cui al comma 1 costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità».

60.0.41

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche alla legge 29 ottobre 2016 n. 199)

All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021".

60.0.42

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - .

60.0.43 (testo 3)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI, NATURALE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo agricoltura biologica)

1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'Agricoltura biologica", con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

60.0.44

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Nuove disposizioni in materia di canapa)

1. All'articolo 1 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) al comma 3 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* alla coltivazione e alle attività connesse di cui all'articolo 2135 comma 3 del codice civile".

2. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, infine, le seguenti parole «ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (*cannabis sativa* L.) comprese le infiorescenze.

3. Le immissioni in commercio per uso personale di prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (*cannabis sativa* L.) comprese le infiorescenze è subordinata all'osservanza della procedura di segnalazione al Ministero della Salute prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

4. Costituisce parametro di legittimazione della vendita di prodotti di cui al comma 1, il rispetto della soglia percentuale dello 0,5 per cento di tetraidrocannabinolo (THC).

5. Agli effetti dell'applicazione delle imposte sulla produzione e sui consumi ai prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (*cannabis sativa* L), comprese le infiorescenze per uso personale, sono assimilati i tabacchi lavorati ai sensi dell'articolo 39ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sono venduti esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modifiche».

60.0.45

TARICCO, BITI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Reti di produzione agricola)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

60.0.46

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Contributo SSiCA)

1. L'articolo 23, comma 4, del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3»

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

60.0.47

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

La lettera *e*) dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita con la seguente: "*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

60.0.48

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(IMU coadiuvanti e pensionati agricoli)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

60.0.49

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola».

60.0.50

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola».

60.0.51

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interpretazione autentica in materia di imposta municipale propria)

1. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

3. L'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145».

60.0.52

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroga Uniemens)

"All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

60.0.53

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo le parole: "all'estirpazione" inserire le parole: "e al reimpianto";

all'articolo 8-quater, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo le parole: "per l'attuazione degli interventi in esso previsti" sono inserite le parole "e che prevedono l'affidamento di tutti i compiti per la gestione del Piano ad una Autorità Unica Speciale istituita entro 15 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato"».

60.0.54

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

All'art. 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «delle tecnologie innovative, le garanzie» aggiungere la parola «dirette».

b) dopo le parole: «sono a titolo gratuito per imprese agricole» aggiungere le parole: «in forma singola o associata».

60.0.55

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019 - 2.000.000

2020 - 2.000.000

2021 - 2.000.000.

60.0.56

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019 - 2.000.000;

2020 - 2.000.000;

2021 - 2.000.000.

60.0.57

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Diritto di rivalsa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore, e se versati dal titolare dell'impresa è fatto salvo il diritto di rivalsa.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

60.0.58

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 3, legge 2 agosto 1990 n. 233)

Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990 n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti

alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa».

60.0.59

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la parola: «5.000», è sostituita dalla seguente: «10.000» ovunque ricorra;*

b) *al comma 1, la parola: «2.500», è sostituita dalla seguente: «7.500» ovunque ricorra;*

c) *al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori»;*

d) *al comma 14, la lettera b) è soppressa.»*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti «184 milioni»;*

b) *sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti «295 milioni»;*

c) *sostituire le parole «375 milioni» con le seguenti «345 milioni»;*

d) *sostituire le parole «340 milioni» con le seguenti «310 milioni»;*

e) *sostituire le parole «421 milioni» con le seguenti «391 milioni».*

60.0.60 (testo corretto)

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, NATURALE, AGOSTINELLI, MOLLAME,
PUGLIA, MATRISCIANO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.61

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

60.0.62

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "di Alleanza delle Cooperative italiane", aggiungere le parole: "della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana"».

60.0.63

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

60.0.64

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: "delle tecnologie innovative, le garanzie", aggiungere la pa-

rola: "dirette" e dopo le parole: "sono a titolo gratuito per imprese agricole", aggiungere le parole: "in forma singola o associata"».

60.0.65

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

60.0.66 (testo 2)

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

"Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018; n. 145, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

60.0.67

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con . modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

"11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi"».

60.0.68

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fabbricati di lusso)

1. Sostituire la lettera *e*) dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con la seguente: "*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/ 1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

60.0.69

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

60.0.70

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 24, comma 1-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 così come modificato dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

60.0.71

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 24, comma 1-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 così come modificato dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

60.0.72

LA MURA, AGOSTINELLI, ABATE, PUGLIA, ANGRISANI, MAUTONE

Ritirato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Interventi per favorire lo sviluppo delle aree rurali)*

1. Al fine di promuovere il ripopolamento delle campagne, delle comunità rurali e delle aree abbandonate a cause di eventi sismici, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai cittadini italiani e agli stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che intendono vivere in campagna ed esercitare l'attività agricola, ovvero ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

2. Ai soggetti che accedono alle misure di cui al comma 1 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 100.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto e la ristrutturazione di una casa rurale ubicata nello stesso comune del terreno assegnato o nei comuni rurali confinanti. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 654, 655 e 656 sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.0.73

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Piano nazionale delle aree rurali interne)

1. Al fine di contribuire alla mitigazione dei rischi idrogeologici derivanti dal cambiamento climatico, di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo sociale ed economico e la crescita demografica nelle aree rurali soggette allo spopolamento e all'abbandono delle attività agricole, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità agli interventi di manutenzione idrogeologica delle aree rurali interne e ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:

a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di *welfare*, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;

e) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;

d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;

e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo;

f) sostenere l'utilizzo delle imprese agricole e forestali negli interventi finalizzati alla manutenzione idrogeologica del territorio.

2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi. All'attuazione del Piano provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali di cui al comma 1, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 50.000.000;

60.0.74

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno.

2. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.

3. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo».

60.0.75

NATURALE, MOLLAME, LA MURA, ABATE, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo)

1. All'articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017.", sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede tramite mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.0.76

FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

60.0.77

ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Completamento dei pagamenti arretrati nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune)

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli operatori del comparto primario e di tutelarne il reddito, è disposto il completamento, entro il 31 dicembre 2020, dei pagamenti riconosciuti e arretrati delle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per la programmazione 2014-2020. Gli aiuti connessi al completamento dei pagamenti riconosciuti ed arretrati di cui al precedente periodo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i centri di assistenza agricola (CAA), l'Organismo Pagatore nazionale (OP), gli Organismi Pagatori Regionali (OPR) coinvolti, l'Autorità di Gestione (AdG) regionale, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed il relativo Organismo di Coordinamento e le regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e della disciplina unionale vigente.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per il medesimo anno».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «194 milioni».

60.0.78

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Esonero dal pagamento del contributo per le Stazioni sperimentali)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135. Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

60.0.79

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore».

60.0.80 (testo 2)

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di accessi ai fondi rustici)

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali agricole nelle aree montane e la permanenza in tali aree dei soggetti professionalmente dediti all'esercizio delle predette attività, nei Comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai medesimi soggetti per i quali non trova applicazione il suddetto

esonero, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

60.0.81

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo di solidarietà e sostegno imprese agricole)

1. Al termine dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 102 del 2004, si inseriscono le seguenti parole: "nonché la mancata fioritura e mancata allegagione dei frutti nelle colture arboree, causati da calamità naturali, eventi eccezionali e condizioni atmosferiche avverse"».

60.0.82

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per il sostegno del settore uva da tavola)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva da tavola, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori di uva da tavola, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consu-

matori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

60.0.83

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per il sostegno del settore uva da tavola)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva-da tavola, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori di uva da tavola, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - .

60.0.84

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per il sostegno del settore uva da tavola)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva da tavola, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori di uva da tavola, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

60.0.85

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per la forestazione)

1. Al fine di favorire la messa a dimora di nuovi alberi nel territorio nazionale, di rafforzare la strategia forestale nazionale e di salvaguardare la biodiversità è istituito è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo nazionale degli alberi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021, 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1».

60.0.86

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per la forestazione)

1. Al fine di favorire la messa a dimora di nuovi alberi nel territorio nazionale, di rafforzare la strategia forestale nazionale e di salvaguardare la biodiversità è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo nazionale degli alberi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021, 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1».

60.0.87

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ripristino dei boschi nelle zone interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma, possono essere parzialmente destinate ad interventi a favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive danneggiate dai predetti fenomeni. Al riparto della somma di cui al presente comma si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione*:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

60.0.88

ABATE, LA MURA, PUGLIA, NATURALE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo nazionale agrumicolo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di adottare un Piano agrumicolo nazionale volto a favorire la ristrutturazione del comparto agrumicolo.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.89

ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA,
MATRISCIANO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure a favore dell'aggregazione degli operatori del settore agricolo)

1. Al fine di agevolare l'aggregazione delle imprese operanti nel settore agricolo, di promuovere progetti e strategie comuni in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione, di sostenere le associazioni del comparto, i consorzi di produttori, nonché le organizzazioni di produttori di agrumi, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «213 milioni», le parole: «305 milioni» con le seguenti: «304 milioni».

60.0.90

LONARDO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi a sostegno del settore corilicolo)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese del settore corilicolo colpite da calamità naturale o da eventi climatici avversi

nel corso dell'anno 2019, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.mm.ii., la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto è incrementata, per l'anno 2020, di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: «194 milioni di euro per l'anno 2020».

60.0.91

TRENTACOSTE, ABATE, MOLLAME, PUGLIA, MATRISCIANO, NATURALE, BOTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche)

1. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggiere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.92 (testo 3)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione della Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituita, al fine di affrontare le emergenze fitosanitarie, una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corrispondenti Servizi a livello regionale, individuare ricerche e sperimentazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi, ristabilire l'equilibrio biologico e evitare danni all'agricoltura.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottare, di concerto la Conferenza stato-regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.

4. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

60.0.93

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno ai contratti di filiera per il mais ed il grano duro)

1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascun anno.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

60.0.94

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Alle imprese del settore frutticolo che ricavano dalla attività di frutticoltura almeno il 50 per cento del reddito aziendale, che nell'anno 2019 hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento rispetto al valore mediano corrispondente nel triennio 2016-2018, possono richiedere, per gli anni 2020 e 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il ministro dell'economia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per usufruire dell'esonero di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407 /2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 16.000.000;

2021: - 16.000.000;

-2022: - --.

60.0.95 (testo 2)

CANTÙ, CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

1. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di *governance* per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, ai sensi dell'art. 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

2. Il *rating* è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare;

b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di *standard* qualitativi elevati;

c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli *standard* qualitativi previsti dal *rating*.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto

pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di *rating* prestazionale: *a)* integrità e trasparenza; *b)* metodologie di calcolo rigorose e sistematiche; *c)* esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; *d)* elevata professionalità e competenza; *e)* riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.

4. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

a) elaborare il modello di *rating* prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al *rating* da parte dei singoli operatori economici;

c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il *rating* dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

e) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del "*made in Italy*";

f) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

5. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di *rating* evidenzia l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

6. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del *rating* prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali è istituito un fondo denominato "Eccellenze Italia", con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del *rating*, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le moda-

lità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di *rating* ottenuti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

60.0.96

CALIGIURI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.60-bis.

(Regolamentazione della vendita sottocosto di prodotti agroalimentari freschi e deperibili)

1. All'articolo 2 del Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salubrità, degli alimenti, solo nel caso si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. La vendita di cui al comma 1, lettera *a)*, è consentita, inoltre, nel caso di operazioni commerciali programmate o concordate con il fornitore in forma scritta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. È fatto salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto, costituendo tale imposizione pratica sleale e comunque ingiustificatamente gravosa, con conseguente applicazione dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"».

60.0.97

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura)

1. All'articolo 56-*bis* del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

60.0.98

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015, conseguenti ad atti di compravendita, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni,

l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo».

60.0.99

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni, conseguenti ad atti di compravendita di vigneti, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo».

60.0.100

MARTI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA,
ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Reimpianti ulivi colpiti dalla Xylella nella Regione Puglia)

1. All'articolo 8, comma 1, capoverso "Art. 18-bis", del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È fatta salva la possibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di procedere all'esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante ospiti e del successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione vigente, previa comunicazione all'amministrazione competente. I predetti soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta giorni dalla comunicazione"».

60.0.101

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa)

1. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "ed al reimpianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate,".

2. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. I titolari delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* che abbiano effettuato operazioni di reimpianto ai sensi del precedente comma 1 mantengono ad ogni effetto di legge la qualifica professionale di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si approvvigionino prevalentemente da altri imprenditori agricoli di prodotti appartenenti al medesimo comparto agronomico dei prodotti della propria azienda. Il reddito realizzato dalla vendita dei prodotti acquistati ai sensi del precedente periodo è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 15 per cento».

60.0.102

MARTI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Reimpianti ulivi colpiti dalla Xylella nella Regione Puglia)

1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo le parole: "all'estirpazione" inserire le parole: "e al reimpianto"».

60.0.103

CONZATTI, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa)

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, in legge 21 maggio 2019, n. 44 è rifinanziato per 5 milioni euro nel 2020, 5 milioni di euro nel 2021, 50 milioni di euro nel 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1.

2. Il comma 1-*ter* dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è così sostituito:

"Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

3. All'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nella fase del reimpianto di olivi o di altre colture arboree".

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma 4:

"4-*bis*. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera *b*), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni"».

60.0.104 (testo 3)

COMINCINI, CONZATTI, NATURALE

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera *b*), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.».

60.0.105 (testo 2)

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Co.Di.Ro - Xylella fastidiosa)

1. Al fine di salvaguardare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino i cui ulivi sono stati colpiti dal complesso del disseccamento rapido dell'Ulivo e dal batterio Xylella fastidiosa, il 50 per cento del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché il 50 per cento degli ulteriori finanziamenti stanziati o da stanziare sono destinati alla ricerca e allo studio per la cura degli ulivi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

60.0.106

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Alle imprese del settore apistico che ricavano dalla attività apistica oltre il 50 per cento del reddito aziendale, che nell'anno 2019 hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento rispetto al valore mediano corrispondente nel triennio 2016-2018, possono richiedere, per gli anni 2020 e 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il ministro dell'economia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per usufruire dell'esonero di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407 /2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 8.000.000;

2021: - 8.000.000;

2022: - .

60.0.107

NATURALE, ABATE, AGOSTINELLI, MOLLAME, TRENTACOSTE, LA MURA,
PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA per la pappa reale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis) pappa reale o gelatina reale";

b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente:

"16-bis) pappa reale o gelatina reale".

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede tramite mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.0.108

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Apicoltura)

1. Per sostenere i programmi di attività nonché gli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina dell'apicol-

tura, sono stanziare risorse statali in misura non inferiore ad euro 2.000.000, per ogni annualità per il periodo 2020-2022.

2. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 2 milioni di euro.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».

60.0.109

LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Per sostenere i programmi di attività nonché gli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di disciplina dell'apicoltura, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

60.0.110

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Disposizioni di semplificazione per
l'avvio della fatturazione elettronica)*

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: '... e quelli che applicano' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: '..., quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250"».

60.0.111

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Disposizioni di semplificazione per
l'avvio della fatturazione elettronica)*

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250».

*Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

60.0.112 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, CASOLATI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

60.0.113

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato».

60.0.114

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: "affidataria" e "affidatari";

b) dopo il comma 12 dell'articolo 17-bis, è inserito il seguente comma;

"12-bis. Qualora l'impresa committente eserciti le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono obbligate ad eseguire il versamento delle ritenute nelle modalità indicate al comma precedente"».

60.0.115

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: "che affidano il compimento di un'opera o di un servizio" sono aggiunte le seguenti parole: "per un valore non inferiore a 100.000 euro».

60.0.116

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"».

60.0.117

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo 4 non si applicano alle imprese committenti che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

60.0.118

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche alla legge 29 ottobre 2016 n. 199)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

60.0.119

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

60.0.120

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), *sono soppresse le seguenti parole:* "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) *la lettera e), è soppressa».*

60.0.121 (testo 3)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI, STEGER

Accolto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Misure per favorire l'economia circolare del territorio)*

1. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 2.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è definito entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma precedente, è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

3. L'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 954 a 957, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dall'anno 2020, l'alimentazione di cui al citato comma 954 deve derivare prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo

lo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. Secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, a partire dal medesimo anno e fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono pubblicati bandi per l'ammissione agli incentivi per i nuovi impianti, di potenza elettrica non superiore a 300 KW, pari a un contingente di potenza di iscrizione al registro di 25 MW all'anno, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1. I bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

5. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

"o-bis) digestato equiparato: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica";

b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:

"CAPO IV-BIS.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO

Art. 32-bis.

(Condizioni di equiparabilità)

1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

-
- c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
 - d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;
 - e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Art. 32-ter.

(Modalità di utilizzo)

1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Art. 32-quater.

(Controlli)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al precedente comma sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

60.0.122

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

1. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

60.0.123 (testo 2)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, in raccordo con il Ministro dell'istruzione. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

60.0.124

FREGOLENT, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231)

1. All'articolo 13, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 le parole: "da 2000 euro a 16.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 6000 euro a 48.000 e la sospensione dell'attività per un periodo di tre mesi"».

60.0.125

DE BONIS, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione delle zone franche rurali nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale nei comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole e turistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite le zone franche rurali (ZFR), all'interno delle quali le imprese agricole usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.

6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6, si applicano alle imprese agricole a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFR in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFR.

8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate da giovani coppie, e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

9. Gli incentivi di cui al comma 8, consistono in:

a) una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.

c) uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu, Tari e Tasi) per i primi 5 anni.

10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprovvisti della rete *internet* a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000», con la seguente: «2.910» e la parola: «5.000», con la seguente: «4.910».

60.0.126

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 24, comma 1-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 così come modificato dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

60.0.127

DE BONIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 24, comma 1-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

60.0.128

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Resto al Sud)

1. All'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "...e del regolamento (UE) n. 717/2014 ..." fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "... del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, nonché del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca".

2. All'articolo 1, comma 8-*bis*, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: " e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* ..." , fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "... (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* e (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"».

60.0.129

CALANDRINI, DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è abrogato».

60.0.130

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA».

60.0.131

TARICCO, BITI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA».

60.0.132

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Garanzia ISMEA)

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: "delle tecnologie innovative, le garanzie", è inserita la parola: "dirette", e dopo le parole: "sono a titolo gratuito per imprese agricole", sono inserite le parole: "in forma singolo o associata".

60.0.133

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457/72 è istituito il "Fondo Pesca CISOA".

3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, affluiscono al fondo, fino alla concorrenza di 60 milioni di euro per anno a decorrere dal 2020, le risorse provenienti dalla corrispondente riduzione degli importi da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Affluisce altresì al fondo una parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

4. Le risorse del "Fondo Pesca CISOA" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze».

60.0.134

MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura", di cui alla citata legge n. 457/72 è istituito il "Fondo Pesca CISOA".

3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, affluiscono al fondo, fino alla concorrenza di 60 milioni di euro per anno a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015.

4. Le risorse del "Fondo Pesca CISOA" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-*decies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze».

60.0.135

TARICCO, BITI, COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457/72 è istituito il "Fondo Pesca CISOA".

3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, affluiscono al fondo, fino alla concorrenza di 60 milioni di euro per anno a decorrere dal 2020, le risorse provenienti dalla corrispondente riduzione degli importi da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Affluisce altresì al fondo una parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

4. Le risorse del "Fondo Pesca CISON" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze».

60.0.136 (testo 2)

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, Pietro PISANI, CONZATTI, STEGER, COMINCINI

Accolto

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».*

2. *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

«5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. *È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.*

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».*

- alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2021: -11.000.000.

60.0.137

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

60.0.138 (testo 2)

ABATE, MOLLAME, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA, BOTTO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, DONNO

Accolto

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».*

2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente:

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

- alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 11.000.000.

60.0.139 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS

Accolto*Apportare le seguenti modifiche:*

1. *Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».*

2. *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

«5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. *È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.*

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».*

- alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2021: -11.000.000.

60.0.140 (testo 2)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Accolto

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», «aggiungere le seguenti: »e della pesca«.*

2. *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

«5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. *È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.*

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».*

- *alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2021: -11.000.000.

60.0.141 (testo 3)

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Accolto

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».*

2. *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

«5-bis. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente:

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

- alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2021: -11.000.000.

60.0.142

TARICCO, BITI, COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.»

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.

60.0.143

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;
2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.

60.0.144

MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A decorrere dal 2022 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze; apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

60.0.145

MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-*decies*, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, la cui dotazione finanziaria è integrata di 8 milioni di euro per l'annualità 2020.

2. Per l'attuazione degli interventi del Programma 2021-2023, sono altresì destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

60.0.146

TARICCO, BITI, COLLINA, FERRARI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroga e rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-*decies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, la cui dotazione finanziaria è integrata di 8 milioni di euro per l'annualità 2020.

2. Per l'attuazione degli interventi del Programma 2021-2023, sono altresì destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024»

60.0.147

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroga e rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-*decies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, la cui dotazione finanziaria è integrata di 8 milioni di euro per l'annualità 2020.

2. Per l'attuazione degli interventi del Programma 2021-2023, sono altresì destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio.

60.0.148

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. L'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è modificato dal seguente:

«2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2020, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 "Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca» del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo".

Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio.

60.0.149

MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. L'articolo 67, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, è modificato dal seguente: "2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2020, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 "Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca" del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000;

60.0.150

TARICCO, BITI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. All'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca del bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio"».

60.0.151

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. Le Convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono finanziate per euro 2.000.000 per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - ;

2022: - .

60.0.152 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di messa in sicurezza del territorio, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, istituisce la "Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tramite un'apposita struttura di missione che garantisca il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale, ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

60.0.153

PAVANELLI, LA MURA, L'ABBATE, MATRISCIANO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi sui grandi laghi)

1. Sono definiti grandi laghi quelli con estensione superiore a 100 chilometri quadrati.

2. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato "grandi laghi italiani", alimentato con un contributo annuo di euro 3.000.000, a decorrere dall'anno 2020, per finanziare, nella misura del 50 per cento, progetti regionali sui laghi di cui al comma 1, con le seguenti finalità:

- a) manutenzione delle aree spondali demaniali;
- b) approfondimento dei fondali e manutenzione delle rotte di navigazione;
- c) recupero del degrado strutturale delle darsene e degli approdi e adeguamento dei bassi livelli;
- d) manutenzione e gestione delle opere idrauliche e della linea navigabile;
- e) tutela della biodiversità.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, previa intesa con la conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 2.

4. Affluiscono al fondo di cui al comma 2, fino alla concorrenza di 3 milioni di euro per anno a decorrere dal 2020, le risorse provenienti dalla corrispondente riduzione degli importi da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

60.0.154

MIRABELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ai fini di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni nell'ambito del bacino idrografico di competenza nonché per assicurare il necessario supporto e coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza idraulica, è autorizzata a derogare il limite del fondo annuale per il trattamento accessorio del personale previsto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, fermo restando il contenimento della spesa complessiva per il personale entro i limiti previsti dalla normativa vigente».

60.0.155

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

(Data cattura prodotti ittici)

1. Al fine di tutelare la trasparenza delle operazioni commerciali e il diritto alla piena informazione del consumatore, sui prodotti freschi della pesca e dell'acquacoltura è indicata su apposito cartellino la data di cattura del pesce, se prodotti della pesca, o di raccolta, se prodotti dell'acquacoltura.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1».

60.0.156

ABATE, NATURALE, PUGLIA, BOTTICI, PIRRO, BOTTO, GRANATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)*

1. Al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1° gennaio 2020, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa massimo pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di

spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni.

4. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.0.157

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 60-bis.

(Misure straordinarie di contenimento della fauna selvatica)

1. Il controllo della fauna selvatica quale attività di interesse pubblico non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale ivi comprese le aree protette, le aree urbane e le zone nei quali è vietata l'attività venatoria.

2. I Prefetti possono autorizzare misure straordinarie di contenimento della fauna selvatica a tutela della salute e della sicurezza pubblica nonché per prevenire danni alle attività agricole.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma precedente sono individuati: il periodo di intervento; le motivazioni sulla base del parere non vincolante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); l'indicazione delle specie di fauna selvatica oggetto dell'intervento; il soggetto responsabile dell'intervento, le attività consentite, i mezzi da utilizzare e le persone abilitate.

4. Le attività di contenimento faunistico di cui al presente articolo sono coordinate da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare ed attuati con la partecipazione di guardie

venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'ISPRA ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

5. Sono indennizzabili fino a raggiungere la soglia massima del 100 per cento del valore accertato i danni provocati da fauna selvatica alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 60-ter.

(Filiere della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti a seguito dell'attività di contenimento faunistico di cui al precedente articolo 60-bis possono essere destinate alla commercializzazione esclusivamente previo invio ai Centri di Lavorazione della Selvaggina (CLS) riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 e, se riconosciute idonee al consumo, sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario. I proventi della commercializzazione sono destinati all'indennizzo dei danni provocati dagli ungulati secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ai CLS di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

3. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio in osservanza alla disciplina prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che siano conferite ai CLS di cui ai precedenti commi, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità secondo le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto.

4. I CLS acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai CLS anche ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di

cui all'articolo 2570 del codice civile ed all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

60.0.158

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al contenimento delle specie di faunaselvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.0.159 (testo 2)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contenimento della fauna selvatica)

1. Al fine di fronteggiare i danni al settore agricolo e della silvicoltura e i conseguenti oneri causati dalla diffusione incontrollata di fauna selvatica, e per garantire la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituito un fondo presso il Ministero della difesa con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane.

2. Il contenimento della fauna selvatica di cui al comma 1, esercitato selettivamente, viene praticato da regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta. I piani di contenimento sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di

porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché delle provincie e degli Enti locali interessati, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in misura non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - ;

2022: - .

60.0.160

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo speciale danni della fauna selvatica)

1. Al fine di sopperire ai danni causati al comparto agricolo dalla fauna selvatica è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo, di seguito denominato "fondo fauna selvatica", con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati a risarcire le imprese agricole che subiscono danni a strutture o coltivazioni da fauna selvatica, per predisporre piani di contenimento delle unità animali su base regionale, per mettere a punto piani di prevenzione rispetto a tali fenomeni.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.

3. Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 200 milioni per il 2020 si provvede:

a) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;

c) per il 2021, mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».

60.0.161

SAVIANE, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per il sostegno ai danni da fauna selvatica)

1. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalle regioni per la prevenzione dei danni causati dagli ungulati attraverso recinti di rimboschimento è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse in base ai finanziamenti stanziati dalle regioni nei piani di sviluppo rurale per finalità di cui al comma 1.

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

60.0.162 (testo 3)

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 60-bis.

(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, una quota delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in misura non inferiore a 10 milioni di euro, da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del

Ministero della difesa, è destinata alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

60.0.163 (testo 3)

VALLARDI, BRUZZONE, CENTINAIO, BERGESIO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed itti-

che, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

60.0.164

ABATE, PUGLIA, MARILOTTI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 60-bis.***(Costituzione della Organizzazione di Produttori del latte ovino della Sardegna)*

1. Al fine di concorrere al rafforzamento delle capacità di coordinamento e di aggregazione degli allevatori ovini da latte della Sardegna e salvaguardare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio rurale e della pastorizia della stessa Regione Sardegna, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Regione Sardegna, sono emanate disposizioni e misure operative volte a consentire la costituzione ed il riconoscimento, tramite il medesimo decreto, di una Organizzazione di Produttori di latte ovino a livello regionale sardo, a cui aderiscono almeno il sessanta per cento degli allevatori della regione e che rappresenti almeno il sessantacinque per cento del latte ovino munto nella regione. L'Organizzazione di Produttori di cui al precedente periodo rispetta i criteri di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ed ha, in particolare, le finalità specifiche di:

- a) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- b) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
- c) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

2. Il decreto di cui al comma 1, stabilisce altresì che la gestione amministrativa e di rappresentanza della Organizzazione di Produttori, ovvero la direzione della Organizzazione di Produttori, per almeno due mandati del relativo organo di amministrazione, successivamente al primo mandato, sia condotta da un soggetto nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, affinché siano attuati, implementati e diffusi tra gli aderenti, i principi di base delle organizzazioni di produttori, finalizzati a dare rappresentatività ai produttori, a contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno della filiera del latte ovino e stimolarne la competitività del settore.

3. Per l'attuazione delle finalità previste dal comma 2 e per concorrere al finanziamento delle attività di funzionamento dell'Organizzazione di Produttori di cui al comma 1 nel rispetto delle norme unionali applicabili in materia di aiuti di Stato, è autorizzata una spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

60.0.165

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata

documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

60.0.166

VALLARDI, BRUZZONE, CENTINAIO, BERGESIO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI,
FERRERO, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifici; in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione

sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

60.0.167

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con

le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari ad almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 3 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.0.168

BRUZZONE, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio)

1. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "accertato"».

60.0.169

DE BONIS, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sostegno al settore cunicolo)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per la cunicoltura, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7 milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di conigli, a garantire la massima trasparenza

nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore cunicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti cunicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «previa intesa in sede di Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

60.0.170

DE BONIS, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Abolizione dei contratti di soccida al settore zootecnico e destinazione del relativo gettito fiscale al riequilibrio ambientale e socio economico)

1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto al-

l'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida cessano di essere applicabili.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 2170 e seguenti del codice civile.

3. All'interno delle filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

4. Tutte le entrate provenienti dal nuovo gettito fiscale, derivante dall'attuazione del presente articolo, sono destinate al Fondo speciale perequativo, utilizzato per misure di carattere strutturale, tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata, avvicinare la produzione al consumo, anche recuperando immobili preesistenti e ridurre i problemi ambientali legati al trasporto su lunghe distanze (emissioni di CO₂) e all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili.

5. Per le finalità di cui al comma 4, sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo alle attività che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni di CO₂, delocalizzano nelle aree del paese in cui la produzione è inesistente e/o insufficiente a soddisfare i consumi e laddove non vi sono problemi legati alla direttiva nitrati europea.

6. I beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 5 non dovranno possedere nel mercato di riferimento nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte (mangime), il 10 per cento del fattore intermedio (produzione zootecnica) e il 10 per cento del fattore a valle (prodotto finito), in ogni filiera zootecnica. Inoltre, le agevolazioni e gli incentivi sono altresì estesi a tutte le misure di *trade marketing* e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi *brand* e a creare nuove reti commerciali e/o punti vendita.

7. Le associazioni che dimostrino di aver subito effetti restrittivi all'interno di una filiera derivanti da derive oligopolistiche, beneficeranno di priorità nell'assegnazione delle risorse.

8. Tutte le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di carattere tributario e previdenziale.

Conseguentemente, l'emendamento determina gettito fiscale per lo Stato.

60.0.171

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per il contrasto e la eradicazione del virus della Lingua blu)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In situazioni di emergenza veterinaria, il Ministero della salute può, a seguito di segnalazioni da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, introdurre misure straordinarie".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

60.0.172

DE BONIS, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera e)».

60.0.173

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca 1 raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera e)».

60.0.174

ABATE, NATURALE, PUGLIA, BOTTO, GRANATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo per le razze a rischio di estinzione)

1. Al fine di salvaguardare la biodiversità genetica delle razze da allevamento a rischio di estinzione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato alla costituzione di una banca dati genetica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.175

RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, STABILE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo nazionale per la fauna selvatica)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

60.0.176

BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

"6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (*Sturnus Vulgaris*) le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inoltro alla Commissione Europea"».

60.0.177

PEROSINO, BERUTTI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

1) *le parole:* "Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi" *sono sostituite dalle seguenti:* "Qualora vi siano dei gravi rischi per l'incolumità delle persone, previo parere non vincolante dell'Istituto,";

2) *dopo le parole:* "dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali" *sono aggiunte le seguenti:* e dalle guardie volontarie venatorie riconosciute e dai cacciatori.";

3) *le parole:* "Queste ultime", *sono sostituite dalle seguenti:* "Le amministrazioni provinciali".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

60.0.178

FERRAZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 750mila per ogni persona danneggiata e euro 200mila per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro mila per morte o invalidità permanente senza franchigia. Per le polizze assicurative in essere è fatto obbligo di adeguamento dei massimali alla prima scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

60.0.179

STEFANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifica dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

1. Alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "degli enti locali delegati dalle regioni", sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime"».

60.0.180

LONARDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie bufaline, così come previsto dal decreto ministeriale 9 settembre 2014, recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala Campana DOP", che prevede una Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo con una dotazione pari a 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

60.0.181

LONARDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Allo scopo di favorire il peso delle DOP esistenti nel settore lattiero-caseario e dei prodotti che utilizzano latte italiano attraverso una più attenta promozione delle DOP minori e di favorire la collocazione e la valorizzazione sui mercati esteri è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «213 milioni di euro per l'anno 2020, 304 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.182

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disciplina del digestato equiparato)

1. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

"o-bis) digestato equiparato": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa

agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica".

b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:

"CAPO IV-BIS.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO

Art. 32-bis.

(Condizioni di equiparabilità)

1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Art. 32-ter.

(Modalità di utilizzo)

1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in re-

lazione agli specifici andamenti metereologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Art. 32-quater.

(Controlli)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al precedente comma sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad autorizzare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione».

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 1.000.000;

2021: - ;

2022: - .

60.0.183

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disciplina del digestato equiparato)

1. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e

l'utilizzazione agronomica del digestato" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

"o-bis) digestato equiparato': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine- chimica".

b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:

"CAPO IV-BIS.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO

Art. 32-bis.

(Condizioni di equiparabilità)

1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Art. 32-ter.

(Modalità di utilizzo)

1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in re-

lazione agli specifici andamenti metereologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Art. 32-quater.

(Controlli)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al precedente comma sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 61

61.0.1

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Esuli istriani giuliani e dalmati e minoranza italiana nell'ex Jugoslavia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.800.00 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

61.0.2

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

(Rifinanziamento Fondo da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi)

1. Il Fondo di cui al comma 287 della legge n. 145 del 2018 è finanziata con ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

Art. 62

62.0.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo il «Capo VII», inserire il seguente:

«CAPO VII-BIS.

MISURE IN MATERIA DI VIABILITÀ

«Art. 62-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari.

La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni, lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari."».

62.0.2

NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«CAPO VII-BIS
OSSERVATORIO NAZIONALE DEI DIRITTI DEI PENDOLA-

RI

Art. 62-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e del diritto della persona alla mobilità, è istituito l'Osservatorio nazionale dei diritti dei pendolari, di seguito denominato "Osservatorio", presso l'Autorità di regolazione dei trasporti. L'Osservatorio è un organo consultivo avente funzioni di monitoraggio e di censimento in relazione alla mobilità pendolare sul sistema di offerta delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico sia su gomma che su ferro,

con compiti di analisi, svolgimento di interviste, raccolta di dati, valutazione degli utenti del servizio di trasporto pubblico ed elaborazioni di interventi al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità della mobilità pubblica e pianificare politiche per la mobilità sostenibile, da sottoporre annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità organizzative per l'istituzione dell'Osservatorio la cui attività si intende svolta in forma gratuita.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

62.0.3

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO VII-BIS.

MISURE IN MATERIA DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 62-bis.

(Rafforzamento dell'autocontrollo degli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

62.0.4

COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO VII-BIS
MISURE IN MATERIA DI ENTI DEI TERZO SETTORE

Art. 62-bis.

(Rafforzamento dell'autocontrollo degli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sostituire le parole: "5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

62.0.5

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«CAPO VII-BIS

MISURE DIVERSE

Art. 62-bis.

(Soppressione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)

1 All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi i commi da 162 a 170.».

62.0.6

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Assunzioni straordinarie di personale nelle forze di polizia, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contorto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tali fini si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.

3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017. Le risorse necessarie sono individuate dall'articolo 13 comma 4 della presente legge.

4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario, del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019. Le risorse necessarie sono individuate dall'articolo 13 comma 4 della presente legge.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 1 miliardo di euro per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2020 mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei

nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

e) quanto a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

62.0.7

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana per installazione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.8

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana per installazione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 33-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132. Il predetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.9

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Vestiaro per le forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura degli oneri finanziari connessi all'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.10

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Vestiaro per le forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura degli oneri finanziari connessi all'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.11

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di giubbotti antiproiettili per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.12

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di giubbotti antiproiettili per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è Istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 164 milioni di euro per l'anno 2020".

62.0.13

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Realizzazione di camere di sicurezza detentive)

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.14

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Realizzazione di camere di sicurezza detentive)

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.15

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Vestiaro per le forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

62.0.16

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Vestiaro per le forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

62.0.17

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Installazione di telecamere di sicurezza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.18

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Installazione di telecamere di sicurezza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.19

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Formazione antiterroristica per il personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del

Ministro della difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «CAPO VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.20

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Formazione antiterroristica per il personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.21

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Potenziamento dell'armamento in dotazione al personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinate alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.22

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Stanziamiento straordinario per l'acquisto di vestiario e l'efficienza generale del Ministero dell'interno)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destina-

to alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA»

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.23

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Stanziamiento straordinario per l'acquisto di vestiario e l'efficienza generale del Ministero dell'interno)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.24

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Potenziamento dell'armamento in dotazione al personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.25

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA»

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.26

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.27

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente;

«Art. 62-bis.

(Acquisto di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie ad uso del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituite un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie per il personale delle forze di polizia, previo de-

creto di idoneità adottato dal Ministero della salute in raccordo con il Ministero dell'interno, e materiale necessario alla profilassi sanitaria».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.28

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie ad uso del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie per il personale delle forze di polizia, previo decreto di idoneità adottato dal Ministero della salute in raccordo con il Ministero dell'interno, e materiale necessario alla profilassi sanitaria».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.29

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Fondo per le indennità ferroviaria, autostradale e postale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti, dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.30

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Fondo per le indennità ferroviaria, autostradale e postale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato, dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.31

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese di pulizia per la messa a norma igienico-sanitaria degli uffici delle forze di polizia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura finanziaria delle spese di pulizia necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno degli uffici delle Forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.32

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese di pulizia per la messa a norma igienico-sanitaria degli uffici delle forze di polizia)

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura finanziaria delle spese di pulizia necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno degli uffici delle Forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.33

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 62-bis.***(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana finalizzato al contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti)*

Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.34 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA,

SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI, FANTETTI,
DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai Comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

62.0.35

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributo alle attività dei Comuni nel campo della prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.36

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributo alle attività dei Comuni nel campo della prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, Comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.37

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Attività di contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nel territorio dei Comuni insistenti sui grandi laghi nazionali)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.38

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI,

CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Attività di contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nel territorio dei Comuni insistenti sui grandi laghi nazionali)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.39

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Impianti di raffreddamento e riscaldamento per gli uffici delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici delle Forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.40

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Impianti di raffreddamento e riscaldamento per gli uffici delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici delle Forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.41

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Manutenzione e funzionamento dei poligoni in uso alle forze di polizia)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria, degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.42

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Manutenzione e funzionamento dei poligoni in uso alle forze di polizia)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.43

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese per l'acquisto straordinario di articoli di cancelleria)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.44

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese per l'acquisto straordinario di articoli di cancelleria)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.45

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisizione del sistema di bordo Mercurio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni, di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della Polizia di Stato.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.46

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisizione del sistema di bordo Mercurio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della Polizia di Stato.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.47

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Misure assistenziali in favore del personale delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.48

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Misure assistenziali in favore del personale delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.49

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento delle risorse per l'aggiornamento e l'addestramento del personale delle Forze di Polizia)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.50

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento delle risorse per l'aggiornamento e l'addestramento del personale delle Forze di Polizia)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.51

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese straordinarie per l'aggiornamento e l'acquisto di documentazione)

1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.52

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Spese straordinarie per l'aggiornamento e l'acquisto di documentazione)

1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri concessi.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.53

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro desti-

nati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.54

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.55

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di caschi u-bot per il personale delle forze di polizia)

Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi *u-bot* da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.56

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di caschi u-bot per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi *u-bot* da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.57

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Controlli periodici sulle dotazioni del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.58

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Controlli periodici sulle dotazioni del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.59

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Indennità per l'insegnamento e l'addestramento)

Dopo l'articolo 60, comma 6, della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 6-bis:

"6-bis. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi".».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

62.0.60

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA,
SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, 6-bis il seguente:

«Art. 62-bis.

(Indennità per l'insegnamento e l'addestramento)

Dopo l'articolo 60 comma 6 della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 6-bis:

"6-bis. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi".».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

62.0.61

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

*(Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva
va del personale appartenente alle Forze di polizia)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.62

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale appartenente alle Forze di polizia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.63

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributo all'acquisto di vestiario per il personale delle forze di polizia operante in abiti civili)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di idonei capi di

vestiario in relazione alla tipologia di servizio svolto a favore del personale delle Forze di Polizia che espleta servizio in abiti civili.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.64

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Contributo all'acquisto di vestiario per il personale delle forze di polizia operante in abiti civili)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di idonei capi di vestiario in relazione alla tipologia di servizio svolto a favore del personale delle Forze di Polizia che espleta servizio in abiti civili.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.65

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di dispositivi di protezione antitaglio ed per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.66

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Acquisto di dispositivi di protezione antitaglio ed antipuntura per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.67

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Estensione del beneficio della mensa obbligatoria)

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 18 maggio 1989, n. 203, è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza»;

agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.68

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, MISIANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Estensione del beneficio della mensa obbligatoria)

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 18 maggio 1989, n. 203, è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza»;

agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno

2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

62.0.69

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

*(Convenzione bilaterale in materia
di sicurezza sociale tra Italia e Albania)*

1. Al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

62.0.70

MANCA, ERRANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.».

Art. 63**63.1**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella *f*, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.».

*Conseguentemente all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:**al comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000;

al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

63.2

VONO, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 5,, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.».

63.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente :

«5-bis. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

"6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6

marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."».

63.4

TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Nelle more dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto ministeriale di riparto delle risorse relative all'anno 2019 del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, alle regioni a statuto ordinario non si applicano le penalità previste dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimento all'annualità in corso.».

63.5

TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle regioni l'entità delle risorse assegnate direttamente ai comuni capoluogo e alle città metropolitane, ricomprese nel territorio di ciascuna regione, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2019.».

63.6

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguenti commi:

«5-bis. Ai fini di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

5-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2019".

5-quater. A decorrere dall'anno 2024 le risorse non riversate allo Stato sono destinate dalle regioni a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n.145 secondo gli importi di cui alla tabella 1 allegata.

5-quinquies. All'onere pari a 136,4 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 29 dell'articolo 8 della presente legge e a decorrere dal 2035 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Tabella 1

	Nuovi investimenti delle Regioni a decorrere dal 2024
Abruzzo	2.009.201,80
Basilicata	1.250.523,38
Calabria	2.673.318,07
Campania	8.354.072,79
Emilia Romagna	13.255.760,42
Lazio	13.827.606,68
Liguria	3.342.380,43
Lombardia	28.603.874,10
Marche	4.073.693,79
Molise	809.315,35
Piemonte	12.441.640,88
Puglia	7.594.557,73
Sicilia	7.364.622,91

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Toscana	10.194.160,69
Umbria	2.509.009,43
Valle d'Aosta	1.154.983,19
Veneto	16.970.869,90
	136.439.591,54

63.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Ritirato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Ai fini di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

5-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2019".

5-quater. A decorrere dall'anno 2024 le risorse non riversate allo Stato sono destinate dalle regioni a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5-quinquies. All'onere pari a 136,4 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 29 dell'articolo 8 della presente legge e a decorrere dal 2035 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

63.8

FERRARI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25

maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni a statuto ordinario e province».

63.9

Giuseppe PISANI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali ed in-fungibili, gli enti in dissesto sono autorizzati a porre in essere processi di reclutamento del personale con incarico dirigenziale, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, soltanto se nell'ambito del personale in organico non siano presenti profili personali adeguati, e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.».

Conseguentemente:

alla rubrica, dopo le parole: «a statuto ordinario», aggiungere le seguenti: «ed enti locali»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

63.10

SCHIFANI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, per gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 243-bis ovvero all'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Regioni a statuto speciale)».

63.11 (testo 2 corretto)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione

e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

5-ter. Le disposizioni recate dal comma *5-bis* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «Regioni».

63.12

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*5-bis.* Le disposizioni recate dal comma *5-ter* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma *5-ter* entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

5-ter. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termine di saldo netto da finanziare."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni».

63.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA, TESTOR

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.".

5-ter. Le disposizioni recate dal comma 5-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni».

63.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Le regioni utilizzano, a decorrere dall'anno 2020, una quota del cinque per cento derivante dalle economie di cessazione del personale già maturate nel quinquennio precedente, da destinarsi ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il fabbisogno dei corpi o servizi di polizia provinciale e metropolitana che svolgono attività in avvalimento o riallocate agli enti di area vasta ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché per l'incremento di personale

dei servizi di vigilanza regionali in campo faunistico-ambientale istituiti con precedente assorbimento di personale di polizia locale delle province e delle città metropolitane.

5-ter. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "viabilità", inserire le seguenti: ", polizia locale"».

63.15

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*5-bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-*bis* è aggiunto il seguente:

"282-*ter.* Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020».

63.16

FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Le risorse previste al comma 844 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 50 milioni di euro l'anno dall'anno 2024 all'anno 2034 con le medesime finalità, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.».

63.17

STEFANI, RIVOLTA, TOSATO, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, CANTÙ, FAGGI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI,

BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBI,
Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Le risorse previste al comma 844, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono incrementate di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 50 milioni di euro l'anno fino al 2034 con le medesime finalità. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

63.18

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'," sono inserite le seguenti: "del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale,"».

63.19

FERRARI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, al, comma 1, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis" inserire le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di

importanza minore (de minimis) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale"».

63.20

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome," sono aggiunte le seguenti: ", anche attraverso le società a partecipazione pubblica,"».

63.21

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti: "nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo"».

63.2000/1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Ritirato

Premettere il seguente:

«05-bis. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.".

5-ter. Le disposizioni recate dal comma 5-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni».

63.2000/2

NENCINI, CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 63.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 7, dell'articolo 12 del decreto-legge. 22 ottobre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni delle aree metropolitane o delle aree vaste". Al medesimo comma 7, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022"».

63.2000/3

DE PETRIS, GASPARRI, CIRINNÀ, BINETTI

Ritirato

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. In occasione del 150° anniversario della proclamazione di Roma Capitale nel 2020-2021 (20 settembre 1870 - 3 febbraio 1871) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le Celebrazioni dei 150 anni della proclamazione di Roma Capitale, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative istituzionali, nazionali ed internazionali e con la calendarizzazione di dibattiti, mostre, convegni ed eventi in tutta Italia, approfondimenti nelle scuole di ogni ordine e grado per diffondere e valorizzare il molo della Capitale quale finale coronamento dell'Unità d'Italia. Per le finalità suindicate in seno alla struttura di missione per la celebrazione degli anniversari nazionali è istituito, in accordo con Roma Capitale, un Comitato per l'organizzazione del 150° dell'unione di Roma allo Stato italiano formato da studiosi ed esperti in grado di elaborare un calendario di eventi sulla storia di Roma fino alla sua istituzione come Roma Capitale».

- e, di conseguenza, alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: «e Roma Capitale»

- e, di conseguenza, sostituire le parole: «è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020», con le seguenti: «è ridotto di 1.000.000 euro per gli anni 2020 e 2021».

63.2000/4

PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e allo scopo di consentire l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 403 a 406, della predetta legge n. 205 del 2017, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 7.300.000,00 a favore delle re-

gioni a statuto ordinario non coinvolte nella prima fase di sperimentazione. La ripartizione delle risorse destinate alla sperimentazione è complessivamente erogata nel biennio 2021-2022, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

63.2000/5

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

All'emendamento Relatori 63.2000, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e allo scopo di consentire l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 403 a 406, della predetta legge n. 205 del 2017, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 7.300.000,00 a favore delle regioni a statuto ordinario non coinvolte nella prima fase di sperimentazione. La ripartizione delle risorse destinate alla sperimentazione è complessivamente erogata nel biennio 2021-2022, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

63.2000/6

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 63.2000 apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) *dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:*

«5-ter. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro."».

63.2000/7

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 63.2000 apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) *dopo il comma 5-bis inserire il seguente:*

«5-ter. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio».

63.2000/8

FERRARI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire l'alea con il seguente: «Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti»;*
- b) *dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:*

«5-ter. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio».

63.2000/9

BINETTI

Respinto

All'emendamento 63.2000, sostituire le parole: «il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.» con le parole: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta»».

63.2000/10

BINETTI

Respinto

All'emendamento 63.2000, sostituire le parole: «il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.» con le parole: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentuno»».

63.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In occasione del cinquantenario delle Regioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le Celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle Regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalità suindicate è istituito un Comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il

compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.

63.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Piano straordinario di assunzione di personale tecnico qualificato negli enti locali)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le Province e le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le Province e le Città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri

possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le Province e le Città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma *1-bis*, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

1-quater. Le Province e le Città Metropolitane, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti, direzione dei lavori, e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2020 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio.

1-quinquies. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le Province e Città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1-sexies. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267'.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientalemente dannoso concernente i fertilizzanti generici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", sopprimere il numero 19, lettera *a*) (fertilizzanti generici)».

63.0.2

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutta il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fa-

scia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."».

63.0.3

PICETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le pro-

vince possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuabile fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."».

63.0.4

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un

rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-*ter*. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."».

63.0.5

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-*bis*.

(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuabile fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."».

63.0.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: "Per le restanti unità di personale previste nel comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la

selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, anche nelle forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

63.0.7

MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le restanti unità di personale previste nel comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, anche nelle forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

63.0.8

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: "Per le restanti unità di personale previste nel comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e

valorizzazione della professionalità, anche nelle forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

63.0.9

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: "Per le restanti unità di personale previste nel comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, anche nelle forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

63.0.10

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205,

dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 e a 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033».

63.0.11

PICCHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 e 2034» con le seguenti: «di 625 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni per l'anno 2021, di 1.115 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.265 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.341 per l'anno 2024, di 1.612 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.».

63.0.12

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.

2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

63.0.13

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

63.0.14

MANCA, FERRARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."».

63.0.15

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

"6-*bis*. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Mini-

stro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."».

63.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

"6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."».

63.0.17

TOSATO, STEFANI, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Riassegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali)

1. Al fine di riassegnare le risorse di cui al comma 418 della legge n. 190 del 2014 agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali fondamentali, in attuazione della sentenze della Corte costituzionale n. 205 del 2016 e n. 137 del 2018 e nelle more dell'attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è attribuito alle regioni, a decorrere dal 2020, un contributo, quantificato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, recante "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali". È fatta salva la compensazione delle somme relative agli anni pregressi.

2. Le maggiori entrate nette derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, dovute dalle regioni a statuto ordinario all'Era-rio ai sensi dell'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono compensate, ove inferiori, sulle risorse spettanti ai sensi del comma 1.».

63.0.18

STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Compensazione alle Regioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. A compensazione delle minori entrate regionali derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito

dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, cessano le regolazioni finanziarie verso lo Stato di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli importi relativi agli anni di imposta successivi al 2013.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimata prudenzialmente in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante:

a) per l'anno 2020:

1) quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

2) quanto a 192 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione diparte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

3) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

b) per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

63.0.19

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 1, comma 843, della legge n. 205 del 2017 è così sostituito:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2018-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta di decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata."

2. Agli oneri derivanti dalle risorse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.».

63.0.20

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 1, comma 843, della legge n. 205 del 2017 è così sostituito:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2020-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,».

63.0.21

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 1, comma 843, della legge n. 205 del 2017 è così sostituito:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2020-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,».

63.0.22

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province in dissesto o predissesto)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 843 è sostituito dal seguente:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2018-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000;

2021:

- CP: - 30.000.000;
- CS: - 30.000.000;

2022:

- CP: - 30.000.000;
 - CS: - 30.000.000.
-

63.0.23

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 1, comma 843, della legge n. 205 del 2017 è così sostituito:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2018-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

63.0.24

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.».

63.0.25

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.».

63.0.26

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.».

63.0.27

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Compensazione degli interventi statali sui tributi regionali)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di consentire la compensazione di cui al comma 1, i provvedimenti statali con effetti sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali riportano, in apposite tabelle allegate, la quantificazione delle variazioni alle entrate tributarie, distintamente per ciascun tributo e per ciascuna regione o provincia autonoma. Con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta regionale sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

le predette quantificazioni sono effettuate con distinta indicazione del gettito riconducibile alle variazioni disposte con legge regionale."».

63.0.28

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Compensazione degli interventi statali sui tributi regionali)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di consentire la compensazione di cui al comma 1, i provvedimenti statali con effetti sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali riportano, in apposite tabelle allegate, la quantificazione delle variazioni alle entrate tributarie, distintamente per ciascun tributo e per ciascuna regione o provincia autonoma. Con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta regionale sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le predette quantificazioni sono effettuate con distinta indicazione del gettito riconducibile alle variazioni disposte con legge regionale."».

63.0.29

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente comma:

«63-bis.

Le risorse previste al comma 844, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 50 milioni di euro l'anno fino al 2034 con le medesime finalità. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo di all'articolo 7 della presente legge.».

63.0.30

MANCA, FERRARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle regioni a statuto ordinario)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'articolo 1, comma 439 legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.».

63.0.31

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Confe-

renza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439 della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.».

63.0.32

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439 legge n. 232 del 16, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.».

63.0.33

PICETTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439 legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.».

63.0.34

TOSATO, STEFANI, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Premialità per bassa pressione tributaria)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono aggiunti infine i seguenti commi:

"3. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *e*) della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite forme premiali per gli investimenti, applicabili a decorrere dall'anno 2020, per le regioni a statuto ordinario che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media nazionale. A tal fine si fa riferimento:

a) al gettito *pro-capite* derivante dalle manovre tributarie su Irap e addizionale regionale all'Irpef approvate dalle regioni a statuto ordinario, come rilevato e comunicato dal Mef, Dipartimento Politiche fiscali, relativamente all'ultimo anno consuntivo disponibile;

b) alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in sanità derivanti dall'applicazione degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), come disciplinati dal Decreto del Ministero della salute 12 marzo 2019, con riferimento all'ultimo anno disponibile.

3-ter. Accedono alla primauté le Regioni che rispettano i LEA ai sensi della lettera *b)* e che abbiano un gettito *pro-capite* di cui alla lettera *a)* inferiore alla media delle regioni a statuto ordinario. Il riparto è realizzato in proporzione allo scostamento del gettito *pro-capite* di ogni regione rispetto alla media.

3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le relative somme.

3-quinquies. Annualmente con legge di bilancio sono individuate le risorse da destinare alle forme premiali per investimenti di cui al comma 1.

2. Per l'anno 2020 una quota delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 7 pari a 600 milioni di euro è riservata alle finalità di cui al comma 1.».

63.0.35

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proposta di norma su premialità su bassa pressione tributaria)

All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è aggiunto il seguente comma:

"3. In attuazione dell'articolo 17 comma 1, lettera *e*) della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite forme premiali, applicabili a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media nazionale.

A tal fine si fa riferimento:

a) al gettito *pro-capite* derivante dalle manovre tributarie su Irap e addizionale regionale all'Irpef approvate dalle regioni a statuto ordinario, come rilevato e comunicato dal Mef, Dipartimento Politiche fiscali, relativamente all'ultimo anno consuntivo disponibile;

b) alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in sanità derivanti dall'applicazione degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), come disciplinati dal Decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, con riferimento all'ultimo anno disponibile.

Accedono alla premialità le Regioni che rispettano i LEA ai sensi della lettera *b*) e che abbiano un gettito *pro-capite* di cui alla lettera *a*) inferiore alla media delle regioni a statuto ordinario. Il riparto è realizzato in proporzione allo scostamento del gettito *pro-capite* di ogni regione rispetto alla media. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente, previa intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le relative somme.».

63.0.36

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento". Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) *le parole:* "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" *sono sostituite dalle seguenti:* "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento";

b) *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 214 milioni euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

63.0.37

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento". Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" *sono sostituite dalle seguenti:* "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento";

le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".».

63.0.38

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento,

e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento". Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: le parole: «nel 2019 è pari all' 85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

63.0.39

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».

63.0.40

PICETTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione-

ne," sono inserite le seguenti "nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo"».

63.0.41

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti: "nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo"».

63.0.42

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti "nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo"».

63.0.43 (testo 3)

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI, D'ARIENZO,
TARICCO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro; *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00 euro.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.44

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per l'anno 2021, di 235 milioni di euro per l'anno 2022, di 275 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

63.0.45

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CAMPARI, CORTI, RUFA, PERGREFFI, CANTÙ, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, ROMEO, SIRI, STEFANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e

sue modifiche e integrazioni è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020; di 60 milioni di euro per l'anno 2021; di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge".».

63.0.46 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Trasporto pubblico locale Piemonte)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

63.0.47

SAVIANE, STEFANI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Rifinanziamento fondo articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

63.0.48 (testo 2)

SUDANO, FARAONE, RENZI, COMINCINI, CONZATTI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.49 (testo 2)

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPATHEU, SACCONI, MALLEGNI, DAMIANI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.50 (testo 2)

SCHIFANI, DAMIANI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.51

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPANHEU, SACCONI, MALLEGGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2020, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.

63.0.52

SCHIFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative: al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2020, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.

63.0.53

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPTAEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure a sostegno della continuità territoriale aerea delle regioni insulari)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "e di Foggia" con le seguenti: ", Foggia, Palermo, Catania, Trapani e Comiso".

2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2».

63.0.54

SCHIFANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure a sostegno della continuità territoriale aerea delle regioni insulari)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "e di Foggia" con le seguenti: "Foggia, Palermo, Catania, Trapani e Comiso".

2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge 17 maggio 1999, n.144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2.

63.0.55

PEROSINO, BERGESIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Provincia di Cuneo)

1. Per la Provincia di Cuneo il versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è ridotto della metà.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 17 milioni complessivi per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge».

63.0.56

PEROSINO, BERGESIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Provincia di Cuneo)

1. Alla Provincia di Cuneo sono assegnati in conto capitale 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla allegata Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

63.0.57

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 4 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale";

b) all'articolo 75-bis dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"3-ter. L'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati' di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza".

3. Le quote spettanti alle province ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670

del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

4. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e dalle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2020, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2020, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

63.0.58 (testo 2 corretto)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Regioni a statuto speciale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

2. Le disposizioni recate dal comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

63.0.59

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Regioni a statuto speciale)

1. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare".

2. Le disposizioni recate dal comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

63.0.60

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Regioni a statuto speciale)

1. Le disposizioni recate dal comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

2. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente: "Art. 19-bis. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termine di saldo netto da finanziare"».

63.0.61

TOSATO, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Comunicazione dei dati sui clienti alloggiati nelle strutture di locazione breve anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno, 2017, n: 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali"».

63.0.62

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Trasferimento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche alla Regione Friuli Venezia Giulia)*

1. In attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), nonché in virtù dell'articolo 51 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) a decorrere dal 1° gennaio 2020, è attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) dovuti alle province del territorio regionale anche se soppresse. Le entrate relative sono versate alla regione Friuli Venezia Giulia.

2. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare alternativamente la tassa ed il canone di cui al comma 1 nei limiti previsti rispettivamente dal decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e loro successive modifiche ed integrazioni.

3. Fino all'approvazione della disciplina regionale di cui al comma 2 continua a trovare applicazione la regolamentazione vigente in ciascuna pro-

vincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli Venezia Giulia».

63.0.63

TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

*(Modifiche all'articolo 2, comma 290,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

1. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso».

63.0.64

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014 è abrogato».

63.0.65

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 1, comma 420n della legge n. 190 del 2014 è abrogato».
-

63.0.66

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Procedure di trasferimento di beni culturali)

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti che comportano alienazione di beni culturali in favore delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e delle aziende del Servizio sanitario nazionale"».
-

63.0.67

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 14-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al comma precedente e della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari a garantire l'erogazione dei servizi in condizioni di sicurezza e la riorganizzazione della rete ospedaliera e della offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne, le disposizioni del Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 nonché quelle di cui ai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disservizi del settore sanitario di approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e di riordino della rete ospedaliera sono sospese".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Giunta Regionale adotta, in attuazione di quanto disposto nel comma precedente e secondo le procedure e le forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche al fine di assicurare, ove non sia rispettato, il mantenimento dello standard dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i provvedimenti necessari per la riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi aventi sede nei comuni di cui al comma precedente».

63.0.68

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 14-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Nelle Regioni di cui al comma 1, nelle more della definizione dei procedimenti di cui al comma precedente e della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari a garantire l'erogazione dei servizi in condizioni di sicurezza e la riorganizzazione della rete ospedaliera e della offerta sanitaria, le disposizioni del Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nonché quelle di cui ai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disservizi del settore sanitario di approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e di riordino della rete ospedaliera sono sospese".

2. Le Regioni di cui al comma 14-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano, in attuazione di quanto disposto nel comma precedente e secondo le procedure e le forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche al fine di assicurare, ove non sia rispettato, il mantenimento dello *standard* dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i provvedimenti necessari per la riorganizzazione della rete ospedaliera assicurando la riqualificazione dei presidi minori, già oggetto di riconversione, in presidi di area disagiata o stabilimenti di presidi maggiori di riferimento».

63.0.69

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Utilizzo sanzioni Codice della Strada)

All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/17, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2017 al 2021"».

63.0.70

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Utilizzo sanzioni del Codice della Strada)

1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni dal 2017 al 2021"».

63.0.71

PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Utilizzo sanzioni Codice della Strada)

1. All'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 17, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2021"».

63.0.72

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Attribuzione del gettito della compartecipazione IVA derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 2 dopo le parole: "attività di recupero fiscale in materia di IVA" sono inserite le parole: "per la parte di spettanza statale, mentre è attribuita interamente alle Regioni la parte di spettanza regionale";

b) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 1,2" sono aggiunte le parole: "in relazione alla parte di spettanza statale";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente;

"5; Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 5, del presente decreto, l'aliquota di cui al comma; 2 del presente articolo viene stabilita pari a quella individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ridetermina-

zione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggirato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto, legislativo 18 febbraio 2000, n. 56"».

63.0.73

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Utilizzo FSN per copertura rate di
ammortamento anticipazioni liquidità)*

1. All'articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le regioni possono destinare quota del finanziamento di cui al periodo precedente, assegnato alla regione, nella misura massima di 100 milioni di euro annui per ognuna, alla copertura delle somme di cui all'articolo 3 comma 5 lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 6 giugno 2013, n. 64"».

63.0.74

TOSATO, BRIZIARELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Concessioni demaniali acque interne)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con

finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

63.0.75

TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Concessioni demaniali acque interne)

1. All'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," sono aggiunte le seguenti: "e quelle sulla navigazione interna e lacuale trasferite alle Regioni,"».

63.0.76

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Ai fine di implementare il servizio di rilascio di certificati anagrafici e documenti della pubblica amministrazione presso le attività commerciali che operano nel settore della vendita ai dettagli di giornali, riviste e periodici è previsto un contributo fino ad un massimo di 50 mila euro à Comune, necessari per sostenere parte dei costi per l'adeguamento tecnologico degli impianti e per l'incentivazione del servizio.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo è istituito un fondo sperimentale di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo di curai comma 1 dell'articolo 7».

63.0.77

ORTIS, BOTTO, DONNO, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165).

1. Al comma 1, dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale, stabilendo che qualora un consigliere regionale assuma la carica di assessore nella giunta regionale, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti."

2. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, non possono, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. L'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli ordinamenti regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le norme dei rispettivi ordinamenti a quanto previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004 n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

5. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti dal comma 4, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo al medesimo termine».

Art. 64

64.1

TESTOR

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire la cifra: «250.000» con la seguente: «500.000» e la cifra: «1.000.000» con la seguente: «750.000»;*

b) *al secondo periodo sostituire la cifra: «250.000» con la seguente: «500,000» e la cifra: «1.000.000» con la seguente: «750.000».*

Conseguentemente, alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 1.4 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), Azione 7 - Tutela delle minoranze linguistiche, al capitolo 5210 «Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche» apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2022:

- CP: - 250.000;

CS: - 250.000;

e al capitolo 5211 «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche» apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2022:

- CP: - 250.000;

CS: - 250.000;

64.0.1

TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.64-bis.

(Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche a rischio di scomparsa)

1. Il presente articolo ha lo scopo di tutelare le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa, il cui numero di appartenenti è inferiore alle 10.000 unità sul territorio nazionale. Al fine di beneficiare delle misure previste dalla presente legge, gli appartenenti ad una minoranza linguistica a rischio di scomparsa devono risiedere in comuni con una popolazione censita pari o inferiore alle 5.000 unità e devono essere non meno del 15 per cento della popolazione residente nei comuni, in conformità all'articolo 7, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Per le nuove imprese e per quelle già esistenti nei comuni di cui al comma 1, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale, è istituita ai sensi del presente articolo una Zona economica speciale (ZES).

3. Per i primi cinque periodi d'imposta, le imprese di cui al comma 2 possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

c) deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili posseduti dalle imprese medesime e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche;

d) deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES del 50 per cento della tassa sui rifiuti (TARI);

e) ai fini del consumo di energia elettrica, applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) riduzione del 50 per cento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende;

g) decontribuzione fiscale del 22 per cento per l'apertura e il mantenimento di attività commerciali e di ricezione turistica;

h) agevolazioni fiscali per le imprese che realizzano servizi internet ad alta velocità, finalizzati ad incentivare pratiche di telelavoro e a favorire la crescita delle imprese del territorio.

4. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese agricole o di allevamento di bestiame, i comuni di cui al comma 1 possono concedere gratuitamente, per un periodo di almeno quindici anni, ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni, l'utilizzo di terreni agricoli demaniali di proprietà comunale per attività agricole e zootecniche. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle aziende dei medesimi settori già operanti nel territorio del comune.

5. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato nei comuni di cui al comma 1 è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.000 euro erogato esclusivamente entro il primo anno di vita. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo dell'assegno è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;

b) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, agli studenti dei comuni di cui al comma 1 che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020 è assegnata una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020, finalizzata all'acquisto di materiale utile allo studio della lingua della minoranza, può anche essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili;

c) i residenti dei comuni di cui al comma 1 possono detrarre dall'imponibile IRPEF il 50 per cento della somma impiegata per l'acquisto del-

l'abbonamento ad ogni mezzo di trasporto pubblico utile al raggiungimento del posto di lavoro o del luogo di studio dal comune di residenza.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutati complessivamente in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

64.0.2

TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Trasporto pubblico locale)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, è incrementato di 58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 58.000.000;

2021: - 58.000.000;

2022: - 58.000.000.

Art. 65

65.1

TARICCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

65.2

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente;

«1. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

65.3

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Respinto

Sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

65.4

LA PIETRA, BALBONI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree di montagna e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché sostenere lo sviluppo delle attività imprenditoriali, agricole e turistiche, sono istituite le zone franche montane (ZFIVI), all'interno delle quali le imprese usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse. I criteri per l'individuazione delle ZFM sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni.

1-quater. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. Le regioni Individuano con proprio, atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, le ZFM i cui comuni insistono nel proprio territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) numero dei residenti;
- b) altitudine;

- c) rischio di desertificazione economica e commerciale;
- d) calo demografico nell'ultimo trentennio.

1-*sexies*. Delle ZFM possono fare parte uno o più comuni montani o porzioni di essi.

1-*septies*. Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di Una ZFM usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

1-*octies*. Le agevolazioni di cui al comma 1-*septies* si applicano alle imprese a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFM in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFM.

1-*novies*. Le agevolazioni di cui al comma 1-*septies* non si applicano alle imprese che operano in aree ad alto reddito derivante dal settore turistico.

1-*decies*. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFM, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

1-*undecies*. Gli incentivi di cui al comma 1-*decies* consistono in:

a) una somma corrispondente al 65 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento della spesa, sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.

1-*duodecies*. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFM sprovvisti della rete internet a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

1-*terdecies*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*undecies* è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000,000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

65.5

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da "al fine" fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

1-ter All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola: «montani».

65.6

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 1, comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da: "al fine" fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:

"6, Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

1-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola: «montani».

65.7

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Aggiungere i seguenti commi:

«2. All'articolo 1, comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da: "al fine" fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

3. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola: «montani».

65.8

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da: "al fine" fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

1-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: «montani».

65.9

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 all'anno 2019 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere da 2020 il Fondo di solidarietà comunale è incremen-

tato di 10 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 65 abolire la parola: «montani».

65.10

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 all'anno 2019 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere da 2020 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 10 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008"».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la parola: «montani».

65.11

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 all'anno 2019 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10; della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere da 2020 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 10 milioni di euro e al relativo, onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 65 abolire la parola: «montani».

65.12

FREGOLENT, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 17, lettera b), le parole: "non inferiore a 30 milioni a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Disposizioni in favore dei Comuni)»;

b) *all'articolo 68, comma 1, sostituire la cifra:* «6.194.013.364,87» *con la seguente:* «6.204.013.365,87».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge.

65.13

PIARULLI, ABATE, PUGLIA, MAUTONE, GRANATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare i piccoli comuni nella promozione e vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento è destinato esclusivamente alle attività sociali volte ad incentivare il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Le modalità di accesso e di riparto dello stanziamento sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure per i Comuni)».

65.14

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2020 destinata ai comuni che esercitano le funzioni in forma associata.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in favore dei Comuni)».

65.15

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni economiche accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non trovano applicazione nel caso di recuperi finanziari non ancora effettuati. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute effettuate a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: «montani».

Conseguentemente, all'articolo 99 al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

65.16

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le sanzioni economiche accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non trovano applicazione nel caso di recuperi finanziari non ancora effettuati. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute effettuate a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola: «montani».

65.17 (testo 2)

CASINI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuna delle predette annualità. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'importo, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

65.18

PIROVANO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 234, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "residenti nella Provincia di appartenenza del Comune"».

65.0.1

TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane marginali e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite le zone a fiscalità di vantaggio ai sensi del comma 5, le zone franche montane ai sensi del comma 8 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui al comma 10.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane 11 CIPF provvede inoltre, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.

4. Ai fini della presente articolo, per "zona montana marginale" si intende un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante, derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione, nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui all'articolo.

5. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità ai parametri indicati dal CIPE, le zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) altimetria;
- b) rischio di desertificazione economica e commerciale;
- c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

6. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:

- a) promuovono i nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane marginali;
- b) propongono prodotti alimentari tipici delle zone montane marginali la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri;
- c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
- d) offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.

8. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:

- a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;
- b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;
- c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

9. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ricadente in una zona ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE, da intendere come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

11. Nelle zone di cui ai precedenti commi le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.

12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, dopo il 1° gennaio 2020, una nuova attività economica nelle zone montane a fiscalità di vantaggio possono fruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone montane a fiscalità di vantaggio, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2020 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale montano del lavoro;

b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni di attività al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la loro attività all'interno delle zone montane a fiscalità di vantaggio.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, so-

no determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni interessati dalle agevolazioni.

15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane marginali, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 2.28, la cui entità, è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani ricadenti nelle zone franche montane di cui al comma 10, nonché dei comuni ricadenti nelle zone montane a fiscalità di vantaggio, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi.

17. Il fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 97 del 1994, è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 16 e alla copertura dei costi derivanti.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al comma 16, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

19. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge».

65.0.2

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Esonero dei soggetti residenti in aree di montagna dall'obbligo di fatturazione elettronica)

1. Per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, i soggetti residenti nelle aree di montagna nelle quali non è assicurata una adeguata copertura e funzionalità delle reti e infrastrutture *web*, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sono identificati i comuni ricompresi nelle aree di montagna di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

65.0.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 65-bis.

Al comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente:

"10-ter. L'imposta di cui al comma 10-bis non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in area montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte capitale della Tabella A del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

65.0.4

TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Al decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 9-bis, comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2020"».

65.0.5 (testo 2)

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)

1. Al fine di consentire al comune dell'Aquila ed al comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modifiche, con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila, il personale assunto dal comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere a valere sulle somme stanziare dalla Tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al comune dell'Aquila e al comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comune dell'Aquila ed il comune di Fossa calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

65.0.6

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, il seguente periodo: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti, delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

65.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del

31 dicembre 2019. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

65.0.8

QUAGLIARIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale a tempo determinato Comune dell'Aquila)

Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modifiche con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila - pari ad euro 2.860.000 - a valere sulle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

65.0.9

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale a tempo determinato Comune dell'Aquila)

Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-bis, commi 37 e

38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modifiche con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila - pari ad euro 2.860.000 - a valere sulle somme stanziata dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica, e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.10

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo, l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)

1. Al fine di consentire al comunComune e dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modifiche con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila, il personale assunto dal comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere a valere sulle somme stanziata dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila ed il Comune di Fossa calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento. La nonna non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.11

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione deroga limite di spesa per personale a tempo determinato Comune dell'Aquila)

1. In deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010 n. 122, il Comune dell'Aquila, applicando il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione deroga limite di spesa per personale a tempo determinato Comune dell'Aquila)

1. In deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010 n. 122, il Comune dell'Aquila, applicando il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa

complessiva di personale. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.13

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti

l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio".

1-*ter*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

1-*quater*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinqüies*, sesto periodo».

65.0.14

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 46-*quinqüies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-*ter*, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato tem-

poraneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.

1-ter. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

1-quater. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quiquies*, sesto periodo».

65.0.15

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 46-*quiquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

"1-*bis*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere"».

65.0.16

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

"1-*bis*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato, articolo 50, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere"».

65.0.17

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 67-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni

interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, con riserva dei posti disponibili messi a concorso in favore del personale di cui al comma 3 in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019. Le relative procedure concorsuali sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

65.0.18

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"10. A decorrere dalla cessazione delle esigenze della ricostruzione, il personale di cui all'67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'ufficio Speciale di assegnazione"».

65.0.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. Al comma 5, dell'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, con riserva dei posti disponibili messi a concorso in favore del personale di cui al comma 3 in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019. Le relative procedure concorsuali sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Lo norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

65.0.20

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto infine il seguente comma: "10. A decorrere dalla cessazione delle esigenze della ricostruzione, il personale di cui all'67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del

2012, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione"».

65.0.21

QUAGLIARIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalle legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Il personale di cui al comma 5 comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano alla preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata."».

65.0.22

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalle legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il personale di cui al comma 5 comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano alla preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza può essere

temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata."».

65.0.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Fabbisogno di personale Comune dell'Aquila)

1. All'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, il Comune dell'Aquila può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione e al lordo dei trasferimenti statali connessi alla gestione del sisma 2009. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

65.0.24

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Fabbisogno di personale Comune dell'Aquila)

1. All'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, il Comune dell'Aquila può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione e al lordo dei trasferimenti statali connessi alla gestione del sisma 2009. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

65.0.25

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Finanziamento spese personale RIPAM - Comune dell'Aquila)

1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziato per il trattamento retributivo del suddetto personale - pari ad euro 4.726.860,87 annue - sono assegnate al

Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate altresì ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera *a*) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

65.0.26

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Finanziamento spese personale RIPAM - Comune dell'Aquila)

1. All'articolo 67-*ter*, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziare per il trattamento retributivo del suddetto personale - pari ad euro 4.726.860,87 annue - sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate altresì ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera *a*) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

65.0.27

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Deroga norme di spesa per incarichi di studio e consulenze - Comune dell'Aquila)

In deroga all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, per missioni e per la formazione del personale, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.28

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Deroga norme di spesa per incarichi di studio e consulenze - Comune dell'Aquila)

In deroga all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, per missioni e per la formazione del personale, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di

contenimento della, spesa e della spesa complessiva di personale. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

65.0.29

QUAGLIARIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga finanziamento oneri sportelli e fuori cratere)

1. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e destinato altresì un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».

65.0.30

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga finanziamento oneri sportelli e fuori cratere)

1. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato

altresì un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71."».

65.0.31

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga trasferimento straordinario al Comune dell'Aquila per le minori entrate e maggiori spese connesse al sisma del 2009)

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160 del 2016, aggiungere dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" il seguente periodo: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.32

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga trasferimento straordinario al Comune dell'Aquila per le minori entrate e maggiori spese connesse al sisma del 2009)

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160 del 2016, aggiungere dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" il seguente periodo: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.33

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga trasferimento straordinario ai Comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila per le minori entrate e maggiori spese connesse al sisma del 2009)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato un contributo dell'importo annuale di 2 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.34

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Proroga trasferimento straordinario ai Comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila per le minori entrate e maggiori spese connesse al sisma del 2009)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato un contributo dell'importo annuale di 2 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.35

QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Integrazione programma di interventi Comuni del Cratere)

I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto».

65.0.36

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Integrazione programma di interventi Comuni del Cratere)

I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto».

65.0.37

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 82, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. E' comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.

3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'onere derivante dal presente articolo mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.38

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Nelle more della revisione degli articoli da 143 a 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della disciplina di risanamento degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole "a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021". Non si fa luogo a rimborsi di somme già versate o già oggetto di trattenuta a titolo di restituzione;

b) al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data del 1 gennaio 2020 risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2020;

c) l'anticipazione di cui alla precedente lettera b) è concessa entro il 28 febbraio 2020, previa apposita istanza dell'ente, interessato, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora le richieste superino l'importo complessivo di cui alla lettera b), le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze;

d) la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi legali, in un periodo massimo di quindici anni a decorrere dal terzo esercizio successivo al primo

turno elettorale utile dopo la conclusione della durata dello scioglimento, con le medesime modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

e) con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui alle lettere da *b)* a *d)*;

f) agli oneri derivanti dal presente articolo determinati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.39

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

65.0.40

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

65.0.41

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

65.0.42

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: "per il risanamento finanziario degli enti locali" sono aggiunte le parole: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,"; le parole "prevede un'anticipazione a valere su" sono sostituite con le parole: "istituisce un";

b) al comma 2, le parole "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2019, e".

2. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente".

3. Il fondo di cui all'articolo 243-ter incrementato di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.43

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole "e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.44

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole "e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

65.0.45

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.46

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito copi, modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.47

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisio-

ne della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."».

65.0.48

TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

65.0.49

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

65.0.50

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

65.0.51

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- *le parole:* «salva facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.52

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono

sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.53

RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.54

COMINCINI, CONZATTI, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le parole: «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nei presente principio».

65.0.55

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono

sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento affondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.56

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" *sono sostituite dalle seguenti:* "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.57

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all' 85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

65.0.58

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Rimodulazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è

effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2020 è pari almeno al 90 per cento, nel 2021 è pari almeno al 95 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» *con le seguenti:* «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020, di 241 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022,»;

- *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000.000.

2021:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000.000.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0».

65.0.59

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 marzo 2020, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Nei limiti dell'importo strettamente necessario all'applicazione del presente comma, l'ente locale beneficiario può superare il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*" apportare le seguenti modifiche:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000».

65.0.60

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Nei limiti dell'importo strettamente necessario all'applicazione del presente comma, l'ente locale beneficiario può superare il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

65.0.61

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate posso-

no essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Nei limiti dell'importo strettamente necessario all'applicazione del presente comma, l'ente locale beneficiario può superare il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

65.0.62

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Nei limiti dell'importo strettamente necessario all'applicazione del presente comma, l'ente locale beneficiario può superare il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

65.0.63

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2019, n.145, le parole: "A partire dall'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: «A partire dall'anno 2021"».

65.0.64

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2019, n.145, le parole: "A partire dall'anno 2020" sono sostituite con le parole: "A partire dall'anno 2021"».

65.0.65

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167, e che si trovano in disavanzo di amministrazione, l'applicazione al bilancio di previsione delle somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo pari alla quota riscossa e non spesa"».

65.0.66

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali - Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali)

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il triennio dal 2020 al 2022, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore al maggior recupe-

ro del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità"».

65.0.67

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FERRO, FANTETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"898-bis. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898"».

65.0.68

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"898-bis. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione,

ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898"».

65.0.69

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"898-bis. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898"».

65.0.70

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali)

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

65.0.71

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali)

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

65.0.72

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali)

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

65.0.73

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

"978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario' di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.

978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma, di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)".».

65.0.74

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento».

65.0.75

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento».

65.0.76

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento».

65.0.77

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FERRO, FANTETTI, SACCONI,
TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. È comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.

3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'onere derivante dal presente articolo mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

65.0.78

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data».

65.0.79

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data».

65.0.80

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita un'unica figura dirigenziale apicale, alla quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. L'accesso alla posizione dirigenziale apicale è consentito a soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica».

65.0.81

MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale nel territorio di competenza dipendono funzionalmente e gerarchicamente dal Sindaco del medesimo territorio.

2. Il Sindaco, su richiesta dell'autorità giudiziaria, può disporre il distacco temporaneo ai fini di indagini degli addetti alla polizia giudiziaria agenti della polizia municipale».

65.0.82

BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Fusione dei Comuni)

1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuna annualità».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000».

65.0.83

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni istituito dalla legge 6 ottobre 2017 n. 158 è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

65.0.84

DE BONIS, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Piccoli comuni)

1. L'articolo 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023";

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "interventi proposti da comuni" sono inserite le seguenti: "con il maggior tasso di spopolamento secondo le rilevazioni dell'ISTAT, nonché».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000».

65.0.85

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Contrade storiche e associazioni contradaiole)

1. Le storiche contrade di Siena e le società di contrada o associazioni di contradaiole alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 1, comma

185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ad ogni effetto di legge associazioni senza fine di lucro».

65.0.86

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai comuni non capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 della legge n. 229 del 2016, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2019 e successive modificazioni».

65.0.87

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge n. 232 del 2016 dopo le parole: "spese di progettazione per opere pubbliche" aggiungere le parole: "ovvero per la redazione di piani urbanistici generale e loro varianti"».

65.0.88

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FERRO, FANTETTI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione».

65.0.89

SAPONARA, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Parma)

1. È istituita una ZES nelle zone montane situate nell'Appennino della provincia di Parma, nella Regione Emilia-Romagna,

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

4. Sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimpre-

se, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 1 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.

5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 7.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese indicate ai commi 3,4 e 5, possono finire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi: cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2023, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

8. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

9. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui ai commi da 1 a 5.

10. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

11. La regione Emilia-Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 9, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

12. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

13. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per

unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui ai commi da 1 a 5.

14. La detrazione di cui al comma 13, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

15. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 13, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*octies*, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

16. Per gli interventi di cui al comma 13, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 13 a 18 sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

18. Le disposizioni dei commi da 13 a 18 si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 13 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

65.0.90

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 65-bis.***(Bando Periferie)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

"978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario' di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.

978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)".».

Art. 66**66.1**

FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 66.**

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria, tra il Ministro degli affari regionali e l'ANCIM sarà sottoscritto un "Patto per lo sviluppo delle Isole minori". Con il "Patto" sarà istituito un Comitato paritetico costituito dal Ministro degli affari regionali, che lo presiede, dai Ministri dell'economia e finanze, della sanità, dei beni culturali e turismo, dello sviluppo economico, del sud e politiche di coesione e dell'ambiente, dalle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, da sette Sindaci, uno per ogni area geografica insulare, con il compito di approvare i criteri di riparto e l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti ricompresi nel PIST secondo le indicazioni di priorità indicate dai Sindaci delle isole minori».

66.2

LA PIETRA

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° giugno 2020, è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle seguenti isole minori:

Prov.	Isola	Abit.	Sup. Km ² .	Ab./Km ²
-------	-------	-------	------------------------	---------------------

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
FG	Capraia	-	1	1
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Elba	31.660	223	142
LI	Pianosa	-	10	-
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0.5	-
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	14.117	10.26	1.376
NA	Ischia	62.800	46.3	1.356
NA	Procida	10.614	4.1	2.588
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia)	-	-	-
SS	Razzoli (La Maddalena)	-	-	-
SS	Santa Maria	-	-	-
SS	Santo Stefano	-	2	-
SS	Spargi	-	1.7	-
SS	Tavolara	-	6	-
SU	San Pietro	6.849	50	136

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	5.6	41
TP	Marettimo	822	12.3	67
TP	Pantelleria	8.327	84.5	98.54

1-ter. Alla zona franca produttiva di cui al comma *1-bis* si applicano, nel limite massimo di spesa di cui al comma *1-sexies*, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal citato comma 341 si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° giugno 2020, nonché, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

1-quater. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva.

1-quinquies. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;
 2021: - 20.000.000;
 2022: - 20.000.000».

66.3

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 38, comma *2-bis*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato il periodo: "ad esclusione delle imprese beneficiarie

di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni"».

66.0.1

MORONESE, L'ABBATE, MATRISCIANO, LA MURA, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis

(Sviluppo delle isole minori marine)

1. La presente disposizione reca misure per la crescita sociale ed economica delle isole minori marine, lagunari e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità

isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

6. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato.

Art. 66-ter.

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione dei Fondi di cui all'articolo 66-*quinquies*, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole minori:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, anche tramite :

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi, inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (high-voltage shore connection) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;

m) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

n) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

o) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

p) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

q) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale;

r) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche, e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine;

s) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni del-

le isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

t) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

u) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

v) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;

z) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica;

aa) salvaguardare la flora e la fauna locali;

bb) favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;

cc) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;

dd) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti.

Art. 66-quater.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie su proposta del Comitato di cui al comma 5.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto

è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;

c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.

7. Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n.

2 del 2010, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

Art. 66-quinques.

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 66-*bis* della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore delle medesime isole minori.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 66-quater, nonché degli ulteriori interventi previsti dall'articolo septies-decies.

3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.

Art. 66-sexies.

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 66-quinques sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B della presente legge.

Art. 66-septies.

(Disciplina dell'imposta di scopo per i comuni delle isole minori)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì la destinazione di quota parte del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e

all'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 66-*bis* della presente legge.

2. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Art. 66-*octies*.

(Ricognizione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 66-*novies*.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi

del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

Art. 66-decies.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

Art. 66-undecies.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per "piccole produzioni locali" si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale; nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui all'articolo 66-ter, comma 1, lettera s), ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo alla revisione annuale.

Art. 66-duedecies.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica-del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I piani devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni delle isole minori, al fine di superare a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 66-terdecies.

(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle

vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

Art. 66-quaterdecies.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel confine delle isole minori ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.

Art. 66-quindecies.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto pre-

dispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 66-sedecies.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni delle isole minori possono attivare, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

3. I comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni delle isole minori adottano iniziative per definire appositi ac-

cordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

Art. 66-septiesdecies.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 66-octies costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 66-octies, nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all'articolo 66-quinquies e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Art. 66-octiesdecies.

(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni

competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 66-noviesdecies.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole minori, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego e il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

Art. 66-vicies

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, in sede di predisposizione dei PIST, possibile prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.

Art. 66-vicies *semel*.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti possono trasferire ai comuni delle isole minori la proprietà o la gestione dei beni del demanio regionale che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 66-vicies *bis*

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.

Art. 66-vicies *ter*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 66-*bis* al 66-*vicies bis* si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 66-vicies *quater*.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 66-*bis* al 66-*vicies-ter*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200; della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.»

Allegato A

(Articolo 66-bis, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.	ISOLA
AG	Lampedusa
AG	Lampione
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	Pianosa
FG	San Domino
FG	San Nicola
GR	Formiche di Grosseto
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Montecristo
LI	Pianosa
LI	Secche della Meloria
LT	Palmarola
LT	Ponza
LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
LT	Zannone
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea
ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano
NA	Capri
NA	Ischia

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NA	Procida
NA	Nisida
NA	Vivara
PA	Ustica
SP	Palmaria
SP	Tino
SP	Tinetto
SS	Asinara
SS	Budelli
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Mortorio
SS	Razzoli (La Maddalena)
SS	Santa Maria
SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro
SU	Sant'Antioco
SV	Gallinara
SV	Bergeggi
TP	Favignana
TP	Formica
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

Allegato B
(Articolo 66-bis, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della laguna veneta - Lido
	Isola della laguna veneta - Murano
	Isola della laguna veneta - Pellestrina
	Isola della laguna veneta - Burano

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Isola della laguna veneta - Sant'Erasmus
	Isola della laguna veneta - Mazzorbo
	Isola della laguna veneta - Vignole
	Isola della laguna veneta - Torcello
	Isola della laguna veneta - San Giorgio
	Isola della laguna veneta - San Michele
	Isola della laguna veneta - San Clemente
	Isola della laguna veneta - San Francesco del deserto
	Isola della laguna veneta - Marzobetto
	Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado - Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Viorgo
TP	Isole dello Stagnone
Prov.	ISOLA LACUSTRE
BS	Isole del lago d'Iseo - Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
CO	Comacina (lago di Como)
NO	Isola d'Orta - San Giulio
PG	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore e Isola Polvese
VCO	Isole Borromeo - Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni.

66.0.2

MIRABELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni per assicurare l'equilibrio di bilancio della Città metropolitana di Milano)

1. In attesa dell'attuazione della riforma delle modalità di finanziamento delle città metropolitane, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, e finanziare l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è concesso alla Città metropolitana di Milano, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 un contributo annuo nello stesso im-

porto del contributo già concesso per l'anno 2018 con decreto del Ministero dell'interno 7 febbraio 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 18.189.500;

2021: - 18.189.500;

2022: - 18.189.500».

66.0.3

CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Al fine di preservare l'alto valore storico-artistico dell'immobile di fondazione della ex sede della Banca d'Italia sito in Latina e destinarlo a edificio di interesse pubblico; è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2020, per l'acquisizione dello stesso al patrimonio pubblico del Demanio dello Stato».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: - 5.000.000

66.0.4

FLORIS, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.
(Regioni insulari)

1. Per garantire la perequazione dei costi energetici fra l'Italia continentale e le regioni insulari, la Sardegna è da ritenersi virtualmente interconnessa alla rete nazionale gasdotti, al fine dell'inserimento della Regione negli ambiti tariffari del Gas Naturale già individuati a livello nazionale».

Art. 67**67.1**

PIZZOL

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «comuni interessati» inserire le seguenti: «, e che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,».

Conseguentemente, agni oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

67.2

PIROVANO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «complessivo di 110 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede:

a) Quanto a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019 non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti

delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

b) quanto a 515 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

67.3 (testo 2)

PIROVANO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «complessivo di 110 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 230 milioni di euro per l'anno 2020 e 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» e aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo" sono soppresse;

b) il comma 9 è abrogato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Contributo IMU/TASI e rimborso spese elettorali».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 340 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 3.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di

euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.

67.4

PIROVANO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «complessivo di 110 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 230 milioni di euro per l'anno 2020, e 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: per l'importo di 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, e, per i restanti 130 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2020, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 55 milioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali per euro 15 milioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni, al Ministero della Giustizia per 15 milioni, al Ministero per l'istruzione per 10 milioni, al Ministero della Salute per 10 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture per 5 milioni, al Ministero per le politiche agricole per 10 milioni.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 515 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

67.5

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per gli interventi di demolizione di opere abusive disposti dal prefetto. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni annuali finanziaria del fondo, sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documen-

tazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

1-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 434-bis, l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

«Art. 41. (L). - (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto, nel termine previsto, alla demolizione e ai ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni, entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno, le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Negli elenchi sono indicati, in particolare, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.

4. Le modalità previste dal comma 3 per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, che vi provvede nel termine di duecentosettanta giorni previsto dal primo periodo del comma 1».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000,;

2022: - 10.000.000;

67.6

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per far fronte agli oneri connessi agli interventi di bonifica da eseguire, a seguito del sequestro disposto dal prefetto, su immobili ad uso non residenziale utilizzati come discariche abusive per lo smaltimento di rifiuti illeciti. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni finanziarie annuali del fondo, sulla base delle richieste da parte dei comuni e delle regioni.

2-bis. Se il proprietario o il locatario dell'immobile non ottemperi agli obblighi e alle prescrizioni di bonifica dell'immobile di cui al comma 1-bis, entro i termini allo stesso notificati, il bene è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del comune che effettua l'intervento di bonifica, con trascrizione eseguita a titolo gratuito, nei registri immobiliari».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

67.7

PIZZOL

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il contributo di cui al comma precedente è attribuito ai soli comuni interessati che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Conseguentemente, agni oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

67.8

TRENTACOSTE, PUGLIA, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di fare fronte agli effetti della rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale e garantire anticipazioni in favore degli Enti Locali al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le anticipazioni, da restituire con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di dieci anni, non devono, ad ogni modo, superare la riduzione del gettito subito a valere sul Fondo di Solidarietà comunale 2014-2015 e non de-

vono eccedere l'importo pari ai debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019. Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2020, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

67.9

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di consentire ai Comuni di adeguarsi ai nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato di rifiuti, le disposizioni di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di regolamentazione per energia, reti e Ambiente (Arera) entrano in vigore il 1° gennaio 2021».

67.0.1

PIZZOL, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Contributo IMU/TASI)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al

comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2019, recante "Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

67.0.2

PEROSINO, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. All'art. 3 comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'articolo 34 comma 2, legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico" sono aggiunte le seguenti: "o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani diversi dalle discariche"».

67.0.3

TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Esenzione del pagamento della TA-RI per box, depositi, legnali e similari)

1. Al comma 641 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "a locali tassabili" aggiungere le seguenti: "quali box auto, depositi, legnali".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

67.0.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Partecipazione a contribuzioni statali per la tutela e la valorizzazione del Parco nazionale dello Stelvio)

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali».

67.0.5

ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Imposta municipale propria sugli immobili del Porto Franco di Trieste)

1. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, in relazione agli immobili ubicati nel Porto franco, così come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1., lettera a) del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2017, nonché nei punti franchi di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, dell'Allegato VIII sopra menzionato, anche se non ricompresi nella circoscrizione territoriale di diretta competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mare adriatico orientale, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente all'imposta municipale propria sugli immobili, anche qualora gli immobili siano assentiti in concessione a soggetti privati in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in quanto, gravando essa su beni strumentali all'esercizio delle attività in regime di porto franco costituirebbe -un gravame indiretto-sulle merci non corrispettivo di servizi prestati. Sono strumentali all'esercizio dell'attività in regime di porto franco tutti i beni immobili funzionali alle attività di sbarco, imbarco, trasbordo, carico e scarico delle merci, anche via deposito, finalizzati al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa, il deposito, incluso quello a lunga giacenza, la manipolazione delle merci e la produzione di beni e servizi anche a carattere industriale nonché gli immobili adibiti ad uso di ufficio, purché almeno parzialmente funzionali allo svolgimento delle predette attività».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

67.0.6

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), è ridotto, per la quota relativa al contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

Art. 68

68.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i piccoli comuni, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, alla lettera *b*) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento diretto di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione"».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «enti locali», sono inserite le seguenti: «e tesoreria dei piccoli comuni».

68.2

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i piccoli comuni, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, alla lettera *b*) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento diretto di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione"».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «enti locali», sono inserite le seguenti: «e tesoreria dei piccoli comuni».

68.3

ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria, anche nei comuni con popolazione tra i 5000 e i 10mila abitanti,

i Comuni interessati possono affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste Italiane SpA.».

68.4

NANNICINI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

68.0.1

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 68-bis.

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2020 e 2021 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma

4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

«Art. 68-ter.

1. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

68.0.2 (testo 2)

BOTTICI, PESCO, GUIDOLIN, PUGLIA, PIRRO, IORI, VERDUCCI, TARICCO, ACCOTO, CALANDRINI, COMINCINI, CONZATTI, DAMIANI, DELL'OLIO, ERRANI, FAGGI, TOFFANIN, FERRARI, FERRERO, FERRO, GALLICCHIO, LEONE, MANCA, Marco PELLEGRINI, PICHETTO FRATIN, PRESUTTO, RIVOLTA, SACCONI, STEFANO, STEGER, TOSATO, ZULIANI, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 7-sexies, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni

e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma *7-bis* entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma *7-bis*, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma *7-bis*, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

7-nonies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma *7-sexies*, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma *7-quinquies*».

68.0.3

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

3. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera *b*), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

4. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

5. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 1, entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 1, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

8. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma 5. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4.

9. L'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

68.0.4 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere

ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma *7-sexies*, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma *7-bis* sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma *7-bis* entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma *7-bis*, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma *7-bis*, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

7-nonies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma *7-sexies*, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma *7-quinquies*».

68.0.5

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

3. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera *b*), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

4. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

5. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 1 entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 1, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

8. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma 5. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4.

9. L'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

68.0.6

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogata fino al 31 dicembre 2019».

68.0.7

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiungere il seguente comma 7:

«7. Per i comuni di cui agli allegati n. 1-2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle

entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

68.0.8

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 68-bis.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiungere il seguente comma 7:

«7. Per i comuni di cui agli allegati n. 1 - 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza».

68.0.9

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:

"Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

68.0.10

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

*(Anticipazioni di cassa e di tesoreria
ai Comuni colpiti dal sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiungere il seguente comma:

"6-*quater*. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

68.0.11

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:

"Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"»

68.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Incremento dotazione personale Comuni sisma Centro Italia)

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 25.000.000;

2021 - 25.000.000;

2022 - 25.000.000.

68.0.13

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FANTETTI, FERRO, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

68.0.14

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Servizi di tesoreria e di cassa)

1. Al fine di favorire la concorrenza nell'affidamento dei servizi di tesoreria, all'articolo 9 della Legge 158/2017: al comma 3, punto *b*), dopo le parole: "Società Poste Italiane Spa" sono inserite le seguenti: "e a tutti gli altri soggetti ammessi dall'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000" e al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Società Poste italiane Spa" sono inserite le seguenti: "e a tutti gli altri soggetti ammessi dall'articolo 208 del D.Lgs. 267/2000"».

68.0.15

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI, BRIZIARELLI, PERGREFFI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.68-bis.

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2020, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante

dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, pari a 13milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Art. 69**69.1 (testo 2)**

ROMEO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 69-bis. - (*Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti enti locali*) - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al comma 2, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante, accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

a) prevedere la nomina di apposito Commissario Straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

b) prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari del mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte corrente.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 finalizzato alla ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del

Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

69.2

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Conferenza Stato città ed autonomie locali» con le seguenti: «Conferenza Unificata» e dopo le parole: «degli enti locali» aggiungere le seguenti: «e delle regioni».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Debito degli enti territoriali)».

69.3

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Conferenza Stato città ed autonomie locali» con le seguenti: «Conferenza Unificata» e dopo le parole: «degli enti locali» aggiungere le seguenti: «e delle regioni».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Debito degli enti territoriali)».

69.4

FREGOLENT, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Sostituire le parole da «per interessi» a «enti locali» con le seguenti «relativa a tutti i debiti contratti dagli enti locali, ivi compresi quelli derivanti da

strumenti finanziari di cui all'Allegato I, Sezione C, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,».

69.5

MIRABELLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a carico degli enti locali» inserire le seguenti: «e, limitatamente ai mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., delle società partecipate dagli enti locali a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196,».

69.6

FREGOLENT, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Dopo le parole: «enti locali,» inserire le seguenti: «nonché di tutti i debiti da essi contratti, ivi compresi quelli derivanti da strumenti finanziari di cui all'Allegato I, Sezione C, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,».

69.7

BOTTICI, MORONESE, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO, GRANATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«I-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici".

I-ter. Qualora il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici de-

vono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 63 del citato decreto.

1-*quater*. I commi 1-*bis* e 1-*ter* cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2020.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 97, comma 18, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici;».

b) all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

69.8

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: "servizi locali indispensabili", sono aggiunte le seguenti: ", comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: "servizi locali indispensabili", sono inserite le seguenti: ", comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

c) all'articolo 258, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "lavoro subordinato", sono inserite le seguenti: "e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

69.9

FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: "servizi indispensabili", sono aggiunte le seguenti: ", comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: "servizi locali indispensabili", sono inserite le seguenti: ", comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "lavoro subordinato", sono inserite le seguenti: "e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

69.10

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni inerenti alla ristrutturazione del debito degli enti locali, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dopo le parole: "possono provvedere", sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e dopo le parole: "conversione dei mutui contratti", sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati"».

69.11

NANNICINI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2023"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

69.12

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: " per gli anni dal 2015 al 2020", sono sostituite dalle seguenti:" per gli anni dal 2015 al 2023"».

69.13

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti:" per gli anni dal 2015 al 2023"».

69.14

COMINCINI, NANNICINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera c) è soppressa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

69.15

FREGOLENT, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire agli enti locali maggiori investimenti e una programmazione economica pluriennale indirizzata alla crescita, nonché evitare crisi finanziarie dei medesimi enti che possano portare al dissesto o all'adozione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2021 per estendere gli esercizi del piano di rientro dei , comuni in disavanzo di amministrazione. Con medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente. In deroga all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, negli esercizi dal 2020 al 2040 i comuni in disavanzo di amministrazione possono ripristinare il pareggio di bilancio oltre gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, fino a dieci esercizi successivi a quello in cui il disavanzo è stato accertato ai sensi dell'articolo 186 del medesimo decreto legislativo. Il piano di rientro di cui al presente comma è approvato mediante l'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro del disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, anche oltre la durata della consiliatura. I comuni in disavanzo di amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno già adottato il piano di rientro possono, mediante l'adozione di una delibera consiliare,

estendere il piano di rientro in corso oltre gli esercizi originariamente previsti, e ogni caso non oltre il decimo esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato il disavanzo».

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parole: «debiti», aggiungere la seguente: «e disavanzo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui il comma 2 dell'articolo 99.

69.16

NANNICINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli Enti Locali che abbiano dichiarato il dissesto finanziario e la cui ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata approvata ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio a partire dall'anno di deliberazione del dissesto, anche se già comminate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

69.17

RIVOLTA, PIROVANO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO, FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono aggiunte infine le seguenti parole: "Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge 243 del 24 dicem-

bre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3 della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"».

69.18

ANGRISANI, FLORIDIA, MATRISCIANO, MAUTONE, DI MICCO, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, RUSSO, PUGLIA, BOTTO, GRANATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la seguente: "Incentivi all'investimento in *start-up* innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni";

b) al comma 4, dopo le parole: "in *start-up* innovative" aggiungere le parole: "o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni con popolazione residente fino a cinquemila abitanti ovvero in comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a cinquemila abitanti";

c) al comma 6, dopo le parole: "start-up innovative" inserire le seguenti: "o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni rientranti fra quelli indicati al comma 4».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

69.19

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, è de-

terminato il contributo anche per il 2020 spettante a ciascun Comune ai sensi del comma 14-*quinquies* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul Fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99».

69.0.1

PIANASSO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modificazioni all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-*bis*. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi".

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato».

69.0.2

D'ALFONSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono, altresì, al

limite di indebitamento i mutui contratti per investimenti per i quali è previsto a favore dell'ente locale il totale rimborso da parte di enti, aziende o società pubbliche con i quali sia stata stipulata apposita convenzione"».

69.0.3

PEROSINO, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

1. All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*f-ter*) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni"».

69.0.4

PESCO, BOTTICI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, FEDE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. Al fine di favorire da parte degli enti locali il riacquisto di titoli obbligazionari da questi emessi, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "possono provvedere" sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e dopo le parole: "conversione dei mutui contratti" sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati".

2. Al fine di favorire da parte degli enti locali l'utilizzo delle risorse provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto titoli obbligazionari senza vincoli di destinazione, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023"».

69.0.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. Al fine di favorire la possibilità che gli enti locali riacquistino titoli obbligazionari da questi emessi, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dopo le parole: "possono provvedere" sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e dopo le parole: "conversione dei mutui contratti" sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati".

2. Al fine di consentire agli enti locali di continuare ad utilizzare le risorse provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto titoli obbligazionari senza vincoli di destinazione, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023"».

69.0.6

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. Al fine di favorire la possibilità che gli enti locali riacquistino titoli obbligazionari da questi emessi, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre, 2001, n. 448 dopo le parole: "possono provvedere" sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e dopo le parole: "conversione dei mutui contratti" sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati".

2. Al fine di consentire agli enti locali di continuare ad utilizzare le risorse provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto titoli ob-

bligazionari senza vincoli di destinazione, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023"».

69.0.7

Assuntela MESSINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Organo di revisione economico-finanziario)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, alinea, le parole: "a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale";

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: "25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento".

2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, secondo i seguenti principi: *a)* prevedere che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale».

69.0.8

FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Abolizione dell'emanazione del Revisore contabile degli enti localinei Comuni con abitanti inferiori a 1.000)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è aggiunto il seguente comma:

"25-bis. Per le disposizioni previste dal comma 25, i Comuni inferiori ai 1.000 abitanti hanno la facoltà di abolire l'emanazione del Revisore contabile"».

69.0.9

SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Cassa depositi e prestiti e pagamento dei mutui dei comuni danneggiati da eventi sismici)

1. Per sostenere gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni, che hanno usufruito della proroga del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa:

a) all'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "al secondo anno immediatamente successivo" sono sostituite con le seguenti: "terzo anno immediatamente successivo";

b) all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma: "456-bis. Le rate mutuo differite di cui al comma 456, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite,

in un'unica soluzione, al quarto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.";

c) all'articolo 14, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, è aggiunto il seguente comma: "5-ter. Le rate mutuo differite di cui al comma 5-bis, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite, in un'unica soluzione, al quinto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.";

d) all'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente comma: "729-bis. Le rate mutuo differite di cui al comma 729, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite, in un'unica soluzione, al quinto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.";

e) all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente comma: "1007-bis. Le rate mutuo differite di cui ai commi 1006 e 1007, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite, in un'unica soluzione, al quarto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del differimento dei termini di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009».

69.0.10

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Proroghe mutui Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 0.

69.0.11

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 in materia di mutui nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma)

1. All'art. 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

69.0.12

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Proroghe mutui Sisma Centro Italia)

1. All'art. 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamen-

to, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

69.0.13

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 69-bis.

(Proroghe mutui Sisma Centro Italia)

1. All'art. 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

69.0.14 (testo 2)

PICETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Proroghe mutui Sisma Emilia)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205 del 2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

69.0.15

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Proroghe mutui Sisma Emilia)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205/2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020».

69.0.16

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Proroghe mutui Sisma Emilia)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205/2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020».

69.0.17

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI,
DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

69.0.18

PERGREFFI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Obbligo di notifica agli enti locali delle transazioni presso money transfer)

1. All'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di prevenire potenziali frodi perpetrate a danno degli enti locali, gli istituti di pagamento di cui al comma 1 notificano al comune, alla provincia o città metropolitana e alla regione di riferimento gli estremi di ciascuna transazione effettuata, se di importo superiore a 1.000 euro. Le mo-

dalità applicative dell'obbligo di notifica di cui al presente comma sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio provvedimento"».

69.0.19

PICETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Debiti commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 3 O dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864 e 865 sono abrogati;

b) al comma 855 le parole: "del 30 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "del 30 marzo 2020"».

69.0.20

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Debiti commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864 e 865 sono abrogati;

b) al comma 855 le parole: "del 30 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "del 30 marzo 2020"».

69.0.21

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ristrutturazione del debito delle Regioni)

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione di:

a) mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

c) anticipazioni di liquidità contratte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, degli articoli 32, 34 e 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino una vita residua pari o superiore a 10 anni ed un importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del

presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione, nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria di cui al comma 10.

7. A seguito della ristrutturazione:

a) il debito residuo dei mutui di cui al comma 1, lettere a) e b) è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito;

b) il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1, lettera c) è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione.

10. Ai maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si provvede in relazione ai minori oneri sostenuti per effetto delle disposizioni di cui al comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, così come modificato dal comma 12.

11. Allo scopo di garantire il costante monitoraggio e la verifica delle operazioni di ristrutturazione del debito di regioni ed enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alle norme vigenti per gli enti locali, è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli

affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, un tavolo tecnico per il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti territoriali. Il decreto è emanato entro il 31 marzo 2020. Il tavolo opererà nel triennio 2020-2022.

12. All'articolo 45 del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *b)*, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo Ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato il cui importo massimo è stabilito con legge di bilancio. Tale importo non potrà in ogni caso superare la riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2019. La riduzione del debito nominale è da intendersi anche considerando il valore nominale dei titoli di Stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per la ristrutturazione di cui al presente articolo, le Regioni potranno continuare a utilizzare risorse derivanti da accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 41 della Legge 448/2001, dall'utilizzo delle somme rinvenienti dal perfezionamento di ulteriori forme di indebitamento con istituti bancari o Cassa depositi e prestiti ovvero dallo svincolo delle somme di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le Regioni, previa intesa in Conferenza Unificata, potranno disporre conformemente ai propri ordinamenti iniziative di gestione attiva del debito degli enti locali in ambito regionale.";

c) al comma 5, le parole: "alla data del 31 dicembre 2013" sono abrogate; alla lettera *b)* le parole: "vita residua pari o superiore a 5 anni e" sono abrogate e le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle parole: "50 milioni";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7, le parole: "entro il 20 giugno 2014" sono abrogate;

f) al comma 10, le parole: "da emanarsi entro il 18 luglio 2014" sono abrogate;

g) Al comma 11 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di estinzione anticipata del mutuo, le relative entrate versate al bilancio dello Stato sono riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato";

h) al comma 12, dopo le parole: "di cui al comma 15", la parola: "è" è sostituita con le parole: "può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2";

i) al comma 13, dopo le parole: "valore di riacquisto dei titoli" sono aggiunte le parole: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2" e dopo le parole: "di rinegoziazione," sono aggiunte le parole: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,";

l) al comma 14, dopo le parole: "riacquisto del titolo" sono aggiunte le parole: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,"».

69.0.22

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ristrutturazione anticipazioni liquidità Regioni/MEF)

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regioni ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche se cedute alla gestione commissariale di cui all'art. 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 può richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo, entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, una certificazione con indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

8. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 7 è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

9. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 7 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 8 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

10. A seguito dell'avvenuta ristrutturazione di cui al comma 1, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è modificato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle rate del piano di restituzione del debito residuo rideterminate in applicazione del precedente comma 8.

11. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione.

13. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per l'anno 2020, nei limiti di 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte capitale della Tabella B allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 125 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 25 milioni. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nei limiti di 1 miliardo di euro annuo, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

69.0.23 (testo 2)

MANGIALAVORI, PICHETTO FRATIN

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Al comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

69.0.24

RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Oneri relativi all'accoglienza di minori presso strutture di protezione)

1. A decorrere dall'anno 2020, i Comuni che con popolazione inferiore a 20.000 abitanti assicurano l'attività di accoglienza di minori presso le strutture di protezione accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Al fine di assicurare che i Comuni siano esentati da qualunque onere o spesa a loro carico per l'accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 99, comma 2.

69.0.25

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Istituzione del Fondo per il ristoro delle spese legali dei sindaci coinvolti in processi legati all'esercizio del loro mandato)

1. A decorrere dall'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro delle spese legali dei sindaci coinvolti in processi legati all'esercizio del loro mandato, poi assolti in via definitiva, con una dotazione di 5 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni».

69.0.26

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Incarichi di tutoraggio per dipendenti in stato di quiescenza)

1. Al fine di consentire agli enti locali di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, i medesimi enti possono stipulare con i

segretari collocati in quiescenza, sino a 24 mesi dalla data del collocamento a riposo, contratti di collaborazione e consulenza in ordine alle funzioni di cui all'articolo 97, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora dette funzioni non possano essere svolte dal vicesegretario o da altri dipendenti in capo alla medesima amministrazione locale».

69.0.27

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Incarichi di tutoraggio per dipendenti in stato di quiescenza)

1. Gli enti locali possono conferire ai propri dipendenti collocati in quiescenza, entro dodici mesi dalla data del collocamento a riposo, incarichi di tutoraggio nei confronti del personale neo assunto, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della Pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con il decreto di cui al precedente periodo, sono altresì determinati i compensi per le attività di tutoraggio, nonché la durata massima degli incarichi».

Art. 70

70.1

ALFIERI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alle merci al seguito dei residenti in Campione d'Italia si applicano i regimi di franchigia alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle rispettive discipline dall'Italia e dalla Confederazione Elvetica.»;

b) *al comma 4 dopo il primo periodo inserire il seguente:* «I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA europea e da IVA svizzera nei casi in cui abbiano come destinazione finale un territorio dell'Unione europea o la Confederazione Elvetica.»;

c) *alla fine del comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I consumatori finali che effettuano direttamente importazioni nel territorio del Comune presentano la dichiarazione d'imposta al Comune, anche non in via telematica, entro 30 giorni dalla data in cui l'operazione è stata effettuata e provvedono entro i successivi 30 giorni al versamento dell'imposta dovuta sul conto aperto dal Comune presso il Tesoriere comunale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

70.2

RIVOLTA, PIROVANO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini del Comune di Campione d'Italia da parte di enti pubblici e privati risidenti nel Cantone Ticino, è attribuito, per l'anno 2020, un contribu-

to diretto di 6 milioni di euro al medesimo comune finalizzato al pagamento dei debiti pregressi con tali enti iscritti allo stato passivo della procedura fallimentare sino al 31 dicembre 2019. Il Commissario prefettizio, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, opera una ricognizione degli enti pubblici e privati creditori residenti nel Cantone Ticino iscritti allo stato passivo e, con propria ordinanza, provvede al pagamento dei debiti iscritti sino al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

70.2000/1

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 70.2000, sopprimere la lettera e).

70.2000/2

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Ritirato

All'emendamento 70.2000, al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) All'articolo 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "Spazio economico europeo" sono inserite le seguenti: "ovvero nella Repubblica di San Marino,"».

Conseguentemente, alla rubrica art. 70 aggiungere le seguenti parole: «e Repubblica di San Marino)».

70.2000

I RELATORI

Accolto

All'articolo 70, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la parola: «finale.» è sostituita dalla seguente: «finale,»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale Svizzera.»;*

b) *al comma 3 dopo le parole: «prestazioni di servizi» aggiungere le seguenti: «nei confronti di consumatori finali.»; in fine, dopo le parole: «del comune» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del comma 1.»;*

c) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge della Federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto».

d) *al comma 7, le parole: «esclusivamente in via telematica,» sono sostituite dalle seguenti: «anche in modalità non telematica»;*

e) *il comma 8 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 1 e sono definiti i*

termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.»;

f) *al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Per i soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009, sono determinate con il decreto di cui al comma 8 coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia».

70.0.1

GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Tetto ai proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada)

1 All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 12-*quater* è inserito il seguente:

"12-*quinqüies*. Gli enti locali che incassano proventi dalle sanzioni di cui al comma 12-*bis* e di cui all'articolo 208, comma 1, di importo superiore alla media degli incassi dei due anni precedenti, come risultanti dalla relazione di cui al comma 12-*quater* del presente articolo, destinano la quota di proventi eccedente la media dei proventi dei due anni precedenti al Fondo per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui al comma 12-*quater*".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

70.0.2

GALLONE, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(modifiche all'articolo 198 del codice della strada)

1 all'articolo 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo"».

70.0.3

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente,
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo,
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali,
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale".

2. La quota di cui al comma 1 è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione».

Conseguentemente al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono abrogate.

70.0.4

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

"3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana".

2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.

3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

70.0.5

D'ALFONSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia portuale)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n.84 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-ter, dopo le parole: "dai comuni" sono inserite le seguenti: "e dalle province";

b) all'articolo 5, comma 1-*quater*, lettera *a)*, le parole: "ciascun comune territorialmente interessato" sono sostituite con le parole: "ciascun comune e ciascuna provincia territorialmente interessati";

c) all'articolo 5, comma 2-*quater*, lettera *a)*, le parole: "previa intesa con i comuni" sono sostituite con le parole: "previa intesa con i comuni e le province";

d) all'articolo 5, al comma 3-*bis*, le parole: "con il comune o i comuni interessati" sono sostituite con le parole: "con i comuni e le province territorialmente interessati";

e) all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, le parole: "componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente" sono sostituite con le parole: "componente designato dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, ove presente";

f) all'articolo 11-*ter*, comma 1, secondo periodo, le parole: "da cinque rappresentanti designati dalla conferenza unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni" sono sostituite con le parole: "da sei rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane, uno delle province e uno dei comuni"».

70.0.6

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Modifiche alla legge n. 84/94)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n.84 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*ter*, dopo le parole: "dai comuni" sono aggiunte le parole: "e dalle province";

b) all'articolo 5, comma 1-*quater*, lettera *a)*, sostituire le parole: "ciascun comune territorialmente interessato" con le parole: "ciascun comune e ciascuna provincia territorialmente interessati";

c) all'articolo 5, comma 2-*quater*, lettera *a)*, sostituire le parole: "previa intesa con i comuni" con le parole: "previa intesa con i comuni e le province";

d) all'articolo 5, al comma 3-*bis*, sostituire le parole: "con il comune o i comuni interessati" con le parole: "con i comuni e le province territorialmente interessati";

e) all'articolo 9, comma 2, lettera c), sostituire le parole: "componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente" con le parole: "componente designato dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, ove presente";

f) all'articolo 11-ter, comma 1, secondo periodo sostituire le parole: "da cinque rappresentanti designati dalla conferenza unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni." con le parole: "da sei rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane, uno delle province e uno dei comuni"».

70.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Modifiche alla legge n. 84 del 28 gennaio 1994)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n.84 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-ter, dopo le parole: "dai comuni" sono aggiunte le parole: "e dalle province";

b) all'articolo 5, comma 1-quater, lettera a), sostituire le parole: "ciascun comune territorialmente interessato" con le parole: "ciascun comune e ciascuna provincia territorialmente interessati";

c) all'articolo 5, comma 2-quater, lettera a), sostituire le parole: "previa intesa con i comuni" con le parole: "previa intesa con i comuni e le province";

d) all'articolo 5, al comma 3-bis, sostituire le parole: "con il comune o i comuni interessati" con le parole: "con i comuni e le province territorialmente interessati";

e) all'articolo 9, comma 2, lettera c), sostituire le parole: "componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente" con le parole: "componente designato dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, ove presente";

f) all'articolo 11-ter, comma 1, secondo periodo sostituire le parole: "da cinque rappresentanti designati dalla conferenza unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni." Con le parole: "da sei

rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane, uno delle province e uno dei comuni"».

70.0.8

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 s.m.i., possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 s.m.i.. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di (imborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e ss. del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'art. 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367 /2014/R/GAS e s.m.i, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera».

70.0.9

PEROSINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. È soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

70.0.10

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

1. All'articolo 6, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, alla fine del primo periodo, le parole: "non può essere superiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore all'85 per cento";

b) al comma 8, alla fine del primo periodo, le parole: "per un ammontare superiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore all'85 per cento";

c) al comma 12:

1) alla fine del primo periodo, le parole: "non possono effettuare spese" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare spese";

2) le parole: "per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore all'85 per cento della spesa sostenuta".

d) Al comma 13, alla fine del primo periodo, le parole: "deve essere non superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere non superiore all'85 per cento";

e) al comma 14, le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'85 per cento".

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

70.0.11

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 8, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: «nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale».

70.0.12

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Tributi locali)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 688, aggiungere il seguente:

"688-bis. A decorrere dall'anno 2019 i comuni sono tenuti a rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati e a procedere autonomamente all'invio degli stessi ai contribuenti. A tal fine, ai sensi del successivo comma 689, il direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento del decreto direttoriale 23 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2014, n. 122"».

70.0.13

PEROSINO, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Mandato Sindaci piccoli comuni)

1. All'articolo 1, al comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole: "è comunque consentito un numero massimo di tre mandati." con le seguenti: "è comunque consentito un numero massimo di quattro mandati".

2. Ai sindaci dei comuni con popolazione dai 3.000 abitanti fino a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati"».

70.0.14

BERNINI, AIMI, BARBONI, FERRO, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

70.0.15

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Modifica al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 96)

1. All'articolo 22, del decreto legislativo del 24 aprile 2017, n. 50, il comma 5-*quater* è abrogato.

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

70.0.16

SERAFINI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni a favore dei piccoli comuni soggetti a decremento della popolazione residente)

1. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per favorire l'apertura di attività commerciali nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute per investimenti o per l'instaurazione di rapporti di lavoro fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e nel limite di spesa di euro 13 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

3-ter. Per fruire del contributo di cui al comma 2-bis le imprese inoltrano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro tre mesi dalla predetta data.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Il trattamento fiscale di favore previsto per il contribuente che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di una unità immobiliare in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, nel quale può essere anche non residente, beneficia delle disposizioni in materia di prima casa. L'agevolazione si applica nei comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile. In via sperimentale, l'agevolazione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.";

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Detrazioni per i figli a carico)

1. Per favorire l'insediamento di nuovi residenti, in possesso di cittadinanza italiana, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, dall'imposta lorda si detraggono, per carichi di famiglia, 3.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sino al venticinquesimo anno di età. La detrazione è aumentata a 1.200 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione di cui al primo periodo è aumentata di 400 euro per ciascun figlio a partire dal primo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.";

d) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree disagiate o interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane con contenuta popolazione scolastica, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività amministrative e didattiche, nonché all'utilizzazione dell'*e-learning* qualora sia conveniente in termini di risparmi di spesa connessi all'assegnazione di insegnanti e di minor disagio per gli studenti in termini di trasporto per raggiungere l'istituto scolastico più vicino. L'*e-learning*, che può essere condiviso tra più comuni, deve prevedere una struttura adibita ad attività scolastica in ciascun comune interessato e l'utilizzo di strumenti tecnologici e visivi che permettano un'interazione tra studente ed insegnante."

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la pensione erogata alla persona che trasferisce la propria residenza in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è soggetta a totale detassazione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) verifica attraverso controlli posti in essere dal comune interessato che la persona vi risieda effettivamente pena la decadenza dell'applicazione del beneficio fiscale e la restituzione all'INPS delle somme percepite in regime di detassazione a decorrere dalla data in cui è stato riscontrato la mancanza del requisito.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2; ciascuna regione redige una lista di propri comuni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni. La lista, da aggiornarsi annualmente, è pubblica ed è consultabile nel sito *internet* della regione.

4. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:

"10-quater. Con apposita relazione in allegato al DEF, predisposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con cadenza biennale, sono evidenziati gli effetti sociali ed economici che sono derivati dall'applicazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in particolare in materia di contrasto allo spopolamento della popolazione residente".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

70.0.17

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Comunicazione dei dati sui clienti alloggiati nelle strutture di locazione breve anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali"».

70.0.18

RAUTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

70.0.19

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 82, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. È comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.

3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.800.000;

2021: - 3.800.000;

2022: - 3.800.000.

70.0.20

PEROSINO, GALLONE

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 70-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2020, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5 comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trovano applicazione l'articolo 14 e l'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con meno di 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A decorrere dall'anno 2020 per i comuni non trova applicazione l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 133. A decorrere dall'anno 2020 per i comuni non trova applicazione l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In tali comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto ministeriale ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti

medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019). L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020, non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019). Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto dipendenti popolazione previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberanti».

70.0.21

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione».

70.0.22

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 9 feb-

braio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera *a*) alla lettera *e*) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

70.0.23

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è stabilita in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso

alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

70.0.24

PICHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI, PEROSINO, TIRABOSCHI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia "Torino 2006", vengono riconosciute alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali *Special Olympics* 2025.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, quantificati in 29 milioni di Euro sull'anno 2020, si fa fronte mediante pari riduzione del programma "Fondi di riserva e speciali", nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

70.0.25

BERUTTI, ROMANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica dei territori della Regione Piemonte, in particolare della provincia di Alessandria, interessati dagli eventi alluvionali nei giorni tra il 21 e 22 ottobre 2019, è assegnato alla Regione stessa un contributo pari a 25 milioni di euro per il 2020 per l'urgente ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «189 milioni».

70.0.26 (testo 2)

PICHELTO FRATIN, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Trasporto pubblico locale Piemonte)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione Piemonte a quota parte delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 54/2016, 98/2017, 100/2017, 107/2017 e 18/2018».

70.0.27

ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Tasse e diritti marittimi nel Porto Franco di Trieste)

1. Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 9 e all'articolo 10 dell'Allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ed allo scopo di assicurare che il Porto franco

di Trieste possa essere utilizzato in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo, sono soppressi il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché i commi 2 e 5 dell'articolo unico del Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2013. Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale determina con proprio decreto l'ammontare delle tasse portuali ed erariali da applicare nel Porto Franco di Trieste in funzione del costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto Franco. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

70.0.28

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.70-bis.

(Disposizioni fiscali Campione d'Italia)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 600.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente in misura non inferiore al 40 per cento.

2. Ai fini dell'IRES e dell'IRAP i redditi imponibili delle Società dotate di personalità giuridica, aventi sede legale operativa nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, sono computati in euro sulla base del cambio di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, ai fini IRAP, anche ai riciditi delle ditte individuali e delle società di persone, aventi sede legale ed operativa, ovvero unità locali opera-

tive, nel comune di Campione d'Italia, nonché ad ogni forma di applicazione di tassazione forfettaria dell'imposta per i residenti in Campione d'Italia.

3. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione, di lavoro e assimilati, prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente euro 15.000.

4. Le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia sono esonerati dalla disciplina di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 relativamente agli investimenti e alle attività estere di natura patrimoniale e finanziaria detenuti in Svizzera.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento nel limite di spesa di 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, a valere sul fondo di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 71

71.1

PERGREFFI, ARRIGONI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» aggiungere le seguenti parole: «per gli acquisti di beni e servizi»;

al comma 6, premettere le seguenti parole: «Per gli acquisti di beni e servizi,»

71.2

MANCA, FERRARI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» aggiungere le seguenti: «per gli acquisti di beni e servizi»;

b) al comma 6, alle parole: «Le convenzioni» premettere le seguenti: «Per gli acquisti di beni e servizi,».

71.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» aggiungere le seguenti: «per gli acquisti di beni e servizi»;

- al comma 6, premettere le seguenti parole: «Per gli acquisti di beni e servizi,»

71.4

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Sono apportate le seguenti modifiche:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» aggiungere le seguenti: «per gli acquisti di beni e servizi»;

al comma 6, premettere le seguenti parole: «Per gli acquisti di beni e servizi,».

71.0.1

VALENTE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti)

1. All'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Quando il credito è generato da appalti di servizio con incidenze del costo del personale superiore al 70 per cento dell'offerta di gara accertata in sede di aggiudicazione dell'appalto, il pagamento della somma da offrire non può essere inferiore al 60 per cento. Al creditore che non accetta la transazione non è comunque riconosciuto nessun interesse o rivalutazione monetaria dalla scadenza del trentesimo giorno dalla formulazione dell'offerta fatta dalla Commissione liquidatrice"».

71.0.2

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Appalti pubblici innovativi)

1. Al fine di favorire l'efficientamento della spesa pubblica, le Amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, destinano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo del medesimo periodo di spesa attraverso:

a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;

b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

2. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui al comma 1 sono:

a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;

b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

3. Per gli acquisti di cui al comma 1 le Amministrazioni aggiudicatrici utilizzano le procedure di appalto di cui agli articoli 64, 65 e 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano la possibilità di stipulare specifiche intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e con i soggetti aggregatori.

5. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1, le Amministrazioni aggiudicatrici che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo».

71.0.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Appalti pubblici innovativi)

1. Al fine di favorire l'efficientamento della spesa pubblica, le Amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, destinano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1 per cento dell'impegno complessivo del medesimo periodo di spesa attraverso:

a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;

b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

2. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui al comma 1 sono:

a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;

b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

3. Per gli acquisti di cui al comma 1 le Amministrazioni aggiudicatrici utilizzano le procedure di appalto di cui agli articoli 64, 65 e 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano la possibilità di stipulare specifiche intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012., n. 179 e con i soggetti aggregatori.

5. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1, le Amministrazioni aggiudicatrici che destinano una quota superiore all'1 per cento a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.».

71.0.4

MANCA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano"».

71.0.5

ARRIGONI, PERGREFFI, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Ritardati pagamenti nei contratti pubblici di lavori)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano"».

71.0.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE,
TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Ritardati pagamenti nei contratti pubblici di lavori)

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano"».

71.0.7

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Ritardati pagamenti nei contratti pubblici di lavori)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano"».

71.0.8

Assuntela MESSINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 361 è sostituito dal seguente:

"361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate prevalentemente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso";

b) il comma 363 è abrogato;

c) il comma 365 è sostituito dal seguente:

"365. Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021"».

71.0.9

Assuntela MESSINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.)

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *b*), punto 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ovunque ricorrano, le parole: "all'esercizio 2019" sono sostituite con le parole: "agli esercizi 2019 e 2020"».

71.0.10

Assuntela MESSINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.)

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituita la lettera *c*) con la seguente:

"*c*) al comma 859 le parole: A partire dall'anno 2020' sono sostituite dalle seguenti: A partire dall'anno 2021'".

2. All'articolo 50, comma 1, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente lettera *d*):

"*d*) al comma 862, le parole: Entro il 31 gennaio' sono sostituite dalle seguenti: Entro il 28 febbraio'".

Dopo la lettera *d*), è inserita la seguente lettera *e*):

"*e*) al comma 867, le parole: A decorrere dal 2020' sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 2021'".

Dopo la lettera *e*), inserire la seguente lettera *f*):

"*f*) al comma 868, le parole: A decorrere dal 2020' sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dal 2021"».

Art. 72

72.1

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, MININNO,
CAMPAGNA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle agenzie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituite, rispettivamente, con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e all'INPS»;

b) al comma 25, dopo le parole: «Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle spese sostenute» aggiungere le seguenti: «dall'INPS e».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

72.2

MANCA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di aumentare la flessibilità gestionale ai sensi del presente articolo, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie finalità ivi previste, anche per le spese connesse alla formazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le medesime risorse possono essere utilizzate anche ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 13 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, che possono essere esercitate fino al 31 marzo 2023. A tal fine, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere

utilizzati anche eventuali aumenti dei ricavi o delle entrate accertati in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'anno precedente».

72.3

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché all'organismo di diritto pubblico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005».

72.4

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FANTETTI, FERRO

Respinto

Al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché all'organismo di diritto pubblico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005».

72.5

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché all'organismo di diritto pubblico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005».

72.6

GIROTTI, ANASTASI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, alle Camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, non si applicano i commi da 4 a 6 del presente articolo».

72.7 (testo 2)

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO, LA MURA, FEDE

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando quanto già disposto in tema di razionalizzazione della spesa dalla normativa vigente, in particolare dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dall'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché quanto disposto in tema di individuazione degli ambiti territoriali delle centrali di committenza costituite mediante aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, procede alla ricognizione delle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale per l'acquisizione di lavori e alla conseguente aggregazione sulla base dei seguenti criteri:

1) presenza di popolazione residente, anche se in comuni contigui, di almeno 100.000 abitanti;

2) estensione su superficie complessiva di almeno 500 km quadrati»;

b) sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213.585.000 euro per l'anno 2020, di 304.585.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374.585.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339.585.000 euro per l'anno 2025 e di 420.585.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026».

72.8

SACCONI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri di interesse nazionale, i circuiti e le associazioni, la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica a partire dal 2020».

Conseguentemente, ridurre di 24 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

72.9

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., alla stessa non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando

l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri ed autorità in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria della società».

72.10

ASTORRE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., alla stessa non si applicano le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e autorità, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria delle società».

72.11

COLLINA, FERRARI, LAUS

Ritirato

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa, al comma 1305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 'Le spedizioni postali delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter, ove consentite, e di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, considerato l'interesse pubblico relativo alla natura delle stesse, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto

legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato"».

72.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

72.13

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 415.000;

2021: - 415.000;

2022: - 415.000.

72.14 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 412.030 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

72.15

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 20.

72.16

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 23 aggiungere in fine le seguenti parole: «al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o tramite i soggetti aggregatori relativa alla implementazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione emanato dall'Agid.»;*

b) *al comma 24 sostituire le parole: «al 5 per cento» con le seguenti: «al 7 per cento»;*

c) *al comma 26 aggiungere in fine le seguenti parole: «La mancata osservanza delle disposizioni dei commi 23 e 24 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.».*

72.17

PICHELLO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, dopo le parole: "dei CAA", inserire le seguenti: "e degli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche"».

72.18

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al fine di contenere la spesa pubblica e razionalizzare la spesa in tema di notificazioni a mezzo PEC, l'autorità giudiziaria e le parti private possono disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. Il soggetto che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale».

72.19 (testo 2)

MANTOVANI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO, GIROTTO, DRAGO, DONNO

Accolto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«26-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative dei Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: "o altri soggetti non pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,";

b) al comma 4-ter, le parole: "possono essere autorizzati a procedere" sono sostituite con le seguenti: "procedono", e dopo le parole: "degli interessati," sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,".

26-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 26-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

72.20

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'Interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n.3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: "o altri soggetti non pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,";

b) al comma 4-ter, sono sostituite le parole: "possono essere autorizzati a procedere" con le seguenti: "procedono" e dopo le parole: "degli interessati," sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,"».

72.21

PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, nelle more del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei

relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368 sono rinviate. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.».

72.22

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma:

"12-bis. A decorrere dall'esercizio 2019, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto, non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12"».

72.23

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«26-bis. Al fine di incidere positivamente sulla finanza pubblica prevedendo la gratuità dell'attività svolta dai commissari delle commissioni giu-

dicatrici, all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"13-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 8 non si applicano nelle gare sotto-soglia comunitaria e in quelle sopra-soglia i cui criteri valutativi siano di natura esclusivamente tabellare o quantitativa.

13-*ter*. Per le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche le attività dei commissari sono a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso spese, se dovuto"».

72.24

SANTILLO, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, PUGLIA, FEDE, PRESUTTO

Respinto

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

«26-*bis*. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 sono abrogati.

26-*ter*. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b*), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.";

2) al comma 13, primo periodo, le parole da: ", anche attraverso il ricorso alla Struttura" fino alla fine del periodo sono soppresse"».

72.25

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

«26-*bis*. Per consentire ad AGID lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e vigilanza dei servizi fiduciari EIDAS e PEC ed al rafforzamento della struttura competente è autorizzata la spesa di

euro 1 milione a decorrere dal 2020. Agli oneri recati dal periodo precedente si provvede nell'ambito delle dotazioni già assegnate negli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

72.2000/1

ROMANO

Ritirato

All'emendamento 72.2000, al capoverso «Al comma 25»:

a) premettere le seguenti parole: «Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché alle agenzie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituite, rispettivamente, con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".

Conseguentemente:»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalle agenzie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituite, rispettivamente, con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché».

72.2000/2

PIRRO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 72.2000, al capoverso «Al comma 25», premettere le seguenti parole: «Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "non si applica", inserire le seguenti: "all'INPS e".

Conseguentemente, ».

72.2000/3

CAMPARI, SAPONARA, Pietro PISANI, CORTI, BORGONZONI

Ritirato

All'emendamento 72.2000, sostituire le parole: «dall'INPS» con le seguenti: «dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po.»

Conseguentemente, dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ai fini di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni nell'ambito del bacino idrografico di competenza nonché per assicurare il necessario supporto e coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza idraulica, è autorizzata a derogare al limite del fondo annuale per il trattamento accessorio del personale previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il contenimento della spesa complessiva per il personale entro i limiti previsti dalla normativa vigente e senza ulteriori oneri di finanza pubblica.»

72.2000/4

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 72.2000, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa, al comma 1305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 'Le spedizioni postali delle carte valori di cui all'articolo 1-*vicies ter*, ove consentite, e di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, considerato l'interesse pubblico relativo alla natura delle stesse, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto

legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato"».

72.2000

I RELATORI

Accolto

Al comma 25, dopo le parole: «Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle spese sostenute», vengono aggiunte le seguenti: «dall'INPS e».

72.0.1

MARINELLO, PUGLIA, PIRRO, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502")

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero della Salute è autorizzato a stipulare un accordo quadro con l'associazione maggiormente rappresentativa individuata dal decreto direttoriale del Ministero della Salute del 10 giugno 2015, per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali a una tariffa che garantisca risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

4. La quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 514 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo alla stipula dell'accordo di cui al comma 3».

Conseguentemente aggiungere il seguente:

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

22.06.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «225 milioni».

72.0.2

FERRAZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Interpretazione autentica delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere *b*) ed *m*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, comma 2, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie».

Art. 73

73.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria"».

73.2

FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria"».

73.0.1

AIROLA, MATRISCIANO, NATURALE, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO,
MAUTONE, GRANATO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

73.0.2

GIAMMANCO, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 2, comma 1, alla lettera *e-bis*), dopo le parole: "del fermo," sono aggiunte le seguenti: "la mancata sottoposizione a misure alternative alla detenzione,".

2. All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: "422" sono aggiunte le seguenti: ", 575, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*sexies*, 608-*octies*,".

3. All'articolo 7, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza".

4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

73.0.2000/1

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 73.0.2000 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lett. a) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione."»;

2) *al comma 1, lett. b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 10, lettera *d*), primo periodo, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento" e le parole "corrispondente al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente al 35 per cento" e le parole "al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022"».

73.0.2000/2 (testo 2)

VATTUONE

Accolto

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-*bis*.3 e all'articolo 241-*bis*, commi 4-*bis* e 4-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.

73.0.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Immobili militari della Difesa)

1. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a) all'articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al quinto periodo, le parole: "un ammontare pari al 10" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente in quote del costituendo fondo il 30";

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione.";

b) all'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) al comma 10, lettera *d*), primo periodo, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento" e le parole: "corrispondente al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente al 35 per cento";

2) al comma 11-*bis*, la lettera *d-bis*) è soppressa».

Art. 74

74.0.1 (testo 2)

GARRUTI, DELL'OLIO, BOTTO, GRANATO, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Misure per la riduzione della spesa in materia elettorale e la sperimentazione del voto elettronico)

1. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il Voto Elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del fondo e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

74.0.2

CALIENDO, PICCHETTO FRATIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

"2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debtrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:

"1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013; n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione

delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

74.0.3

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Disposizioni relative all'autorità di regolazione in materia di sicurezza nucleare - Procedura di infrazione 2018/2021)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 2, comma 4, della legge 14 novembre 1995, n. 481";

b) all'articolo 6:

1) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "La Consulta esprime parere obbligatorio" sono aggiunte le seguenti: "e vincolante";

2) al comma 8, primo periodo, le parole: "nel limite massimo di" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: "pari ad almeno";

3) al comma 11, è soppresso l'ultimo periodo, da: "Per quanto non specificamente previsto" a "n. 41";

4) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Le risorse finanziarie del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di cui al comma 15 sono versate annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente a ISIN con corrispondente riduzione del contributo annuale dello Stato a favore di ISPRA.";

5) il comma 14 è sostituito dal seguente: "Il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN e le relative modifiche sono approvati dal Direttore previo parere vincolante della Consulta".

2. Resta fermo il trattamento economico del personale previsto dall'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 45 del 2014, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

74.0.4

FERRAZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

1. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi omogenei da parte degli enti territoriali in materia di contabilità pubblica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituita la Sezione centrale consultiva della Corte dei conti, con sede in Roma, cui sono assegnati dodici magistrati, di cui non meno di quattro in assegnazione aggiuntiva. A decorrere dalla medesima data, alla Sezione di cui al periodo precedente è attribuita la funzione consultiva già complessivamente prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: ", nonché pareri in materia di contabilità pubblica" sono soppresse».

Art. 75

75.1

DAMIANI, CALIENDO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 99 comma 2, sostituire la parola: «305» con la seguente: «195 per il 2021 e 242 per il 2022»; sostituire la parola: «375» con la seguente: «312»; sostituire la parola: «340» con la seguente: «277» e, in fine, sostituire la parola: «421» con la seguente: «358».

75.2

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Respinto

Al comma 1, ultimo capoverso, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b), h), i), i-ter), i-octies) e i-novies)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 66 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

75.3

BARBARO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Al comma 1, ultimo capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per le spese di cui al comma 1, lettera g), sostenute per la manutenzione, protezione o restauro degli immobili sottoposti a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 6 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente

della Tabella A allegata, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

75.4

CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Respinto

Al comma 1, ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le spese di cui al comma 1, lettera g), sostenute per la manutenzione, protezione o restauro degli immobili sottoposti a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

75.0.1

COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2020, le regioni e le province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato per titoli ed esami, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano attività prevalentemente nell'ambito ospedaliero ed in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale.

2. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali di cui sopra, gli interessati devono essere titolari d'incarico a tempo indeterminato non inferiore a 24 ore settimanali e avere almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione.

3. Le Aziende Sanitarie Provinciali attingono dalle graduatorie regionali il personale medico veterinario e sanitario risultato idoneo e da inquadrare

in ruolo, nei limiti dei posti resisi vacanti nelle dotazioni organiche e secondo il cronoprogramma delle assunzioni definito e approvato dalle stesse Aziende Sanitarie provinciali regionali.

4. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.

5. L'accettazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica e veterinaria da parte dell'interessato risultato idoneo determina l'automatica decadenza del relativo rapporto convenzionale.

6. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 5 sono rese indispensabili».

75.0.2

DRAGO, MATRISCIANO, MORONESE, PUGLIA, BOTTO, MAUTONE, GRANATO, MONTANI, SAVIANE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA applicata a beni di prima necessità destinati all'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-*quinquies*) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 100.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 100.000.000.

75.0.3

MAIORINO, PIRRO, MORONESE, MATRISCIANO, DE LUCIA, LEONE, ANGRISANI, MONTEVECCHI, VANIN, GIARRUSSO, DONNO, PIARULLI, BOTTO, CAMPAGNA, MORRA, ABATE, SANTANGELO, PAVANELLI, GARRUTI, DELL'OLIO, MAUTONE, NATURALE, PUGLIA, TRENTACOSTE, RICCIARDI, ANASTASI, Marco PELLEGRINI, PARAGONE, LA MURA, GRANATO, LEZZI, LANZI, CORRADO, RUSSO, CROATTI, GIANNUZZI, COLTORTI, LUPO, ROMAGNOLI, VACCARO, MANTERO, D'ANGELO, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter è inserito il seguente:

"1-quinquies) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe mestruali completamente biodegradabili"».

Conseguentemente:

a) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».

75.0.4

MANTERO, PIRRO, MORONESE, DI GIROLAMO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter è inserito il seguente:

"1-quinquies) assorbenti igienici esterni in fibre naturali, tamponi interni in fibre naturali, coppe e spugne mestruali biologiche"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

75.0.5

MANTERO, L'ABBATE, MORONESE, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

(Iva agevolata per prodotti venduti sfusi o alla spina)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-quinquies) prodotti alimentari e per l'igiene personale venduti sfusi o alla spina"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

75.0.6

FREGOLENT, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, BRIZIARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla"«

2. La disposizione di cui al comma 1, acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

75.0.7

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

1. Dal 1° gennaio 2020 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a sog-

getti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi 3.

3. La lettera *b-bis* del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogata.».

75.0.8

GASPARRI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

1. Dal 1° gennaio 2020 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. La lettera *b-bis* del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogata.».

75.0.9 (testo 2)

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO, GRANATO, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

75.0.10

FREGOLENT, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di lire 750.000" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.000".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2020 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con pro-

prio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, e specifica il limite massimo di detrazione usufruibile nei limiti di spesa autorizzata».

All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

75.0.11

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Detrazione IRPEF per le spese sostenute per la frequenza di corsi di musica)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i-decies) è inserita la seguente:

"i-undecies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per rette o compensi dovuti per la frequenza a corsi di musica tenuti da docenti che abbiano conseguito diploma o altro titolo rilasciato da licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, istituti superiori di studi musicali e istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212";

b) al comma 2, dopo le parole: "i-decies" è inserita la seguente: "i-undecies"».

75.0.12

DRAGO, DELL'OLIO, PUGLIA, GRANATO, CAMPAGNA, MONTANI, SAVIANE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti destinati all'infanzia)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"*i-quater*. 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto, certificata con le modalità di cui al comma 1, lettera c), pagata sull'acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 40.000,00, ed è ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al coniuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - ;

2021: - 25.000.000;

2022: - 12.000.000.

75.0.13 (testo 2)

DESSÌ, BOTTO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di detrazione delle spese di trasloco)

1. All'articolo 16-bis, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia", inserire le seguenti: "nonché le spese di trasloco"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020;

2021: - 50.000.000;

2022: - 30.000.000.

75.0.14

GALLONE, GALLIANI, RIZZOTTI, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

1. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta: 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio, nel limite massimo complessivo di 100

milioni di euro. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2».

75.0.15

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, CALIENDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, per un importo non superiore a 250 euro annui, nel limite massimo complessivo di 160 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2».

75.0.16

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ANGRISANI, PUGLIA, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Prolungamento dei regimi agevolativi previsti per i lavoratori impatriati)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo."».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -;

2021: - 25.000.000;

2022: - 12.000.000.

75.0.17

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, PUGLIA, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Prolungamento dei regimi agevolativi previsti per i lavoratori impatriati)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "presente decreto.", è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al cinque per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, e a condizione che mantengano la residenza fiscale nel territorio dello Stato per i tre periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi derivanti dal versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)".».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -;

2021: - 15.000.000;

2022: - 7.000.000.

Art. 76**76.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 437,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 634,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante:

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 305 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

c) *quanto a 31,43 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

d) quanto a 329,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

76.2

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TIRABOSCHI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.», con le seguenti: « è incrementato di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 188 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 258 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 223 milioni di euro per l'anno 2025 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

76.3

TOSATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 188 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 258 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 223 milioni di euro per l'anno 2025 e di 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

76.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ridurre tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, di 80 milioni di euro per il 2020 e di 117 milioni di euro dal 2021.

76.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

76.6

ARRIGONI, FAGGI, STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO,
RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

Respinto

Sopprimere l'articolo.

76.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

76.8

COLTORTI, ORTIS, BOTTICI, BOTTO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 76-bis.

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alea, le parole: "di categoria euro 2 o inferiore" sono soppresse;

b) alla lettera a), dopo le parole: "veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate," sono aggiunte le seguenti: "diversi da quelli di categoria euro 3 o inferiori e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da quelli di categoria euro 4 o inferiore,";

c) alla lettera b) dopo le parole: "attività di trasporto di persone svolta" aggiungere le parole: ", con veicoli di categoria euro 3 e superiori,"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 70.000.000;

2022: - 70.000.000.

76.9

FERRAZZI, D'ARIENZO, ASTORRE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 otto-

bre 1995, n. 504, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, sopprimere le parole: "di categoria euro 2 o inferiore";

b) alla lettera a), dopo le parole: "veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate," aggiungere le parole: "diversi da quelli di categoria euro III o inferiori e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da quelli di categoria euro IV,";

c) alla lettera b), dopo le parole "attività di trasporto di persone svolta" aggiungere le parole: ", con veicoli di categoria euro III e superiori,"».

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: -;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

76.10

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° marzo 2021», e sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2021», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022».

76.11

FERRAZZI, D'ARIENZO, ASTORRE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le attività di trasporto di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2019, n. 1360».

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

- alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: -;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

76.12

COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'ambiente di intesa con il Ministero dell'economia e delle infrastrutture un decreto legislativo al fine di ridefinire le accise sui carburanti

in modo proporzionale al contenuto di CO₂ emessa al litro, a parità di gettito per lo Stato».

76.0.1

ROMAGNOLI, SANTILLO, DELL'OLIO, GIROTTI, FENU, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI, FEDE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Misure in materia di successione e trasmissione di impresa)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *e-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

"3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «164 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni».

76.0.2

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, LA MURA, PUGLIA, BOTTICI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Misure in materia di IRES Verde)

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. L'imposta di cui al comma 1 è aumentata di 0,1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020 con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 per le grandi imprese che non eseguono la diagnosi energetica ovvero che non hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

1-*ter*. L'imposta di cui al comma 1 è aumentata di 0,1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le piccole e medie imprese (PMI) che non eseguono la diagnosi energetica ovvero che non hanno adottato sistemi

di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: "fino al 2020" sono soppresse;

b) al comma 10 le parole: "dal 2014 al 2020" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 2014";

c) al comma 11 le parole: "dal 2014 al 2020" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 2014"».

76.0.3

ANASTASI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, con specifico riferimento ai biodiesel di nuova generazione denominati "oli vegetali idrotrattati (HVO)" è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate. Ai fini della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, è contabilizzato in detrazione l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 13.400.000;

2021: - 13.400.000;

2022: - 13.400.000.

76.0.4

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-*bis* è aggiunto il seguente articolo: "Art. 22-*ter*. (*Disposizioni particolari in materia di biodiesel rinnovabile*). - 1. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, ai biodiesel di nuova generazione denominati oli vegetali idrotrattati (HVO) è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», *con le seguenti:* «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 361 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 326 milioni di euro per l'anno 2025 e di 407 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

76.0.5

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis, è aggiunto il seguente: "Art. 22-ter. (*Disposizioni particolari in materia di biodiesel rinnovabile*). - 1. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, ai biodiesel di nuova generazione denominati oli vegetali idrotrattati (HVO) è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 13.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

76.0.6

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis è aggiunto il seguente articolo: "Art. 22-ter. (*Disposizioni particolari in materia di biodiesel rinnovabile*). - 1. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, ai biodiesel di nuova generazione denominati oli vegetali idrotrattati (HVO) è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate; al fine della fruizione del beneficio spettante per i

quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, è ridotto di 13,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

76.0.7

COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2, comma 1, lettera 1-*tricies*), l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Sono assimilati agli impianti termici anche gli apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria"».

76.0.8

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Disposizioni in materia di biocarburanti)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esclusi da qualsiasi tipo di incentivo o contributo statale e regionale i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia».

Art. 77**77.1**

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Allo scopo di consentire la verificabilità dell'intero processo di versamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i flussi gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al comma 1 comprendono altresì le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'adempimento, da parte del cliente finale, al pagamento della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dai clienti finali. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individua i soggetti tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato, le informazioni di cui al periodo precedente".».

77.2

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni deve ritenersi riferibile all'attività di generazione di energia elettrica svolta, per uso proprio, da un soggetto che esercita un'officina di produzione di energia elettrica come attività economica funzionale ad altra attività del medesimo soggetto. I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data del 31 dicembre 2018, relativi alle accise dovute fino al 31 dicembre 2013 dai consorzi e dalle società consortili, costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in ragione delle definizioni previste dalle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, possono essere definiti, su istanza del contribuente entro il 31 dicembre 2019, con il pagamento di una

somma pari al 15 per cento dell'accisa di cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni».

77.0.1

TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(IVA agevolata su pellet)

1. Alla tabella A - Parte III del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 98 sono soppresse le parole: ", esclusi i pellet"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «118 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 205 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

77.0.2

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 77-bis.

1. All'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: "fonti energetiche", sopprimere le parole: "di cui al comma 1" e aggiungere il seguente periodo: "rinnovabili non fossili, con riferimento alla energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico), energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica"».

77.0.3

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 77-bis.

1. All'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: "fonti energetiche" sopprimere le parole: "di cui al comma 1" e aggiungere il seguente periodo: "rinnovabili, con espressa esclusione di qualunque fonte di origine anche parzialmente fossile"».

77.0.4

VACCARO, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Imposta sul consumo di pellet)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis, è inserito il seguente: "Art. 22-ter. *(Disposizioni particolari in materia di consumo pellet)*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i quantitativi di *pellet* immessi in consumo e destinati ad essere utilizzati come combustibili per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria sono assoggettati ad imposta di consumo ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota pari a 46,50€tonnellata.

2. Il soggetto su cui ricade l'obbligo di cui al comma 1 è individuato alternativamente nel fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato, nel soggetto che effettua la prima immissione in consumo, per i prodotti di provenienza comunitaria, o nell'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

4. Per la circolazione e per il deposito dei *pellet* di cui al precedente comma 1 assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione"».

77.0.5

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Attribuzione al Veneto di una quota dell'accisa sul gas naturale)

1. È attribuito alla Regione Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi *offshore* ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente, e in ogni caso non superiore ad un importo di 100 milioni di euro.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

77.0.6

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Attribuzione al Veneto di una quota dell'accisa sul gas naturale)

1. È attribuito alla Regione Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura corrispondente alla quota dei prodotti immessi in consumo nel territorio regionale, ed in ogni caso non superiore ad un importo di 100 milioni di euro.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

77.0.7

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Incremento per trattamento accessorio dei dipendenti impiegati nel contrasto all'evasione fiscale)

1. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole "n. 75" sono aggiunte le seguenti: "Le Regioni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge prevedono che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della tassa automobilistica e dell'addizionale regio-

nale sul gas naturale e imposta sostitutiva sulle utenze esenti, nell'esercizio contabile precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato a carico dei propri bilanci, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici regionali preposti alla gestione dei medesimi tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.";

b) al secondo periodo, dopo la parola: "destinata", la parola: "al" è sostituita con le seguenti: "ad integrare il";

c) al secondo periodo, dopo le parole: "settore entrate" sono aggiunte le seguenti: "tributarie di cui sopra";

d) al secondo periodo, dopo le parole: "attività connesse alla partecipazione del comune" è aggiunta la parola: "e della regione"».

Art. 78**78.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 61,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2025.»;

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 2.612,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.621,2 milioni di euro per l'anno 2022»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 62.600.000;

alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 60.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000.

78.2

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro nel 2021 e 378,8 milioni di euro nel 2022, si provvede:

a) *per 232,908 milioni di euro per l'anno 2020, per 349,942 milioni per l'anno 2021 e per 378,8 milioni per l'anno 2022 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *per 1,869 milioni di euro per l'anno 2020 e per 1,869 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

c) *per 17,656 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,656 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio (Missione 33);*

d) *per 80,167 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,933 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

78.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro nel 2021 e 378,8 milioni di euro nel 2022, si provvede:

a) *per 232,908 milioni di euro per l'anno 2020, per 349,942 milioni per l'anno 2021 e per 378,8 milioni per l'anno 2022 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *per 1,869 milioni di euro per l'anno 2020 e per 1,869 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

c) *per 17,656 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,656 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio (Missione 33);*

d) *per 80,167 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,933 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

78.4

FERRO, PEROSINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro nel 2021 e 378,8 milioni di euro nel 2022, si provvede:

a) *per 232,908 milioni di euro per l'anno 2020, per 349,942 milioni per l'anno 2021 e per 378,8 milioni per l'anno 2022 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) per 1,869 milioni di euro per l'anno 2020 e per 1,869 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) per 17,656 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,656 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio (Missione 33);

d) per 80,167 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,933 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78.5 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede quanto a 332, 6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro per l'anno 2021, 378,8 milioni di euro per l'anno 2022, 369, 6 milioni di euro per l'anno 2023, 362,9 milioni per l'anno 2024, 359,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 359 milioni di euro a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

78.6 (testo 3)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

L'articolo 78 è soppresso.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente, pari a euro 332,6 milioni nel 2020, 387,4 milioni nel 2021, 378,8 milioni nel 2022, 369,6 milioni nel 2023 e 362,9 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cit-

tadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

78.7

DAMIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000;

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, è ridotto di 240 milioni di euro a decorrere dal 2020.

78.8

CALIENDO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 99, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 333 milioni di euro nel 2020, 388 milioni di euro nel 2021, 379 milioni di euro nel 2022, 370 milioni di euro nel 2023, 363 milioni di euro nel 2024 e 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

78.9

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

78.10

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

78.11

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

78.12

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) e *m*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato

sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. La predetta percentuale, per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio è elevata al 50 per cento"».

78.13

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, D'ALFONSO, FERRAZZI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «15 per cento» e al secondo periodo, dopo le parole: «è elevata», aggiungere le seguenti: «al 40 per cento in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 95 grammi per chilometro,»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai veicoli concessi dall'azienda in uso promiscuo ai propri dipendenti e a quelli diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti, immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2020.».*

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per l'anno 2021, di 211 milioni di euro per l'anno 2022, di 185,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 188,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,1 milioni di euro per l'anno 2025 e di 236,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 182.000.000;

CS: - 182.000.000.

2021:

CP: - 152.000.000;

CS: - 152.000.000.

2022:

CP: - 100.000.000;

CS: -100.000.000.

78.14

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «la predetta percentuale», aggiungere le seguenti: «a partire dal 1° luglio 2020» e dopo le parole: «per i veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica», aggiungere le seguenti: «a funzionamento multimodale con una potenza massima netta del motore elettrico \geq a 30kw».

78.15

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica», con le seguenti: «da quelli ad alimentazione alternativa - anche in caso di trasformazione del veicolo successiva all'immatricolazione - elettrica, gas naturale compresso, ibrida termoelettrica (con autonomia a funzionamento elettrico di almeno 60 Km misurata secondo il protocollo WLTP - RDE), ed idrogeno come identificati dalla Direttiva 2017/94/UE "DAFT" sui combustibili alternativi».

78.16

ANASTASI, GUIDOLIN

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica», con le seguenti: «che producono emissioni di CO₂ inferiori a 60 g/km»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In via sperimentale, per un periodo di tre anni compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km. Tale percentuale è altresì elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Infine, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

1-ter. Ai sensi di quanto previsto al comma 1-bis, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, non si tiene conto:

a) della parte del costo di acquisizione che eccede euro 36.150 per le autovetture con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e per le autovetture con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km;

b) dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7.230 per le autovetture con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e per le autovetture con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km;

c) dell'ammontare eccedente rispettivamente euro 43.897 per l'acquisto ed euro 8.775 per la locazione e il noleggio nel caso autoveicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

1-quater. Per il periodo sperimentale di cui al comma 1-bis, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento

per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

78.17

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a trazione ibrida termoelettrica», aggiungere le seguenti: «a funzionamento multimodale, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), punto 3), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, con una potenza massima netta del motore elettrico \geq a 30kw».

78.18

LANZI, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «concessi in uso promiscuo», inserire le seguenti: «a dipendenti con una retribuzione annuale lorda superiore a euro settantamila».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 80.000.000;

2022: - 78.000.000.

78.19

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: "ai veicoli adibiti ad uso pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta";

b) la lettera b-bis) è soppressa.».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2020»;

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 67.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 63.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 25.000.000;

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 12.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 18.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 17.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 14.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.500.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 19.500.000;

alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 24.000.000.

78.20

PUGLIA, MATRISCIANO, BOTTO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 164, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "*b) e b-bis)*", con le seguenti: "*b), b-bis) e b-ter)*";

b) alla lettera *b-bis)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica";

c) dopo la lettera *b-bis)*, aggiungere la seguente: "*b-ter)* nella misura del 100 per cento per i veicoli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.".

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

78.21

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *a)* e la lettera *b)*, sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbo-

nio emessi per chilometro (CO₂/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ /km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-90	2.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ /km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-90	1.500

"».

78.22 (testo 2)

LANZI, DELL'OLIO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in riferimento ai veicoli i cui contratti di noleggio ovvero di leasing sono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

78.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

78.24

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

78.0.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Aumento della percentuale di detraibilità IVA delle spese relative alle auto aziendali)

1. Nella lettera *c*) del comma 1, dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento"».

78.0.2

CIRIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A - Parte II, n. 31, dopo le parole: "all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*)", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "ed *m*)"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

78.0.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Aumento della percentuale di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), numero 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "20 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

b) le parole: "lire 35 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.822,84";

c) all'ultimo periodo, le parole: "elevati rispettivamente a euro 25.822,84", sono sostituite dalle seguenti: "elevati rispettivamente a euro 37.000"».

78.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Aumento della percentuale di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), numero 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "20 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

b) le parole: "lire 35 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.822,84";

c) all'ultimo periodo, le parole: "elevati rispettivamente a euro 25.822,84" sono sostituite dalle seguenti: "elevati rispettivamente a euro 37.000"».

78.0.5

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Modifiche all'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dai seguenti:

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro tre mesi dalla notifica dell'avviso emesso ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

2. In presenza di istanza di rateazione del predetto avviso presentata entro il termine indicato nel primo comma, la condotta non è punibile qualora il contribuente non sia decaduto dal beneficio.

3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, ai fini della rilevanza penale si tiene conto dell'imposta sul valore aggiunto ancora dovuta"».

78.0.6

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Modifiche all'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso di mancato versamento dell'IVA in presenza di accertate difficoltà finanziarie transitorie del contribuente, non può darsi luogo ad alcun procedimento penale nei confronti del responsabile del mancato versamento né può disporsi, a carico del contribuente e del responsabile del mancato versamento, il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale in presenza di un piano di rateizzazione dell'imposta evasa conseguente all'avviso bonario di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, a meno che il contribuente sia decaduto o decada dal beneficio di tale piano per effetto del mancato tempestivo versamento di una o più rate"».

78.0.7

ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Esenzione totale pagamento del bollo auto storiche ultraventennali)

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "non sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica";

b) al comma 1-*ter*, le parole: "2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "4,10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.500.000;

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.500.000.

78.0.8 (testo 2)

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 143 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «71 milioni»;

b) le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «162 milioni»;

e) le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «232 milioni»;

d) le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «197 milioni»;

e) le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «278 milioni»;

78.0.9

MALAN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

1. I commi da 260 a 266 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 105, sono abrogati.

2. I maggiori risparmi derivanti dal comma 1 sono destinati all'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

78.0.10

MALAN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

1. I commi da 260 a 266 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.105, sono abrogati».

Art. 79**79.1 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781, 5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse de-

stinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

79.2 (testo 2)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede quanto a 1.079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1.781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.720,7 milioni di euro decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

79.3

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU,

PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000

2021: - 60.000.000

2022: - 60.000.000

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020

CP: - 300.000.000

CS: - 300.000.000

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2 miliardi».

79.4 (testo 2)

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 1.079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1.781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di

accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

79.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

79.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 79. - (Introduzione del sistema del vuoto a rendere) - 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

"Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2. L'importo della cauzione non deve essere in ogni caso stabilita in importo superiore a 0,02 euro al kilogrammo.

Art. 219-ter.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiera", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'impresе o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo

per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

79.7

MIRABELLI, FERRAZZI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 79. - (Tassa sulla plastica) - 1. Al fine di prevenire l'inquinamento generato dalle plastiche favorendo la loro raccolta, il riciclo e il riutilizzo, a decorrere dal 1° giugno 2020 i produttori e importatori, all'atto della vendita, pagano una tassa di 30 centesimi di euro al chilogrammo per i beni prodotti in plastica che immettono sul mercato. Tale tassa è ridotta a 15 centesimi di euro al chilogrammo per i beni in plastica che contengono almeno il 25 per cento, in peso, di plastica proveniente dal riciclo. La tassa di cui al presente articolo non è dovuta per i beni in plastica che contengono almeno il 50 per cento, in peso, di plastica proveniente dal riciclo, per i beni in plastica biodegradabile e compostabile, nonché per i beni in plastica progettati e realizzati per poter essere riutilizzati più volte per il loro scopo originario.»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

79.8

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita una imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, d'ora in avanti indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci, con esclusione dei prodotti alimentari».

79.9

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita una imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, d'ora in avanti indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci, con esclusione dei prodotti alimentari».

79.10

MANCA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È istituita una imposta ambientale sul consumo dei manufatti con singolo o più impieghi, d'ora in avanti indicati come MACSPI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSPI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, non sono realizzati con l'impiego di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica idonei a subire più rigenerazioni durante il loro ciclo di vita ed essere riutilizzate per il medesimo impiego industriale. L'imposta non è dovuta sui MACSPI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432».

Conseguentemente:

Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

«3. Con specifico decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il mese di marzo dell'anno 2020, sono stabilite le caratteristiche dei materiali di cui al comma 1, e pubblicata la relativa lista dei prodotti plastici indicati come MACSI a cui si applica l'imposta ambientale al consumo.

4. Con specifico decreto di concerto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il mese di giugno dell'anno 2020, sono stabilite le modalità e le risorse, con cui disciplinare l'organizzazione del sistema di recupero e riciclo al fine del riutilizzo dei MACSPI.»;

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«L'imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura di 2 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 1 contenuta nei MACSPI»;

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 19, e per gli anni 2020, 2021, 2022»;

i commi dal 20 al 25 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

79.11

MANCA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È istituita una imposta ambientale sul consumo dei manufatti con singolo o più impieghi, d'ora in avanti indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna: di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, non sono realizzati con l'impiego di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica idonee a subire più rigenerazioni durante il loro ciclo di vita ed essere riutilizzate per lo stesso scopo per il quale sono stati utilizzate. L'imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432».

Conseguentemente:

Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

«3. Con specifico decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il mese di marzo dell'anno 2020, sono stabilite le caratteristiche dei materiali di cui al comma 1, e pubblicata

la relativa lista dei prodotti plastici indicati come MACSI a cui si applica l'imposta ambientale al consumo.

4. Con specifico decreto di concerto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il mese di giugno dell'anno 2020, sono stabilite le modalità e le risorse, con cui disciplinare l'organizzazione del sistema di recupero e riciclo al fine del riutilizzo dei MACSI.»;

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«L'imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura di 2 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 1 contenuta nei MACSI.»;

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 19, e per gli anni 2020,2021, 2022»;

i commi dal 20 al 25 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

79.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, all'inizio del comma, premettere le seguenti parole: «In conformità con gli obiettivi della Direttiva n. 2019/904/UE».

79.13 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono destinati ad avere funzione» aggiungere la seguente parola: «anche»; dopo le parole: «consegna di merci o di prodotti», inserire la parola: «anche» e al comma 20, sostituire la parola: «10» con la seguente: «20» e sopprimere le parole: «biodegradabili e», ovunque ricorrano.

*Conseguentemente,
all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazioni:*

2021 - 40.000.000;

79.13

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «sono destinati ad avere funzione» aggiungere la seguente parola: «anche»; dopo le parole: «consegna di merci o di prodotti», inserire la parola: «anche» e al comma 20, sostituite le parole: «10» con «20» e sopprimere le parole: «biodegradabili e», ovunque ricorrano.

79.14

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «pellicole o strisce» inserire le seguenti: «, nonché oggetti progettati per singolo utilizzo per i quali non è previsto né il riutilizzo, né il riciclo».

79.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «pellicole e strisce» aggiungere le seguenti: «, nonché oggetti progettati per singolo utilizzo per i quali non è previsto né il riutilizzo, né il riciclo».

79.16

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, FERRAZZI, TARICCO

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche parziali» con le seguenti: «in misura prevalente»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «L'imposta non è dovuta» aggiungere le seguenti: «per i prodotti e manufatti realizzati, per almeno il 60 per cento nel 2020, il 70 per cento nel 2021 e l'80 per cento nel 2022, in plastica riciclata e»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «è fissata nella misura di 1,00 euro per chilogrammo» con le seguenti: «è fissata nella misura di 0,80 euro per chilogrammo».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 224.000.000;

CS: - 224.000.000.

2021:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

2022:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

79.17

MIRABELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «impiego», sostituire le parole: «anche parziale» con le seguenti: «in misura prevalente».

79.18 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «costituite da polimeri organici di origine sintetica» aggiungere le seguenti: «di materia prima vergine».

e, al comma 7, alla fine aggiungere le parole: «L'imposta è dovuta in proporzione alla materia prima vergine contenuta nei MACSI.»

Conseguentemente all'art. 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» .

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 fondi da ripartire programma 23.1 fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 224.000.000;

CS: - 224.000.000.

2021:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

2022:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

79.19

LA MURA, PUGLIA, BOTTICI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «L'imposta si applica anche ai MACSI realizzati in oxo-plastica.»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «L'imposta non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili» *aggiungere le seguenti:* «e biodegradabili».

79.20

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo le parole: «riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati» *inserire il seguente periodo:* «E' completamente esentata dall'imposta la materia plastica riciclata post-consumo (sia di provenienza rifiuto urbano che speciale) conforme alla norma UNI 10667 e riciclata all'interno dei Paesi della Comunità Europea».

79.21

NANNICINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sui MACSI a prevalenza cellulosica che, sulla base della norma UNI 11743:2019, rientrano nelle classi A+, A, B e C, e considerati riciclabili a livello industriale».

79.22

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire le seguenti: «oppure ottenuti da polimeri provenienti da riciclo meccanico o chimico per almeno il 50 per cento della loro composizione».

79.23

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire le seguenti: «o che siano composti, per almeno il 50 per cento, da plastica riciclata post-consumo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 208 milioni di euro per il 2020 e a 300 milioni a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'an-

no 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.

79.24 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432», inserire il seguente capoverso: «o che contengano almeno il 50 per cento di plastica riciclata post-consumo, sia essa di provenienza rifiuto urbano che speciale. Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi al consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme. Il comma 2 dell'articolo 13-ter del D.M. 21.03.1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, come modificato dal D.M. 18.05.2010 n.113, è eliminato».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «204»;*
- b) le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «295 milioni»;*
- c) le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «365 milioni»;*
- d) le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «330 milioni»;*

e) le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «411 milioni».

79.25

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire i seguenti periodi: «o che contengano almeno il 50 per cento di plastica riciclata post-consumo, sia essa di provenienza rifiuto urbano che speciale. Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi ai consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme. Il comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, come introdotto dal decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 113, è soppresso».

79.26

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire i seguenti periodi: «o che contengano almeno il 70 per cento di plastica riciclata post-consumo, sia essa di provenienza rifiuto urbano che speciale. Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi al consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme. Il comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, come introdotto dal decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 113, è soppresso».

79.27

L'ABBATE, DI GIROLAMO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'imposta non è altresì dovuta sui MACSI che siano realizzati in plastica riciclata per almeno il 50 per cento del loro volume complessivo».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

79.28

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire il seguente periodo: «Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi al consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme; l'esenzione di cui sopra potrà essere applicata solo dal momento in cui saranno disponibili specifiche filiere di compostaggio dedicate a tali manufatti. Il comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, come modificato dal decreto ministeriale 18 maggio 2010 n. 113, è soppresso».

79.29

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Sono escluse» con le seguenti: «Sono esclusi» e dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» inserire le seguenti: «, i contenitori isolanti di polimeri espansi, che assolvono alle funzioni di cui al presente comma, utilizzati per i farmaci e gli organi destinati al trapianto, per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico in grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti; nonché per i prodotti agroalimentari, qualora non sussistano manufatti alternativi con le medesime caratteristiche, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, in grado garantire la salubrità, il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e la sicurezza alimentare dei prodotti ivi contenuti. Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI progettati per svolgere anche differenti funzioni oltre a quelle di cui al presente comma ovvero per i quali la funzione di imballaggio sia accessoria rispetto ad altre funzioni prevalenti, purché tali manufatti siano composti da materiali riciclabili al 100 per cento e all'infinito. Con successivo decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre novanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le categorie escluse dall'applicazione dell'imposta i sensi del presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

79.30

CAUSIN

Respinto

All'articolo 79, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Sono escluse» con le seguenti: «Sono esclusi» e dopo, le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» inserire le seguenti: «, i contenitori isolanti di polimeri espansi, che assolvono alle funzioni di cui al presente comma, utilizzati per i farmaci e gli organi destinati al trapianto, per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico in grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti, nonché per i prodotti agroalimentari, qualora non sussistano manufatti alternativi con le medesime caratteristiche, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, in grado garantire la salubrità, il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e la sicurezza alimentare dei prodotti ivi contenuti. Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI progettati per svolgere anche differenti funzioni oltre a quelle di cui al presente comma ovvero per i quali la funzione di imballaggio sia accessoria rispetto ad altre funzioni prevalenti, purché tali manufatti siano composti da materiali riciclabili al 100 per cento e all'infinito. Con successivo decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le categorie escluse dall'applicazione dell'imposta i sensi del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere da l'anno 2026».

79.31

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «le siringhe rientranti tra».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

79.32 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: « .. .le siringhe rientranti tra ... » sono soppresse.

Conseguentemente all'art. 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» .

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 fondi da ripartire programma 23.1 fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 224.000.000;

CS: - 224.000.000.

2021:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

2022:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

79.33

MATRISCIANO, L'ABBATE, DI GIROLAMO, PUGLIA, PIRRO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «siringhe», aggiungere le seguenti: «nonché tutti i dispositivi monouso medico-sanitari e di protezione individuale utilizzati in ambito sanitario».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 6.000.000;

2022: - 5.500.000.

79.34

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289» aggiungere le seguenti: «e i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4 per cento e 10 per cento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 dal 1972».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

79.35

CAMPARI, SAPONARA, ARRIGONI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

All'articolo 1, dopo le parole: «Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002 n. 289» sono aggiunte le seguenti: «e i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4 per cento e 10 per cento come al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai comma 7, pari a 80 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

79.36

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4 per cento e 10 per cento, come al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 40.000.000;
2021: - 40.000.000;
2022: - 40.000.000.

79.37

FERRO, TESTOR

Dichiarato inammissibile

All'articolo 1, dopo le parole: «Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289» aggiungere le seguenti: «e i prodotti alimentari ai

quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4 per cento e 10 per cento, come al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972».

79.38

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'imposta non è dovuta, altresì, per quei prodotti realizzati in plastica riciclata mentre i prodotti realizzati in parte in plastica riciclata e in parte in plastica vergine sono tassati, ai sensi del presente articolo, solo per la quota parte vergine».

79.39

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, BOLDRINI, TARICCO

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i materiali di confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario. Entro il 31 marzo 2020 è istituito, presso il Ministero della salute, un tavolo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con il compito di individuare un piano di lavoro e di incentivo alla ricerca, in partnership pubblico-privata, finalizzato allo studio e all'individuazione di eventuali nuovi materiali alternativi alla plastica rispetto a quelli attualmente utilizzati nel confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

79.40

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi gli "Alimenti a Fini Medici Speciali - AFMS" di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli «Alimenti a Fini Medici Speciali», sezione 1, del Ministero della salute.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

79.41

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

79.42

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

79.43 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Sono altresì considerati MACSI» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «immessi sul territorio nazionale».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 5 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «209»;*
 - b) le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «300 milioni»;*
 - c) le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «370 milioni»;*
 - d) le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «335 milioni»;*
 - e) le parole: «421 milioni» sono sostituite con le seguenti: «416 milioni».*
-

79.44

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «immessi sul territorio nazionale».

79.45

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «immessi sul territorio nazionale».

79.46

DELL'OLIO, L'ABBATE, MATRISCIANO, GALLICCHIO, PESCO, BOTTICI, BOTTO,
Marco PELLEGRINI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, altresì, considerati MACSI e a tal fine sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1, anche tutti i manufatti di cancelleria monouso in plastica non biodegradabile. A tal fine l'imposta è fissata nella misura pari al 5 per cento dell'importo previsto dal comma 7».

79.47

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Sopprimere il comma 5.

79.48

MANCA, FERRARI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

79.49

GALLONE

Respinto

Sopprimere il comma 5.

79.50

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati altri MACSI, senza l'aggiunta di altre materie plastiche di cui al comma 1. L'imposta, di cui al comma 7, è dovuta in misura proporzionale al contenuto di materia prima vergine dal fabbricante che produce MACSI utilizzando materia prima o semilavorati derivanti da altri MACSI e materia prima vergine».

79.51

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali sia stata già pagata o dovuta l'imposta di cui al comma 1 da parte di un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1, Se nel MACSI viene utilizzata per la sua produzione anche materia prima vergine, l'imposta di cui al comma 7, è dovuta in proporzione alla materia prima vergine aggiunta e contenuta nel prodotto fabbricato».

79.52

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 5 sostituire le parole: «sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui» con le seguenti: «qualificati come».

79.53 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui» con le parole: «qualificati come».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 5 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «209»;*
 - b) le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «300 milioni»;*
 - c) le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «370 milioni»;*
 - d) le parole: «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «335 milioni»;*
 - e) le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «416 milioni».*
-

79.54

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui» con le parole: «qualificati come».

79.55 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «di materia plastica» inserire le seguenti: «non riciclata post-consumo, sia di provenienza rifiuto urbano che speciale».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 200 milioni annui a decorrere del 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «14 milioni»;*
- b) le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «105 milioni»;*
- c) le parole: «375 milioni» sono sostituite con le seguenti: «175 milioni»;*
- d) le parole: «340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;*
- e) le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «221 milioni».*

79.56

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, dopo le parole: «di materia plastica» inserire le parole: «non riciclata post-consumo, sia di provenienza rifiuto urbano che speciale».

79.57

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, TOSATO, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 7 dopo le parole: «materia plastica» inserire le seguenti: «vergine non riciclata».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 200 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

79.58

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, aggiungere, il fine, le seguenti parole: «che non possano essere classificati come riciclabili ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e una imposta di 60 centesimi per chilogrammo per i MACSI classificati come riciclabili».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

79.59

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dichiarato inammissibile

Alla fine dell'articolo 79, comma 7, dopo la parola: «...MACSI...» sono aggiunte le parole: «...che non possano essere classificati come riciclabili ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera u) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e una imposta di 60 centesimi per chilogrammo per i MACSI classificati come riciclabili».

79.60

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 9, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «Paesi dell'Unione Europea» inserire le seguenti: «e in altri Paesi Terzi».

79.61

MARTELLI, DE BONIS

Dichiarato inammissibile*Aggiungere i seguenti commi:*

«15-bis. I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 sono versati in un fondo apposito, denominato «fondo per la transizione economica» istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati esclusivamente ai seguenti settori di intervento:

- installazione di impianti di generazione elettrica mediante fonti rinnovabili, prioritariamente sulle coperture di edifici pubblici, fino a saturazione delle superfici disponibili;
- interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, o di edilizia residenziale pubblica, volti al raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB), da realizzarsi eventualmente mediante interventi di demolizione e ricostruzione;
- interventi di incremento della superficie forestale nazionale;
- interventi di selvicoltura fuori foresta volti a incrementare la produzione di legname di qualità anche mediante piantagioni sperimentali di essenze esotiche a legno duro, non invasive, nelle zone fitoclimatiche favorevoli.

15-ter. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 15-bis siano stati integralmente realizzati, a valere sulle disponibilità del fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima del 100%, al fine di sostenere programmi specifici di investimento o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare i progetti di cui al comma 18 nonché ulteriori progetti che abbiano come obiettivo l'azzeramento di emissioni di gas climalteranti, le pratiche agricole volte ad aumentare lo stoccaggio di carbonio nel suolo, il turismo sostenibile e, in generale, programmi di investimento o progetti a carattere innovativo e a elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali».

79.62

L'ABBATE, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al comma 544 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e di 250.000 euro per gli anni 2020 e 2021".

16-ter. Per la finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 250.000;

2021: - 250.000;

2022: - .

79.63

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio e di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

19-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 19-bis è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 30.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro annui.

19-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 19-bis è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del

credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 19-bis. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti, per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

19-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 19-bis a 19-quater, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 19-ter».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2021:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2022:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

79.64

NANNICINI

Respinto

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, è attribuita al Fondo per la pulizia delle spiagge, del mare e dei corsi fluviali dai rifiuti di plastica, istituito, a decorrere dall'anno 2020, presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di progetti e iniziative di enti territoriali, enti e associazioni finalizzati alla pulizia delle spiagge, del mare, dei fiumi contaminati da rifiuti dispersi in plastica.

19-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al comma 19-bis».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

79.65

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Sostituire i commi 20 e 21 con i seguenti:

«20. Alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo: impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

21. Il credito d'imposta di cui al comma 20 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 80.000 per ciascun beneficiario e per ciascun anno

ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 130 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le Concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

a) concessione di coltivazione: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato.

1-ter. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, dell'articolo 11-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 1.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca; 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato.

1-quater. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento dei canoni di cui ai commi 2 e 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

79.66

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 20 sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».

Al comma 21 sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti, «euro 40.000» e le parole «30 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 20 e 21 pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

79.67

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

All'articolo 79, comma 20, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «al 31 dicembre 2021».

conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.» con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.970 milioni di euro per l'anno 2022.».

79.68

MANCA, FERRARI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 20 sostituire le parole: «al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;*

b) *al comma 21, sostituire le parole: «per l'anno 2021» con le seguenti: «annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - ...;

2021: - ...;

2022: - 30.000.000.

79.69

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. A decorrere dell'anno 2020, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31 del 2008».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

79.70

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

«25-bis. All'articolo 13-ter, comma 2 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", le parole: "devono contenere almeno il 50 per cento di polietileneftalato vergine e" sono soppresse.».

79.0.1

MANTERO, L'ABBATE, DI GIROLAMO, BOTTO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Misure per la riduzione dell'uso di contenitori di plastica)

1. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque minerali imbottigliate, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2020, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per le imprese che esercitano, anche non in via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma va ripartita in quattro quote annuali di pari importo".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme attua-

tive, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

79.0.2

MANTERO, L'ABBATE, MATRISCIANO, DE LUCIA, NATURALE, DI GIROLAMO, BOTTO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

1. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)* - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande o per alimenti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2."».

Conseguentemente dopo l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 219-ter.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiera", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-

mico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

79.0.3

MANTERO, L'ABBATE, MATRISCIANO, MORONESE, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTO, GRANATO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Iva agevolata per prodotti alimentari biologici venduti in imballaggi di carta o compostabili)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 111), inserire il seguente:

"111-bis) prodotti alimentari in possesso della certificazione biologica, e i cui imballaggi siano realizzati in carta, cartone o in materiale compostabile."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

79.0.4

L'ABBATE, DI GIROLAMO, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 181 è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Norme per favorire la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina e il riutilizzo di imballaggi primari)

1. Al fine di promuovere nuovi modelli imprenditoriali, nuove forme di consumo consapevole, prodotti e materiali innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione progressiva degli imballaggi in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di prodotti cosmetici da sciacquare sfusi o alla spina e il riutilizzo di imballaggi primari.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per «prodotti cosmetici da sciacquare»: tutte le sostanze o miscele da sciacquare destinate a venire a contatto con l'epidermide, o con il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale. Rientrano nella suddetta definizione:

a) i saponi da toletta, preparati da doccia, shampoo;

b) schiume, gel, creme da barba e saponi solidi da barba in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla decisione 2014/893/UE della Commissione del 9 dicembre 2014.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con appositi accordi di programma, promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina consistenti nell'impiego di imballaggi riutilizzabili più volte con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti. La vendita di prodotti sfusi o alla spina, si può attuare mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti vendita all'interno di locali della grande distribuzione organizzata.

4. Agli esercizi commerciali che si avvalgono della vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applica una riduzione della imposta comunale (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la finalità di cui alla presente legge:

a) promuovono iniziative idonee a sensibilizzare e informare i cittadini dei vantaggi che tali pratiche hanno sulla riduzione di rifiuti da imballaggio, a diffondere un consumo consapevole nell'ambito di un'economia solidale e partecipata anche grazie ad un contatto diretto tra produttori e consumatori nel rispetto dell'ambiente e del lavoro;

b) creano e aggiornano una piattaforma in rete in cui sono tracciati, nell'ambito del proprio territorio, i punti vendita più vicini ove acquistare prodotti sfusi o alla spina;

c) organizzano per il personale degli esercizi commerciali corsi di formazione gratuiti con rilascio di attestato riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano di "operatore certificato per la vendita della cosmesi sfusa". I corsi di cui alla presente lettera sono tenuti da farmacisti iscritti all'albo professionale e sono finalizzati a far chiarezza sugli obblighi di legge, sull'etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti cosmetici sfusi. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni delle predette campagne di sensibilizzazione e di formazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

79.0.5

BERGESIO, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Tributo speciale depositato in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi)

All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, dopo le parole: "Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica" sono inserite le seguenti: ", in impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche";

b) al comma 27, dopo le parole: "ove sono ubicati le discariche" sono aggiunte le seguenti: "o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche,";

c) al comma 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I gestori degli impianti di cui al comma 25 devolvono un contributo di 'sostenibilità' a favore del comune di ubicazione dell'impianto e dei comuni limitrofi, rapportato ai quantitativi di rifiuti conferiti. Tale contributo, determinato con atto d'intesa tra il gestore dell'impianto e i comuni sede di impianto, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo sociale e al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani».

79.0.6

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Disposizioni in materia di biocarburanti)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esclusi da qualsiasi tipo di incentivo o contributo statale e regionale, i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia».

Art. 80

80.1

TOSATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 88,429 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

80.2

FERRO, PEROSINO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere numero 2);

b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) nell'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa"»;

c) alla lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «c) sigarette 59,5 per cento;».

80.3

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI,
BERUTTI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) nell'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al trentuno per cento dell'accisa"»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «c) sigarette 59,6 per cento;».

80.4

MARINO, COMINCINI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) nell'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al trentuno per cento dell'accisa"»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «c) sigarette 59,6 per cento;».

80.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «e) sigarette 59,6 per cento;».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 14.000.000;

2021: - 14.000.000;

2022: - 14.000.000.

80.6

COMINCINI, CONZATTI, MARINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «c) sigarette 59,6 per cento;».

80.0.1

DE BONIS, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 1-*bis*, premettere il seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico."».

Conseguentemente, al comma 5, lettera a), al comma 5-bis e al comma 7-bis, le parole: «al comma 1-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

Art. 81

81.1

FERRARI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « è incrementato di 183,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 274,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 344,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 309,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 390,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

81.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

81.0.1

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO, ANGRISANI, BOTTICI, MININNO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-*quinquies*.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da

parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati, nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.";

b) all'allegato I, dopo le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono inserite le seguenti: "biomassa di canapa: euro 10,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'uso della canapa come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,6/0".

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al comma 1, lettera a), capoverso Art. 62-*quinquies*, comma 7, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di sostenere la ricerca e il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico in campo agricolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui di al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 62-*quinquies*, comma 1». Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «209 milioni».

81.0.2 (testo 2)

MOLLAME, MANTERO, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO, MININNO, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-*quinquies*.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la commercializzazione di infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.) è sottoposta ad imposta applicando al prezzo di vendita le aliquote indicate nell'allegato I.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti di cui al comma 1, immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è il soggetto che effettua la prima immissione in consumo dei prodotti provenienti dal territorio nazionale o dai Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d*), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1, non si applica a semi, fibra, foglie o canapulo di canapa";

b) all'allegato I, dopo le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono inserite le seguenti: "infiorescenze di canapa:

a) fresche: euro 0,05 per grammo;

b) essiccate: euro 0,10 per grammo.".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a*), sono aggiunte le seguenti lettere:

"*a-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate e i loro derivati per uso inalatorio;

a-ter) infiorescenze fresche ed essiccate destinate alla distillazione di oli essenziali e alla estrazione di terpeni;"

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) di cui ai prodotti delle lettere *a-bis*) e *a-ter*) non deve risultare superiore allo 0,6 per cento. Le etichettature dei prodotti di cui alla lettera *a-bis*) soddisfano i requisiti di cui alla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014".

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di sostenere la ricerca e il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico in campo agricolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al predetto fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui all'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

81.0.3

COLLINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Misure per garantire la maggiore età degli acquirenti dei prodotti del tabacco e dei loro sucedanei)

1. Al fine di rendere effettiva la verifica della maggiore età degli acquirenti dei prodotti del tabacco e dei prodotti sucedanei di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, l'acquisto di tali prodotti avviene esclusivamente attraverso carte di pagamento presso i rivenditori autorizzati, con contestuale controllo del documento di identità dell'acquirente, e presso i distributori automatici per la vendita di generi di monopolio. Nei casi di mancata accettazione del pagamento con strumenti di pagamento elettronici, si applica nei confronti del rivenditore la sanzione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124».

Art. 82

82.1

CONZATTI, COMINCINI, FARAONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede:

a) *quanto a 233,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 261,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;*

b) *quanto a 256,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

82.2 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede quanto a 233,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 261,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 256,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

82.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante:

a) *quanto a 19,8 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;*

b) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

82.4

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI, FERRO, TESTOR, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 233,8 milioni di euro per il 2020, 264,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

82.5

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 233,8 milioni di euro per il 2020, 264,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

82.6

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

82.7

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

82.8

FERRO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 82. - (*Revisione dei regimi fiscali di vantaggio*) - 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

82.9

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «È istituita» aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 1° febbraio 2020»;*

b) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 10,00» con le seguenti: «euro 8,00» e alle parole: «euro 0,25» con le seguenti: «euro 0,20».*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "E' incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "è incrementato di 145,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 252,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 253,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 319,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 365,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

82.10

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini del presente articolo per edulcorante si intende qualsiasi sostanza di origine sintetica in grado di conferire sapore dolce alle bevande».

82.11

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, secondo periodo, eliminare le parole: «naturale o».

82.12

TARICCO

Respinto

Al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dall'imposta di cui al comma 1, le bevande edulcorate con un contenuto minimo di frutta pari o superiore al 50 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 16.500.000;

2021: - 16.500.000;

2022: - 16.500.000.

82.13

MARTELLI, DE BONIS

Dichiarato inammissibile

Aggiungere infine i seguenti commi:

«17. I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 sono versati in un fondo apposito denominato "fondo per la transizione economica" istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati esclusivamente ai seguenti settori di intervento:

installazione di impianti di generazione elettrica mediante fonti rinnovabili, prioritariamente sulle coperture di edifici pubblici, fino a saturazione delle superfici disponibili;

interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, o di edilizia residenziale pubblica, volti al raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB), da realizzarsi eventualmente mediante interventi di demolizione e ricostruzione;

interventi di incremento della superficie forestale nazionale;

interventi di selvicoltura fuori foresta volti a incrementare la produzione di legname di qualità anche mediante piantagioni sperimentali di essenze esotiche a legno duro, non invasive, nelle zone fitoclimatiche favorevoli.

18. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 17 siano stati integralmente realizzati, a valere sulle disponibilità del fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima del 100 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare i progetti di cui al comma 18 nonché ulteriori progetti che abbiano come obiettivo l'azzeramento di emissioni di gas climalteranti, le pratiche agricole volte ad aumentare lo stoccaggio di carbonio nel suolo, il turismo sostenibile e, in generale, programmi di investimento o progetti a carattere innovativo e a elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali».

82.0.1

NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati ai sensi del successivo comma 2.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attrazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

3. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui alla presente legge e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 85-bis».

Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata

dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 12 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

82.0.2

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)

1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, tutte le attività tenute all'acquisizione del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono altresì tenute:

a) all'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ove istituiti dal comune;

b) all'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale, nella misura prevista per le strutture ricettive;

c) al pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

e) alle comunicazioni statistiche dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

3. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e devono stipulare una po-

lizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».

82.0.3

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)

1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, tutte le attività tenute all'acquisizione del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono altresì tenute:

a) all'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ove istituiti dal comune;

b) all'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale, nella misura prevista per le strutture ricettive;

c) al pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

e) alle comunicazioni statistiche dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

3. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste: per le strutture turistico ricettive».

82.0.4

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO, ORTIS, MATRISCIANO, NOCERINO, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO, GRANATO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Disposizioni in materia di Iva per le prestazioni veterinarie)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti:

"18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio;

18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia";

b) alla tabella A, parte II, dopo il numero 41-*quater*) sono aggiunti i seguenti:

"41-*quinquies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro.

41-*sexies*) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

41-*septies*) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro. Per "integratori alimentari" si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate".

c) alla tabella A, parte III, n. 114, le parole: "o veterinario, compresi i prodotti omeopatici" sono soppresse.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 80.000.000;

2021: - 80.000.000;

2022: - 80.000.000.

82.0.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Detraibilità IVA - Immobili alberghieri destinati al personale dipendente)

1. All'articolo 19-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione [...] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinate esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa definita nell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, comprendendo, così, anche alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turi-

stico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, o alle parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi delle strutture ricettive. Inoltre, la disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis"».

82.0.6

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di attività di impresa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

82.0.7

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di attività di impresa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

82.0.8

BONINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Regolarizzazione di cittadini extracomunitari irregolarmente soggiornanti in Italia e riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate

con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015,

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessuno caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".

2. Per gli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il finanziamento statale del servizio sanitario nazionale è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei cittadini extracomunitari regolarizzati a norma del presente articolo,

3. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 miliardi di euro di maggiore gettito Irpef e di maggiori contributi previdenziali e assistenziali per l'anno 2020, e a 4,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, sono destinate: quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al finanziamento degli oneri di cui al comma precedente; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni per l'anno 2021, e 145 milioni a decorrere dall'anno 2022 al finanziamento degli oneri contributivi e assistenziali derivanti dalla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive connesse all'attuazione del presente articolo; quanto alla parte residua, pari a 3,88 miliardi di euro per l'anno 2020, a 3,96 miliardi per l'anno 2021 e a 3,93 mi-

liardi per l'anno 2022 alla riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione».

82.0.9

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie di benessere rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 16.800.000;

2021: - 16.800.000;

2022: - 16.800.000;

82.0.10

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie di benessere rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati

in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, ridurre di 16,8 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

82.0.11

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie di benessere rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, ridurre di 16,8 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

82.0.12

FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

82.0.13

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

82.0.14

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, PUGLIA, MATRISCIANO, BOTTO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Campagne a favore del consumo di succo di 100 per cento frutta)

1. Al fine di incentivare il consumo di succo di 100% frutta come definito all'allegato I, parte 1, punto 1, lettera *a*), annesso al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale sul tema.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

82.0.15

NASTRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Misure urgenti di bonifica ex Bemberg)

1. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, l'area industriale *ex Bemberg* del comune di Gozzano in provincia di Novara, è qualificata come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, è destinata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto da

adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale».

Conseguentemente alla Tabella A indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

82.0.16

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è soppressa la lettera "b)".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi, alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

82.0.17

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è soppressa la lettera "b)".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

82.0.18

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

Al primo comma dell'articolo 23 "Obblighi degli utilizzatori" del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 "Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online

nel mercato interno"; dopo le parole: "gli utilizzatori" aggiungere: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

82.0.19

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori" aggiungere le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

82.0.20

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

1. Al primo comma dell'articolo 23, del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori", sono aggiunte le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

82.0.21

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Registrazione dei contratti di locazione breve)

1. I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione *on line* che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione.

2. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni».

82.0.22

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Registrazione dei contratti di locazione breve)

1. I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione *on line* che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione.

2. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni.».

82.0.23

GIARRUSSO, CASTELLONE, LEZZI, NOCERINO, DONNO, CROATTI,
TRENTACOSTE, ROMAGNOLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, in materia di enti assistenziali)

1. L'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni del comma 3 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel testo rispettivamente vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.34 del 2019.».

82.0.24

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Incentivi per lo sviluppo della mobilità elettrica)

1 Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti, in via sperimentale per l'anno 2020 le cessioni e le importazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, sono assoggettate all'imposta sul valore, aggiunto con l'aliquota del 4 per cento nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214» con le seguenti: «14»;

conseguentemente, allo stato di previsione di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 12 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 12.2 sostegno allo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP -100.000.000;

CS -100.000.000;

82.0.25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Disposizioni in materia di biocarburanti e trattamento fiscale dell'olio di palma)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dagli obblighi di miscelazione alla benzina e al combustibile diesel e dal relativo conteggio delle emissioni e degli incentivi le seguenti materie prime ad elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni:

a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto";

b) al punto 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto";

c) al punto 51) della Tabella A, parte III, sono soppresse le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e"».

82.0.26

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Ridefinizione imposte in materia di agricoltura biologica)

1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero dell'agricoltura e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce incentivi fiscali per la transizione ecologica dell'agricoltura, attraverso la ridefinizione delle aliquote IVA, alzando l'aliquota per i prodotti fitosanitari dall'attuale 10 per cento al 22 per cento e per i fertilizzanti chimici dall'attuale 4 per cento al 10 per cento, destinando le maggiori entrate ad incentivare il consumo di prodotti da agricoltura biologica fissando per tutti i prodotti certificati l'aliquota IVA al 4 per cento. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 83

83.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 51,3 milioni di euro per il 2020 e 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

83.2

TOSATO

Respinto

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 158 milioni di euro per l'anno 2020, di 249 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 319 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 284 milioni di euro per l'anno 2025 e di 365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

83.3

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI,
BORGONZONI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, la parola: «5,29» è sostituita dalla seguente: «8,00».

83.4

PRESUTTO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, SANTILLO, FEDE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore il 1° marzo 2020.».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 9.000.000;

2021: - ;

2022: - .

83.5

PICHELLO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore il 1° marzo 2020.».

83.0.1

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *d-bis*), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*)", del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

2) alla lettera *f*), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti parole: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*)", del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

3) alla lettera *f-bis*), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti parole: "dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*)", del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

4) alla lettera *f-ter*), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti parole: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*)", del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

5) alla lettera *f-quater*), dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti parole: "o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*)", del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

83.0.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *d-bis*), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*)", del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

2) alla lettera *f*), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti parole: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*)", del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

3) alla lettera *f-bis*), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti parole: "dagli, enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*)", del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

4) alla lettera *f-ter*), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti parole: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*)", del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

5) alla lettera *f-quater*), dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti parole: "o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*)", del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

83.0.3

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Premio Aziendale Nascite)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *f-quater*), è inserita la seguente: "*f-quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro a categorie di dipendenti per la fruizione dell'erogazione liberale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 95";

b) all'articolo 95, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *1-bis. Rientrano inoltre, tra le spese di lavoro dipendente deducibili, le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un loro figlio, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio neonato"».*

Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

83.0.4

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

1. A partire dall'anno scolastico 2019-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi soste-

nute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 84

84.1

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera, a), aggiungere la seguente: "a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente: "36-bis. La disposizione di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali"».

84.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Ritirato

Dopo la lettera a), comma 1, aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

"36-bis. La disposizione di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali"».

84.3

CALIENDO

Dichiarato inammissibile

Dopo la lettera a), comma 1, aggiungere al seguente:

«a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

"36-bis. La disposizione di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali"».

84.4

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) nella lettera b):

1) sostituire le parole: «precedente a quello di cui al comma 35-*bis*», con le seguenti: «precedente a quello di riferimento»;

2) aggiungere alla fine le seguenti parole: «, e nella lettera b) sostituire le parole: euro 5.500.000» con le seguenti: «euro 3.000.000»;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) nel comma 37 sostituire le parole: "L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi" con le seguenti: "L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-*bis*, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-*bis*, con applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo *internet* (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi"»;

c) nella lettera c), capoverso comma 31-*bis*, sopprimere le lettere a), c), d) ed e);

d) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nel comma 38 sostituire le parole: "Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37", con le seguenti: "L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 57"»;

e) dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) Nel comma 40, al secondo periodo sostituire le parole: "Un ricavo" con le seguenti: "L'attività"»;

f) nella lettera e), sopprimere il comma 40-ter;

g) sostituire la lettera f) con la seguente: «sopprimere il comma 41»;

h) alla lettera i), capoverso comma 44-bis, sostituire le parole da «sui ricavi dei servizi imponibili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sui servizi imponibili.»;

i) sopprimere la lettera n).

84.5

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1:

alla lettera h) dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis», aggiungere le seguenti: «e alla lettera a) dopo la parola: "ricavi" aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 36 dopo le parole: "attività d'impresa che" aggiungere le parole: "non hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano e che"».

84.6

GASPARRI, PICETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Al punto 1 lettera b) dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis», aggiungere le seguenti: «e alla lettera a) dopo la parola: 'ricavi', aggiungere le parole: 'derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37'».

Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) All'articolo 1, comma 41 della legge n. 145 del 2018 le parole: "3 per cento", sono sostituite dalle parole: "15 per cento"».

84.7 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a), dopo la parola: «ricavi» aggiungere le parole: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «è incrementato di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

84.8

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a), dopo la parola: "ricavi", aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

84.9

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti: «e alla lettera a) dopo le parole: "un ammontare complessivo di ricavi", sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

84.10 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al punto 1, lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a) dopo la parola: «ricavi» aggiungere le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37».

Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 150 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

84.11 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo la lettera a), comma 1, aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

"36-bis. La disciplina di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali"».

84.12

CANGINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis», aggiungere le seguenti: «e alla lettera a), dopo la parola: "ricavi" aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».

84.13

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Al punto 1 lettera b) dopo le parole «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a) dopo la parola: "ricavi" aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, comunque realizzati sul territorio italiano anche tramite società residenti all'estero"».

84.14

FERRO, PEROSINO

Dichiarato inammissibile

All'articolo 84, comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «e alla lettera a) dopo le parole: "un ammontare complessivo di ricavi", sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

84.15

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 36, è inserito il seguente:

"36-bis. Non sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti che svolgono le seguenti attività:

a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito *web* del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:

- i sistemi dei regolamenti interbancari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

- le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

- le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*septies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla precedente lettera d);

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

84.16

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c), comma 37-bis, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «beni e».

Conseguentemente:

al comma 37-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) servizi di intermediazione on-line aventi a oggetto la fornitura di beni»;

al comma 1, la lettera e), sopprimere le seguenti parole: «di geolocalizzazione»;

al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ", anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi" sono soppresse».

84.17

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «al comma 41,», inserire le seguenti: «le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento" e».

84.18

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «al comma 41,», inserire le seguenti: «le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento" e».

84.19

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «al comma 41,», inserire le seguenti: «le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento" e».

84.20

COLLINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) dopo il comma 41 è inserito il seguente:

"41-bis. L'aliquota dell'imposta si riduce di un decimo per ogni mille dipendenti impiegati con contratto a tempo indeterminato nel territorio dello Stato."».

84.21

COLLINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«*f-bis*) dopo il comma 41 è inserito il seguente:

"41-*bis*. All'aliquota dell'imposta il soggetto passivo detrae il 0,3 per cento in misura di ogni mille dipendenti impiegati con contratto a tempo indeterminato nel territorio dello Stato."».

84.22

Assuntela MESSINA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. Una quota pari a 150 milioni di euro della suddetta aliquota viene destinata, in ragione d'anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

84.23

RUSPANDINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. Una quota pari a 150 milioni di euro della suddetta aliquota viene destinata, in ragione d'anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

84.24

SCHIFANI, FLORIS, MODENA, DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. Una quota pari a 150 milioni di euro della suddetta aliquota viene destinata, in ragione d'anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

84.25

Assuntela MESSINA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. L'1 per cento della suddetta aliquota viene destinata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

84.26

RUSPANDINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. L'1 per cento della suddetta aliquota viene destinata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26

ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c)».

84.27

SCHIFANI, FLORIS, MODENA, DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«*I-bis.* A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. L'1 per cento della suddetta aliquota viene destinata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c)».

84.28

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire in fine il seguente:

«*I-bis.* I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione immobiliare e di beni e servizi nell'ambito del settore turistico, ricettivo e commerciale non possono richiedere al soggetto fornitore del servizio una commissione superiore al dodici per cento della somma percepita come corrispettivo della fornitura del singolo servizio».

84.0.1

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni di proroga in materia di banche popolari)

All'articolo 20 comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

84.0.2

CORTI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 545, legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "la messa in vendita";

b) dopo le parole: "o qualsiasi forma di collocamento" sono inserite le seguenti: "ovvero di intermediazione anche diretta volta a consentire la messa in vendita"».

84.0.3

FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, GRANATO, RICCIARDI, GAUDIANO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Certificazione dei crediti fiscali)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e da dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Il processo di certificazione è gratuito ed è gestito da una piattaforma istituita a cura della Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui le pubblica amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, risultanti anche dalla Piattaforma dei crediti e debiti di imposta, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. Il creditore, ottenuta la certificazione, può, al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o chiedere la compensazione del debito verso l'Agenzia delle entrate e riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione *pro solvendo* o *pro soluto*. I medesimi soggetti possono altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'Agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con

somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante le piattaforme possono essere stipulate mediante scrittura privata. La cessione dei crediti certificati può essere fatta una sola volta. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma

3-*sexies*. I erediti commerciali di parte corrente e i crediti di imposta, nei limiti di quanto previsto dai commi da 3-*bis* a 3-*quinqies*, sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione *pro soluto* a banche o intermediari finanziari abilitati. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni per l'anno 2020, destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al periodo precedente."».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - ;

2022: - .

84.0.4 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

1. Al fine di evitare i danni derivanti dai mancati guadagni a causa della riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, gli editori hanno diritto alla corresponsione di un compenso nei casi in cui si realizzi la suddetta riproduzione.».

84.0.5

NENCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 24 per cento e nel 10 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.».

Art. 85**85.1 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e di 496 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante:

a) quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 496 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 375 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

c) quanto a 121 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

85.2

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021, e a 496 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

85.3

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole «persone fisiche,» inserire le seguenti «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».

85.4

FERRERO, TOSATO, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole da «spese sostenute» a «prestazioni sanitarie» con le seguenti «spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano esse».

85.5

DELL'OLIO, GALLICCHIO, PUGLIA, BOTTICI, Marco PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e alle spese sostenute per le attività di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

85.0.1

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

1. I committenti che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti a trasmettere all'Agenzia dell'entrate gli elementi principali contenuti nei contratti di appalto o subappalto stipulati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso. I dati da trasmettere e le modalità per la trasmissione telematica sono individuati tramite il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Per l'omissione della trasmissione dei dati ovvero per la trasmissione di dati incompleti o infedeli si rende applicabile una sanzione da cinquecento a mille euro.

2. Nell'ambito della fissazione dei criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, l'Agenzia delle Entrate concentra i controlli sul corretto versamento delle ritenute, sulle imprese in vita da meno di 2 anni che hanno stipulato contratti di appalto.

2-bis. All'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è aggiunto in fine il seguente periodo: "È punito con la reclusione da un anno a cinque anni, qualora l'omesso versamento di ritenute di importo superiore a cinquanta mila euro, si realizza nell'ambito di contratti di appalto."».

85.0.2

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti)

1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei Porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-*bis* del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS".

2. All'articolo 3 della Legge 1 dicembre 2016, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché delle attività svolte dall'avvisatore marittimo o *portinform* tra cui il servizio di avvistamento navi e di registrazione dei dati relativi all'ora di arrivo, partenza, ancoraggio, entrata, uscita, ormeggio e disormeggio, l'utilizzo autorizzato di sistemi radioelettrici per finalità di tutela della sicurezza della navigazione ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 5, del decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, nonché il servizio di acquisizione, trattamento e fornitura di dati utili ai fini di polizia marittima, di sicurezza delle navi e della navigazione in porto e in rada, nonché la trasmissione di informazioni utili ai sensi dell'articolo 4, comma 3, punto c), della legge 3 agosto 2007 n. 124"».

85.0.3 (testo 2)

RIZZOTTI, FERRO, STABILE, PICHETTO FRATIN

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 14,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

85.0.5

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni" sono aggiunte le seguenti: "e per gli adulti di età compresa tra 65 e 90 anni."».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

85.0.6

LONARDO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

Art. 86

86.1

MODENA

Respinto

Al comma 1, alle parole: «dell'articolo 23 del Regolamento» anteporre le seguenti: «dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b)».

86.2

MODENA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

86.3

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

86.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per far fronte ai disagi derivanti dall'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il primo anno di applicazione la presentazione dei relativi modelli è facoltativa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e applicazione degli ISA».

Conseguentemente, agli oneri dervianti dalla presenta disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 117 milioni di euro a decorere

dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

86.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini di eventuali accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate per il primo anno di applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le risultanze degli indicatori in termini di inaffidabilità per il periodo d'imposta 2018 sono da considerarsi sperimentali, per cui non si dà luogo alla selezione di liste con punteggio che determina l'accertamento.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e applicazione degli ISA».

86.6

PIZZOL, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di potenziare il controllo sulle pratiche evasive ed elusive, in particolare sul controllo dei trasferimenti di valuta, sono destinati 5 milioni di euro per l'anno 2020 all'efficiamento delle attività della Guardia di Finanza.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

86.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 49, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773 del 1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993".».

86.2000/1

BAGNAI

Ritirato

All'emendamento 86.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *al comma 2, prima delle parole: «previa pseudonimizzazione», sopprimere la parola «anche»;*
- c) *sopprimere il comma 3.*

86.2000/2

BAGNAI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, FERRERO

Ritirato

All'emendamento 86.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 2, prima delle parole: «previa pseudonimizzazione», sopprimere la parola «anche».*
- 2) *Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole «con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni» con «con decreto legislativo, da emanarsi entro 180 giorni».*
- 3) *Al comma 3, primo capoverso, dopo le parole «l'Agenzia delle entrate» aggiungere «previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti».*

4) *Al comma 3, dopo le parole «l'Agenzia delle Entrate,» aggiungere le seguenti: «da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».*

5) *Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ogni trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati effettuata, nei modi previsti dal citato art. 35, dall'Agenzia delle Entrate titolare del trattamento, prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati. La valutazione d'impatto forma oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate prima di iniziare ogni trattamento di cui al comma 2».

86.2000/3

BAGNAI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Ritirato

All'emendamento 86.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, prima delle parole «previa pseudonimizzazione», sopprimere la parola «anche»;*

2) *al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole «con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni» con le seguenti: «con regolamento di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 180 giorni».*

3) *al comma 3, dopo le parole «L'Agenzia delle Entrate,» aggiungere le seguenti: «da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».*

4) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ogni trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati effettuata, nei modi previsti dal citato art. 35, dall'Agenzia delle Entrate titolare del trattamento, prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati. La valutazione d'impatto forma oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate prima di iniziare ogni trattamento di cui al comma 2».

86.2000/4

PAVANELLI

Ritirato

All'emendamento 86.2000, capoverso «Art. 86», dopo il comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Agli esercenti autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla vendita al pubblico di prodotti e servizi gestiti dallo Stato in regime di monopolio, spetta un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

86.2000

I RELATORI

Accolto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 86. - 1. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-sexies, comma 2, alla lettera i), dopo la parola: "doganale" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";

b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"g) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";

c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: "e) ed f)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e), f) e g)".

2. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'art. 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

5. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 2 prima della valutazione di impatto di cui al comma 4.

6. Per le stesse finalità di cui al comma 2, la Guardia di Finanza utilizza i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari con le medesime moda-

lità disciplinate dal presente articolo, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare».

86.0.1

ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

(Implementazione in Italia del cosiddetto «Investment Management Exemption»)

1. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 6, le parole: "dal comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 6-bis, 6-ter e 7".

2. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Nonostante quanto previsto dal comma 6, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che un soggetto residente, o non residente tramite propria stabile organizzazione o base fissa nel territorio dello Stato, in nome e/o per conto dell'impresa non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili e immobili, di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano a condizione che:

1) l'impresa non residente sia un fondo pensione ovvero un organismo di investimento collettivo del risparmio estero ovvero una società da questi controllata, direttamente o indirettamente, sempreché istituiti o residenti in uno Stato o territorio incluso nell'articolo 11 comma (4), lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

2) l'impresa non residente, avendo riferimento ai beneficiari finali sia, alternativamente, partecipata da più di cinque soggetti (non correlati fra di loro), ovvero non abbia alcun beneficiario finale (tenendo conto di soggetti ad esso correlati) con una partecipazione superiore al 20 per cento;

3) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente cui al punto 1 che precede, non detenga una partecipazione ai risultati economici annuali

dell'impresa non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto;

4) il soggetto residente, o la stabile organizzazione o la base fissa nel territorio dello Stato del soggetto non residente riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente, anche a seguito di attività di accertamento fiscale, una remunerazione di mercato supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

3. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Salva l'applicazione dell'articolo 110 comma 7, ai fini del comma 9 dell'articolo 162 la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione di altra impresa non residente per il solo fatto che l'attività della prima reca un beneficio alla seconda."».

86.0.2

ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

(Piani di risparmio a lungo termine - PIR)

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 3025 per cento del valore com-

pllessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MEB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive integrazioni e modificazioni, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.

4. Fermo restando che agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano con efficacia immediata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, pertanto, non necessitano di ulteriori disposizioni attuative».

86.0.3

ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

(Modifiche alle disposizioni concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 104 sono aggiunti i seguenti comma:

"104-bis. Sono considerati altresì investimenti qualificati, le quote o azioni di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *m-octies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, di durata superiore a 5 anni, che investano almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.;

104-*ter*. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 104-*bis* si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.;

104-*quater*. Per gli investimenti qualificati ai sensi del comma 104-*bis*, gli importi indicati al comma 101, rispettivamente pari a 30.000 euro e 150.000 euro sono elevati, il primo a 150.000 ed il secondo a 1.500.000 euro".

2. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

86.0.4

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Contrasto all'evasione fiscale in ambito condominiale)

1. Al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile, sostituire: "far transitare" con: "riscuotere" e: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".

2. Al comma 10, dell'articolo 1129 del codice civile sostituire: "per eguale durata" con: "salvo specifica revoca".

3. Al comma 14, dell'articolo 1129 del codice civile sostituire: "l'attività svolta" con: "l'attività prevista, oltre che per la gestione ordinaria, anche con particolare riferimento a quelle di recupero crediti, di disbrigo per gli adempimenti fiscali e per le gestioni straordinarie".

4. Al comma 1, dell'articolo 1130-*bis* del codice civile, dopo: "un revisore che verifichi la contabilità del condominio" aggiungere: "in possesso

di apposita certificazione o dei requisiti di cui all'articolo 71-*bis* lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) delle disposizioni d'attuazione al codice civile"».

86.0.5

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-*bis*.

(Contrasto all'evasione fiscale in ambito condominiale)

1. All'articolo 1129 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, sostituire: "far transitare" con: "riscuotere" e "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente";

b) al decimo comma sostituire le parole: "per eguale durata" con: "salvo specifica revoca";

c) al quattordicesimo comma sostituire le parole: "l'attività svolta" con: "l'attività prevista, oltre che per la gestione ordinaria, anche con particolare riferimento a quelle di recupero crediti, di disbrigo per gli adempimenti fiscali e per le gestioni straordinarie".

2. Al comma 1, dell'articolo 1130-*bis* del codice civile, dopo le parole: "un revisore che verifichi la contabilità del condominio" aggiungere le seguenti: "in possesso di apposita certificazione o dei requisiti di cui all'articolo 71-*bis* lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) delle disposizioni d'attuazione al codice civile"».

86.0.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del presente articolo, se compatibili si applicano, a decorrere dal periodo d'imposta 2019, a tutti i contribuenti anche per il tramite degli intermediari di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega".

86.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Inapplicabilità del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti ai fini delle specifiche strategie di controllo, basate su analisi del rischio di evasione fiscale, dell'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza)

1. In attesa di verificare la effettiva correttezza applicativa degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 2.4 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la commissione degli esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis, entro 90 giorni: dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni necessarie, in attuazione del comma 1, per garantire attività di monitoraggio e valutazione dei potenziali effetti distorsivi, in relazione ai periodi d'imposta indicati nel comma 1, ai fini della corretta rappresentazione della realtà economica di riferimento, derivanti dall'applicazione degli stessi indici».

86.0.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Inapplicabilità del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti ai fini delle specifiche strategie di controllo, basate su analisi del rischio di evasione fiscale, dell'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza)

1. In attesa di verificare la effettiva correttezza applicativa degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la commissione degli esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni necessarie, in attuazione del comma 1, per garantire attività di monitoraggio e valutazione dei potenziali effetti distorsivi, in relazione ai periodi d'imposta indicati nel comma 1, ai fini della corretta rappresentazione della realtà economica di riferimento, derivanti dall'applicazione degli stessi indici».

86.0.9

LANNUTTI, FENU, MATRISCIANO, PESCO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, GRANATO, BOTTO, ANASTASI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Misure per il rimborso da parte delle banche a coloro che sono stati truffati sull'acquisto di diamanti da investimento)

1. In capo agli istituti di credito e alle società collegate che abbiano concluso un contratto di compravendita di diamanti da investimento dietro pagamento di un corrispettivo superiore al valore di mercato dell'oggetto della compravendita, è fatto obbligo di restituzione della somma risultante dalla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo percepito.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione di soggetti qualificati ai quali sia demandato il compito di valutare il valore di mercato dei beni oggetto del contratto di compravendita di cui al comma 1».

86.0.10

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

1. Al fine di semplificare il rapporto con i cittadini e di razionalizzare e agevolare i servizi agli sportelli delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, l'AGID provvede entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche del contributo di soggetti esterni, alla definizione di linee guide per la realizzazione di un sistema, denominato "Cassetto dei Pagamenti", rivolto a cittadini ed imprese per la regolarizzazione delle loro posizioni creditorie e debitorie relative a servizi utilizzati e tributi dovuti ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi che provvedono a inserire nel sistema i dati relativi secondo le modalità tecniche

stabilite da Agid. Il Cassetto dei pagamenti consente la autenticazione tramite SPID ed espone mediante interfacce applicative l'insieme dei pagamenti richiesti consentendone selettivamente il saldo in un'unica soluzione mediante il sistema PagoPA, che provvede poi alla ripartizione dell'ammontare spettante a ciascuna amministrazione o gestore di servizio pubblico.

2. Ad Agid è affidata la definizione delle linee guida per la realizzazione del Cassetto dei Pagamenti entro 9 mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Entro 21 mesi dalla data di definizione delle linee guida da parte di Agid, la Società PagoPA realizza, attiva e gestisce il Cassetto dei Pagamenti.

3. Le amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi provvedono alla integrazione applicativa con il Cassetto dei Pagamenti entro 18 mesi dalla attivazione del servizio.

4. La mancata attuazione o il non rispetto dei termini sopra indicati rilevano ai fini della responsabilità disciplinare».

Art. 87

87.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

87.2

DELL'OLIO, MATRISCIANO, GALLICCHIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, Marco PELLEGRINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono soggetti al pagamento di euro 2,40 a foglio» con le seguenti: «sono soggetti al pagamento di euro 1 per il primo foglio, e di euro 2,4 per ogni foglio successivo al primo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 12.000.000;

2021: - 12.000.000;

2022: - 12.000.000;

87.3

DELL'OLIO, MORONESE, GALLICCHIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, Marco
PELLEGRINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per ogni foglio successivo al primo, che resta esente dal pagamento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000

87.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 dicembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo"».

87.5

PICHELTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 70-*quater* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 dicembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo"».

87.6

DELL'OLIO, ORTIS, GALLICCHIO, PESCO, BOTTICI, BOTTO, Marco
PELLEGRINI, FEDE

Ritirato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis.* Alla tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18) sono soppresse le parole: "materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica".

1-ter. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente numero:

"127-*undevicies*) materiale tipografico e simile attinente alle campagne, elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica"».

87.7

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*1-bis.* Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

87.8

FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis.* All'articolo 26, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole da: "o per mancato pagamento in tutto o in parte" sino a: "pubblicato nel registro delle imprese" sono soppresse;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"*3-bis.* La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.";

3) al comma 5, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-*bis*, lettera a).";

4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-*bis*, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5, ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19, l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

5) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Ai fini del comma 3-*bis*, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 340 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 200.000.000;

2021: - ;

2022: - .

87.9

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 35-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere

inoltrate a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo servizio postale mediante raccomandata direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni".

2. Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante".».

87.10

BOTTICI, MATRISCIANO, FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale".

2-*ter*. Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. I maggiori proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

87.11

PERGREFFI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco n. 1 ("Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate"), allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8 ("Ministero dell'interno") sono soppresse le seguenti parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11", A decorrere dall'anno 2020, i proventi di cui all'articolo 2, comma 11 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono riassegnati a favore dei comuni del sedime aeroportuale».

87.12

CALANDRINI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza dell'importo prima indicato, di una quota corrispondente dei proventi derivanti dall'attuazione del comma 1 e di una quota dei proventi derivanti dal rilascio degli stessi certificati».

87.13

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e ai settori della pesca e dell'acquacoltura".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

87.14

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "... e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

87.1000/1

SANTILLO, PIRRO

Ritirato

All'emendamento 87.1000, capoverso «4-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole da: «sentite l'Automobile club d'Italia» a: «circolazione dei mezzi di trasporto,»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo, si applica l'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.».*

87.1000/2

CAMPARI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 87.1000, al capoverso «1-bis» sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2020» con le seguenti: «entro il 1° gennaio 2021».

87.1000/3

CAMPARI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Respinto

All'emendamento 87.1000, dopo il capoverso «1-ter» aggiungere infine i seguenti:

«1-quater. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i

controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma *9-bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Le imprese di cui al comma 8, lettera *b)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa", sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1-*quater*, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.».

87.1000/4

MANCA, FERRARI

Accolto

All'emendamento 87.1000, dopo il comma «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato».

87.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'Automobile Club d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completarsi comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai

sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020"».

87.0.1

COLLINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 Euro.

3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente: "39-*bis*) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro come risultante dall'atto di trasferimento"».

87.0.2

GASPARRI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore: aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.

3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente: "39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro come risultante dall'atto di trasferimento"».

87.0.3

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.

3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente: "39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro come risultante dall'atto di trasferimento"».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

87.0.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *vv-bis.3*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono contratti di assicurazione sulla vita».

87.0.5

PICHELTO FRATIN, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *vv-bis.3*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita».

87.0.6

D'ALFONSO, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Termini per il rimborso delle imposte al contribuente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente: «Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso;

b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è

stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

2. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim e delle imposte ipotecaria e catastale, l'istanza di rimborso delle maggiori imposte versate deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

4. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

87.0.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Regolamentazione della cessione del credito fiscale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 43-bis è sostituito dal seguente: "Art. 43-bis. - *(Cessione legale del credito fiscale)* - 1. I crediti fiscali, di qualsiasi natura, possono essere ceduti a terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto. 18 novembre 1923, n. 2440. La cessione avviene con specifico atto, redatto nella forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata e notificato, successivamente al momento della maturazione del credito, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti o presso i quali

è tenuto il conto fiscale, di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del contribuente cedente e del cessionario.

2. L'atto di cessione deve contenere l'individuazione esatta della natura e dell'ammontare dei crediti ceduti, anche di natura diversa, purché dovuti ad un unico ente impositore. Il cessionario può utilizzarli in compensazione dei propri debiti tributari, di qualsiasi natura, purché dovuti ad un unico ente impositore, dalla loro maturazione e nei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sino a concorrenza degli stessi o del credito ceduto. Restano impregiudicati: i poteri dell'Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito. Il cessionario risponde in solido con il soggetto cedente sino a concorrenza delle eventuali somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero.

3. La cessione preventiva di un credito tributario futuro, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, solo al momento della sua maturazione e della notifica di cui al comma 1.

4. Nei casi di utilizzo a compensazione di crediti ceduti, il cessionario ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

5. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle compensazioni effettuate utilizzando crediti fiscali ceduti nei casi in cui si presentino profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, la compensazione è considerata effettuata dalla data della sua presentazione. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile, l'ente impositore notifica al contribuente cessionario avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio, di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

6. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la cessione del credito non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.

2. Il provvedimento di cui al comma 6 dell'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si provvede alla modifica del decreto Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384, recante le norme di attuazione in materia di cessione dei crediti d'imposta, secondo le finalità del presente articolo».

87.0.8

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "di ammontare non inferiore a venti milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare non inferiore a dieci milioni di euro".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2021».

87.0.9

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Responsabilità del titolare di strutture ricettive in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel ter-

mine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti, previsti dal presente articolo, rimanendo comunque la riscossione dell'imposta a carico dei titolari delle strutture ricettive, i quali sono responsabili del pagamento ai comuni, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, insieme a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con diritto di rivalsa; per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte dei titolari delle strutture ricettive, si applica, in tal caso, esclusivamente la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità di qualsiasi ipotesi di reato".

2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, ai titolari delle strutture ricettive nei cui confronti siano già state avviate procedure amministrative o giudiziarie a causa dell'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e qualora queste non siano ancora state definite o non si siano concluse, si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità di qualsiasi ipotesi di reato».

87.0.10

TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

1. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

87.0.11

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Detrazione fiscale dal reddito dal lavoro)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-*bis*, le parole da: "competete", fino a: "di importo pari a" sono sostituite dalle seguenti: "spetta una detrazione rapportata al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a".

2. Con proprio provvedimento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate definisce i termini di attuazione della presente disposizione stabilendo i parametri al fine di garantire, per i contribuenti incapienti, il godimento della detrazione nella modalità del credito per la parte incapiente della detrazione spettante nei limiti di spesa autorizzati a legislazione vigente».

87.0.12

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-*quarter*. Prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso entro un limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020"».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.

87.0.13

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

1. L'articolo 13-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 830.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

87.0.14

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Modalità e termini di versamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima)

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza

di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società, di pesca durante il periodo, di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea».

87.0.15

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sugli automezzi destinati alla Protezione Civile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II-bis, è aggiunto in fine, il seguente numero:

"1-*quinquies*) automezzi destinati alla Protezione Civile acquistati dallo Stato e dagli Enti Territoriali".

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

87.0.16

TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Percentuale di indennizzo per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014)

1. Il comma 497 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica altresì ai risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse

da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014, trasformate in azioni in assenza di specifico loro consenso.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti delle risorse del fondo Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), di cui al comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incrementato di 200.000.000 di euro.

3. Entro tre mesi il Ministero dell'economia e delle finanze emana un decreto per prevedere alle disposizioni del presente articolo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 88**88.1 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.425,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante:

a) quanto a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 375 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

c) quanto a 1.050,6 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fi-

ne di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

88.2

CALIENDO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 99, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 209 milioni di euro nel 2020, di 2.026 milioni di euro nel 2021 e di 1.426 milioni di euro nel 2020».

88.3 (testo 2)

DE BERTOLDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 100 milioni annui per il triennio 2020 - 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «114 milioni»;*

b) *le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «205 milioni».*

88.4 (testo 2)

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, LA PIETRA

Respinto*Sostituito l'articolo dal seguente:*

«Art. 88. - (Introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti) - 1. È introdotta per il periodo d'imposta 2020 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali, tenendo conto:

a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2019;

c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

88.5

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Sopprimere il comma 1,

Conseguentemente:

all'articolo 30, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «all'1,3 per cento» con le seguenti: «allo 0,9 per cento»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «3.278,30» e sostituire le parole: «e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «4.256 milioni di euro per l'anno 2021 e 4.530 milioni di euro a decorrere dal 2022».

88.6

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBI, SAPONARA, PIZZOL

Respinto

All'articolo, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

all'articolo 30, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «all'1,3 per cento» con le seguenti: «allo 0,9 per cento»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «3.278,30» e sostituire le parole: «e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «, 4.256 milioni di euro per l'anno 2021 e 4.530 milioni di euro a decorrere dal 2022».

88.7

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente:

all'articolo 30, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «all'1,3 per cento» con le seguenti: «allo 0,9 per cento»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «3.278,30» e sostituire le parole: «e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «, 4.256 milioni di euro per l'anno 2021 e 4.530 milioni di euro a decorrere dal 2022».

88.8 (testo 2)

FENU, PUGLIA, MARILOTTI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a-bis), inserire le seguenti:

«a-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, possono esercitare l'opzione per l'esenzione dal pagamento diretto e dall'obbligo di dichiarazione dell'imposta sostitutiva prevista per il medesimo regime, nei termini e nella modalità stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, alle condizioni che seguono:

1) le operazioni di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse, devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

2) gli incassi dei compensi relativi alle fatture emesse, devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante altre forme di pagamento elettronico. All'atto del pagamento, il cessionario o committente che effettua il bonifico ovvero l'esercente stesso in caso di pagamento elettronico con carta di debito e di credito, indica il codice identificativo di appartenenza al regime in opzione, nonché il codice di attività esercitata ATECO, al fine di rendere determinabile in maniera esatta l'importo dell'imposta sostitutiva sulla base dell'aliquota e del coefficiente di redditività da applicare ai ricavi;

3) a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, in qualità di sostituti d'imposta, operano una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, dovuta dai beneficiari, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici ovvero agli altri strumenti di pagamento elettro-

nici, resi a favore dei beneficiari che applicano la misura opzionale di cui al presente lettera;

4) l'imposta sostitutiva oggetto di ritenuta deve corrispondere all'aliquota prevista applicata all'importo del bonifico o del pagamento, moltiplicato per il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO;

5) le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazione e certificazione dei sostituti di imposta;

6) sulla base dei dati comunicati dai sostituti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate elabora e rende disponibile nel cassetto fiscale del contribuente, il quadro precompilato relativo al regime forfetario, da integrare a cura del contribuente nella dichiarazione dei redditi ovvero da confermare in caso di assenza di altri redditi;

a-ter) ai soggetti che esercitano l'opzione di cui alla lettera *a-bis)*, sono riconosciuti i seguenti benefici:

1) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

2) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

88.9

DELL'OLIO, GALLICCHIO, PUGLIA, BOTTICI, Marco PELLEGRINI

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comma 54" sono sostituite dalle seguenti: "comma 54, lettera a)";

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili".»;

b) *sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) al comma 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), le parole: «che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero» sono soppresse;

2) dopo la lettera *d-bis*), è inserita la seguente:

"*d-ter*) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

88.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.";

b) alla lettera d), dopo le parole: «al comma 57», inserire le seguenti: «, lettera d), le parole: «che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero» sono soppresse e».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

88.11

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente at-

tività di impresa arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili";

b) *alla lettera d) dopo le parole: «al comma 57», inserire le seguenti: «la lettera d) è abrogata».*

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

88.12

NANNICINI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) alla lettera d) del comma 57 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite in forma di società di capitali e cooperative".».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 14 milioni nell'anno 2021 e di 9 milioni a decorrere dall'anno 2022.

88.13

NANNICINI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) alla lettera d) del comma 57 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite in forma di società di capitali e cooperative".».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

88.14 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «2406,2 milioni di euro per il 2021 e 2650 milioni di euro per il 2022».

88.15

ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

88.16 (testo 2)

MASINI, FERRO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «2406,2 milioni di euro per il 2021 e 2650 milioni di euro per il 2022».

88.17 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 57, dopo la lettera *d-bis*), è inserita la seguente:

) per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 Euro, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della legge 23/12/2014 n. 190 è pari al 18 per cento"».

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

88.18 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «eccedenti l'importo di 30.000» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, possono accedere al regime forfettario per l'importo pari alla differenza tra quanto percepito per redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e l'importo limite del regime forfettario è pari a euro 65.000».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

88.19

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «60.000 euro».

88.20 (testo 2)

LANZI, GIROTTI, PUGLIA, FENU, GAUDIANO

Respinto

Al comma 2, lettera d), capoverso «d-ter)», sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «45.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 35.000.000.

88.21

MASINI, FERRO

Respinto

Al comma 2, alla lettera d) sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

88.22

CARIO, GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di 30.000 euro», con le seguenti: «di 32.500 euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

88.23

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone" ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili".

b) al comma 57, lettera d), le parole: "che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero" sono soppresse.».

88.24

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. 1 commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti, costituite come società di persone, e le associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2021.

88.25

PEROSINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole da: "nonché di imprese non rientranti" a: "Commissione, del 6 maggio 2003," sono sostituite dalle seguenti: "nonché di tutte le imprese commerciali"».

88.26

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI,

RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello della data di entrata in vigore della presente legge e che hanno un'età inferiore a venticinque anni, nel caso di titolari di imprese individuali, ovvero che hanno un'età inferiore a trent'anni, nel caso di liberi professionisti o se hanno conseguito una laurea».

88.27

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soggetti che hanno applicato il regime forfettario a partire dal 2019 possono continuare ad applicare detto regime per gli anni 2020 e 2021 in presenza per detti anni dei requisiti previsti dal comma 9, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 110 milioni per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 858 l'anno 2022 si provvede:

quanto a 110 milioni per l'anno 2020 e 132 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;

quanto a 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 858 l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

88.0.1

FAGGI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Estromissione agevolata beni ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale

del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2020 e la restante parte entro il 16 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.».

88.0.2

FAGGI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Estromissione agevolata beni ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2020 e la restante parte entro il 16 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo».

88.0.3

FAGGI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Estromissione agevolata beni ai soci)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa

dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dall'imprenditore individuale o dal libero professionista nel periodo compresa tra il 10 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 16 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020».

88.0.4

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi, da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e

quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento».

88.0.5

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Sostegno attività libero professionale)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, devono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo gli enti provvedono mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

88.0.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.**

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili";

b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di, esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000.

88.0.7

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Modifica all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia e misure in favore delle famiglie e delle imprese)

1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"Art. 24-bis. - (Opzione per l'imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). - 1. Le persone fisiche con sede in Paesi esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento del reddito complessivo all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche determina-

ta applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, l'aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell'opzione, restano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando, previa comunicazione al sostituto di imposta dell'avvenuto esercizio dell'opzione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento in tutte le fattispecie previste. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia, delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le persone fisiche con sede all'estero che, nel trasferire la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, decidono per la residenza in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dell'obiettivo 'Convergenza' ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, beneficiano per quindici anni della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione.

6. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, sono riservate all'erario e affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione

del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma 6

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

88.0.8

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

1. All'articolo 54, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Per i beni» sono inserite le seguenti: «mobili ed immobili».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

88.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

1. Gli articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

88.0.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Disposizioni in materia di compenso non equo)

1. Ai fini del presente articolo, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

2. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

3. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei profes-

sionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 2 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

88.0.11

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:

"15-bis. 1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per

un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero"».

88.0.12

VACCARO, ORTIS, SANTILLO, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Disposizioni in materia di compensazioni di crediti con somme dovute in base a dichiarazioni periodiche del contribuente)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-ter. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente e per i quali non sia ancora intervenuta iscrizione a ruolo e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, per l'individuazione degli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000;

2022: - 40.000.000.

88.0.13

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)*

1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.

3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.

4. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis.

5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,

dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nei medesimo comma 5».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

88.0.14 (testo 2)

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTAEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI,

RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI,
SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

*(Semplificazione burocratico amministrativa
per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)*

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera c), comprende:

a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera b), le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

88.0.15

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Divieto della clausola di gratuità)

1. È fatto divieto di utilizzo alle Pubbliche Amministrazioni della clausola di gratuità nei bandi o selezioni per servizi professionali, fatta eccezione per l'alta consulenza alle Amministrazioni Centrali. È altresì fatto divieto di prevedere corrispettivi dal valore simbolico. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6; per i professionisti

di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-*bis* sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Art. 89

89.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera *b*), le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

2) al comma 1, alla lettera *c*), le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

3) al comma 2, le parole: «all'11 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

89.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera *b*), le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

2) al comma 1, alla lettera *c*), le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

3) al comma 2, le parole: «all'11 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

89.3

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «11 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 220 milioni per l'anno 2020, 150 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

quanto a 214 milioni per l'anno 2020, 150 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;

quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della tabella A allegata allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

89.4

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Sostituire i commi da 4 a 12 con i seguenti:

«4. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

5. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 4, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

6. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta, regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura dell'8 per cento da versare con le modalità indicate al comma 6.

7. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di

un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 9 per cento per i beni ammortizzabili e del 7 per cento per i beni non ammortizzabili.

8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate in un'unica rata o in 8 rate trimestrali di cui la prima rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. In caso di pagamento in 8 rate trimestrali si applicano gli interessi al tasso legale su ogni rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11,13,14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022.

12. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 7, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 6».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

89.5 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il saldo attivo della rivalutazione, formatosi nei periodi d'imposta a decorrere dal 31 dicembre 2008, può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 9».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

89.6

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 6:

a) le parole: «il saldo attivo della rivalutazione» sono sostituite dalle seguenti: «il saldo attivo della presente rivalutazione e delle precedenti rivalutazioni»;

b) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle parole: «8 per cento»;

2) al comma 7 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle parole: «10 per cento»;

b) le parole: «10 per cento», sono sostituite dalle parole: «8 per cento»;

3) al comma 8 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «del quarto esercizio successivo» sono sostituite con le parole: «del terzo esercizio successivo».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,8 milioni di euro nel 2021, di 7 milioni di euro nel 2022, di 7,3 milioni di euro nei 2023 e di 7,6 milioni nel 2024.

89.7

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da: «12 per cento per cento per i beni ammortizzabili e 10 per cento per i beni non ammortizzabili» con le seguenti: «8 per cento per i beni ammortizzabili e 6 per cento per i beni non ammortizzabili».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 6.300.000;

2021: - 6.300.000;

2022: - 6.300.000.

89.8

FERRO, PEROSINO

Respinto

All'articolo 89, comma 7, sostituire le parole da: «12 per cento per cento per i beni ammortizzabili e 10 per cento per i beni non ammortizzabili», con le seguenti: «8 per cento per i beni ammortizzabili e 6 per cento per i beni non ammortizzabili».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 6,3 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

89.9

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

All'articolo 89, comma 7, sostituire le parole da: «12 per cento per cento per i beni ammortizzabili e 10 per cento per i beni non ammortizzabili», con le seguenti: «8 per cento per i beni ammortizzabili e 6 per cento per i beni non ammortizzabili».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 6,3 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

89.10

FAGGI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento per i beni ammortizzabili e dell'8 per cento per i beni non ammortizzabili».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.990.000;

2021: - 2.990.000;

2022: - 2.990.000.

89.11

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. Alle società cooperative è riconosciuta la possibilità di rivalutare gli immobili da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimo-

nio sotto forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse».

89.12

COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da: "200 milioni" a: "600 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "1 miliardo di euro per ciascun anno";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente;

"b) almeno il 70 per cento del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo, e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

89.13

COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 36-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'arco temporale di investimento dei fondi di investimento europeo a lungo termine, le minusvalenze latenti, certificate alla fine di ciascun esercizio, potranno essere portate in detrazione di imposta nell'esercizio,

successivo, per la quota non già compensata da plusvalenze latenti relative ai periodi di imposta precedenti"».

89.14

COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: "deve" è sostituita dalla seguente: "può";
- b) dopo il comma 1 è inserito, il seguente:

"1-bis. Qualora le condizioni sub a) e b) siano certificate alla fine di ciascun esercizio, alle agevolazioni fiscali descritte nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 comma 100 e 100-bis, si aggiunge una ulteriore agevolazione in linea con quanto previsto dalla normativa sulle *Start up* innovative e PMI innovative come disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 maggio 2019, contenente le disposizioni attuative delle agevolazioni previste dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33"».

89.15 (Testo 3)

SUDANO, FARAONE, RENZI, CONZATTI, COMINCINI

Accolto

All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole:* «regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei Trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) *il comma 2 è così sostituito:*

«2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi».

c) *al comma 3 la lettera g) è soppressa;*

d) *il comma 4 è così sostituito:*

«4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008».

e) *il comma 6 è così sostituito:*

«6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.90».

f) *dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: "e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali" sono, abrogate;

b) al comma 1 ed alla lettera b) dello stesso comma le parole: «4 e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali sono abrogate»;

c) al comma 1, lettera b) le parole: "con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia" sono sostituite dalle parole: "con il presidente della regione autonoma della Sardegna";

d) al comma 1 lettera a) le parole: "e le isole minori della Sicilia" sono abrogate;

e) al comma 4 le parole: "L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali." sono abrogate';

6-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.

6-quater. Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 6.bis e 6.ter del presente articolo.

g) *Il comma 7 è abrogato».*

Conseguentemente lo stanziamento per l'introduzione delle tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana sono ridotti di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

89.16

COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. L'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: "Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, in relazione alle quantità di investimenti ammissibili certificati alla fine di ogni esercizio, nell'ambito di investimenti effettuati in OICR, gestioni patrimoniali, o polizze *unit linked multiramo* (cosiddetto approccio *look through*) avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera, cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma"».

89.17

COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 100 è aggiunto il seguente comma:

"100-bis. Nell'arco temporale del piano di risparmio a lungo termine, le minusvalenze latenti, certificate alla fine di ciascun esercizio, potranno essere portate in detrazione d'imposta nell'esercizio successivo, per la quota non già compensata da plusvalenze latenti relative ai periodi di imposta precedenti"».

89.18

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non è superiore a 516,46 euro", sono sostituite dalle seguenti: "non è superiore a 800 euro"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

89.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Estromissione agevolata beni strumentali)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 dicembre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 16 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

89.0.2

LUCIDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro";

b) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Per gli obblighi di cui agli articoli 4, comma 4, 6, commi 4 e 7, comma 3 il soggetto, pubblico o privato, che è stato incaricato delle verifiche dal datore di lavoro, corrisponde al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una quota pari al 5 per cento della tariffa stabilita tra le parti contraenti l'attività di verifica stessa"».

89.0.3

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Deduzione delle spese per l'alloggio del personale)

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62, per il medesimo periodo temporale ivi indicato"».

Art. 90

90.0.1

SIRI, MONTANI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n.247, è abrogato.

2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

3. Ferma restando la disciplina statale in materia di imposta sul reddito delle società (IRES) una quota parte, nella misura dell'8,7 per cento è destinata alle regioni. Al fine di assicurare il rispetto delle regole davanti all'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRES dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e le relative norme incompatibili.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.400,7 per il 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante:

a) per l'anno 2020:

1) quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

2) quanto a 192 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata,

allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

3) quanto a 994,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

b) per gli anni dal 2021 al 23 mediante corrispondente riduzione dell'articolo 99, comma 2».

90.0.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Modifica al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "è in ogni casa pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato", sono sostituite dalle seguenti: "è applicata secondo quanto previsto dal comma 1, terzo periodo"».

90.0.3

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente: "*c-bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060"».

Conseguentemente, ridurre di 63 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

90.0.4

GALLONE, RIZZOTTI, MASINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dal 2020;

alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

90.0.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Dimezzamento aliquota IRES strutture ospedaliere)

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 52-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi ai presidi ospedalieri, pubblici e privati, in relazione all'attività svolta per conto e/o in convenzione con il servizio sanitario nazionale».

90.0.6

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Misure fiscali auto disabili)

1. Il punto n. 31, della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, GPL o ibrida, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel nonché mediante alimentazione elettrica, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.

104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, GPL o ibrida, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel nonché mediante alimentazione elettrica, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti nonché ai soggetti con handicap psichico e mentale grave, agli invalidi gravi e ai pluriamputati di cui all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica, ferme restando le altre condizioni dallo stesso previste, con riferimento a tutti i veicoli indicati al n. 31 della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2020: - 3 milioni;
2021: - 5 milioni;
2022: - 7 milioni.

90.0.7

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Riparametrazione bollo autoveicoli commerciali)

1. Al fine di incentivare il ricambio del parco veicolare di mezzi commerciali, tenuto conto del principio comunitario del "chi più inquina paga" di cui alla Direttiva 2004/35/CE, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aumento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, relative dei veicoli della medesima

categoria, immatricolati come Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

- a) +60 per cento per i veicoli Euro 0 e Euro 1;
- b) +55 per cento per i veicoli Euro 2;
- c) +50 per cento per i veicoli Euro 3;
- d) +45 per cento per i veicoli Euro 4.

2. L'addizionale è corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

90.0.8

DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni fiscali per il rinnovo autoveicoli commerciali usati)

1. In via sperimentale, a chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, un veicolo di categoria N1 usato di categoria Euro 5/V o Euro 6/V, purché immatricolato da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è condizionato alla contestuale consegna per la rottamazione un veicolo ante Euro 3, che risulti intestato all'acquirente o a un familiare convivente da almeno di 12 mesi.

3. Le condizioni e i criteri per l'erogazione del contributo sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante l'introduzione di una addizionale erariale per gli anni 2020, 2021, 2022 delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, relative dei veicoli della medesima categoria, immatricolati come Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

- a) +60 per cento per i veicoli Euro 0 e Euro 1;
- b) +55 per cento per i veicoli Euro 2;

c) +50 per cento per i veicoli Euro 3;

d) +45 per cento per i veicoli Euro 4.

5. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

90.0.9

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

1. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente, di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle entrate tramite intermediari abilitati"».

90.0.10

DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva, il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2019, entro il limite di 240 milioni di euro annui.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 240 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui all'allegato A della presente legge».

Art. 91

91.1

TOSATO, TESTOR

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 134,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 204,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.600.000;

alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000.

91.2 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA, TESTOR

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, che abbiano ottenuto la relativa concessione tramite procedura ad evidenza pubblica, la quota di ammortamento finanziario deducibile non può, in ogni caso, essere superiore all'1 per cento del costo dei beni; tale misura percentuale si

applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: «di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

91.3

D'ARIENZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fino al 31 dicembre 2023. Per i concessionari il cui contratto scade entro la medesima data qualora la quota di ammortamento indeducibile calcolato non possa essere interamente computata in diminuzione del reddito realizzato nei periodi di imposta successivi determinato sulla base del piano economico finanziario della concessione, la quota annuale di ammortamento determinata in applicazione del comma 1 è deducibile in ciascun periodo fino a concorrenza del reddito di imposta».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

91.4 (testo 2)

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.1

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(School bonus)

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito, d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato

di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

6. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi dei commi 4 e 5, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Alle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2021, in euro 15 milioni per l'anno 2022, in euro 22,5 milioni per l'anno 2023, in euro 15 milioni per l'anno 2024 e in euro 7,5 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015».

91.0.2

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(School bonus)

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni

effettuate in ciascun periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le predette somme sono riasestate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciagli. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

6. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi dei commi 4 e 5, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Alle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutate in euro 5,8 milioni per l'anno 2021, in euro 11,6 milioni per l'anno 2022, in euro 17,4 milioni a partire dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fron-

te ad esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015».

91.0.3

CONZATTI, COMINCINI, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Detrazione IRPEF per erogazioni liberali a favore di Venezia)

1. Per le erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020, mediante bonifico a favore di conto corrente intestato al comune di Venezia e vincolato alla raccolta di fondi destinati ad essere impiegati per finanziare interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, danneggiati in occasione degli allagamenti determinati dalle maree eccezionali verificatesi nel mese di novembre dell'anno 2019, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di effettuazione dell'erogazione liberale e in quelli successivi.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'andamento, delle minori entrate derivanti dall'andamento delle detrazioni di cui al presente articolo anche al fine dell'attivazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 74 milioni di euro per l'anno 2020, di 138,3 milioni di euro per l'anno 2021, 17,8 milioni di euro per l'anno 2022, 0,9 milioni di euro per l'anno 2023, 23,7 milioni di euro per l'anno 2024, 79,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 268 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

91.0.4

DRAGO, GRANATO, FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, MARILOTTI, MONTANI, SAVIANE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di agevolazioni fiscali per i soggetti con diagnosi di DSA)

1. Ai soggetti titolari della responsabilità genitoriale di studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione con diagnosi certificata di DSA è concesso un contributo a copertura integrale del costo sostenuto e fino a un tetto massimo di spesa di euro 3.000 per ciascun anno solare, finalizzato all'acquisto degli strumenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un apposito elenco degli strumenti compensativi comprendente i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 170 del 2010. Con le medesime modalità l'elenco è aggiornato ogni due anni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 20.000 euro e può essere altresì utilizzato a copertura del costo di frequenza di doposcuola didattico specializzato presso strutture del Servizio sanitario nazionale ovvero cooperative, associazioni, educatori, esperti, *tutor* didattici specializzati nel trattamento dei DSA compresi in un apposito elenco istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. I dispositivi di cui al comma 1 possono essere acquistati presso un produttore o un rivenditore, esclusivamente dietro presentazione di specifica prescrizione rilasciata da un medico specialista corredata dalla diagnosi di DSA. Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto pari al prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio delle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4.

6. La lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

91.0.5

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Agevolazioni fiscali in favore del settore automobilistico)

1. Al fine di sostenere il settore automobilistico e rilanciare la domanda interna, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 22 per cento delle spese sostenute per l'acquisto delle autovetture di nuova immatricolazione nell'anno in corso. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento del limite massimo di cui al comma 6.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023 e immatricolati entro il 30 settembre 2023.

5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi della normativa vigente.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

91.0.6

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche al superbollo auto).

1. Dopo il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

"21-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'addizionale di cui al comma precedente non si applica per i veicoli con livello di emissioni NEDC correlato inferiore o pari a 95 grammi di CO₂ per km.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, corrispondenti a euro 3 milioni per l'anno 2020, euro 3,5 milioni per l'anno 2021 e euro 4 milioni dall'anno 2022, si provvede mediante l'introduzione d'una addizionale erariale parametrata sulla tassa automobilistica di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle auto-

vetture immatricolate come Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

- a) +15 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2020;
- b) +19 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2021;
- c) +22,5 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2022.

4. L'addizionale è corrisposta con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita con l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

91.0.7

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Incentivi fiscali rinnovo autoveicoli usati)

1. In via sperimentale, a chi acquista in Italia, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, un veicolo di categoria M1 usato di categoria Euro 5 o Euro 6, purché immatricolato in Italia da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro (IVA esclusa).

2. L'incentivo di cui al comma 1 è condizionato alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo ante Euro 4, che risulti intestato all'acquirente o a un familiare convivente da almeno 12 mesi.

3. Le condizioni e i criteri per l'erogazione del contributo sono identici a quelli previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 1036-1038, stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, corrispondenti a euro 300 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante l'introduzione di una addizionale erariale parametrata sulla tassa automobilistica di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle autovetture immatricolate come Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

- a) +15 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2020;
- b) +19 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2021;
- c) +22,5 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2022.

5. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

91.0.8

NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Disposizioni in favore degli utenti delle autostrade italiane)

1. Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente: "33-bis. Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita. Il blocco di cui alla presente disposizione è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione"».

91.0.9

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Assegnazione o cessione agevolata di taluni beni ed estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e ces-

sioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore ai 1° ottobre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 16 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

91.0.10

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Risorse per le Zone franche urbane non ricomprese nell'obiettivo "Convergenza")

1. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza", è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da par-

te delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.11

GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Iva agevolata per la vendita di birra in bottiglia destinata al riuso)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, la vendita di birra ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso è soggetta all'aliquota del 20 per cento dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la Parte III, è aggiunta la seguente: "Parte III-bis. Beni e servizi soggetti all'aliquota del 20 per cento. 128) Birra venduta ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

91.0.12

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. I pagamenti di tasse, imposte, sanzioni pecuniarie e somme da effettuarsi tramite modello F23 possono essere effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tramite il modello di versamento unitario F24.

2. Le disposizioni di attuazione del comma precedente sono emanate, entro novanta giorni dall'approvazione del presente [...], con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

91.0.13

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative";

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: "2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410"».

91.0.14

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni - Codice della Navigazione - dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni - Codice della Navigazione - dopo il primo comma aggiungere: "2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410"».

91.0.15

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), aggiungere, in fine, il seguente comma: "3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

91.0.16

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), aggiungere il seguente comma:

"3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

91.0.17

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 49, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), sopprimere le seguenti parole: "senza alcun compenso o rimborso"».

91.0.18

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 49, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), sopprimere le seguenti parole: "senza alcun compenso o rimborso"».

91.0.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

4. Si considera cessata la concessione al suo effettivo spirare"».

91.0.20

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Navigazione) aggiungere i seguenti commi:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

4. Si considera cessata la concessione al suo effettivo spirare"».

91.0.22

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Estensione regime fiscale agevolato per recupero crediti costituiti da compenso professionale)

1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, dopo le parole: "rapporti di pubblico impiego," sono inserite le seguenti: "nonché gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti i compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione ordinistica"».

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.23

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 91-bis.***(Regime IVA per le navi adibite alla navigazione in alto mare)*

1. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale venga superato il limite delle acque territoriali, a prescindere dalla rotta seguita, I soggetti che intendano avvalersi della facoltà di fare acquisti o importazioni senza il pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante dichiarazione resa sotto la propria responsabilità. La predetta dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le parti. La dichiarazione deve essere consegnata o trasmessa ai fornitore o al prestatore, ovvero in dogana. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave verificano, a conclusione dell'anno solare, l'esistenza della condizione effettiva della navigazione in alto mare".

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello di dichiarazione nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo».

91.0.24

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.
(Split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

91.0.25

FENU, DELL'OLIO, BOTTO, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.
(Split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

91.0.26

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Split payment e soglia di compensazione)

1. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

91.0.27

FENU, PUGLIA, BOTTO, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Detrazione IVA)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato", fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

2. All'articolo 25, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "nella quale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2019».

91.0.28

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Detrazione IVA)

1. All'articolo 19, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

2. All'articolo 25, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "nella quale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente, ridurre di 80 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.29

PICHELTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Termine di emissione delle fatture)

1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La fattura è emessa entro venti giorni dall'effettuazione dell'operazione

determinata ai sensi dell'articolo 6 e comunque non oltre il giorno 12 del mese successivo all'effettuazione,"».

91.0.30

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Norme IVA)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, ripristinare il seguente comma: "4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.";

c) al comma 5, inserire il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).".

d) dopo il comma 5, ripristinare il seguente comma: "6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, ripristinare il seguente comma: "11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura con-

corsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".

g) al comma 12, le parole: "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del comma 4, lettera b)".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente:

alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020

CP: - 128.000.000;

CS: - 128.000.000;

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2.660 milioni di euro»;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

91.0.31

FREGOLENT, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Requisiti ulteriori apertura partite IVA)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono presentare all'Agenzia delle

entrate apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana legalizzata dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione reddituale e patrimoniale, nonché apposita certificazione che attesti un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

91.0.32

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Pagamento delle imposte accertate)

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'ultimo comma, le parole: "a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa", sono sostituite dalle seguenti: "a quello di ricezione della fattura con l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa"».

91.0.33

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79"».

91.0.34

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79"».

91.0.35

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente:

"1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari";

b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 70 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della presente legge.».

91.0.36

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)

1. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito come segue:

1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, nonché le imprese di assicurazioni, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I soggetti indicati nel primo comma presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.».

91.0.37

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Controllo di regolarità fiscale in caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro da parte della PA)

1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: "cinquemila" è sostituita dalla seguente: "diecimila"».

Conseguentemente, ridurre di 175 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.38

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Consolidato fiscale e IVA di gruppo)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 è sostituito dal seguente: "Agli effetti del presente decreto si considerano controllate:

a) le società in nome collettivo e in accomandita semplice le cui quote sono possedute, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale fin dal 1° luglio dell'anno solare precedente quello relativamente al quale la società controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione;

b) le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata con le quali fin dall'inizio dell'anno d'imposta, relativamente al quale la società controllante e la società, controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione sussiste, direttamente o indirettamente, il rapporto di controllo di

cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile ed al cui capitale sociale ed al cui utile di bilancio la società controllante partecipa, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50 per cento, senza considerare le azioni o quote prive del diritto di voto esercitarle nelle assemblee di cui agli articoli 2364, 2364-*bis* e 2479-*bis*, del codice civile"».

91.0.39

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-*bis*.

(Termine per la richiesta di registrazione)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131, le parole "entro 20 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni"».

91.0.40

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-*bis*.

(Conversioni in euro)

1. Gli importi espressi in lire nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono convertiti in euro e sono arrotondati:

a) alla decina di euro superiore, se l'importo risultante dalla conversione è inferiore a mille euro;

b) alla centinaia di euro superiore, se l'importo risultante dalla conversione è pari o superiore a mille euro.

2. Gli importi espressi in euro nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono arrotondati secondo i medesimi criteri di cui al comma precedente.

Conseguentemente:

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

91.0.41

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Regime opzionale, di determinazione del reddito di impresa di società tra professionisti)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposi-

zioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.";

b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili."

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.».

91.0.42

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le somme di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 possono essere restituite al netto dell'imposta. In tali ipotesi, le somme restituite non costituiscono oneri deducibili. Al soggetto erogatore spetta un credito d'imposta, determinato applicando all'importo delle somme di cui al comma 1, lettera *d-bis*) l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241."».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2

91.0.43

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Detrazione spese servizi forniti da liberi professionisti iscritti a ordini professionali)

Dopo la lettera *i-decies*), comma 1, dell'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente:

"*i-undecies*) le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro

1.500, a condizione che le suddette spese siano pagate utilizzando uno strumento che garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari. La suddetta detrazione è ridotta al 5 per cento dei compensi corrisposti, laddove i servizi professionali siano resi da soggetti che operano ai sensi del regime fiscale previsto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.44

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Deducibilità delle spese sostenute per i servizi legali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 917/1986, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

"i-undecies) le spese sostenute per la difesa legale di diritti della persona o della personalità, in materia di diritti dei minori e della famiglia o in materia di tutela della salute, in sede giudiziale e stragiudiziale, se le prestazioni sono fornite da professionista avvocato iscritto all'albo, per un importo non superiore a 20.000 euro.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.45

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Deducibilità delle spese sostenute per i servizi legali)

1. Al decreto legislativo 917/1986, dopo l'articolo 16-bis, è inserito il seguente:

"Art. 16-ter.

(Detrazione delle spese per la difesa legale in materia di diritti della persona o della personalità, in materia di diritti dei minori e della famiglia o in materia di tutela della salute)

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti per la difesa legale in materia di diritti di famiglia, in sede giudiziale o stragiudiziale, se la prestazione è fornita da avvocato iscritto all'albo".».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.46

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Tassazione indennità di fine rapporto)

1. Nell'articolo 19, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.»

91.0.47

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Locazioni residenziali delle imprese)

1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento.»

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2 dell'articolo 99;

alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000

91.0.48

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 inserire la seguente lettera:

"b) i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte del datore di lavoro in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, ovvero a favore di dipendenti residenti nei Comuni interessati da un evento eccezionale come stabiliti da specifici provvedimenti emergenziali".».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui a comma 2 dell'articolo 99.

91.0.49

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Errori contabili)

1. L'articolo 83 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che assume rilievo fiscale, per i soggetti IAS *adopter*, anche il principio di materialità in base al quale gli elementi reddituali, non connotati del carattere della materialità, devono assumere rilievo nell'esercizio di imputazione determinato secondo i principi contabili internazionali.».

91.0.50

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Estensione alle micro-imprese del principio di derivazione rafforzata)

1. All'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile,", ovunque presenti, sono soppresse.».

91.0.51

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del TUIR)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi da 1 a 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano agli interessi passivi sostenuti da società consortili costituite ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, o da consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *e*) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, allo scopo di finanziare le attività i cui costi sono da esse successivamente riaddebitati ai consorziati ove questi ultimi svolgano i progetti infrastrutturali pubblici».

91.0.52

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del TUIR)

1. All'articolo 96, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*)".».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.53

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Oneri di utilità sociale)*

1. All'articolo 100 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

"5. Ai fini dell'applicazione delle lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *l)*, *o-bis)* del comma 2 del presente articolo, in caso di erogazioni liberali provenienti da società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, il riferimento all'ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato deve intendersi al reddito complessivo globale; in caso di erogazioni liberali provenienti da società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 130 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 il riferimento all'ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato deve intendersi al reddito imponibile complessivo. Per i soggetti di cui all'articolo 162-bis, lettere *b)* e *c)* del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, il predetto limite del 2 per cento deve intendersi riferito all'ammontare delle plusvalenze e dei dividendi di cui, rispettivamente, agli articoli 87 e 89 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.

6. Ai fini dell'applicazione della lettera *d)* del comma 2 del presente articolo, il riferimento all'ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile deve intendersi al reddito complessivo globale per le società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ovvero al reddito imponibile complessivo per le società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 130 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. Per i soggetti di cui all'articolo 162-bis, lettere *b)* e *c)* del Testo Unico delle imposte, sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, il predetto limite

dell'1 per cento deve intendersi riferito all'ammontare delle plusvalenze e dei dividendi di cui, rispettivamente, agli articoli 87 e 89 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986".».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.54

PICHELTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Spese di rappresentanza)

1. All'articolo 108, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) al 2 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni."».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.55

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

(Interpretazione dell'articolo 110, TUIR)

1. All'articolo 110 del testo unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

"10. L'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente sino al periodo d'imposta 2014, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, si interpreta nel senso che, ferma la necessità della dimostrazione della concreta esecuzione di tali operazioni, la prova dell'effettivo interesse economico è in ogni caso soddisfatta quando sia provato che il prezzo di acquisto di beni dal fornitore *black list* è inferiore o eguale al valore di mercato del medesimo bene, intendendosi per tale quello risultante dalle quotazioni ufficiali del medesimo ai momento di chiusura della contrattazione, ove esistenti. La presente disposizione si applica a tutti i rapporti impositivi non definiti con sentenza passata in giudicato o con atto amministrativo inoppugnabile, alla data della sua entrata in vigore."».

91.0.56

PICHETTO FRATIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Adeguamento e conversione in euro dei limiti deducibilità relativi a mezzi di trasporto e telefoni cellulari)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 164, comma 1, lettera *b*):

1) le parole: "20 per cento", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro ventimila per le autovetture e gli autocaravan, euro cinquemila per i motocicli, euro duemilacinquecento per i ciclomotori, dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro quattromila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro cinquecento per i ciclomotori.";

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "i predetti limiti di euro ventimila e di euro quattromila sono elevati rispettivamente a ventinovemila euro e a seimila euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.".

2. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: "*d-bis*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera *gg*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di manutenzione, riparazione e impiego delle apparecchiature stesse è ammessa in detrazione nella misura dell'80 per cento se tali apparecchiature non sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione."».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.57

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure fiscali per favorire lo sviluppo delle società tra professionisti)

1. Gli articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

91.0.58

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia."».

91.0.59

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

"*d-bis*) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39."».

91.0.60

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Autotutela)

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1995, n. 656, dopo il comma 1-*octies*, aggiungere il seguente comma:

"1-*novies*. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a pronunciarsi, con atto motivato, entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autotutela."».

91.0.61

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale)

1. All'art. 2, comma 1, lettera *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: "rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di *handicap*" sono abrogate.».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

91.0.62

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: "rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di *handicap*" sono abrogate.».

91.0.63

PARRINI, BINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: "rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di *handicap*" sono abrogate.».

91.0.64

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Acquiescenza parziale agli avvisi di accertamento e liquidazione)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo le parole: "rinuncia ad impugnare" sono aggiunte le seguenti: ", anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo rilievo,".».

91.0.65

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Interessi corrispettivi)

1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-bis. L'imposta di cui al comma precedente è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l'acquirente del premio ha effettuato la registrazione dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, per le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura, ha effettuato la registrazione contabile del documento relativo all'acquisto stesso. Nel caso di premi costituiti da buoni sconto il versamento è comunque dovuto entro il giorno 16 del mese successivo alla data di chiusura della manifestazione a premi quale risulta dal regolamento dell'iniziativa.

8-ter. Qualora l'imposta versata risulti superiore a quanto dovuto in sede di chiusura della manifestazione a premi, l'eccessivo versamento potrà essere portato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, indipendentemente dall'entità dell'importo.

8-quater. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto."».

91.0.66

PICHETTO FRATIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Obbligo di notifica avvisi bonari)

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma devono essere notificate al contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità della iscrizione a ruolo di cui al comma 1.";

b) nell'articolo 3, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma devono essere notificate al contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a seguito dei predetti controlli formali.".

2. Nell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 3 la parola: "comunicato" è sostituita dalla seguente: "notificato" e la parola: "comunicazione", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "notificazione degli esiti della liquidazione.".

3. Nell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 4 la parola: "comunicato" è sostituita dalla seguente: "notificato".».

91.0.67

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, nel secondo periodo dopo le parole: "In tal caso," sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo,";

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la comunicazione di cui al primo periodo è ricevuta dal contribuente entro un anno dal momento in cui la violazione è stata commessa e il contribuente o il sostituto d'imposta provvede ai pagamento ai sensi e nei termini ivi indicati, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un settimo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione."».

91.0.68

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Sospensione termini di pagamento)

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del presente comma è sospeso per il periodo intercorrente tra la data di presentazione all'ufficio di istanza di autotutela e la data di ricevimento da parte del contribuente della risposta alla predetta istanza.";

b) nell'articolo 3, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del presente comma è sospeso per il periodo intercorrente tra la data di presentazione, all'ufficio di istanza di autotutela e la data di ricevimento da parte del contribuente della risposta alla predetta istanza."».

91.0.69

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Sanzioni per il fornitore che applica lo split payment)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. in deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso."».

91.0.70

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Estensione del ravvedimento operoso)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 1-bis è abrogato.».

91.0.71

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

*(Modifiche all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998)*

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, lettera *a*), sono aggiunte le seguenti parole: "nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"».

91.0.72

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Addizionale comunale dell'Irpef)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, primo periodo, le parole: "nove rate mensili" sono sostituite con le seguenti: "undici rate mensili"».

91.0.73

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Interessi corrispettivi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, lettera b), le parole: "0,40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

2) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,30 per cento».

2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: "0,40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

91.0.74

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."».

91.0.75

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Stabile organizzazione)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 4 in relazione alla dichiarazione presentata dall'ente soggetto ad imposizione in Italia, non dà luogo a fatti punibili ai sensi del presente articolo la omessa presentazione di una delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti da parte di un ente non residente

in relazione ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato operante all'interno di un ente residente soggetto ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto ed alle norme sul sostituto di imposta."».

91.0.77

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Omesso versamento dell'IVA e delle ritenute)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 10-bis è abrogato;
 - b) l'articolo 10-ter è abrogato».
-

91.0.78

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 4-bis si interpreta nel senso che l'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta, e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, in conto proprio o per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.79

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1° gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

91.0.80

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Esito delle attività istruttorie)

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. In caso di esercizio di attività istruttorie nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito anche negativo di quest'ultima."».

91.0.81

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis.

(Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)

1. Prima dell'emissione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione o altri atti impositivi diversi da quelli di mera liquidazione di imposte dichiarate dal contribuente, l'ufficio impositore, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica al contribuente un preventivo invito al contraddittorio.

2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:

a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce il controllo, ove si tratti di tributo periodico;

b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

c) il termine assegnato, non inferiore a sessanta giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte, e non inferiore a quindici giorni per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.

4. Prima del decorso di sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 l'atto impositivo non può essere emesso, salvo casi di particolare urgenza, non dipendenti dal comportamento dell'ente impositore, da motivare, a pena di nullità, nello stesso atto impositivo.

5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparando presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo. In tal caso, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:

a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi centoventi giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

c) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente in sede di comparizione presso l'ufficio o attraverso i documenti e le memorie scritte, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso;

d) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.".

2. L'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è abrogato».

91.0.82

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Incremento del limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 1 milione di euro».

Conseguentemente:

1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2019.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'anno 2019 sono ridotti di 270 milioni di euro.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio Usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è incrementata in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 150 milioni di euro nel 2019; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.0.83

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Estensione regime fiscale agevolato per recupero crediti costituiti da compenso professionale)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "assistenza obbligatorie, nonché" sono inserite le seguenti: "per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti per compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione ordinistica, e"».

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.84

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Quadro VT)

1. L'articolo 33, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato».

91.0.85

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Compensazione dei crediti di imposta)

1. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "Decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 241," sono aggiunte le seguenti: "per importi superiori a 5.000 euro annui,"».

Conseguentemente, alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020

CP: -300.000.000;

CS: -300.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 26.000.000;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 14 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

ridurre di 326 milioni di euro l'importo di cui all'articolo 31, comma 3.

91.0.86

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Sospensione delle deleghe di versamento)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-ter è abrogato.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 239 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.».

91.0.87

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Spese di rappresentanza)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 ai fini dell'applicazione dei criteri e dei limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza contenuti nel decreto ministeriale 19 novembre 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio

2009, n. 11, i contribuenti non sono tenuti all'obbligo di raccolta delle generalità dei soggetti ospitati di cui all'articolo 1, comma 5 del medesimo decreto».

91.0.88

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche alla soglia di preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020";

b) le parole: "di ammontare superiore a millecinquecento euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare superiore a cinquemila euro"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -60.000.000;

2021: -60.000.000;

2022: -60.000.000.

91.0.89

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Responsabilità del titolare di strutture ricettive in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è così modificato: "Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo, rimanendo comunque la riscossione dell'imposta a carico dei titolari delle strutture ricettive, i quali sono responsabili del pagamento ai comuni, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, insieme a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con diritto di rivalsa; per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte dei titolari delle strutture ricettive, si applica, in tal caso, esclusivamente la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità di qualsiasi ipotesi di reato".

2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, ai titolari delle strutture ricettive nei cui confronti siano già state avviate procedure amministrative o giudiziarie a causa dell'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e qualora queste non siano ancora state definite o non si siano concluse, si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità di qualsiasi ipotesi di reato».

91.0.90

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica)

1. I commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.91

FAZZOLARI, CALANDRINI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 91-bis.

(Superamento del meccanismo di proroga annuale della compensazione con importi iscritti a ruolo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gaz-*

zetta *Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e seguenti, con riferimento ai carichi in ogni tempo affidati agli agenti della riscossione.

Art. 91-ter.

(Estensione della compensazione agli importi risultanti da avvisi bonari)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'iscrizione a ruolo non è altresì eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto provvede a pagare le somme dovute mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dal comma 3 dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo. L'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è tuttavia ridotto a zero nel caso in cui la scadenza di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei crediti di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, offerti in pagamento a titolo di compensazione, risulti antecedente alla scadenza entro cui avrebbero dovuto essere versati i debiti tributari cui le sanzioni amministrative afferiscono. Ai fini di cui ai periodi precedenti, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.8 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il predetto pagamento totale o parziale. Laddove sia verificata l'inesistenza o l'invalidità della certificazione, si procede con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute".

Art. 91-quater.

(Estensione dell'obbligo di invio preliminare dell'avviso bonario)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione," sono soppresse;

b) dopo le parole: "a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici," sono inserite le seguenti: "a effettuare i versamenti dovuti,"».

91.0.92

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono soppresse, e al successivo comma 659 le parole: "può prevedere", sono sostituite con la seguente: "prevede"».

91.0.93

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014", con le parole: "30 giugno 2020, sostituire la parola: dovuto' con le seguenti: dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732'" e sostituire il comma 732 con il seguente: "732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del de-

manio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: *a*) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; *b*) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a*) e *b*) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate"».

91.0.94

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014", con le parole: "30 giugno 2020", e la parola: "dovuto", con le seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

b) sostituire il comma 732 con il seguente: "732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto

interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento":

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideeterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».

91.0.95

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti)

1. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione"».

91.0.96

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis

(Esoneri dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: "1-bis. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica dei 21 dicembre 1996 n. 696, e successive modificazioni e integrazioni dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente;"».

91.0.97

FENU, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Disapplicazione sanzioni per omessa fatturazione)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al terzo periodo, le parole: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019", sono sostituite con le seguenti: "Per l'anno d'imposta 2019" e il quarto periodo è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - .

91.0.98

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Rafforzamento del regime di adempimento collaborativo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.";

b) il comma 4 è abrogato».

91.0.99

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 91-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 91-quinquies.

(Assegnazione o cessione agevolata di taluni beni e estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2019. I versamenti rateali dell'Imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assogget-

tate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle esclusioni dal patrimonio dell'Impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'Imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 16 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

91.0.100

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, il comma 484 è sostituito con il seguente: "484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

91.0.101

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito dal seguente: "484. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

91.0.102

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 91-bis.***(Interessi corrispettivi)*

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 4, al secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", sono sostituite dalle seguenti: "definito nel bando di gare dalle amministrazioni ag-

giudicatrici in misura percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori o delle opere pubbliche da realizzare"».

91.0.103

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.

3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.

4. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis.

5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 5».

91.0.104

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 4, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «versato presso gli alloggi concessi in locazione breve ovvero qualsiasi altra struttura ricettiva, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, interviene altresì, in subordine ad apposita convenzione operativa sottoscritta con i Comuni a rilevanza, nella riscossione e riversamento, in qualità di agente contabile per conto di locatori e gestori di strutture ricettive»;

b) le parole: «, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge è dal regolamento comunale» sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono sostituite le parole da: «sitate sul proprio territorio» fino a: «notte di soggiorno» con le seguenti: «nonché negli immobili concessi in locazione breve situati sul proprio territorio, da applicare, secondo l'esclusivo criterio della percentuale sul prezzo di soggiorno, sino al tetto massimo pari al 10 per cento del canone o corrispettivo versato, comprensivo di qualsiasi costo accessorio».».

91.0.105 (testo 2)

CONZATTI, STEGER

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

91.0.106

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Disapplicazione sanzioni per omessa fatturazione)

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto-legge del 26 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019", sono sostituite con le seguenti: "Per l'anno d'imposta 2019";

b) le parole: "Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni

di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.", sono abrogate».

91.0.107

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "approdo" è sostituita con le seguenti: "ormeggi e degli approdi turistici"; la parola: "2020" con le seguenti: "2021, anche in deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

91.0.108

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "approdo" è sostituita con le seguenti: "ormeggi e degli approdi turistici"; la parola: "2020" con le seguenti: "2021, anche in deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,"».

91.0.109

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di ecobonus)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1041 è sostituito dal seguente:

"1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 360 milioni per il 2020, di 492 milioni per il 2021 e di 665 milioni per il 2022, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio";

b) al comma 1042 le parole: "A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, corrispondenti a euro 300 milioni per l'anno 2020, euro 492 milioni per l'anno 2021, euro 665 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante l'introduzione di una addizionale erariale parametrata sulla tassa automobilistica di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

a) +15 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2020;

b) +19 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2021;

c) +22,5 per cento da Euro 0 a Euro 4 nel 2022.

3. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro, novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

91.0.110

DRAGO, MONTANI, SAVIANE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.", sono sostituite dalle seguenti: "nonché la mancanza di condanne definitive per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, fino a che la pena non sia stata completamente eseguita".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla mensilità del beneficio successiva alla adozione del provvedimento dell'INPS, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, di approvazione del modulo di domanda che recepisce le modifiche nei requisiti di accesso al beneficio di cui al medesimo comma 1.

3. Per finalità di verifica e di semplificazione della domanda del beneficio, nonché per la verifica del requisito di cui al comma 1 per i benefici in corso di godimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, mette a disposizione dell'INPS, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i dati sulle persone che abbiano fatto richiesta del reddito o della pensione di cittadinanza nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dal comma 1».

91.0.111

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 358 del decreto legislativo n. 14 del 2019)

All'articolo 358 del decreto legislativo n. 14 del 2019 alla lettera *a*) sono aggiunte le seguenti parole: «dei soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

91.0.112

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituita con la seguente: "*a*) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;"».

91.0.113

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE,

PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

1. Al decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, gli articoli 1, 2,4 e 39 sono abrogati.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 941 milioni di euro per il 2020 e di 1337,8 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante:

a) quanto all'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

b) quanto all'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'articolo 31, comma 3.».

91.0.114

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

1. Al decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, l'articolo 3 è abrogato

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1084 milioni di euro per il 2020 e di 878 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante:

a) per l'anno 2020:

1) per quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

2) per quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

b) per quanto a 678 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito

di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

c) per quanto all'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'articolo 31, comma 3.».

91.0.115

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera c) è abrogata».

91.0.116

PICETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera c) è abrogata».

91.0.117

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera c) è abrogata».

91.0.118

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

La lettera c), comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, è abrogata».

91.0.119

FERRARI, MANCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera c) è abrogata».

91.0.120

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. Al comma 1, la lettera *c*) dell'articolo 5 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogata».

91.0.2000/1

MANCA

Ritirato

*All'emendamento 91.0.2000, le parole: «il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7-*quater*, primo comma, lettera *e*) del decreto del Presidente della repubblica» sono sostituite con le parole: «il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica».*

91.0.2000/2

LUPO, SANTILLO

Respinto

All'emendamento 91.0.2000, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dell'indipendenza di Assoclearance - Coordinatore degli Orari per gli aeroporti coordinati e ad orari facilitati -, nonché di garantire una azione imparziale, non discriminatoria e trasparente rispetto alle parti interessate, le funzioni di Assoclearance, l'attuale personale ivi impiegato e gli apparati tecnologici utilizzati per l'espletamento dell'attività medesima, sono assorbite nell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

2-ter. L'ENAC svolge le funzioni attribuite al Coordinatore, e dal Facilitatore degli Orari ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento CEE del Consiglio 18 gennaio 1993, n. 95, come modificato dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 793. I costi di gestione sono sostenuti mediante risorse proprie dell'Ente con conseguente invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato. L'Ente Nazionale per l'aviazione civile, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri di regolazione del sistema di finanziamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti.

2-quater. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) dall'articolo 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, allo stesso Ente non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed è autorizzato ad assumere personale al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia necessaria. L'ente conserva l'autonomia prevista dall'articolo 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, fermo restando la funzione di vigilanza governativa prevista dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo».

91.0.2000/3

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 91.0.2000, all'articolo 91-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d'affari non supera 200.000 euro, si applica a partire dal 1° gennaio 2021. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.».

Conseguentemente dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 5 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

91.0.2000/4

Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 91.0.2000, all'articolo 91-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d'affari non supera 200.000 euro, si applica a partire dal 1° gennaio 2021. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.».

91.0.2000/5

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 91.0.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati».

91.0.2000/6

MOLLAME, MANTERO, SBROLLINI, DE PETRIS, CIRINNÀ, NUGNES

Ritirato

All'emendamento dei Relatori 91.0.2000, dopo il capoverso «Art. 91-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 91-ter.

(Nuove disposizioni in materia di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-quinquies.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (*Cannabis sativa* L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

- 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
- 2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione nel mercato si verifica:

- 1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

- 2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

- 3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

- d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

- e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d*), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa."

2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione» sono inserite le seguenti: «e della vendita»;

b) al comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile».

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente: «*a-bis*) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.».

3. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (*cannabis sativa* L.) comprese le infiorescenze, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».

4. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».

5. Ad esclusione della biomassa di canapa di cui all'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, l'immissione in commercio di infiorescenze fresche ed essiccate di canapa (*cannabis sativa* L.) ed i loro derivati è subordinata all'osservanza della procedura di segnalazione al Ministero della Salute prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Costituisce parametro di legittimazione della vendita di prodotti di cui al presente comma, il rispetto della soglia percentuale dello 0,5 per cento di tetraidrocannabinolo (THC).

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 5 è assoggettata ad un'imposta specifica pari a 0,40 euro per grammo di prodotto. È obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto che effettua la prima immissione in consumo dei prodotti ottenuti nel territorio nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea. La commercializzazione di tali prodotti è subordinata al rilascio di un'apposita licenza, senza necessità di deposito fiscale. L'imposta non si applica a semi, fibra, foglie o canapule di canapa.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo, le modalità di rilascio delle licenze e di riscossione dell'imposta di cui al comma 6, nonché i controlli, le sanzioni e le ipotesi di revoca delle licenze.

8. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

91.0.2000/7 (testo corretto)

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO, ANGRISANI, BOTTICI, MININNO, ABATE, DONNO

Accolto

All'emendamento 91.0.2000, dopo il capoverso «Art. 91-bis» aggiungere il seguente;

«Art. 91-ter.

(Nuove disposizioni in materia di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-*quinquies*

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (*Cannabis sativa* L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro, 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (%p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immesi nel mercato nel territorio della Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione nel mercato si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente avverso nel momento in cui si

considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione, presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base e degli emendamenti richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dai Monopoli, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa."

2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole: "per il sostegno e la promozione della coltivazione", sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile".

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento".

3. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico".

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.

5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come

introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire le parole: «aggiungere il seguente», con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

91.0.2000/8

PARRINI

Dichiarato inammissibile

Sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 91-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 91-ter.

(Canoni pertinenze demaniali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse; le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

2. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

«484. Fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, come previsto dall'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica, comunque, alle concessioni che risultano oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.».

3. Dal 1° gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari:

a) alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.».

91.0.2000/9

TRENTACOSTE, PIRRO

Ritirato

All'emendamento 91.0.2000, dopo il capoverso «Art. 91-bis», aggiungere in fine il seguente:

«Art. 91-ter.

(Aumento franchigia esenzione Iva piccoli agricoltori delle aree svantaggiate)

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Ai produttori agricoli di cui al comma 2, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26 ottobre del 1972, con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10.000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1257/1999 e successive modificazioni, si applica il regime di esonero di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373

milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

91.0.2000

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7-*quater* primo comma, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.

2. La presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020».

91.0.2001/1

ALFIERI, GIACOBBE

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c*), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decre-

to-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.»;

b) il comma 768 è abrogato.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;

2021:

2022:

91.0.2001/2

ALFIERI, GIACOBBE

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «un contributo fisso onnicomprensivo» a: «richiamato in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2»;

b) al comma 2, è aggiunto in calce il seguente periodo: «Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.»;

c) al comma 3, le parole da: «il contributo fisso» a «dipendente è trasferito,» sono sostituite dalle seguenti: «Il dipendente presenta al Ministero idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente stesso è trasferito,» e le parole: «del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota» sono sostituite dalle seguenti: «della maggiorazione di cui al comma 1 e la somma»;

d) al comma 4, la parola: «contributo», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «trattamento».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: -1.000.000;

2021: -1.000.000;
2022: -1.000.000.

91.0.2001/3

ALFIERI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2-ter. All'articolo 9, secondo comma, decreto ministeriale del 22 luglio 2015, n. 113 Regolamento recante: "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo", la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "novanta".

2-quater. Agli oneri derivanti da commi 2-bis e 2-ter, pari a euro 561.600 per l'anno 2020 e a euro 926.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014 n. 125».

91.0.2001/4

ENDRIZZI

Ritirato

All'emendamento 91.0.2001, capoverso: «Art. 91-bis» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro il 1° gennaio 2021, gli apparecchi da divertimento o intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono modificati al fine di consentire il gioco solo mediante strumenti di pagamento elettronici.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica, necessario per l'utilizzo tramite strumenti di pagamento elettronici, degli apparecchi di cui al comma 1, in particolare prevedendo limiti orari giornalieri di utilizzo e tetti massimi di spesa rapportati al reddito medio mensile.

2-quater. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al l'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono riservati al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini nonché all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione di report sul proprio sito istituzionale e documentazione richiesta dal Governo e organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente articolo, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle reti telematiche e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti».

Conseguentemente, alla rubrica dell'art. 91-bis aggiungere infine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di strumenti di pagamento elettronici».

91.0.2001/5

ENDRIZZI

Ritirato

All'emendamento 91.0.2001, capoverso: «Art. 91-bis» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'art. 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

[Allegato B - Tabella] Art. 28.

Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dell'art. 91-bis aggiungere infine le seguenti parole:* «e disposizioni in materia di conti di pagamento»;

b) dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente articolo».

91.0.2001/6

Giuseppe PISANI

Respinto

All'emendamento 91.0.2001, all'articolo «91-bis» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"[Allegato B - Tabella] Art. 28.

Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'art. 91-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di conti di pagamento»».

Conseguentemente dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la

vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

91.0.2001/7

Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 91.0.2001, all'articolo «91-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al Titolo IV-bis del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il Capo I, è inserito il seguente:

"Capo I-bis

Art. 34-quinquies

(Limite alle commissioni applicabili ai beneficiari di operazioni di pagamento effettuate con strumenti di pagamento emessi da prestatori di servizi di pagamento)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, sentite le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, individuano, con decreto non regolamentare, le categorie di beneficiari alle quali applicare specifiche commissioni"».

Conseguentemente alla rubrica dell'art. 91-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di strumenti di prestatori di servizi di pagamento».

91.0.2001/8

ALFIERI, GIACOBBE

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77».»;*

b) *il comma 768 è abrogato*

91.0.2001/9

ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE

Accolto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 le parole: «con personalità giuridica o a organizzazioni lucrative di utilità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati».».

91.0.2001

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. A decorre dal 1 ° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30

giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015 n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della medesima legge:

a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;

b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera *a)* il codice fiscale statunitense mancante;

c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4 della citata legge, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015 sui soggetti di cui alla lettera *a)*, allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.

2. A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 91 commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge, esistenti alla data del 30 giugno 2014».

91.0.2002/1

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 91.0.2002, capoverso: «Art. 91-bis» dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di accrescere la conoscenza dei fenomeni e promuovere la ricerca di soluzioni scientifiche relative alla promozione dello sviluppo sostenibile e al contrasto ai cambiamenti climatici e ai loro effetti, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per la ricerca sullo sviluppo sostenibile», da destinare alla ricerca universitaria, con la dotazione di euro 1 milioni di euro per l'anno 2020, euro 16 milioni di euro nell'anno 2021 e di euro 26 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022.

1-ter. Nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

è istituita una sezione per i finanziamenti aggiuntivi per i progetti di ricerca d'interesse nazionale presentati dalle università, con la dotazione finanziaria di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

Alla Tabella B, la voce relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotta dei seguenti importi:

2020: - 1.000.000;

2021: - 16.000.000;

2022: - 26.000.000.

Conseguentemente:

Alla Sezione II, missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)», programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)», azione «Interventi di edilizia universitaria», i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente sono ridotti dei seguenti importi, fermo restando l'importo della proiezione pluriennale:

2020: cp/cs - 40.000.000;

2021: cp/cs - 40.000.000;

2022: cp/cs - 20.000.000.

91.0.2002/2

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 91.0.2002, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

91.0.2002/3

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

All'art. 91-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «Spazio economico europeo» sono inserite le seguenti: «ovvero nella Repubblica di San Marino.».

91.0.2002/4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia».

91.0.2002/5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia».

91.0.2002/6

MANCA

Ritirato

All'emendamento 91.0.2002, dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Alla scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute è altresì assegnato un ulteriore contributo di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020.»».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono apportate le seguenti modificazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

2022: - 4.000.000.

91.0.2002/7

PIRRO

Ritirato

All'emendamento 91.0.2002, capoverso «articolo 91-bis» dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Alla scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute è altresì assegnato un ulteriore contributo di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020.»».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

91.0.2002/8

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 91.0.2002, dopo l'articolo 91-bis aggiungere il seguente:

«Art. 91-ter.

Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call off stock")

1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera *b)*, il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera *b)* nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché questi acquisti i beni entro 12 mesi dal loro arrivo nello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera *b*):

a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati, ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita, se entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro 12 mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

5. Se, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5 bis.»;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente: «2-*ter*. Le cessioni di cui al comma 1, lettera *a*), e al comma 2, lettera *c*), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato la incompleta o mancata compilazione dello stesso.»;

c) dopo l'articolo 41, sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis.

(Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call off stock")

1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro, effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto-passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro e la sua identità e il numero di identificazione IVA sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro 12 mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):

a) il giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto

passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita, se entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro 12 mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 2 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

Art. 41-ter.

(Cessioni a catena)

1. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno ad altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA attribuito allo stesso dallo Stato, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effet-

tuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considera effettuata in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. L'articolo 41-*ter* non si applica alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi.»;

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è soppresso;

2) nel comma 2, le parole «Agli effetti della disposizione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-*ter*»;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-*bis*. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-*bis* e 41-*ter* devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

4) al comma 6, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «da questi ultimi ricevuti» aggiungere le seguenti: «, indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-*bis* e 38-*bis*».

91.0.2002/9

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 91.0.2002, dopo l'articolo 91-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 91-*ter*.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*sexies*, comma 1, le lettere f) e g) sono soppresse;

b) dopo l'articolo 7-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 7-*octies*.

(Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-*ter*, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;

b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.

2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effet-

tuata nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

4. L'opzione di cui al comma 3, valida per almeno un biennio, deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata.

c) all'articolo 74-*quinquies*, comma 1, le parole: «né identificati» sono soppresse;

d) all'articolo 74-*quinquies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22».

e) all'articolo 74-*quinquies*, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

91.0.2002

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali».

Art. 92

92.1

PERGREFFI, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 909 milioni di euro per l'anno 2021 e 909 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

92.2 (Testo 2)

ENDRIZZI, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, DONNO

Accolto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza», con le seguenti: «apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b) dell'articolo 110 del regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza»;*

b) *al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire la parola: «250.000» con la seguente: «200.000»;*

2) *sostituire la parola: «1.400» con la seguente: «1.800»;*

c) *al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire la parola: «58.000» con la seguente: «50.000»;*

2) *sostituire la parola: «15.500» con la seguente: «18.000»;*

d) *al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «2.800» con la seguente: «2.500» e la parola: «30.000» con la seguente: «35.000»;*

e) *al comma 1 lettera e), sostituire la parola: «50», con la seguente: «40» e la parola: «2.000.000» con la seguente: «2.500.000»;*

f) *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della *privacy*, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono riservati:

- al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto delle Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;

- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei *report* sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;

- alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.

Con decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti;

g) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

sostituire le parole: «ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa», *con le seguenti:* «ai soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo»;

h) *sopprimere comma 4.*

92.3

MANTERO, MORONESE, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, BOTTO, GRANATO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 500 metri per da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o so-

cio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali eventualmente esistenti se maggiormente restrittivi rispetto alla presente legge.».

92.4

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente

«4-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo di cui al presente Capo e al fine di realizzare l'obiettivo progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, dal 1° gennaio 2020 la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico degli operatori del gioco pubblico di cui all'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento del prelievo di qualsiasi somma dalla carta medesima.».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: «e adozione di misure per il controllo del gioco pubblico mediante utilizzo di carte prepagate».

92.5

DAL MAS

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In ottemperanza agli articoli 41 e 97 della Costituzione, Regioni ed enti locali adottano, nell'ambito delle proprie competenze, provvedimenti limitativi dell'offerta del gioco e della distribuzione dei relativi punti di vendita nel proprio territorio, esclusivamente in presenza di una comprovata emergenza sociale o reali situazioni di rischio per la salute pubblica connessi all'insorgenza dei disturbi del gioco d'azzardo. A tale scopo, l'Istituto Superiore di Sanità assume i dati forniti dalle strutture territoriali di assistenza per le dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale in merito al numero dei soggetti in carico, e certifica l'emergenza sociale e la situazione di rischio unicamente qualora il numero dei soggetti in cura per i DGA sia pari o superiore a quello relativo alla dipendenza che, presso la stessa struttura, conta più soggetti in carico.».

92.6

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I sistemi per la gestione telematica degli apparecchi realizzati dagli affidatari delle concessioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), devono prevedere soluzioni idonee ad impedire l'accesso al gioco ai minori di età. Le soluzioni stesse sono testate e poste in essere entro 9 mesi dall'avvio degli affidamenti; detto termine sostituisce il termine di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

92.0.1

FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, l'orario di apertura delle sale giochi o sale di gioco VLT, di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco nonché di raccolta di scommesse e di pratica di giochi leciti con vincita in denaro è liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza, che può anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio, nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Al di fuori della fascia oraria di cui al periodo precedente, gli apparecchi da gioco devono essere spenti e disattivati e non è possibile accettare scommesse né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.».

92.0.2

FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di gioco, i titolari delle sale gioco o sale VLT, i titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.

2. I cartelli informativi devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui

rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso.

3. I cartelli devono avere le dimensioni minime di cm. 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50x70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso gli Uffici comunali.

4. Nel caso i locali adibiti al gioco siano delimitati da superfici vetrate, queste ultime devono essere trasparenti.».

Art. 93

93.1

DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo 93.

93.2

PICHELTO FRATIN

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nella misura del 15 per cento, dal 1° maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente alla voce Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 99, comma 1, nella colonna: «2020» sostituire: «67.780.591» con: «8.180.591»;*

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le seguenti: «14 milioni», le parole: «305 milioni» con le seguenti: «38,5 milioni», le parole: «375 milioni» con le seguenti: «108,5 milioni», le parole «340 milioni» con le seguenti: «73,5 milioni» e le parole: «421 milioni» con le seguenti: «154,5 milioni».*

93.3

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nella misura del 15 per cento, dal 1° maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente alla voce Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 99 comma 1 nella colonna 2020 sostituire: «67.780.591» con: «8.180.591»;*

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le seguenti: «14 milioni», le parole: «305 milioni» con le seguenti: «38,5 milioni», le parole: «375 milioni» con le seguenti: «108,5 milioni», le parole: «340 milioni» con le seguenti: «73,5 milioni» e le parole: «421 milioni» con le seguenti: «154,5 milioni».*

93.4

MIRABELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «125 euro»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 125».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 10 febbraio 2020: a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio de-

creto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 7,93 per cento; *b*) la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

Art. 94

94.1

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

94.2

CAUSIN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».

94.3

ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».

94.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA, NUGNES

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94. - (Royalties) -

1. I commi 3, 6, 6-*bis* e 7 dell'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono soppressi».

94.5

MARTELLI, DE BONIS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94. -

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "7-*bis*. Per i versamenti a partire dall'anno dal 2020 non si applicano le esenzioni dal pagamento dell'aliquota prevista dai commi 3, 6, 6-*bis* e 7; conseguentemente, per ciascuna concessione, al netto delle produzioni di cui al comma 2, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, ed ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, è interamente versato nel fondo per la transizione economica' istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-*bis*. A partire dall'anno dal 2020 e fino al 2030 le aliquote di cui al comma 1 sono incrementate di due punti percentuali all'anno; il maggior gettito derivante è interamente versato nel fondo per la transizione economica' istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

94.6

COLLINA

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94. -

(Royalties - Riduzione delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi) -

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6 e 6-*bis* si applicano in misura ridotta della metà; conseguentemente, per il medesimo periodo e per ciascuna concessione, al netto delle produzioni di cui al comma 2, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente alle produzioni comprese tra 12,5 e 25 milioni di Smc di gas, tra 10.000 e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e tra 40 e 80 milioni di Smc di gas e tra 25.000 e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, assoggettate a pagamento ai sensi e per gli effetti della presente disposizione, è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo"».

94.7

COLLINA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

94.8

DE FALCO

Respinto*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2020, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 10 per cento per il 2020, al 12 per cento per il 2021 e al 14 per cento per il 2022 della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma; e al 10 per cento per il 2020, al 12 per cento per il 2021 e al 14 per cento per il 2022 della quantità di idrocarburi gassosi; e al 7 per cento per il 2020, al 9 per cento per il 2021 e all'11 per cento per il 2022 della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare"».

94.9

COLLINA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «Il comma precedente si applica ad esclusione delle concessioni aventi produzione annuale inferiore ai quantitativi sopra indicati».

94.10 (Testo 3)

COLLINA, ERRANI

Accolto

Al comma 1, sostituire il capoverso 7-bis, con il seguente: «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3,6, 6-bis e 7, si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas in mare.

7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una

produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

94.11

CAUSIN

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas e 20.000 tons di olio in mare».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

94.12

ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas e 20.000 tons di olio in mare».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022» con le seguenti: «206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

94.13

NUGNES, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare il servizio idrico di tutti i cittadini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla conversione della presente legge, detta linee guida per l'aggiornamento dei contratti e dei canoni per i concessionari di estrazioni di acque minerali, aggiornando il canone ad un minimo di 0,02 centesimi al litro (ossia alla soglia minima di 20 euro al metro cubo)».

94.14

MOLES

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2009", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" e le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13 per cento"».

94.15 (testo 2)

PEPE, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dal 1° gennaio 2020"; e le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti. "11 per cento"».

94.0.1

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Royalties - Rideterminazione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2020, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare"».

94.0.2

FLORIDIA, ORTIS, PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Accesso e collegamento telematico dei registri delle successioni e dell'ANPR)

1. All'articolo 1, dopo il comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, è inserito il seguente:

"5-bis. Tramite la medesima piattaforma che consente l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale, nel rispetto della normativa vigente, e con le medesime condizioni e modalità stabilite al precedente comma, è consentito a chiunque il contestuale accesso ai registri delle successioni regolati dagli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione

del codice civile, al registro nazionale dell'Anagrafe della popolazione residente e all'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni. È riconosciuto un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 al fine di garantire la connessione e la consultazione dei predetti registri attraverso la piattaforma di cui al precedente periodo. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero dell'interno ed il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

94.0.3

LANNUTTI, MATRISCIANO, PARAGONE, PESCO, DELL'OLIO, BOTTO, ANASTASI, CAMPAGNA, DI GIROLAMO, RICCIARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Pagamento dell'Imposta municipale propria da parte della Chiesa cattolica)

1. Sono tenuti a pagare l'imposta municipale propria (IMU), nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati, tutti gli edifici o i complessi architettonici della Chiesa cattolica, di congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica o di associazioni o società legate alla religione cattolica al cui interno ci sono edifici totalmente o in parte adibiti:

a) a ristorazione a pagamento, a caffetteria a pagamento o a hotel-leria a pagamento;

b) all'erogazione di servizi ospedalieri o sanitari a pagamento in percentuale pari o superiore al 30 per cento rispetto al fatturato complessivo dell'azienda.

2. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica il cui fatturato è pari o superiore a 100.000 euro annui sono tenute a farsi convalidare i propri bilanci da un certificatore esterno individuato tra i professionisti del settore, che assuma la responsabilità della veridicità di quel bilancio. Nel caso il bilancio risulti non veritiero, il certificatore esterno è punibile con la reclusione da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni.

3. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che, in base a quanto risulti dai bilanci certificati ai sensi dell'articolo 2, svolgono attività di impresa relativa a servizi di ristorazione, hotelleria, caffetteria o erogando altri tipi di servizi a pagamento sono tenuti a pagare l'imposta municipale propria (IMU) nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati.

4. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che non hanno pagato l'IMU tra il 2006 e il 2011 sono tenute ad autocertificare i propri bilanci relativi a quegli anni e ad autocertificare l'indirizzo d'uso degli immobili di loro proprietà e di quelli utilizzati per le proprie attività. Sulla base dell'autocertificazione presentata dalle suddette associazioni o società i comuni riscuotono l'IMU per gli anni che vanno dal 2006 al 2011».

94.0.4

LANNUTTI, PARAGONE, PESCO, DELL'OLIO, BOTTO, GRANATO, ANASTASI, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Pagamento dell'Imposta municipale propria da parte della Chiesa cattolica)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sopprimere la lettera i).

2. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle unità immobiliari aventi un'utilizzazione mista ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2021, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quantificando, altresì, i proventi derivanti dall'uso commerciale di tali immobili.

3. I comuni provvedono al recupero dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non riscossa dall'anno 2006 fino all'anno 2012.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

94.0.5

RUSSO, NOCERINO, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, VANIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Misure di contrasto all'evasione fiscale in tema di allevamento e commercializzazione di cani)

1. Al fine di prevenire l'evasione fiscale in tema di allevamento e commercializzazione di cani, l'Agenzia delle entrate, con provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce uno specifico codice ATECO all'interno della sezione G, avente ad oggetto l'attività di allevamento e commercializzazione di cani, per i soggetti che esercitano tali attività fuori dall'esercizio dell'impresa agricola.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 8, della legge 14 agosto 1991, n. 281».

94.0.6

SERAFINI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Vendita delle case cantoniere)

1. Al fine valorizzare il patrimonio storico e architettonico delle 1.244 case cantoniere distribuite sul territorio nazionale, oltre all'affidamento in con-

cessione per l'offerta di servizi di ricettività e di ristorazione al fine di creare una rete di accoglienza diffusa sul territorio con caratteristiche di omogeneità in termini di qualità dei servizi offerti, entro il 30 aprile 2020 l'Agenzia del demanio predispone la lista delle case cantoniere che possono essere poste in vendita per adibirle ad attività economica o ad abitazione, Le risorse finanziarie derivanti dalla vendita confluiscono in un Fondo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinato ad interventi urgenti per il recupero o il restauro di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico o storico presenti sul territorio nazionale».

94.0.7 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Abolizione "super-bollo" auto)

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati complessivamente in 218,3 milioni di euro annui, si provvede:

a) per il 2020:

i. quanto a 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

ii. quanto a 18,3 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo par-

zionalmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

3. Il maggior gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al cinquanta per cento di esso che è attribuito alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 2.2 "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale", di cui allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

94.0.8

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla pri-

ma, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

94.0.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Riapertura termini definizione agevolata)

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 marzo 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 luglio 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di

cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

3. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 3 giugno 2020».

94.0.10

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. All'articolo 25-*novies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*decies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere *b*) ed *n*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi appartenenti all'Unione europea, e pari al 10 per cento per ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi non appartenenti all'Unione europea"».

94.0.11

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Attribuzione di una quota aggiuntiva di IVA per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio austriaco, è attribuita alle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni di cui al comma 1 con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro annui.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

94.0.12

NUGNES, DE PETRIS

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 94-bis.***(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio 2020-2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro e comunque non superiore alle risorse del Fondo di cui al comma 3 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato al sostegno della produzione di energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili alimentato dalle risorse aggiuntive provenienti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 15 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 15 per cento per il gas e dal 7 per cento al 10 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incre-

mento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 10 milioni di Smc di gas e 10.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 25 milioni di Smc di gas e 25.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. Le somme aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 3».

94.0.13

BONINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Norme in materia di concessioni demaniali marittime)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è abrogato l'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Tutti i contratti di concessione prorogati nel 2019 in base all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, terminano il 31 marzo del 2020 e non possono essere ulteriormente prorogati.

3. Le modalità di assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono disciplinate, in base ai principi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2020, e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, sono destinate alla riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione».

Art. 95

95.1

CALIENDO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di 15 milioni di euro nel 2020, 69 milioni di euro nel 2021, 45 milioni di euro nel 2022;

al medesimo articolo 99, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 428 milioni nel 2023, 213 milioni nel 2024 e 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

95.2

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

95.3

LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

95.4

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

95.5 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 95-bis. - (*Fusione IMU-TASI*) - 1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 639, le parole: "ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella", sono soppresse;

b) al comma 639, dopo le parole: "di una componente riferita", è aggiunta la seguente parola: "alla";

c) sono soppressi i seguenti commi: "640,669, dal 671 al 679,681, la lettera b) del comma 682,687";

d) al comma 683, le parole: "e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili", sono soppresse;

e) al comma 688, sopprimere:

1) al primo periodo le parole: "della TASI e";

2) al secondo periodo le parole: "e alla TASI".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia

a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

3. Al decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019";

b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro 30 giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo".

6. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n.145.

7. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al nuovo comma 8-bis dell'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e al nuovo periodo dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.514,45 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.568,53 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.544,83 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.072,96 milioni di

euro per l'anno 2023, a 1.712,25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.525,43 milioni di euro a decorrere dal! 'anno 2025 si provvede:

a) quanto a 1.568,53 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.544,83 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31;

b) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 375 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e a 421 milioni di euro a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;

c) quanto a 1.300,45 milioni di euro per l'anno 2020, a 679,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.337,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.185,43 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.104,43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei benefici dell'importo del beneficio economico.

95.6

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *con le seguenti:* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

b) *al comma 10, sostituire le parole:* «classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» *con le seguenti:* «aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

c) *al comma 11, sostituire le parole: «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» con le seguenti: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

d) *al comma 12, sostituire le parole: «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» con le seguenti: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».*

95.7

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

b) *al comma 10, le parole: «classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle parole: «aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

c) *al comma 11, le parole «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

d) *al comma 12, le parole «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».*

95.8

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

b) *al comma 10, le parole «classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle parole «aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».*

c) *al comma 11, le parole: «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

d) *al comma 12, le parole «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».*

95.9

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

b) *al comma 10, le parole: «classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle parole: «aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

c) *al comma 11, le parole: «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

d) *al comma 12, le parole: «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».*

95.10

FAGGI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «24 giugno 2008», sono aggiunte le seguenti: «come integrato dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80».

Al comma 12, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1500 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante:

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 1.286 milioni di euro per l'anno 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 autorizzando il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.286 milioni per l'anno 2020, e 1.125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Entro la data del 15 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino tali minore spese;*

c) *quanto a 1500 milioni di euro per il 2021 e 1500 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

95.11

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «24 giugno 2008», aggiungere le seguenti: «come integrato dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80».*

b) *Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.*

95.12

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «24 giugno 2008», aggiungere le seguenti: «come integrato dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»;*

b) *al comma 12, sopprimere il secondo periodo.*

95.13 (testo 2)

GARAVINI, FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, GIACOBBE, ALDERISI, FANTETTI, SBROLLINI, GINETTI, CUCCA, VONO, SUDANO, PARENTE, GRIMANI, MAGORNO, NENCINI, BONIFAZI, MARINO, CARIO

Ritirato

Al comma 4, lettera e), dopo il numero 5) inserire il seguente: «5-bis) una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da soggetti pensionati non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, di cui 3 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

95.14

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Per gli immobili venduti con patto di riservato dominio, soggetto passivo è il compratore, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.».

95.15

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Per gli immobili venduti con patto di riservato dominio, soggetto passivo è il compra-

tore, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.».

95.16

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Respinto

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Per gli immobili venduti con patto di riservato dominio, soggetto passivo è il compratore, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.».

95.17

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.».

95.18 (testo 2)

PARRINI

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «È riservato allo Stato il» inserire le seguenti: «90 per cento del».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

95.19

PIROVANO, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dichiarato inammissibile

Al comma 7 sostituire le parole: «0,76» con le seguenti: «0,50».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimata prudenzialmente in 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante:

a) *per l'anno 2020:*

1) *quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

2) *quanto a 192 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

3) *quanto a 844 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio*

2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

b) per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

95.20

PERGREFFI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, sostituire le parole: «dello 0,76 per cento» con le seguenti: «dello 0,50 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede,

per il 2020:

quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

per il 2021 e per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

95.21

MANCA, FERRARI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, sopprimere la lettera b);*

b) *al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

95.22

LA PIETRA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, sopprimere la lettera b);*

b) *al comma 22, aggiungere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 57.000.000;

2021: - 57.000.000;

2022: - 57.000.000.

95.23

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 10, sopprimere la lettera b);*
- b) *al comma 22, aggiungere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 57 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.24

GASPARRI

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 10, sopprimere la lettera b);*
- b) *al comma 22, aggiugnere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presiden-

te della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 57 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.25

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/9 - "Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici" i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono ridurre la base imponibile dell'imposta municipale unica fino al suo intero.».

95.26

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento».

b) al comma 11, sostituire le parole: «0,86 per cento» con le seguenti: «0,76 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni

2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

95.27

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento».

b) al comma 17, sostituire le parole: «0,86 per cento» con le seguenti: «0,76 per cento».

95.28

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento».

b) al comma 17, sostituire le parole: «0,86 per cento» con le seguenti: «0,76 per cento».

95.29

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento».

b) al comma 17, sostituire le parole: «0,86 per cento» con le seguenti: «0,76 per cento».

95.30

RIPAMONTI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Al comma 12 sopprimere le parole: «se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Al comma 22, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1500 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 1.286 milioni di euro per l'anno 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.286 milioni per l'anno 2020, e 1.125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Entro la data del 15 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino tali minore spese;

c) quanto a 1500 milioni di euro per il 2021 e 1500 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

95.31

CALANDRINI, PETRENGA, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 14 inserire, all'inizio, il seguente periodo: «Sono esenti dall'I-MU le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le "Rimanenze" dell'Attivo Circolante.».

95.32

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2020: -80.000.000;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» fino alla fine del comma con le seguenti: «14 milioni di euro per l'anno 2020, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

95.33

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO
FRATIN

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 280 milioni per il 2020 si provvede:

a) *quanto a 130 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;*

b) *quanto a 130 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;*

per il 2021, mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.34

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 280 milioni per il 2020 si provvede:

a) *quanto a 130 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;*

b) *quanto a 130 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;*

per il 2021, mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.35

BARBARO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. Resta esclusa ai comuni ogni possibilità di variazione in aumento delle aliquote di base previste ai commi precedenti per gli immobili

sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,».

95.36

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «posseduti e condotti,» inserire le seguenti: «anche in forma associata attraverso il conferimento in cooperativa,».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000;
2022: - 1.000.000.

95.37

FERRARI

Respinto

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «posseduti e condotti,» aggiungere le seguenti: «anche in forma associata attraverso il conferimento in cooperativa,».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000;
2022: - 1.000.000.

95.38

TARICCO

Respinto

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «posseduti e condotti,» aggiungere le seguenti: «anche in forma associata attraverso il conferimento in cooperativa,».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

95.39

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti,».

Conseguentemente,

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

95.40

LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a mille abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla lettera g-bis) dell'articolo 95, comma 22, valutati in 250 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

95.41

LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla lettera g-bis) dell'articolo 95, comma 22, valutati in 250 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

95.42 (testo 2)

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Respinto

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a mille abitanti.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

95.43

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 250 milioni per il 2020 si provvede:

a) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;

per il 2021, si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.44

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a mille abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 250 milioni per il 2020 si provvede:

a) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;

per il 2021, si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.45

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 250 milioni per il 2020 si provvede:

a) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;

per il 2021, si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.46

LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 22 aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a tremila abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla lettera g-bis) dell'articolo 95, comma 22, valutati in 850 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

95.47

LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla lettera g-bis) dell'articolo 95, comma 22, valutati in 850 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

95.48

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a tremila abitanti.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

95.49

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

95.50

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a tremila abitanti.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

95.51

GASPARRI, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i re-

quisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

95.52

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

Alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

95.53

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

Respinto

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 60 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.54

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 60 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.55

LA PIETRA

Respinto

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 57.000.000;

2021: - 57.000.000;

2022: - 57.000.000.

95.56

LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, aggiungere in fine la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla lettera g-bis) dell'articolo 95, comma 22, valutati in 179.157.391 di euro annui, si provvede

mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

95.57

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

Respinto

Al comma 22, aggiungere in fine la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 179.157,391 di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.58

GASPARRI

Respinto

Al comma 22, aggiungere in fine la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 179.157.391 di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.59

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 28 dopo le parole: «in quanto compatibili,» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

Conseguentemente:

- dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 448 del 1997, possono affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili»;

- al comma 44 dopo le parole: «disposizioni recate» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

95.60

DAMIANI

Respinto

Al comma 28, dopo le parole: «in quanto compatibili» aggiungere le parole: «dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.».

95.61

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: "ed il rendiconto" fino a: "18 agosto 2000, n. 267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio, ". Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi, non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".».

95.62

FERRARI, MANCA

Respinto*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 35, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

b) *al comma 36 sostituire le parole:* «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» *con le seguenti:* «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 105,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 123,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 193,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 158,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 239,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

95.63

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 35, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

b) *al comma 36 sostituire le parole:* «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» *con le seguenti:* «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 105,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 193,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 158,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 239,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

95.64

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 35, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;*

b) *al comma 36, sostituire le parole: «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» con le seguenti: «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.».*

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dell'articolo 99 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 105,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 123,9 milioni di euro per l'anno 2022».*

95.66

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 35, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;*

b) *al comma 36 sostituire le parole: «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» con le seguenti: «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti, e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».*

All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari a 108,7 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e pari a 181,1 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, al secondo comma, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «322,7 milioni» e le parole: «305 milioni» con le seguenti: «482,1».

95.67

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 35, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;*

b) *al comma 36 sostituire le parole: «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» con le seguenti: «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».*

95.68

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 35, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;*

b) al comma 36 sostituire le parole: «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» con le seguenti: «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

95.69

FERRARI, MANCA

Ritirato

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 0;
2021: - 30.000.000;
2022: - 0;

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 15 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022.».

95.70

CONZATTI, MARINO, COMINCINI

Respinto

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

95.71

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

95.72

PICETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Respinto

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

95.73

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Respinto

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

95.74

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 320 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante sostituzione all'articolo 31, comma 3, delle parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

95.75

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Respinto

Sostituire il comma 36 con il seguente:

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 320 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante sostituzione all'articolo 31, comma 3, delle parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

95.76

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. A decorrere dall'anno 2020 è considerato adibito ad abitazione principale l'immobile ad uso abitativo di proprietà dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), nonché già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che lo stesso non risulti locato, dato in comodato d'uso o in usufrutto a terzi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

95.77

D'ALFONSO

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. I Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili».

95.78

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. I Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili».

95.79

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 44, dopo le parole: «le disposizioni recate» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, dell'articolo».

95.80

DAMIANI

Respinto

Al comma 44, dopo le parole: «le disposizioni recate» aggiungere: «dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, dell'articolo».

95.81

BERGESIO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO

Respinto

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

95.82

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo il comma 45 inserire il seguente:

«45-bis. Alle tabelle 3 e 3b dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 i costi previsti a carico di "Uffici, agenzie e studi professionali" sono sostituiti da quelli previsti per «Banche ed istituti di credito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

95.83

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, GALLONE

Respinto

Dopo il comma 45, aggiungere i segmenti:

«45-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

"d-bis) ai fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili, di fatto non utilizzabili ovvero senza utenze attive. L'ufficio tecnico comunale deve attestare, entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, termine oltre il quale vige il principio del silenzio assenso, l'eventuale collabenza e la non presenza dei requisiti igienico-sanitari per l'usabilità dell'immobile, quali l'assenza degli impianti basilari per l'utilizzo come l'impianto elettrico, idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue, o la presenza di gravi danni alle strutture che risulterebbero dunque impraticabili, o la mancanza di utenze attive,";

b) al comma 3, sopprimere la lettera b).

45-ter. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per i fabbricati di tutte le categorie D, è previsto ai fini calcolo dell'IMU un adeguamento periodico biennale dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato, tenendo in considerazione i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia delle entrate.

45-quater. Ai fini del calcolo dell'imposta di cui al comma 45-ter, l'OMI utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.

45-quinquies. Per ogni categoria di fabbricati di cui al comma 45-ter, il relativo calcolo della base imponibile, l'applicazione dei relativi coefficienti, la determinazione dell'imposta in base all'aliquota corretta e alle agevolazioni concesse sono determinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 45-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provve-

de mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

95.2000/1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, al comma 4, lettera b), anteporre il seguente:

«al comma 4, lettera a), dopo le parole "catasto edilizio urbano" sono aggiunte le parole "nelle categorie A, B, C e D"».

95.2000/2

MANCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, al comma 4, lettera b), premettere il seguente:

«al comma 4, lettera a), dopo le parole: "per fabbricato si intende l'unità immobiliare" aggiungere le parole: "a destinazione ordinaria o speciale,"».

95.2000/3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, al comma 4, lettera b), premettere: «All'articolo 95, comma 4, lettera a), dopo le parole: "per fabbricato si intende l'unità immobiliare" aggiungere le parole: "a destinazione ordinaria o speciale,"».

95.2000/4

ROMEO, PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FAGGI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, sopprimere le modifiche all'articolo 95.

Conseguentemente, all'articolo 98, aggiungere infine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-bis*) è inserita la seguente:

"*d-ter*) ripartito, secondo indicatori di valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa, elaborati, con riferimento ai dati pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali dei comuni, con decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i principi di sostenibilità ESG (*Environmental, Social and Governance*) e tenendo conto dei PRI (*Principles for Responsible Investment*) dell'ONU"».

95.2000/5

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, sopprimere le modifiche all'articolo 95.

95.2000/6

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, sostituire le modifiche all'articolo 95 con la seguente:

«Al comma 4, lettera *b*), aggiungere infine il seguente periodo: "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per ciascun immobile situato nel comune in cui il componente del nucleo familiare svolge la propria attività lavorativa o di studio, fermo restando il diritto all'agevolazione per almeno un immobile adibito a dimora abituale ed in cui il componente del nucleo familiare risieda anagraficamente in un Comune in cui non svolge né attività lavorativa né di studio"».

95.2000/7

DAMIANI

Accolto

All'emendamento 95.2000, sopprimere le parole da: «Al comma 4, lettera b)», fino a «situati nel territorio comunale».

95.2000/8

ROMANO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, MININNO, DONNO, DI MICCO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, alla modifica all'Art. 95, comma 4, lett. b) sostituire le parole: «sono eliminate le parole: "situati nel territorio comunale"», con le seguenti: «le parole: "situati nel territorio comunale", sono sostituite dalle seguenti: "situati in località prettamente turistiche e comunque fatti salvi i casi di comprovate esigenze lavorative"».

95.2000/9

FERRO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, alla modifica al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «situati nel territorio comunale» con le seguenti: «situati nello stesso territorio comunale».

95.2000/10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, dopo il comma 4, lettera c), punto 4), inserire la seguente modifica: «Al comma 4, lettera c), punto 5) l'ultimo periodo è soppresso».

95.2000/11

MANCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, dopo la modifica al comma 4, lettera c), inserire la seguente: «Al comma 4, lettera c), punto 5), l'ultimo periodo è eliminato».

95.2000/12

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, dopo la modifica al comma 9, inserire la seguente: «Al comma 31, è infine aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche nei casi di eredità giacente"».

95.2000/13

MANCA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 95.2000, dopo la modifica al comma 9, inserire la seguente: «All'Art. 95, comma 31, è infine aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche nei casi di eredità giacente"».

95.2000/14

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 95.2000, sopprimere le seguenti parole: «al comma 4, lettera b), secondo periodo, sono eliminate le parole: "situati nel territorio comunale"».

95.2000

I RELATORI

Accolto

All'articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 4, lettera b), secondo periodo, sono eliminate le parole: «situati nel territorio comunale».*

- *al comma 4, lettera c), punto 4) dopo la parola: «altresì» aggiungere: «ai soli fini dell'applicazione dell'IMU,»;*

- *al comma 8, è in fine aggiunto il seguente periodo: «Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo»;*

- *al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «dell'anno di imposizione» aggiungere: «, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,»;*

- *dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-bis. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili».

95.0.1

LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "è destinato a" sono sostituite con le seguenti: "è destinato esclusivamente, in appositi capitoli di spesa, per";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

1-ter. Gli Enti impositori di cui al comma uno disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di versamento dell'imposta nonché i controlli relativi al versamento medesimo, nel rispetto della normativa vigente".

2. I procedimenti penali finalizzati all'accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono sospesi per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il reato contestato per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno si estingue se il soggetto responsabile, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al versamento integrale dell'imposta dovuta».

95.0.2

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICCHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Responsabilità in materia di imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica

la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità del delitto di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale".».

95.0.3

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Responsabilità in materia di imposta di soggiorno)

All'articolo 4 "Imposta di soggiorno" del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità del delitto di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale."».

95.0.4

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "versato presso gli alloggi concessi in locazione breve ovvero qualsiasi altra struttura ricettiva, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, interviene altresì, in subordine ad apposita convenzione operativa sottoscritta con i Comuni a rilevanza, nella riscossione e riversamento, in qualità di agente contabile per conto di locatori e gestori di strutture ricettive,";

b) le parole: ", nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale" sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole da: "situate sul proprio territorio" fino a: "notte di soggiorno" sono sostituite con le seguenti: "nonché negli immobili concessi in locazione breve situati sul proprio territorio, da applicare, secondo l'esclusivo criterio della percentuale sul prezzo di soggiorno, sino al tetto massimo pari al 10 per cento del canone o corrispettivo versato, comprensivo di qualsiasi costo accessorio."».

95.0.5

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(TARI - equiparazione alle civili abitazioni)

1. Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", sono aggiunte le seguenti: "nonché di quanto indicato all'articolo 68, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo."».

95.0.6

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(TARI - equiparazione alle civili abitazioni)

1. Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", sono aggiunte le seguenti: "nonché di quanto indicato all'articolo 68, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo."».

95.0.7

MAFFONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

95.0.8

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono soppresse e al successivo comma 659 le parole: "può prevedere" sono sostituite con la parola: "prevede"».

95.0.9

CANDIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Inserimento in bolletta della tassa/corrispettivo sui rifiuti - TARI - per i comuni in dissesto e pre-dissesto)

1. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli importi relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza

successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.

3. L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

5. L'Anagrafe tributaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.

6. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento della TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel-suo complesso da parte dell'utente.

7. Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».

95.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo" sono inserite le seguenti: "e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016"».

95.0.11

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

95.0.12

PIRRO, Marco PELLEGRINI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA,
FEDE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni in materia di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito con il seguente:

"3. Il tributo è determinato in misura pari al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Nel caso di pagamenti effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la struttura di cui al comma 1, dell'articolo 22 del medesimo decreto legislativo, provvede alla suddivisione fra tributo e tariffa comunale sui rifiuti e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, riversando alla provincia o alla città metropolitana il tributo di propria competenza al netto della commissione di cui al comma 5."».

95.0.13 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sclassificazione dei beni gravati da diritto di uso civico)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione del territorio di cui alla presente Legge, fermo restando quando stabilito dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, individuano con proprio atto i beni collettivi che abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi.

2. L'atto di cui al comma 1 è predisposto dalla Regione sulla base della ricognizione svolta dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva o, in mancanza, dai comuni con amministrazione separata, di seguito denominati enti gestori.

3. La Regione, sulla base dell'atto di cui al comma 1, promuove la sclassificazione dei beni connessa all'alienazione. A tal fine gli enti gestori presentano una richiesta motivata alla Regione che rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di autorizzazione alla alienazione. Qualora il bene in questione sia stato oggetto di contratti di compravendita, stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Regione rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di convalida dell'alienazione.

4. Per effetto della sclassificazione di cui al comma 3 i beni sono trasformati in allodio».

Art. 96

96.1

DAMIANI

Respinto

Nella Parte II, Titolo VI, sopprimere il Capo II e il Capo III.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «199 milioni», le parole: «305 milioni» con le seguenti: «290 milioni», le parole: «375 milioni» con le seguenti: «360 milioni», le parole: «340 milioni» con le seguenti: «225 milioni», e le parole: «421 milioni» con le seguenti: «406 milioni».

96.2

GASPARRI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

96.3

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «n. 46» aggiungere le seguenti: «alle regioni».

Conseguentemente:

al comma 5 dopo le parole: «lettera b» aggiungere le seguenti: «fatte salve le gestioni nelle quali è prevista la corresponsione da parte dei predetti soggetti di un canone fisso annuo, con apposita norma regolamentare l'ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro 100 e per la riscossione effettuata dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata»;

al comma 6 dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «Oppure continuano a trovare esecuzione fino alla loro scadenza»:

al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali» con le

seguenti: «relativo ai tributi propri, agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada,»;

al comma 9, lettera b) dopo le parole: «n. 639» *aggiungere le seguenti*: «Fuori dai casi in cui l'ente o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono alla riscossione anche forzata delle entrate»;

al comma 9, lettera b) dopo le parole: «la riscossione delle somme» *aggiungere le seguenti*: «richieste con l'atto di accertamento»;

al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «centottanta» *con le seguenti*: «novanta»;

al comma 9, lettera i) le parole: «la riscossione è affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225» *sono sostituite dalle seguenti*: «alla riscossione coattiva procede l'ente o la stessa è affidata all'agente della riscossione o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

al comma 19, sostituire le parole: «conteggiati» *fino a*: «n. 446 del 1997» *con le seguenti*: «calcolati secondo la precedente lettera i)».

96.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *modificare la rubrica nel seguente modo*: (Riforma della riscossione degli Enti locali e delle Regioni);

b) *al comma 1, dopo le parole*: «26 febbraio 199, n. 46» *inserire le seguenti*: «alle regioni»;

c) *al comma 8*:

1) *sostituire le parole*: «degli enti locali» *con le seguenti*: «gli enti di cui al comma 1»;

2) *alla lettera a), aggiungere infine il seguente periodo*: «l'accesso telematico è effettuato senza oneri per la consultazione dei relativi dati»;

d) *al comma 13, primo periodo, dopo le parole*: «In assenza» *aggiungere le seguenti*: «di apposita normativa regionale o»;

e) *al comma 20, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «riferimento alla riscossione» aggiungere le seguenti: «delle regioni e degli»;*

f) *ai commi 22 e 23, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali» con le seguenti: «Conferenza Unificata».*

96.5

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», aggiungere le seguenti: «alle Regioni».

96.6

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», aggiungere: «alle Regioni»

96.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 2, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 20 e 21;*

b) *sostituire i commi 13 e 14, con i seguenti:*

«13. L'ente creditore può, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, regolamentare la materia della rateazione delle somme dovute dal debitore. In assenza di tale regolamentazione si applica la disciplina prevista dai commi 14, 15, 16 e 17.

14. Fatto salvo quanto previsto al comma 13, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizio-

ne che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili».

c) *al comma 15, sostituire le parole: «del comma 14», con le seguenti: «del comma 13».*

96.8

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b)» aggiungere le seguenti: «fatte salve le gestioni per le quali è prevista la corresponsione da parte dei predetti soggetti di un canone fisso annuo. Con apposita norma regolamentare l'Ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro cento e per le riscossioni effettuate dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata».

96.9

DAMIANI

Respinto

Al comma 5 dopo le parole: «sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b)» aggiungere le parole: «fatte salve le gestioni per le quali è prevista la corresponsione da parte dei predetti soggetti di un canone fisso annuo. Con apposita norma regolamentare l'Ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro cento e per le riscossioni effettuate dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata».

96.10

D'ALFONSO, ASTORRE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, numeri 1), 2) e 4).».

96.11

DAMIANI

Respinto

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le gestioni per le quali è prevista la corresponsione da parte dei predetti soggetti di un canone fisso annuo. Con apposita norma regolamentare l'Ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro cento e per le riscossioni effettuate dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata».

96.12

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali» con le seguenti: «relativo ai tributi propri, agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, emesso».

96.13

DAMIANI

Respinto

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali» con le seguenti:

«relativo ai tributi propri, agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, emesso».

96.14

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 9, lettera b), al secondo periodo premettere le seguenti parole: «Fuori dai casi in cui l'ente o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono alla riscossione delle entrate» e dopo le parole: «alla riscossione delle somme» aggiungere le seguenti: «richieste con l'atto di accertamento».

96.15

DAMIANI

Respinto

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b):*

1) *all'inizio del secondo periodo aggiungere: «Fuori dai casi in cui l'ente o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono alla riscossione delle entrate».*

2) *dopo le parole: «alla riscossione delle somme richieste» aggiungere le parole: «con l'atto di accertamento».*

b) *alla lettera i):*

1) *dopo le parole: «nel caso in cui» aggiungere le parole: «alla riscossione coattiva procede l'ente o la stessa è affidata all'Agente della riscossione oppure ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»;*

2) *sopprimere le parole da: «ai soggetti» a: «Legge 1 dicembre 2016, n. 225».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

96.16

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 9, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, ove la riscossione delle somme richieste è effettuata da soggetto diverso da quello che ha notificato l'avviso di accertamento, l'esecuzione è sospesa per un periodo di novanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata».

96.17

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 9, lettera i), dopo le parole: «nel caso in cui» aggiungere le seguenti: «alla riscossione coattiva procede l'ente o la stessa è affidata all'Agente della riscossione oppure ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997» e sopprimere le parole da: «ai soggetti» fino a: «Legge 1 dicembre 2016, n. 225».

96.18

TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN

Respinto

Sopprimere i commi 22, 23 e 24.

96.19

BOTTICI, MATRISCIANO, MORONESE, GUIDOLIN, PUGLIA

Respinto

Al comma 22, aggiungere il seguente periodo: «I soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni sono automaticamente iscritti previa presentazione della richiesta».

96.20

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 28, dopo le parole: «in quanto compatibili» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

96.21

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Al fine di assicurare un più efficace processo di riscossione delle entrate connesse al finanziamento del servizio rifiuti da parte dei Comuni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano riscosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica;

b) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui alla lettera *a)*, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio

ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali;

c) al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui alla lettera a). La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente,

d) con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui al presente comma, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle Somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati».

96.22

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«31-bis. Al fine di assicurare un più efficace processo di riscossione delle entrate connesse al finanziamento del servizio rifiuti da parte dei Comuni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano rimosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica;

b) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui alla lettera *a)*, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali;

c) al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui alla lettera *a)*. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente;

d) con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dà adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui al presente comma, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati».

96.23

FERRARI, MANCA

Accolto

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3 comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248».

96.24

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«32. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."».

96.2000/1

CAUSIN

Respinto

All'emendamento 96.2000, dopo la modifica al comma 3, inserire la seguente: «dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 sopprimere le parole: ad uso abitativo"».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

96.2000/2

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 96.2000, al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo periodo, dopo le parole: "1° gennaio 2020" è aggiunta la seguente frase: "anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata"»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla lettera a), alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e la previsione che le controversie in materia di opposizione agli atti di cui alla presente lettera sono regolate dal rito ordinario di cognizione nonché dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973"».

Conseguentemente sopprimere la modifica al comma 9, lettera b), dopo il terzo periodo.

96.2000/3

DAMIANI

Respinto

All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) alla lettera *a*), al primo periodo, sostituire le parole: "relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali" con le seguenti: "relativo ai tributi propri, agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, emesso"».

96.2000/4

DAMIANI

Respinto

All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«*e-bis*) alla lettera *b*):

1) all'inizio del secondo periodo aggiungere: "Fuori dai casi in cui l'ente o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono alla riscossione delle entrate".

2) dopo le parole: "alla riscossione delle somme richieste" aggiungere le parole: "con l'atto di accertamento".

e-ter) alla lettera *i*):

1) dopo le parole: "nel caso in cui" aggiungere le parole: "alla riscossione coattiva procede l'ente o la stessa è affidata all'Agente della riscossione oppure ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997";

2) sopprimere le parole da: "ai soggetti" a: "Legge 1 dicembre 2016, n. 225"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

96.2000/5

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

Respinto

All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«g) alla lettera f), dopo le parole: "delle norme di cui", inserire le seguenti: "al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e di cui";

h) alla lettera h), inserire in fine le seguenti parole: ", ferma restando la facoltà di rinotifica degli atti"».

96.2000/6

MANCA

Respinto

All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9,

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«g) alla lettera f), dopo le parole: "delle norme di cui", inserire le seguenti: "al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e di cui";

h) alla lettera h), inserire in fine le seguenti parole: ", ferma restando la facoltà di rinotifica degli atti"».

96.2000/7

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

Respinto

All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«g) dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

"l-bis. La riscossione coattiva dei crediti risultanti dagli avvisi di accertamento e dagli atti di recupero delle entrate patrimoniali, avviati alla notifica prima dell'entrata in vigore della presente legge, è attivata dagli enti

mediante la notifica dell'avviso di accertamento di cui alla lettera *a*) e secondo la disciplina di cui al presente articolo. Le ingiunzioni di pagamento emesse ed avviate alla notifica fino all'entrata in vigore della presente legge restano regolate dalle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili"».

96.2000/8

MANCA

Ritirato

All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 9, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) la riscossione coattiva dei crediti risultanti dagli avvisi di accertamento e dagli atti di recupero delle entrate patrimoniali, avviati alla notifica prima dell'entrata in vigore della presente legge, è attivata dagli enti mediante la notifica dell'avviso di accertamento di cui alla lettera *a*) e secondo la disciplina di cui al presente articolo. Le ingiunzioni di pagamento emesse ed avviate alla notifica fino all'entrata in vigore della presente legge restano regolate dalle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili».

96.2000/9

MANCA

Ritirato

All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 29, aggiungere la seguente: «dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

"31-bis. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'economia e delle finanze sottopone all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali un programma di rafforzamento dell'intervento di Agenzia delle entrate-Riscossione in materia di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurare l'incremento di efficacia delle riscossioni in relazione alle peculiarità delle entrate avviate alla riscossione coattiva mediante intervento dell'agente della riscossione da parte degli enti stessi. Il programma, con particolare riferimento alle eventuali segnalazioni di modifiche normative ivi auspiccate, è inviato alla Commissione bica-

merale per l'attuazione del federalismo fiscale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le iniziative del caso"».

96.2000/10

MANCA

Ritirato

All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 29, aggiungere la seguente: «aggiungere in fine il seguente comma:

"31-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

'1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata 0 integrata su segnalazione del comune"».

96.2000/11

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Respinto

All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 29, aggiungere la seguente:

«dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'economia e delle finanze sottopone all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali un programma di rafforzamento dell'intervento di Agenzia delle entrate - Riscossione in materia di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurare l'incremento di efficacia delle riscossioni in relazione alle peculiarità delle entrate avviate alla riscossione coattiva mediante intervento dell'agente della riscossione da parte degli enti stessi. Il programma, con particolare riferimento alle eventuali segnalazioni di modifiche normative ivi auspiccate, è inviato alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le iniziative del caso».

96.2000/12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Respinto

All'emendamento 96.2000, alla modifica al comma 29, aggiungere la seguente:

«dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune."».

96.2000/13

CONZATTI, COMINCINI

Ritirato

All'emendamento 96.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, comma 1, primo periodo, le parole: "le imprese beneficiarie" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti pubblici e le imprese beneficiari"».

96.2000

I RELATORI

Accolto

All'articolo 96, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4, sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario."»;

- *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole (modifica art. 53 d.lgs. 446): "*, punti 1, 2 e 3"»;

- *al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «1° gennaio 2020» è aggiunta la seguente frase: «con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata»;*

b) *alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero», inserire le parole:«*,* nel caso di entrate patrimoniali,*»;**

c) *alla lettera a), alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «*,* ovvero dell'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150»;*

d) *alla lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;*

e) *alla lettera a), al quarto periodo, prima delle parole: «adottato dall'ente» aggiungere la parola: «se»;*

f) *alla lettera d), dopo le parole: «in presenza di fondato pericolo» sono inserite le seguenti parole: «*,* debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente,*».**

- *al comma 9, lettera b), alla fine del terzo periodo inserire le seguenti parole: «*,* il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento»;*

- *al comma 17, sostituire le parole: «di due rate consecutive» con le seguenti: «dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi»;*

- *al comma 20, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «ed eventuali spese di assistenza legale» aggiungere le seguenti: «strettamente attinenti alla procedura di recupero»;*

- *al comma 24, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

c-bis) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti»;

- *al comma 29, dopo le parole: «sono esenti» inserire le seguenti: «*,* o continuano ad essere esenti,*»;**

- *al comma 9, lettera b), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle*

finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente».

96.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Riscossione Tefa)

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "tesoreria della provincia" sono inserite le parole "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"».

96.0.2

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Riscossione Tefa)

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "tesoreria della provincia" sono inserite le parole: "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuati ve della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"».

96.0.3

PICETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Riscossione Tefa)

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "tesoreria della provincia", sono inserite le parole: "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuati ve della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"».

96.0.4

PICHELTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Riscossione Tefa)

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "tesoreria della provincia" sono inserite le parole "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuati ve della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"».

96.0.5

D'ALFONSO

Respinto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 96-bis.***(Riscossione Tefa)*

1. L'ammontare del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la cui applicazione è stata fatta salva dall'articolo 2, comma 44, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia o della città metropolitana nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».

96.0.6

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Esercizio dell'attività commerciale o produttiva e verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali)

1. L'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito con il seguente:

"1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo della permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. In caso di esito negativo della verifica, i provvedimenti relativi al rilascio, al rinnovo o alla permanenza in esercizio dell'attività sono disposti decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione o il soggetto contribuente, ricevuto avviso di pagamento, non abbia fatto accesso, nell'ipotesi di obiettiva e temporanea difficoltà, ad una procedura di rateizzazione del debito, entro un termine specificamente assegnatogli dall'ente, in quest'ultimo caso con i medesimi effetti della verifica negativa qualora la procedura sia stata interrotta per responsabilità del contribuente"».

96.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Esercizio dell'attività commerciale o produttiva e verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali)

1. L'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito con il seguente:

"1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. In caso di esito negativo della verifica, i provvedimenti relativi al rilascio, al rinnovo o alla permanenza in esercizio dell'attività sono disposti decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione o il soggetto contribuente, ricevuto avviso di pagamento, non abbia fatto accesso, nell'ipotesi di obiettiva e temporanea difficoltà, ad una procedura di rateizzazione del debito, entro un termine specificamente assegnatogli dall'ente, in quest'ultimo caso con i medesimi effetti della verifica negativa qualora la procedura sia stata interrotta per responsabilità del contribuente"».

96.0.8

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, PUGLIA, PESCO, PIRRO, BOTTICI, BOTTO,
FEDE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Dilazione dei pagamenti in situazioni di obiettiva difficoltà)

1. All'articolo 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nel secondo periodo sostituire le parole: "60.000" con le parole: "100.000"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni».

96.0.9

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, PESCO, PIRRO,
BOTTICI, BOTTO, FEDE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Dilazione dei pagamenti in situazioni di obiettiva difficoltà)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel terzo periodo le parole: "l'impossibilità di proseguire le" sono sostituite con le parole: "la revoca delle"».

96.0.10

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 23 ottobre 2018, n. 119, sono sostituite le parole: "31 maggio 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

96.0.11

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. All'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Sulle somme differite di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, a decorrere dal 1° agosto 2019 sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

1-ter. Entro il 30 giugno 2020, senza alcun adempimento a carico dei contribuenti interessati, l'Agente della riscossione invia apposita comunicazione, relativamente ai maggiori importi determinati per il pagamento delle sole quote interessi relativamente alle somme dovute in base all'articolo 3 comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».

96.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Proroghe mutui Sisma Emilia)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205 del 2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020.»

96.0.13

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Proroghe mutui Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

96.0.14

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 30 settembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2020. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

3. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi 675 e 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque inter-

ne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità decade"».

96.0.15

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 96-bis.

(Rideterminazione del canone di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale)

1. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a "aree scoperte" e "specchi acquei".

2. Con l'opzione di cui al comma 3-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo

di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello determinato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta, opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

3. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.

4. Ai rapporti concessori di cui al precedente comma 3-*bis*, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24 novembre 2003, si applicano le misure stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio».

Art. 97

97.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

97.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

97.3

GASPARRI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

97.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «canone» con la seguente: «imposta», dopo la parola: «285» eliminare le seguenti: «limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province» e dopo la parola: «province» aggiun-

gere le seguenti: «mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta per cento».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quella conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distinzione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima»;

al comma 4, lettera b), dopo le parole: «la diffusione di messaggi pubblicitari», *aggiungere le seguenti:* «anche video-digitali».

al comma 4, lettera b), dopo le parole: «a uso privato» *aggiungere le seguenti:* «per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del trenta per cento in quanta non occupano suolo pubblico».

al comma 6 aggiungere: «i) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'imposta unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente»; «l) la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazione esistenti sul territorio»;

al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 11 e 12. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti»;

al comma 10, sostituire le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario» *con le seguenti:* «espositiva del messaggio pubblicitario»;

dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di

conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

10-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati».

97.5

DAMIANI

Respinto

Nella Parte II, Titolo VI, alla rubrica del Capo III, sostituire le parole: «Canone unico», con le seguenti: «Imposta Unica».

Conseguentemente, all'articolo 97 sostituire ovunque ricorra la parola: «canone» con la parola: «imposta».

97.6

GASPARRI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica dell'articolo e del Capo III, sostituire le parole: «Canone unico», con le seguenti: «imposta Unica»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «denominato «canone»», con le seguenti: «denominata «imposta»»;*

c) *al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province»;*

d) *al comma 1, 7 riga; dopo la parola: «province» aggiungere: «mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta per cento»;*

e) *sostituire il comma 2, con il seguente: «L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai cano-*

ni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distinzione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima.»;

f) *al comma 4, lettera b): dopo: «la diffusione di messaggi pubblicitari,» vengono aggiunte le seguenti parole: «anche video-digitali»;*

g) *al comma 4 lettera b): dopo le parole: «a uso privato» aggiungere le seguenti parole: «per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del 30% in quanto non occupano suolo pubblico.»;*

h) *al comma 6 aggiungere le seguenti lettere:*

«i) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'imposta Unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente;

l) la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazioni esistenti sul territorio»;

i) *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 11 e 12. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in essa contenuti.»;*

j) *al comma 10 sostituire le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario» con le seguenti: «espositiva del messaggio pubblicitario»;*

k) *dopo comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati».

10-ter. Per la pubblicità effettuata sul e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza ana-

grafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati»;

l) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

m) *sostituire il comma 12, con il seguente:* «12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4 lettera a).

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4, lettera b), si applica una riduzione nella misura del 30% della tariffa base di cui al presente comma;

n) *dopo comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno.

Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 180 giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno»;

o) *al comma 17, sostituire le parole:* «Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari», *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 11 e 12 gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari.»;

p) *al comma 17, lettera b) dopo le parole:* «per fini non economici» *aggiungere le seguenti:* «o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro»;

q) *al comma 18, lettera b), sopprimere le parole:* «se non sia stabilito altrimenti»;

r) *al comma 20 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Il rilascio della concessione della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento dell'imposta costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporre la revoca.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

97.7

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province».

97.8

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta per cento».

97.9

MANCA, FERRARI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione della diffusione di messaggi pubblicitari ove si applicano le tariffe di cui al comma 11 come massime»;*

- *al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto della metà in quanto non occupano suolo pubblico.»*

- *al comma 6, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «qualora i comuni non si avvalgano della facoltà prevista dal comma 21 di non prevedere un servizio pubbliche affissioni»;*

- *sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:*

«11. La tariffa annua, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui l'occupazione si protrae per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La tariffa massima in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera *b*), nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

In caso di nuove installazioni o di rimozioni degli impianti pubblicitari avvenute nel corso dell'anno si applicherà una tariffa mensile pari a un dodicesimo della tariffa massima sopraindicata. La predetta tariffa si applica anche in caso di impianti di grande formato e di impianti luminosi o digitali.

12. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera *a*), nel caso in cui l'occupazione si protrae per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

La tariffa massima in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4 lettera *b*) nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari si svolge per un periodo compreso tra un giorno e un mese è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60
-------------------------------	-----------

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

97.10

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «modifica delle tariffe» aggiungere le seguenti: «ad eccezione della diffusione di messaggi pubblicitari ove si applicano le tariffe standard che in questo caso sono massime».

Conseguentemente:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «a uso privato» aggiungere le seguenti: «per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto della metà in quanto non occupano suolo pubblico.»;

b) al comma 6, lettera d), dopo le parole: «pubbliche affissioni» aggiungere le seguenti: «qualora i comuni non si avvalgano della facoltà prevista dal successivo comma 21 di non prevedere un servizio pubbliche affissioni»;

c) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. La tariffa annua modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui l'occupazione si protrae per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

La tariffa massima in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera *b*), nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

In caso di nuove installazioni o di rimozioni degli impianti pubblicitari avvenute nel corso dell'anno si applica una tariffa mensile pari a un dodicesimo della tariffa massima sopraindicata. La predetta tariffa si applica anche in caso di impianti di grande formato e di impianti luminosi o digitali.

d) sostituire comma 12 con il seguente:

«12. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 2, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera *a*), nel caso in cui l'occupazione si protrae per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

La tariffa massima in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, lettera *b*), nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari si svolge per un periodo compreso tra un giorno e un mese è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

97.11

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distinzione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima».

97.12

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3 dopo le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285» aggiungere le seguenti parole: «Il canone è sempre a favore dell'ente che per competenza ha l'onere del rilascio dell'autorizzazione».

97.13

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «la diffusione di messaggi pubblicitari» inserire le seguenti parole: «anche video-digitali», e dopo le parole: «a uso privato», aggiungere le seguenti:» per gli impianti ubicati su suolo pri-

vato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del 30% in quanto non occupano suolo pubblico».

97.14

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 4 per messaggi pubblicitari si intendono "i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato"»;

b) *al comma 17 sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono»; alla lettera b), dopo le parole: «manifestazioni politiche,» inserire la seguente: «sindacali,»; in fine, aggiungere la seguente lettera:*

«d-bis) per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli»;

c) *al comma 18, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le aste delle bandiere»;*

d) *sopprimere i commi 22 e 23 sono abrogati.*

97.15

CONZATTI, MAGORNO

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche;

a) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 4 per messaggi pubblicitari si intendono «i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato»;

b) *al comma 17 sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono»; alla lettera b), dopo le parole: «manifestazioni politiche,» inserire la seguente: «sindacali»; in fine, aggiungere la seguente let-*

tera: «d-bis) per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli»;

c) al comma 18, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le aste delle bandiere»;

d) i commi 22 e 23 sono abrogati.

97.16

MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) sostituire la parola: «comunale» con la seguente: «territoriale»

- alla lettera c) sostituire le parole: «dal comune» con le seguenti: «dall'ente»

- alla lettera d) sostituire le parole: «dal comune» con le seguenti: «dall'ente»

Conseguentemente:

a) al comma 13, sostituire le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti» con le seguenti: «sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti»

b) al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sopprimere la parola: «comunale»;

2) all'ultimo periodo sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «50 per cento»;

c) al comma 22 dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «, le province»;

d) al comma 24, dopo le parole: «al comune» aggiungere le seguenti: «, alla provincia»;

e) al comma 25, dopo le parole: «al comune» aggiungere le seguenti: «, dalla provincia»;

f) al comma 28, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le seguenti: «, le province».

97.17

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni;*

1) *alla lettera b) sostituire la parola: «comunale» con la parola: «territoriale»;*

2) *alla lettera c) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: dall'ente»;*

3) *alla lettera d) sostituire le parole: «dal comune» con le parole «dall'ente»;*

b) *al comma 13 sostituire le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti» con le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti»;*

c) *al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo sopprimere la parola: «comunale»;*

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «50 per cento»;*

d) *al comma 22 dopo le parole: «comuni»: aggiungere le parole: «le province»;*

e) *al comma 24, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: «alla provincia»;*

f) *al comma 25, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: «dalla provincia»;*

g) *al comma 28, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le parole: «le province».*

97.18

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche;

a) *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni;*

1) alla lettera b) sostituire la parola: «comunale» con la seguente: «territoriale»;

2) alla lettera c) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: «dall'ente»;

3) alla lettera d) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: «dall'ente»;

b) al comma 13 sostituire le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti» con le seguenti: «sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti»;

c) al comma 16 apportare le seguenti modificazioni;

1) al primo periodo sopprimere la parola: «comunale»

2) all'ultimo periodo sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «50 per cento»

d) al comma 22 dopo le parole: «I comuni» aggiungere le parole: «le province»;

e) al comma 24, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: «, alla provincia»;

f) al comma 25, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: «dalla provincia»;

g) al comma 28, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le parole: «le province».

97.19

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Apportare le seguenti modifiche;

a) al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) sostituire la parola: «comunale» con la parola: «territoriale»;

2) alla lettera c) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: «dall'ente»;

3) alla lettera d) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: «dall'ente»;

b) al comma 13 sostituire le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti» con le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti»;

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) *al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo sopprimere la parola: «comunale»*

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «50 per cento»*

d) *al comma 22 dopo le parole: «i comuni» aggiungere le parole: le province»;*

e) *al comma 24, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: alla provincia»;*

f) *al comma 25, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: «, dalla provincia»;*

g) *al comma 28, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le parole: «le province».*

97.20

TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 6, lettera d) dopo le parole: «pubbliche affissioni», aggiungere le parole: «qualora i comuni non si avvalgano della facoltà prevista dal successivo comma 21 di non prevedere un servizio pubbliche affissioni»;*

- *al comma 10 sostituire le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario» con le seguenti: «espositiva del messaggio pubblicitario»;*

- *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione».

- *sostituire il comma 12 con il seguente:* «12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 0,20
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 0,13
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 0,12
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,07
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,06

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Ai sensi del comma 2, gli enti possono deliberare, entro la data di approvazione del bilancio annuo di previsione, aumenti nella misura massima del 20% della tariffa base di cui ai commi 11 e 12.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 40% della tariffa base di cui ai commi 11 e 12 laddove il mezzo pubblicitario ricada in area privata.

Il versamento dei canoni annuali successivi a quelli corrisposti in sede di prima installazione, dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di canoni, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a euro 2.000,00 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

12-ter. In caso di mancata deliberazione nei termini previsti delle tariffe di cui ai commi 11 e 12, si applicano quelle dell'anno precedente quale manifestazione della volontà deliberativa dell'Ente.».

Al comma 17, sostituire le parole: «Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari» *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dal comma 12 bis, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari.»

Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il rilascio della concessione della concessione o autorizzazione all'installazione del mez-

zo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento del canone costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporre la revoca».

97.21

DAMIANI

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis): la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazioni esistenti sul territorio».

97.22

DAMIANI

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'Imposta Unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente».

97.23

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 11 e 12. L'imposta è calcolata in base alla superficie espo-

sitiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in essa contenuti.».

97.24

DAMIANI

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario» con le seguenti: «espositiva del messaggio pubblicitario».

97.25

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

10-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati».

97.26

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile*Il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare, è la seguente, da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione. Il versamento delle imposte annuali successive a quelle corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposta, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a 2.000,00 euro, il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

97.27

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare, è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
----------------------------	------------------

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione. Il versamento delle imposte annuali successive a quelle corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposta, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a 2.000,00 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

97.28

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare, è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione. Ai sensi del comma 2, entro i

termini stabiliti del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del venticinque per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera a) del comma 4. Il versamento delle imposte annuali successive a quelle corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ad ammontare di imposte, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a 2.000,00 euro, il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

97.29

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare, è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione.

Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 30% della tariffa base di cui al presente comma.

Il versamento delle imposte annuali successive a quelli corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposte, complessiva-

mente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a ' 2.000,00 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

97.30

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 12 è con il seguente:

«12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente, da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi dei comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del venticinque per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera *a*) del comma 4. Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera *b*) del comma 4, si applica una riduzione nella misura del trenta per cento della tariffa base di cui al presente comma».

97.31

DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o con-

cessorio, per un periodo inferiore all'anno solare, è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4. a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4. b) si applica una riduzione nella misura del 30% della tariffa base di cui al presente comma».

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a 180 giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno»;

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari» *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 11 e 12, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari.»;

c) *al comma 17, alla lettera b), dopo le parole:* «per fini non economici» *aggiungere le seguenti:* «o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro».

d) *al comma 18, alla lettera b) sopprimere le parole:* «se non sia stabilito altrimenti».

97.32

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile*sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare, è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del venticinque per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera *a)* del comma 4. Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera *b)* del comma 4, si applica una riduzione nella misura del trenta per cento della tariffa base di cui al presente comma».

97.33

DAMIANI

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. La tariffa *standard* giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi del comma 2, ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4, a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4 b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma».

Conseguentemente:

e) *Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa *standard* giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a 180 giorni e fino ad un anno, la tariffa *standard* giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno»;

f) *al comma 17, sostituire le parole:* «Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari» *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 11 e 12, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari».

g) *al comma 17, alla lettera b), dopo le parole:* «per fini non economici» *aggiungere le seguenti:* «o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro».

h) *al comma 18, alla lettera b) sopprimere le parole:* «se non sia stabilito altrimenti».

97.34

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate, superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa *standard* giornaliera viene

ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 180 giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno».

97.35

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

97.36

FERRO

Respinto

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

97.37

DAMIANI

Respinto

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

97.38

DAMIANI

Respinto

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

97.39

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

97.40

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 17, sostituire le parole da: «Gli Enti possono» fino a: «messaggi pubblicitari» con le seguenti: «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 11 e 12, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari».

97.41

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 17, lettera b), dopo le parole: «per fini non economici» aggiungere le seguenti: «o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro».

97.42

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 18, lettera b), sopprimere le parole: «se non sia stabilito altrimenti».

97.43

CANGINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 18, lettera g), sostituire le parole: «sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso nei negozi ove si effettua la vendita» con le seguenti: «sulle facciate esterne delle edicole e dei negozi dove si effettua la vendita di giornali ed in prossimità degli stessi o nelle vetrine o sulle porte di ingresso o all'interno dei locali pubblici ed esercizi commerciali».

97.44

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 18, lettera g) sostituire le parole: «sulle sole facciate esterni delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita» con le parole: «sulle facciate esterne delle edicole e dei negozi dove si effettua la vendita di giornali ed in prossimità degli stessi o nelle vetrine o sulle porte di ingresso o all'interno di locali pubblici ed esercizi commerciali».

97.45

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 18, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p.bis) segnali turistici e di territorio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni».

97.46

FERRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 18, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p.bis) segnali turistici e di territorio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni».

97.47

TARICCO

Respinto

Al comma 18, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

97.48

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il rilascio della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento dell'imposta costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporne la revoca».

97.49

DAMIANI

Respinto

Al comma 20, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il rilascio della concessione della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento dell'imposta costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporre la revoca».

97.50

MIRABELLI

Respinto

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. A decorrere dall'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla cartellonistica pubblicitaria esterna, sia permanente sia temporanea, e tramite veicoli pubblicitari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari ai 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di micro-imprese, piccole e medie imprese e *start-up* innovative, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del predetto limite di spesa. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e

nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1048/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

97.51

MIRABELLI

Respinto

Sopprimere i commi da 22 a 32.

97.52

MIRABELLI

Respinto

Sostituire i commi da 22 a 32 con il seguente: «22. Per l'anno 2020 i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap per i mercati su area pubblica se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato».

97.53

Simone BOSSI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari regionali, sentiti gli organismi rappresentativi delle autonomie locali e le Organizzazioni delle imprese del commercio su area pubblica, istituisce il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e ne determina le tariffe base per l'occupazione permanente e quella temporanea, nonché le modalità applicative del canone stesso in proporzione alla durata, alla tipologia di attività, alla zona del territorio e alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati».

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Per l'anno 2020 i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti sia in regime di Tosap che Cosap se non in regione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato».

Sopprimere i commi 24, 25, 26, 27 e 28.

97.54

FERRARI

Respinto

Al comma 25, dopo le parole: «in base alla durata» aggiungere le seguenti: «, ovvero alle ore di effettiva occupazione».

97.55

COMINCINI

Respinto

Al comma 25, dopo le parole: «in base alla durata» inserire le parole: «, ovvero alle ore di effettiva occupazione,».

97.56

MIRABELLI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. Per i mercati su area pubblica le tariffe di cui al comma precedente sono abbattute del 50 per cento e sono commisurate all'orario effettivo della superficie occupata. I comuni e le città metropolitane possono prevedere ulteriori riduzioni, esenzioni ovvero aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per l'anno 2020 i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato».

97.57

FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 28, dopo le parole: «di cui ai commi 26 e 27» aggiungere le seguenti: «Le tariffe di cui al comma 27 sono ridotte del 50 per cento per gli operatori ambulanti ed i produttori agricoli».

97.58

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Al comma 28, dopo le parole: «di cui ai commi 26 e 27» aggiungere le seguenti parole: «Le tariffe di cui al comma 27 sono ridotte del 50 per cento per gli operatori ambulanti ed i produttori agricoli».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 10 milioni di euro per il 2022 e di 13 milioni di euro a decorrere dal 2022.

97.59

FERRARI

Respinto

Al comma 29, dopo le parole: «stesso decreto legislativo» aggiungere le seguenti: «Gli importi potranno essere versati giornalmente o con rate mensili».

97.60

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 31, le parole: «e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante» sono soppresse.

97.61

CASTIELLO

Respinto

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Al comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "e smaltimento dei rifiuti" sono aggiunte le seguenti: "urbani nonché quelli relativi alla manutenzione ordinaria del verde pubblico".».

97.62

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «Canone unico» con le seguenti: «Imposta Unica».

97.2000/1

PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 97.2000, al capoverso «28» dopo le parole: «I Comuni» inserire le seguenti: «, le province».

97.2000/2

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Ritirato

All'emendamento 97.2000, sostituire le parole: «dal 30 al 40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente il fondo di cui all'Articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 6 milioni di euro per il 2022 e di 9 milioni di euro a decorrere dai 2022.

97.2000/3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Respinto

All'emendamento 97.2000, al capoverso «28», all'ultimo periodo, dopo le parole: «aumentare le tariffe», inserire: «relative alle occupazioni di cui al periodo precedente».

97.2000/4

MANCA

Ritirato

All'emendamento 97.2000, ultimo periodo, dopo le parole: «aumentare le tariffe», inserire le seguenti: «relative alle occupazioni di cui al periodo precedente».

97.2000

I RELATORI

Accolto

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma precedente frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato».

97.0.1

ALFIERI, MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili)

1. Al fine di compensare la carenza di introiti dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dal 1° luglio 2020 di 20 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono versate, da parte dei gestori aeroportuali, direttamente ai Comuni aeroportuali. Le somme destinate ai Comuni sono assegnate ai singoli Comuni, in base al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su più di un Comune, il riparto tra i Comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale è disposta secon-

do la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici».

97.0.2

ALFIERI, MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili)

1. Al fine di compensare la carenza di introiti dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dal 1° luglio 2020 di 20 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono versate, da parte dei gestori aeroportuali, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello stato per la riassegnazione ad un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinato ai Comuni di sedime aeroportuale. Il fondo è ripartito sulla base di un decreto che fissa i criteri: le somme sono assegnate ai singoli Comuni in base al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti, mentre per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su più di un Comune, il riparto tra i Comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale è disposta secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici».

97.0.3

ASTORRE

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Incremento diritti di imbarco aeroportuali)

1. Al fine di compensare la carenza di introiti dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dal 1 luglio 2020 di 20 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono versate, da parte dei soggetti gestori aeroportuali, direttamente ai Comuni interessati.

2. Le somme destinate ai Comuni, sono assegnate ai singoli Comuni, in base al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti. Per gli aeroporti il cui sedime: sia esteso su più di un Comune, il riparto tra i Comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale è disposta secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.».

97.0.4

FERRO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Parcheggi per alberghi)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente lettera:

l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».

97.0.5

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Parcheggi per alberghi)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente lettera:

l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».

97.0.6

TARICCO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Canone derivazioni idroelettriche)

1. Al comma 1-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: "in caso di mancata adozione della legge regionale di cui all'articolo 11-*quater*, comma 1-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il canone corrisposto alle Regioni, come individuato dai commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del presente articolo viene comunque ripartito, a decorrere dal 1° aprile 2020, nella misura indicata dal precedente periodo, tra le stesse e le province e le città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni"».

97.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Canone derivazioni idroelettriche)

1. Al comma 1-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: «In caso di mancata adozione della legge regionale di cui al primo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, il canone corrisposto alle Regioni, come individuato dai commi 1-*quinquies* e 1-*septies* viene comunque ripartito, a partire dal 1° aprile 2020, nella misura indicata dal precedente periodo, tra le stesse e le province e le città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni».

97.0.8

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

1. Al fine di sostenere le piccole imprese ambulanti che esercitano la loro attività nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati, è istituito un Fondo, presso il Ministero dello Sviluppo Economico con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare agli operatori ambulanti che per effetto di calamità naturali conseguenti ai cambiamenti climatici, subiscono danni a strutture, attrezzature, merci ed automezzi, con modalità da definirsi con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro emanato entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

97.0.9

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Fondo di Solidarietà e Risarcimento per le piccole imprese ambulanti)

1. Al fine di sostenere le piccole imprese ambulanti che esercitano la loro attività nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati che subiscono gli effetti delle calamità naturali conseguenti ai cambiamenti climatici - con danni a strutture, attrezzature, merci ed autocarri - saranno risarcite, con modalità da definirsi con apposito regolamento emanato dal Ministero dello Sviluppo

Economico emanato entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge da un apposito Fondo di Solidarietà e Risarcimento istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

97.0.10

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

*(Suppressione dell'articolo 15-ter
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 15-ter è abrogato».

97.0.11

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

*(Suppressione dell'articolo 15-ter
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)*

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 15-ter è abrogato».

97.0.12

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre che il rilascio o il rinnovo delle stesse siano subordinati alla condizione di non sussistenza di gravi violazioni definitivamente accertate, di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da parte dei soggetti richiedenti"».

Art. 98

98.1

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI, BORGHESI, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,171 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

98.2

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) al comma 449, alla lettera d-bis), le parole: "per gli anni dal 2018 al 2021", sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole: "a decorrere dal 2022", sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 2031";

b-ter) al comma 449, dopo la lettera d-bis) è aggiunto la seguente lettera:

"d-ter) per gli anni dal 2020 al 2030, ripartito per l'importo di 14.170,000 euro sulla base degli stessi criteri di cui alla lettera d-bis)"».

98.3

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Alla lettera a), sostituire le parole: «e in euro 6.194.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «e in euro 6.254.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020.», e aggiungere i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al

comma 451, l'incremento di euro 60 milioni a decorrente dal 2020 è ripartito sulla base di criteri che possono comprendere l'integrazione della quota di cui al comma 449, lettera *d-bis*), anche per gli anni dal 2022 al 2030. Per l'anno 2020 il decreto di cui al comma 451 è emanato entro il 31 gennaio 2020, previa proposta da porre all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 15 gennaio 2020, anche in assenza di parere espresso dalla Conferenza».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 60.000.000;

2021 - 60.000.000;

2022 - 60.000.000.

98.4

MANCA, FERRARI

Respinto

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e in euro 6.194.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «e in euro 6.244.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020.» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al comma 451, l'incremento decorrente dal 2020 è ripartito sulla base di criteri che possono comprendere l'integrazione della quota di cui al comma 449, lettera *d-bis*), anche per gli anni dal 2022 al 2030. Per l'anno 2020 il decreto di cui al comma 451 è emanato entro il 31 gennaio 2020, previa proposta da porre all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 15 gennaio 2020, anche in assenza di parere espresso dalla Conferenza».*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

98.5

PIROVANO, TOSATO, OSTELLARI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, PIZZOL, AUGUSSORI, STEFANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) al comma 449, lettera b), le parole: "66 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "76 milioni di euro, dei quali 10 milioni ad accesso riservato ai comuni sotto i 5.000 abitanti"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

98.6

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».

Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

98.7

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno

2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».

98.8

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».

98.9

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».

98.10

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'importo del Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: « è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 36.000.000;

CS: - 36.000.000.

2021:

CP: - 0;

CS: - 0.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0.

98.0.1

TOSATO, STEFANI, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI,
ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«CAPO IV

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Art. 98-bis.

(Rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRPEF per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire l'uniformità dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, le medesime variazioni previste al comma 1, sono applicate anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte, con riferimento a ciascun esercizio e tramite la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni finanziarie delle eventuali maggiori entrate nette derivanti dal *surplus* di gettito in termini di addizionale regionale rispetto ai decimi di compartecipazione IRPEF spettanti";

b) al comma 2, le parole: "dal comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "dai commi precedenti"».

Conseguentemente, alla rubrica del TITOLO VI, sostituire le parole «enti locali» con le seguenti «Regioni ed enti locali».

98.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO, CONZATTI, TESTOR

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compati-

bilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

98.0.3

COMINCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

2. dopo il comma 683, è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati'».

98.0.4

MANCA, FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683, è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

98.0.5

PERGREFFI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683, è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

98.0.6

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, corrimi 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683, é inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

98.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

98.0.8

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

98.0.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA,
SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Delibere servizio di gestione rifiuti)

1. Per l'esercizio 2020, il termine per l'adozione delle delibere di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di determinazione delle tariffe Tari e della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva di cui alla delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 è prorogato al 30 aprile 2021.».

98.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2020";

b) al secondo comma, lettera *a)*, le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2022".».

98.0.11

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 99

99.1

MANCA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, dopo l'articolo 100, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2016-2019. sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole: "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022."».

99.2

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica.».

99.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «14 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza (7), programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8), all'azione 2817 «Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine ovvero di provenienza», (2.2.14 e 3.1.1) apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000.

2021:

CP: + 300.000.000;

CS: + 300.000.000.

2022:

CP: + 300.000.000;

CS: + 300.000.000.

99.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «114 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 205 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione L'Italia in Europa e nel mondo (4), programma Cooperazione allo sviluppo (4.2), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2021:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2022:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

99.5 (testo 2)

FAGGI, ARRIGONI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-bis dell'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

99.6

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro" con le seguenti: "213.750.000 euro" e sostituire le parole "305 milioni" con le seguenti parole: "304.750.000 euro".

Conseguentemente:

Alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1. L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2021:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2022:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

99.7

ENDRIZZI, MATRISCIANO, MORONESE, GUIDOLIN, PUGLIA, BOTTO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e le parole «305 milioni», con le seguenti: «303 milioni»;

b) aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sopprimere le seguenti parole: «che esercitano attività imprenditoriale, com-

merciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione,;

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

99.8

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «208.200.000 euro» e sostituire le parole: «305 milioni», con le seguenti parole: «299.200.000 euro».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nei mondo, programma 1.5 Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 5.800.000;

CS: + 5.800.000.

2021:

CP: + 5.800.000;

CS: + 5.800.000.

2022:

CP: + 5.800.000;

CS: + 5.800.000.

99.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213 milioni di euro per l'anno 2020»;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

99.10

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di contrastare il progressivo e preoccupante aumento del fenomeno delle dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti tra le fasce giovanili, la dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L'incremento di 70 milioni di euro annuali nel triennio dovrà essere destinato specificatamente agli interventi previsti nel comma 2, lettera h) dell'articolo 22 della legge 8 Novembre 2000, n. 328 per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei sintetici e dal ritorno del consumo di eroina con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose. La quota aggiuntiva di 70 milioni di euro annuali per il triennio è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di conferenza unificata utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «144 milioni di euro»;*

b) *sostituire le parole: «305 milioni», con le seguenti: «235 milioni di euro».*

99.11

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «144 milioni di euro»;

b) sostituire le parole: «305 milioni», con le seguenti: «235 milioni di euro».

99.12

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "degli anni 2017, 2018 e 2019,", sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020,";

b) al secondo periodo, le parole: "degli anni 2017,2018 e 2019.", sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

99.13

CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95 è incremento di 8 milioni di euro per l'anno

2020. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del comma precedente.».

99.14 (testo 2)

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, CONZATTI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, PICCHETTO FRATIN, SACCONI, ZULIANI, FERRERO

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 per essere ripartita in parti uguali a favore delle finalità di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

99.15

ENDRIZZI, MATRISCIANO, MORONESE, GUIDOLIN, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, BOTTO, GRANATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. I residui annuali non utilizzati del fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15.».

99.Tab.A.1

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2020: + 2.000.000;

2021: + 2.000.000;

2022: + 2.000.000.

99.Tab.A.2

GIROTTI, GARAVINI, ANASTASI, PUGLIA, BOTTICI

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 1.200.000;

2021: - 3.200.000;

2022: - 3.200.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 3 «Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo», programma 3.2 «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy», apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 1.200.000;

CS: + 1.200.000.

2021:

CP: + 3.200.000;

CS: + 3.200.000.

2022:

CP: + 3.200.000;

CS: + 3.200.000.

99.Tab.A.3

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000,000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2020 :

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2021 :

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2022 :

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

99.Tab.A.4

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2021:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

99.Tab.A.5

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, programma 1,5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2021:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2022:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

99.Tab.A.6 (testo 2)

MIRABELLI, MORONESE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, FERRARI, NATURALE

Accolto

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000,000;

2022: - 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 32 Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni pubbliche, programma 3 servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza apportare le seguenti variazioni:

2020: + 3.000.000;

2021: + 3.000.000;

2022: + 3.000.000.

99.Tab.A.7

PAZZAGLINI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: + 200.000:

CS: + 200.000;

2021:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2022:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

99.Tab.A.8

CANGINI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2021:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2022:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

99.0.1

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Estensione dei benefici del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito". Proroga al 2021)

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021."».

99.0.2

CORTI, TOSATO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello, elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

99.0.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

99.0.4

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)

1. A partire dall'anno 2020 è incrementata di euro 600.000.000,00 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

99.0.5

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, Emanuele
PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis.

*(Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione
del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale)*

1. Dopo il comma 70, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70-bis: "A partire dall'anno 2020 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.».

99.0.6

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

1. A partire dal 2020 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448 del 1998.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

99.0.7

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

1. È incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

99.0.8 (testo 3)

CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, STEFANI, FAGGI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondi in materia sanitaria)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023, è assegnato un contributo di 2,8 milioni di euro annui all'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).

2. Al fine di implementare le risorse a favore della ricerca per i medicinali sperimentali e per le terapie innovative per le malattie rare, al comma 19 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003 n. 326, alla lettera *a*) le seguenti parole: "una speranza di vita, in attesa della commercializzazione," sono sostituite dalle seguenti: "una evidenza possibile di cura".

3 All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

99.0.9

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Estensione dei benefici del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito". Proroga al 2021)

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019", sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

99.0.10

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-bis.

1. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per le manifestazioni pubbliche".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 4 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni l'anno 2022.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro anni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 100

100.1 (testo 2)

PIROVANO, FREGOLENT, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «da destinare ai territori delle Regioni a statuto speciale» con le seguenti: «da destinare ai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «a statuto speciale» con le seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

100.2

SCHIFANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «delle Regioni a statuto speciale», aggiungere il seguente periodo: «A valere su detto fondo una quota pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, è destinata alla copertura dell'incapienza del contributo di risanamento della finanza pubblica da parte degli enti intermedi delle medesime regioni.».

100.3

SCHIFANI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni di cui al comma 1-ter detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana.

1-ter. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni, caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i

valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo, economico, la coesione e la solidarietà sociale.

1-quater. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti, di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.».

100.4

SCHIFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse.

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 17 dicembre 1999, n. 472 dopo le parole: "il bilancio dello Stato." sono aggiunte le seguenti: "La determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori è effettuata, a decorrere dall'anno 2007, al lordo delle quote spettanti alle predette regioni in base alla normativa vigente."».

100.5

FERRAZZI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

1-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente

comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47."».

100.6

SCHIFANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana:

a) La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.

b) La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.».

100.7

SCHIFANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti

gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie.».

100.2000/1

FLORIS, PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 100.2000, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone e cose, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso.

2-ter. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "funzioni relative alla continuità territoriale" aggiungere le seguenti: ", comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima".

2-quater. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima lo Stato eroga annualmente alla Regione autonoma della Sardegna un contributo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2020, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e dei commi 2-bis e 2-ter, nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

100.2000/2

FLORIS, PICHETTO FRATIN

Respinto

All'emendamento 100.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa della definizione degli esiti del tavolo-tecnico politico per la definizione degli strumenti compensativi degli svantaggi strutturali permanenti, per le persone e le merci, derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione d'insularità, come enunciati dalla Corte Costituzionale nella

sentenza n.6/2019 e degli strumenti compensativi idonei alla loro rimozione, sono stanziati 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, destinati all'attuazione del punto 10 del citato Accordo e a garantire la regolare prosecuzione dei servizi di continuità territoriale in corso.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 gli stanziamenti ivi previsti.

100.2000/3

MANCA, FERRARI

Ritirato

All'emendamento 100.2000, dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«11. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono riconosciute alla regione Sardegna, a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell'accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna, in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019. Nell'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziare sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

100.2000/4

CAMPAGNA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 100.2000, all'articolo 100, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di sostenere il completamento della struttura «WonderLAD» dedicata alla cura e all'assistenza ai bambini affetti da gravi patologie e alle loro famiglie, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 in favore dell'associazione «L'Albero dei Desideri ONLUS». All'onere derivante dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a

valere sul fondo speciale destinato alle spese correnti del Ministero de lavoro e delle politiche sociali di cui alla tabella A.».

100.2000/5

CAMPAGNA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 100.2000, all'articolo 100, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di sostenere l'attività dedicata alla ricerca, alla cura e all'assistenza alle persone affette da gravi patologie e alle loro famiglie, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 in favore dell'A.I.L. (Associazione italiana contro le Leucemie ed i Linfomi), quest'ultima con i suoi volontari cura oltre che l'implemento della ricerca nel settore anche l'accoglienza ed il confort dei pazienti, ed i volontari sono presenti nelle strutture di ambulatorio e di degenza presso l'ospedale Cervello di Palermo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo speciale destinato alle spese correnti del Ministero de lavoro e delle politiche sociali di cui alla tabella A.».

100.2000/6

Giuseppe PISANI, MOLLAME

Ritirato

All'emendamento 100.2000, capoverso «Art. 100-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alle province e ai liberi consorzi che, alla data del 30 novembre 2019, risultano in dissesto finanziario e con un valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno, relativi all'anno 2019, è attribuito un contributo di euro 4,5 mln a decorrere dall'anno 2020. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2020, in proporzione all'ammontare del valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di dissesto finanziario».

100.2000/7

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Ritirato

All'emendamento 100.2000, dopo il capoverso «Art. 100-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 100-ter.

(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al comma 2, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante, accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

a) prevedere la nomina di apposito Commissario Straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

b) prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari del mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte correnti.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 finalizzato alla ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali di cui al comma 1.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 21 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

100.2000/8

SCHIFANI, GIAMMANCO

Respinto

All'emendamento 100.2000, dopo il capoverso «Art. 100-bis.», inserire il seguente:

«Art. 100-ter.

(Applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nelle Regioni a statuto speciale)

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio

finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio.»

100.2000/9

Giuseppe PISANI, MOLLAME

Ritirato

All'emendamento 100.2000, dopo il capoverso «Art. 100-bis» aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 100-ter.

(Applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nelle Regioni a statuto speciale)

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio.»

100.2000/10

DE PETRIS, ERRANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 100.2000, dopo l'articolo 100-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 100-ter.

(Cantieri comunali a tutela e in difesa dell'ambiente della Regione Sardegna)

1. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, e per la migliore sistemica

manutenzione del territorio e per il ripristino di aree comunali compromesse ambientalmente, i cantieri comunali e i cantieri verdi, di cui alla normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti di prevenzione da anni in attuazione di competenze e politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni in essi previste, per il prossimo triennio 2020-2022, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive integrazioni e modificazioni. La presente disposizione non deve comportare maggiori oneri alla finanza pubblica e si provvede nell'ambito delle disponibilità stanziata a tal fine dalla Regione Sarda. Le amministrazioni comunali della Sardegna operano conseguentemente nella gestione dei predetti cantieri».

100.2000/11

Giuseppe PISANI, MOLLAME

Ritirato

All'emendamento 100.2000 dopo il capoverso «Art. 100-bis» aggiungere, in fine il seguente capoverso:

«Art. 100-ter.

(Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziata sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro."».

100.2000

I RELATORI

Accolto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 100. - (Recepimento Accordi tra Governo e Regioni Sardegna e Siciliana) - 1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 8 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il

sud ed il Presidente della regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con l'Accordo di cui al comma 1 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 2019, fatta salva la definizione dei costi dell'insularità nell'ambito di apposito tavolo.

3. Il contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

4. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 3 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 3 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.

5. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione autonoma Sardegna è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.

6. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al

servizio sanitario regionale, il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.

7. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

8. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati il secondo e il terzo periodo.

9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.

10. A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione Siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla regione Siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

Art. 100-bis. - (Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali) - 1. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario».

100.0.1

SCHIFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nelle Regioni a statuto speciale)

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio.».

100.0.2

STEFANI, ZULIANI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Sezione speciale Regione Veneto Fondo rotativo sostegno imprese)

1. Nell'ambito del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.».

100.0.3

STEFANI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Sezione speciale Regione Veneto Fondo agevolazioni accesso al credito imprese e PMI)

1. Nell'ambito del fondo per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da parte delle imprese con sede operativa in Veneto.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.».

100.0.4

STEFANI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Sezione speciale Regione Veneto Fondo sostegno imprenditoria giovanile)

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita Invitalia S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.».

100.0.5

STEFANI, ZULIANI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Sezione speciale Regione Veneto fondi per ricerca scientifica e tecnologica)

1. Nell'ambito dei fondi nazionali per il sostegno e la valorizzazione della ricerca scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico dei settori produttivi, incluso il fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono istituite Sezioni Speciali per la

Regione Veneto, le cui dotazioni vengono determinate congiuntamente fra lo Stato e la Regione, in base a criteri da definirsi in relazione alla natura dei diversi strumenti finanziari.

2. È attribuita alla Regione del Veneto la definizione delle disposizioni operative che regolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.».

100.0.6

SCHIFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Beni confiscati ed assegnati alle Regioni)

1. Le Regioni possono accedere al programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) n. 7344, del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.».

100.0.7

SCHIFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Diritti di motorizzazione nei territori delle Regioni a statuto speciale)

1. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle regioni a statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale.

2. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo

Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.».

100.0.8

TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo per trasferimento di beni demaniali alla Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, pari a 100.000 euro a decorrere dal 2020, finalizzato al trasferimento dei seguenti beni demaniali dello Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia: Compendio "Ex Caserma Duca delle Puglie", Compendio "Ex Direzione d'Artiglieria", Compendio "Pineta di Barcola" comprensivo del Piazzale Kennedy.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000;
2021: - 100.000;
2022: - 100.000.

100.0.9

BOTTICI, DE LUCIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione dei percorsi di studio in scultura).

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con dotazione di 15 milioni per cia-

scuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alle Accademie di belle arti statali e scuole professionali, con particolare riferimento a interventi e progetti relativi all'acquisizione di specifiche competenze artistiche, metodi e tecniche comunicative nei percorsi di studio di primo e secondo livello in scultura.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

100.0.700 (già 99.1)

MANCA

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti: ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022,";

b) ai comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019" con le seguenti: "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

Art. 101

101.1 (testo 3)

ALFIERI, GIACOBBE, ZANDA, FERRARI

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori"».

101.2

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

101.3

IWOBI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «194 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 285 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

101.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

101.5

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

101.6 (testo 2)

CARIO, GIACOBBE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

101.7 (testo 3)

CARIO, DE PETRIS, GIACOBBE

Accolto

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 23 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

101.8

CARIO, GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c), sostituire le parole: «euro 130,00» con le seguenti: «euro 160,00»;

*alla lettera d), sopprimere la parola «, II»;
dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) gli importi dei diritti di cui alla Sezione II sono incrementati del 200 per cento, con arrotondamento all'importo intero superiore»;

all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

101.9

GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) è soppressa;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 429, della legge 28 dicembre 2015, n. 232 le parole: "sono riassegnati nella misura del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono riassegnati nella misura del 50 per cento."».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 14,6 milioni di euro a decorrere dal 2020.

101.10

PETROCELLI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile limitatamente alle lettere b) e c) e al comma 3-ter

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «euro 600,00» con le seguenti: «euro 450,00»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «bilancio dello Stato» aggiungere le seguenti: «, per essere riassegnate, nella misura del 30 per cento, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;*

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono aggiunte infine le seguenti parole: ", se non è nato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero e non possiede altra cittadinanza";*

b) *all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", se non è adottato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero.";*

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sono stati" sono sostituite dalle seguenti: "sono o sono stati" e, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

b-bis) se, nel termine di quattro anni dal raggiungimento del diciottesimo di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-*bis*;

b-ter) se, a seguito di una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza espressa dal genitore non decaduto dalla responsabilità genitoriale o dal tutore, risiede in Italia prima del raggiungimento della maggiore età. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza;"

d) *dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

"Art. 4-*bis*. Al fine di attestare la sussistenza del requisito della conoscenza della lingua italiana nei casi prescritti dalla presente legge, alla dichiarazione o istanza è allegato uno dei seguenti documenti:

a) diploma conclusivo del primo o del secondo ciclo di istruzione rilasciato da una scuola italiana anche all'estero;

b) titolo di studio rilasciato da un'università italiana a seguito di un corso legale di studi almeno triennale;

c) certificazione, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attestante una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.";

e) *all'articolo 5, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo:* "Il richiedente residente all'estero possiede, al momento dell'istanza, un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-*bis*.";

f) *all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole:* "sono stati" *sono sostituite dalle seguenti:* "sono o sono stati";

g) *all'articolo 14, comma 1, le parole:* "se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana" *sono sostituite dalle seguenti:* "non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica".

3-ter. Le dichiarazioni di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono essere rese entro il 31 dicembre 2021. L'amministrazione facilita, mediante canali semplificati e preferenziali, la presentazione delle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza da parte dei nati italiani.

3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 8 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

101.11

PETROCELLI, PUGLIA, BOTTICI, CAMPAGNA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «euro 600,00» con le seguenti: «euro 450,00»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «bilancio dello Stato» aggiungere le seguenti: «, per essere riassegnate, nella misura del 30 per cento, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 11.000.000;

2021: - 11.000.000;

2022: - 11.000.000.

101.12 (testo 2)

GIACOBBE, ALFIERI, ZANDA

Accolto

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 23 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

101.13

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le lettere b) e d).

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere daranno 2026» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

101.14

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e), è aggiunta in fine la seguente lettera:

"e-bis) potenziamento delle misure di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza; a tal fine le relative somme confluiscono nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

3-ter. All'articolo 14-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "confluiscono", sono inserite le seguenti: "una quota pari al cinque per mille dell'imposta sui reddito delle persone fisiche ad esso specificatamente destinata, in base alle scelte dei contribuenti."».

101.15 (testo 2) (...)

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Accolto

Dopo il comma 3, inserire infine il seguente:

«3-bis. Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

101.16 (testo 2)

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Accolto

Dopo il comma 3, inserire, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuna degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di pari importo.

101.17 (testo 2)

FANTETTI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

101.0.1

PETROCELLI, MONTEVECCHI, GRANATO, DE LUCIA, RUSSO, PUGLIA, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero)

1. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: "2020", inserire le seguenti: "nonché di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di euro 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

101.0.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

101.0.3

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascun degli anni 2021 e 2022».

101.0.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA, DE FALCO, MONTEVECCHI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, verifica l'am-

missibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.

4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel "Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti" di cui all'articolo 5 della presente legge».

101.0.5

BONINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, verifica l'am-

missibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.

4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel "Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti" di cui all'articolo 5 della presente legge».

101.0.6 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo Minori non Accompagnati)

1. Il Fondo Minori non Accompagnati, istituito con legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 181 è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità:

a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge n. 47 del 2017;

b) rimborso a favore delle aziende fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior

beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità attuative del presente articolo ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

101.0.7

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per il finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 82, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con particolare riferimento al Fondo disciplinato dall'articolo 156, comma 8, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 196, all'articolo 166, comma 7, secondo periodo del medesimo decreto, la parola: "cinquanta" è sostituita con: "ottanta"».

101.0.8

VESCOVI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede ad apportare modifiche al D.M. 22 luglio 2015, n. 113, recante: "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo", in modo da prevedere l'inserimento, all'interno degli organi direttivi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di 3 componenti nominati su proposta dalle Commissioni III di Camera e Senato in sede congiunta, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze"».

101.0.9

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

1. L'articolo 1 comma 1 lettera *a*) del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai comuni non capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 della legge n. 229 del 2016, di conversione del DL 189 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni

101.0.10

STEFANI, CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifiche alla legge 30 Dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 682, è aggiunto il seguente:

"682-bis. La rideterminazione della durata delle concessioni vigenti alla data del 1 gennaio 2019 sino al 1 gennaio 2034, di cui al comma 682, si applica anche alle concessioni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché alle concessioni destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio dedicati alla nautica di diporto"».

101.0.11

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 70, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma:

«70-bis. A partire dall'anno 2020 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati».

101.0.12

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

1. A partire dall'anno 2020 è incrementata di euro 600.000.000,00 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 65 del 2017».

101.0.13

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo", sono inserite le seguenti: " e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente Legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016"».

101.0.14

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità", sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020", sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

101.0.15

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Permessi e indennità per gli Amministratori degli Enti locali)

1. All'articolo 44, comma 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle parole: «per tutta la durata dello stato di emergenza».

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una zona rossa, è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico

del bilancio comunale. Ugualmente il numero di assessori nominabili potrà essere adeguato al numero di assessori nominabili nelle amministrazioni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti».

101.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente:

"2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3"».

101.0.17

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

"3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera"».

101.0.18

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Dopo l'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è inserito il seguente:

"Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti «interventi di ristrutturazione edilizia» di cui all'articolo 3 comma 1 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146"».

101.0.19

PERGREFFI, ARRIGONI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "52 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

101.0.20

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

All'articolo 8, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale"».

101.0.21

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Gli enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'ente locale

o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e successivi del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera"».

101.0.22

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale;
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36;
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stra-

dale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12;

- alle misure di cui al comma *5-bis* del presente articolo;
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica;
- alla rimozione dei rifiuti stradali;
 - alla cura e prevenzione del randagismo;
 - all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione».

Conseguentemente al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono abrogate.

101.0.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 54, comma 5, 3° periodo del Testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "entro il limite annuo di 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite annuo di 8.000 euro"; le parole: "entro il limite annuo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite annuo di 4.000 euro". Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5-bis. Agli imprenditori di cui all'articolo 2082 del codice civile, e all'articolo 2083 c.c. che effettuano spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché spese di iscrizione a convegni e congressi, per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, comprese quelle di viaggio e soggiorno, di cui ai periodi precedenti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura dell'importo massimo di 1.000 euro'.

5-ter. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legisla-

tivo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 5-*bis* del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 5-*quater*".

5-*quater*. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da Istituti ed Enti di formazione accreditati e riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità previste».

101.0.24

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali".

2. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».

101.0.25

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente lettera:

"*i*) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209"».

101.0.26

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

101.0.27 (testo 2)

FERRARA, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 101-bis.

*(Fondo sperimentale per il finanziamento di
interventi in favore dell'industria della difesa)*

1. Per la realizzazione di interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'anno 2020, un fondo sperimentale volto al finanziamento delle attività di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Il Fondo ha una dotazione finanziaria pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Il Fondo è alimentato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite la Conferenza Stato Regioni e d'intesa con il Ministero della Difesa, definisce con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento nonché i possibili destinatari, i criteri, le modalità di accesso e le procedure di utilizzo degli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «184 milioni» e le parole: «305 milioni» con le seguenti: «285 milioni»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 40.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

101.0.28

MAIORINO, ORTIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per progetti di ricerca d'interesse della Difesa)

1. Al fine di promuovere, sostenere e rilanciare le attività di ricerca nel settore della difesa, prevedendo l'introduzione di soluzioni organizzative volte a razionalizzare il comparto della ricerca scientifica e tecnologica della difesa tramite sinergie tra l'industria, le piccole e medie imprese, le *startup*, le università e i centri di ricerca pubblici e privati, soprattutto nell'ambito delle innovazioni impiegabili per duplice uso militare e civile, è istituito, presso il Ministero della difesa, un Fondo aggiuntivo con carattere incrementale con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede, con apposito decreto, a fissare i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

101.0.29 (testo 3)

GARRUTI, PIRRO, ORTIS, NATURALE, DONNO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 101-bis.

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche Vigilato dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

101.0.30

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate, con atto formale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.».

101.0.31

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Mini-

stro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

101.0.32

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. L'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è sostituito dal seguente:

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2020, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 "Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca" del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

101.0.33

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro)

1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno.

2. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.

3. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

101.0.34

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure di sostegno per i professionisti iscritti agli enti di previdenza di diritto privato)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno per l'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermi restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, mediante la costituzione di un Fondo di garanzia, in favore dei professionisti iscritti presso gli enti di previdenza di diritto privato per il pagamento dei compensi professionali inevasi da parte dei clienti non possidenti o con garanzie patrimoniali insufficienti. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma gli enti provvedono mediante utilizzo di ulteriori somme sino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni, le quali saranno tenute ad adottare un regolamento per definire le modalità di istituzione e di utilizzo del Fondo, i requisiti per l'ammissione a esso e le prestazioni professionali che possono essere finanziate"».

101.0.35

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.***(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2020-2023 le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.700 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge n. 210 del 2015 come convertito con legge n. 21 del 2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2020, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.»

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99 della presente legge.

101.0.36

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, STEFANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo regionale di protezione civile)

1. Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti Locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile, il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo è finanziato con euro 230 milioni di euro aggiuntivi per l'anno 2020.»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari complessivamente a euro 230 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, per l'importo di 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, e, per i restanti 130 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2020, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 55 milioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali per euro 15 milioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni, al Ministero della Giustizia per 15 milioni, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 10 milioni, al Ministero della salute per 10 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5 milioni, al Ministero per le politiche agricole per 10 milioni di euro.

101.0.37 (testo 2)

IWOBI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Lake Chad Basin Commission, viene co-finanziato lo studio di fattibilità del "Progetto Transaqua" per euro 1.500.000,00 per il 2021 tramite il Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori»;

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «303,5 milioni di euro per l'anno 2021».

101.0.38

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA, BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per il sostegno dei luoghi delle associazioni di donne)

1. A decorrere dall'anno 2020, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per il sostegno dei luoghi autogestiti dalle associazioni di donne, ove si svolgano e si promuovano attività sociali e culturali e si erogino servizi gratuiti volti alla promozione della libertà femminile ovvero alla prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

101.0.39

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi timidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le province autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato 1, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

101.0.40

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Prosecurione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 12 anni successivi;" al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024";

c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente: "4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione: dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle

agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio"».

101.0.41

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di favorire ai fini abitativi e per alloggi sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati, o in via di assegnazione, ai Comuni è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza. Stato città e autonomie locali, un Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

3. Il Programma triennale è alimentato mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

101.0.42

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero del-

l'Interno il «Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni».

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni l'anno 2022».

101.0.43

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'Interno il «Fondo per le manifestazioni pubbliche».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni l'anno 2020».

101.0.44

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Attuazione art. 12, comma 1, lettera d) Decreto legislativo n. 1 del 2018 - Continuità amministrativa)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 12 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'Associa-

zione nazionale dei comuni italiani (ANO) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n. 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;

e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;

f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

101.0.45

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.**

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NIC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

101.0.46

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Mensa personale scolastico statale)

1. A partire dall'anno scolastico 2019-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'Università, e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.».

101.0.47

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. A decorrere dell'anno 2020, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31 del 2008».

101.0.48

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. A partire dal 2020 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento 27 della legge n. 448 del 1998».

101.0.49

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. È incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5-bis dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 103

103.1

RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Gli importi del Fondo per il servizio civile, istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, sono incrementati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di euro 100 milioni.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

103.2

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia "Torino 2006", vengono riconosciute alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali *Invernali Special Olympics 2025*.

Agli oneri derivanti dal comma 18-bis pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

103.Tab.2.1.5

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione casa e assetto urbanistico (19), programma politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 3.256.076;

CS: + 3.256.076.

2021:

CP: + 5.857.010;

CS: + 5.857.010.

103.Tab.2.2.5 (testo 2)

SACCONE

Accolto

Alla Tabella Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Missione 1, Infrastrutture pubbliche e logistica; Programma 1.1 Sistemi stradali, autostradali e intermodali, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2021:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2022:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

103.Tab.2.3.5

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 630.754;

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CS: + 630.754.

2021:

CP: + 709.122;

CS: + 709.122.

2022:

CP: + 1.085.185;

CS: + 1.085.185.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 630.754 euro per il 2020, 709.122 per il 2021 e 1.085.185 euro a decorrere dall'anno 2022.

103.Tab.2.4.5

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 325.607;

CS: + 325.607.

2021:

CP: + 366.063;

CS: + 366.063.

2022:

CP: + 560.194;

CS: + 560.194.

103.Tab.2.5.5

CONZATTI, COMINCINI

Respinto

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alla Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 325.125;

CS: + 325.125.

2021:

CP: + 365.517;

CS: + 365.517.

2022:

CP: + 559.359;

CS: + 559.359.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 325.125 euro per il 2020, 365.517 per il 2021 e 559.359 euro a decorrere dall'anno 2022.

103.tab.2.50.5/1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO

Respinto

All'emendamento 103.TAB.2.50.5, alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo, inserire la seguente modificazione:

«Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 10 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, U.d. V. 1.5

2020:

CP: 200.000

CS: 200.000

2021:

CP: 200.000

CS: 200.000

2022:

CP: 200.000

CS: 200.000

Conseguentemente:

Alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

103.tab.2.50.5/2

ZULIANI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA

Ritirato

All'emendamento 103.TAB.2.50.5, alla Tabella n. 11 - Stato di previsione del Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

Missione 5 - Difesa e sicurezza del territorio, programma 1 -Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, U.d.V. 1.1

2020

CP: - 16.000.000;

CS: - 16.000.000.

2021

CP: - 13.000.000;

CS: - 13.000.000.

2022

CP: - 13.000.000;

CS: - 13.000.000.

è soppressa».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

103.tab.2.50.5/3

GRANATO

Ritirato

All'emendamento 103.TAB.2.50.5, capoverso «Tabella n. 7», dopo le parole «Missione 22- Istruzione scolastica, programma 8 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, U.d.V. 1.2

2020

CP: 721.796.664;

CS: 893.796.664.

2021

CP: 514.216.664;

CS: 514.216.664.

2022

CP: 589.456.664;

CS: 589.456.664.

aggiungere le seguenti:

«Alla Tabella n. 7- Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare la seguente variazione:*

"Missione 23 -Istruzione universitaria e formazione post-universitaria - *Programma* Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1) - *Azione* Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari (capitolo 7273)

2020

CP: + 17.000.000;

CP: + 17.000.000.

2021

CP: + 17.000.000;

CS: + 17.000.000.

2022

CP: - 34.000.000;
CS: - 34.000.000"».

Conseguentemente:

Alla medesima Tabella n. 7- Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:

«Missione 23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria - Programma Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) - Azione Interventi di edilizia universitaria (capitolo 7266)

2020

CP: - 17.000.000;
CS: - 17.000.000.

2021

CP: - 17.000.000;
CS: - 17.000.000.

2022

CP: + 34.000.000;
CS: + 34.000.000.»

103.Tab.2.50.5 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Alla Tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

Missione 33 - Fondi da ripartire, programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1

2020

CP: 58.000.000;
CS: 58.000.000.

2021

CP: 57.800.000;
CS: 57.800.000.

2022

CP: 57.300.000;

CS: 57.300.000.

Alla Tabella n. 10 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare la seguente variazione:*

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 5.1

2020

CP: 1.500.000;

CS: 1.500.000.

2021

CP: -;

CS: -.

2022

CP: -;

CS: -.

Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo *apportare le seguenti variazioni:*

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 13 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, U.d.V. 1.7

2020

CP: 530.000;

CS: 530.000.

2021

CP: 530.000;

CS: 530.000.

2022

CP: 530.000;

CS: 530.000.

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 15 - Tutela del patrimonio culturale, U.d.V. 1.9

2020

CP: 330.000;

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CS: 330.000.

2021

CP: 245.000;

CS: 245.000.

2022

CP: -;

CS: -.

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 4.1

2020

CP: 692.000;

CS: 692.000.

2021

CP: 692.000;

CS: 692.000.

2022

CP: 692.000;

CS: 692.000.

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 4.2

2020

CP: 5.831.298;

CS: 5.831.298.

2021

CP: 8.310.096;

CS: 8.310.096.

2022

CP: 8.310.096;

CS: 8.310.096.

Conseguentemente:

Alla Tabella n. 1 - Stato di previsione dell'entrata *apportare la seguente variazione:*

Entrate extratributarie - Entrate ricorrenti - Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali, U.d.V. 2.1.2

2020

CP: 1.500.000;

CS: 1.500.000.

2021

CP: -;

CS: -.

2022

CP: -;

CS: -.

Alla Tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *apportare* le seguenti variazioni:

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, *programma* 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, U.d.V. 1.2

2020

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

2021

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

2022

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, *programma* 5 - Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica, U.d.V. 5.1

2020

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

2021

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

2022

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

Missione 33 -Fondi da ripartire, programma 2 - Fondi di riserva e speciali, U.d.V. 23.2

2020

CP: - 7.383.298;

CS: - 7.383.298.

2021

CP: - 9.777.096;

CS: - 9.777.096.

2022

CP: - 9.532.096;

CS: - 9.532.096.

Alla Tabella n. 5 -Stato di previsione del Ministero della giustizia apportare la seguente variazione:

Missione 6 - Giustizia, programma 1 -Amministrazione penitenziaria, U.d.V. 1.1

2020

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2021

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2022

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

Alla Tabella n. 8- Stato di previsione del Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, U.d.V. 3.1

2020:

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

2021

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

2022

CP: - 8.500.000;

CS: - 8.500.000.

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 10 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, U.d.V. 3.3

2020

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2021

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2022

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 6.2

2020

CP: - 9.000.000;

CS: - 9.000.000.

2021

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

2022

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

Alla Tabella n. 10 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, U.d.V. 4.1

2020

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2021

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

2022

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

Alla Tabella n. 11 - Stato di previsione del Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:

Missione 5 - Difesa e sicurezza del territorio, programma 1 -Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, U.d.V. 1.1

2020

CP: - 16.000.000;

CS: - 16.000.000.

2021

CP: - 13.000.000;

CS: - 13.000.000.

2022

CP: - 13.000.000;

CS: - 13.000.000.

Missione 32-Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2

2020

CP: - 12.000.000;

CS: - 12.000.000.

2021

CP: - 18.000.000;

CS: - 18.000.000.

2022

CP: - 18.000.000;

CS: - 18.000.000.

Alla Tabella n. 6 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare la seguente variazione:

Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, U.d.V. 3.1

2020

CP: 285.312.860;

CS: 359.785.977.

2021

CP: 192.913.751;

CS: 194.413.931.

2022

CP: 189.923.121;

CS: 189.923.301.

Conseguentemente:

Alla Tabella n. 3 - Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

Missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, U.d.V. 3.2

2020

CP: - 192.560.646;

CS: - 267.065.583.

2021

CP: - 120.604.773;

CS: - 122.107.323.

2022

CP: - 120.109.565;

CS: - 120.109.565.

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, programma 5 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, U.d.V. 1.1

2020

CP: 128.991;

CS: 128.991.

2021

CP: 128.991;

CS: 128.991.

2022

CP: 128.991;

CS: 128.991.

Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, programma 6 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale, U.d.V. 1.2

2020

CP: 7.817.970;

CS: 7.817.970.

2021

CP: 5.817.970;

CS: 5.817.970.

2022

CP: 5.817.970;

CS: 5.817.970.

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 7.2

2020

CP: 2.243.481;

CS: 2.275.301.

2021

CP: 2.206.717;

CS: 2.209.087.

2022

CP: 2.202.139;

CS: 2.201.959.

Alla Tabella n. 6 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *apportare la seguente variazione:*

Missione 4 - Italia in Europa e nel mondo, programma 9 - Promozione della cultura e della lingua italiana, U.d.V. 1. 7

2020

CP: - 102.942.656;

CS: - 102.942.656.

2021

CP: - 80.462.656;

CS: - 80.462.656.

2022

CP: - 77.962.656;

CS: - 77.962.656.

Alla Tabella n. 7 - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *apportare la seguente variazione:*

Missione 22 - Istruzione scolastica, programma 1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione, U.d.V. 1.1

2020

CP: - 721.796.664;

CS: - 893.796.664.

2021

CP: - 514.216.664;

CS: - 514.216.664.

2022

CP: - 589.456.664;

CS: - 589.456.664.

Conseguentemente:

Alla medesima Tabella n. 7 - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare la seguente variazione:

Missione 22 - Istruzione scolastica, programma 8 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, U.d.V. 1.2

2020

CP: 721.796.664;

CS: 893.796.664.

2021

CP: 514.216.664;

CS: 514.216.664.

2022

CP: 589.456.664;

CS: 589.456.664.

Alla Tabella n. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

Missione 17 - Ricerca e innovazione, programma 3 - Ricerca in materia ambientale, U.d.V. 2.1:

2020

CP: - 91.176.931;

CS: - 91.176.931.

2021

CP: - 91.176.890;

CP: - 91.176.890.

2022

CP: - 91.176.851;

CS: - 91.176.851.

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 11 - Coordinamento generale, informazione e comunicazione, U.d.V. 1.4

2020

CP: - 10.325.314;

CS: - 10.325.314.

2021

CP: - 10.822.252;

CS: - 10.822.252.

2022

CP: - 8.530.437;

CS: - 8.530.437.

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 15 - Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti, U.d.V. 1. 7

2020

CP: - 2.580.195;

CS: - 2.691.195.

2021

CP: - 2.434.195;

CS: - 2.434.195.

2022

CP: - 2.424.195;

CS: - 2.424.195.

Conseguentemente:

Alla medesima Tabella n. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *apportare le seguenti variazioni:*

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 12 - Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, U.d.V. 1.5

2020

CP: 2.340.681;

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CS: 2.340.681.

2021

CP: 2.000.000;

CS: 2.000.000.

2022

CP: 700.000;

CS: 700.000.

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 13 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, U.d.V. 1.6

2020

CP: 2.580.195;

CS: 2.691.195.

2021

CP: 2.434.195;

CS: 2.434.195.

2022

CP: 2.424.195;

CS: 2.424.195.

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 19 - Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche, U.d.V. 1.9

2020

CP: 4.102.787;

CS: 4.102.787.

2021

CP: 4.000.000;

CS: 4.000.000.

2022

CP: 3.000.000;

CS: 3.000.000.

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2

2020

CP: 95.058.777;

CS: 95.058.777.

2021

CP: 95.999.142;

CS: 95.999.142.

2022

CP: 96.007.288;

CS: 96.007.288.

Alla Tabella n. 12 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:

Missione 31-Turismo, programma 1- Sviluppo e competitività del turismo, U.d.V. 3.1

2020

CP: - 43.506.905;

CS: - 43.506.905.

2021

CP: - 43.505.838;

CS: - 43.505.838.

2022

CP: - 43.504.857;

CS: - 43.503.867.

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, U.d.V. 1.1

2020

CP: 139.405;

CS: 139.405.

2021

CP: 139.405;

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CS: 139.405.

2022

CP: 139.405;

CS: 139.405.

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, U.d.V. 1. 3

2020

CP: 139.405;

CS: 139.405.

2021

CP: 139.405;

CS: 139.405.

2022

CP: 139.405;

CP: 139.405.

Conseguentemente:

Alla Tabella n. 12 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali *apportare la seguente variazione:*

la Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 18 - Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali, U.d.V. 4.1

viene ridenominata:

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 18 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali, U.d.V. 4.1

Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo *apportare la seguente variazione:*

Missione 31 - Turismo, programma 1 - Sviluppo e competitività del turismo, U.d.V. 3.1

2020

CP: 43.228.095;

CS: 43.228.095.

2021

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CP: 43.227.028;

CS: 43.227.028.

2022

CP: 43.226.047;

CS: 43.225.057.

Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo *apportare le seguenti variazioni:*

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 9 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici, U.d.V. 1. 4

2020

CP: - 87.617;

CS: - 87.617.

2021

CP: - 87.617;

CS: - 87.617.

2022

CP: - 87.617;

CS: - 87.617.

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 10 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, U.d.V. 1.6

2020

CP: - 48.783.437;

CS: - 48.783.437.

2021

CP: - 45.782.216;

CS: - 45.782.216.

2022

CP: - 42.592.216;

CP: - 42.592.216.

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 13 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, Ud. V 1. 7

2020

CP: - 300.000;

CS: - 300.000.

2021

CP: - 300.000;

CS: -300.000.

2022

CP: - 300.000;

CS: - 300.000.

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 14 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, U.d.V. 1. 8

2020

CP: - 8.469.818;

CS: - 8.473.295.

2021

CP: - 6.469.818;

CS: - 6.469.818.

2022

CP: - 6.469.818;

CS: - 6.469.818.

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 15 - Tutela del patrimonio culturale, U.d.V. 1.9

2020

CP: - 1.065.000;

CS: - 1.065.000.

2021

CP: - 1.065.000;

CS: - 1.065.000.

2022

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CP: - 1.065.000;

CS: - 1.065.000.

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze, U.d.V. 1.20

2020

CP: 1.144.744;

CS: 1.144.744.

2021

CP: 1.144.717;

CS: 1.144.717.

2022

CP: 1.145.273;

CS: 1.145.273.

Missione 17 - Ricerca e innovazione, programma 4 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali, U.d.V. 2.1

2020

CP: 50.125.305;

CS: 50.125.305.

2021

CP: 47.124.084;

CS: 47.124.084.

2022

CP: 43.934.084;

CS: 43.934.084.

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 4.2

2020

CP: 8.427.997;

CS: 8.431.474.

2021

CP: 6.427.997;

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CS: 6.427.997.

2022

CP: 6.427.997;

CS: 6.427.997.

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 8 - Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale, U.d.V. 4.3

2020

CP: - 992.174;

CS: - 992.174.

2021

CP: - 992.147;

CP: - 992.147.

2022

CP: - 992.703;

CP: - 992.703.

Art. 105

105.Tab.4.1.5

NANNICINI, LAUS, MANCA

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 20.000.000;

2021: - ;

2022: - .

Art. 109**109.1**

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è disciplinata la procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno oneroso di permanenza temporanea ai cittadini stranieri che si trovino sul territorio italiano e che:

a) abbiano presentato richiesta di accesso alla protezione internazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 prima dell'entrata in vigore della presente legge e si trovino in attesa di convocazione da parte della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o di notifica della decisione;

b) abbiano ricevuto notifica della decisione di diniego della competente Commissione Territoriale, ivi compresi l'inammissibilità della domanda, il rigetto per manifesta infondatezza della domanda, l'irreperibilità del richiedente, anche nel caso in cui abbiano presentato ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria avverso tale decisione;

c) siano titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale permesso rilasciato dal Questore reca la dicitura "permanenza temporanea", ha la durata di tre anni, non è rinnovabile, consente lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo e l'accesso ai servizi assistenziali nonché l'iscrizione anagrafica. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. Le istanze di rilascio di tale permesso di soggiorno oneroso sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Nelle more dell'ottenimento del permesso di soggiorno di cui sopra, la ricevuta di primo rilascio è da considerarsi valida per lavoro. Al momento del rilascio di tale permesso di soggiorno, vengono chiusi gli eventuali procedimenti in corso per l'esame delle istanze di riconoscimento della protezione internazionale».

109.2

MIRABELLI, PARRINI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Il Ministero dell'interno con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di disciplina per la procedura di rilascio di un permesso di soggiorno oneroso di permanenza temporanea ai cittadini stranieri presenti sul territorio italiano che:

a) abbiano presentato richiesta di accesso alla protezione internazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 prima dell'entrata in vigore della presente legge e si trovino in attesa di convocazione da parte della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o di notifica della decisione;

b) abbiano ricevuto notifica della decisione di diniego della competente Commissione Territoriale, ivi compresi l'inammissibilità della domanda, il rigetto per manifesta infondatezza della domanda, l'irreperibilità del richiedente, anche nel caso in cui abbiano presentato ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria avverso tale decisione;

c) siano titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-ter. Il permesso di cui al comma *5-bis* è rilasciato dal Questore, reca la dicitura "permanenza temporanea", ha la durata di tre anni, non è rinnovabile, consente lo svolgimento di lavoro subordinato è autonomo, nonché l'accesso ai servizi assistenziali e l'iscrizione anagrafica. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di famiglia o di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studi. Le istanze del permesso di soggiorno oneroso sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Nelle more dell'ottenimento del permesso di soggiorno, la ricevuta di primo rilascio è da considerarsi valida ai fini della stipula di contratti di lavoro subordinati. Al momento del rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo, cessano gli eventuali procedimenti in corso per l'esame delle istanze di riconoscimento della protezione internazionale».

109.3

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è disciplinata la procedura per l'ingresso di richiedenti asilo e titolari di altre forme di protezione vulnerabili e neomaggiorenni nel Sistema di Protezione per rifugiati e minori non accompagnati».

109.4

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata a decorrere dall'anno 2020, di 0,75 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e alimentato dalle società concessionarie aeroportuali in proporzione al traffico aereo comunque generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per le esigenze di funzionamento del servizio antincendi negli aeroporti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7-ter. Le società concessionarie aeroportuali che alla data del 31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano parzialmente provveduto all'alimentazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono estinguere il relativo debito erariale provvedendo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al 70 per cento dell'importo complessivamente dovuto, a

saldo stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese».

109.5

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* Alle contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, quando si tratta di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente comma sono riassegnate al pertinente programma di spesa del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza e prevenzione antincendio».

7-ter. Le disposizioni di cui al comma *3-bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come introdotto dal comma *7-bis* del presente articolo, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

109.6

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis.* All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai compe-

tenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai fondi di cui al successivo comma 6".;

c) al comma 2-*bis*, le parole: ", il Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono soppresse».

109.7

PILLON

Respinto

Aggiungere in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Al fine di migliorare le attività di controllo del territorio e rafforzare le attività volte a garantire la sicurezza pubblica, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 2 milioni di euro per rafforzare le unità cinofile della Polizia locale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

109.8

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. All'articolo 17, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente lettera *i*) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209».

109.tab.8.1.1

GARRUTI

Ritirato

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

2022:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: - 200.000

CS: - 200.000

2022:

CP: - 200.000

CS: - 200.000

109.Tab.8.1.5

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: + 200;

CS: + 200.

2022:

CP: + 200;

CS: + 200.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: - 200;

CS: - 200.

2022:

CP: - 200;

CS: - 200.

109.Tab.8.2.5

DAMIANI

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: + 200;

CS: + 200;

2022:

CP: + 200;

CS: + 200.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6
- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma:
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare
le seguenti variazioni:

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: - 200;

CS: - 200.

2022:

CP: - 200;

CS: - 200.

109.Tab.8.3.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

Respinto

Alla tabella 8, Stato di previsione: Ministero dell'interno, Missione 5, Im-
migrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 - Flussi migra-
tori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti
variazioni:

2020:

CP: - 0;

CS: - 0.

2021:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2022:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020:

CP: - 0;

CS: - 0.

2021:

CP: - 200.000;

CS: - 200.000.

2022:

CP: - 200.000;

CS: - 200.000.

Art. 111**111.0.1**

NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 111-bis.

(Disposizioni in favore del trasporto ferroviario)

85-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione alla società Rete ferroviaria italiana Spa per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli «a mercato» e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana e all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

85-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per rapporto tra lo Stato; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma *85-bis*.

85-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2019. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 112

112.1 (testo 2)

PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Respinto

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«Ai fini dell'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, il Fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementato di euro 250 milioni annui per il triennio 2020 - 2022».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

Art. 114

114.Tab.13.1.5

VERDUCCI, IORI, RAMPI, MANCA

Respinto

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (1.5), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

2021:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

2022:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000,000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

114.Tab.13.2.5

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela del patrimonio culturale (1.9), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2021:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

114.Tab.13.3.5

IORI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: +4.500.000;

CS: +4.500.000.

2021:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2022:

CP: +500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente:

a) il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;

b) *alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 4.000.000.

114.Tab.13.4.5

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

Dichiarato inammissibile

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

Conseguentemente, alla sezione 1, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000.

114.Tab.13.5.5 (testo 3)

CIRINNÀ, ASTORRE, ZANDA, VERDUCCI, DE PETRIS, IORI, CONZATTI, SBROLLINI, QUAGLIARIELLO

Accolto

Allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: +500.000;

CS: +500.000;

2021:

CP: +500.000;

CS: +500.000;

2022:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

114.Tab.13.6.5

CIRINNÀ, ASTORRE, ZANDA, VERDUCCI, DE PETRIS, IORI, CONZATTI, SBROLLINI, QUAGLIARIELLO

Accolto

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2021:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 118

118.1

MANCA

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di conferimento di incarichi professionali, da parte delle pubbliche amministrazioni, a liberi professionisti, appartenenti o meno ad ordini professionali, e a lavoratori autonomi, il compenso pattuito dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, in ottemperanza del comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172. Medesima previsione vale anche nel caso di affidamento di incarichi per opere pubbliche e di contratti d'opera, che diversamente sono da intendersi nulli».

118.0.1

TESTOR

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 118-bis.

(Disposizioni di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

118.0.2

DE BERTOLDI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 118-bis.

(Disposizione di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Coord. 1

IL RELATORI

Accolto

Art. 8

Al comma 10, lettera g), capoverso 148, sostituire le parole: «dal decreto del Ministero dell'interno» con le seguenti: «con decreto del Ministero dell'interno».

Al comma 22, sostituire le parole: «ai sensi del comma 6» con le seguenti: «ai sensi del comma 21».

Al comma 26, lettera b), capoverso 1078, sostituire le parole: «al fondo di cui al comma 1076» con le seguenti: «alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076».

Art. 9

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: "per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per i quali la regione non abbia

conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014"».

Art. 11

Al comma 7, lettera c-bis), sostituire le parole: «nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c) è istituita una sezione speciale» *con le seguenti:* «la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),».

Art. 15

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97».

Art. 20

Al comma 2, dopo le parole: «è utilizzabile in tre quote annuali» *inserire le seguenti:* «di pari importo».

Art. 22

Al comma 4, sostituire le parole: «nel periodo indicato» *con le seguenti:* «entro i termini indicati».

Art. 42

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo periodo, le parole: ", che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a)," sono soppresse».

Art. 50

Al comma 3, sostituire le parole da: «All'articolo 2, comma 6-ter» *fino a* «sono sostituiti dai seguenti: "» *con le seguenti:* «All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181

del 2008, il comma 6-ter è sostituito dal seguente: "6-ter.» e sopprimere la lettera b).

Art. 66

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole» aggiungere le seguenti: «, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Art. 72

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «su proposta del Ministero dell'economia» con le seguenti: «su proposta del Ministro dell'economia».

Al comma 22, al terzo periodo premettere le seguenti parole: «Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,».

Art. 79

Al comma 15, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

Art. 84

Al comma 1, sostituire le parole: «n) dopo il comma 49 è inserito il seguente: "49-bis. I commi» con le seguenti: «2. I commi».

Art. 92

Al comma 2, sostituire le parole: «e la differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato» con le seguenti: «e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato,»

Art. 95

Al comma 4, lettera c), numero 5), sostituire le parole: «. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare» con le seguenti: «; 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare».

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «applicando i coefficienti aggiornati con decreto» con le seguenti: «applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto».

Al comma 10, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «riduzione di cui al presente comma» con le seguenti: «riduzione di cui alla presente lettera».

Art. 96

Al comma 12, sopprimere le parole: «di norma».

Al comma 25, sostituire le parole: «I soggetti iscritti all'albo» con le seguenti: «I soggetti iscritti alla sezione separata» e dopo le parole: «e quelli» inserire le seguenti: «iscritti all'albo».

Art. 97

Al comma 1, sostituire le parole: «di seguito denominato "canone"» con le seguenti: «ai fini di cui al presente comma e ai commi da 2 a 21 denominato "canone"».

Conseguentemente, ai commi 24, 25 e 28, dopo la parola: «canone» inserire le seguenti: «di cui al comma 22».

Al comma 20, sostituire le parole: «come modificato dalla presente legge» con le seguenti: «come modificato dall'articolo 96, comma 3, della presente legge».

Emendamenti

All'emendamento 47.9 (testo 3), comma 3-ter, sostituire le parole: «0,4 per cento», con le seguenti: «0,04 per cento».

All'emendamento 60.0.121 (testo 3), al capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il comma 4.

All'emendamento 28.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a. Prima della lettera a), inserire le seguenti:

0a) al comma 2, sostituire le parole: «indirizza le», con la seguente: «delle»;

01a) al comma 3, sopprimere la lettera a);

b. Dopo la lettera b), inserire le seguenti:

b-bis) al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Vengono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La Commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da cinque membri di alta qualifica-

zione, designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPRE), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente degli European Science Foundation. Costituisce requisito preferenziale l'aver esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca»;

b-ter) al comma 7, dopo le parole: «il direttore» aggiungere le seguenti: «presiede il comitato direttivo»
